

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DOCUMENTI

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SULLE CONDIZIONI
DEI LAVORATORI IN ITALIA

VOLUME I

LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO

OSSERVANZA DELLE NORME PROTETTIVE DEL LAVORO

PARTE PRIMA

RACCOLTA DELLE CIRCOLARI DEL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(Anni 1944-1953)

SEGRETARIATI GENERALI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA MCMLXI

IL PARLAMENTO ITALIANO, nel corso della II Legislatura (1953-1958), - in base all'articolo 82 della Costituzione ed agli articoli 135-137 e 115-116 dei Regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - ha approvato la proposta dei deputati *Alessandro Buttè* e *Ettore Calvi* per una **Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia.**

La realizzazione dell'inchiesta è stata demandata ad una **Commissione parlamentare** con il compito di condurre una approfondita ed esauriente indagine sulle condizioni dei lavoratori delle aziende, in ordine alla applicazione della legislazione sociale e dei contratti collettivi, alle condizioni morali ed ai rapporti umani nei luoghi di lavoro, alle provvidenze sussidiarie ed integrative in atto nelle aziende, e di suggerire al Parlamento ed al Governo provvedimenti atti a migliorare e perfezionare il sistema protettivo del lavoratore e la sua rigorosa applicazione.

* * *

La **Commissione parlamentare**, costituita con deliberazioni della Camera dei Deputati del 28 gennaio 1955 e del Senato della Repubblica del 3 marzo 1955 (*Gazz. Uff.* 27 aprile 1955, n. 96), è stata così composta (*):

PRESIDENTE: *on. LEOPOLDO RUBINACCI.*

VICE PRESIDENTI: *sen. Cristoforo Pezzini, on. Oreste Lizzadri.*

SEGRETARI: *sen. Stefano Perrier, on. Massimo Caprara, sen. Francesco Zane.*

deputati: Mario Bettoli, Corrado Bonfantini, Alessandro Buttè, Ettore Calvi, Nunzio Caroleo, Francesco Colitto, Michele del Vescovo, Erisia Gennai Tonietti, Riccardo Lombardi, Agostino Novella, Giuseppe Rapelli, Giovanni Roberti, Vincenzo Sangalli, Vito Scalia, Alberto Simonini, Carlo Eugenio Venegoni.

senatori: Pietro Amigoni, Cesare Angelini, Alfonso Artiaco, Filippo Asaro, Giuseppe Bardellini, Carlo Braitenberg, Antonio Bussi, Arturo Colombi, Francesco De Bosio, Michele Mancino, Francesco Mariani, Nicola Nacucchi, Celeste Negarville, Luigi Russo, Giuseppe Salari, Alessandro Schiavi, Emilio Sereni, Lorenzo Spallino, Leopoldo Zagami, Vincenzo Zucca.

(*) La Commissione, in base all'art. 2 della deliberazione istitutiva, è stata composta da 15 deputati e 15 senatori, oltre il presidente. L'elenco comprende tutti gli onorevoli deputati e senatori che hanno fatto parte della Commissione stessa, anche se successivamente sostituiti.

IL PRESENTE VOLUME DI *DOCUMENTI*

CORRISPONDE AL VOLUME III DELLA COLLANA DELLE *RELAZIONI*:

**«Legislazione protettiva del Lavoro: Osservanza delle norme protettive
del lavoro»**

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN ITALIA

IL PRESIDENTE

Al Presidente della Camera dei Deputati
On. GIOVANNI LEONE

Al Presidente del Senato della Repubblica
Sen. CESARE MERZAGORA

Ho l'onore di presentare al Parlamento il I volume della collana dei «Documenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori», collana contenente gli atti e le documentazioni corrispondenti alle singole Relazioni già pubblicate.

Nell'espletamento del suo compito, la Commissione parlamentare di inchiesta si è proposta di studiare i molti e vari aspetti dei rapporti sociali nelle aziende con stretta aderenza alla realtà, evitando così di abbandonarsi ad esercitazioni accademiche, di fondarsi su materiale di seconda mano, di discutere e concludere in base ad aprioristiche impostazioni derivanti dalle particolari condizioni dei propri componenti

L'indagine è stata, quindi, condotta attingendo nel modo più largo possibile a fonti primarie, attraverso diretti contatti e la raccolta di dati, di elementi, di punti di vista, di considerazioni, di rilievi, di stati d'animo, di denunce e di repliche, espressi dal mondo del lavoro.

L'accurato programma, predisposto sulla base di tematiche analitiche, si è svolto in modo prevalente con gli interrogatori delle Delegazioni della Commissione parlamentare alle direzioni aziendali, a membri di commissioni interne, a singoli lavoratori appartenenti alle diverse qualifiche - dai dirigenti agli operai - alle organizzazioni sindacali provinciali degli imprenditori, dei dirigenti e dei lavoratori, agli Ispettorati e agli Uffici del lavoro, ai presidenti delle Camere di commercio e, per il settore agricoltura, ai sindaci, ai collocatori comunali ed ai fiduciari del Servizio dei contributi unificati.

La Commissione ha poi acquisito altre informazioni attraverso le relazioni richieste alle organizzazioni sindacali nazionali, al Ministero del Lavoro e, per certi problemi, ai Ministeri della Giustizia e della Pubblica Istruzione, nonché ad altri Enti interessati.

Sul metodo adottato sull'andamento dell'indagine sarà in seguito più specificatamente riferito. Quel che occorre, sin da questo momento, porre in evidenza è che tutto il materiale raccolto, opportunamente selezionato, è stato utilizzato dalla Commissione per predisporre le Relazioni sui singoli temi e per giungere alle conclusioni.

Ma, evidentemente, nel testo delle Relazioni ci si è dovuti necessariamente limitare ad enunciare le valutazioni complessive cui la Commissione è pervenuta sui singoli fenomeni esaminati e, solo in moderata misura, si è potuto riprodurre brani di dichiarazioni raccolte.

Pur avendo con le Relazioni, in effetti, utilizzato il materiale raccolto, la Commissione ha considerato che le dichiarazioni fatte dalle diverse fonti interpellate conservino un loro valore documentario, che non dovesse essere disperso, limitandosi a conservarlo negli archivi.

E' la prima volta che si è stabilito un contatto così diretto e di così vaste proporzioni, tra il Parlamento ed il mondo del lavoro, sull'insieme degli aspetti umani e sociali che ne costituiscono la travagliata realtà.

Quella compiuta dalla Commissione è la più vasta inchiesta sociale effettuata nel nostro Paese.

Le dichiarazioni fatte hanno il pregio della freschezza e della originalità; non sono state filtrate attraverso schemi interessati; esprimono in modo notevolmente genuino valutazioni ed apprezzamenti strettamente legati a situazioni concrete. La Commissione, pertanto, ha ritenuto che fosse opportuno mettere a disposizione del Parlamento, della opinione pubblica, degli studiosi, tale materiale, in alcune delle espressioni più significative.

Esse, evidentemente, essendo unilaterali, mancano di quella obiettività che si è potuta realizzare nella sintesi che ne ha fatto la Commissione nelle Relazioni; ma ciò non toglie che esse presentino pur sempre un notevole interesse, purchè si eviti di voler giungere direttamente, in base ad esse, a sommarie conclusioni.

*Nel predisporre la collana dei **Documenti**, la Commissione ha tenuto a provvedere ad una organica sistemazione in stretta connessione con i singoli capitoli e paragrafi delle Relazioni, in modo che Relazioni e Documenti siano collegati, permettendo una facile consultazione dei due testi.*

* * *

Fatta questa premessa generale, sembra opportuno ricordare anche in questa sede gli obiettivi, i procedimenti, i metodi seguiti nell'espletamento dell'inchiesta.

Alla Commissione fu assegnato il compito di condurre una approfondita indagine sulle condizioni dei lavoratori delle aziende in ordine all'applicazione delle leggi sociali, al rispetto dei contratti collettivi, alle condizioni morali ed ai « rapporti umani » nei luoghi di lavoro, alle provvidenze sussidiarie ed integrative in atto nelle aziende, e di suggerire al Parlamento ed al Governo provvedimenti atti a migliorare e perfezionare il sistema protettivo del lavoratore e la sua rigorosa applicazione.

L'attività della Commissione parlamentare di inchiesta si è svolta in tre fasi: di preparazione, di indagini dirette e di elaborazione del materiale raccolto per trarne le conclusioni da presentare al Parlamento.

La fase di preparazione si è presentata assai più laboriosa ed impegnativa del previsto, anche per la difficoltà di ordinare, entro uno schema organico, una materia così vasta, complessa e delicata come quella oggetto dell'indagine. Per lo svolgimento dei compiti inerenti alla preparazione dell'inchiesta, la Commissione ha dovuto preliminarmente affrontare una serie di ricerche tecniche e metodologiche, in ordine ai vari aspetti dei problemi da considerare e, in modo speciale, in ordine al reperimento ed alla elaborazione dei dati statistici. Si è proceduto, perciò, a predisporre un ampio ed organico piano di lavoro che comprendeva, tra l'altro, un quadro statistico della struttura economica italiana per la scelta di un campione delle imprese. Altrettanto laborioso risultava l'approntamento delle modalità di svolgimento delle indagini dirette, che hanno costituito l'aspetto più originale della attività della Commissione, il risultato del diretto contatto tra i rappresentanti del Parlamento e gli ambienti di lavoro.

La predisposizione, ad esempio, delle tematiche per gli interrogatori, di per sé lavoro complesso e difficoltoso, ha conseguito risultati di notevole valore in quanto ha permesso di individuare la problematica dell'inchiesta.

Il quadro statistico della struttura economica italiana e le tematiche, al di là del fine strumentale per cui sono state predisposte, costituiscono già un concreto risultato, in quanto permettono di disporre di un accurato accertamento della distribuzione dei lavoratori subordinati in Italia, nonché di una precisa identificazione dei problemi più rilevanti inerenti alle condizioni dei lavoratori del nostro Paese.

* * *

Il 10 gennaio 1956 si iniziavano, dopo la fase di impostazione e di studi preliminari, le indagini dirette in un primo gruppo di 195 aziende dei settori industriali metallurgico, meccanico, chimico, tessile ed e-

VIII

strattivo. Nel giugno dello stesso anno si effettuavano anche le indagini nel settore agricolo ed in quello edilizio. Successivamente, dall'aprile al settembre 1957, venivano svolte le indagini in altri settori economici in modo da completare il quadro delle rilevazioni.

Nei settori industriali - metallurgico, meccanico, chimico, tessile ed estrattivo - le aziende sono state distinte in tre gruppi a seconda del numero dei dipendenti, e cioè: un gruppo da 51 a 100 dipendenti, un secondo gruppo da 101 a 500 dipendenti, ed un terzo oltre 500 dipendenti. Per le aziende metallurgiche, meccaniche ed estrattive, nella scelta, si è anche tenuto conto della potenza installata.

Le indagini sono state svolte in 65 aziende tra i 51 e 100 dipendenti, in 75 aziende tra i 101 e 500 dipendenti e in 55 aziende con oltre 500 dipendenti.

Nel settore dell'industria edilizia sono stati visitati 20 cantieri - per costruzioni di case, per lavori idroelettrici, per lavori stradali e ferroviari - distribuiti in 6 provincie.

Nel settore agricolo sono state visitate 13 provincie, e l'indagine si è estesa anche ad alcune attività connesse all'agricoltura, come la industria conserviera, la lavorazione del tabacco, l'attività ortofrutticola e gli zuccherifici.

In complesso, sono stati visitati i seguenti settori economici:

SETTORE INDUSTRIA:

- metallurgico	16 aziende.
- meccanico	62 aziende.
- chimico	28 aziende.
- tessile	54 aziende.
- estrattivo	35 aziende e 1 salina.
- edile	20 cantieri.
- acquedotti	1 acquedotto municipale.
- alimentazione	1 centrale del latte.
- cinematografiche	1 stabilimento di produzione.
- elettricità e gas	1 azienda elettrica e 1 azienda del gas.
- pesca	1 tonnara e colloqui con lavoratori e datori di lavoro.
- tabacco	1 manifattura tabacchi.

SETTORE AGRICOLTURA E ATTIVITA' CONNESSE:

- *agricoltura* 45 comuni agricoli.
- *conservieri* 2 aziende.
- *lavorazione del tabacco* colloqui con lavoratori e datori di lavoro.
- *ortofrutticoli* 1 azienda ed 1 cooperativa.
- *zuccherifici* 2 stabilimenti.

SETTORE COMUNICAZIONI E TRASPORTI:

- *ausiliari del traffico, trasporti complementari e portuali* compagnie portuali e aziende di spedizioni.
- *trasporti marittimi* compagnie di navigazione.
- *trasporti terrestri* ferrovie dello Stato, ferrovie in concessione, tramvie urbane ed extraurbane.

SETTORE COMMERCIO:

- *alberghi e pubblici esercizi* 1 grande ristorante e 1 grande albergo.
- *commercio all'ingrosso e al dettaglio* grandi magazzini e negozi al minuto.

SETTORE CREDITO E ASSICURAZIONI:

- *assicurazioni* colloqui con organizzazioni sindacali.
- *credito* 1 banca di interesse nazionale.
1 istituto di diritto pubblico.
1 media banca, 1 banchiere privato.

SETTORE ATTIVITA' VARIE:

- *mercati generali e mattatoi* 1 mercato generale e 2 mattatoi.
- *nettezza urbana* 1 servizio municipale di nettezza urbana.

Per rendersi conto dell'ampiezza e della vastità dello sforzo compiuto dalla Commissione per constatare direttamente la reale situazione degli ambienti di lavoro italiani, è sufficiente considerare i seguenti dati:

- provincie visitate	n.	56
- unità campione visitate	»	235
- comuni agricoli visitati	»	45
- rappresentanti sindacali interrogati	»	926
- membri di commissioni interne interrogati	»	757
- datori di lavoro e dirigenti aziendali interrogati	»	526
- lavoratori interrogati	»	5.185

E' doveroso sottolineare il poderoso e delicato lavoro svolto nell'attuazione di questo vasto piano di indagini dirette dai componenti della Commissione.

Le Delegazioni parlamentari, nelle indagini dirette, sono state coadiuvate, nella loro opera, dagli Uffici del lavoro e dagli Ispettorati del lavoro e, in ciascuna provincia, hanno interrogato sulle condizioni dei lavoratori, oltre che gli Uffici ed Ispettorati medesimi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei dirigenti di azienda, degli imprenditori. Sono state, inoltre, visitate le sedi degli Istituti previdenziali; in varie provincie sono stati anche sentiti i dirigenti delle Camere di commercio.

Nelle singole aziende dei settori industriale e dei servizi sono stati svolti colloqui con la commissione interna, con i dirigenti della impresa, con i singoli lavoratori, i cui nominativi sono stati estratti a sorte, e con altri volontariamente presentatisi (questi ultimi in misura non superiore al 30% del numero dei colloqui previsti).

Le Delegazioni hanno, inoltre, effettuato visite dirette negli stabilimenti per accertare, in particolare, le condizioni igieniche e la situazione della prevenzione infortuni.

Le indagini nel settore agricolo hanno riguardato essenzialmente le condizioni dei braccianti e dei salariati fissi, nonché alcune aziende industriali e commerciali connesse con l'attività agricola.

Per quanto riguarda l'espletamento delle indagini dirette, data la mutabilità del luogo di lavoro dei braccianti agricoli, è stato deciso che l'unità locale presso la quale svolgere l'inchiesta fosse il comune agricolo, anziché la singola azienda. Le Delegazioni hanno, quindi, provveduto, nelle provincie prescelte, alla identificazione dei comuni da visitare ed hanno condotto le indagini dirette interrogando, in 45 comuni distribuiti in 13 provincie, datori di lavoro e lavoratori, oltre al-

le autorità pubbliche ed alle organizzazioni sindacali. Nei comuni dove prevale il salariato fisso sono state condotte indagini dirette in numerose aziende. Inoltre sono state estese visite ed indagini ad aziende tipiche o di natura particolare.

* * *

Nella fase della elaborazione, il materiale raccolto durante le indagini dirette - verbali degli incontri e degli interrogatori, relazioni, schede statistiche, rapporti delle singole Delegazioni, ecc. - è stato via via ordinato al centro, suddiviso per materie, riassunto e sottoposto al vaglio dei Parlamentari

Si tratta di centinaia di migliaia di pagine di verbali di interrogatori da cui sono stati estratti, selezionati e incasellati le notizie, i dati, gli elementi emersi per ciascuno dei temi fissati in precedenza come specifico oggetto di indagine. Tale enucleazione, seguita da una meticolosa classificazione e da successivi raggruppamenti per problemi affini, ha permesso di individuare i diversi modi di presentarsi di uno stesso fenomeno a seconda delle varie situazioni (zona territoriale, ramo di attività, dimensione aziendale, ecc.) e dei diversi punti di vista. Ciò ha condotto al reperimento, per ciascun tema prefissato, di centinaia di argomenti ad esso attinenti e meritevoli di attenta disamina ai fini dell'esatta identificazione dei vari fenomeni che sono stati oggetto dell'inchiesta.

Si è proceduto, inoltre, alla raccolta, coordinamento ed elaborazione delle notizie e dei dati suscettibili di misura statistica, reperiti attraverso le indagini dirette.

Sui vari argomenti ampio ed approfondito è stato l'esame da parte della Commissione, sia in appositi Comitati che hanno affiancato i relatori e sia nelle sedute plenarie.

Le Relazioni predisposte dalla Commissione e le relative Documentazioni sono state raccolte in due collane di volumi secondo lo schema riportato a parte.

Si ritiene che, dai sia pur sintetici accenni già dati, sia possibile trarre l'impressione della vastità e della complessità del lavoro.

Si è trattato, in definitiva, di ordinare in un preciso schema organico tutto il materiale raccolto intorno ai più diversi aspetti giuridici, psicologici, economici, ecc., della condizione del lavoratore, per trarne tanti quadri distinti, quanti sono gli argomenti compresi nelle tematiche predisposte per gli interrogatori nelle indagini dirette e quante sono le specifiche situazioni affiorate dall'inchiesta.

* * *

Da tale materiale vennero estratti gli elementi-rispondenti alla effettiva realtà del mondo del lavoro italiano - sulla base dei quali sono state predisposte le Relazioni.

I Documenti pubblicati nella presente collana sono un ulteriore contributo alla migliore conoscenza dei problemi relativi alle condizioni dei lavoratori in Italia.

La Commissione auspica che le documentazioni raccolte, che hanno il pregio della freschezza e della originalità, poichè provengono da un contatto diretto dei Parlamentari con le categorie interessate, possano contribuire a configurare quel complesso panorama sociale che dovrà essere sempre attentamente considerato per l'attuazione di una concreta politica sociale del nostro Paese.

LEOPOLDO RUBINACCI

I risultati della inchiesta sono stati pubblicati, a cura dei *Segretari generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*, avv. CORALDO PIERMANI e dott. NICOLA PICELLA, in due collane, contenenti le **Relazioni** e i **Documenti**.

LE RELAZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI

(16 volumi)

- Vol. I. - DISTRIBUZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO IN ITALIA.
- Vol. II. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Compendio delle norme protettive del lavoro.*
- Vol. III. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Osservanza delle norme protettive del lavoro.*
- Vol. IV. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Osservanza delle norme sulla igiene e sicurezza del lavoro.*
- Vol. V. - CONTRATTI E CONTROVERSIE COLLETTIVE DI LAVORO.
- Vol. VI. - COMMISSIONI INTERNE.
- Vol. VII. - INDAGINI SUL RAPPORTO DI LAVORO: *Retribuzione - Orario di lavoro - Qualifiche e carriera del lavoratore - Trattamento e tutela delle lavoratrici.*
- Vol. VIII. - RAPPORTI PARTICOLARI DI LAVORO: *Contratto a termine - Lavoro in appalto - Lavoro a domicilio - Apprendistato.*
- Vol. IX. - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
- Vol. X. - RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO.
- Vol. XI. - PREVIDENZA SOCIALE: *Aspetti statistico-finanziari - Effetti sulle condizioni economico-sociali e sanitarie dei lavoratori - Soggetti protetti - Enti gestori.*
- Vol. XII. - PREVIDENZA SOCIALE: *Concessione e godimento delle prestazioni - Interferenze e lacune - Problemi particolari del sistema di tutela - Contenzioso - Conclusioni della Commissione.*
- Vol. XIII. - PREVIDENZA SOCIALE: *Casse mutue private sostitutive.*
- Vol. XIV. - RAPPORTI UMANI E PROVVIDENZE SUSSIDIARIE E INTEGRATIVE.

XIV

Vol. XV. - CONDIZIONI DI VITA DEL LAVORATORE. *Risultati dell'indagine statistica sugli aspetti aziendali ed extraziendali.*

Vol. XVI. - CONDIZIONI DI VITA DEL LAVORATORE: *Risultati delle indagini particolari sugli aspetti extraziendali.*

* * *

**DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI**

(12 volumi)

Vol. I. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Osservanza delle norme protettive del lavoro.*

Vol. II. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Osservanza delle norme sulla igiene e sicurezza del lavoro*

Vol. III. - CONTRATTI E CONTROVERSIE COLLETTIVE DI LAVORO.

Vol. IV. - COMMISSIONI INTERNE *La diffusione delle commissioni interne*

Vol. V. - COMMISSIONI INTERNE *La elezio e delle commiss:oni interne.*

Vol. VI. - COMMISSIONI INTERNE: *Il funzionamento delle commissioni interne.*

Vol. VII. - COMMISSIONI INTERNE: *La commissione interna nella vita aziendale.*

Vol. VIII. - COMMISSIONI INTERNE: *La tutela dei membri delle commissioni interne.*

Vol. IX. - INDAGINI SUL RAPPORTO DI LAVORO: *Qualifiche e carriere del lavoratore - Trattamento e tutela delle lavoratrici.*

Vol. X. - RAPPORTI PARTICOLARI DI LAVORO: *Contratto a termine - Lavoro in appalto - Lavoro a domicilio - Apprendistato.*

Vol. XI. - PREVIDENZA SOCIALE.

Vol. XII. - RAPPORTI UMANI.

Ciascun volume della collana dei **Documenti** corrisponde, non numericamente, ma nella materia, ai volumi delle Relazioni per i quali la documentazione è stata reperita.

CRITERI PER LA CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI

1. - Impostazione della pubblicazione.

In applicazione del «Piano generale di pubblicazione» dei risultati della inchiesta, predisposto dal Presidente on. Leopoldo Rubinacci, a cura dei Segretari generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono stati pubblicati in una seconda collana, i «Documenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia» - corrispondenti alle singole Relazioni ufficiali già pubblicate in 16 volumi - nell'intendimento di offrire al Parlamento, ai tecnici agli esperti ed alla opinione pubblica, la possibilità di attingere alle fonti reperite dalla Commissione medesima, durante le indagini dirette svolte nei vari settori.

La raccolta di «Documenti» è risultata di notevole ampiezza e di considerevole rilevanza, poiché strettamente legata a tutti i problemi del lavoro, sui quali si concentra la particolare attenzione dei lavoratori, dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali.

Il materiale viene pubblicato nei testi originali; cioè, così come è stato raccolto dagli stenoscrittori e dalle memorie. Le dichiarazioni sono state, poi, riportate nella loro integrità frazionandole il meno possibile, in modo da poter produrre il quadro completo di quanto è stato esposto dai singoli interessati.

Criterio informatore della Commissione parlamentare è stato soprattutto quello di riferire con la massima fedeltà le dichiarazioni rilasciate sui vari argomenti, lasciandone, però agli autori la piena responsabilità. Tale criterio si è mantenuto nella pubblicazione del materiale stesso, a cura dei Segretari generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, preventivamente alla quale tutte le citazioni di dette imprese, aziende e persone sono state tolte dal testo, onde evitare l'individuazione, in coerenza alla natura e finalità della Commissione parlamentare di cui agli articoli 82 (secondo comma), della Costituzione e agli articoli 136 (secondo comma) e 115 (terzo comma) rispettivamente dei Regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

L'impostazione generale della Collana è stata ispirata al criterio specifico di presentare una pubblicazione che - pur conservando intatta la natura precipua e l'interesse particolare inerenti ad una esposizione dettagliata dei risultati di una Inchiesta parlamentare a carattere nazionale - offrisse una documentazione sistematica adeguata per quanto possibile all'ampiezza e rilevanza degli istituti e che, soprattutto potesse assolvere compiutamente alla finalità e funzionalità - che debbono caratterizzare ogni atto parlamentare - di rendere ancora più agevole e concreta la consultazione e la facile ed imme-

XVI

diata acquisizione dei dati e delle risultanze pubblicati in ciascun volume delle Relazioni.

In attuazione di tale indirizzo, il coordinamento definitivo - dopo una accurata revisione tecnica e formale del testo, al quale è stata, però, mantenuta la spontaneità e la caratteristica delle dichiarazioni originali - è stato realizzato in tre fasi di lavoro corrispondenti alla revisione di sostanza, alla revisione di forma, e al coordinamento generale.

1) REVISIONE DI SOSTANZA

a) Riordinamento del materiale

La prima fase del Piano di lavoro inerente alla pubblicazione dei Documenti della Inchiesta ha avuto per finalità l'esame di tutti i verbali degli interrogatori eseguiti in sede di indagini dirette, e di tutte le relazioni, memorie e dichiarazioni pervenute alla Commissione parlamentare.

Per rendersi conto dell'ampiezza del compito, si consideri che il materiale esaminato, allo stato iniziale, consisteva in oltre 100.000 pagine dattiloscritte, senza tener conto delle relazioni e memorie specifiche.

Scopo definitivo di tale fase di lavoro è stato precipuamente quello di riordinare il materiale per istituto e, secondariamente, per argomento trattato nelle singole Relazioni.

Effettuato tale ordinamento, il materiale è stato, poi, ulteriormente ripartito a seconda dei singoli istituti, problemi o questioni trattati in ciascun paragrafo delle Relazioni, secondo l'ordine costruttivo della sistematica della Inchiesta.

b) Suddivisione del materiale

Suddivisa la documentazione per argomento corrispondente ad ogni paragrafo, il materiale è stato poi ordinato secondo i seguenti criteri di massima:

- suddivisione per materia (settori o rami) (I° criterio) o per zone (II° criterio) o per «casi» (III° criterio, eventuale) secondo uno schema prefissato;*
- suddivisione in «dichiarazioni di lavoratori», «dichiarazioni dei datori di lavoro» e «dichiarazioni di enti»;*
- ordinamento, entro le tre categorie di dichiarazioni, per materia o per zona, a seconda dello stato del materiale, seguendo l'ordine territoriale.*

Tale schema è stato il più possibile osservato. Casi per i quali era necessaria una ulteriore suddivisione o modificazione dello schema medesimo sono stati esaminati, di volta in volta, adottando le opportune deroghe.

c) Revisione di merito

La revisione di merito ha comportato un attento e circostanziato controllo del materiale dattiloscritto concernente i singoli verbali. Nella specie, tale esame è stato diretto alle seguenti finalità:

- se erano attendibili le dichiarazioni riportate;
- se le dichiarazioni corrispondevano al collocamento dato;
- se le risposte corrispondevano alle domande;
- se il testo delle dichiarazioni era tale da giustificare la pubblicazione;
- se le dichiarazioni erano state riportate più volte onde togliere le ripetizioni o giustificarle;
- se occorreva ridimensionare le dichiarazioni, in modo che corrispondessero ai singoli temi.

2) REVISIONE DI FORMA

Particolarmente considerevole per ampiezza di contenuto e per serietà di indagine è stata, inoltre, l'effettuazione della seconda fase dei lavori inerenti alla revisione di forma.

La difficoltà del compito consisteva soprattutto nell'armonizzare i due criteri: quello di mantenere la spontaneità e la freschezza delle dichiarazioni con l'esigenza di attenuare, collegare e limitare la forma di esposizione delle stesse, a volte eccessiva e a volte ineguale, data l'esposizione orale delle singole risposte.

In particolare, poi, si è provveduto alle seguenti revisioni:

a) *togliere tutti i nomi di ditte, imprese ed aziende ecc e tutti i nomi di persona o le citazioni in base alle quali era facile l'individuazione sostituendovi dizioni di genere di categoria, rimanendo come indicazione il criterio del settore (tessile, metallurgico, chimico, ecc.) o il criterio dell'ampiezza (piccola, media, grande, oppure con dipendenti da a)*

b) *controllare e correggere tutti i nomi degli enti, associazioni, confederazioni, sindacati ecc. riportando ogni dizione col nome esatto, la sigla e il sindacato cui appartiene.*

3) COORDINAMENTO GENERALE

L'ultima fase del Piano di lavoro ha comportato un impegno ancor più considerevole, consistendo nel coordinamento generale di tutto il materiale di Do-

XVIII

cumenti già riordinati e suddivisi in base ai criteri già indicati.

Tale compito è stato effettuato in base ai seguenti ulteriori tempi di lavoro:

a) revisione dell'intero materiale raccolto con criteri di coordinamento generale, onde la pubblicazione rispondesse alle finalità prefisse;

b) redazione delle premesse a ciascun capitolo e paragrafo, onde, alla lettura, la documentazione presentata non fosse eccessivamente frammentaria e potesse costituire un testo unico tale da offrire quel quadro della situazione nelle dichiarazioni delle singole parti interessate, adeguato a costituire, per ciascun oggetto, il vero completamento di ciascun volume della Relazione;

c) esame definitivo e generico del materiale, tenendo soprattutto presente l'opportunità di pubblicazione o meno delle singole documentazioni, in corrispondenza della natura della Commissione di inchiesta (funzioni con gli stessi poteri e limiti della autorità giudiziaria).

2. - Distribuzione della materia.

La Collana dei Documenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, comprende 12 volumi, divisi in tomi.

Ciascun volume è diviso in parti, capitoli, sezioni e paragrafi corrispondenti alla suddivisione di ogni volume delle Relazioni cui si riferisce.

Secondo il criterio generale della pubblicazione dei Documenti, l'impostazione sistematica adottata è identica per ciascun volume a quella del volume della corrispondente Relazione.

Criterio specifico è stato quello di presentare la documentazione per ogni paragrafo della relazione, onde agevolare il consultatore nella ricerca, e completare la consultabilità della relazione con l'acquisizione di ulteriori dati ed elementi riportati nei documenti, alla finalità di più completo e specifico esame della fonte dalla quale la relazione è stata desunta.

Nel caso di paragrafi per i quali non esista specifico riferimento alle singole parti della documentazione, essi vengono citati ugualmente indicando lo argomento dei paragrafi stessi con eventuali specificazioni di merito.

I Documenti sono stati pubblicati in una collana di 12 volumi corrispondenti ai volumi III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIV delle Relazioni, per i quali la documentazione è stata raccolta. Data l'ampiezza della documentazione, per alcuni di essi è ammissibile una suddivisione in tomi, mantenendo però sempre la corrispondenza sistematica delle parti dei capitoli e dei paragrafi.

A seconda della quantità dei Documenti raccolti, a ciascun capitolo po-

trà corrispondere uno o più volumi. Ad esempio al primo capitolo di un volume corrisponderà il primo volume di Documenti, al secondo capitolo due volumi di Documenti - il secondo e il terzo -, al terzo capitolo il quarto volume, ecc.

3. - Note.

L'inserimento delle note è, nel caso dei Documenti, di minore ampiezza, ed è, però, stato egualmente considerato come un adeguato completamento della pubblicazione dei Documenti stessi.

A ciascuna citazione di testi legislativi, di regolamenti, di contratti collettivi di lavoro, od a citazioni storiche, parlamentari, bibliografiche, ecc. corrispondono le relative note, con i chiarimenti e le informazioni necessarie ad una maggiore comprensibilità del testo.

4. - Tabelle.

Ciascun volume è a volte corredato di tabelle raccolte in sede di documentazione o comunicate dalle varie parti interessate ad ulteriore esemplificazione delle dichiarazioni effettuate.

5. - Abbreviazioni.

Per norma generale, si sono volute evitare nel testo tutte le abbreviazioni di qualsiasi dizione, onde rendere la lettura di più facile acquisizione. Nei richiami legislativi e nelle note, si è, invece, fatto ampio uso di abbreviazioni, secondo le accezioni tradizionali ed i significati già indicati nei criteri di consultazione delle Relazioni.

Per le singole Confederazioni, Federazioni, Associazioni e Sindacati sono state indicate, in parentesi, le sigle e, successivamente, in eguale parentesi, la confederazione o il sindacato di appartenenza.

Di tali sigle, essendo ben noto il significato, non si predispose un particolare elenco alfabetico.

Il Volume I dei Documenti - concernente *L'osservanza delle norme protettive del lavoro* - è presentato al Parlamento dall'Onorevole LEOPOLDO RUBINACCI, Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia.

* * *

L'impostazione sistematica e l'inquadramento generale del volume sono stati predisposti dall'Onorevole *Alessandro Buttè*.

* * *

Il materiale è stato fornito dal dott. *Angelo Altarelli*, dal dott. *Giovanni Carapezza* e dal dott. *Rosario Purpura*, Direttori generali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

* * *

La selezione e la elaborazione del materiale sono state eseguite dal dott. *Emanuele Levi*. La revisione definitiva del Volume è stata curata dal dott. *Amelio Malatesta*.

* * *

Il coordinamento generale del Volume è stato effettuato dal dott. *Paolo Ferri*, Vice Direttore della Camera dei Deputati.

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN ITALIA

LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO

OSSERVANZA DELLE NORME PROTETTIVE
DEL LAVORO

DOCUMENTAZIONE DEL VOLUME III DELLE RELAZIONI

P R E M E S S A

La **Relazione sulla legislazione protettiva del lavoro** è stata suddivisa in tre parti - corrispondenti alle diverse finalità della indagine effettuata - pubblicate nei **Volumi II, III e IV** della Collana delle **Relazioni della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia**.

Nel volume II è stato presentato al Parlamento un Compendio della legislazione sociale all'atto dell'inizio dell'inchiesta, redatto quale presupposto indispensabile dello svolgimento delle indagini relative all'applicazione della legislazione protettiva. Nel Compendio stesso sono state raggruppate ed esposte sistematicamente le diverse norme, con brevi cenni di carattere storico intesi a chiarire il processo di formazione della situazione attuale; e sono, altresì, determinati e comparati fra di loro i campi di applicazione delle leggi vigenti, mettendo in evidenza, con adeguato commento, le omissioni e le esclusioni.

Nei **Volumi III e IV** sono, invece, contenute le relazioni riguardanti le risultanze delle indagini effettuate, rispettivamente, sulla osservanza delle norme protettive in generale, e nei particolari settori della igiene e della sicurezza del lavoro. Tali relazioni seguono una comune linea di impostazione che trae origine dallo stato della legislazione vigente in materia, riportano successivamente le risultanze della inchiesta, e concludono esponendo le considerazioni e proposte cui la Commissione parlamentare è, al riguardo, pervenuta.

In particolare, sembra opportuno precisare che, nella relazione sulla osservanza delle norme protettive in generale, avente per oggetto gli istituti giuridici relativi alla costituzione ed allo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, vengono rappresentate le risultanze emerse dalla inchiesta in ordine al collocamento, all'apprendistato, alla tutela del lavoro femminile e minorile e delle lavoratrici madri, alla disciplina degli orari di lavoro, del riposo settimanale ed annuale e delle ricorrenze festive, alla disciplina del rapporto di lavoro durante il servizio militare; a tutti quegli istituti giuridici, cioè, che attengono alla costituzione ed allo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato.

Il **Volume I** della **Collana dei Documenti**, corrisponde pertanto a quella parte della Relazione riportata nel **Volume III** della **Collana delle Relazioni** e comprende una **raccolta completa delle Circolari diramate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal 1944 a tutt'oggi, riguardanti le diverse leggi protettive in materia di lavoro,**

fatta eccezione per quelle relative alla igiene ed alla sicurezza del lavoro, in quanto - come si è già precisato - questo particolare aspetto della legislazione sociale viene trattato a parte a mezzo di una distinta Relazione.

La ragione per la quale si è ritenuto opportuno di procedere alla pubblicazione delle Circolari ministeriali sopra menzionate deve essere ricercata nel fatto che esse, nella generalità dei casi, hanno lo scopo di chiarire la ratio delle leggi vigenti in materia di lavoro, di precisare i limiti e la portata dei precetti legislativi in esse contenuti e, infine, di impartire le direttive ed i criteri di massima cui gli uffici di vigilanza debbono conformarsi, onde poter pervenire ad una generale ed uniforme osservanza delle leggi stesse.

Si tratta, quindi, di un materiale di consultazione e di studio che acquista un interesse particolare nel campo della legislazione del lavoro per la dinamicità della materia, caratterizzata da un continuo divenire in dipendenza ed in uno con il progresso sociale, e che può non solo servire di guida per l'esame e la soluzione di quesiti e per lo studio di particolari problemi, ma può altresì essere utilizzato per la elaborazione di nuovi e più adeguati provvedimenti legislativi.

Per tali motivi, è sembrato quanto mai utile di offrire, accanto agli elementi, ai dati ed alle notizie quali sono risultati dalla Inchiesta parlamentare sull'osservanza della legislazione protettiva del lavoro, un quadro della prassi amministrativa seguita in tale materia; di quella linea direttrice, cioè, che costituisce uno dei più validi strumenti per la esatta ed uniforme applicazione della legge.

Ciò, si ha motivo di ritenere, potrà rappresentare un utile ausilio per un maggiore approfondimento ed una migliore conoscenza della legislazione sul lavoro attualmente vigente nel nostro Paese.

* * *

In considerazione del notevole numero delle Circolari reperite - che ammontano in totale a circa 500 - è sembrato opportuno, per ragioni di ordine pratico e per agevolarne la consultazione, di raggrupparle in tre parti, ordinate cronologicamente, riportate ciascuna in un distinto Volume.

DOCUMENTI
VOLUME I - PARTE I - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO

Documentazione corrispondente al Volume III delle Relazioni

I N D I C E

Anno 1944

- CIRCOLARE 1 DICEMBRE 1944 - n. 10
- Libretto di lavoro (attestato sostitutivo) pag. 1

Anno 1945

- CIRCOLARE 12 FEBBRAIO 1945
- Libretto di lavoro (minori anni 14) « 3
- CIRCOLARE 22 MAGGIO 1945
- Collocamento (lavoratori stranieri) « 5
- CIRCOLARE 23 LUGLIO 1945
- Orario di lavoro (panifici) « 6

Anno 1946

- CIRCOLARE 2 GENNAIO 1946
- Collocamento (organizzazione) « 8
- CIRCOLARE 10 APRILE 1946
- Riposo settimanale (addetti trasporti automobilistici) « 10
- CIRCOLARE 2 DICEMBRE 1946
- Riposo settimanale (turni) « 11
- CIRCOLARE 16 DICEMBRE 1946
- Lavoro subordinato (soci aziende) « 12

Anno 1947

- CIRCOLARE 20 GENNAIO 1947
- Collocamento (agricoltura) « 14

XXVI

- CIRCOLARE 10 MARZO 1947	
- Migrazioni interne	pag. 18
- CIRCOLARE 25 MARZO 1947	
- Lavoro stagionale (trattura seta)	« 20
- CIRCOLARE 22 MAGGIO 1947	
- Indennità di disoccupazione (proroga termine)	« 22
- CIRCOLARE 16 GIUGNO 1947	
- Migrazioni interne	« 23
- CIRCOLARE 23 LUGLIO 1947	
- Migrazioni interne	« 24
- CIRCOLARE 9 AGOSTO 1947	
- Collocamento (liste disoccupati)	« 25
- CIRCOLARE 12 OTTOBRE 1947	
- Collocamento (liste disoccupati)	« 28
- CIRCOLARE 21 OTTOBRE 1947	
- Collocamento (agricoltura)	« 29
- CIRCOLARE 29 OTTOBRE 1947	
- Libretto di lavoro (duplicati)	« 47
- CIRCOLARE 27 NOVEMBRE 1947	
- Collocamento (organizzazione)	« 50
- CIRCOLARE 1 DICEMBRE 1947	
- Collocamento (invalidi)	« 53
- CIRCOLARE 4 DICEMBRE 1947	
- Orario di lavoro (leggi vigenti)	« 61
- CIRCOLARE 15 DICEMBRE 1947	
- Libretto di lavoro (minori anni 14)	« 63

Anno 1948

- CIRCOLARE 16 FEBBRAIO 1948	
- Collocamento (poligrafici e cartai)	« 65
- CIRCOLARE 31 MARZO 1948	
- Collocamento (applicazione R.D.L. del 1938, n. 1934)	« 68
- CIRCOLARE 2 APRILE 1948	
- Soccorso invernale	« 70
- CIRCOLARE 6 APRILE 1948	
- Collocamento (dimessi istituti correzione)	« 73

XXVII

- CIRCOLARE 21 APRILE 1948	
- Collocamento (lavoratrici capo famiglia)	pag. 74
- CIRCOLARE 21 APRILE 1948	
- Collocamento (applicazione R.D.L. 21 dic. 1938, n.1934) «	75
- CIRCOLARE 14 MAGGIO 1948	
- Collocamento (invalidi)	« 78
- CIRCOLARE 29 MAGGIO 1948	
- Collocamento (liste disoccupati)	« 88
- CIRCOLARE 9 GIUGNO 1948	
- Assistenza (lavoratori agricoli)	« 90
- CIRCOLARE 12 GIUGNO 1948	
- Lavoro notturno (panifici e pasticcerie)	« 93
- CIRCOLARE 22 GIUGNO 1948	
- Collocamento (liste disoccupati)	« 95
- CIRCOLARE 24 GIUGNO 1948	
- Collocamento (organizzazione)	« 100
- CIRCOLARE 13 AGOSTO 1948	
- Collocamento (organizzazione)	« 107
- CIRCOLARE 13 AGOSTO 1948	
- Apprendistato (lavori preparatori legge)	« 109
- CIRCOLARE 20 AGOSTO 1948	
- Collocamento (graduatoria di precedenza)	« 110
- CIRCOLARE 18 OTTOBRE 1948	
- Migrazioni interne	« 112
- CIRCOLARE 5 NOVEMBRE 1948	
- Collocamento (invalidi)	« 115
- CIRCOLARE 5 NOVEMBRE 1948	
- Collocamento (indennità di disoccupazione)	« 117
- CIRCOLARE 5 NOVEMBRE 1948	
- Lavoro discontinuo (orario di lavoro)	« 119
- CIRCOLARE 25 NOVEMBRE 1948	
- Collocamento (agricoltura)	« 121
- CIRCOLARE 25 NOVEMBRE 1948	
- Collocamento (periti industriali)	« 123

XXVIII

- CIRCOLARE 10 DICEMBRE 1948
- Collocamento (agricoltura) pag. 124
- CIRCOLARE 21 DICEMBRE 1948
- Collocamento (agricoltura) « 126
- CIRCOLARE 23 DICEMBRE 1948
- Servizio di leva (conservazione del posto)..... « 129

Anno 1949

- CIRCOLARE 3 GENNAIO 1949
- Collocamento (marittimi)..... « 131
- CIRCOLARE 3 GENNAIO 1949
- Collocamento (facchini) « 133
- CIRCOLARE 21 GENNAIO 1949 (n. 1)
- Collocamento (minori)..... « 135
- CIRCOLARE 24 GENNAIO 1949
- Collocamento (agricoltura) « 137
- CIRCOLARE 26 GENNAIO 1949
- Collocamento (agricoltura) « 140
- CIRCOLARE 16 MARZO 1949
- Collocamento (liste disoccupati)..... « 142
- CIRCOLARE 31 MARZO 1949
- Collocamento (spettacolo) « 146
- CIRCOLARE 5 APRILE 1949
- Collocamento (ex-militari) « 147
- CIRCOLARE 15 APRILE 1949
- Assistenza (mondariso) « 148
- CIRCOLARE 20 APRILE 1949
- Collocamento (agricoltura) « 149
- CIRCOLARE 20 APRILE 1949
- Migrazioni interne « 151
- CIRCOLARE 15 GIUGNO 1949 (n. 8)
- Tutela maternità « 153
- CIRCOLARE 17 GIUGNO 1949 - n. 1101/ B
- Collocamento (organizzazione) « 155
- CIRCOLARE 6 LUGLIO 1949 (n. 3)
- Formazione professionale (personale addetto) « 159

- CIRCOLARE 13 LUGLIO 1949 (n. 11)	
- Donne e minori (lavoro notturno)	pag. 160
- CIRCOLARE 13 LUGLIO 1949 (n. 12)	
- Donne e minori (lavoro notturno).....	« 161
- CIRCOLARE 13 LUGLIO 1949 (n. 13)	
- Donne (lavoro notturno).....	« 163
- CIRCOLARE 29 LUGLIO 1949 (n. 17)	
- Minori (libretto di lavoro).....	« 165
- CIRCOLARE 4 AGOSTO 1949 (n. 18)	
- Donne e minori (lavoro notturno).....	« 166
- CIRCOLARE 24 AGOSTO 1949	
- Collocamento (agricoltura)	« 168
- CIRCOLARE 13 SETTEMBRE 1949	
- Migrazioni interne.....	« 171
- CIRCOLARE 13 SETTEMBRE 1949	
- Collocamento (agricoltura).....	« 172
- CIRCOLARE 15 SETTEMBRE 1949	
- Collocamento (commissioni provinciali e comunali)	« 174
- CIRCOLARE 19 OTTOBRE 1949 (n. 20)	
- Lavoro notturno (panifici e pasticcerie)	« 185
- CIRCOLARE 7 NOVEMBRE 1949 (n. 21)	
- Lavoro notturno (panifici e pasticcerie).....	« 187
- CIRCOLARE 22 NOVEMBRE 1949	
- Cantieri di lavoro (disoccupati).....	« 188
- CIRCOLARE 28 NOVEMBRE 1949 (n. 27)	
- Lavoro domenicale (aziende di credito)	« 190

Anno 1950

- CIRCOLARE 11 GENNAIO 1950	
- Collocamento (aziende esenti).....	« 192
- CIRCOLARE 14 GENNAIO 1950	
- Collocamento (categorie particolari).....	« 194
- CIRCOLARE 20 GENNAIO 1950 (n. 29)	
- Donne e minori (lavoro notturno)	« 196
- CIRCOLARE 27 GENNAIO 1950	
- Collocamento (commissioni provinciali e comunali)	« 197

XXX

- CIRCOLARE 15 FEBBRAIO 1950 (n. 31)	
- Donne (lavoro notturno).....	pag. 199
- CIRCOLARE 22 FEBBRAIO 1950 (n. 32)	
- Donne (lavoro notturno).....	« 201
- CIRCOLARE 28 FEBBRAIO 1950	
- Collocamento (commissioni comunali).....	« 204
- CIRCOLARE 28 FEBBRAIO 1950	
- Immigrazione (per lavoro).....	« 206
- CIRCOLARE 1 MARZO 1950	
- Assegni familiari (disoccupati).....	« 208
- CIRCOLARE 15 MARZO 1950 (n. 34)	
- Apprendistato (applicazione leggi sul lavoro).....	« 210
- CIRCOLARE 17 MARZO 1950 (n. 35)	
- Minori (corsi di istruzione professionale).....	« 214
- CIRCOLARE 25 MARZO 1950	
- Collocamento (agricoltura).....	« 216
- CIRCOLARE 24 APRILE 1950	
- Collocamento (applicazione legge 2 aprile 1949, n. 264)....	« 218
- CIRCOLARE 11 MAGGIO 1950	
- Collocamento (organizzazione).....	« 256
- CIRCOLARE 16 MAGGIO 1950 (n. 39)	
- Libretto di lavoro (stranieri o apolidi).....	« 298
- CIRCOLARE 17 MAGGIO 1950	
- Assistenza (mondariso).....	« 301
- CIRCOLARE 17 MAGGIO 1950	
- Collocamento (organizzazione).....	« 304
- CIRCOLARE 17 MAGGIO 1950	
- Collocamento (disposizioni interne ministeriali).....	« 315
- CIRCOLARE 23 MAGGIO 1950 (n. 11)	
- Addestramento professionale (lavoratori disoccupati o in sovrannumero).....	« 316
- CIRCOLARE 24 MAGGIO 1950 (n. 41)	
- Orario di lavoro (riposo settimanale, negozi).....	« 341
- CIRCOLARE 27 MAGGIO 1950	
- Collocamento (graduatoria di precedenza).....	« 343
- CIRCOLARE 31 MAGGIO 1950	
- Collocamento (alberghi).....	« 346

- CIRCOLARE 6 GIUGNO 1950	
- Collocamento (donne)	pag. 347
- CIRCOLARE 16 GIUGNO 1950 (n. 42)	
- Orario di lavoro (negozi)	« 349
- CIRCOLARE 30 GIUGNO 1950	
- Collocamento (disposizioni interne ministeriali)	« 351
- CIRCOLARE 3 LUGLIO 1950	
- Collocamento (agricoltura)	« 352
- CIRCOLARE 10 LUGLIO 1950	
- Collocamento (agricoltura)	« 353
- CIRCOLARE 18 LUGLIO 1950	
- Collocamento (disposizioni interne ministeriali)	« 376
- CIRCOLARE 26 LUGLIO 1950 (n. 46)	
- Tutela maternità.....	« 377
- CIRCOLARE 31 LUGLIO 1950	
- Collocamento (facchini)	« 379
- CIRCOLARE 7 AGOSTO 1950	
- Organizzazioni sindacali	« 382
- CIRCOLARE 12 AGOSTO 1950 (n. 45)	
- Lavoro notturno (panifici e pasticcerie)	« 383
- CIRCOLARE 13 AGOSTO 1950	
- Collocamento (personale colonie estive).....	« 385
- CIRCOLARE 10 OTTOBRE 1950 (n. 51)	
- Donne (lavoro notturno)	« 388
- CIRCOLARE 10 OTTOBRE 1950 (n. 52)	
- Lavoro discontinuo (addetti caldaie)	« 389
- CIRCOLARE 30 OTTOBRE 1950	
- Collocamento (coadiutori frazionali)	« 390
- CIRCOLARE 3 NOVEMBRE 1950 (n. 53)	
- Riposo domenicale e settimanale	« 391
- CIRCOLARE 12 NOVEMBRE 1950	
- Assistenza (lavoratori agricoli)	« 392
- CIRCOLARE 30 NOVEMBRE 1950 (n. 54)	
- Minori (libretto di lavoro)	« 393

XXXII

- CIRCOLARE 30 NOVEMBRE 1950 (n. 55)
 - Lavoro notturno (panifici e pasticcerie) pag. 396
- CIRCOLARE 5 DICEMBRE 1950
 - Collocamento (disposizioni interne ministeriali) « 397
- CIRCOLARE 12 DICEMBRE 1950 (n. 56)
 - Riposo domenicale e settimanale..... « 405

Anno 1951

- CIRCOLARE 5 GENNAIO 1951 (n. 57)
 - Tutela maternità « 406
- CIRCOLARE 5 GENNAIO 1951
 - Collocamento (agricoltura) « 408
- CIRCOLARE 9 GENNAIO 1951
 - Collocamento (bieticoltori) « 409
- CIRCOLARE 9 GENNAIO 1951
 - Collocamento (commissioni comunali) « 411
- CIRCOLARE 25 GENNAIO 1951
 - Collocamento (disposizioni interne ministeriali) « 413
- CIRCOLARE 7 FEBBRAIO 1951 (n. 59)
 - Minori (anni 14, libretto di lavoro) « 414
- CIRCOLARE 8 FEBBRAIO 1951 (n. 60)
 - Tutela maternità « 416
- CIRCOLARE 14 FEBBRAIO 1951
 - Collocamento (portuali) « 419
- CIRCOLARE 3 MARZO 1951
 - Migrazioni interne « 421
- CIRCOLARE 12 MARZO 1951
 - Collocamento (vetro) « 422
- CIRCOLARE 21 MARZO 1951
 - Collocamento (ex detenuti) « 423
- CIRCOLARE 24 MARZO 1951
 - Collocamento (passaggio di settore) « 424
- CIRCOLARE 28 MARZO 1951
 - Collocamento (disposizioni interne ministeriali) « 426
- CIRCOLARE 28 MARZO 1951
 - Cantieri scuola (disoccupati) « 427

- CIRCOLARE 28 MARZO 1951	
- Collocamento (agricoltura)	pag. 428
- CIRCOLARE 3 APRILE 1951	
- Collocamento (disposizioni interne ministeriali)	« 430
- CIRCOLARE 5 APRILE 1951	
- Collocamento (commissioni provinciali e comunali)	« 431
- CIRCOLARE 14 APRILE 1951 (n. 62)	
- Tutela maternità	« 432
- CIRCOLARE 14 APRILE 1951 (n. 63)	
- Tutela maternità	« 433
- CIRCOLARE 16 APRILE 1951	
- Collocamento (alberghi e pubblici esercizi)	« 434
- CIRCOLARE 16 APRILE 1951	
- Collocamento (industria farmaceutica)	« 436
- CIRCOLARE 30 APRILE 1951	
- Collocamento (lavori stagionali)	« 437
- CIRCOLARE 5 MAGGIO 1951	
- Collocamento (agricoltura)	« 440
- CIRCOLARE 7 MAGGIO 1951	
- Assegni familiari (disoccupati)	« 441
- CIRCOLARE 7 MAGGIO 1951 (n. 64)	
- Riposo domenicale e settimanale (industria metano)	« 443
- CIRCOLARE 11 MAGGIO 1951 (n. 66)	
- Orario di lavoro (aziende di credito)	« 445
- CIRCOLARE 21 MAGGIO 1951 (n. 69)	
- Donne (lavoro notturno)	« 447
- CIRCOLARE 23 MAGGIO 1951 (n. 68)	
- Giorni festivi	« 449
- CIRCOLARE 29 MAGGIO 1951 (n. 70)	
- Riposo domenicale e settimanale (industria pastificazio- ne)	« 450
- CIRCOLARE 2 GIUGNO 1951 (n. 74)	
- Lavoro discontinuo	« 451
- CIRCOLARE 11 GIUGNO 1951 (n. 72)	
- Donne e minori (industria bozzoli)	« 452
- CIRCOLARE 23 GIUGNO 1951 (n. 67)	
- Libretto di lavoro (coloni)	« 453

XXXIV

- CIRCOLARE 2 LUGLIO 1951 (n. 76)	
- Minori (libretto di lavoro).....	pag. 455
- CIRCOLARE 6 LUGLIO 1951	
- Massima occupazione (disposizioni interne ministeriali) ..	« 458
- CIRCOLARE 14 LUGLIO 1951	
- Collocamento (spettacolo)	« 469
- CIRCOLARE 6 AGOSTO 1951	
- Collocamento (agricoltura)	« 484
- CIRCOLARE 6 AGOSTO 1951	
- Libretto di lavoro (stranieri).....	« 485
- CIRCOLARE 13 AGOSTO 1951	
- Collocamento (disposizioni interne ministeriali).....	« 486
- CIRCOLARE 20 AGOSTO 1951	
- Collocamento (agricoltura)	« 487
- CIRCOLARE 20 AGOSTO 1951	
- Massima occupazione (disposizioni interne ministeriali) ..	« 489
- CIRCOLARE 20 AGOSTO 1951 (n. 77)	
- Lavoro discontinuo (aeroporti)	« 490
- CIRCOLARE 21 AGOSTO 1951	
- Collocamento (agricoltura)	« 492
- CIRCOLARE 24 SETTEMBRE 1951 (n. 79)	
- Tutela maternità (tabacchi)	« 493
- CIRCOLARE 5 OTTOBRE 1951	
- Libretto di lavoro (lavoratori agricoli)	« 495
- CIRCOLARE 15 OTTOBRE 1951	
- Collocamento (accertamenti Ispettorati lavoro)	« 496
- CIRCOLARE 15 OTTOBRE 1951	
- Collocamento (graduatoria di precedenza)	« 498
- CIRCOLARE 15 OTTOBRE 1951	
- Collocamento (disposizioni interne ministeriali)	« 499
- CIRCOLARE 17 OTTOBRE 1951	
- Collocamento (agricoltura)	« 500
- CIRCOLARE 9 NOVEMBRE 1951	
- Collocamento (commissioni comunali).....	« 501
- CIRCOLARE 5 DICEMBRE 1951	
- Collocamento (commissioni provinciali)	« 503

- CIRCOLARE 7 DICEMBRE 1951 (n. 81)
- Lavoro notturno (panifici e pasticcerie) pag. 504
- CIRCOLARE 22 DICEMBRE 1951
- Collocamento (graduatoria di precedenza) « 505
- CIRCOLARE 22 DICEMBRE 1951
- Collocamento (indennità di disoccupazione) « 506

Anno 1952

- CIRCOLARE 12 GENNAIO 1952
- Collocamento (agricoltura)..... « 508
- CIRCOLARE 17 GENNAIO 1952 (n. 83)
- Ricorrenze festive « 509
- CIRCOLARE 30 GENNAIO 1952 (n. 86)
- Lavoro notturno (panifici e pasticcerie)..... « 514
- CIRCOLARE 25 FEBBRAIO 1952
- Migrazioni interne « 515
- CIRCOLARE 29 FEBBRAIO 1952 (n. 87)
- Minori (pubblici esercizi)..... « 516
- CIRCOLARE 29 FEBBRAIO 1952 (n. 88)
- Donne e minori (lavoro notturno)..... « 517
- CIRCOLARE 7 MARZO 1952 (n. 89)
- Riposo domenicale e settimanale (negozi)..... « 519
- CIRCOLARE 7 APRILE 1952
- Libretto di lavoro (esuli) « 520
- CIRCOLARE 12 MAGGIO 1952
- Collocamento (industria farmaceutica) « 522
- CIRCOLARE 16 MAGGIO 1952
- Collocamento (orfani)..... « 523
- CIRCOLARE 30 MAGGIO 1952 (n. 93)
- Donne (lavoro notturno)..... « 524
- CIRCOLARE 4 GIUGNO 1952
- Collocamento (disposizioni interne ministeriali) « 526
- CIRCOLARE 4 GIUGNO 1952
- Collocamento (disposizioni interne ministeriali) « 529
- CIRCOLARE 6 GIUGNO 1952
- Libretto lavoro (stranieri) « 530

XXXVI

- CIRCOLARE 10 GIUGNO 1952	
- Collocamento (lavoratori occupati in più aziende).....	pag. 532
- CIRCOLARE 14 GIUGNO 1952	
- Collocamento (disposizioni interne ministeriali).....	« 535
- CIRCOLARE 20 GIUGNO 1952 (n. 94)	
- Minori (esercizi pubblici)	« 538
- CIRCOLARE 28 LUGLIO 1952 (n. 95)	
- Tutela maternità	« 540
- CIRCOLARE 30 LUGLIO 1952 (n. 96)	
- Riposo domenicale e settimanale	« 541
- CIRCOLARE 30 LUGLIO 1952 (n. 97)	
- Lavoro notturno (panifici e pasticcerie).....	« 543
- CIRCOLARE 27 AGOSTO 1952	
- Collocamento (assunzioni dirette)	« 546
- CIRCOLARE 4 OTTOBRE 1952	
- Collocamento (commissioni comunali)	« 548
- CIRCOLARE 4 OTTOBRE 1952	
- Collocamento (sospesi)	« 550
- CIRCOLARE 10 OTTOBRE 1952	
- Libretto di lavoro (sammarinesi)	« 552
- CIRCOLARE 19 NOVEMBRE 1952 (n. 103)	
- Lavoro discontinuo (aeroporti).....	« 554
- CIRCOLARE 1 DICEMBRE 1952	
- Collocamento (donne)	« 556

Anno 1953

- CIRCOLARE 2 GENNAIO 1953	
- Collocamento (alberghi)	« 558
- CIRCOLARE 19 GENNAIO 1953 (n. 106)	
- Lavoro notturno (panifici e pasticcerie).....	« 560
- CIRCOLARE 22 GENNAIO 1953	
- Collocamento (passaggio di settore)	« 562
- CIRCOLARE 5 FEBBRAIO 1953 (n. 107)	
- Tutela maternità	« 565
- CIRCOLARE 5 FEBBRAIO 1953 (n. 108)	
- Lavoro notturno (panifici e pasticcerie).....	« 567

- CIRCOLARE 23 FEBBRAIO 1953	
- Collocamento (rimpatriati)	pag. 570
- CIRCOLARE 5 MARZO 1953	
- Collocamento (disposizioni interne ministeriali).....	« 571
- CIRCOLARE 8 APRILE 1953 (n. 109)	
- Riposo domenicale e settimanale (industria olearia)	« 573
- CIRCOLARE 10 APRILE 1953	
- Collocamento (donne)	« 575
- CIRCOLARE 15 APRILE 1953	
- Collocamento (liste disoccupati)	« 577
- CIRCOLARE 21 APRILE 1953	
- Collocamento (agricoltura)	« 580
- CIRCOLARE 5 MAGGIO 1953	
- Collocamento (invalidi ed orfani)	« 583
- CIRCOLARE 6 MAGGIO 1953 (n. 111)	
- Lavoro notturno (industrie bozzoli)	« 594
- CIRCOLARE 28 MAGGIO 1953 (n. 112)	
- Tutela maternità (lavoro straordinario)	« 595
- CIRCOLARE 12 GIUGNO 1953 (n. 114)	
- Donne (lavoro notturno)	« 597
- CIRCOLARE 22 GIUGNO 1953	
- Collocamento (sospesi)	« 599
CIRCOLARE 1 LUGLIO 1953	
- Collocamento (spettacolo)	« 601
- CIRCOLARE 6 LUGLIO 1953	
- Collocamento (rimpatriati)	« 602
- CIRCOLARE 4 AGOSTO 1953	
- Contratto a termine	« 604
- CIRCOLARE 5 AGOSTO 1953	
- Collocamento (reduci)	« 606
- CIRCOLARE 3 SETTEMBRE 1953	
- Collocamento (liste disoccupati)	« 608
- CIRCOLARE 7 SETTEMBRE 1953 (n. 117)	
- Donne e minori (lavoro notturno)	« 611
- CIRCOLARE 8 SETTEMBRE 1953	
- Collocamento (facchini)	« 613

XXXVIII

- CIRCOLARE 18 SETTEMBRE 1953 (n. 118)	
- Ricorrenze festive	pag. 615
- CIRCOLARE 20 OTTOBRE 1953 (n. 119)	
- Prospetti paga	« 617
- CIRCOLARE 6 NOVEMBRE 1953 (n. 120)	
- Ispettorato del lavoro (denuncia contro ditte)	« 631
- CIRCOLARE 10 NOVEMBRE 1953 (n. 121)	
- Donne e minori (lavoro notturno)	« 633
- CIRCOLARE 16 NOVEMBRE 1953	
- Collocamento (passaggio di settore)	« 635
- CIRCOLARE 9 DICEMBRE 1953	
- Migrazioni interne	« 636
- CIRCOLARE 23 DICEMBRE 1953	
- Migrazioni interne	« 638
- CIRCOLARE 29 DICEMBRE 1953	
- Collocamento (spettacolo)	« 640

**VOLUME I. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO:
OSSERVANZA DELLE NORME PROTETTIVE DEL LAVORO**

RIEPILOGO DEI TOMI

***TOMO I.* - Circolari dal 1944 al 1953**

***TOMO II.* - Circolari dal 1954 al 1957**

***TOMO III.* - Circolari dal 1958 alla data finale di pubblicazione.**

1 Dicembre 1944 (n. 10)

LIBRETTO DI LAVORO
(attestato sostitutivo)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro
Divisione V

Roma, 1 dicembre 1944

- Ai Prefetti
 - Agli Uffici del Lavoro
 - Ai Circoli dell'Ispettorato della Industria e del Lavoro
- e p.c.:
- Al Ministero dell'Interno - Gabinetto
 - Al Ministero della Pubblica Istruzione
- Gabinetto

Loro Sedi

Oggetto: Attestato sostitutivo del libretto di lavoro.

Questo Ministero, nell'attesa della riforma e della soppressione della *legge 10 gennaio 1935, n. 112*, ritiene necessario che il libretto di lavoro, la cui stampa e distribuzione presentano gravi difficoltà, sia sostituito a tutti gli effetti della legge citata, da un attestato che verrà gratuitamente rilasciato dal Sindaco.

Questo attestato verrà poi trattenuto dal datore di lavoro, per tutto il periodo di occupazione e verrà restituito al lavoratore all'atto del licenziamento.

In calce ad esso, il datore di lavoro indicherà il nome della azienda, la data di assunzione e di licenziamento ed il salario corrisposto.

Le dichiarazioni di competenza del Sindaco dovranno riguardare: la generalità del titolare, il luogo e la data di nascita, la residenza, il numero e l'età dei figli; la qualità di ex-combattente, invalido ed orfano di guerra. Quando si tratti di fanciulli di ambo i sessi dai 14 anni ai 15 compiuti e di donne dai 15 ai 21 anni, l'attestato dovrà, inoltre, contenere l'indicazione dell'esito favorevole della visita medica per l'idoneità al lavoro.

LIBRETTO DI LAVORO
(attestato sostitutivo)

1 Dicembre 1944 (n. 10)

Anche i fanciulli di età dai 12 anni compiuti ai 14 anni non compiuti, possono ottenere l'attestato, purchè oltre ad essere idonei fisicamente al lavoro, il rilascio dell'attestato sia autorizzato, per delega di questo Ministero, dai Circoli dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro, quando si tratti di casi di povertà eccezionale.

In questa ultima ipotesi, essendo i fanciulli soggetti all'obbligo dell'istruzione elementare, si dovrà specificare altresì il titolo di studio raggiunto e si dovranno indicare infine gli estremi dell'autorizzazione.

In nessun caso è ammesso il rilascio di tali attestazioni a fanciulli di età inferiore ai 12 anni compiuti. I Comuni registreranno le attestazioni rilasciate.

Si pregano i Prefetti di dare la necessaria diffusione alla presente.

Il Ministro
f.to Gronchi

12 Febbraio 1945

LIBRETTO DI LAVORO
(minori anni 14)MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Direzione generale del Lavoro

Divisione V

Roma, 12 febbraio 1945

Prot. n. 146

- Ai Circoli dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro
- Agli Uffici del Lavoro

e p.c.:

- Al Ministero dell'Interno-Gabinetto
- Al Ministero della Pubblica Istruzione-Gabinetto

Loro Sedi

Oggetto: Rilascio in via eccezionale di attestati sostitutivi del libretto del lavoro ai fanciulli bisognosi.

Con foglio n. 10 di protocollo del 1 dicembre u.s. relativo agli attestati da rilasciarsi in sostituzione dei libretti di lavoro, veniva precisato che ai fanciulli di età dai 12 anni compiuti ai 14 non compiuti potevano essere rilasciati i suddetti attestati, purchè debitamente autorizzati, caso per caso, dai Circoli dello Ispettorato dell'Industria e del Lavoro in seguito a delega di questo Ministero.

Nel fare uso di questa delega i Circoli non dovranno esclusivamente limitarsi a tenere in considerazione le condizioni di povertà della singola famiglia, ma nella valutazione della domanda dovranno ispirarsi a criteri di carattere generale fissati in modo da tener conto della capacità locale di assorbimento della manodopera adulta e dovranno specialmente favorire l'occupazione dei fanciulli nelle fabbriche, quando ritengono che essa possa distoglierli dall'ozio o da attività illecite ed immorali.

È evidente poi che, a norma dell'art. 7 della legge 26 aprile 1934, n. 653, debba generalmente essere accertato l'adempimento dall'obbligo dell'istruzione e, per conseguenza, le autorizza-

LIBRETTO DI LAVORO
(minori anni 14)

12 Febbraio 1945

zioni al rilascio del citato attestato potranno essere concesse con maggiore facilità a coloro, che dimostrano di essere in possesso del prescritto titolo di studio ed a coloro che sono prossimi al compimento del 14° anno di età.

Le autorizzazioni verranno comunicate dai Circoli ai Sindaci dei Comuni interessati, i quali ne anoteranno gli estremi sull'attestato.

I Circoli terranno un registro delle autorizzazioni rilasciate, affinché possano, a richiesta di questo Ministero, riferire sull'azione svolta al riguardo.

Con l'occasione i Circoli in indirizzo sono pregati di inviare a questo Ministero nella prima decade di marzo p.v. una relazione sulle autorizzazioni concesse.

Il Ministro

f.to Gronchi

22 Maggio 1945

COLLOCAMENTO
(lavoratori stranieri)

MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DEL LAVORO
Direzione generale del Lavoro

Roma, 22 maggio 1945

Divisione V

- Ispettorati Industria e Lavoro

e p.c.:

Prot. n. 306/L/1

- Al Ministero dell'Interno-Direzione Ge-
nerale Pubblica Sicurezza

Loro Sedi

Oggetto: Collocamento di lavoratori stranieri.

Ad integrazione delle istruzioni emanate a proposito degli attestati sostitutivi del libretto di lavoro, d'accordo con il Ministero dell'Interno, si dispone che dette istruzioni valgano anche per i lavoratori stranieri.

Però si avverte che, a norma dell'art. 2 della *legge 10 gennaio 1935, n. 112*, sul libretto di lavoro, gli attestati per gli stranieri devono essere rilasciati su richiesta del datore di lavoro da codesto ufficio.

p. Il Ministro

f.to Simeone

ORARIO DI LAVORO
(panifici)

23 Luglio 1945

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale del Lavoro
Divisione V

Roma, 23 luglio 1945

Prot. n. 512 D.1

- Ai Circoli dell'Ispettorato Industria e Lavoro

Loro Sedi

- Al Ministero dell'Interno-Gabinetto
- Alla Confederazione Italiana del Lavoro
- Alla Confederazione Generale della Industria

Roma

- All'Alto Commissariato per la Sicilia-Ufficio di

Palermo

- All'Alto Commissariato per la Sardegna-Ufficio di

Cagliari

- Al Ministero Industria e Commercio-Gabinetto
- All'Ispettorato Centrale Industria e Lavoro
- Al Ministero dell'Alimentazione

Roma

Oggetto: Orario di lavoro nei panifici.

È stata segnalata, a questo Ministero, la necessità che sia ristabilito il divieto del lavoro notturno nei panifici, ai sensi della legge 22 maggio 1908, n. 105, riportando l'inizio del lavoro alle ore 4 antimeridiane, anziché alle ore 3 come è attualmente.

23 Luglio 1945

ORARIO DI LAVORO
(panifici)

Poichè le esigenze tecniche della lavorazione sono variabili da località a località, questo Ministero ritiene più opportuno che la questione sia risolta localmente, anzichè con un provvedimento unico di carattere generale.

Analogamente a quanto è previsto dall'art. 6 della *legge 16 luglio 1940, n. 1109*, questo Ministero delega ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro la facoltà di ripristinare, o meno, il divieto del lavoro notturno nei panifici, intese le organizzazioni sindacali e le autorità interessate.

I Circoli riferiranno sollecitamente a questo Ministero.

Il Ministro
f.to Barbareschi

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

2 Gennaio 1946

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale del Lavoro
Divisione VIII

Roma, 2 gennaio 1946

Prot. 5906/AG.13

- A tutti gli Uffici Provinciali
e p.c.:
- Agli Uffici del Lavoro
Loro Sedi

Oggetto: Collocamento.

È stato rilevato da parte di questo Ministero, che gli Uffici provinciali del Lavoro, nell'esplicazione della funzione del collocamento seguono sistemi ed indirizzi diversi, adattando spesso la propria attività a particolari necessità contingenti locali.

A ciò certamente contribuisce, oltre che lo stato di incertezza determinato dalla vigente legislazione in materia e la diversa attività svolta dai Prefetti nelle singole provincie nei riguardi del collocamento, anche i diversi rapporti che, nelle varie provincie, si sono stabiliti tra gli Uffici provinciali del Lavoro e le organizzazioni sindacali locali.

Allo scopo di unificare le varie tendenze e dare una struttura ed un indirizzo unico all'organizzazione del servizio del collocamento, che sarà certamente utile anche in vista della prossima adozione del nuovo libretto di lavoro, questo Ministero ritiene necessario conoscere dettagliatamente le modalità con le quali viene attualmente esplicitato il servizio del collocamento dai singoli Uffici provinciali.

Si prega, pertanto, di trasmettere con sollecitudine, e in ogni caso non oltre il 15 gennaio p.v., una relazione illustrativa sui seguenti argomenti:

1) Funzionamento attuale del servizio del collocamento (sua organizzazione, moduli usati, ecc., inconvenienti riscontrati e proposte al riguardo).

2 Gennaio 1946

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

- 2) Rapporti con le organizzazioni sindacali locali.
- 3) Attività normativa dei Prefetti delle provincie in materia di collocamento ed eventuale interessamento svolto da codesto Ufficio per ottenere dal Prefetto l'emanazione di norme disciplinatrici del collocamento.

p. Il Ministro

f.to Cau

RIPOSO SETTIMANALE
(addetti trasporti automobilistici)

10 Aprile 1946

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale del Lavoro
Divisione V

Roma, 10 aprile 1946

Prot. n. 1177/D/4

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- Alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro
- Alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana

Roma

Oggetto: Osservanza del riposo settimanale per gli addetti ai trasporti automobilistici.

La legge 16 luglio 1940, n. 1109, aveva dato facoltà all'ex Ministero delle Corporazioni, per adeguare le norme legislative sulla tutela del lavoro alle esigenze del Paese in guerra, di sospendere di volta in volta, con proprio provvedimento, l'obbligo del riposo settimanale.

Avvalendosi di detta facoltà, il suddetto Dicastero autorizzò le Ditte esercenti trasporti automobilistici a sospendere il riposo settimanale per il proprio personale.

Visto il D.L.L. 2 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace ed anche allo scopo di riassorbire manodopera disoccupata mediante turni di lavoro, che garantiscono la continuità del servizio, questo Ministero dispone che, a norma della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sia ristabilita l'osservanza del riposo settimanale per gli addetti ai trasporti automobilistici.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente e si resta in attesa di assicurazione.

Il Ministro

f.to Barbareschi

2 Dicembre 1946

RIPOSO SETTIMANALE
(turni)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale del Lavoro
Divisione IV

Roma, 2 dicembre 1946

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Prot. n. 3914/I/C/5

Loro Sedi

Oggetto: Riposo settimanale per turno.

Questo Ministero ritiene opportuno segnalare ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro la necessità di intensificare la vigilanza sull'applicazione di quelle norme legislative che, se osservate, possono ampliare in qualche modo le possibilità di occupazione. A complemento della circolare con la quale veniva suggerito un maggior controllo per quanto riguarda il lavoro straordinario si fa presente la necessità di far rigidamente osservare le disposizioni legislative che stabiliscono il riposo settimanale per turno nelle imprese ad attività continuativa di qualsiasi genere, poichè è ovvio che l'applicazione di tali norme darà ulteriori possibilità di occupazione.

Si pregano i Circoli di voler procedere alla immediata contestazione delle contravvenzioni riscontrate e di riferire poi sull'esito della azione svolta nelle consuete relazioni mensili.

Il Direttore Generale

f.to Cau

LAVORO SUBORDINATO
(soci aziende)

16 Dicembre 1946

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale del Lavoro
Divisione IV

Roma, 16 dicembre 1946

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- Agli Uffici Provinciali del Lavoro

Prot. n. 3925 II/A/4

Loro Sedi

Oggetto: Soci azionisti impiegati alle dipendenze della Società.

È stato rivolto il quesito, se, ai fini della corresponsione dell'indennità di licenziamento, devono considerarsi come impiegati gli azionisti che hanno esplicato lavoro impiegatizio ovvero se vi è, sempre a fini della liquidazione della predetta indennità, incompatibilità tra la qualità di azionista e quella di impiegato.

Al riguardo si fa presente che questo Ministero è dell'avviso che nel socio azionista, a differenza dell'amministratore, esista quel rapporto di estraneità giuridica alla gestione della impresa che si riscontra nel lavoro subordinato dall'impiegato. Gli azionisti infatti non rappresentano la società e ad essi è sottratta la mansione tipica dell'imprenditore cioè l'assunzione degli operai e la nomina degli impiegati che spetta invece agli amministratori.

Nè giova osservare a tale riguardo che l'azionista partecipa alla gestione della società mediante l'assemblea, in quanto questa assume una distinta rilevanza giuridica, per cui si può affermare che sia la giurisprudenza e sia la dottrina tendono a distinguere nettamente la posizione di dipendente della società da quella di socio. Infatti anche l'art. 2 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, riconosce che i soci di cooperati e impiegati in lavori per conto delle cooperative medesime sono soggetti alla predetta legge quando siano remunerati con retribuzione fissa periodica anche se integrata da partecipazione agli utili o da altre forme analoghe.

16 Dicembre 1946

LAVORO SUBORDINATO
(soci aziende)

A conferma di quanto sopra si fa presente infine che, qualora venisse erroneamente riconosciuta incompatibilità tra la posizione di impiegato e la qualità di azionista gli imprenditori potrebbero sottrarsi specialmente agli obblighi derivanti dalla legge sul contratto di impiego privato esercitando pressione, come in effetti è talvolta avvenuto, sui propri dipendenti allo scopo di indurli a diventare soci dell'azienda.

Il Ministro
f.to Cassiani

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

20 Gennaio 1947

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale del Lavoro
Divisione VIII

Roma, 20 gennaio 1947

- Agli Uffici del Lavoro

Prot. n. 6320

Loro Sede

Oggetto: Applicazione del D.L.P. 1° luglio 1946, n. 31.

Il *D.L.P. 1° luglio 1946, n. 31*, che reca provvedimenti per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole, nell'art. 9 prevede l'emanazione di norme anche a carattere integrativo, per l'applicazione degli interventi previsti nel citato decreto. Tali norme regolamentari sono state concretate in un testo già approvato dal Consiglio dei Ministri, in corso di registrazione e pubblicazione. Poichè specifici compiti sono assegnati agli Uffici del Lavoro si ritiene opportuno illustrare, nelle more della pubblicazione, in che cosa tali compiti consistano e come essi debbano essere accolti.

È da premettere che il citato *D.L.P. n. 31* non soltanto è diretto a migliorare l'efficienza produttiva delle aziende agrarie, ma anche e particolarmente a fronteggiare la disoccupazione agricola: condizione necessaria per beneficiare dei contributi dello Stato nelle spese incontrate dai datori di lavoro è quella di impiegare nei lavori manodopera disoccupata ed avviata al lavoro soltanto ed esclusivamente per il tramite degli Uffici di collocamento che saranno indicati dagli Uffici del Lavoro.

Qualora in una provincia il collocamento non sia esplicato direttamente dal locale Ufficio provinciale del Lavoro, questo prima di designare gli Uffici di collocamento, per l'espletamento dei compiti demandati dalla legge in esame, farà a questo Ministero le relative proposte motivandole con una esatta esposizione della situazione locale.

Nel disporre la concessione di contributi a carico dello Stato per la ricostruzione economica e la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate direttamente o indirettamente dalla guerra, la legge precisa che la concessione stessa è subordinata alla condizione che l'esecuzione delle

20 Gennaio 1947

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

opere venga effettuata da personale salariato da assumersi per il tramite degli Uffici di Collocamento nel numero e per il tempo che saranno determinati dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura in relazione all'entità dei lavori.

È evidente l'intima relazione tra le due finalità che la legge si propone e, pertanto, gli Uffici del Lavoro debbono portare la più vigile collaborazione affinché esse siano raggiunte e curare perchè l'obbligo dell'assunzione dei lavoratori attraverso gli Uffici di collocamento non sia evaso. La scrupolosa osservanza della legge dovrà essere richiesta non soltanto per lenire la disoccupazione, ma anche e soprattutto perchè gli Uffici del Lavoro debbano attestare che la manodopera assunta è quella che è stata avviata al lavoro dall'Ufficio di Collocamento.

Si dovrà, quindi, accertare quali ditte siano state ammesse a godere dei benefici previsti dalla legge (e ciò è possibile con intese all'uopo stabilite con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura) affinché sia loro fatto obbligo;

- a) di assumere la manodopera a mezzo di Uffici di Collocamento designati all'uopo dall'Ufficio provinciale del lavoro;
- b) di corrispondere le paghe previste dai patti di lavoro;
- c) di utilizzare la manodopera sussidiata esclusivamente in lavori ammessi a contributi;
- d) a presentare all'Ufficio competente il quindicinale delle paghe con i nominativi dei lavoratori avviati o autorizzati dall'Ufficio di Collocamento.

Come norma generale soltanto i lavoratori iscritti presso l'Ufficio di Collocamento potranno essere assegnati a lavori sussidiati.

Se un Ufficio non potrà soddisfare le richieste dovrà darne comunicazione all'Ufficio provinciale del Lavoro dal quale dipende affinché questo provveda ad indicare all'interessato a quale altro Ufficio di Collocamento debba rivolgersi per avere la manodopera che gli occorre.

Solo quando trattasi di operai specializzati in potatura ed innesto, il concessionario può avvalersi della richiesta nominativa.

Tuttavia questo Ministero ritiene opportuno consentire alcuni adattamenti tendenti a facilitare l'esecuzione dei lavori in quelle zone dove la proprietà terriera si presenta notevolmente frazionata e dove pur sussistendo la necessità di riparare ai danni di guerra, il fenomeno della disoccupazione agricola non presenta aspetti particolarmente acuti; in tali zone limitatamente alle aziende classificate nella categoria delle piccole, in base alle istruzioni fornite dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste agli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura con la **circolare n. 230 del 7 ottobre s.a.** si potrà consentire che parte della manodopera da impiegare ai lavori e in misura non superiore al 50 per cento, sia eventualmente costituita da familiari del coltivatore diretto e del mezzadro o del colono parziario.

In questo caso chi esegue i lavori in virtù di tale concessione deve preventivamente ottenere dall'Ufficio di Collocamento un nulla osta che sarà rilasciato dopo l'avvenuta registrazione del nominativo nell'elenco delle persone avviate ai lavori e ciò ai fini delle successive operazioni di controllo.

Al beneficiario è, altresì, concesso di segnalare all'Ufficio di Collocamento il nominativo degli operai di proprio gradimento affinché se ne tenga conto nell'assegnazione (art. 12, comma 2° delle norme), ma tale segnalazione non costituisce un diritto per il concessionario di avere la manodopera segnalata nè per i segnalati di essere inviati al lavoro presso la ditta che ha fatto la segnalazione (art. 11 delle norme).

Una particolare attenzione deve essere rivolta al visto che l'Ufficio del Lavoro deve apporre sul quindicinale delle paghe e su altro documento equivalente relativo alla spesa per manodopera.

L'Ufficio dovrà verificare che siano adoperati i moduli e che i nominativi iscritti corrispondano a quelli avviati o che in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori sia stato rispettato l'impiego di manodopera previsto nella concessione del contributo (art. 11 delle norme).

Si ricorda che i documenti attestanti la spesa per manodopera debbono essere presentati al termine di ogni periodo lavorativo, e l'Ufficio del Lavoro, dopo il controllo dell'Ufficio di Col-

20 Gennaio 1947

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

locamento, dovrà trasmetterli con il proprio visto all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Nel caso di esecuzione di lavori a cottimo dovrà essere indicata, nello specchio quindicinale delle spese, la somma effettiva corrisposta nella quindicina al cottimista, registrando inoltre le giornate di lavoro, e ciò agli effetti di accertare oltre che il pagamento del compenso concordato la corrispondenza di esso alle consuetudini locali.

Gli Uffici del Lavoro dovranno tenere accuratamente aggiornati gli schedari degli iscritti al collocamento sia ai fini generali statistici che nell'interesse dei moduli statistici che gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura devono trasmettere quindicinalmente al loro Ministero, avvertendo che in detti moduli si chiedono altresì notizie circa l'entità della disoccupazione agricola residua alla fine di ogni quindicina.

Da quanto si è esposto risulta evidente la competenza specifica attribuita agli Uffici del Lavoro della *legge 1° luglio 1946, n. 31*, e delle relative norme di applicazione, competenza che non può essere delegata e tanto meno conferita, anche tacitamente ad altri organismi. Conseguentemente, gli Uffici del Lavoro dovranno intensificare la loro vigilanza sugli Uffici di Collocamento che non siano di loro diretta dipendenza e fissare espliciti accordi affinché nell'applicazione dei provvedimenti in parola non sorgano deviazioni e interferenze. In ogni caso i documenti che la legge sottopone al visto di controllo dell'Ufficio del Lavoro, debbono essere diligentemente esaminati, non solo dal punto di vista formale, ma precipuamente da quello sostanziale, onde ottenere che i fini che la legge si propone siano effettivamente raggiunti.

Qualora nell'applicazione della citata *legge n. 31* sorgano incertezze e siano necessari maggiori chiarimenti gli Uffici del Lavoro proporranno i loro quesiti soltanto a questo Ministero che, di concerto con quello dell'Agricoltura e delle Foreste, ove del caso, provvederà a risolverli.

Il Ministro

f.to D'Aragona

MIGRAZIONI INTERNE

10 Marzo 1947

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 10 marzo 1947

Prot. n. 6268/MI/1

- Agli Uffici Regionali del Lavoro
- Agli Uffici Provinciali del Lavoro
- Agli Ispettorati del Lavoro
- Alle Prefetture
- Al Ministero dell'Interno
- Al Ministero dei Lavori Pubblici
- Al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
- Al Ministero dell'Industria e del Commercio

Loro Sedi**Oggetto: Migrazioni interne.**

Questo Ministero - che ha già impartito disposizioni per il trasferimento delle famiglie coloniche - con la presente circolare stabilisce ora i criteri da osservarsi per i trasferimenti dei prestatori d'opera sia isolati che in gruppi, ad integrazione delle leggi 9 aprile 1931, n. 358, sulla disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e 6 luglio 1939, n. 1092, contro l'urbanesimo.

1) Il trasferimento dei lavoratori da un Comune all'altro, nell'ambito della medesima provincia e per qualsiasi numero, dovrà essere autorizzato dall'Ufficio provinciale del Lavoro, il quale, nei casi di particolare importanza, sottoporrà la richiesta all'esame di questo Ministero.

2) Il trasferimento da Comuni appartenenti a provincie diverse comprese nella circoscrizione del medesimo Ufficio regionale del Lavoro, sarà da questo autorizzato e ad esso l'Ufficio provinciale del Lavoro di immigrazione trasmetterà all'uopo

10 Marzo 1947

MIGRAZIONI INTERNE

la richiesta della ditta interessata, esprimendo il proprio parere.

L'Ufficio regionale del Lavoro potrà autorizzare il reclutamento degli operai richiesti anche da a tre provincie diverse da quelle designate quando particolari circostanze, connesse alle condizioni del mercato del lavoro, lo richiedono.

3) I trasferimenti dei lavoratori da provincie comprese nella circoscrizione di Uffici regionali diversi e per un numero superiore a 20 unità, anche nell'ambito del medesimo Ufficio regionale, saranno autorizzati da questo Ministero, cui l'Ufficio regionale di immigrazione farà pervenire la relativa richiesta, esprimendo contemporaneamente il proprio parere.

4) Il datore di lavoro che intende assumere uno o più operai, deve presentare domanda, in carta semplice, all'Ufficio provinciale del Lavoro di immigrazione, indicando la qualifica ed i motivi che consigliano di ricorrere a lavoratori non residenti nella provincia.

L'Ufficio provinciale del Lavoro competente, in caso di parere favorevole, sarà tenuto ad esaminare le clausole contrattuali, provocandone la revisione o la modifica direttamente, qualora trattasi di patti collettivi di lavoro vigenti nella medesima provincia, e per il tramite di questo Ministero se gli stessi riguardano altre provincie.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nella *legge 6 luglio 1939, n. 1092*, sull'urbanesimo, gli organi provinciali, interprovinciali e nazionali, cui fa riferimento l'art. 2 della citata legge, sono rispettivamente gli Uffici provinciali e regionali del Lavoro e questo Ministero.

Si invitano, pertanto, gli Uffici in indirizzo a prendere contatto con gli Enti e le imprese che devono eseguire lavori.

E ciò allo scopo di accertare, la natura, l'importo delle opere, la loro presumibile durata ed il numero medio giornaliero di operai che nelle opere stesse possono eventualmente trovare impiego dando, s'intende la preferenza ai disoccupati della provincia.

Il Ministro

f.to Romita

LAVORO STAGIONALE
(trattura seta)

25 Marzo 1947

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale del Lavoro
Divisione IV

Roma, 25 marzo 1947

Prot. n. 4779/IB4

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

e p. :

- Alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Roma

- Alla Federazione degli Impiegati ed Operai Tessili

- All'Associazione Nazionale degli Industriali Tessili

Milano

Oggetto: Trattura della seta e stagionalità.

La Federazione degli Impiegati ed Operai Tessili, con sede in Milano, ha chiesto a questo Ministero se l'industria della trattura della seta sia da considerare di carattere stagionale.

Questo Ministero, esaminato il quesito, ritiene che la trattura della seta non riveste il carattere di industria stagionale, bensì quello di un'attività che presenta dei periodi di sospensione dovuti a cause ricorrenti. Tanto vero che, nel D.M. per la economia nazionale 18 agosto 1925 «Approvazione delle tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta», la trattura della seta non era inclusa nelle tabelle delle industrie soggette a disoccupazione stagionale, bensì in quelle delle industrie soggette a disoccupazione di sosta.

Del resto, lo stesso D.M. 11 dicembre 1939, che ha sostituito - ai sensi ed agli effetti dell'art. 76 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 - il già citato D.M. 18 agosto 1925 può non conservando la primitiva distinzione tra le industrie stagionali e

25 Marzo 1947

LAVORO STAGIONALE
(trattura seta)

quelle soggette a disoccupazione di sosta, non lascia dubbi in proposito, in quanto dichiara che nella trattura della seta si verificano, nel quadrimestre aprile-luglio, delle sospensioni o riduzioni di lavoro nei singoli stabilimenti, dovute a cause ricorrenti.

Anche a prescindere da ciò, si deve considerare che la materia prima utilizzata dagli impianti di trattura della seta (bozzoli) non è deperibile, come pure è ben noto che in tempi normali gli impianti di trattura della seta, specie in talune provincie del Veneto (ad esempio: Udine e Treviso) lavoravano pressochè tutto l'anno, anche perchè, in caso di scarso ammasso nazionale, si importavano forti quantitativi di bozzoli dall'estero (Turchia e Balcani).

È anche noto, infine, che nell'ultimo decennio gli impianti di trattura della seta, dopo lunghi intervalli di inattività causati dall'impossibilità di collocare all'estero - a prezzi remunerativi - la seta tratta, hanno svolto, proprio nei periodi in cui di consueto il lavoro era ridottissimo (cause ricorrenti) un eccezionale ritmo di attività, onde smaltire i bozzoli non lavorati nelle annate precedenti. Nulla, cioè, ha impedito alle filande d'intensificare l'attività proprio quando di solito essa era minima.

Quanto sopra conferma che la trattura della seta non è una industria a carattere stagionale, bensì un'attività in cui si hanno sospensioni o riduzioni di lavoro dovute a cause ricorrenti.

Si informa di ciò i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro per opportuna norma ai fini della applicazione del *D.M. 11 dicembre 1939*, che approva le tabelle delle lavorazioni stagionali, in relazione all'assicurazione contro la disoccupazione, sia agli effetti dell'art. 4 del *R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692* sull'orario di lavoro.

Sarà gradito un cenno di ricevimento.

Il Ministro

f.to Romita

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
(proroga termine)

22 Maggio 1947

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale del Lavoro

Divisione VIII

Roma, 22 maggio 1947

Prot. n. 7636 AG.

- Agli Uffici Regionali del Lavoro
- Agli Uffici Provinciali del Lavoro
- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Indennità giornaliera di disoccupazione. Schema di D.L.
per la proroga del termine di cui all'art. 1 del R.D.L.
17 marzo 1941, n. 124.**

Si comunica per opportuna conoscenza che, con provvedimento legislativo in corso di emanazione, è stata disposta la proroga fino al 15 aprile 1948, del termine di un anno di cui al R.D.L. 17 marzo 1941 n. 124.

Fino alla suddetta data, pertanto, il numero massimo di giornate ammesse al godimento dell'indennità di disoccupazione rimane ancora fermo a 180 (centottanta).

p. Il Ministro

f.to Cau

16 Giugno 1947

MIGRAZIONI INTERNE

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Servizio Migrazioni

Prot. n. 16275/V-14

Roma, 16 giugno 1947

- A tutti gli Uffici Regionali del Lavoro
- A tutti gli Uffici Provinciali del Lavoro
- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Migrazioni interne.

Questo Ministero, nell'attuazione delle norme emanate con circolare 6268/MI/1 del 10 marzo u.s., sulle migrazioni interne, ha rilevato che le autorizzazioni per i trasferimenti dei prestatori d'opera non sono accordate con la necessaria celerità e tempestività che i provvedimenti stessi richiedono.

Pertanto, nell'interessare gli Uffici del Lavoro competenti a dare corso alle richieste della manodopera forestiera nel più breve tempo possibile, si ritiene opportuno modificare la procedura per i trasferimenti da comuni appartenenti a province diverse nell'ambito della medesima regione, attribuendo direttamente la facoltà dell'autorizzazione agli Uffici provinciali del Lavoro di immigrazione, previo parere favorevole dell'Ufficio provinciale del Lavoro di emigrazione.

Nel caso che il parere sia contrario, questo dovrà essere motivato, ed in tale ipotesi deciderà l'Ufficio regionale del Lavoro competente per territorio, il quale trasmetterà gli atti relativi a titolo informativo a questo Ministero.

Questa procedura che questo Ministero intende adottare a titolo sperimentale al fine di conciliare le esigenze della valutazione del merito con quello della massima rapidità delle determinazioni, presuppone necessariamente un espletamento sollecito e ad un tempo ponderato degli atti di competenza di ciascuno Ufficio.

Il Ministro

f.to Fanfani

MIGRAZIONI INTERNE

23 Luglio 1947

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Ufficio V

Roma, 23 luglio 1947

Prot. n. 21148/V-14

- A tutti gli Uffici Regionali del Lavoro
- A tutti gli Uffici Provinciali del Lavoro
- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Migrazioni interne.

Questo Ministero, con **circolare del 16 giugno u.s. n. 16275/V.14**, avvertendo che si trattava di adottare una nuova procedura a titolo sperimentale, attribuiva, per i trasferimenti dei prestatori d'opera da comuni appartenenti a provincie diverse, *nello ambito della stessa regione*, la facoltà dell'autorizzazione agli Uffici provinciali del Lavoro di immigrazione previo parere favorevole dell'Ufficio provinciale del Lavoro di emigrazione.

Senonchè, dopo un mese di applicazione di questa nuova procedura, si è dovuto constatare che essa pur avendo in certo modo resi più solleciti i trasferimenti, non è ancora abbastanza efficace essendo la sua azione circoscritta nella competenza territoriale del proprio Ufficio regionale del Lavoro.

Pertanto questo Ministero, al fine di adeguare alle esigenze industriali, commerciali ed agricole la procedura dei trasferimenti di mano d'opera di meno di venti unita (per i contingenti superiori rimane ferma la competenza di questa Amministrazione) attribuisce la facoltà ad autorizzare i trasferimenti di cui trattasi agli Uffici provinciali del Lavoro di immigrazione ancorchè dipendenti da Ufficio regionale diverso da quello di emigrazione.

Quindi l'Ufficio provinciale del Lavoro di emigrazione dopo aver compiuti i necessari accertamenti invierà, esprimendo il suo parere motivato, gli atti all'Ufficio provinciale del Lavoro di immigrazione, e ne darà conoscenza all'Ufficio regionale dal

23 Luglio 1947

MIGRAZIONI INTERNE

quale dipende.

In caso di divergenza tra gli Uffici provinciali del Lavoro di emigrazione e di immigrazione è competente a provvedere questo Ministero.

Con tale innovazione, mentre si ritiene di essere venuti incontro alle esigenze della massima rapidità della determinazione in materia, si fa assegnamento sul senso di responsabilità degli Uffici interessati che riceveranno da questa nuova procedura più importanti attribuzioni con conseguente maggiore prestigio.

Il Ministro
f.to Fanfani

COLLOCAMENTO
(liste disoccupati)

9 Agosto 1947

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale del Lavoro
Divisione VIII

Roma, 9 agosto 1947

- A tutti gli Uffici Provinciali del Lavoro

Prot. n. 8939/A.G. 13

Loro Sedi

Oggetto: Iscrizioni nelle liste dei disoccupati.

A seguito ed a complemento della precedente corrispondenza relativa alle nuove iscrizioni, si ritiene necessario indicare alcune direttive di massima al fine di stabilire in che cosa consista la disoccupazione e l'eventuale stato di bisogno che da essa può derivare.

Lo stato di disoccupazione dovrà essere obiettivamente accertato, rilevando se colui che si dichiara disoccupato sia effettivamente in tale condizione per constatata mancanza di lavoro.

Lo stato di bisogno, che dovrà servire per le precedenze nell'avviamento al lavoro e per la concessione di eventuali sussidi, dovrà essere accertato su elementi obiettivi tenendo conto, in particolare, del carico familiare, dell'alloggio, di eventuali attività economiche temporanee, della esistenza di elementi occupati nel nucleo familiare tra i quali vi sia il vincolo degli alimenti.

È ovvio che lo stato di bisogno non è correlativo allo stato di disoccupazione, tuttavia il primo dovrà essere tenuto in evidenza ed annotato nella scheda individuale del disoccupato per potere dare al bisognoso quegli aiuti che il suo stato richiede.

Per quanto concerne la categoria professionale si dovrà, nei limiti del possibile, accertare se sia stata effettivamente esercitata rilevandola dal libretto di lavoro, o suo sostituto, o da documenti probanti che l'interessato possa produrre.

Per le nuove iscrizioni gli accertamenti predetti dovranno essere condotti preliminarmente, in modo che alla iscrizione de-

9 Agosto 1947

COLLOCAMENTO
(liste disoccupati)

finitiva risultino, non solo la disoccupazione, ma anche lo stato di bisogno. In quei casi in cui l'iscrizione sia richiesta per ripristinare una attività professionale da tempo abbandonata si dovrà fare menzione anche del periodo di abbandono.

Gli stessi accertamenti dovranno essere fatti anche nel caso di richieste di iscrizioni da parte di apprendisti, e di coloro che chiedono per la prima volta l'avviamento al lavoro. Infine, è ovvio che le indagini predette debbono essere condotte anche nei confronti di coloro che, pure essendo stati iscritti anteriormente all'andata in vigore delle presenti norme negli elenchi dei disoccupati, e poi depennati per una occupazione ottenuta, tornano a chiedere la reinscrizione per necessaria risoluzione del rapporto di lavoro.

In sede di iscrizione nelle liste di disoccupati dovrà essere regolarizzata la tenuta dei libretti di lavoro, e sorvegliato il loro rilascio da parte dei Comuni.

Nell'adempimento di quanto sopra, codesto Ufficio, curerà a mano a mano l'aggiornamento dei propri schedari, in modo da eliminare duplicati, omonimie, ecc., e di rendere gli schedari stessi più corrispondenti alla reale consistenza della disoccupazione.

Nell'espletamento delle indagini e delle verifiche codesto ufficio potrà avvalersi dell'opera dei carabinieri, ai comandi locali dei quali sono state date istruzioni da parte del Comando generale dell'Arma.

Al 30 settembre del corr. anno dovrà pervenire a questo Ministero (Gabinetto e Direzione generale del Lavoro, div. VIII) una dettagliata relazione nella quale siano indicati i risultati ottenuti e le eventuali difficoltà incontrate.

Data l'importanza delle finalità che si intendono raggiungere si richiama l'attenzione di codesto Ufficio sull'assoluta necessità che nell'adempimento delle istruzioni contenute nella presente sia posta la più scrupolosa cura e sia osservata la più attenta tempestività.

Si resta in attesa di assicurazioni.

Il Ministro
f.to Fanfani

COLLOCAMENTO
(liste disoccupati)

12 Ottobre 1947

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale del Lavoro
Divisione VIII

Roma, 12 ottobre 1947

Prof. n. 10317/A.G.-13

- A tutti gli Uffici Provinciali del Lavoro

e p.c.:

- A tutti gli Uffici Regionali del Lavoro
Loro Sedi

Oggetto: Iscrizione dei lavoratori nelle liste della disoccupazione.

Con il telegramma circolare n. 10070 I.S. Gab. dell'11 luglio c.a. si invitavano gli Uffici del Lavoro ad effettuare l'iscrizione dei lavoratori disponibili ed in particolare dei lavoratori che si dichiarano disoccupati per licenziamento avvenuto dopo il 14.luglio, previo accertamento della polizia e dei carabinieri.

In relazione a tale disposizione sono stati prospettati a questo Ministero alcuni inconvenienti cui darebbe luogo la sua attuazione pratica a causa della lentezza con la quale gli organi di polizia procedono agli accertamenti predisposti, ritardando di conseguenza l'avviamento al lavoro degli interessati.

Ad evitare il verificarsi di tale situazione che in definitiva danneggerebbe soltanto i lavoratori effettivamente bisognosi di una sollecita occupazione, si ritiene opportuno che gli Uffici del Lavoro registrino i nominativi degli interessati, dando però all'operazione carattere provvisorio e non senza avvertirli che verrebbe ritenuta falsa la loro denuncia, con le eventuali conseguenze di legge, qualora non corrispondente agli accertamenti della polizia.

p. Il Ministro

f.to Cav

21 Ottobre 1947 (n. 10095)

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale del Lavoro
Divisione VIII

Roma, 21 ottobre 1947

Prot. n. I.M.A. 34

- A tutti i Prefetti
- Ai Capi Circolo dell'Ispettorato del Lavoro
- Agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura
- Ai Direttori degli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro
- All'Ufficio Nazionale Statistico-Economico dell'Agricoltura
- Al Servizio per gli Elenchi Nominativi dei Lavoratori e per i Contributi Unificati per l'Agricoltura

e p.c.:

- A tutti i Ministeri
- Al Presidente della Regione Siciliana
- All'Alto Commissario per la Sardegna
- Al Presidente della Valle d'Aosta
- Alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro
- Alla Confederazione Nazionale Lavoratori della Terra
- Alla Confederazione Italiana degli Agricoltori
- Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti

Loro Sedi

Oggetto: Norme circa la massima occupazione in agricoltura.

La Gazz. Uff. del 26 settembre 1947, n. 221, ha pubblicato il D.L. del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, contenente «norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli».

La importanza economica e sociale del provvedimento e la particolare delicatezza e complessità degli adempimenti, che la applicazione di esso richiede, impongono la necessità di opportuni chiarimenti e suggerimenti di massima, i quali tuttavia, per la natura stessa del provvedimento, non possono avere che un carattere puramente indicativo. Tali chiarimenti sono stati elaborati su parere della Commissione centrale.

1. - Scopi del provvedimento.

Il provvedimento si ispira, evidentemente, ad una esigenza fondamentale di altissima importanza economica e sociale; quella, cioè, di consentire il massimo possibile assorbimento della manodopera disponibile, contribuendo all'incremento della produzione mediante la intensificazione ed il perfezionamento delle colture e la buona cura del patrimonio zootecnico.

Presupposti del provvedimento, in relazione ai fini che esso si propone, sono, quindi, da una parte la considerazione della necessità di creare maggiori possibilità di lavoro economicamente produttivo in agricoltura, e dall'altra, la considerazione della necessità di giovare nella più larga misura che sia possibile al bracciantato agricolo, la cui occupazione e la cui disoccupazione si presentano, come è ben noto, con caratteristiche del tutto particolari e diverse da quelle proprie del lavoro industriale, in quanto influenzate oltre che dall'eventuale equilibrio fra la domanda e l'offerta, anche dalla stagionalità dei lavori, dalla varietà delle forme di conduzione e dalla varietà dei rapporti di lavoro.

Così che il problema, che con il provvedimento in parola si è inteso di affrontare, si pone in maniera diversa e con diverso grado di importanza da provincia a provincia e, spesso, anche da zona a zona o da comune a comune nell'ambito di una stessa provincia, anche perchè, in relazione alle diverse situazioni ambientali, diverso si manifesta il rapporto fra la capacità di maggiore assorbimento di manodopera e la disponibilità numerica dei lavoratori, la cui occupazione (e la cui maggiore o minore disoccupazione, di riflesso) risente, naturalmente, del diverso comportamento dei due accennati elementi.

21 Ottobre 1947 (n. 10095)

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

Vi sono, peraltro, provincie nelle quali, per le caratteristiche locali dell'economia agraria, per la prevalenza della piccola proprietà diretta coltivatrice, della piccola affittanza e della conduzione a mezzadria e a colonia parziaria, il problema non sorge affatto o si pone in misura talmente modesta da non giustificare un intervento nelle forme organizzative previste dal provvedimento di cui trattasi.

Due concetti vanno, infatti, particolarmente rilevati nella formula usata nell'art. 1 del provvedimento: quello della discriminazione territoriale che comporta l'applicazione delle nuove norme solo in determinate provincie o anche in singole zone di una stessa provincia, e quello della tendenza al «massimo impiego possibile» di manodopera, che comporta il contemperamento delle esigenze tecnico-economiche delle aziende con la necessità di intensificare nel maggior grado possibile l'impiego della manodopera agricola. È ovvio che il maggior impiego di manodopera deve essere indirizzato verso lavori produttivi, in modo che se ne avvantaggi non solo la categoria di lavoratori interessati, ma anche la collettività.

Si ritiene a questo riguardo, che il punto limite del «massimo impiego» di manodopera vada ricercato, non solo attraverso la eliminazione dei casi di omissione di adeguate cure colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'agricoltore, ma anche e specialmente nella considerazione del massimo di utilità generale che dall'incremento dell'occupazione della manodopera possa derivare.

È necessario, insomma, in modo particolare laddove la disoccupazione agricola si manifesti con un certo carattere di gravità, stimolare, con l'attuazione delle nuove norme, l'iniziativa delle aziende a migliorare le cure colturali e la produttività dei fondi non solo in vista del massimo utile immediato della azienda (al che tende spontaneamente ogni buon agricoltore), ma in vista anche dell'incremento del reddito futuro.

2. - Iniziativa del Prefetto.

Tenuto presente che - come si è detto - il provvedimento non va applicato indiscriminatamente in tutte le zone, la legge affida ai Prefetti l'iniziativa per l'eventuale applicazione del provvedimento stesso, subordinandone però l'attuazione al parere favorevole della apposita Commissione centrale costituita presso questo Ministero. I Prefetti, nei casi in cui risulti opportuno ricorrere all'applicazione delle nuove norme, indirizzeranno a questo Ministero, Commissione Centrale per la massima occupazione in agricoltura, richiesta ampiamente motivata.

3. - Costituzione delle Commissioni Provinciali e Comunali.

Il Prefetto, quando abbia ottenuto la predetta autorizzazione della Commissione centrale, deve anzitutto provvedere alla costituzione della Commissione provinciale di cui all'art. 2 del decreto. Le Commissioni comunali, invece, previste dallo stesso articolo, debbono essere costituite per iniziativa dell'Ufficio provinciale del Lavoro, solo in quei comuni nei quali i «disoccupati agricoli» (sarà più oltre chiarita la portata di questa espressione) superano il numero di 50. Quando non si raggiunga tale numero le funzioni della Commissione comunale sono svolte dall'Ufficio comunale statistico-economico dell'agricoltura.

La composizione delle due Commissioni è indicata dal citato articolo e comprende anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate.

È ovvio che le organizzazioni sindacali che devono designare i propri rappresentanti sono quelle che sono rappresentate in seno alla Commissione centrale di cui all'art. 6.

4. - Compiti delle Commissioni Provinciali.

Alle Commissioni provinciali sono affidati tre ordini di adempimenti, il primo dei quali precede e gli altri due debbono seguire il lavoro delle Commissioni comunali. La Commissione deve infatti stabilire, innanzitutto, i criteri di massima ai quali

21 Ottobre 1947 (n. 10095)

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

debbono attenersi le Commissioni comunali nell'esplicazione dei loro compiti e deve poi, in secondo tempo, prendere in esame gli elenchi dei lavoratori disoccupati e delle aziende agricole che possono assorbire manodopera, trasmessi dalle Commissioni comunali, perfezionarli ed approvarli e proporre al Prefetto i provvedimenti da adottare con apposito decreto prefettizio per regolamentare l'occupazione di manodopera nell'intera provincia ovvero in determinate zone di essa.

Nel dettare istruzioni di massima per le Commissioni comunali, la Commissione provinciale dovrà tener conto dei fini che il provvedimento legislativo si propone e che sono stati innanzi brevemente illustrati, e dei chiarimenti che si daranno più oltre in ordine appunto ai compiti delle Commissioni comunali.

Della massima importanza sono i compiti seguenti, relativi alla determinazione delle prescrizioni di massima che debbono essere contenute nel decreto prefettizio. A norma dell'art. 4 la Commissione provinciale deve in particolare indicare:

a) i criteri per il carico massimo obbligatorio di giornate lavorative per ettaro-coltura da imporsi alle aziende agricole nel corso dell'annata agraria o in singole stagioni di essa e per le singole zone agrarie.

A tal fine sembra opportuno che la Commissione, tenendo presente quanto stabilisce l'art. 1 del decreto circa i lavori ai quali può riferirsi l'imponibile, provveda, innanzi tutto, alla determinazione delle giornate assorbibili da una unità di superficie nel corso dell'anno per le singole operazioni colturali (preparazione del terreno, semina, sarchiatura, raccolta, zappatura, potatura, trattamenti anticrittogamici, ecc.) distintamente per il seminativo semplice, il seminativo arborato e le diverse colture specializzate, tenendo presenti, nello stabilire le voci di coltura da prendere in considerazione i dati in possesso degli UCSEA. Un elemento orientativo, per il metodo del calcolo delle giornate, potrà essere tratto dalla procedura adottata dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, ai fini dei contributi agricoli unificati. Ma tale elemento non può avere in materia che valore relativo, per il diverso fine al quale tendono le decisioni delle Commissioni anzidette.

Sarà utile comunque che venga chiamato ad assistere ai lavori della Commissione provinciale, senza voto deliberativo, il dirigente dell'Ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati.

Oltre alle operazioni colturali, la Commissione dovrà considerare tutti i lavori inerenti alla custodia, al governo e all'allevamento del bestiame (ragguagliandoli a capo), e dovrà, poi, separatamente determinare le giornate di lavoro che possono utilmente essere assorbite per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi, delle vie di accesso e delle piantagioni. Nella dizione «manutenzione straordinaria» non debbono intendersi compresi i lavori di trasformazione o miglioramento fondiario, bensì quelli diretti a ripristinare uno stato preesistente che il naturale deperimento o uno straordinario evento abbiano alterato.

Qualora, però, pur trattandosi di opere di manutenzione straordinaria e non di opere di miglioramento vero e proprio, le opere stesse si colleghino ad un concetto di ripristino in dipendenza di danneggiamenti derivati da avversità meteoriche, da infestazioni parassitarie o da cause dirette o indirette di guerra, è evidente che il conduttore del fondo non dovrà essere gravato da un imponente di manodopera in relazione alle opere di ripristino suddette. È da osservare a questo proposito che le disposizioni recate dai provvedimenti *13 febbraio 1933, n. 215*, e *22 giugno 1946, n. 33*, riguardanti la bonifica ed il miglioramento fondiario, ed in modo particolare le disposizioni contenute nel *D.L.P. 1° luglio 1946, n. 31*, portano all'equo presupposto di facilitare l'opera di ripristino mediante il concorso dello Stato appunto perché si agisce in aziende economicamente depresse per le cause sopra accennate.

Per «vie di accesso» si debbono considerare quelle di carattere privato e cioè quelle non regolate dalle leggi sulla pubblica viabilità.

Le giornate lavorative ad ettaro coltura vanno conteggiate per ogni azienda sulle superfici nette da tara (aie, strade, fossi, golene, ecc.)

b) *I criteri per la determinazione del numero delle unità lavorative da assegnare ad ogni azienda entro il limite del carico*

21 Ottobre 1947 (n. 10095)

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

massimo determinato come previsto alla lettera a), distinguendo le unità stesse per categoria di specializzazione nei casi in cui la particolarità delle lavorazioni lo esiga.

La più semplice ed efficace determinazione al riguardo sarebbe quella di assegnare alle aziende il personale fisso utilmente impiegabile durante tutta l'annata agraria (criterio che è stato seguito in accordi sindacali in alcune provincie dell'Italia settentrionale), assorbendo entro tali limiti la manodopera stabilmente disponibile nella provincia.

Evidentemente però, questo sistema non è suscettibile di generalizzazione, presupponendo determinate situazioni economiche e condizioni ambientali. In via generale il numero delle unità imponibili potrà riferirsi a singoli periodi ed a singole operazioni colturali e aziendali. Praticamente potrà essere opportuno stabilire per ogni azienda il numero di unità lavorative fisse o semifisse che possono essere occupate con carattere di continuità durante tutto l'anno, tenendo conto, naturalmente, dei salariati fissi e degli obbligati e categorie assimilabili già alle dipendenze dell'azienda assegnando poi fino al limite di copertura dell'intero imponibile un contingente di giornate per ciascun mese o gruppo di mesi.

Nell'eventualità che - come si è detto - l'imponibile venga stabilito e suddiviso in periodi mensili o comunque inferiori all'anno, le Commissioni provinciali prevedono i limiti di tolleranza da consentirsi nell'occupazione di manodopera per effetto di intemperie, di impraticabilità di terreni, impossibilità di esecuzione di lavori per effetto di esse. Tali limiti di tolleranza debbono essere accompagnati dall'obbligo di recupero, nel periodo successivo, delle giornate di lavoro non fatte eseguire a copertura dell'imponibile previsto.

L'elemento specializzazione dovrà essere tenuto presente solo per le operazioni per le quali si manifesti effettivamente necessario (potature di fruttiferi, innesto, ecc.) potendo negli altri casi risultare di intralcio al meccanismo funzionale del sistema.

c) I criteri preferenziali per l'avviamento al lavoro dei lavoratori disoccupati, in relazione alla loro situazione familiare e al loro stato di bisogno e alle precedenzae previste da leggi

speciali riguardanti i reduci e assimilati.

Sarà opportuno tener conto, a questi effetti, di altri redditi eventualmente posseduti dal lavoratore e dai suoi familiari, del carico di famiglia e di ogni altro elemento che possa determinare situazioni di bisogno particolare. Quanto alla condizione di «reduce» si fa richiamo a quanto in proposito prescrive il *D.L.L. 4 agosto 1945, n. 453*, e ogni altra disposizione in materia.

Nella classifica dei disoccupati necessita distinguere i disponibili qualificati come permanenti o abituali da quelli temporanei, qualificati come occasionali ed eccezionali e conseguentemente graduarne la necessità e l'impiego a seconda dell'entità dell'occupazione loro e dei familiari su terreni condotti in proprio ed in qualità di colono o partecipante.

Costoro, solo parzialmente e temporaneamente disoccupati, debbono andare a costituire quegli avventizi da assumersi dalle aziende nei periodi di più forti esigenze di lavoro, ad intera copertura dell'imponibile (giornate-coltura).

d) I criteri per il calcolo delle disponibilità di manodopera delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari.

Tali criteri non possono che impemarsi per le aziende a conduzione familiare e semifamiliare degli affittuari e coltivatori diretti su una valutazione della capacità di assorbimento di manodopera da parte della azienda e della effettiva disponibilità di lavoratori nella famiglia. È da tener presente però la opportunità che, ove il fenomeno della disoccupazione si manifesta particolarmente grave, anche le aziende dei coltivatori diretti concorrano entro certi limiti ad attenuare gli effetti.

e) La Commissione deve infine determinare ogni altra modalità di attuazione, in rapporto alle esigenze, e deve particolarmente studiare l'opportunità che venga adottato, per tutti i lavoratori agricoli, un apposito libretto personale di lavoro, sul quale potranno essere annotati i diversi periodi di occupazione.

I libretti personali di lavoro saranno rilasciati a cura dello Ufficio provinciale del Lavoro che, ove non abbia le proprie sezioni comunali, si avvarrà degli uffici comunali.

21 Ottobre 1947 (n. 10095)

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

5. - Compiti delle Commissioni comunali.

Le Commissioni comunali debbono subito provvedere, tenendo presenti i criteri determinati dalla Commissione provinciale, alla compilazione di un elenco comunale dei lavoratori agricoli che agli effetti del provvedimento in esame siano da considerare come « disoccupati ».

Poichè nel concetto della legge, data la precarietà e la fluidità di occupazione della manodopera bracciantile, il concetto di disoccupazione non può essere riferito al momento in cui viene compilato l'elenco, ma a tutto il ciclo annuale e quindi ha un significato piuttosto potenziale che attuale, per identificare i lavoratori da iscrivere in tali elenchi le Commissioni, preso per base - come dice la legge - l'elenco comunale dei lavoratori compilato dal Servizio per gli elenchi dei lavoratori per i contributi agricoli unificati, dovranno considerare come disoccupati, ai fini del provvedimento, tutti gli iscritti che al momento della compilazione dell'elenco non abbiano una stabile occupazione in agricoltura. Naturalmente gli elenchi dei disoccupati sono suscettibili di aggiornamenti. Non potranno però essere mai considerati disoccupati agricoli coloro i quali, come membro di famiglia colonica o a qualsiasi altro titolo (ad es.: coltivatori diretti) abbiano la possibilità di essere occupati in operazioni agricole per un numero di giornate pari a quelle normalmente eseguite dai braccianti agricoli permanenti e coloro che prestino normalmente attività in altra professione, arte o mestiere.

Per stabilire il numero medio di giornate normalmente eseguite dai braccianti di cui sopra la Commissione potrà riferirsi alle risultanze degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui al citato art. 12 del *R.D. 24 settembre 1940, n. 1949*; i dati relativi potranno pertanto essere richiesti all'Ufficio provinciale per i contributi agricoli unificati.

Secondo adempimento affidato alle Commissioni comunali è quello di compilare l'elenco delle aziende soggette agli obblighi previsti dal decreto, cioè l'elenco delle aziende agricole esistenti nel territorio del Comune, con indicazione della relativa superficie e qualità delle colture, della forma di conduzione e del numero dei lavoratori stabilmente occupati nell'azienda.

La legge prevede che si tenga per base di tale lavoro l'elenco delle aziende già posseduto dall'Ufficio statistico economico dell'agricoltura. Sarà tuttavia opportuno che laddove i dati in possesso di detto Ufficio non risultino completi o possano ritenersi parzialmente inesatti, vengano essi posti a confronto con gli analoghi elementi risultanti presso l'Ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati.

Per i poderi condotti a mezzadria o a colonia parziaria e per quelli coltivati direttamente dalla famiglia del proprietario o del fittavolo, dovrà risultare dall'elenco il numero delle unità lavorative della famiglia, normalmente addette al fondo.

Nella elencazione potranno, entro limiti da determinarsi dalla stessa Commissione comunale, essere tralasciate, per evitare inutile lavoro e dispendio, le piccolissime aziende di coltivatori diretti, che non possono in alcun modo essere considerate suscettibili di assorbimento di manodopera estranea.

Una osservazione si rende opportuna circa i soggetti agli obblighi di cui trattasi, e cioè circa le aziende da iscrivere nell'elenco. La legge parla di «conduttori a qualsiasi titolo di aziende agrarie e boschive» includendo quindi sia i proprietari che gli usufruttuari, enfiteuti, affittuari, ecc. in quanto però siano conduttori dei fondi. Rimangono, pertanto, esclusi i proprietari di terreni affittati, incombendo per tali terreni gli obblighi di cui trattasi all'affittuario.

Quanto alla ripartizione dell'onere relativo ai lavori ordinari e straordinari e in ogni altro tipo di conduzione agraria, la ripartizione stessa tra proprietario e conduttore sarà regolata sulla base delle norme del codice civile, delle pattuizioni contrattuali e degli usi locali.

In particolare va osservato che l'elemento soggettivo della imposizione, è dalla legge identificato nel conduttore a qualsiasi titolo. Con tale identificazione deve evidentemente intendersi la figura del proprietario grande e piccolo che sia, il quale conduca direttamente la gestione del fondo, nonchè l'affittuario che pure conduca, per proprio conto tale gestione mediante l'opera propria ed i suoi capitali. Per quanto riguarda, in particolare i rapporti di conduzione parziaria, fermo rimanendo il concetto che l'obbligo dell'assunzione dei disoccupati incombe sul

21 Ottobre 1947 (n. 10095)

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

conduttore, e quindi sul concedente, nei vari tipi di rapporti di associazione agraria, la spesa relativa andrà a far carico al concedente, o a chi spetta per legge, per contratto o per usi locali. E pertanto, mentre i lavori di coltivazione e di manutenzione ordinaria del fondo faranno carico al colono, in ogni caso, trattandosi di attività che secondo la materia del rapporto, sia di sua spettanza, la manutenzione straordinaria dovrà far carico al concedente, salvo sempre eventualmente patti od usi in contrario.

6. - Compiti degli Uffici provinciali del Lavoro.

Si richiama la particolare attenzione sui specifici compiti che spettano agli Uffici provinciali del Lavoro e ai loro direttori.

La costituzione delle Commissioni comunali è fatta dall'Ufficio provinciale del Lavoro, dopo che il Prefetto sia stato autorizzato ad applicare nella provincia il decreto per il massimo impiego di lavoratori agricoli e quando nel Comune il numero dei disoccupati agricoli superi le 50 unità. L'Ufficio provinciale del Lavoro partecipa alle Commissioni comunali, con un proprio rappresentante, il quale vi porta la propria competenza per quanto riguarda la compilazione degli elenchi dei disoccupati agricoli e il loro avviamento al lavoro.

In questa sede il rappresentante dell'Ufficio del Lavoro dovrà curare che siano osservate le facoltà consentite al conduttore di azienda per le richieste nominative (art. 8) e in particolare per quelle riguardanti gli specializzati, quali i potatori, gli innestatori, mungitori e simili. Spetterà altresì allo stesso rappresentante, nella sua specifica competenza, di fare osservare il disposto dell'art. 10 e denunciare agli istituti erogatori gli avviamenti al lavoro di quei lavoratori che percepiscano sussidi di assistenza e per disoccupazione, e le cancellazioni dei lavoratori disposte a termini dell'art. 12 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 e dello stesso art. 12.

La Commissione provinciale è costituita - come si è detto - dal Prefetto, e il Direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro ne è di diritto il presidente. In tale sua qualità esso dovrà predisporre i lavori della Commissione e coordinare l'attività delle

Commissioni comunali, sentita la Commissione provinciale. Dovrà, altresì, organizzare la segreteria, per la custodia e le registrazioni dei deliberati della Commissione provinciale in sede di ricorso, aprendo un repertorio cronologico delle decisioni.

Nei casi dell'art. 9 il Presidente dovrà sottoporre alla Commissione gli eventuali casi di migrazioni interne, avvalendosi, ove occorra, delle norme contenute nella *legge 9 aprile 1931, n. 358*, per risolvere le particolari situazioni dei comuni murati e di quelli con termini appartenenti a provincie diverse.

7. - Emanazione del decreto prefettizio.

Con il decreto prefettizio si deve sostanzialmente dare forma ed efficacia legale alle disposizioni che, in via di massima, debbono essere già state predisposte a cura della Commissione provinciale secondo quanto è stato chiarito al par. 3.

L'art. 1 della legge, infatti, non richiede un semplice parere consultivo della Commissione provinciale ma stabilisce che il decreto venga emanato «sulla base delle proposte e dei criteri espressi dalla Commissione»; ciò che significa evidentemente, che il Prefetto non può modificare sostanzialmente dette proposte e criteri.

Il decreto deve essere pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia e contro di esso è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla pubblicazione, alla Commissione centrale.

La legge non dice espressamente se il ricorso sospenda o meno l'esecutorietà del decreto (art. 1); ma, in armonia con quanto è disposto agli artt. 5 e 12, rispettivamente per i ricorsi contro le determinazioni delle Commissioni comunali e per quelli contro la cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, è da escludere che il ricorso in parola abbia effetto sospensivo.

Non sembra peraltro che la questione sia di notevole portata pratica, poichè, dato il breve termine assegnato per il ricorso (giorni 15), sarà possibile definire le controversie eventuali nel lasso di tempo che a causa dei diversi adempimenti di attuazione di cui si è già detto, necessariamente dovrà intercorrere fra l'emanazione del decreto prefettizio e la pratica esecuzione di esso.

21 Ottobre 1947 (n. 10095)

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

Nella legge non è, inoltre, indicato chi possa presentare il detto ricorso alla Commissione centrale, ma è evidente che, secondo i principi generali di diritto, il ricorso può essere avanzato da chiunque vi abbia interesse.

Le decisioni della Commissione centrale potranno comportare il rigetto o l'accoglimento del ricorso e, in quest'ultimo caso, pronunciare l'annullamento o la modifica del provvedimento impugnato.

8. - Notifica alle aziende.

Le determinazioni con le quali la Commissione comunale stabilisce il carico di manodopera (fissa o temporanea) che ciascuna azienda dovrà assorbire, vengono notificate al titolare dell'azienda stessa (conduttore a qualsiasi titolo) (l'art. 5 parla di conduttori e proprietari di terreni, ma, in relazione alla definizione dei soggetti passivi data dall'art. 1, i proprietari debbono intendersi inclusi solo in quanto conduttori) per mezzo dei messi comunali o con raccomandata postale. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione provinciale entro 10 giorni dalla notifica o dalla data del timbro postale di consegna della raccomandata. I ricorsi non hanno effetto sospensivo e debbono essere decisi entro 10 giorni dalla presentazione.

Nessuna notifica individuale è prevista invece per i lavoratori iscritti negli appositi elenchi comunali dei «disponibili», e poichè la legge prevede tuttavia la facoltà di ricorso, si deve dedurre che gli elenchi stessi debbano essere pubblicati allo albo del Comune.

Il ricorso dei lavoratori deve, quindi, essere presentato entro 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco e può concernere sia la mancata iscrizione che la omessa inclusione nelle categorie preferenziali.

9. - Sanzioni.

Premesso che per la misura delle retribuzioni dovute dai conduttori di aziende ai lavoratori disoccupati loro assegnati si ap-

plicano gli accordi sindacali o in mancanza le tariffe locali vigenti, la legge stabilisce che i conduttori di aziende che si rendono inadempienti all'obbligo dell'assunzione della manodopera agricola sono tenuti oltre che alle corresponsioni di salario, anche al pagamento di una penale pari alla metà dell'importo dei salari che avrebbero dovuto corrispondere. Le inadempienze dovranno essere ovviamente contestate mediante notifica individuale.

Alla fine di ciascun mese la Commissione comunale compila il ruolo dei conduttori di azienda in tutto o in parte inadempienti all'obbligo della assunzione della manodopera, con indicazione delle retribuzioni che essi avrebbero dovuto corrispondere, aumentate della penale sopra indicata.

Tale ruolo è reso esecutivo dal Prefetto e rimesso all'esattore comunale, che ne effettua la riscossione nelle forme e con i privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

È appena il caso di rilevare che resta salva agli interessati la facoltà, nel caso di erronea loro inclusione nel ruolo o nel caso si ritengano comunque lesi da tale inclusione, di esperire i mezzi previsti dalle leggi generali o da quelle speciali sulla riscossione delle imposte dirette richiamate espressamente all'art. 15.

Le somme così riscosse dovranno essere versate al Sindaco del comune.

Il Sindaco provvederà a soddisfare i lavoratori che in seguito alla inadempienza non hanno percepito i salari inerenti alle giornate di occupazione loro spettanti, ed a versare le somme riscosse a titolo di penale alla Commissione provinciale di cui all'art. 2, affinché essa le destini a lavori agricoli di utilità collettiva. A questo proposito sarà necessario che le Commissioni provinciali aprano un apposito conto corrente presso una locale banca di diritto pubblico e facciano ad esso affluire i fondi che loro pervengano dai sindaci per la causale sopracitata e che della gestione del conto diano notizia alla Prefettura perchè ne sia edotta e ne prenda nota.

Per i prelevamenti dal conto corrente, sarà bene che essi abbiano luogo con la firma congiunta del presidente della Commissione provinciale e di un membro della stessa o del segretario.

21 Ottobre 1947 (n. 10095)

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

Per quanto riguarda l'impiego delle somme a disposizione, qualsiasi iniziativa della Commissione dovrà essere avvalorata dal benestare del Prefetto e dal parere favorevole degli organi tecnici periferici dello Stato.

Per quanto concerne le norme tecniche e contabili relative alla formazione dei ruoli di riscossione ed al versamento e ripartizione delle somme in essi iscritte, si farà riferimento alle norme e procedure già in applicazione per i contributi agricoli unificati.

Nei riguardi dei lavoratori, l'art. 12 stabilisce che coloro i quali senza giustificato motivo non si presentino al lavoro ovvero non prestino la loro opera con la dovuta diligenza e laboriosità possono essere spostati dall'azienda o cancellati dallo elenco degli avviati al lavoro o da quello dei disoccupati, e perdono, in caso di cancellazione, il diritto, oltre che al lavoro già assegnato, ad ogni sussidio previsto a loro favore.

Lo spostamento e la cancellazione sono deliberati dalla Commissione comunale su proposta del conduttore del fondo al quale il lavoratore era stato assegnato, ovvero di un membro della Commissione stessa.

Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla Commissione provinciale di cui all'art. 2. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La legge non dice esplicitamente come il provvedimento, contro il quale è ammessa l'impugnativa, debba essere notificato. È evidente tuttavia che, per analogia con quanto previsto per le notifiche alle aziende, deve essere fatta, nel caso in parola, per una notifica personale, per mano di messo o per raccomandata postale.

10. - Decreti prefettizi già emanati.

Poichè in alcune provincie i Prefetti, avvalendosi della facoltà loro attribuita dall'art. 19 della legge comunale e provinciale, hanno già emanato decreti in materia di imponibile di manodopera in agricoltura, l'art. 18 stabilisce che, entro un mese dalla pubblicazione del nuovo provvedimento, i decreti medesi-

mi, in quanto contengano norme contrastanti con la nuova legge, vengano ad essi uniformati.

Si richiama a questo riguardo l'attenzione dei Prefetti sul carattere tassativo della norma contenuta nell'art. 18 citato e sulla necessità di evitare che, in difetto di aggiornamento - ai sensi e per gli effetti del provvedimento in esame - delle disposizioni precedentemente emanate, queste cessino di avere vigore con lo scadere del termine anzidetto, sempre che non abbiano già cessato di avere efficacia per intervenuta decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

In via transitoria, e fino a quando non sia possibile detto aggiornamento, sarà sufficiente, ad evitare soluzioni di continuità, che le precedenti disposizioni siano riprodotte in un decreto da emanare in esecuzione del provvedimento di cui è oggetto la presente circolare, previa costituzione e previo parere conforme della Commissione provinciale.

Anche nelle provincie dove per antichi contratti collettivi o per accordi sindacali, sia stato regolato il problema della massima occupazione, ai sensi dell'art. 1 del provvedimento di cui trattasi, il Prefetto potrà ugualmente richiedere l'autorizzazione per l'emanazione di un decreto che disciplini la materia in conformità al presente decreto.

È da richiamare inoltre l'attenzione sulla durata della validità dei decreti prefettizi che impongono la assunzione della manodopera agricola.

L'art. 1 sancisce che l'imponibile può essere stabilito per l'annata agraria o per singole stagioni; è evidente che al termine di ogni annata agraria, o di stagione, intesa come periodo di maggiore o minore attività lavorativa, e variabile da provincia a provincia, viene meno anche la validità del decreto.

Tale decadenza è ovvia poichè la situazione della manodopera agricola, sia per effetto dell'incremento delle colture in conseguenza di un razionale e più intensivo impiego della manodopera imposta, sia per altre cause, in una successiva annata agraria o stagione può risultare variata, così come possono anche variare i criteri per il carico massimo obbligatorio di giornate lavorative per ettaro-coltura per la determinazione del numero delle giornate lavorative, per l'avviamento preferenziale, per

21 Ottobre 1947 (n. 10095)

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

il calcolo delle disponibilità di manodopera delle aziende condotte da coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari in seguito per esempio a variazioni nella composizione della famiglia. Pertanto dovrà tenersi in grande evidenza il termine di scadenza per evitare periodi di carenza di norme o peggio ancora la applicazione di norme non più valide.

Il controllo per l'applicazione del presente provvedimento è demandato all'Ispettorato del Lavoro a norma delle leggi vigenti.

11. - Norme amministrative .

Il personale occorrente alle Commissioni comunali per l'adempimento dei compiti ad esse assegnati, deve essere messo a disposizione dai Comuni, e quello occorrente alle Commissioni provinciali deve essere fornito dagli Uffici provinciali del Lavoro.

Per quanto concerne, poi, le spese necessarie, non concernenti il personale, è previsto apposito stanziamento nel bilancio di questo Ministero, che si riserva, pertanto, di fare al riguardo ulteriori comunicazioni.

Le considerazioni, i chiarimenti e i criteri di massima indicati nella presente circolare tendono a porre in rilievo lo spirito della legge sul massimo impiego di lavoratori agricoli, e a configurare nelle sue linee generali il sistema legislativo di tutela e di garanzia della economia agraria e dell'interesse dei lavoratori agricoli.

Non poteva il legislatore, nella varietà dei sistemi di conduzione agraria, nella diversità delle colture esistenti nel territorio nazionale dettare norme uniformi valevoli per ogni zona. Il decreto indica dei criteri, fissa alcuni limiti, pone delle garanzie, commina delle penalità; ma l'attuazione pratica del carico massimo di manodopera da imporre è affidata al senso di responsabilità degli elementi tecnici e degli interessati locali, affinché gli uni e gli altri, collegialmente nelle apposite Commissioni istituite dal decreto, possano contemperare le esigenze della produzione e del problema sociale della disoccupazione.

46

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

21 Ottobre 1947 (n. 10095)

ne agricola con gli interessi dei singoli, facendo aderire per quanto è possibile la norma esecutiva alla viva realtà agraria delle località dove l'imponibile di manodopera deve essere applicato.

Il Ministro
f.to Fanfani

29 Ottobre 1947

LIBRETTO DI LAVORO
(duplicati)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale del Lavoro
Divisione IV

Roma, 29 ottobre 1947

Prot. n. 5990/III-A-6

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- Agli Uffici del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Duplicati del libretto di lavoro.

Trasmetto l'acclusa circolare diretta ai Prefetti, con la quale si danno istruzioni circa il rilascio dei duplicati dell'attestato sostitutivo del libretto del lavoro, pregando gli Uffici in indirizzo di volersi informare, per quanto di propria competenza alle disposizioni impartite.

Prego di voler sollecitamente espletare le pratiche che si verranno ad istituire con i Comuni, in modo che il controllo dettato da imperiose necessità sociali, si svolga regolarmente senza causare notevoli ritardi nel rilascio dei documenti stessi.

Gradirò di essere informato dei risultati ottenuti con la procedura stabilita nella circolare e a questo scopo prego gli Uffici del Lavoro di trasmettermi, alla fine dell'anno, un breve rapporto mensile al riguardo.

Il Ministro
f.to Fanfani

LIBRETTO DI LAVORO
(duplicati)

29 Ottobre 1947

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale del Lavoro
Divisione IV

Roma, 10 settembre 1947

- A tutti i Prefetti della Repubblica

Prot. n. 5990-III-A

Oggetto: Duplicati del libretto di lavoro.

Questo Ministero ravvisa la necessità e l'urgenza di ridurre le notevoli infrazioni alle quali dà luogo il rilascio di duplicati dei moduli sostitutivi del libretto di lavoro da parte delle autorità comunali. È ovvio, infatti, che il rilascio dei duplicati, senza il preventivo accertamento dell'effettivo smarrimento o del deterioramento degli attestati originari, rende molto facile ai lavoratori di munirsi di due ed anche più documenti di lavoro, con gravi conseguenze sia per la disciplina di collocamento, sia per l'applicazione delle disposizioni relative al trattamento economico e previdenziale dei lavoratori stessi.

La legge 10 gennaio 1935, n. 112, che istituiva il libretto di lavoro, preoccupata di queste conseguenze, stabiliva che quando si tratti di duplicati se ne deve far menzione sul libretto. Secondo il disposto dell'art. 9 della legge stessa, per le indicazioni di cui ai n.ri 4, 5 e 6 dell'art. 3, da inserire nel libretto duplicato, l'Autorità comunale deve avvalersi delle notizie fornite dagli Uffici di collocamento in base agli elementi esistenti in atti, o comunicate dall'Ispettorato del Lavoro in relazione agli accertamenti da questo eseguiti.

Tenuto conto di quanto sopra, questo Ministero rivolge viva preghiera ai Prefetti affinché diano alle Autorità comunali le seguenti istruzioni:

- 1) Prima di rilasciare i duplicati di attestati di lavoro è buona norma che le autorità comunali sentano preliminarmente il parere dell'Ufficio di Collocamento, e - ove del caso - quello dell'Ispettorato del Lavoro al quale è demandato il compito di eseguire ogni opportuna indagine; ma, comunque, è loro dovere accertare se siano stati rilasciati altri attestati alla stessa persona;

29 Ottobre 1947

LIBRETTO DI LAVORO
(duplicati)

- 2) In ogni caso, le Autorità comunali sono pregate di apportare su ogni duplicato dell'attestato stesso l'annotazione « duplicato »;
- 3) Le Autorità stesse sono, inoltre, pregate di trasmettere all'Ufficio di Collocamento un elenco mensile contenente: il nome e il cognome, la paternità e la data di nascita dei lavoratori ai quali è stato rilasciato l'attestato e specificando se si tratta di duplicato. Possibilmente indicare il numero del registro comunale cui si riferisce ciascun libretto rilasciato.

L'Ufficio di Collocamento provvederà, nel caso che accerti il possesso di più duplicati, a chiamare lavoratori e a ritirare i duplicati che posseggono abusivamente, comunicando poi alle Autorità comunali:

- a) - il nome e cognome;
- b) - la paternità;
- c) - la data di nascita;
- d) - l'indirizzo dei lavoratori ai quali il duplicato venne ritirato, e tutti gli estremi atti ad individuare il duplicato stesso.

Questo Ministero ritiene che se le istruzioni impartite con la presente verranno osservate sarà eliminata una larga parte degli incresciosi abusi tuttora lamentati.

Si resta in attesa di assicurazione.

Il Ministro

f.to Fanfani

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

27 Novembre 1947

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale del Lavoro
Divisione VIII

Roma, 27 novembre 1947

Prot. n. 10693/AG 13

- Ai Prefetti di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera e Potenza
- All'Ufficio Regionale del Lavoro per le Puglie e la Lucania

Bari

- Agli Uffici Provinciali del Lavoro di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera, Potenza

e p.c.:

- Al Circolo dell'Ispettorato del Lavoro di

Bari

- Al Ministero dell'Interno-Gabinetto
- Al Ministero dell'Industria e Commercio
- Alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Servizio del collocamento - Chiarimenti alla circolare 1 luglio 1947, n. 8616 AG 13, e al telegramma n 10.200 AG 13 del 19 novembre 1947.

A seguito della circolare e del telegramma soprarichiamati questo Ministero, allo scopo di normalizzare il servizio del collocamento nelle provincie delle Puglie e della Lucania, ritiene opportuno dare alcuni chiarimenti sull'applicazione della circolare e del telegramma stessi, in relazione alle disposizioni contenute nel R.D. 21 dicembre 1938, n. 1934, che si confermano tuttora in vigore.

Premesso che dal predetto D.L. n. 1934 la funzione del collo-

27 Novembre 1947

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

camento viene definita funzione pubblica e che pertanto deve essere esercitata da un organo statale, questo Ministero alla stregua della Legislazione vigente (*D.L.L. 10 agosto 1945, n. 474; D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75; D.L.L. 4 agosto 1945, n. 453; D.L.L. 14 febbraio 1946, n. 27; D.L.P. 1 luglio 1946, n. 31; D.L. 15 settembre 1947, n. 896; D.L. 16 settembre 1947, n. 929, etc.*), conferma con la presente, che gli organi cui è demandato il servizio del collocamento sono gli Uffici provinciali del Lavoro, organi periferici di questo Ministero.

Essi, nelle Puglie e nella Lucania, come in tutte le altre regioni, disimpegnano il servizio del collocamento a mezzo di sezioni distaccate e, ove queste non esistono, a mezzo di collocatori comunali.

Per la nomina dei collocatori comunali il Comitato provinciale, di cui in appresso, forma a maggioranza di voti una terna per ciascun comune di persone che abbiano conoscenza di organizzazione sindacale e di problemi del lavoro.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro nomina il collocatore comunale scegliendolo nella terna presentata dal Comitato provinciale per il comune in questione, ma può, in particolari casi e con motivazioni da comunicare al Comitato provinciale, richiedere la formazione di una seconda terna.

Al fine di dare un indirizzo unitario al servizio del collocamento, il capo della sezione e, dove esso non esista, il collocatore comunale, e il direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro, saranno assistiti, rispettivamente, da una *Commissione comunale* e da un *Comitato provinciale*. *La Commissione comunale veglierà sulle operazioni svolte dal collocatore per l'avviamento al lavoro dei disoccupati ed esprimerà pareri:*

- a) sulla classificazione e sul passaggio del lavoratore da un settore ad un altro di produzione o di attività;
- b) sulle richieste nominative dei lavoratori.

Inoltre deciderà, in prima istanza, sulla denegazione di iscrizione all'Ufficio di Collocamento.

Il Comitato provinciale, a sua volta, darà parere sulle questioni relative al funzionamento del collocamento nei comuni della provincia, designerà le terne dei collocatori per i Comuni ove

27 Novembre 1947

non siano istituite sezioni o Uffici propri dell'Ufficio provinciale del Lavoro e deciderà, in seconda istanza, sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni comunali di collocamento.

Le Commissioni comunali e i Comitati provinciali saranno costituiti dal Prefetto, nel numero che riterrà più opportuno per conseguire la rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro, su designazione delle organizzazioni sindacali operanti nell'intero territorio nazionale ed esistenti anche localmente. Il Presidente dei due Collegi sarà:

- per le Commissioni comunali, il rappresentante dell'Ufficio provinciale del Lavoro sia esso un dipendente dell'Ufficio stesso, sia il collocatore nominato a termine della presente circolare; - per il Comitato provinciale, il Direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro.

È ovvio che le Commissioni e i Comitati istituiti con la presente circolare non assorbono le competenze attribuite da leggi speciali (collocamento invalidi di guerra, invalidi del lavoro, reduci e assimilati, Commissioni per l'avviamento dei lavoratori agricoli per la massima occupazione in agricoltura ecc.) a particolari collegi per il collocamento e l'avviamento al lavoro di determinate categorie di lavoratori, ma collaboreranno con essi per ottenere da una più razionale distribuzione dei posti di lavoro disponibili, un sensibile sgravio della disoccupazione e il massimo impiego della manodopera.

Si è certi che le Autorità e gli Uffici in indirizzo, dando rapida attuazione alle presenti istruzioni, concorreranno validamente a normalizzare, in forma equitativa e in armonia all'attuale legislazione in merito, il servizio del collocamento che tante difficoltà incontra in codeste regioni, ma non deve nascondere che condizione di riuscita sarà l'osservanza da parte di chiunque, delle norme che disciplinano, attualmente, la domanda e l'offerta di lavoro.

Si prega di dare assicurazione e si resta in attesa di conoscere, entro il 20° giorno della ricezione della presente, la dettagliata applicazione in codesta provincia della presente circolare.

Il Ministro
f.to Fanfani

1 Dicembre 1947

COLLOCAMENTO
(invalidi)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale del Lavoro
Servizio Collocamento

Roma, 1 dicembre 1947

Prot. n. 11029-A/G 22

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro
- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- Al Ministero dell'Interno-Gabinetto
- Al Ministero Industria e Commercio-Gabinetto
- Al Ministero Agricoltura e Foreste - Gabinetto
- Al Ministero dei Trasporti-Gabinetto
- All'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro
- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro
- Confederazione Generale dell'Industria Italiana
- Confederazione Generale del Commercio
- Confederazione Italiana degli Agricoltori
- Associazione Bancaria Italiana
- Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
- Ai Prefetti della Repubblica

Loro Sedi

Oggetto: Applicazione del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente la assunzione obbligatoria degli invalidi del lavoro.

Nella Gazz. Uff. n. 264 del 17 novembre u.s. è stato pubblicato il D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, recante norme sull'as-

sunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private.

Tale provvedimento rappresenta una efficace integrazione delle provvidenze sancite nelle vigenti norme sulla assicurazione infortuni a favore dei mutilati e invalidi del lavoro, ed un tangibile riconoscimento del concetto umano e sociale di ritenere l'infortunio sul lavoro non soltanto una comune disgrazia individuale, ma bensì una calamità nazionale che come tale deve suscitare la solidarietà di tutti i cittadini.

Questo Ministero fa pertanto affidamento sul senso di responsabilità e di collaborazione degli Uffici del Lavoro e dei Circoli dell'Ispettorato del Lavoro affinché il provvedimento abbia rapida ed integrale applicazione.

Ciò premesso, si illustrano brevemente alcuni aspetti del provvedimento, che hanno già sollevato o si presume possano sollevare dubbi e quesiti.

È appena il caso di accennare che quanto segue ha un carattere meramente interpretativo delle norme del decreto, e non può pertanto assumere il valore di vere e proprie norme regolamentari o di esecuzione.

1) Si ritiene anzitutto necessario stabilire che nella generica dizione «le imprese private» di cui all'art. 1, rientrano tutte le imprese quale che sia il settore di attività economica in cui esse operano, non escluse quindi le aziende agrarie, con le sole eccezioni contemplate nel 1° capoverso (personale navigante delle imprese di navigazione marittima ed aerea).

Una diversa interpretazione, mentre non sarebbe suffragata dalle disposizioni del decreto, aprirebbe l'adito a deroghe ed eccezioni che rischierebbero di compromettere le finalità che si propone il provvedimento.

2) Il decreto stabilisce al primo comma dell'art. 1, che «le imprese private, le quali abbiano alle loro dipendenze più di cinquanta lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenute ad assumere un mutilato o un invalido del lavoro per ogni cinquanta dipendenti, o frazione di cinquanta, superiore a venticinque».

L'ultimo comma dello stesso articolo dispone che «nel computo di tale percentuale sono compresi i mutilati e gli invalidi del lavoro assunti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto».

1 Dicembre 1947

COLLOCAMENTO
(invalidi)

L'art. 2 stabilisce, poi, che hanno diritto ad essere assunti, agli effetti del presente decreto, i lavoratori che non abbiano superato i sessanta anni, se uomini, e i cinquantacinque se donne, i quali a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 40 per cento

Cio posto, potrebbe sorgere il dubbio se i mutilati ed invalidi del lavoro, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore al 40 per cento, debbano o no essere computati fra i mutilati e invalidi del lavoro assunti anteriormente alla entrata in vigore del decreto e dei quali va perciò tenuto conto - ai sensi dell'art. 1, ultimo comma - nel calcolo del 2 per cento.

Questo Ministero è di opinione negativa. È infatti da considerare che l'art. 2, nel precisare coloro che hanno diritto ad essere assunti presso le imprese private, viene in sostanza a stabilire il significato dell'espressione «mutilato e invalido del lavoro» agli effetti dell'applicazione del decreto, e adotta all'uopo il criterio della riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 40 per cento. In conseguenza, tutti coloro, che pur essendo rimasti menomati per infortunio sul lavoro o malattia professionale, non raggiungono peraltro la percentuale del 40 per cento di riduzione della capacità lavorativa, non possono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del decreto e in particolare dell'art. 1 ultimo comma.

3) È stato posto il quesito, se nei riguardi dei mutilati ed invalidi del lavoro possano trovare applicazione analogica particolari disposizioni contenute nelle norme che riguardano il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra (*legge 21 agosto 1921 n. 1312*, e relativo regolamento approvato con *R.D. 29 gennaio 1922 n. 92*) specialmente per quanto concerne la facoltà di esonero totale o parziale per determinate aziende dall'obbligo dell'assunzione obbligatoria, e la facoltà di compensazione fra sedi, stabilimenti o succursali di una stessa azienda siti in provincie diverse.

Per quanto concerne la facoltà di esonero sia totale che parziale (facoltà che, secondo le suddette norme sugli invalidi di guerra, può essere esercitata in casi eccezionali dal Ministero

del Lavoro e della Previdenza Sociale) essa è da escludere non essendo in alcun modo contemplata dal decreto sui mutilati ed invalidi del lavoro. L'unico temperamento al generale obbligo posto dall'art. 1 dello stesso decreto alle imprese private con più di cinquanta dipendenti, è quello derivante dal secondo comma dell'art. 2 nei confronti dei mutilati ed invalidi del lavoro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, a giudizio della commissione di cui all'art. 4 del decreto, per la natura e il grado della loro invalidità possono riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti. Ma è subito da soggiungere che questo temperamento non esclude l'osservanza della percentuale del 2 per cento fissata nell'art. 1.

Pertanto, data la portata generale delle norme del decreto, eventuali domande di esonero che venissero presentate dalle imprese, anche se motivate da presunte condizioni speciali delle stesse, non potrebbero aver corso.

Lo stesso è a dirsi per le imprese che esercitano lavorazioni a carattere stagionale o di breve durata.

Per quanto concerne invece la compensazione fra diverse sedi o succursali di una stessa azienda, questo Ministero è di avviso che tale facoltà possa ammettersi per quelle aziende nelle quali esista un organico del personale e correlativa possibilità di trasferimenti da una ad altra sede (ad esempio, banche ed imprese di assicurazione).

In questo caso, l'azienda la quale documenti di avere assunto presso altra sede della stessa provincia o di altre provincie, un numero di mutilati ed invalidi del lavoro superiore a quello prescritto, può ritenersi autorizzata a portare tale eccedenza a compenso del minor numero di assunzioni fatte in altre sedi.

Laddove invece si tratti di aziende che esercitano stabilimenti dove l'assunzione dei lavoratori a carattere per così dire locale e non vi sia, almeno in via normale, la possibilità di trasferimenti (ed è questo il caso delle imprese industriali) si ritiene che la percentuale del 2 per cento debba essere integralmente osservata in ogni singolo stabilimento.

4) L'art. 5 del decreto stabilisce che i datori di lavoro possono risolvere il rapporto di lavoro con i mutilati ed invalidi,

1 Dicembre 1947

COLLOCAMENTO
(invalidi)

qualora a giudizio dell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro e dell'Ispettorato del Lavoro, risulti un aggravamento dell'invalidità che impedisca al lavoratore di prestare le mansioni per le quali è stato assunto, ovvero quando l'Ispettorato del Lavoro accerti la sussistenza degli estremi di cui al secondo comma dell'art. 2.

Si potrebbe chiedere a questo riguardo se la norma rappresenti una limitazione della normale facoltà di licenziamento che compete al datore di lavoro, nel senso che essa può esercitarsi nei confronti dei mutilati ed invalidi del lavoro solo per il motivo indicato nell'art. 5, o se invece debba ritenersi che la facoltà stessa permanga integra anche per altri motivi come ad esempio indisciplina e scorrettezza, od anche per cause di carattere obiettivo come riduzione del personale, ecc.

Questo Ministero è di avviso che la seconda soluzione sia quella esatta. Ciò in quanto l'art. 5 ha voluto solo determinare un motivo specifico di lecita risoluzione del rapporto *causata dalla stessa qualità di mutilato o invalido del lavoro*. Conseguenza di questo concetto è che la facoltà di licenziamento può sempre esercitarsi, come sopra detto, per ogni altro motivo purchè questo non derivi direttamente dalla suddetta qualità, come potrebbe essere ad esempio lo scarso rendimento connesso con la menomazione fisica dell'interessato quale essa esisteva al momento dell'assunzione.

Precisato quanto sopra, è da ripetersi anche in questa sede la osservazione fatta a proposito della possibilità di esonero: e cioè che il licenziamento lascia intatto l'obbligo di assumere e mantenere in servizio la percentuale di legge, e pertanto se col licenziamento tale percentuale viene a diminuire, l'azienda dovrà assumere altro mutilato o invalido in sostituzione di quello licenziato.

5) L'art. 4 del decreto prevede la costituzione, presso ogni Ufficio provinciale del Lavoro, di una commissione presieduta dal dirigente dell'Ufficio stesso e composta di due rappresentanti dell'associazione fra i mutilati e invalidi del lavoro, di uno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Compito della commissione è quello di dichiarare l'idoneità al lavoro

ro dei mutilati e degli invalidi, distinguendoli per categorie professionali, e di curarne il collocamento.

Si domanda se tale commissione sia da considerare quale unico organo competente ad attuare il collocamento dei mutilati e invalidi del lavoro, ovvero se possa ammettersi l'assunzione diretta di questi da parte del datore del lavoro.

Questo Ministero, valutati i diversi aspetti della questione, ritiene che la prima soluzione sia la più rispondente non solo alle norme del decreto n. 1222, ma altresì alle disposizioni che regolano il collocamento in genere dei lavoratori.

In sostanza, le commissioni previste dall'art. 4 debbono considerarsi quali organi specializzati per il collocamento dei mutilati e invalidi del lavoro, e valgono quindi nei confronti di esse, in quanto applicabili, le norme generali del *R.D.L. 21 dicembre 1938 n. 1934*, le quali come ben noto escludono la assunzione diretta dei lavoratori da parte del datore di lavoro e prescrivono invece che questi è sempre tenuto a rivolgersi allo Ufficio di Collocamento competente.

Ciò posto, le parole «e ne cura il collocamento» contenute nella ultima parte dell'art. 4 sono da intendersi nel più ampio significato di attribuzione esclusiva di competenza in tale campo, ed ogni assunzione diretta di mutilati ed invalidi del lavoro da parte del datore del lavoro è da considerarsi quale contravvenzione alle norme del decreto, punibile ai sensi dell'art. 8.

È appena il caso di ripetere qui quanto sopra osservato al n. 1 e cioè che i mutilati e invalidi del lavoro ai quali si riferiscono le norme del decreto sono soltanto quelli che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 40 per cento.

Con l'occasione si chiarisce altresì - sempre con riferimento alle norme generali vigenti sul collocamento - che è da ammettere, da parte del datore di lavoro, la facoltà di richiesta nominativa dei mutilati e invalidi del lavoro per le qualificazioni e specializzazioni per le quali tale facoltà è ammessa dalle norme suddette.

6) Per quanto concerne la facoltà di licenziamento contemplata dall'art. 5 nei confronti dei mutilati e invalidi del lavoro per i quali l'Ispettorato del Lavoro abbia accertato la sussistenza

1 Dicembre 1947

COLLOCAMENTO
(invalidi)

degli estremi di cui al secondo comma dell'art. 2, si ritiene opportuno chiarire preventivamente un dubbio che potrebbe sorgere dal confronto fra i due articoli citati. Infatti, mentre l'art. 2 attribuisce alla commissione istituita presso l'Ufficio provinciale del Lavoro la competenza ad emettere il giudizio sulla possibilità di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti, nei confronti dei mutilati e invalidi del lavoro che chiedono l'assunzione, l'art. 5 affida invece all'Ispettorato del Lavoro l'accertamento della sussistenza di tale estremo nei confronti dei mutilati e invalidi già assunti.

Si ritiene che le due disposizioni vadano, in sede di applicazione del decreto, coordinate nel senso che l'accertamento al quale procede, ai sensi dell'art. 5, l'Ispettorato del Lavoro, non esclude la necessità che sulla sussistenza della condizione di cui trattasi si pronunci in via definitiva la commissione, alla quale lo stesso Ispettorato avrà cura di riferire nei casi singoli.

7) L'art. 7 - 1° comma - stabilisce che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (2 dicembre c.a.) i datori di lavoro devono comunicare all'Ufficio provinciale del Lavoro competente per territorio il numero complessivo dei lavoratori dipendenti distribuiti per stabilimento e distinti per categoria e sesso.

Ad evitare ogni dubbio in sede di applicazione, si chiarisce - per quanto ciò possa apparire superfluo - che l'obbligo della comunicazione, per le aziende aventi più sedi o stabilimenti si riferisce solo alle sedi o stabilimenti esistenti nell'ambito della provincia. Lo stesso vale anche per le comunicazioni periodiche di cui al secondo comma dello stesso articolo.

* * *

Premesso quanto sopra, si invitano gli Uffici provinciali del Lavoro a promuovere senz'altro la costituzione della commissione prevista dall'art. 4.

COLLOCAMENTO
(invalidi)

1 Dicembre 1947

Per quanto il decreto non stabilisca esplicitamente l'autorità alla quale è demandata la nomina, si ritiene per ragioni evidenti che questa debba essere fatta dal Prefetto con proprio decreto.

Questo Ministero resta in attesa di dettagliate e periodiche informazioni sui risultati dell'applicazione del decreto, ed invita anzi gli Uffici provinciali del Lavoro a voler trasmettere non oltre la fine del mese di febbraio p.v. una prima relazione, con i dati numerici dei mutilati ed invalidi del lavoro collocati ai sensi del decreto.

Il Ministro
f.to Fanfani

4 Dicembre 1947

ORARIO DI LAVORO
(leggi vigenti)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale del Lavoro
Divisione IV

Roma, 4 dicembre 1947

Prot. n. 6491/I.B.10

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- e p.c.:
- Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro
- Confederazione Generale dell'Industria Italiana
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro
- Loro Sedi

Oggetto: Disciplina degli orari di lavoro nelle imprese industriali.

È stato chiesto da vari Circoli dell'Ispettorato del Lavoro e da vari Uffici del Lavoro quali norme debbano applicarsi dalle aziende industriali nei riguardi della limitazione dell'orario di lavoro.

Si reputa opportuno precisare al riguardo che l'applicazione del R.D.L. 28 maggio 1937, n. 1768, sulla riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali nelle aziende industriali, venne sospesa fino a nuova disposizione in base all'art. 3 della legge 16 luglio 1940, n. 1109, e che tale sospensione è tuttora in vigore nonostante la cessazione dello stato di guerra, giacchè il ripristino della limitazione della durata del lavoro a 40 ore settimanali è subordinato alla condizione della esistenza della nuova disposizione specifica non ancora emanata.

Per le industrie dell'Alta Italia, la settimana lavorativa di 40 ore venne ripristinata con l'art. 23 del R.D.L. 9 novembre 1945, n. 788, in occasione del divieto dei licenziamenti, ma tale disposizione, di carattere transitorio, venne prorogata con D.L.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 152, solo fino al 30 settembre 1946, nè alcun altro provvedimento è stato emanato in materia.

Dovendo i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro vigilare per la applicazione delle leggi sul lavoro che hanno carattere di ordine

ORARIO DI LAVORO
(leggi vigenti)

4 Dicembre 1947

pubblico e che prevedono una sanzione penale in caso di inadempienza, la loro azione per quanto concerne la limitazione dell'orario di lavoro, deve riferirsi al *R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692*, che è stato richiamato temporaneamente in vigore con la citata *legge 16 luglio 1940, n. 1109*.

Ciò non pregiudica - come è ovvio - la validità degli accordi stipulati dalle nuove associazioni sindacali contenenti clausole più favorevoli ai lavoratori. Con la occasione si conferma che l'azione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'orario di lavoro è di competenza dei Circoli dell'Ispettorato del Lavoro e non degli Uffici del Lavoro.

Il Ministro
f.to Fanfani

15 Dicembre 1947

LIBRETTO DI LAVORO
(minori anni 14)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale del Lavoro
Divisione IV

Roma, 15 dicembre 1947

Prof. n. 6529.III.A 3

- Ai Prefetti della Repubblica

e p.c.:

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- Al Ministero dell'Interno-Gabinetto
- Al Ministero della Pubblica Istruzione-Gabinetto

Loro Sedi

Oggetto: Rilascio del libretto di lavoro a fanciulli di età dai 12 ai 14 anni.

È stato fatto presente a questo Ministero che in taluni casi le autorità comunali rilasciano libretti di lavoro a fanciulli di 12 anni compiuti senza sentire previamente l'Ispettorato del Lavoro o senza che questi abbia autorizzato il rilascio.

È evidente che qualora tale sistema dovesse generalizzarsi si avrebbe una disapplicazione della legge con notevole pregiudizio delle finalità sociali che essa persegue.

Ad evitare tale inconveniente questo Ministero ritiene opportuno ricordare quanto segue:

1) La legge 26 aprile 1934, n. 653, stabilisce, all'art. 5, che i fanciulli di età inferiore ai 14 anni non possono essere addetti al lavoro, nelle aziende diverse da quelle agricole, ed allo art. 8 stabilisce che l'ammissione al lavoro è subordinata al possesso del libretto di lavoro che viene rilasciato, a norma della legge 10 gennaio 1935, n. 112, dall'autorità comunale, previo accertamento dell'idoneità fisica, quando si tratti di fanciulli fino ai 15 anni e di donne minorenni.

2) Risulta da queste disposizioni che l'autorità comunale non può rilasciare di regola libretti di lavoro a fanciulli di età inferiore ai 14 anni.

3) La legge ammette però la possibilità di concedere il libretto di lavoro a fanciulli di ambo i sessi, di età dai 12 ai 14 anni (art. 7) quando ricorrano particolari esigenze tecniche o locali, tra le quali ultime è stato considerato anche lo stato di assoluta indigenza. In quest'ultimo caso il libretto può essere rilasciato previo accertamento della idoneità fisica dall'autorità comunale ai suddetti fanciulli dai 12 ai 14 anni; quando, però, l'Ispettorato del Lavoro ne abbia riconosciuta la grave necessità a mezzo di apposite indagini di sua competenza per accertare le condizioni economiche degli interessati ed il grado di istruzione raggiunto.

4) Gli interessati per ottenere tale autorizzazione, devono presentarsi in carta libera o rivolgersi all'Ispettorato del Lavoro, competente per territorio, il quale provvederà in conseguenza.

5) L'osservanza rigorosa delle suddette disposizioni permetterà una maggiore tutela della salute dei fanciulli e sarà di incentivo per una più diffusa osservanza degli obblighi scolastici, aumentando altresì le possibilità di occupazione degli adulti.

6) In ogni caso non è ammesso il rilascio del libretto di lavoro a fanciulli di età inferiore ai 12 anni.

Si pregano i Prefetti di comunicare quanto sopra alle Autorità comunali, invitandole alla osservanza della legge e a trasmettere perciò all'Ispettorato del Lavoro le domande per il rilascio in via eccezionale del libretto di lavoro di fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 14 anni, prima di provvedere definitivamente.

Si resta in attesa di assicurazione.

Il Ministro

f.to Fanfani

16 Febbraio 1948

COLLOCAMENTO
(poligrafici e cartai)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e della Emigrazione
Divisione VII

Roma, 16 febbraio 1948

- A tutti gli Uffici Regionali del Lavoro

Prot. n. 29/AG 13

Loro Sedi

Oggetto: Disciplina collocamento cartai e poligrafici.

Sia da parte della Federazione italiana dei lavoratori poligrafici e cartai e dipendenti Sezioni provinciali, e sia da parte di vari Uffici regionali e provinciali del Lavoro vengono chiesti chiarimenti circa l'interpretazione delle disposizioni impartite da questo Ministero con *nota n. 8182/AG dell'8 agosto scorso* in merito al servizio del collocamento dei lavoratori cartai e poligrafici.

A tale riguardo si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, copia conforme della *nota n. 29/AG 13*, con la quale questo Ministero ha ulteriormente chiarito il proprio pensiero sulla questione.

Il Direttore Generale*f.to Angelelli*

COLLOCAMENTO
(poligrafici e cartai)

16 Febbraio 1948

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e della Emigrazione
Divisione VII

Roma, 16 febbraio 1948

- Federazione Italiana Lavoratori Poli-
grafici e Cartai - Via Torino n. 117

Prot. 29/AG 13

Roma

Risp. Foglio 14-5 del 17 gennaio 1948

Oggetto: Disciplina collocamento cartai e poligrafici.

Codesta Confederazione chiede chiarimenti circa il senso da attribuire alle disposizioni impartite da questo Ministero in occasione dell'adesione relativa alla esecuzione dell'accordo concluso tra la Sezione provinciale poligrafici e cartai di Roma e l'Ufficio provinciale del Lavoro circa la disciplina del servizio del collocamento dei lavoratori della categoria.

E precisamente codesta Federazione desidera che questo Ministero intervenga allo scopo di rendere autonomo il collocamento dei cartai e dei poligrafici in ogni provincia dagli Uffici provinciali del Lavoro.

A tale riguardo si osserva che, con la richiamata *nota n. 8182 AG 13 dell'8 agosto 1947*, si è fatto soltanto rilevare l'opportunità che codesta Federazione impartisca disposizioni alle proprie sezioni provinciali perchè prendano i contatti del caso con gli Uffici provinciali del Lavoro allo scopo di addivenire alla stipulazione di accordi analoghi a quelli conclusi a Roma.

Soggiungeva lo scrivente, nella citata nota, che non avrebbe mancato di «impartire opportune disposizioni per favorire la conclusione degli accordi stessi», ma ciò deve interpretarsi nel senso che qualora gli Uffici provinciali del Lavoro ritengano opportuno aderire ad inviti a trattare allo scopo di concludere eventualmente gli accordi in parola questo Ministero intervenendo caso per caso, non avrebbe ostacolato gli accordi stessi.

L'esame che questo Ministero si riserva si attiene alla necessità

16 Febbraio 1948**COLLOCAMENTO
(poligrafici e cartai)**

che debbono essere vagliate varie circostanze - come le esigenze locali, l'attrezzatura delle Sezioni provinciali ad esercitare tale importante funzione, la competenza tecnica degli addetti al servizio ecc.- dando di volta in volta la propria adesione alla applicazione delle singole convenzioni.

Spiace, pertanto, a questa Amministrazione di non poter accogliere la richiesta di codesta Organizzazione sindacale diretta ad ottenere che tassative disposizioni ingiungano senz'altro agli Uffici del Lavoro di passare tale branca del collocamento alle Sezioni provinciali dei poligrafici e dei cartai, senza che, nei singoli casi, siano fatti i necessari accertamenti e valutazioni di opportunità.

Il Ministro
f.to Fanfani

COLLOCAMENTO
(applicazione R.D.L. del 1938, n. 1934)

31 Marzo 1948

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e della Emigrazione
Divisione VII

Roma, 31 marzo 1948

Prot. n. 1343

- All'Ufficio Provinciale del Lavoro

Treviso

e p.c.:

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Applicabilità del R.D.L. 21 dicembre 1938, n. 1934.

Codesto Ufficio, con lettera n. 2682 in data 8 marzo u.s., richiama l'attenzione dello scrivente su una sentenza emanata dalla Pretura di Novi Ligure in data 8 novembre 1947 e pubblicata sulla rivista: «*Massimario Giurisprudenza del Lavoro*», n. 11-12, del novembre-dicembre 1947, nella quale si decide circa l'applicabilità del R.D.L. 21 dicembre 1938, n. 1934, in modo non conforme al concetto ribadito da questo Ministero nella circolare 8616/AG 13 del 1° luglio 1947.

Al riguardo si fa presente che questo Ministero ha già provveduto a sottoporre all'Avvocatura generale dello Stato un quesito su materia analoga alla questione prospettata da codesto Ufficio.

Nel proporre detto quesito si è ribadita la tesi sostenuta da questa Amministrazione tesi che, si spera, vorrà essere convalidata dal conforme avviso del citato autorevole Consesso, circa la attuale efficienza e vitalità delle norme contenute dal R.D.L. 21 dicembre 1938, n. 1934, per quanto si attiene alla disciplina della domanda e della offerta di lavoro.

Lo scrivente comunicherà, pertanto, agli Uffici in indirizzo ulteriori istruzioni chiarificative al riguardo, ma nel frattempo tiene a precisare che la sentenza segnalata non deve causare

31 Marzo 1948

COLLOCAMENTO
(applicazione R.D.L. del 1938, n. 1934)

eccessive preoccupazioni per i riflessi che potrebbe avere nei riguardi della disciplina del collocamento. Infatti è noto che la sentenza è l'atto formale con cui il giudice pone fine ad una determinata controversia accertando quale sia la norma giuridica che deve applicarsi al *singolo caso concreto*. La sentenza perciò, tanto se assolve o condanna tanto se accerta semplicemente un rapporto giuridico, è sempre dichiarativa e non costitutiva di diritto.

Cio stante, la decisione emessa l'8 novembre 1947 dal Pretore del mandamento di Novi Ligure, anche passando in cosa giudicata, ha efficacia strettamente limitata tra le parti nel processo.

Infatti l'autorità della «*res judicata*» può essere invocata soltanto con il concorso delle tre note condizioni, cioè:

- a) identità della cosa domandata;
- b) identità della causa;
- c) identità delle parti.

Tuttavia si chiarisce che nel caso dovessero essere contestate a singoli datori di lavoro, ad imprese e ad enti dai competenti Circoli dell'Ispettorato del Lavoro altre contravvenzioni per assunzione di mano d'opera effettuata senza far ricorso agli Uffici del Lavoro, questi ultimi esaminino d'accordo con i summenzionati Circoli, l'opportunità di richiamare l'attenzione del Procuratore della Repubblica per una eventuale impugnazione delle relative sentenze - prima che non siano più proponibili i gravami ordinari e quello straordinario della Cassazione - dandone sollecita comunicazione a questo Ministero.

p. Il Ministro

f.to Magrini

SOCCORSO INVERNALE

2 Aprile 1948

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale della Occupazione
interna e della Emigrazione

Divisione VII

Prof. n. 1694/AG. 13

Roma, 2 aprile 1948

- All'on. Giuseppe Saragat Vice Presidente del Consiglio
- Al Ministero degli Interni-Gabinetto

Roma

- Agli Uffici Provinciali del Lavoro

Loro Sedi

- All'Alto Commissariato dell'Alimentazione
- All'Opera Nazionale Invalidi di Guerra-Sede Centrale
- Alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro
- Alla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari - Servizio A.V.I.S.S.
- All'Unione Nazionale Ciechi-sede Centrale

Roma

Oggetto: Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati. Distribuzione di pacchi viveri.

La presidenza del Consiglio dei Ministri, proseguendo nella iniziativa per venire incontro alle più immediate necessità dei lavoratori disoccupati mediante il «Fondo nazionale di soccorso invernale», con circolare n. 9270/47176.12/18.4 del 23 marzo 1948, ha disposto la distribuzione di un secondo pacco viveri a tutti coloro che risultino iscritti nelle liste di disoccupazione alla data del 29 febbraio 1948.

Il pacco avrà la seguente composizione:

a) per i disoccupati delle provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia:

Kg.	2	di pasta
«	2	di riso

2 Aprile 1948

SOCCORSO INVERNALE

Kg. 1 di legumi
« 0,500 di zucchero

b) per i disoccupati delle rimanenti provincie della Repubblica, e cioè per quelle della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, degli Abruzzi, del Lazio, della Campania, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna:

Kg. 3 di pasta
« 1 di riso
« 1 di fagioli
« 0,500 di zucchero

Premesso quanto sopra, e facendo riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 1014/AG.13 datata 28 febbraio 1948 di questo Ministero, si precisa che:

a) il pacco dovrà essere concesso a tutti i disoccupati iscritti nelle liste alla data del 29 febbraio 1948;

b) gli Uffici provinciali del Lavoro dovranno fornire agli Uffici degli «ECA» gli elenchi dei disoccupati iscritti alla predetta data avendo cura di depennare, all'atto dell'aggiornamento delle liste, coloro che risultassero avviati al lavoro o, comunque, non disoccupati.

La Sede centrale dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra e l'Unione Nazionale Ciechi, dal loro canto, sono invitati a dare disposizioni alle dipendenti organizzazioni periferiche perchè trasmettano, come per la precedente distribuzione, agli Uffici provinciali del Lavoro, l'elenco dei propri assistiti aventi diritto alla concessione del pacco viveri.

Nell'informare inoltre che le merci per la confezione dei pacchi saranno disponibili presso i magazzini provinciali dei Consorzi Agrari entro il giorno 5 aprile 1948, si richiama l'attenzione degli Enti interessati, cui la presente circolare è diretta, sul fatto che le assegnazioni sono state disposte in base ai dati statistici trasmessi a questo Ministero dagli Uffici provinciali del Lavoro, sullo stato della disoccupazione al 29 febbraio 1948, con la maggiorazione di circa il 5 per cento a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei ciechi.

Per opportuna norma si rende infine noto che, giusto quanto

* OCCORSO INVERNALE

2 Aprile 1948

stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare n. 9270/47176.12/18.4 del 23 marzo 1948 diretta ai Prefetti, il quantitativo dei pacchi assegnati con le modalità di cui sopra non è suscettibile di alcun aumento e che, conseguentemente, nessuna integrazione potrà essere fatta.

Si resta in attesa di assicurazione di esatto adempimento.

Il Ministro

f.to Fanfani

6 Aprile 1948

COLLOCAMENTO
(dimessi istituti correzione)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VII

Roma, 6 aprile 1948

Prot. n. 1749/AG.13

- Agli Uffici Regionali e Provinciali
del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Collocamento dei giovani dimessi dagli istituti di correzione o di ricovero.

La Commissione di coordinamento per l'assistenza al fanciullo, costituita presso l'Opera nazionale maternità ed infanzia, ha, in una sua seduta del 10 dicembre scorso, tra l'altro, espresso il voto che negli Uffici di Collocamento siano istituiti reparti o sezioni apposite che si interessino esclusivamente del collocamento dei giovani dimessi dagli istituti di correzione o dagli istituti di ricovero, per evitare che questi, respinti dalla società e senza lavoro, ricadano nella colpa con la conseguente perdita di ogni passato sforzo di riabilitazione.

Ciò premesso, questo Ministero rivolge agli Uffici in indirizzo la preghiera di voler riferire, sentita anche la locale rappresentanza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, sulle possibilità pratiche della organizzazione di un tale servizio e sulla opportunità che, nella valutazione dello stato di bisogno, agli effetti dell'avviamento al lavoro, sia tenuto conto anche della particolare esigenza sociale di inserire, nel processo economico produttivo, elementi riabilitati sia moralmente e sia professionalmente.

Il Ministro
f.to Fanfani

COLLOCAMENTO
(lavoratrici capo famiglia)

21 Aprile 1948

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**
Direzione generale della Occupazione
interna e della Emigrazione
Divisione VII

Roma, 21 aprile 1948

Prot. n. 1349/AG/6

*- Agli Uffici Regionali e Provinciali
del Lavoro*

Loro Sedi

Oggetto: Avviamento al lavoro delle lavoratrici capofamiglia disoccupate.

Pervengono da più parti autorevoli premure per ottenere che a favore di tutte le lavoratrici capo-famiglia disoccupate sia legislativamente stabilito il diritto di precedenza nell'avviamento al lavoro a causa del grave disagio in cui, nell'attuale difficile momento, esse versano.

Questo Ministero, considerato però che tutta la materia della disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro dovrà essere sottoposta all'esame delle Assemblee legislative di prossima elezione, fa rilevare frattanto agli Uffici in indirizzo l'opportunità che, nella valutazione dello stato di bisogno, agli effetti dell'avviamento al lavoro, sia tenuto conto anche della particolare esigenza di inserire nel processo economico produttivo dette lavoratrici, che devono provvedere al sostentamento di prole talvolta numerosa la quale, cresciuta in condizioni di abbandono e di denutrizione cronica racchiude in sè, allo stato endemico, le peggiori tare fisiche e morali.

Si gradirà assicurazione di adempimento.

Il Ministro
f.to Fanfani

21 Aprile 1948

COLLOCAMENTO
(applicazione R.D.L. del 1938, n. 1934)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e della Emigrazione
Divisione VII

Roma, 21 aprile 1948

Prot. n. 1524/AG 13

- Al Prefetto di

Bari

e p.c.:

- Al Ministero dell'Interno - Gabinetto

Roma

- A tutti i Prefetti della Repubblica

- Agli Uffici Regionali e Provinciali
del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Applicabilità del R.D.L. 21 dicembre 1938, n. 1934.
Organizzazione del servizio del collocamento nelle re-
gioni pugliese e lucana.

Questo Ministero ha attentamente valutato le considerazioni svolte dalla S.V. nella nota suindicata e che militano a favore della redazione formale del provvedimento in oggetto mantenendo in esso il riferimento all'art. 19 della Legge comunale e provinciale.

I motivi suesposti si potrebbero brevemente così riassumere:

- 1) opportunità di seguire una prassi già in uso per il passato;
- 2) opportunità di aggiungere alle sanzioni previste, a carico degli inadempienti, dal R.D.L. 21 dicembre 1938, n. 1934, quella stabilita dall'art. 650 del Codice penale, il quale punisce con arresto od ammenda chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di sicurezza pubblica, d'ordine pubblico e di igiene;
- 3) necessità della emanazione del provvedimento prefettizio come elemento indispensabile per l'applicazione delle sanzioni previste dal citato R.D.L. n. 1934 del 1938;

COLLOCAMENTO

21 Aprile 1948

(applicazione R.D.L. del 1938, n. 1934)

4) impossibilità giuridica dell'emanazione di un decreto prefettizio in materia di collocamento, qualora si volesse far uso delle sole norme contenute nel *R.D.L. del 1938*, il quale non contiene deleghe a favore dei Prefetti in ordine alla istituzione di Uffici di Collocamento provinciali.

a) In merito al primo punto - e, cioè, alla opportunità di continuare ad intervenire nella disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro, come per il passato, usando dei poteri conferiti ai Prefetti dall'art. 19 della ripetuta Legge comunale e provinciale - si fa presente che lo scrivente ha riconosciuto infatti, con la circolare che la S.V. stessa ha citato, la legittimità dell'intervento delle Autorità prefettizie nel detto settore in quanto nell'immediato o relativamente prossimo, periodo successivo alla occupazione alleata, la mancanza di organi attuanti il collocamento aveva costretto i Prefetti stessi a statuire in materia, attribuendo detta funzione pubblica a quegli organismi che, secondo la situazione locale, apparvero i più idonei ad eliminare una carenza che minacciava l'ordine pubblico e costituiva una causa di malcontento e di agitazione tra i disoccupati. Avviandosi ora, invece, il mercato di lavoro ad una, sia pure parziale normalizzazione, questo Ministero ha chiarito, in conseguenza, il proprio punto di vista in base ai criteri sopra enunciati ed illustrati nella **ministeriale n. 25/AG 13, in data 3 marzo u.s.**

b) Circa l'opportunità di aggiungere altre sanzioni penali a quelle previste dal *R.D.L. n. 1934 del 1938*, si fa presente che, ad avviso di questo Ministero, ciò non sembra strettamente ed in ogni caso necessario, ove non ricorrano le particolari esigenze di ordine pubblico cui si è accennato, altrimenti si introdurrebbero, normalmente, nella disciplina del collocamento, penalità più rigorose di quelle sancite dall'ordinamento giuridico.

c) Questo Ministero è del parere che debbano ritenersi interdipendenti le penalità a carico degli inadempienti delle norme sulla disciplina del collocamento contenute nel citato *R.D.L. del 1938* e quelle stabilite dall'art. 650 del Codice penale per la inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità: la regolamentazione legislativa sulla domanda e sull'offerta di lavoro è, infatti,

21 Aprile 1948

COLLOCAMENTO
(applicazione R.D.L. del 1938, n. 1934)

autonoma e non presuppone particolari provvedimenti dell'Autorità stessa per essere applicata.

d) Soffermando l'attenzione sulla **circolare n. 10693/AG 13 del 7 gennaio 1947**, la S.V. potrà rilevare che questo Ministero per l'organizzazione del servizio del collocamento nelle regioni pugliese e lucana non ha richiesto la formale emanazione di alcun decreto prefettizio, in quanto, si ripete, la più volte citata disciplina giuridica ha validità a prescindere dalle formali dichiarazioni della Amministrazione. Tuttavia poichè in passato i Prefetti hanno fatto uso del già commentato potere di ordinanza previsto dall'art. 19 nulla vieta che (continuando ora essi, come è avvenuto nel caso in esame, di propria iniziativa, ad emanare provvedimenti in forma di decreti) tali atti, che avrebbero peraltro il valore di semplici declaratorie delle esistenti norme di legge, rettificati, con la eliminazione del riferimento all'art. 19, possano adempiere sempre al lodevole intento di richiamare, maggiormente e con una certa solennità, l'attenzione degli interessati e delle organizzazioni sindacali padronali ed operaie sulla riaffermata vitalità delle norme in discorso.

Tutto ciò premesso non importa però necessariamente che la S.V. non debba, se lo ritenga indispensabile per l'ordine pubblico far uso di detto potere di ordinanza, tanto più che sono note a questo Ministero le condizioni difficili in cui agisce il servizio del collocamento, in determinate località - come appunto nelle Puglie - se non è sorretto da un sistema di norme sulla cui inderogabilità non verta il minimo dubbio sia da parte degli imprenditori e sia da parte delle masse lavoratrici.

In tale ipotesi, però manifesta l'avviso che detto atto per non essere inficiabile, in alcuna sede, debba, almeno, avere efficacia limitata nel tempo.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Il Ministro

f.to Fanfani

COLLOCAMENTO
(invalidi)

14 Maggio 1948

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
e dell'Addestramento Professionale

Roma, 14 maggio 1948

Divisione VIII

Prot. n. 2942/B

- Agli Uffici regionali e provinciali del Lavoro
- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- Al Ministero dell'Interno-Gabinetto
- Al Ministero dell'Industria e Commercio - Gabinetto
- Al Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Gabinetto
- Al Ministero dei Trasporti - Gabinetto
- All'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro
- All'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
- Alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro
- Alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana
- Alla Confederazione Generale del Commercio
- Alla Confederazione Italiana degli Agricoltori
- Alla Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito
- Alla Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
- Ai Prefetti della Repubblica

Loro Sedi

Oggetto: D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria di mutilati ed invalidi del lavoro. Modalità di esercizio della facoltà di compensazione territoriale - Modalità per le denunce del personale di-

14 Maggio 1948

COLLOCAMENTO
(invalidi)

pendente da parte di imprese aventi sedi o stabilimenti in più provincie. Termine per effettuare le assunzioni.

1. - Con precedente circolare n. 11029/AG.22 del 1° dicembre 1947, relativa all'applicazione del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, questo Ministero ha espresso l'avviso che la facoltà di compensazione fra più sedi di una stessa impresa, site in provincie diverse, sia da ammettersi per quelle imprese nelle quali esista un organico del personale, e vi sia la correlativa possibilità di trasferimento del personale medesimo da una ad altra sede.

In questo caso, l'impresa, la quale documenti di avere assunto in una o in più provincie un numero di mutilati ed invalidi del lavoro superiore a quello prescritto, può ritenersi, in linea di massima, autorizzata a portare tale eccedenza a compenso del minor numero di assunzioni fatte in altre provincie.

Laddove, invece, si tratti di imprese che eserciscono stabilimenti presso i quali l'assunzione dei lavoratori ha carattere locale e non vi sia, almeno in via normale, la possibilità di trasferimenti del personale, questo Ministero ha espresso l'avviso che la percentuale del 2 per cento debba essere integralmente osservata in ogni singolo stabilimento. Per le imprese di questo tipo la compensazione territoriale deve quindi ritenersi, in linea di massima, esclusa.

2. - Ciò premesso, poichè il citato decreto n. 1222 prescrive, all'art. 7: 1) che entro 15 giorni dalla data della sua entrata in vigore i datori di lavoro devono comunicare all'Ufficio provinciale del Lavoro competente per territorio il numero complessivo dei lavoratori dipendenti distribuiti per stabilimento e distinti per categoria e sesso; 2) che entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno gli stessi datori di lavoro devono comunicare allo Ufficio del Lavoro competente i dati di cui sopra, nonchè il numero e le generalità dei mutilati ed invalidi del lavoro assunti in applicazione del decreto: le imprese ammesse, in virtù delle norme interpretative contenute nella predetta circolare, ad esercitare la facoltà di compensazione territoriale, hanno avanzato la richiesta che venga ad esse concessa la ulteriore facoltà di

provvedere alle comunicazioni periodiche di cui all'art. 7 mediante unica denuncia, da compilarli da parte della sede principale dell'impresa, anche per conto di tutte le sedi secondarie e succursali.

Questo Ministero, considerato che l'accoglimento della richiesta avanzata si risolve in una più semplice e spedita applicazione della legge, ed è coerente con le finalità di garanzia cui tende la denuncia, e che la richiesta stessa si fonda sulle analoghe norme che regolano le denunce da effettuarsi da parte delle imprese tenute al collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra che abbiano la loro sede principale in una provincia e sedi secondarie in altre provincie (art. 10 del Regolamento per la applicazione della *legge 21 agosto 1921, n. 1312*, approvato con *R.D. 29 gennaio 1922, n. 92*), ritiene che tale ulteriore facoltà sia anch'essa da ammettersi per tutte quelle imprese per le quali è stata già riconosciuta, con la predetta *circolare n. 11029/AG.22*, la facoltà di compensazione.

3. - Sulle modalità di esercizio di detta facoltà sono pervenuti, a seguito della emanazione della circolare di cui sopra, alcuni quesiti.

Si ritiene pertanto opportuno diramare, per norma così delle imprese tenute all'ottemperanza delle norme del decreto come degli Uffici che devono curarne e vigilarne l'applicazione, alcune istruzioni, intese ad eliminare incertezze che o già sono state manifestate, o potrebbero in seguito formare oggetto di quesiti a questo Ministero.

Occorre, innanzitutto, premettere che, mentre l'istituto della compensazione territoriale è inteso a facilitare l'applicazione del decreto da parte delle imprese aventi sedi in più provincie, di modo che esse possano distribuire il personale da assumersi obbligatoriamente tra le varie sedi in relazione alle diverse necessità delle medesime, le comunicazioni prescritte dall'art. 7 mirano invece ad assicurare agli organi competenti a curare e vigilare, nelle singole provincie, l'applicazione del decreto, una adeguata possibilità di controllo sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle singole imprese.

Appare pertanto necessario temperare l'esercizio delle accennate facoltà di compensazione territoriale e di unica denun-

14 Maggio 1948

COLLOCAMENTO
(invalidi)

cia con l'interesse della Amministrazione alla piena ed integrale osservanza delle norme del decreto.

A tale scopo si ritiene possano opportunamente valere le seguenti istruzioni:

a) Le imprese che intendano essere ammesse alla compensazione dovranno, entro 20 giorni dalla data della presente circolare, presentare domanda a questo Ministero tramite l'Ufficio del Lavoro della provincia dove la sede principale dell'impresa è situata.

La domanda, debitamente motivata, dovrà contenere l'esatta indicazione: di tutte le provincie nelle quali l'impresa ha sedi secondarie, della distribuzione di queste ultime nel territorio di ciascuna provincia, nonché del numero globale dei dipendenti dell'impresa. Nella domanda sarà altresì precisato il numero delle assunzioni di mutilati ed invalidi del lavoro che l'impresa ha effettuato e intende ancora effettuare presso ciascuna delle sue sedi secondarie. La domanda sarà presentata in tre copie, delle quali una in carta legale, due in carta semplice. La prima copia sarà immediatamente inoltrata dal competente Ufficio provinciale del Lavoro al Ministero, la seconda sarà trattenuta dall'Ufficio provinciale, la terza inviata alla sede centrale dell'Associazione Nazionale mutilati e invalidi del lavoro (via Tribognano 5 Roma).

Dell'avvenuta presentazione della domanda di compensazione la sede principale dell'impresa darà immediata comunicazione a tutti gli Uffici del Lavoro delle provincie nelle quali essa abbia sedi secondarie. Gli Uffici provinciali del Lavoro cureranno di darne, a loro volta, immediata comunicazione alla competente Commissione di collocamento.

La presentazione della domanda di compensazione, come pure il suo eventuale accoglimento, non autorizza in nessun caso i datori di lavoro a licenziare i mutilati ed invalidi del lavoro già assunti.

b) Il Ministero, eventualmente sentiti, ove le particolari condizioni locali della disoccupazione dei mutilati ed invalidi del lavoro o altre ragioni lo consiglino, i competenti Circoli dello Ispettorato del Lavoro, concederà o meno, con suo provvedimento, l'esercizio della predetta facoltà alle singole imprese, che ne

abbiano fatto domanda entro il termine prescritto, e darà comunicazione delle determinazioni adottate alla sede principale della impresa interessata, all'Ufficio del Lavoro per tramite del quale la domanda è stata inoltrata, nonchè a tutti gli Uffici del Lavoro delle provincie nelle quali l'impresa abbia sedi secondarie. Analoga comunicazione sarà fatta dal Ministero alla sede centrale dell'Associazione Nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Dopo ricevuta questa comunicazione gli Uffici provinciali del Lavoro, e per essi le Commissioni di cui all'art. 4 del *D.L. n. 1222*, provvederanno in conformità delle disposizioni del decreto medesimo e delle determinazioni che saranno state adottate dal Ministero.

I datori di lavoro sono comunque tenuti ad adempiere agli obblighi di legge entro il quindicesimo giorno dalla data del provvedimento ministeriale, disponente l'accoglimento o il rigetto della domanda di compensazione.

c) La sede principale dell'impresa ammessa alla compensazione comunicherà entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno al locale Ufficio provinciale del Lavoro ed a questo Ministero, unitamente ad un prospetto riepilogativo (conforme all'allegato 1), un'unica denuncia del numero di tutto il personale dipendente dall'impresa, distinto per provincia e per categoria e sesso, nonchè del numero e delle generalità dei mutilati ed invalidi del lavoro occupati (allegato 2).

La denuncia presentata al competente Ufficio provinciale del Lavoro varrà per tutti gli effetti previsti dall'art. 7 del decreto n. 1222. In caso di sospensione o ritardo della denuncia, le imprese si renderanno pertanto passibili dell'ammenda di cui al successivo art. 8.

La denuncia presentata al Ministero servirà a quest'ultimo per sollecitare, ove se ne ravvisi l'opportunità o ne sia fatta richiesta da parte di chi vi abbia interesse, il controllo dell'Ispettorato del Lavoro sull'applicazione delle disposizioni del decreto da parte delle imprese ammesse alla compensazione.

4. - Fatta eccezione per quanto contenuto al punto c), relativo alle comunicazioni semestrali, la procedura descritta troverà applicazione una volta tanto, e non dovrà essere periodicamente rinnovata. S'intende che la facoltà di compensazione è

14 Maggio 1948

COLLOCAMENTO
(invalidi)

soggetta in ogni momento a revoca da parte dell'autorità che la ha concessa, e si accenna di seguito, a titolo di mera esemplificazione, ad alcuni casi che possono determinare l'esercizio di questo potere da parte del Ministero:

- a) l'acuirsi della situazione della disoccupazione dei mutilati ed invalidi del lavoro in una o più provincie;
- b) l'uso che le imprese facciano della facoltà di compensazione per sottrarsi all'osservanza degli obblighi di legge;
- c) l'inadempimento delle prescrizioni relative alle comunicazioni periodiche, o il ritardo nell'invio di queste ultime.

5. - La facoltà di compensazione, come si rileva, essendo collegata con la facoltà di unica denuncia, non può venir concessa che per tutte le provincie dove l'impresa abbia sedi o succursali o stabilimenti, e non per alcune provincie soltanto, con esclusione di alcune altre. È ovvio, infatti, che qualora l'esercizio di tale facoltà venisse ristretto soltanto ad alcune provincie, e soltanto queste formassero oggetto dell'unica denuncia, il decreto n. 1222 finirebbe col trovare nessuna applicazione in quelle provincie escluse dalla compensazione e non contemplate dalla denuncia, nelle quali il personale occupato dall'impresa non superasse le cinquanta unità. Il che costituirebbe una violazione della norma contenuta nel decreto n. 1222, secondo la quale esso deve trovare applicazione da parte di tutte indistintamente le imprese private - escluse le sole imprese di navigazione marittima ed aerea limitatamente al personale navigante - le quali abbiano alle loro dipendenze più di cinquanta lavoratori tra operai ed impiegati, dell'uno o dell'altro sesso, indipendentemente dal fatto che questi lavoratori - semprechè superino nel loro complesso le cinquanta unità - siano dislocati per il loro servizio alle dipendenze dell'impresa in una o in più provincie.

6. - Il fatto ora rilevato ha indotto alcuni Uffici regionali e provinciali del Lavoro a prospettare a questo Ministero l'opportunità di prescrivere, per tutte indistintamente le imprese che abbiano sedi secondarie, succursali o stabilimenti in più provincie, la periodica comunicazione di una situazione riepilogativa del personale dipendente.

Questo Ministero, per le considerazioni esposte al numero precedente, è d'avviso che la proposta possa senz'altro essere accolta, in quanto ciò varrà a contenere le possibilità di evasioni da parte di quelle imprese che, avendo sedi o succursali o stabilimenti dislocati in più provincie, vi occupino, per le speciali caratteristiche o la limitata ampiezza della loro attività, un numero di dipendenti normalmente inferiore alle cinquanta unità.

Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 7 del decreto n. 1222 ed i chiarimenti già forniti al riguardo al punto 7 della precedente circolare n. 11029/AG.22, si dispone pertanto che tutte le imprese, le quali siano tenute all'applicazione del decreto ed abbiano sedi secondarie o succursali o stabilimenti o dipendenze comunque denominate in più di una provincia, comunichino a questo Ministero, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, una denuncia riepilogativa della situazione del personale nelle singole provincie, conforme all'allegato I. La denuncia sarà comunicata dalla sede principale dell'impresa interessata.

La prescrizione non riguarda le imprese ammesse alla compensazione, per le quali valgono le istruzioni date ai numeri precedenti.

7. - Una difficoltà più volte prospettata dagli Uffici provinciali del Lavoro tra quante se ne oppongono ad una sollecita applicazione del decreto legislativo n. 1222 consisterebbe nella eccezione sollevata dai datori di lavoro, che il decreto non fissa alcun termine entro il quale le imprese debbano procedere all'assunzione obbligatoria dei minorati di cui trattasi.

Tale termine, si osserva, se pure non sembra essere stato prefissato con una precisa norma, si ricava comunque dal secondo comma dell'art. 4, che suona: «La Commissione dichiara l'idoneità al lavoro dei mutilati e degli invalidi distinguendoli per categorie professionali, e ne cura il collocamento». Ciò vuol dire che, allorché la Commissione, di cui al precitato art. 4, avvia per l'assunzione, presso una impresa che sia tenuta a darvi luogo, un mutilato o un invalido del lavoro, questa impresa è tenuta ad ottemperare all'obbligo di assumerlo; ciò in quanto quell'obbligo, che è imposto in linea generale ed astratta dalle norme del decreto, si concreta nel momento in cui il mutilato o

14 Maggio 1948

COLLOCAMENTO
(invalidi)

l'invalido riconosciuto collocabile è avviato, per la assunzione, presso l'impresa che sia tenuta ad occupare una o più unità di minorati del lavoro.

8. - Gli Uffici regionali e provinciali del Lavoro e le confederazioni ed associazioni dei datori di lavoro sono invitati a dare la massima diffusione alle istruzioni contenute nella presente circolare, le quali sono intese, soprattutto, a rendere più spedita e sicura l'applicazione del decreto n. 1222, nell'interesse sia dei mutilati ed invalidi del lavoro che delle imprese tenute ad occuparli.

Il Ministro

f.to Fanfani

COLLOCAMENTO
(invalidi)

14 Maggio 1948

*Allegato 1 alla circolare n.2942/B
del 14 maggio 1948*

**Denuncia riepilogativa della situazione del personale nelle
singole provincie**

PROVINCIA	Personale dipendente alla data del..... esclusi i mutilati ed invalidi del lavoro		Mutilati ed invalidi del lavoro occupati(1)	
	M	F	M	F
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
TOTALI				

- (1) Le cifre devono essere comprensive dei mutilati ed invalidi del lavoro assunti in applicazione del *D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222*, nonché di quelli già occupati all'atto dell'entrata in vigore del predetto decreto, i quali abbiano, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 40 per cento.

14 Maggio 1948

COLLOCAMENTO
(invalidi)Allegato 2 alla circolare n. 2942/ B
del 14 maggio 1948

PROVINCIA DI.....

CATEGORIA	Personale dipendente alla data del..... esclusi i mutilati ed invalidi del lavoro		Mutilati ed invalidi del lavoro occupati (1)	
	M	F	M	F
Impiegati				
Operai				
.....				
.....				
.....				
TOTALI				

(1) Vedi nota all'allegato 1.

Generalità dei mutilati ed invalidi del lavoro assunti in applicazione del D.L.
C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, nella provincia suddetta:

1.....	7.....
2.....	8.....
3.....	9.....
4.....	10.....
5.....	11.....
6.....	12.....

Generalità dei mutilati ed invalidi del lavoro già occupati all'atto della entrata
in vigore del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, nella provincia suddetta:

1.....	7.....
2.....	8.....
3.....	9.....
4.....	10.....
5.....	11.....
6.....	12.....

COLLOCAMENTO
(liste disoccupati)

29 Maggio 1948

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e della Migrazione
Divisione VII

Roma, 29 maggio 1948

Prot. n. 2459/AG 13

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro

e p.c.:

- Al Ministero dell'Interno
- All'Assessore al Lavoro della Regione Siciliana
- All'Alto Commissario per la Sardegna
- Al Presidente della Valle d'Aosta
- Ai Prefetti della Repubblica

Loro Sedi

Oggetto: Disciplina delle iscrizioni al collocamento dal 1° luglio 1948.

Dal 1° luglio 1948 i lavoratori in cerca di collocamento dovranno provvedere a rinnovare l'iscrizione, se già iscritti, o ad iscriversi per la prima volta dichiarando, in ambedue i casi, di appartenere ad una delle seguenti quattro categorie:

- 1^ categoria: «occupati in cerca di diversa occupazione»;
- 2^ categoria: «casalinghe in cerca di occupazione extra domestica»;
- 3^ categoria: «giovani inferiori ai 21 anni o smobilitati in cerca della prima occupazione»;
- 4^ categoria: «lavoratori che hanno perduto l'occupazione (disoccupati) in cerca di occupazione».

In base alla dichiarazione del lavoratore gli Uffici provvederanno ad iscriverlo ad una delle quattro suddette categorie.

Per tutti coloro che alla data del 30 giugno 1948 risultavano già iscritti al collocamento, ai fini della priorità nell'avviamento al lavoro, è consentito il riconoscimento dell'anzianità derivante dall'originaria iscrizione.

29 Maggio 1948

COLLOCAMENTO
(liste di disoccupati)

Dal 1° luglio in poi gli Uffici provvederanno, con i mezzi ritenuti più opportuni, alla verifica delle dichiarazioni emesse dagli iscritti al collocamento denunciando alla autorità giudiziaria ed a questo Ministero ogni dichiarazione risultante falsa. Questo Ministero si riserva di controllare l'azione di vigilanza degli Uffici, chiamando responsabili i dirigenti degli stessi per tutte le negligenze in questa materia.

Anche nei prospetti statistici interni ed in quelli inviati mensilmente al Ministero, si terranno distinti i dati numerici degli iscritti al collocamento nelle quattro categorie.

A partire dal 1° luglio 1948, ogni iscrizione al collocamento per qualsiasi delle suddette quattro categorie, ove non sia rinnovata dall'interessato entro il 30 del mese successivo a quello in cui fu fatta, cessa di avere qualsiasi valore, presumendosi lo iscritto ormai aver trovato occupazione o aver rinunciato a cercarla. Ove invece entro il termine predetto avvenga il rinnovo, lo iscritto conserverà l'anzianità originaria di iscrizione ai fini della precedenza nell'avviamento al lavoro.

A partire dal 1° luglio 1948 i collocatori comunali, le sezioni, gli Uffici provinciali del Lavoro nel trasmettere i dati statistici al competente Ministero faranno risultare per ciascuna delle quattro ricordate categorie il numero degli iscritti al collocamento al 30 del mese precedente, il numero degli avviati al lavoro nel mese, il numero dei decaduti per non rinnovata iscrizione entro il termine suddetto, infine il numero delle nuove e rinnovate iscrizioni.

Resta ferma la disposizione già impartita che per i lavoratori iscritti al collocamento e frequentanti i corsi di riqualificazione per disoccupati si continuerà a dare rilevazione mensile in un prospetto a parte.

Le disposizioni predette dovranno essere applicate senza modificazione o dilazione alcuna.

Gli Uffici provinciali del Lavoro provvederanno a renderle note ai lavoratori mediante manifesti o comunicati stampa.

Il Ministro
f.to Fanfani

ASSISTENZA
(lavoratori agricoli)

9 Giugno 1948

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e della Migrazione
Divisione VII

Roma, 9 giugno 1948

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali
del Lavoro

Prof. n. 2632/MI

e p.c.:

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Assistenza lavoratori nella campagna cerealicola.

L'Alto Commissariato dell'Alimentazione con **circolare n.100 del 14 maggio c.a.**, ha impartito disposizione alle S.E.P.R.A.L. interessate perchè durante la corrente campagna della mietitura e trebbiatura dei cereali sia concesso alla manodopera impiegata nei lavori stessi il seguente trattamento alimentare supplementare:

1) misura delle razioni:

- ai lavoratori impiegati alle operazioni di mietitura e trebbiatura del grano vengono riconosciute le sottoindicate razioni speciali giornaliere *pro-capite* (comprehensive delle razioni normali e supplementari cui danno diritto le carte annonarie):

- Pane gr. 600 (o grammi 500 farina all'85%)
- Pasta gr. 200 (o farina da pasta all'80%)

Le dette razioni si applicano, indifferentemente, sia agli uomini che alle donne e ai ragazzi e vengono ridotte nei confronti dei lavoratori produttori approvvigionati di cereali e dei lavoratori tesserati che non consegnano i buoni delle carte annonarie in loro possesso ai seguenti quantitativi:

a) ai lavoratori produttori o approvvigionati in cereali e ai lavoratori tesserati che non consegnino nè i buoni delle carte normali nè quelli delle carte supplementari:

- Pane gr. 305 (o gr. 254 farina all'85%)
- Pasta gr. 115 (o farina all'80%)

9 Giugno 1948

ASSISTENZA
(lavoratori agricoli)

b) ai lavoratori tesserati che consegnino i buoni delle sole carte supplementari:

- Pane gr. 400 (o gr. 333 farina all'85%)
- Pasta gr. 135 (o farina all'80%)

c) ai lavoratori tesserati che consegnino i buoni delle sole carte normali:

- Pane gr. 505 (o grammi 420 farina all'85%)
- Pasta gr. 180 (o farina all'80%)

Ai lavoratori provenienti da altri Comuni, e che alla sera non fanno ritorno in famiglia, l'Ufficio annonario comunale dovrà assicurare in ogni caso l'intera razione giornaliera di gr. 600 di pane e 200 di pasta, salvo a definire successivamente, ove occorra, con i Comuni di provenienza, le eventuali contestazioni per il mancato versamento dei buoni delle carte annonarie.

2) Per il prelevamento dei generi di cui al n. 1 le aziende interessate dovranno presentare all'Ufficio annonario comunale della loro sede, dichiarazioni speciali (mod. D.S.C.) vistate preventivamente e localmente dagli Uffici di Collocamento dipendenti dagli Uffici del Lavoro o comunque da questi riconosciuti e controllati.

In tali dichiarazioni, da compilarsi separatamente per ciascun genere, dovrà figurare il numero dei lavoratori che verranno impiegati nelle operazioni di mietitura e trebbiatura nonché la presunta data delle operazioni stesse.

3) Al termine dei lavori di mietitura e trebbiatura, ciascuna azienda che abbia prelevato i generi anzidetti per il fabbisogno della manodopera da essa ingaggiata e che abbia a tale scopo trattenuto grano sul nuovo raccolto è tenuta, tra l'altro, a presentare all'Ufficio annonario comunale un elenco nominativo delle persone impiegate nelle operazioni di mietitura e trebbiatura con indicato a fianco di ciascun nominativo il numero effettivo delle giornate di presenza distintamente per gli appartenenti alle diverse categorie avanti elencate.

Anche questo elenco dovrà essere vistato dall'Ufficio di Collocamento dipendente dall'Ufficio del Lavoro o comunque da questo riconosciuto o controllato.

ASSISTENZA
(lavoratori agricoli)

9 Giugno 1948

Ciò premesso, gli Uffici provinciali del Lavoro impartiranno opportune istruzioni ai dipendenti Uffici comunali di Collocamento affinchè prendano opportuni contatti con gli Uffici anonari comunali, in modo che tutte le operazioni relative alla assistenza alimentare dei prestatori d'opera addetti ai lavori della campagna cerealicola 1948 siano svolte tempestivamente e regolarmente.

Ciascun Ufficio di Collocamento, nel rilasciare il proprio visto sui certificati di cui trattasi, dovrà prenderne nota, sia ai fini di un opportuno controllo sulla regolarità delle assunzioni ai sensi e per gli effetti delle leggi sul collocamento e delle migrazioni interne e sia per acquisire utili elementi per le rilevazioni statistiche.

Pregasi riscontrare.

p. Il Ministro

f.to Angelelli

12 Giugno 1948

LAVORO NOTTURNO
(panifici e pasticcerie)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro
Divisione XIV

Roma, 12 giugno 1948

Prot. n. 7487/II.D.2

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
e p c.
- Al Ministero dell'Interno
- All'Alto Commissariato per l'Alimenta-
zione
- Al Ministero Industria e Commercio
- Alla Federazione Nazionale Panifica-
tori
- Alla Federazione Italiana Lavoratori
Industrie Alimentari

Roma

Oggetto: Lavoro notturno nei panifici.

Nel convegno nazionale dei lavoratori panettieri è stata richiesta una maggiore vigilanza da parte dell'Ispettorato del Lavoro sulla applicazione della *legge 22 maggio 1908, n. 105*, che vieta il lavoro notturno nei panifici.

Questo Ministero con *circolare del 23 luglio 1945, n. 512*, ebbe già ad interessarsi della questione e ritenne opportuno che per la varietà delle situazioni locali i singoli Circoli dell'Ispettorato del Lavoro agissero di loro iniziativa verso il ritorno alla normalità, mantenendosi a contatto con le organizzazioni sindacali e le autorità interessate.

Si ha motivo di ritenere che le esigenze tecniche della lavorazione del pane consentano di fare un ulteriore passo innanzi per il ripristino della applicazione della legge e che sia quindi giunto il momento di esaminare la possibilità di una più generale osservanza della legge stessa, ferma restando la delega agli Ispettorati del Lavoro delle attribuzioni di questo Ministero, in merito alla concessione delle deroghe al divieto del lavoro notturno.

LAVORO NOTTURNO
(panifici e pasticcerie)

12 Giugno 1948

A questo scopo si invitano i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro di intensificare la loro azione di vigilanza e di controllo, riferendo a questo Ministero in merito all'attuale situazione di fatto.

Il Ministro
f.to Fanfani

22 Giugno 1948

COLLOCAMENTO
(liste disoccupati)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 22 giugno 1948

Divisione VIII

Prot. n. 2985/AG 13

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

e p.c.:

- Al Ministero dell'Interno

Roma

- All'Assessore per il Lavoro della Regione Siciliana

Palermo

- All'Alto Commissariato per la Sardegna

Cagliari

- Al Presidente della Valle d'Aosta

Aosta

- Ai Prefetti della Repubblica

Loro Sedi

Oggetto: Disciplina delle iscrizioni al collocamento.

Ai fini dell'applicazione della circolare 29 maggio 1948 n. 2459/AG.13, gli Uffici provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione terranno presenti le seguenti disposizioni:

I - Classificazione.

a) «Occupati in cerca di occupazione» - in tale classe devono essere inclusi tutti coloro che abbiano un reddito di lavoro, sia esso dipendente da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo (piccola attività artigiana, marginale, ecc.) o conse-

guente ad un rapporto di lavoro estinto (pensionati), i quali cerchino una occupazione diversa di quella posseduta.

b) «Casalinghe in cerca di occupazione extra domestica» - in tale classe devono essere incluse quelle donne che convivono nel nucleo familiare e che non abbiano immediati precedenti lavorativi.

c) «Giovani inferiori ai 21 anni o smobilitati in cerca di prima occupazione» - in tale classe ai giovani inferiori ai 21 anni o agli smobilitati in cerca di prima occupazione devono essere aggiunte le altre persone in cerca di prima occupazione (es. proprietari che abbiano perduto o a cui sia andata fallita l'azienda, ecc.)

d) «Lavoratori che hanno perduto l'occupazione (disoccupati) in cerca di occupazione» - in tale classe devono essere inclusi tutti coloro che sono privi di occupazione per risoluzione del rapporto di lavoro immediatamente precedente allo stato di disoccupazione.

II - Procedura delle operazioni di iscrizione e reinscrizione al collocamento.

Le operazioni di nuova iscrizione o di reinscrizione nelle liste dei disoccupati dovranno procedere secondo quanto segue:

a) in attesa che siano sostituite le vecchie schede con la scheda unica nazionale, gli Uffici di Collocamento utilizzeranno il vecchio schedario riordinandolo in modo che sia pronto per il nuovo impiego, sostituendo eventualmente le schede danneggiate o che per altro motivo non possono essere utilizzate.

b) Dal 15 luglio all'atto della presentazione dei lavoratori per la iscrizione o la reinscrizione sarà ritirato l'attestato di iscrizione e la documentazione relativa alle precedenti occupazioni ed ai titoli preferenziali per l'avviamento al lavoro.

c) Sarà compilato il modulo relativo alle dichiarazioni del lavoratore anche per quanto concerne lo stato di bisogno.

22 Giugno 1948

COLLOCAMENTO
(liste disoccupati)

d) In base ai dati risultanti dai documenti sopraindicati sarà effettuata la classificazione dei lavoratori secondo quanto stabilito al n. 1) mediante annotazioni sull'attestato di iscrizione.

e) Sarà, infine, rilasciato il primo e il nuovo attestato di iscrizione corredato dei dati relativi alla classe attribuita alla data di presentazione.

f) Gli attestati saranno raggruppati per classi, categorie e qualifiche professionali e saranno utilizzati sia per le prescritte lavorazioni statistiche, sia per l'aggiornamento delle schede e la loro collocazione negli schedari sarà parimenti distinta per classi, categorie e qualifiche professionali e, nell'ambito di queste ultime, in relazione ai criteri preferenziali per l'avviamento al lavoro (anzianità di iscrizione, stato di bisogno, ecc.).

g) In attesa delle successive presentazioni saranno fatte al lavoratore le contestazioni relative ad eventuali false ed inesatte dichiarazioni rilevate di ufficio ai fini della denuncia all'autorità giudiziaria, e saranno annotate nell'attestato di iscrizione la classificazione definitiva e il giorno del mese successivo a quello della iscrizione entro il quale il disoccupato dovrà eventualmente presentarsi per reinscrivere ove perduri nella necessità di ricerca d'impiego. Sull'attestato verrà posto timbro comprovante l'avvenuta presentazione e l'Ufficio curerà di fare un elenco dei lavoratori presentatisi e delle variazioni avvenute ai fini delle rilevazioni di competenza.

Le operazioni di cui sopra per quelle provincie in cui il libretto di lavoro è in possesso del disoccupato, saranno effettuate mediante annotazione sui libretti di lavoro stessi.

In quei Comuni in cui i collocatori comunali non dispongono di schedari, ma di registri, questi debbono essere preordinati al fine dell'annotazione dei dati necessari per stabilire la classificazione, le categorie e le qualifiche dei lavoratori, nonché l'ordine di precedenza per l'avviamento al lavoro. In tali Comuni peraltro i libretti di lavoro sostituiscono le schede.

III - Lavoratori iscritti negli elenchi compilati dalle Commissioni comunali per la massima occupazione in agricoltura.

I lavoratori iscritti nell'elenco predisposto dalle Commissioni comunali per la massima occupazione in agricoltura di cui al primo comma - sub. n. 1 - dell'art. 2 del *D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929*, i quali non si presentano alla prima iscrizione ed ai successivi controlli, saranno cancellati dalle liste dei disoccupati.

IV - Manifesti e comunicati stampa.

Nella compilazione dei comunicati stampa e dei manifesti (per questi ultimi la distribuzione verrà fatta dagli Uffici regionali) non dovranno essere indicate le quattro classi di cui al numero 1) della presente *circolare*, al fine di evitare false dichiarazioni preordinate al conseguimento di precedenza negli avviamenti al lavoro o di particolari provvidenze, mentre invece sarà menzionata la prescrizione ai lavoratori disoccupati di esibire la documentazione necessaria sulla posizione professionale per la classificazione prevista, avvertendo che le false documentazioni e dichiarazioni saranno perseguite a norma di legge.

V - Decorrenza.

Premesso che nella precedente *circolare n. 2459/AG.13* la decorrenza per la nuova disciplina delle iscrizioni al collocamento è stata fissata al 1 luglio, dispongo che tale decorrenza sia differita al 15 luglio c.a., tenendo presente che ogni iscrizione al collocamento per qualsiasi delle quattro classi di cui al n. 1) ove non sia rinnovata dall'interessato entro il 30 del mese successivo a quello in cui fu fatta, cessa di aver qualsiasi valore, presumendosi l'iscritto ormai aver trovato occupazione o aver rinunciato a cercarla. In relazione a quanto sopra tutti gli iscritti al 15 luglio che non rinnoveranno l'iscrizione entro il 31 agosto saranno cancellati. Gli iscritti dal 15 luglio in poi verranno cancellati entro il 30 del mese successivo a quello della iscrizione, ove legittimamente non la rinnovino.

22 Giugno 1948

COLLOCAMENTO
(liste disoccupati)

VI - Verifiche.

Sulla validità e veridicità delle iscrizioni e reiscrizioni gli Uffici procederanno ad indagini periodiche e continue dal 15 luglio in poi, contestando e denunciando le false denunce, secondo il disposto della **circolare 2459/AG.13**.

Con circolare a parte, provvedo ad autorizzare, nei limiti e con le modalità che saranno indicate, gli Uffici provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione per le spese necessarie per l'attuazione delle disposizioni impartite nella materia.

Resto in attesa di assicurazione di esatto adempimento.

Il Ministro

f.to Fanfani

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

24 Giugno 1948 (n. 3021)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 24 giugno 1948

Divisione VII

- Agli Uffici Regionali e Provinciali
del Lavoro e della Massima Occu-
pazione

Prot. n. AG 13

e p.c.:

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Organizzazione del funzionamento degli Uffici di Collocamento.

A seguito delle circolari 2459/AG.13 e 2985/AG.13, rispettivamente del 29 maggio e del 22 giugno c.a., si ritiene opportuno, in occasione della nuova disciplina delle iscrizioni e reiscrizioni nelle liste di collocamento, unificare gli stampati relativi a tale operazione, affinché anche - attraverso una graduale sostituzione del materiale in uso - si possa ottenere una organizzazione e un funzionamento quanto più possibile uniforme in tutti gli Uffici di Collocamento.

A tale scopo sono stati predisposti gli acclusi *modello tipo*:

a) **Attestato di iscrizione (modello C 1)**

L'attestato di iscrizione è rilasciato al lavoratore al momento in cui chiede la propria iscrizione nelle liste del collocamento a norma delle disposizioni contenute nelle precitate circolari. Tale attestato è l'unico documento valido ai fini dell'accertamento dello stato di disoccupazione nonché della permanenza in detto stato a seguito dei successivi periodici controlli: esso è preordinato alle suddette finalità in quanto, come espressamente è annotato nel modulo, non sostituisce il libretto di lavoro e il foglio di avviamento al lavoro.

L'attestato può essere rilasciato in duplicato soltanto in caso di comprovato smarrimento o di deterioramento.

24 Giugno 1948 (n. 3021)

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

Nel primo quadro - in alto - devono essere annotati i dati anagrafici, secondo le voci in esso indicate, la qualifica professionale, la classificazione ed il numero del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo apposto dall'Ufficio di collocamento.

Nel secondo quadro - al centro, prima suddivisione - deve essere indicata la data di anzianità di iscrizione spettante secondo le norme impartite con le circolari sopraindicate; la seconda suddivisione, invece, si riferisce esclusivamente agli Uffici di Collocamento in cui si ritiene opportuno adottare il registro cronologico, restando inteso che il numero di iscrizione dovrà corrispondere a quello che sarà indicato nel registro.

Nel terzo quadro sarà indicato il giorno di ripresentazione per il controllo della permanenza nello stato di disoccupazione, giorno che potrà essere uno di quelli del mese successivo per gli Uffici, i quali per ragioni organizzative, abbiano ritenuto di graduare la presentazione o quello finale del mese per tutti gli altri Uffici. Resta, peraltro, stabilito che, per il primo caso, si deve ugualmente concedere la iscrizione nelle liste del collocamento con il riconoscimento della vecchia anzianità ai lavoratori che si presentino successivamente al giorno fissato ed entro la fine del mese.

Nelle caselle contenute nella parte retro del modulo dovranno essere apposti il timbro, la data e la sigla del collocatore, comprovanti l'avvenuta presentazione del disoccupato.

b) Scheda professionale (modello C 2)

1) Le dizioni nella parte superiore della scheda «donne» «uomini» «reduci» che non riguardano il disoccupato intestatario della scheda dovranno essere ritagliate in modo che questa risulti munita di uno o due «cavalierini» recanti la indicazione necessaria alla prima individuazione del disoccupato.

2) *Assegnazioni di classe:* nel primo quadratino va indicata l'assegnazione di classe, secondo quanto disposto dalle ripetute circolari 2459/AG.13 e 2985/AG.13. In caso di variazioni si sbarra l'annotazione precedente e si effettua la nuova nel successivo quadratino e così di seguito.

3) *Settore*: contiene l'indicazione del settore di produzione in cui è inquadrata la categoria di attività alla quale il disoccupato appartiene (agricoltura, industria, ecc.).

4) *Categoria*: contiene l'indicazione della branca di attività (nell'ambito del settore di produzione) in cui è compresa la qualifica posseduta dal disoccupato. (È opportuno che gli Uffici, per l'indicazione dei settori e delle categorie si attengano alla denominazione ed enumerazione contenute nel nuovo modulo statistico che sarà inviato ed illustrato con circolare a parte).

5) *Qualifica principale*: è l'attività professionale che esercita abitualmente e con maggiore capacità il lavoratore disoccupato.

6) *Qualifiche secondarie*: sono le attività professionali che il lavoratore dimostra di saper disimpegnare oltre la principale.

7) *n. Libretto lavoro*: è quello conferitogli dall'Ufficio di Collocamento, indipendentemente da quello dato dal Comune, per facilitarne la ricerca dopo avervi apposto il proprio timbro.

8) *Titolo di studio*: quello dichiarato dal disoccupato.

9) *Corsi professionali*: devono essere brevemente indicati i diplomi conseguiti nella frequenza di corsi professionali ordinari e di corsi rapidi di riqualificazione, di cantieri di rimboschimento o di bonifica.

10) *Titoli combattentistici*: il collocatore sbarrerà il quadretto corrispondente al titolo preferenziale posseduto dal lavoratore. Nel quadretto in bianco potranno essere indicati altri eventuali requisiti del genere.

11) *Stato di bisogno*: si premette che dovranno richiedersi informazioni agli organi di polizia e che esse dovranno indicare il disoccupato come «*autosufficiente (A)*» quando non necessita di occupazione presso terzi per il mantenimento proprio e della famiglia convivente, come «*meno bisognoso (MB)*» quando necessita di occupazione presso terzi solo per integrare redditi diversi da quelli di lavoro subordinato non sufficienti al suo mantenimento, come «*bisognoso (B)*» quando deve occuparsi presso terzi per sopperire alle più elementari necessità di vita.

24 Giugno 1948 (n. 3021)

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

Ciò premesso, al momento in cui le informazioni pervengono all'Ufficio, questo indica nel primo quadretto con una delle sigle «B, MB, A» lo stato di bisogno del lavoratore. In caso di variazione sbarra tale sigla e indica la nuova nel secondo quadretto.

12) *Situazione familiare*: si distingue in «componenti nucleo familiare conviventi» e «di cui a carico n.....». Nello spazio riservato ai componenti il nucleo familiare si riporta il numero dei membri della famiglia cui il lavoratore appartiene e con esso conviventi, mentre in quello riservato alle persone a carico si indica il numero dei membri della famiglia per i quali è prevista l'erogazione degli assegni familiari, salvo includervi anche quelli di cui il lavoratore fornisca documentazione attendibile.

13) *Data di iscrizione o di reinscrizione*: per tale voce si fa riferimento a quanto è chiarito sotto la stessa voce per l'attestato di iscrizione. L'annotazione va fatta in matita.

14) *Se sussidiato (si o no)*: va indicato se il lavoratore percepisce o meno sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione.

15) *Annotazioni*: tale spazio non è riservato alle notizie che sono già richieste nella scheda, ma a tutte le altre eventuali che potrebbero essere utili ai fini dell'avviamento al lavoro, compresa quella relativa alla richiesta degli occupati in cerca di una diversa occupazione (*classe I*).

Sul retro della scheda si registrano i dati relativi al movimento di occupazione del lavoratore, tenendo presente che sotto la voce «qualifica» deve essere indicata quella con la quale lo stesso viene avviato al lavoro.

c) **Schedario alfabetico (detto pilota) e scadenario.**

Il modello C 3 serve per la formazione dello «schedario pilota» e dello «scadenario».

Lo schedario «pilota» serve per la pronta ricerca della scheda professionale, lo «scadenario» invece, per la revisione mensile degli iscritti al collocamento.

Nel primo quadro in alto del *modello C 3* devono essere indicati i dati anagrafici del lavoratore, la classazione, la categoria e la qualifica professionale nonché il numero del libretto di lavoro conferito dall'Ufficio di Collocamento.

Nel secondo quadro (*posizione*) le caselle servono per determinare, nell'ambito di una stessa qualifica, la collocazione della scheda professionale secondo i requisiti di precedenza per lo avviamento al lavoro.

Per il terzo quadro (*anzianità di iscrizione*) vale quanto detto per l'attestato d'iscrizione e per la scheda professionale.

Nel quarto quadro (*indicazioni*) i quadratini dovranno essere sbarrati a matita a seconda della situazione in cui trovasi il lavoratore: D quando è disoccupato, O quando è occupato ed R quando viene radiato.

Si tenga presente che lo schedario pilota sarà adottato esclusivamente dagli Uffici che hanno o che ritengono necessario di avere lo schedario di categoria professionale. Lo scadenario, invece, sarà adottato dagli Uffici che, per ragioni organizzative inerenti al numero dei disoccupati o alla diversa ubicazione dei locali destinati alla revisione dei disoccupati ed al normale funzionamento del collocamento, lo ritengano indispensabile.

Nei quadratini di cui al retro della scheda dovrà essere annotato, di volta in volta, il giorno di presentazione del disoccupato mediante timbro, data e firma dell'impiegato addetto al controllo.

d) Registro degli iscritti al collocamento (*Modello C 4*).

Tale registro sarà adottato nei Comuni che, a giudizio del direttore dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione non sono ritenute di importanza tale da ravvisare la necessità di uno schedario: esso consente di seguire contemporaneamente le operazioni normali del collocamento e quelle di revisione.

L'adozione del registro richiede soltanto il rilascio al lavoratore disoccupato dell'attestato di iscrizione e, ove è possibile, la tenuta, da parte dell'Ufficio, dei libretti di lavoro.

Negli Uffici in cui, pur non rivestendo una notevole importanza sia ritenuta, tuttavia necessaria l'adozione di uno schedario

24 Giugno 1948 (n. 3021)

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

rio professionale (ad esempio nei Comuni ove prevalga la disoccupazione di carattere industriale onde le necessità di una varia e complessa classificazione di mestiere), il registro può essere utilizzato ai fini della revisione.

Premesso che in testa al registro deve essere indicata la classazione (*classe*), le fincature del registro si riferiscono:

- a) al numero d'ordine progressivo della iscrizione al collocamento;
- b) al numero di riferimento alla qualifica professionale che deve essere corrispondente alla numerazione progressiva del modulo di statistica, occorrendo tale riferimento ai soli fini delle rilevazioni statistiche;
- c) ai dati anagrafici (cognome, nome, paternità);
- d) alla data di nascita;
- e) alla anzianità di iscrizione, adottando a tal fine gli analoghi criteri previsti per l'attestato di iscrizione, per la scheda professionale e per quella pilota;
- f) alla preferenza nell'avviamento al lavoro che dovranno essere annotate con: P = profugo; R = reduce; C = combattente; V D = vedova di guerra; O D = orfano di guerra; P R = partigiano; I C = internato civile; ecc.
- g) allo stato di bisogno che dovrà essere annotato con: B = bisognoso; M B = meno bisognoso; A = autosufficiente;
- h) alla data di occupazione;
- i) alla data di cancellazione;
- l) al controllo mensile dello stato di disoccupazione.

Resta inteso che la predisposizione degli stampati sopra illustrati non deve servire ad un totale rinnovamento del materiale già in dotazione presso gli Uffici provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, ma soltanto a sostituire quello non utilizzabile ai fini dell'applicazione del nuovo sistema delle iscrizioni e reinscrizioni nelle liste di collocamento, tendendosi, per ora, soltanto ad iniziare, per ragioni di ordine finanziario, una graduale unificazione organizzativa e funzionale del servizio del collocamento.

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

24 Giugno 1948 (n. 3021)

Così mentre per il rinnovo degli stampati non utilizzabili gli Uffici provinciali del Lavoro si atterranno, per quanto riguarda il loro contenuto, alle disposizioni della presente circolare, per i mobili degli schedari, ove non sia possibile adattarli con lieve spesa al formato predisposto, tale formato potrà essere modificato in relazione alla struttura dei mobili stessi.

Ciò premesso resto in attesa di assicurazione di esatto adempimento.

Il Ministro

f.to Fanfani

13 Agosto 1948

COLLOCAMENTO
(organizzazione)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 13 agosto 1948

Prot. n. 4011

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

- Al Ministero dell'Interno

Roma

- All'Assessore per il Lavoro della Regione Siciliana

Palermo

- All'Alto Commissariato per la Sardegna

Cagliari

- Al Presidente della Valle d'Aosta

Aosta

- Ai Prefetti della Repubblica

Loro Sedi**Oggetto: Disciplina delle iscrizioni al collocamento.**

Facendo seguito alle circolari n. 2459/AG.13, 2985/AG 13 e 3021/AG 13, con le quali sono state impartite disposizioni per la iscrizione e la reiscrizione dei disoccupati presso gli Uffici di Collocamento, si specifica che, allo scopo di rendere più agevole e meno oneroso il lavoro di revisione, in relazione soprattutto alla disponibilità del personale incaricato per l'espletamento del lavoro stesso, il paragrafo V della circolare numero 2985 AG 13, datata 22 giugno 1948, alla voce «Decorrenza», viene parzialmente modificato come in appresso:

108

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

13 Agosto 1948

«Fermo restando la data del 15 luglio per l'inizio delle operazioni di iscrizioni, gli Uffici incaricati hanno facoltà di rinviare al 1° ottobre le rinnovazioni delle iscrizioni per tutte quelle effettuate dal 15 luglio al 30 settembre».

p. Il Ministro
f.to Angelelli

13 Agosto 1948 (n. 4012)

APPRENDISTATO
(lavori preparatori legge)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VII

Roma, 13 agosto 1948

Risposta n. 7658/B.1
del 3 luglio 1948- A tutti gli Uffici del Lavoro e della
Massima Occupazione

Loro Sedi

e p.c.:

- Alla Direzione Generale dei Rapporti
di Lavoro

Sede

Oggetto: Disciplina giuridica dell'apprendistato.

È intenzione di questo Ministero di riesaminare il problema dell'apprendistato per tutte le categorie, comprese quelle artigiane, ai fini della revisione della vigente legislazione.

La soluzione di esso interessa anche questa Direzione generale della occupazione interna e delle migrazioni poichè occorre da un lato facilitare la formazione delle nuove maestranze ai fini del loro inserimento nel processo produttivo in Patria o, mediante emigrazione, all'Estero e dall'altro evitare che gli apprendisti facciano concorrenza alla manodopera adulta. Il che avviene, ad esempio, in proporzione allarmante specialmente nelle aziende commerciali per la vendita di articoli di abbigliamento, le quali trattengono alle proprie dipendenze quasi esclusivamente apprendiste che vengono poi eliminate non appena raggiungono l'età che consentirebbe loro una posizione remunerativa.

Sarebbe pertanto gradito allo scrivente che gli Uffici in indirizzo raccolgano gli elementi che più possano interessare lo argomento nei due aspetti summenzionati, e cioè:

- a) formazione professionale;
- b) avviamento al lavoro degli apprendisti.

Il Direttore Generale

f.to Angelelli

COLLOCAMENTO
(graduatoria di precedenza)

20 Agosto 1948

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VII

Roma, 20 agosto 1948

- A tutti gli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro e della Massima Occupazione

Prot. n. 3095/AG 13

Loro Sedi

Risposta al foglio n. 1199
del 30 gennaio 1948

Oggetto: Quesito circa l'anzianità di disoccupazione.

È stato posto a questo Ministero il quesito se, in occasione delle revisioni dei disoccupati predisposte da questo Ministero, coloro che dimostrino di essersi trovati nella impossibilità di presentarsi agli Uffici di Collocamento nei termini stabiliti, perchè ammalati o per altra giusta causa, costituente forza maggiore abbiano o meno diritto, all'atto della loro presentazione, alla conservazione della anzianità di disoccupazione di cui già godevano o se debbano essere considerati come nuovi iscritti ed, in conseguenza, assumere una nuova data di iscrizione nelle liste del collocamento.

In argomento occorre tener presente che, non prevedendo la legge nessuna decadenza e dovendosi considerare l'iscrizione come un diritto soggettivo, ne deriva che, salvo provvedimenti legislativi, la malattia o altro valido impedimento tempestivamente reso noto e documentato escludono la legittimità di una radiazione presuntiva dalle liste, e quindi conservano il diritto per il disoccupato alla sua anzianità di iscrizione.

Naturalmente quanto sopra esposto non vale agli effetti di eventuali erogazioni ai disoccupati, per le quali, nello stabilire le erogazioni, potranno essere stabilite tutte le decadenze che saranno ritenute opportune.

Bisogna, quindi, tenere ben distinta l'anzianità di iscrizione-

20 Agosto 1948

COLLOCAMENTO
(graduatoria di precedenza)

ne all'Ufficio di Collocamento, che dà diritto a preferenza nell'avviamento al lavoro, dalla erogazione non necessariamente legata alla iscrizione all'Ufficio, ma alla qualità di disoccupato, anche perchè nel primo caso la frode ha scarsa ragione di essere, mentre è molto frequente nel secondo.

Il Ministro
f.to Fanfani

MIGRAZIONI INTERNE

18 Ottobre 1948

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 18 ottobre 1948

Prot. n. 4899/Mi/1 Allegati - A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione
Loro Sedi

Oggetto: Migrazioni interne - Rilievi statistici.

Alcuni Uffici, in occasione del recente invio di circa 300 esemplari dei tre modelli istituiti per le rilevazioni statistiche delle migrazioni interne, hanno rivolto richiesta di ricevere un ulteriore quantitativo di modelli e premure di maggiori chiarimenti sul modo come effettuare detti rilievi.

Si fa presente al riguardo, che in effetti, questo Ministero, prevedendo di dover apportare modifiche e semplificazioni alla statistica, appena codesti Uffici, sulla base della esperienza acquisita e in relazione alle difficoltà incontrate nell'attuare le istruzioni ministeriali, avrebbero ritenuto di promuovere nel corso della rilevazione, aveva fatto stampare un numero limitato dei moduli che sono poi stati suddivisi tra tutti gli Uffici. Occorrerà pertanto, per far fronte alle richieste, di disporre una nuova ordinazione di stampati che verranno distribuiti appena possibile.

Si comunica, inoltre, che questo Ministero si è interessato presso l'Istituto Centrale di Statistica per l'invio a codesti Uffici provinciali delle schede di emigrazione ed immigrazione M.E. ed M.I. - edizione 1948 - attraverso le quali codesti Uffici sarebbero stati facilitati nel compito delle operazioni dei rilievi statistici. Senonchè l'Istituto in parola, oltre ad esprimersi negativamente al riguardo, ha posto la questione della revisione della legge 6 luglio 1939, n. 1092, contro l'urbanesimo, chiedendo che sia armonizzata con i principi di libertà sanciti nell'art. 16 della Costituzione e si addivenga ad una nuova disciplina legislativa.

18 Ottobre 1948

MIGRAZIONI INTERNE

va della materia delle migrazioni interne col disancorarla dalle anagrafi.

I motivi che hanno determinato la richiesta dell'Istituto succitato si basano sull'inefficacia del diniego all'iscrizione anagrafica, quale mezzo per impedire il fenomeno dell'urbanesimo e sugli inconvenienti che ne derivano ai servizi anagrafici dall'applicazione della legge stessa.

Questo Ministero, basandosi viceversa sul fatto che la legge è stata resa inefficace proprio dagli organi preposti alla vigilanza ed attuazione delle norme ed in particolare per ciò che concerne le incombenze degli Uffici anagrafici e delle Questure, gli uni tenuti alle iscrizioni anagrafiche provvisorie e definitive dei lavoratori a seguito delle autorizzazioni al trasferimento dato dagli Uffici provinciali del Lavoro e le altre chiamate a vigilare sul divieto di affittare o subaffittare case, camere ecc., a coloro i quali non siano muniti di certificati di residenza sia pure temporanea, si è dichiarato disposto a trattare la questione per adottare intese ed accorgimenti attraverso i quali sia possibile conciliare i reciproci interessi in modo però che le finalità della legge non siano frustrate.

Ciò stante, è ovvio quindi che questo Ministero per tali motivi non sia ancora in grado di impartire ulteriori istruzioni sulla questione.

Si partecipa comunque che sarebbe intenzione, appena raggiunti gli accordi, di limitare la rilevazione statistica ai soli Uffici provinciali e regionali del Lavoro ai quali dovrebbe affluire il materiale per l'elaborazione dei dati.

Sotto il punto di vista organizzativo questo Ministero sarebbe propenso inoltre ad istituire, in sostituzione dei modelli M.E. ed M.I. sopramenzionati, dei moduli speciali di richiesta di autorizzazione all'immigrazione e all'emigrazione da conservarsi presso le anagrafi, i quali compilati direttamente dagli interessati, all'atto di richiedere l'iscrizione sia temporanea che definitiva all'anagrafe, dovrebbero essere inviati dalle anagrafi al competente Ufficio provinciale del Lavoro.

Tali moduli sarebbero utili ai fini dei rilievi statistici, del controllo da effettuarsi sulle migrazioni interne e per le relative incombenze che le autorizzazioni ai trasferimenti importano.

Per rendere più facile l'elaborazione dei dati, ciascun Uffi-

18 Ottobre 1948

cio potrebbe tenere uno schedario dei comuni del proprio territorio aggiornandolo delle autorizzazioni all'immigrazione ed emigrazione. A fine mese questi sarebbero riportati, a seconda della categoria professionale, negli appositi modelli sui quali però verrebbe soppressa la voce del comune di provenienza e di destinazione, con notevole riduzione del numero degli specchi da compilare.

In relazione a quanto sopra, si invitano codesti Uffici a prendere in esame, con la massima sollecitudine possibile, quanto rappresentato e fornire le proprie osservazioni in ordine alle proposte di modifiche della *legge 6 luglio 1939, n. 1092*, contro lo urbanesimo avanzato dall'Istituto centrale di statistica ed il parere sulla convenienza e l'opportunità di effettuare la statistica sulle migrazioni interne secondo i criteri sopracitati.

p. Il Ministro

f.to Angelelli

5 Novembre 1948

COLLOCAMENTO
(invalidi)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione II

Roma, 5 novembre 1948

Prot. n. 4943/B circ.

- Ai Prefetti della Repubblica
- Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro
- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- Al Ministero dell'Interno - Gabinetto
- Al Ministero dell'Industria e Commercio - Gabinetto
- Al Ministero Agricoltura e Foreste - Gabinetto
- All'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro
- All'Istituto Nazionale Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro
- Alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro
- Alla Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori
- Alla Confederazione Generale Industria Italiana
- Alla Confederazione Generale del Commercio
- Alla Confederazione Italiana Agricoltori
- All'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito
- All'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
- Alla Federazione Nazionale Imprese Trasporti

Roma

Oggetto: D.L. 3 ottobre 1947 n. 1222. Termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esercizio della facoltà di compensazione territoriale.

COLLOCAMENTO
(invalidi)

5 Novembre 1948

Con **circolare n. 2942/B** in data 14 maggio c.a., questo Ministero, nel fornire istruzioni e chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio della facoltà di compensazione territoriale nella assunzione obbligatoria di minorati del lavoro, ha stabilito un termine di giorni 20 dalla data della circolare stessa, entro il quale le imprese che intendevano essere ammesse ad esercitare tale facoltà dovevano presentare la relativa domanda.

Numerose aziende, che non hanno potuto presentare in tempo utile la domanda di compensazione, causa il ritardo con il quale sono venute a conoscenza delle relative disposizioni, hanno avanzato istanze dirette ad ottenere la concessione di un più largo termine.

Questo Ministero, considerato che l'esercizio della compensazione territoriale si risolve, di massima, in un più sollecito assorbimento dei mutilati ed invalidi del lavoro da parte delle imprese soggette agli obblighi stabiliti dal *D.L. n. 1222* ha ritenuto opportuno di accogliere tale richiesta.

Pertanto, mentre viene mantenuta ferma ogni altra disposizione concemente l'esercizio della facoltà di cui trattasi e le modalità per le denunce del personale dipendente, contenute nella citata **circolare n. 2942/B**, il termine, entro il quale le imprese che intendano essere ammesse alla compensazione territoriale dovranno presentare la relativa domanda, viene improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1948.

Il Ministro

f.to Fanfani

5 Novembre 1948

COLLOCAMENTO
(indennità di disoccupazione)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VII

Roma, 5 novembre 1948

Prot. n. 5347/AG 13

- A tutti gli Uffici del Lavoro

Loro Sedi

e p.c.:

- Alla Direzione Generale del Personale
e degli Affari Generali

Roma

- Alla Direzione della Previdenza So-
ciale

Sede

- All'Istituto Nazionale della Previden-
za Sociale

Roma

**Oggetto: Disciplina delle iscrizioni e reiscrizioni al collocamen-
to. Prestazioni per la disoccupazione.**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale da tempo ri-
chiede, ai fini della corresponsione delle prestazioni di disoc-
cupazione, il rilascio da parte degli Uffici di Collocamento, di
un certificato comprovante il rinnovo della loro iscrizione nel-
le liste dei disoccupati.

Questo Ministero, specialmente in seguito all'emanazione
delle circolari nn. 2459 - 2985 - 3021/AG 13 - rispettivamente in
data 29/5, 22/5 e 24/5 1948 - che fissano dettagliatamente le
modalità delle iscrizioni e reiscrizioni dei disoccupati alle li-
ste del collocamento, ha dovuto rilevare che l'attestato di iscri-
zione (mod. C I) rilasciato al lavoratore nel momento in cui chie-
de la propria iscrizione sia il documento necessario e sufficien-
te per ottenere la prosecuzione del godimento del sussidio di di-
soccupazione nonchè per provare la permanenza in detto stato a
seguito di successivi periodici controlli.

COLLOCAMENTO
(indennità di disoccupazione)

5 Novembre 1948

Infatti rilasciare ogni mese ai molti disoccupati che percepiscono il sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione un certificato suppletivo da consegnare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale equivarrebbe, ad avviso di questo Ministero a toglier ogni utilità all'attestato di iscrizione e addossare agli Uffici di Collocamento un lavoro superfluo, con conseguente spreco di carta e di moduli.

Ciò stante lo scrivente è dell'opinione che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale possa sufficientemente tutelarsi contro le indebite percezioni del sussidio mediante visione degli appositi elenchi da apprestare ai lavoratori eliminati dalle liste di collocamento, intendendosi per tali coloro per i quali è venuto a cessare lo stato di disoccupazione sia per un intervenuto avviamento al lavoro e sia per altri motivi (decesso, trasferimento, emigrazione, chiamata alle armi ecc.).

Tali elenchi saranno inviati allo scadere di ciascun mese dagli Uffici di Collocamento (che li compileranno direttamente, se possibile, o permettendo a funzionari dell'Istituto di cui trattasi, di prendere visione degli schedari esistenti e di compilare in conseguenza i citati elenchi) e gli organi erogatori dell'Ente avranno poi cura di prescrivere contemporaneamente agli aventi diritto alle indennità ordinarie ed ai sussidi straordinari di disoccupazione l'esibizione di volta in volta dell'attestato di iscrizione (*Mod. C 1*).

Il Ministro
f.to Fanfani

5 Novembre 1948

LAVORO DISCONTINUO
(orario di lavoro)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro
Divisione XIV

Roma, 5 novembre 1948

Prot. n. 8013/1/B.3

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del
Lavoro
Loro Sedi

Oggetto: Lavoro discontinuo - Orario di lavoro.

La Federazione Italiana Lavoratori del Commercio lamenta che talune categorie di lavoratori da essa rappresentati siano considerate tra quelle che esplicano un lavoro che, a termini del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, è considerato come discontinuo agli effetti dell'applicazione dell'obbligo della limitazione della durata del lavoro.

La segnalazione si riferisce, con maggiori particolari, ai magazzinieri, ai pesatori, ai dispensieri e ai loro aiutanti, fattorini e facchini dipendenti da imprese commerciali e la Federazione sostiene che le mansioni svolte dai lavoratori stessi sono di carattere continuo. Questo Ministero, pur considerando che il sistema analitico usato dalle vigenti tabelle, impedisce un completo inquadramento delle mansioni di cui si tratta nelle singole voci della tabella stessa, e pur non nascondendosi le difficoltà di una soluzione di carattere generale, presentandosi il problema sotto aspetti variabilissimi per settori e per imprese commerciali, ritiene opportuno che i circoli dell'Ispettorato del Lavoro conducano una indagine, limitata per ora alle categorie sopra indicate, allo scopo di accertare, sentite le Associazioni sindacali locali, se in media ricorrano o meno di fatto gli estremi della discontinuità del lavoro.

A questo fine non va dimenticato di tener presente la gravosità del lavoro e le possibilità di un lavoro promiscuo, nel qual caso se mansioni discontinue sono svolte contemporaneamente con

LAVORO DISCONTINUO
(orario di lavoro)

5 Novembre 1948

mansioni continue, il lavoro deve essere considerato soggetto all'obbligo della limitazione della durata, stabilita dalla legge.

Si resta in attesa di riscontro.

p. Il Ministro

f.to Cau

25 Novembre 1948

COLLOCAMENTO
(agricoltura)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 25 novembre 1948

Divisione VIII

- Alle Prefetture
- Agli Uffici Regionali e Provinciali
del Lavoro e della Massima Occupazione

Prot. n.5658/IMA/34

Loro Sedi

Oggetto: D.L.P. 16 settembre 1947, n. 929. Rappresentanze Commissioni comunali e provinciali.

La recente costituzione della Federazione Nazionale Affittuari Conduttori, che in alcune provincie inquadra la quasi totalità degli appartenenti alla categoria, pone il problema della sua rappresentanza in seno alle Commissioni provinciali e comunali di cui al *D.L.P. 16 settembre 1947, n. 929*, sul massimo impiego dei lavoratori agricoli.

La possibilità per la citata Federazione alla immissione di un rappresentante in seno alle Commissioni, che tuteli gli interessi dei propri aderenti, deriva dal principio secondo il quale tutte le Organizzazioni sindacali possono concorrere nella formazione delle Commissioni stesse, non ritenendosi giuridicamente fondata la tesi di una esclusività di rappresentanza da parte di una unica Organizzazione.

Però, essendo necessariamente limitato il numero dei membri componenti le Commissioni, questi potranno essere scelti tenendo conto della proporzione numerica degli aderenti alle Organizzazioni sindacali.

Tuttavia, la attuale carenza di una precisa legge sindacale che faccia obbligo di denuncia dell'entità numerica dei propri aderenti da parte delle Organizzazioni, determina una palese difficoltà di rilevazione dei dati necessari alla valutazione di cui sopra.

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

25 Novembre 1948

Stante tale circostanza, la scelta dei membri delle Commissioni potrà perciò essere determinata - nel caso in esame ed in quelli che successivamente dovessero presentarsi - sulla base di una obiettiva valutazione discrezionale da parte delle Prefetture, su l'importanza rappresentativa degli interessi di categoria, importanza alla cui determinazione concorre ma non esclusivamente, l'entità numerica delle adesioni in rapporto alla entità numerica della categoria.

Resta inteso pure che, qualora particolari situazioni locali lo consentano, ed ove appaia opportuno, potrà essere chiamato ad assistere alle sedute, senza diritto di voto ma con facoltà di esprimere il proprio avviso, il delegato della Federazione Nazionale Affittuari Conduttori, o di altre Organizzazioni che non abbiano propri rappresentanti nel seno delle Commissioni stesse.

Il Ministro
f.to Fanfani

25 Novembre 1948

COLLOCAMENTO
(periti industriali)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VII

Roma, 25 novembre 1948

*- A tutti gli Uffici del Lavoro e della
Massima Occupazione*

Prot. 5728/AG 13

Loro Sedi

Oggetto: Avviamento al lavoro dei periti industriali.

È stata fatta presente a questo Ministero la necessità di attuare una maggiore tutela nei confronti dei periti industriali (non dediti alla libera professione) la cui precaria situazione costituisce motivo di seria apprensione e scoraggiamento per la categoria.

In merito lo scrivente richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo sulla opportunità che sia data a parità di altre condizioni preferenza negli avviamenti al lavoro ai periti industriali, nei confronti dei tecnici empirici, non soltanto nel caso di assunzione, specie per le maggiori industrie, ma anche nel caso di immissioni di periti tecnici al posto dei tecnici empirici, che vengano normalmente collocati a riposo, per avere superato il limite di età.

p. Il Ministro

f.to La Pira

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

10 Dicembre 1948

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 10 dicembre 1948

Prot. n. 5991/IMA.34

- Alle Prefetture

Loro Sedi

- Agli Uffici Provinciali del Lavoro e
della Massima Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Applicazione del D.L. 16 settembre 1947, n. 929.

Ai fini di una maggiore precisazione delle norme concernenti l'applicazione del *D.L. 16 settembre 1947, n. 929*, per la massima occupazione in agricoltura, si comunica:

1) I Prefetti che intendono emanare in provincia proprio decreto in base al provvedimento legislativo suaccennato, od anche rinnovare o prorogare quello emesso per la precedente annata agraria hanno l'obbligo di inoltrare regolare richiesta di autorizzazione alla Commissione centrale istituita presso questo Ministero giusta l'art. 1 del surricordato *D.L. n. 929*.

2) A tale richiesta, che dovrà pervenire completa degli elementi atti a dimostrare le possibilità locali di assorbimento della manodopera agricola disoccupata, le caratteristiche dell'economia agraria territoriale, la necessità dell'emanazione del provvedimento prefettizio, dovranno essere allegati i pareri circostanziati dell'Ispettorato agrario e dell'Ufficio del Lavoro, facendo quest'ultimo possibilmente conoscere allo scrivente il punto di vista delle organizzazioni sindacali interessate circa l'opportunità o meno di estendere nella provincia l'applicazione della legge in oggetto, punto di vista che dovrà essere illustrato dallo stesso Ufficio ai fini di una obiettiva valutazione degli elementi di giudizio.

3) Fermo restando quanto precisato con precedente circola-

10 Dicembre 1948

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

re n. 5658/1 A 34 del 25 novembre u.s. in merito ai criteri da adottarsi nella scelta dei membri delle Commissioni comunali e provinciali, scelta che potrà essere determinata sulla importanza rappresentativa degli interessi di categoria, non è necessario che tali Commissioni, per evitare soluzioni di continuità, siano rinnovate, salvo che per apprezzamenti discrezionali dei Signori Prefetti non sia ravvisata l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei loro componenti.

Il Ministro
f.to Fanfani

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

21 Dicembre 1948

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 21 dicembre 1948

Prot. n. 8/6001/IMA/34

- A tutti i Prefetti
- Ai Direttori degli Uffici Provinciali
del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Applicazione del D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929
circa il massimo impiego di manodopera in agricoltura.**

Ho rilevato che non pochi decreti prefettizi emanati per la scorsa annata agraria in materia di imponibile di manodopera in agricoltura sono stati impugnati in sede di prima istanza presso la Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura e successivamente in sede giurisdizionale presso il Consiglio di Stato, sia da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, in quanto è da presumere non fossero aderenti nella forma e nella sostanza alle disposizioni contenute nel *D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929*, che detta norme circa il massimo impiego dei lavoratori agricoli.

Ad evitare quanto più è possibile motivi di ricorsi i quali in definitiva determinano turbativa e contrasti nell'ordine sociale, richiamo l'attenzione delle SS.LL. sui seguenti punti:

1) è necessario che le Commissioni provinciali e comunali siano costituite secondo la composizione espressamente prevista dalla legge, tenendo presente che i membri designati devono partecipare con la loro effettiva presenza ai lavori delle Commissioni stesse in quanto non è prevista facoltà di delega di rappresentanza;

2) i decreti prefettizi, secondo la chiara dizione della legge, debbono essere emanati sulla base delle proposte e dei criteri espressi dalle Commissioni provinciali: ciò che significa che i Prefetti non possono modificare sostanzialmente dette proposte e criteri;

21 Dicembre 1948

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

3) come già fatto noto nella circolare illustrativa n. 10095/IMA.34, del 21 ottobre 1947, i direttori degli Uffici del Lavoro, quali presidenti delle Commissioni provinciali, tengano presente che i compiti delle Commissioni stesse si esplicano nel determinare le prescrizioni di massima le quali debbono essere contenute nel decreto prefettizio e che si riassumono nei seguenti punti:

a) criteri per il carico massimo obbligatorio di giornate lavorative per ettaro coltura da imporsi alle aziende agricole nel corso dell'annata agraria o in singole stagioni di essa o per singole zone agrarie della provincia;

b) criteri per la determinazione del numero delle unità lavorative da assegnare ad ogni azienda entro il limite del carico massimo determinato come previsto alla lettera a), distinguendo le unità stesse per categoria di specializzazione nei casi in cui la particolarità delle lavorazioni lo esiga;

c) criteri preferenziali per l'avviamento al lavoro dei lavoratori disoccupati in relazione alla loro situazione familiare e al loro stato di bisogno, nonchè alle precedenzae previste da leggi speciali riguardanti i reduci gli invalidi e categorie assimilate;

d) criteri per il calcolo delle disponibilità della manodopera delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari;

e) criteri per la determinazione di ogni altra modalità di attuazione della legge in rapporto alle esigenze dei lavoratori, degli agricoltori e della produzione in genere.

4) Debbo infine richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla finalità del provvedimento il quale si ispira ad una esigenza fondamentale di altissima importanza economica e sociale, di consentire cioè il massimo possibile impiego di manodopera agricola disoccupata, contribuendo, peraltro all'incremento della produzione nazionale.

È necessario pertanto che le SS.LL., pur tenendo conto delle capacità economiche delle aziende agricole, tendano, con la

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

21 Dicembre 1948

emanazione del decreto prefettizio di imponibile, a giovare nella più larga misura possibile al bracciantato agricolo la cui disoccupazione si presenta con caratteristiche del tutto particolari in quanto influenzata oltre che dallo squilibrio della domanda e dell'offerta di lavoro anche dalla stagionalità dei lavori, dalla varietà delle forme di conduzione e dalla varietà dei rapporti di lavoro.

Si pone pertanto il problema della distribuzione della manodopera disoccupata, distribuzione che particolarmente nelle provincie agricole ad alto indice demografico, deve raggiungere al massimo le finalità predette mentre senza determinare squilibri e sperequazioni deve essere aderente allo spirito e alla lettera del *D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929*.

Gradirò assicurazione di esatto adempimento.

Il Ministro
f.to Fanfani

23 Dicembre 1948 (n.24258/Pg.64)

SERVIZIO DI LEVA
(conservazione del posto)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XV

Roma, 23 dicembre 1948

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva.

Il Ministero della Difesa ha fatto presente che, in sede di relazione sulla chiamata alle armi delle reclute appartenenti alla classe 1927, alcuni enti da esso dipendenti hanno segnalato l'inconveniente di intempestivi licenziamenti dal lavoro di giovani chiamati alle armi che sono poi rinviati ad altra chiamata o comunque non incorporati e che non hanno quindi più possibilità di riassunzione.

Come è noto, il *D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303*, stabilisce che la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, per i lavoratori che siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi, sospenda il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

È ovvio che la sospensione del rapporto di lavoro debba decorrere non dal momento in cui il lavoratore, a seguito della chiamata alle armi, si avvia al relativo distretto ma da quello della sua effettiva incorporazione nei C.A.R. o Corpi, in quanto solo da questo momento ha inizio la prestazione del servizio militare, potendo invece verificarsi la possibilità per taluni giovani della non incorporazione per un rinvio ad altra chiamata o per qualunque altro motivo.

La questione riveste importanza soprattutto per quei lavoratori che, al momento della chiamata alle armi, siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro per un periodo non superiore ai tre mesi e che quindi potrebbero essere licenziati; ma è evidente che il relativo provvedimento non può essere adotta-

SERVIZIO DI LEVA
(conservazione del posto)

23 Dicembre 1948 (n.24258/Pg.64)

to nei loro confronti dal datore di lavoro prima che essi siano effettivamente incorporati nei C.A.R. o Corpi perchè prima di tale momento non ha inizio la prestazione del servizio militare.

Si pregano codesti Uffici di voler invigilare perchè le presenti istruzioni siano portate a conoscenza e osservate dai datori di lavoro al momento della chiamata alle armi dei singoli scaglioni delle varie classi di leva.

Sarà gradito un cenno di assicurazione.

p. Il Ministro

f.to La Pira

3 Gennaio 1949

COLLOCAMENTO
(marittimi)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VII

Roma, 3 gennaio 1949

Prot. n. 5549/ AG 13

Risposta nota n.5549 del
6 novembre 1948

- All'Ufficio Regionale del Lavoro e
della Massima Occupazione

Napoli

e p.c.:

- A tutti gli Uffici del Lavoro

Loro Sedi

- Al Ministero della Marina Mercantile -
Gabinetto

Roma

- Alla Direzione Generale dei Rapporti
di Lavoro - Ufficio Rilevazioni Stati-
stiche

Sede**Oggetto: Iscrizione al collocamento dei lavoratori marittimi.**

Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale codesto Ufficio chiede istruzioni per l'eventuale avviamento al lavoro di manovalanza a terra nell'ambito portuale dei marittimi non imbarcati, in concorrenza con gli altri lavoratori disoccupati iscritti nelle liste del collocamento.

In proposito, questo Ministero ritiene che la questione possa risolversi in base ai criteri che si applicano in via concreta per l'avviamento al lavoro dei prestatori d'opera che posseggano una qualifica professionale principale ed una secondaria. E, precisamente, esemplificando: si avvia al lavoro un meccanico specializzato che chiede di prestare, in difetto di richieste di assunzioni, anche opera manovale quando il suo stato di bisogno, in prevalenza, e corrispondentemente gli altri titoli preferenziali, sono tali da suggerire l'opportunità, dell'avviamento stesso per evidenti motivi di giustizia ed equità.

COLLOCAMENTO
(marittimi)

3 Gennaio 1949

In conseguenza, codesto Ufficio potrà in via provvisoria prender nota dei marittimi che chiedono la iscrizione, rilasciando ad essi una ricevuta provvisoria da sostituire con l'attestato d'iscrizione (*Mod. C 1*), qualora le informazioni fornite dagli organi di polizia attestino per ciascuno di essi singolarmente la particolare gravità dello stato di bisogno, in modo che essi possano concorrere con gli altri lavoratori disoccupati, ma senza pregiudizio delle precedenza già esistenti, all'avviamento al lavoro.

Sarà, però, cura di codesto Ufficio di far risaltare su tutti i documenti, connessi alla iscrizione ed alla schedatura dei lavoratori marittimi, la loro posizione agli effetti della qualifica professionale.

Il Ministro

f.to Fanfani

3 Gennaio 1949

COLLOCAMENTO
(facchini)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VII

Roma, 3 gennaio 1949

Prot. n. 6378/AG.13

- Al Ministero delle Finanze-Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Dirette
- Agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Assunzione dei facchini doganali.

Il Ministero delle Finanze ha posto a questa Amministrazione il quesito se l'assunzione dei facchini doganali debba avvenire per il tramite degli Uffici di Collocamento autorizzati, o se, ai sensi del Regolamento generale approvato con *R.D. 4 dicembre 1864, n. 2046*, a mezzo delle Intendenze di Finanza.

A prescindere dalla corrispondenza precorsa fra le due Amministrazioni, questo Ministero, attesa l'opinabilità della materia, ha ritenuto di richiedere in merito il parere del Consiglio di Stato, che si è espresso nel senso che il *D.L. 21 dicembre 1938, n. 1934*, tuttora vigente per quanto concerne l'obbligo dell'assunzione dei lavoratori per il tramite degli Uffici di Collocamento, pur avendo abrogato le precedenti disposizioni che disciplinano tale materia, non può considerarsi abrogativo del *Reg. 4 dicembre 1864, n. 2046*, in quanto esso non contiene norme sulla assunzione dei lavoratori, quale presupposto della formazione di un rapporto di lavoro subordinato fra Amministrazione o carovana ed i facchini, ma solamente disciplina i compiti e le responsabilità di detti lavoratori nei riguardi del servizio ed i loro diritti in seno alla carovana di cui entrano a far parte, ciò che non contrasta con la disciplina del collocamento. In conseguenza le prescrizioni di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro non sono applicabili ai facchini che sono ammessi a lavorare nelle dogane.

COLLOCAMENTO
(facchini)

3 Gennaio 1949

Ciò premesso, questo Ministero, nell'aderire alla richiesta del Ministero delle Finanze perchè la nomina di facchini doganali sia devoluta alla competenza delle Intendenze di Finanza, dispone che gli Uffici provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione si conformino al suesposto parere del Consiglio di Stato per quanto si attiene alla particolare disciplina del collocamento dei lavoratori di cui trattasi.

Il Ministro
f.to Fanfani

21 Gennaio 1949 (n. 1)

COLLOCAMENTO
(minori)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro
Divisione XVI

Roma, 21 gennaio 1949

Prof. n. 8672/B.25

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del
Lavoro
Loro Sedi

Oggetto: Vigilanza per l'applicazione della legge sull'età di ammissione al lavoro.

L'applicazione delle disposizioni legislative che si riferiscono all'età di ammissione dei fanciulli al lavoro sta particolarmente a cuore a questa Amministrazione, la quale ha già precedentemente indirizzato ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro particolari istruzioni in materia.

La questione ha notevole importanza in quanto è nota la tendenza di taluni imprenditori ad impiegare abusivamente fanciulli di età inferiore ai 14 anni compiuti al posto di personale disoccupato adulto o almeno di età consentita dalla legge, con gravi conseguenze di carattere sociale, specialmente dannose ai fini della riduzione del numero dei disoccupati, della tutela igienico-sanitaria e del trattamento salariale.

È stato al riguardo denunciato che, in alcuni casi, specie quando si tratti di attività stagionali di breve durata o di industrie seriche, i fanciulli assunti abusivamente vengono provvisoriamente allontanati dalle fabbriche nella imminenza della visita dell'Ispettore del Lavoro, allo scopo di eludere la vigilanza.

È opportuno, perciò, che i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro mettano in atto, nella esecuzione dei sopralluoghi intesi al controllo sull'applicazione della legge, tutti quei mezzi che sono suggeriti loro dall'esperienza affinché possano esercitare con la necessaria efficacia la loro azione; tra essi si indicano, ad esempio, la maggiore riservatezza possibile sulle date delle future ispezioni, la valutazione preventiva e accurata delle

COLLOCAMENTO
(minori)

21 Gennaio 1949 (n. 1)

denunce, la ricerca di eventuali duplicati dei registri di lavoro, l'interrogatorio diligente dei lavoratori.

Si pregano infine i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro, indipendentemente dai provvedimenti repressivi di loro competenza, di segnalare a questo Ministero i singoli casi di comportamento manifestamente doloso degli imprenditori.

Il Ministro

f.to Fanfani

24 Gennaio 1949

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 24 gennaio 1949

Prof. n. 6214/IMA/34

- A tutte le Prefetture

- A tutti gli Uffici Regionali e Provin-
ciali del Lavoro e della Massima
Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Applicazione del D.L. 16 settembre 1947, n. 929.

Facendo seguito alla precedente circolare n. 5991/IMA.34 del 10 dicembre 1947, si ritiene necessario, ai fini di una più aderente interpretazione delle norme contenute nel D.L. 16 settembre 1947, n. 929, sul massimo impiego dei lavoratori in agricoltura, di precisare come in appresso alcuni punti che hanno formato oggetto di dubbi interpretativi, sia da parte di dipendenti Uffici che di Organizzazioni sindacali interessate all'applicazione del citato decreto legge.

I quesiti proposti si riferiscono in modo specifico alla portata nel tempo delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 del decreto sull'imponibile e cioè:

1) se, perdurando per più di una annata agricola le condizioni che consigliarono l'emanazione del decreto, il Prefetto, ottenuta l'autorizzazione dalla Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura, deve emanare di anno in anno un nuovo decreto, oppure, ove le condizioni della disoccupazione siano le stesse dell'annata precedente, deve essere prorogato con nuovo decreto quello dell'annata decorsa e quest'ultimo può valere anche per la nuova stagione;

2) se le Commissioni comunali e provinciali, previste dalla legge, esauriscono le funzioni da esse esercitate alla fine di ciascuna annata agraria, sí che occorre di anno in anno procedere ex novo alla loro costituzione;

3) se le persone fisiche che compongono dette Commissioni debbono essere nominate allo scadere di ogni annata agraria.

Premesso quanto sopra questo Ministero - in seguito ad analogo parere espresso dal Consiglio di Stato - osserva che, ai fini di una migliore intelligenza delle questioni e delle conclusioni da trarre, occorre tener presente il presupposto che hanno determinata l'emanazione del provvedimento, le sue finalità ed i mezzi ritenuti idonei a conseguirle.

La disoccupazione in agricoltura delineatasi nel dopo guerra e gradatamente accentuatasi, ebbe a raggiungere nel 1947 dimensioni preoccupanti sì da indurre il legislatore a prescrivere l'imponibile della manodopera a carico dei conduttori, a qualunque titolo, di aziende agrarie e boschive, consentendo ai Prefetti, sentite apposite Commissioni provinciali, di prescrivere le aliquote di lavoratori da assumersi per ogni ettaro di terreno e le modalità di esecuzione.

Dato il carattere non contingente del fenomeno sociale la cui persistenza è strettamente connessa col lento e duro processo della riorganizzazione della nostra economia, le norme che il legislatore ha emanato per attenuare le asprezze della disoccupazione in agricoltura, hanno indubbiamente una portata indeterminata nel tempo, come del resto si desume dalla mancanza di termini che ne delimitino l'efficacia ed indirettamente dal disposto dell'art. 3, che affida alle Commissioni comunali il compito di compilare gli elenchi dei lavoratori disoccupati e dei conduttori di aziende «un mese prima dell'inizio dell'annata agraria, e per il 1947 non appena possibile».

Da questa premessa pertanto può desumersi che gli organi previsti per l'attuazione della legge hanno durata indefinita nel tempo e conseguentemente i suoi componenti restano in carica anch'essi a tempo indeterminato fino a quando conservano il titolo per cui vennero nominati.

In merito poi al primo quesito le stesse premesse indicano la soluzione da adottare e cioè, essendo l'esercizio della facoltà nominativa del Prefetto, in materia, strettamente aderente alle condizioni del mercato di lavoro e importando essa una limitazione ed un onere all'attività delle aziende, il decreto che prescrive l'imponibile di manodopera deve essere motivato ed ave-

24 Gennaio 1949

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

re esplicito riferimento all'annata o alla stagione agricola a cui si riferisce.

Il Decreto prefettizio impone vincoli alla conduzione della proprietà fondiaria con norme la cui inosservanza importa pene economicamente rilevanti, per cui è legittimo richiedere la esistenza di un fatto formale completo in tutti gli elementi, il ch  viene assicurato se il Prefetto, ottenuta *l'autorizzazione della Commissione centrale*, annata per annata, emana nuovo decreto di contenuto uguale o difforme dai precedenti, a seconda della situazione contingente della disoccupazione e della capacit  economica delle aziende.

Il Ministro
f.to Fanfani

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

26 Gennaio 1949

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 26 gennaio 1949

Divisione VIII

- A tutte le Prefetture

Prot. n. 6660/IMA/34

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Applicazione del D.L. 16 settembre 1947, n. 929, sul massimo impiego dei lavoratori agricoli.

La Confederazione nazionale coltivatori diretti ha recentemente chiesto che, in sede di applicazione del decreto in oggetto, nel determinare l'imponibile di manodopera agricola a carico delle aziende condotte da coltivatori diretti, si tenga conto dei lavoratori validi appartenenti al nucleo familiare dei coltivatori stessi ed impiegati nella lavorazione dei fondi, i quali siano di età inferiore ai 18 anni o superiori ai 65, se uomini, ed ai 60 se donne.

Premesso che la norma contenuta nell'art. 7 del *D.L. 16 settembre 1947, n. 929*, per cui «agli effetti dell'applicazione del presente decreto sono considerati come unità lavorative gli uomini dai 18 ai 60 anni compiuti, per due terzi di unità lavorative gli uomini dai 61 ai 65 anni compiuti e le donne dai 18 ai 60 anni», non può riferirsi a singole norme del provvedimento e che essendo la legge chiara ed esplicita, non può giustificarsi in via di principio una qualsiasi soluzione di opportunità, si esprime come in appresso il parere di questo Ministero del Lavoro, perchè gli Enti in indirizzo ne traggano motivo di orientamento per l'applicazione della legge sull'imponibile della manodopera in agricoltura.

Scopo dell'intervento legislativo in materia di collocamento

26 Gennaio 1949

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

di manodopera disoccupata è stato quello di lenire la disoccupazione in agricoltura, sia pure temperando, l'imposizione di nuove assunzioni di manodopera con l'altra finalità anch'essa di interesse collettivo, di migliorare la lavorazione ed incrementare il reddito della proprietà fondiaria e non è lecito quindi pervenire a temperamenti interpretativi che limitano sensibilmente la portata della legge e sono in contrasto con le sue norme.

Presupposto di questo è la unità lavorativa quale la legge la definisce, circoscrivendola al lavoratore dai 18 ai 60 anni e la frammentaria unità, pari a due terzi, per gli uomini da 60 a 65 anni e per le donne dai 18 ai 60 anni, definizione che opera sia in riscontro ai soggetti attivi che a quelli passivi, e, non a torto, in quanto si presume che gli uomini oltre i 65 anni ed inferiori ai 18 e che le donne oltre i 60 anni non possono proficuamente essere adibiti ai lavori agricoli e debbono invece, o perchè vecchi o perchè in età giovanile, essere tenuti ad altre occupazioni più adatte all'età e comunque non a lavori pesanti e continuativi.

Di detti familiari, pertanto, occupati nelle aziende agricole, oltre i limiti di età previsti dall'art. 7 predetto, non può tenersi conto nel determinare il numero dei lavoratori stabilmente occupati nelle aziende e nello stabilire il numero dei disoccupati da assegnare alle stesse.

Una difforme interpretazione urterebbe, altresì, contro lo stesso art. 7 della legge, sotto un altro aspetto: ed invero non si saprebbe come valutare i predetti lavoratori per la formazione di una unità lavorativa. Se agli uomini fra i 61 e i 65 anni e alle donne dai 18 ai 60 anni viene attribuito il valore di due terzi di unità lavorativa, quale percentuale bisognerebbe attribuire agli uomini inferiori ai 18 anni e superiori ai 65 anni.

La possibilità di risolvere questo dubbio conferma ancora nella opinione che di proposito, e non per inesattezze stilistiche o improprietà di espressioni, il legislatore ha voluto porre come termine di riferimento all'applicazione di tutte le norme costituenti il decreto, il disposto dell'art. 7.

Tale è anche l'avviso del Consiglio di Stato, al quale la questione è stata sottoposta in precedenza.

Il Ministro
f.to Fanfani

COLLOCAMENTO
(liste disoccupati)

16 Marzo 1949

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 16 marzo 1949

- A tutti gli Uffici Regionali e Provin-
ciali del Lavoro

Prof. n. 6482/AG 13

e p.c.:

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del
Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Revisione periodica delle liste del collocamento.

Vari Uffici del Lavoro hanno chiesto che questo Ministero esamini la possibilità di disporre che la revisione dei disoccupati avvenga bimestralmente ed anche trimestralmente.

Ciò perchè le operazioni di controllo, pur usandosi gli accorgimenti suggeriti dall'esperienza e criteri di ripartizione razionali dei vari adempimenti, richiedono una attività tale, da parte dei collocatori, specialmente dei principali Uffici, da pregiudicare talvolta il funzionamento degli altri servizi (avviamento al lavoro, emigrazione, corrispondenza, ricevimento del pubblico, compilazione di statistiche, ecc.) senza ottenere peraltro la garanzia di potere avere il controllo efficace. Infatti, in tale circostanza, gli Uffici agiscono sotto la pressione dei lavoratori reclamanti da una parte la regolarizzazione della loro posizione, dall'altra l'avviamento al lavoro, il quale ultimo presenta sempre minori possibilità dell'attuale difficile momento.

Ciò premesso, si rileva che una decisione su tale argomento investe il riesame di tutti i complessi motivi che hanno dato luogo alla determinazione relativa alle operazioni suddette, per cui è opportuno precisare:

1) questo Ministero si è anzitutto proposto lo scopo di ridurre la inflazione delle liste di disoccupazione per il fatto che tali documentazioni in sede di governo, costituiscono non soltanto l'orientamento per stabilire una determinata politica assisten-

16 Marzo 1949

COLLOCAMENTO
(liste disoccupati)

ziale e previdenziale a favore delle masse dei senza lavoro, ma anche per la predisposizione di provvedimenti in materia di emigrazione, opere pubbliche, ecc.

La più esatta riproduzione della situazione disoccupativa è quindi sempre la meta finale che le statistiche suddette devono poter raggiungere.

2) La istituzione di un controllo a brevi intervalli contribuisce non solo agli scopi di cui sopra, ma anche alla necessaria e sistematica eliminazione, agli effetti dell'avviamento al lavoro, di un buon numero di disoccupati che hanno trovato sistemazione sia pure in attività marginali e saltuarie.

3) Mediante il menzionato controllo vengono altresì ridotte le possibilità di indebite percezioni in occasione della corrispondenza da parte dei competenti organi erogatori dei soccorsi straordinari di contingenza (pacchi invernali, vestiario, soccorsi ECA, iniziative locali, ecc.), come pure delle indennità ordinarie e dei sussidi straordinari di disoccupazione.

Una eventuale - e come si illustrerà in seguito, illegittima - autorizzazione ad effettuare il controllo predetto, a periodi bimestrali o trimestrali determinerebbe quindi una variazione troppo brusca nel mese in cui la revisione avrebbe luogo e, in conseguenza, altererebbe l'andamento del fenomeno in quanto non consentirebbe una sicura comparabilità dei dati tra mese e mese, rendendo più difficile la ricerca delle cause, economiche e sociali, che influenzano il fenomeno della disoccupazione.

Tutto ciò che si è riferito presuppone, però, che gli accertamenti da effettuare mediante le informazioni degli Organi di polizia, sullo effettivo stato di disoccupazione, siano fatti con relativa tempestività. Inconvenienti derivanti dal ritardo di dette indagini a questo Ministero sono stati già segnalati, e si è avuto occasione di constatare che gli inconvenienti stessi si verificano specie nei grandi centri ove la revisione mensile si riduce in effetti ad un puro e semplice fluttuare di masse umane, nei locali degli Uffici di Collocamento.

Ciò potrà essere evitato soltanto se le Autorità locali metteranno a disposizione degli Uffici del Lavoro più importanti, speciali nuclei di agenti, i quali, conseguito il necessario ad-

destramento, adempiranno in breve tempo, il loro compito. E poichè, in tal senso, è stato provveduto in località varie, ove il servizio delle informazioni suddette si svolge con la massima puntualità, questo Ministero si ripromette di esplicitare ogni utile azione presso le competenti amministrazioni per riuscire a tale intento.

Frattanto, non si può non osservare che un controllo informativo anche saltuario, fatto dagli Organi di polizia (ed anche fatto a scaglioni di disoccupati come si usa in alcuni Uffici del Lavoro) vale sempre a ricordare ai falsi disoccupati l'eventualità a cui si espongono di essere denunciati all'Autorità giudiziaria.

Ed infatti numerose sono le segnalazioni di siffatte denunce che pervengono a questo Ministero, per cui se in ogni località il controllo suddetto fosse del tutto inoperante evidentemente tali denunce stesse non avrebbero luogo.

* * *

Premesso quanto sopra deve, infine, rilevarsi che la necessità del controllo di cui trattasi è stata corroborata dalla disposizione contenuta nell'art. 22 del disegno di legge - contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati - il quale stabilisce: «I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, hanno lo obbligo di dichiarare all'Ufficio competente, entro trenta giorni dalla fine del mese nel quale fu fatta l'iscrizione o la successiva conferma, la permanenza nel loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma è cancellato di Ufficio dalle liste di collocamento, salvo reinscrizione con nuova anzianità».

Tale norma sebbene non perfezionata segna i criteri fissati dal Senato della Repubblica nell'argomento, per cui sarebbe, oltre che inopportuno, anche non del tutto legittimo modificare ed annullare una prassi instaurata, in attesa che si pronunci

16 Marzo 1949

COLLOCAMENTO
(liste disoccupati)

l'altro ramo del Parlamento.

Ciò stante, si porta quanto sopra esposto a conoscenza degli Uffici in indirizzo che vorranno conformarsi alle suenunciate istruzioni, adoperandosi altresì e facendo pervenire proposte atte a migliorare il servizio di controllo delle dichiarazioni di disoccupazione.

Il Ministro
f.to Fanfani

COLLOCAMENTO
(spettacolo)

31 Marzo 1949

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 31 marzo 1949

Divisione VIII

- Agli Uffici Provinciali del Lavoro e
della Massima Occupazione

Prot. n. 7736/AG 13

Loro Sedi

Oggetto: Disciplina del collocamento lavoratori dello spettacolo.

Poichè era stato lamentato da parte di alcuni Uffici provinciali del Lavoro che il collocamento degli addetti allo spettacolo, malgrado gli sforzi compiuti dai competenti organi per riportarlo nella giusta sede, spesso veniva attuato in modo anormale e contro le disposizioni all'uopo vigenti, questo Ministero interessò la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale Spettacolo e Teatro - affinchè le domande di null osta di agibilità alle Compagnie e complessi artistici fossero preventivamente sottoposte al parere degli Uffici del Lavoro competenti per territorio, e ciò per un accertamento, a priori, dell'osservanza delle norme di legge in materia di collocamento.

Si ha ora notizia della circolare n. 020/TO, emessa in data 30 dicembre 1948, con la quale il Servizio Spettacolo, Informazioni, e Proprietà Intellettuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accogliendo la richiesta di questo Ministero ha, tra l'altro, disposto:

«Per ogni domanda dovrà sempre essere sentito il parere dell'Ufficio provinciale del Lavoro ai fini dell'accertamento delle norme sul collocamento ed il parere dovrà risultare annotato sulla domanda stessa».

Si prega, pertanto, prendere atto di quanto sopra e si fa rilevare come, attraverso l'annotazione del parere di cui è oggetto la citata circolare, gli Uffici in indirizzo saranno d'ora in avanti in grado di svolgere le funzioni di loro pertinenza, con risultati più tangibili, anche nel campo del collocamento del personale addetto allo spettacolo.

Il Ministro
f.to Fanfani

5 Aprile 1949

COLLOCAMENTO
(ex-militari)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 5 aprile 1949

Prot. n. 7255/ AG 13

- Agli Uffici del Lavoro e della Massi-
ma Occupazione

Loro Sedi

**Oggetto: Iscrizione nelle liste dei disoccupati di militari col-
piti per sfollamento delle Forze Armate.**

Il Ministero della Difesa ha prospettato la necessità che i militari colpiti dai provvedimenti per lo sfollamento delle Forze Armate in seguito al Trattato di pace possano iscriversi nelle liste dei disoccupati, anche se, in dipendenza dei provvedimenti di cui sopra, essi vengono a godere di un trattamento economico che assicura loro un cospicuo di entrata per sopperire ai bisogni della vita.

La proposta è motivata da ragioni di indole morale, riguardando essa il caso di elementi che, mentre non hanno demeritato dal Paese, sono costretti a lasciare una carriera per ritornare nella vita civile, in cerca di una possibile occupazione, che, almeno in un primo tempo, consenta loro di integrare il trattamento economico cui hanno diritto.

Questo Ministero ha ritenuto di accogliere la proposta in questione e, pertanto, dispone che - sempre quando gli interessati dimostrino di possedere i requisiti voluti - vengano iscritti nella 1^a categoria dei disoccupati che - come è noto - è riservata a coloro che sono in cerca di diversa occupazione.

L'iscrizione dovrà decorrere dal giorno della richiesta.

Il Ministro
f.to Fanfani

ASSISTENZA
(mondariso)

15 Aprile 1949

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 15 aprile 1949

Prot. n. 7976/M.1.7

- Ai Prefetti di

Alessandria - Aosta - Bolzano - Bologna - Bergamo - Brescia - Cuneo - Como - Cremona - Ferrara - Genova - Imperia - Mantova - Milano - Novara - Modena - Parma - Piacenza - Padova - Pavia - Reggio Emilia - Rovigo - Torino - Treviso - Udine - Varese - Vercelli - Verona - Vicenza

Oggetto: Assistenza alle mondine.

Rimetto copia del *D.M. in data 21 febbraio c.a.*, pubblicato sulla *Gazz. Uff. n. 56 del 9 marzo u.s.*, che, per la corrente campagna risicola, prevede la istituzione, oltre che di un Comitato interregionale per l'assistenza alle mondine, anche di Commissioni provinciali, la cui costituzione è riservata alle determinazioni dei Prefetti territorialmente competenti, inteso il Comitato interregionale suddetto.

Prego le SS.LL. di voler adottare le determinazioni di loro competenza con la massima sollecitudine, in modo che le Commissioni siano in grado di funzionare con l'inizio dei prossimi movimenti migratori.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Ministro
f.to Fanfani

20 Aprile 1949

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Ufficio Contabilità

Roma, 20 aprile 1949

Prot. n. 784-21.C

- Agli Uffici Provinciali del Lavoro e
della Massima Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza e rimborso spese ai
membri delle Commissioni istituite ai sensi del D.L.
16 settembre 1947, n. 929.

È competenza di questa Direzione generale la liquidazione dei compensi e delle spese per sopraluoghi tecnici ecc., ai membri delle Commissioni provinciali e comunali istituite ai sensi del D.L. 16 settembre 1947, n. 929, mentre per tutte le altre spese occorrenti al funzionamento delle commissioni in parola codesto ufficio dovrà rivolgersi alla Direzione generale del Personale e degli Affari generali (Div. IV. Sez. II).

Ciò premesso e perchè questa Direzione generale possa definire, con l'urgenza che la questione richiede, la liquidazione dei gettoni di presenza ai membri di cui sopra nonchè delle spese sostenute dagli stessi per sopraluoghi tecnici effettuati in sede di applicazione della legge n.929, codesto Ufficio dovrà far pervenire all'Ufficio Contabilità della scrivente un certificato a firma del Presidente e del Segretario della Commissione, attestante in ordine cronologico il numero delle sedute effettivamente tenute durante l'esercizio luglio 1947-giugno 1948. In tale foglio dovranno essere anche indicati i nominativi dei membri che hanno preso parte alle sedute in parola in modo da potersi rilevare il numero delle presenze per ciascuno di essi e per ogni seduta.

Con altro certificato dovranno essere precisati i sopraluoghi e le date in cui gli stessi sono stati effettuati, avendo cura di allegarvi la relativa necessaria documentazione.

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

20 Aprile 1949

Inoltre, codesto Ufficio farà pervenire un prospetto riassuntivo dei compensi da liquidarsi a favore dei membri in base al *D.L.C.P.S. n. 623 del 7 dicembre 1946*, distinguendo i componenti funzionari dello Stato da quelli estranei all'Amministrazione statale.

Per l'esercizio 1948-49, codesto Ufficio provvederà analogamente a quanto sopra disposto per il precedente esercizio.

Il Direttore generale

f.to Tucci

20 Aprile 1949

MIGRAZIONI INTERNE

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 20 aprile 1949

Prot. n. 7917/MI-7

- Al Presidente del Comitato Interregionale Migrazioni Mondariso presso Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione

Milano

- Agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione di

Alessandria - Bologna - Brescia - Bergamo - Cremona - Ferrara - Mantova - Modena - Milano - Novara - Parma - Piacenza - Padova - Pavia - Reggio Emilia - Rovigo - Torino - Varese - Vercelli - Verona

e p.c.:

- Alle Prefetture di

Alessandria - Bologna - Brescia - Bergamo - Cremona - Ferrara - Mantova - Modena - Milano - Novara - Parma - Piacenza - Padova - Pavia - Reggio Emilia - Rovigo - Torino - Varese - Vercelli - Verona

Oggetto: Costituzione delle Commissioni provinciali migrazioni mondariso.

Come è noto, il D.M. 15 febbraio 1949, pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 56 del 9 marzo u.s., prevede la istituzione di Commissioni di cui all'oggetto presso l'Ufficio del Lavoro territorialmente competente, con la partecipazione dei rappresentanti delle Organizzazioni interessate alla campagna risicola.

Ciò stante, si prega la S.V. di promuovere presso gli Uffi-

20 Aprile 1949

ci del Lavoro delle provincie di immigrazione e di emigrazione delle medesime provincie gli atti necessari per la costituzione della predetta Commissione, tenendo presente che la composizione numerica di essa dovrà essere deferita al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale su parere del Direttore dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione nella qualità di presidente della Commissione stessa.

Ciò stante, la S.V. diramerà sollecite istruzioni perchè i predetti direttori facciano pervenire - nel più breve tempo possibile - le proposte con motivato parere ai fini della costituzione delle Commissioni in parola.

p. Il Ministro

f.to Tucci

15 Giugno 1949 (n. 8)

TUTELA MATERNITÀ

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 15 giugno 1949

Prof. n. 9139/I-H-4

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

e p.c.:

- All'Ispettorato Medico del Lavoro -
Via S. Basilio 41

Roma

Oggetto: Art. 14 del R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, relativo alla tutela della maternità delle lavoratrici.

Come è noto, l'art. 14 del *R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654* - relativo alla tutela della maternità delle lavoratrici - stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a concedere alle madri che allattano direttamente i propri bambini, per un anno dalla nascita, due periodi di riposo durante la giornata per provvedere al loro allattamento. In relazione a tale disposizione la Società Montecatini si è rivolta a questo Ministero al fine di ottenere la dispensa dall'obbligo di uno dei periodi di riposo nelle giornate in cui, come il sabato, l'orario di lavoro è ridotto a quattro ore giornaliere.

Tale richiesta la Società ha motivato con la circostanza che l'eccessivo frazionamento dell'orario di lavoro comporta, nelle giornate suindicate, difficoltà per la formazione dei turni.

Questo Ministero visti i pareri favorevoli delle Organizzazioni sindacali interessate, e dell'Ispettorato medico del Lavoro, ritiene di accogliere la richiesta della Società Montecatini per quanto riguarda la giornata del sabato, in cui la durata del lavoro è di 4 ore, purchè siano mantenuti gli intervalli massimi di tre ore fra una poppata e l'altra.

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e norma, con preghiera di volere, altresì, provvedere in conformità per tutte le aziende nelle quali ricorrono condizioni simili a quelle della Montecatini.

Il Ministro
f.to Fanfani

17 Giugno 1949 (n. 1101/B)

COLLOCAMENTO
(organizzazione)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale del Personale e
degli Affari generali

Divisione IV - Sezione II

Roma, 17 giugno 1949

- A tutti gli Uffici Regionali e Provincia-
li del Lavoro e della Massima Occupa-
zione

Loro Sedi

e p.c.:

- Ai Prefetti

Loro Sedi

**Oggetto: Organizzazione periferica degli Uffici di Collocamento.
D.L. 29 aprile 1949, n. 264.**

Il supplemento della *Gazz. Uff. n. 125 del 1 giugno u.s.* ha pubblicato la *legge 29 aprile 1949, n. 264*, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori disoccupati.

Con riserva di diramare un'apposita circolare, con la quale, in attesa della pubblicazione del Regolamento, si illustrano le disposizioni della suddetta legge, per la parte riguardante lo avviamento al lavoro e si danno disposizioni e direttive per la sua pratica applicazione, appare indispensabile impartire istruzioni per il più sollecito assestamento e completamento dell'organizzazione periferica dei servizi del collocamento, in relazione alle finalità alle quali si ispira la legge stessa e ai mezzi che essa pone a disposizione.

In relazione alle finalità, appare necessario nominare un collocatore in tutti i Comuni del territorio della Repubblica, per non privare alcun lavoratore di quella particolare forma di tutela che la legge prevede e che, con la creazione di pubblici Uffici di Collocamento, si concreta nella sottrazione da ogni forma di mediazione e nella garanzia dell'avviamento al lavoro con

critéri obbiettivi prestabiliti. Per il raggiungimento dello scopo che la legge si propone, appare ovvio che la scelta dei collocatori deve cadere, - come è stato già rilevato con la **circolare 13 dicembre 1948, n. 1077, su persone che danno la massima garanzia di serietà, di capacità e di obbiettività** - e che la loro azione, particolarmente nella prima attuazione della legge, deve essere sorretta dalla vigile guida delle SS.LL. per evitare deviazioni e false interpretazioni e deve formare oggetto di rigoroso controllo per reprimere prontamente ogni abuso. Comunque i nominativi scelti devono essere comunicati tempestivamente a questo Ministero.

In relazione ai mezzi, che la legge appresta, è da rilevare che, stabiliti nella misura massima che l'attuale situazione del bilancio dello Stato consentiva di stanziare, essi sono notevolmente incrementati nei confronti di quelli di cui si disponeva attualmente e consentono di corrispondere ai collocatori, particolarmente dei Comuni con scarsa popolazione, un compenso che appare adeguato, tenuto conto anche della natura del rapporto che intercorre con l'Amministrazione.

L'art. 24 della legge in esame, parzialmente innovando le disposizioni dell'art. 3 del *D.L. 15 aprile 1948, n. 381*, stabilisce che la spesa complessiva per compenso ai collocatori comunali non potrà superare annualmente la somma di L. 900 milioni, e che la misura del compenso stesso non può superare in ogni caso le lire 20.000.

Attesa, pertanto, la necessità di istituire in tutti i Comuni della Repubblica un Ufficio di Collocamento, questo Ministero, tenendo conto dei predetti limiti, è venuto nella determinazione di graduare la misura dei compensi rapportandoli alla entità numerica della popolazione e dei Comuni stessi, calcolata dallo Istituto Centrale di Statistica al 31 dicembre 1947.

In base al su esposto criterio di discriminazione i compensi forfettari mensili ai collocatori sono stati fissati, con decorrenza dal 1° luglio p.v., come appresso:

- per i Comuni fino a	1.000	abitanti	L.	4.000,-
- « « « « da	1.001 a	3.000	«	L. 6.000,-
- « « « «	3.001 a	5.000	«	« 10.000,-

17 Giugno 1949 (n. 1101/B)

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

- per i Comuni da 5.001 a 8.000 abitanti L. 12.000,-
- « « « « 8.001 « 15.000 « « 15.000,-
- « « « « 15.001 in poi « « 20.000,-

I collocatori dei Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti potranno essere autorizzati a svolgere le stesse funzioni in Comune viciniore, purchè le due località siano collegate da comodi mezzi di comunicazione. In tal caso se il Comune aggregato ha una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti il compenso del collocatore sarà aumentato di L. 3.000 mensili; se ha, invece una popolazione dai 1.001 ai 3.000 abitanti il compenso sarà maggiorato di L. 5.000 (cinquemila).

Qualora nei Comuni aventi un numero di abitanti superiore agli 8.000, si dimostrasse assolutamente insufficiente l'opera di un solo collocatore, gli uffici potranno inoltrare al Ministero motivate proposte per la nomina di un vice collocatore. A questi sarà corrisposto un compenso mensile pari al 66 per cento di quello assegnato al collocatore titolare.

Gli Uffici dovranno far pervenire al Ministero, *non oltre la fine del corrente mese* un elenco nominativo dei collocatori attualmente in carica (senza tener conto se rientrano o meno nel contingente a suo tempo autorizzato) che essi intendono confermare nell'incarico a decorrere dal 1° luglio p.v., nonchè un separato elenco di coloro ai quali entro il termine predetto, sarà stato revocato l'incarico.

I collocatori non riconfermati e che gli Uffici si riservano di sostituire in seguito, appena sarà loro possibile, continueranno a percepire il compenso attuale ad essi assegnato.

Gli Uffici procederanno al completamento della rete periferica degli Uffici di Collocamento nella rispettiva provincia procedendo alla nomina dei collocatori con decorrenza 1° luglio p.v.

Anche nei Comuni, sedi di sezioni staccate di fatto, si dovrà procedere gradualmente alla trasformazione delle medesime in Uffici di Collocamento ed alla nomina di collocatori.

Per quanto riguarda i collocatori in carica nelle frazioni di Comune, questo Ministero, considerato che tale problema sarà

quanto prima disciplinato con apposito provvedimento, è venuto nella determinazione che agli stessi sia revocato l'incarico con la fine del corrente mese.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento dei compensi ai collocatori, si richiamano le istruzioni già impartite con la circolare n. 1098 del 31 maggio u.s., restando subordinato il pagamento all'invio da parte del Ministero della copia del decreto di nomina.

La rimessa dei fondi occorrenti per il pagamento dei compensi sarà effettuata mensilmente o bimestralmente mediante ordini di accredito; si avverte, però, sin d'ora, che non sarà possibile procedere a successivi accreditamenti se gli Uffici non avranno prima rimesso al Ministero il rendiconto della somma in precedenza accreditata. Dovrà, pertanto, essere cura degli Uffici stessi di eseguire i pagamenti e di raccogliere la relativa documentazione con la maggiore speditezza possibile.

Le SS.LL. vorranno dare sollecita attuazione alle disposizioni impartite con la presente circolare, affinché, confortate e sorrette dalla preziosa e autorevole guida dei sigg. Prefetti, completino entro il mese di luglio l'organizzazione periferica del collocamento, rimuovendo gli ostacoli che ancora si frappongono e superando le resistenze che vengono opposte.

Si fa presente che in atto il Ministero non può elevare nè il numero dei collocatori da nominare, nè la misura del compenso stabilita per classi di Comuni: soltanto in *eccezionaliissimi casi*, determinati da situazioni del tutto particolari, potrà esaminare le proposte che gli perverranno purchè esse siano contenute in limiti molto modesti.

L'efficienza della organizzazione periferica, dipendente anche dalla capacità delle persone che ad essa saranno preposte è presupposto indispensabile per l'applicazione della legge in esame e per l'attuazione di quanto, in relazione a riconosciute ed imprescindibili esigenze di servizio, forma oggetto di studio da parte di questo Ministero.

Le SS.LL. sono pregate di accusare ricevuta della presente circolare e di assicurare l'esatto adempimento di quanto in essa è prescritto.

Il Ministro

f.to Fanfani

6 Luglio 1949 (n. 3)

FORMAZIONE PROFESSIONALE
(personale addetto)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VI

Roma, 6 luglio 1949

Prot. n. 18454/8-A.G.

- Ai Capi Circolo dell'Ispettorato del Lavoro
 - Ai Direttori degli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione
 - Ai Presidenti dei Consorzi Provinciali Obbligatori per l'Istruzione Tecnica
- Loro Sedi

Oggetto: Incompatibilità tra esercizio della vigilanza sui corsi professionali e diretta partecipazione al loro svolgimento.

Risulta a questo Ministero che, in passato, personale dipendente da alcuni di codesti Uffici ha accettato incarichi inerenti allo svolgimento di corsi per la formazione professionale dei lavoratori.

Una partecipazione del genere è in evidente contrasto con le delicate funzioni di vigilanza e di controllo che codesti Uffici sono chiamati a svolgere sui corsi professionali in genere, specie in relazione alla recente legge 29 aprile 1949, n. 264, e alla circolare di questo Ministero n. 1, del 6 giugno c.a.

Nel richiamare su tali circostanze l'attenzione delle SS.LL., si prega di voler far rilevare anche al personale dipendente l'incompatibilità tra le suddette funzioni ed una diretta partecipazione allo svolgimento dei corsi, sia come dirigenti, che come insegnanti e come personale comunque addetto al loro funzionamento.

Si prega di dare assicurazione.

Il Ministro
f.to Fanfani

DONNE E MINORI
(lavoro notturno)

13 Luglio 1949 (n. 11)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 13 luglio 1949

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Prot. n. 9529/I-H-3

Loro Sedi

Oggetto: Lavoro delle donne e dei fanciulli nell'industria dei bozzoli.

Questo Ministero delega, per la campagna in corso, agli Ispettorati del Lavoro la facoltà di concedere deroghe al divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli nell'industria dei bozzoli.

Le deroghe dovranno essere subordinate al concorde parere favorevole delle Associazioni sindacali interessate ed alle seguenti condizioni:

- 1) che non vi sia nella zona personale maschile disoccupato che possa essere adibito alla lavorazione in ore notturne;
- 2) che ciascuna operaia non superi i limiti di orario stabilito dalla legge;
- 3) che il lavoro notturno venga retribuito con le maggiorazioni stabilite dal vigente contratto di lavoro;
- 4) che siano concessi riposi intermedi di durata proporzionata a quella del lavoro a norma dell'art. 17 della *legge 26 aprile 1934, n. 653*, e, infine, a quelle altre condizioni speciali che nella singolarità dei casi saranno dagli Ispettorati ritenute necessarie.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di riferire a questo Ministero sui provvedimenti che da essi saranno adottati.

p. Il Ministro

f.to La Pira

13 Luglio 1949 (n. 12)

DONNE E MINORI
(lavoro notturno)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Prot. n. 9530/I-H-3

Roma, 13 luglio 1949

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Divieto del lavoro delle donne e dei fanciulli.

La Commissione di esperti per l'applicazione delle convenzioni internazionali presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro ha chiesto di conoscere:

- 1) il numero delle donne di qualsiasi età per le quali è stato concesso, su autorizzazione ministeriale o dei Circoli dell'Ispettorato del Lavoro, il permesso di lavorare nelle ore notturne;
- 2) il numero delle ore di lavoro notturno da esse effettuate;
- 3) il periodo di lavoro notturno consentito con le autorizzazioni e cioè se il lavoro notturno venne permesso per tutto il periodo considerato tale dalla legge (art. 13, legge 26 aprile 1934, n. 653) o per una sola parte di esso e quale.

L'indagine è limitata ai casi in cui il lavoro notturno venne permesso per sopperire alle restrizioni sul consumo dell'energia elettrica, e deve riferirsi a ciascun periodo annuale dal 1946 in poi.

Nel caso in cui sia impossibile fornire dati assoluti e precisi circa il punto 2, essi potranno essere rapportati alla media delle donne ammesse al lavoro notturno.

Per aderire ad analoga richiesta della Commissione stessa si prega inoltre di riferire quante deroghe al divieto di lavoro

162

DONNE E MINORI
(lavoro notturno)

13 Luglio 1949 (n. 12)

notturno, ripartite per anno siano state concesse dal 1946 per i panifici e nelle pasticcerie, indicando, anche in linea di massima, il numero delle donne di qualsiasi età e dei maschi di età inferiore ai 18 anni, ai quali le deroghe si riferiscono.

Si prega di dare risposta al massimo entro un mese dalla data di arrivo della presente.

Il Ministro

f.to Fanfani

13 Luglio 1949 (n. 13)

DONNE
(lavoro notturno)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Prot. n. 9531/I.H.3

Roma, 13 luglio 1949

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Lavoro notturno delle donne.

Questo Ministero delega agli Ispettorati del Lavoro la facoltà di concedere, per la prossima campagna, deroghe al divieto del lavoro notturno delle donne che saranno adibite alla lavorazione delle conserve di pomodoro ed a quella della frutta e della verdura.

Come già nel decorso anno le deroghe in parola dovranno essere subordinate al concorde parere favorevole delle Associazioni sindacali interessate ed all'osservanza oltrechè di quelle speciali condizioni che nella singolarità dei casi l'Ispettorato riterrà opportuno, delle seguenti condizioni di carattere generale.

- 1) che non vi siano uomini disoccupati i quali possono essere impiegati in dette lavorazioni;
- 2) che le donne adibite al lavoro notturno abbiano compiuto i 18 anni;
- 3) che ad esse siano concessi i prescritti riposi intermedi;
- 4) che il lavoro di ciascuna operaia non superi il limite di orario stabilito dalla legge;
- 5) che il lavoro compiuto in ore notturne venga retribuito con le maggiorazioni stabilite dal vigente contratto di lavoro.

Per quanto riguarda il concorde parere favorevole delle Associazioni sindacali, si precisa che tale concordanza deve con-

DONNE
(lavoro notturno)

13 Luglio 1949 (n. 13)

siderarsi condizione necessaria perchè gli Ispettorati possano fare uso della facoltà ad essi delegata.

Nel caso, quindi, di pareri discordi la competenza delegata viene a cessare e ad essa subentra quella normale del Ministero, al quale pertanto i Circoli dovranno inoltrare l'istanza accompagnandola col proprio motivato parere.

Si pregano gli Ispettorati di comunicare allo scrivente i provvedimenti che da essi saranno adottati.

Il Ministro

f.to Fanfani

29 Luglio 1949 (n. 17)

MINORI
(libretto di lavoro)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 29 luglio 1949

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

- Ai Prefetti

Loro Sedi

Prof. n. 9140/III-A-I

Oggetto: Rilascio del libretto di lavoro a fanciulli di età dai 12 ai 14 anni.

Questo Ministero ha rilevato dalle segnalazioni di alcuni Circoli dell'Ispettorato del Lavoro che il numero delle domande per il rilascio del libretto di lavoro a fanciulli dai 12 ai 14 anni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, è molto rilevante.

Tale fenomeno è da attribuire in parte alla speranza dei genitori di trovare una occupazione stabile ai propri figli e in parte agli indiretti incoraggiamenti di taluni datori di lavoro, i quali preferiscono assumere fanciulli di età inferiore ai 14 anni per eludere le disposizioni legislative sulla previdenza sociale e per sottrarsi alla applicazione dei minimi contrattuali di paga.

Per tali considerazioni, alle quali si aggiungono le preoccupazioni di non pregiudicare l'occupazione dei fanciulli di età superiore ai 14 anni, di non turbare l'ordine e la precedenza nell'avviamento al lavoro e di assicurare una migliore istruzione dei fanciulli, questo Ministero è venuto nella determinazione di rivedere la prassi, fin qui costantemente seguita, la quale tollerava, in qualche caso particolarissimo di estremo bisogno delle famiglie, l'assunzione al lavoro di fanciulli di età dai 12 ai 14 anni fisicamente idonei.

Pertanto, d'ora innanzi, il divieto di lavoro per i minori degli anni 14 deve essere rispettato ed in conseguenza tutte le domande del genere dovranno indistintamente essere respinte.

Si pregano i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro di regolarsi in conformità.

Il Ministro

f.to Fanfani

DONNE E MINORI
(lavoro notturno)

4 Agosto 1949 (n. 18)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro
Divisione XVI

Roma, 4 agosto 1949

Prot. n. 9264/II-D.2

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

e p.c.:

- Al Ministero dell'Interno - Gabinetto

Roma

Oggetto: Applicazione dell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sul divieto del lavoro notturno.

L'art. 13 della *legge 26 aprile 1934, n. 653*, determina il periodo di riposo tra un giorno e l'altro, stabilisce il divieto del lavoro notturno durante l'intervallo tra le 22 e le 5, facendo tuttavia salve le disposizioni della *legge 22 marzo 1908, n. 105*, le quali, in generale, fissano tale intervallo dalle 21 alle 4.

La Commissione degli esperti presso la Conferenza Internazionale del Lavoro, nell'esame di tale articolo, ha rilevato che esso non corrisponde esattamente all'art. 2 della *Convenzione Internazionale n. 4* ratificata dall'Italia il 10 aprile 1923, sul lavoro notturno delle donne.

In merito a tale osservazione è da rilevare che, in base ai precedenti legislativi e particolarmente al *R.D.L. 15 marzo 1923, n. 748*, l'eccezione che riguarda i panifici si riferisce soltanto ai minori degli anni 18, in armonia con la *Convenzione Internazionale n. 6*, e non riguarda invece le donne.

Il Governo italiano, tuttavia, riconoscendo che l'attuale art. 13 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, nella sua forma sintetica può ingenerare dubbi nella pratica applicazione ha dato assicurazione che provvederà ad eliminare ogni difficoltà mediante apposite disposizioni legislative.

Nel frattempo si invitano i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro a regolare la loro attività in base ai seguenti concetti:

4 Agosto 1949 (n. 18)

DONNE E MINORI
(lavoro notturno)

1) si intendono per panifici e per pasticcerie, ai quali si riferisce la *legge 22 marzo 1908, n. 105*, ogni opificio per la produzione del pane a scopo industriale, a vendita sia diretta che indiretta, e sono compresi tra le pasticcerie anche i biscottifici;

2) le donne di qualunque età non possono, in alcun caso, essere adibite al lavoro nei panifici e nelle pasticcerie nello intervallo, tra le ore 22 e le 5, salvo autorizzazione specifica nelle ipotesi contemplate dagli artt. 15 e 16 della *legge 26 aprile 1934, n. 653*;

3) gli adolescenti fino ai 18 anni non possono in alcun caso essere adibiti al lavoro nei panifici e nelle pasticcerie nell'intervallo tra le ore 21 e le ore 4, salvo autorizzazione specifica nelle ipotesi contemplate dagli artt. 15 e 16 della *legge 26 aprile 1934, n. 653*;

4) poichè il periodo in cui è vietato il lavoro tra un giorno e l'altro è di undici ore consecutive, è necessario vigilare perchè gli adolescenti fino ai 18 anni, occupati nei panifici e nelle pasticcerie, non siano adibiti al lavoro, oltre che nell'intervallo dalle 21 alle 4 anche per le altre 4 ore, prima e dopo tale intervallo, in modo che essi godano complessivamente, o senza soluzione di continuità, di undici ore di riposo;

5) analogamente per le donne di qualsiasi età all'intervallo dalle ore 22 alle ore 5 vanno aggiunte altre 4 ore, in modo che l'astensione dal lavoro da un giorno all'altro sia di 11 ore consecutive.

Nei casi di deroga al divieto del lavoro notturno nei panifici o nelle pasticcerie, ai sensi della *legge 22 marzo 1908, n. 105*, e del *R.D.L. 17 marzo 1927, n. 386*, resta fermo il divieto del lavoro notturno, come specificato dai numeri precedenti, a meno che sia intervenuta apposita e specifica autorizzazione ai sensi della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e ricorrano gli estremi di forza maggiore, nel caso previsto dall'art. 15 della legge stessa.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione e di informazioni sullo stato di fatto attualmente esistente a questo riguardo nei panifici e nelle pasticcerie.

Il Ministro
f.to Fanfani

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

24 Agosto 1949

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 24 agosto 1949

Prot. n. 9625/IMA.34

- A tutti gli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

e p.c.:

- A tutte le Prefetture
- A tutti gli Uffici Regionali del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: D.L. 16 settembre 1947, n. 929 - Massimo impiego dei lavoratori agricoli.

Gli Uffici provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione sono invitati a trasmettere a questo Ministero, entro la metà del prossimo mese e, comunque, non oltre la fine di settembre, una relazione sull'applicazione del *D.L. 16 settembre 1947, n. 929*, contenente norme sul massimo impiego di manodopera in agricoltura.

A tale scopo, gli Uffici del Lavoro in indirizzo tengano presente che le notizie richieste dovranno essere utilizzate per la rielaborazione del *decreto legge* in parola, e che pertanto è necessario che sia curata la massima obiettività nella redazione di esse che dovranno rispecchiare effettivamente, sia la reale situazione in cui questo ha trovato applicazione nella provincia durante l'annata agraria 1948/1949, sia le difficoltà incontrate, e mettere in evidenza tutti quegli accorgimenti di carattere tecnico e pratico che si ritengono opportuni adottare per la eliminazione delle deficienze riscontrate in sede di applicazione.

Premesso quanto sopra, gli Uffici in indirizzo sono invitati a comunicare:

1) se durante l'annata agraria 1948/1949 è stata richiesta alla Commissione Centrale, e da questa concessa, la prescrit-

24 Agosto 1949

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

ta autorizzazione specificando, se del caso, i motivi per cui il relativo decreto prefettizio non venne poi emesso;

2) il numero delle giornate e delle unità lavorative complessivamente assorbite durante l'intera annata agraria;

3) eventuali disfunzioni e delle Commissioni provinciali e di quelle comunali, soprattutto per quanto riguarda la costituzione di esse, e disarmonie di carattere sindacale;

4) eventuali difficoltà incontrate dalle Commissioni provinciali e comunali relativamente ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'art. 4 del *D.L. 16 settembre 1947, n. 929*, circa i criteri per la determinazione del carico massimo obbligatorio, quelli per la determinazione del numero delle unità lavorative da assegnare alle aziende, e quelli preferenziali per l'avviamento al lavoro e per il carico delle disponibilità di manodopera delle aziende condotte da coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni parziari;

5) eventuali difficoltà rilevate nell'applicazione dell'articolo 7 principalmente per quanto concerne inclusioni od esclusioni di membri delle famiglie coloniche dal computo delle unità lavorative da sottrarre dal carico obbligatorio, e riduzioni dei limiti di età stabilite dallo stesso art. 7;

6) se, ad integrazione del punto 2) dell'art. 3 del *D.L. 16 settembre 1947, n. 929*, si ritiene opportuno obbligare i datori di lavoro agricoli alla denuncia della estensione e della natura delle colture delle rispettive aziende, e se, in caso affermativo, sia necessario comminare particolari sanzioni e quali a carico degli inadempienti;

7) se nelle singole provincie gli agricoltori interessati abbiano osteggiato e in che modo l'applicazione della legge o escogitato sistemi di evasione per i quali non è stata possibile l'applicazione della legge stessa, e quali rimedi si ritengono sufficienti adottare.

Ai punti di cui sopra è necessario rispondere in maniera il più possibile esauriente tenendo distinti gli argomenti nell'ordine sopra enunciato.

Contemporaneamente gli Uffici in indirizzo provvedano a segnalare tutti quei casi che ritengono degni di rilievo e dei quali

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

24 Agosto 1949

potrà tenersi conto in sede di revisione del decreto legge di cui trattasi.

Richiamandosi a quanto detto nella prima parte della presente circolare s'insiste ancora sulla necessità che le notizie richieste siano fatte pervenire entro i termini stabiliti.

Il Ministro
f.to Fanfani

13 Settembre 1949

MIGRAZIONI INTERNE

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Divisione VIII

Roma, 13 settembre 1949

Prot. n. 9827/M.I.1

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro
- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Migrazioni interne - Applicazione della L. 9 aprile 1931, n. 351, e della L. 6 luglio 1939, n. 1092.

Allo scopo di chiarire la portata delle vigenti disposizioni in materia di migrazioni interne e contro l'urbanesimo, e di dissipare le incertezze che su queste ancora sussistono, onde instaurare un nuovo sistema di controllo e di adeguate sanzioni che si armonizzino ai nuovi principi democratici della *Costituzione* e alla *legge 29 aprile 1949, n. 264*, sull'avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori disoccupati, questo Ministero avrebbe in animo di riesaminare, di concerto con le Amministrazioni interessate, la *legge 9 aprile 1931, n. 358*, e la *legge 6 luglio 1939, n. 1092* per apportarvi le necessarie modifiche.

Si pregano, pertanto, gli Uffici interessati al problema di voler fornire, con cortese urgenza, elementi atti ad illustrare la situazione provinciale e regionale nei confronti degli effetti che il mantenimento delle citate leggi potrebbero determinare a causa della applicazione della nuova legge sul collocamento e i conseguenti riflessi economici morali e politici che ne deriverebbero viceversa dall'abrogazione di tali disposizioni.

p. Il Ministro

f.to Cionni

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

13 Settembre 1949

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 13 settembre 1949

Divisione VIII

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro

Prot. n. 9850/13

Loro Sedi

Oggetto: Applicazione del D.L.P. 1 luglio 1946, n. 31.

Da parte del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ad integrazione e modifica della propria circolare del 28 maggio 1944, contenente disposizioni circa i compiti e la composizione dei Comitati comunali dell'Agricoltura istituiti ai sensi del decreto di cui in oggetto, è stato proposto che ai Comitati stessi partecipino, con voto esclusivamente consultivo, i rappresentanti dei locali Uffici del Lavoro, nella persona del capo dello dell'Ufficio comunale di Collocamento.

I Comitati di cui sopra, esprimono il proprio parere in merito alle domande di contributo di cui all'art. 1 del decreto 1 luglio 1946, n. 31, nei limiti di cui appresso:

- a) accertare che le dichiarazioni dell'interessato, per quanto riguarda le notizie che servono per dare alla classifica della azienda, rispondano a verità;
- b) esprimere il parere in merito all'utilità ed alla urgenza dei lavori prospettati;
- c) esprimere il parere di merito - favorevole o sfavorevole - nei riguardi dell'accoglimento delle domande di contributo;
- d) avanzare la proposta al Comitato provinciale dell'Agricoltura per la classifica del fondo nella categoria di competenza (grande, media e piccola azienda).

Successivamente, e sulla scorta degli elementi di giudizio forniti dal Comitato comunale, l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, su conforme parere del Comitato provinciale, prov-

13 Settembre 1949**COLLOCAMENTO
(agricoltura)**

vede o meno alla emissione del decreto ispettoriale di autorizzazione all'inizio dei lavori e di concessione del contributo.

Questo Ministero ritiene che la partecipazione del capo dell'Ufficio comunale del Lavoro ai lavori dei Comitati comunali possa essere necessaria, per ciò che ha attinenza con l'istruttoria delle pratiche, essendo essi in possesso di precisi elementi di valutazione nei riguardi dell'entità della manodopera disoccupata e della sua estensiva disponibilità.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di voler preventivamente rendere edotti i dipendenti Uffici comunali di quanto sopra specificato, in attesa di più precise disposizioni che verranno impartite dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ai dipendenti Ispettorati provinciali dell'Agricoltura.

Il Ministro
f.to Fanfani

COLLOCAMENTO
(commissioni provinciali e comunali)

15 Settembre 1949

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 15 settembre 1949

Divisione VIII

Prot. n. 9866

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione
 - Agli Ispettorati del Lavoro
 - Agli Ispettorati dell'Agricoltura
 - All'Ufficio del Genio Civile
 - Alle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura
 - A tutte le Organizzazioni Sindacali
- e p.c.:
- Ai Prefetti
- Loro Sedi

Oggetto: Direttive circa la costituzione, i compiti ed il funzionamento delle Commissioni provinciali e comunali previste dall'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La legge 29 aprile 1949, n. 264, prevede, all'art. 25, l'istituzione di una Commissione provinciale per il collocamento in ciascuna provincia della Repubblica mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La Commissione ha sede presso l'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione ed è composta dei seguenti membri:

- Direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, in qualità di *presidente*;
- un rappresentante del Genio civile, *membro*;
- un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura, *membro*;
- un rappresentante dell'Ispettorato dell'Agricoltura, *membro*;
- sette rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, *membri*;

15 Settembre 1949

COLLOCAMENTO
(commissioni provinciali e comunali)

- quattro rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, *membri*
- un rappresentante dei coltivatori diretti, *membro*.

Prima di indicare le direttive di massima circa i compiti assegnati dalla legge alle Commissioni provinciali, si ritiene opportuno precisare, per la necessità di uniformità di indirizzo, le relative norme alla costituzione e al funzionamento della Commissione provinciale.

1. - Costituzione.

Il direttore dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione richiede agli Enti e alle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, indicate nell'art. 5 - primo comma - la designazione dei rappresentanti sopra elencati.

Per quanto attiene alle organizzazioni sindacali, egli, ai fini della ripartizione delle rappresentanze, dovrà procedere a due ordini di valutazione.

Il primo concerne la consistenza numerica degli iscritti alle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, intese come tali, indipendentemente dalla loro suddivisione nei diversi settori produttivi, cioè, in caso di pluralità di associazione e, quindi, di rappresentanza, la ripartizione dovrà essere valutata in maniera che corrisponda, nel modo più approssimativo, alla realtà, tenuto conto del numero degli iscritti a ciascuna associazione, ma non in modo esclusivo, in quanto dovrà essere tenuta presente anche la somma degli interessi che ciascuna associazione rappresenta, come ad esempio, nel caso di associazione sindacale a cui aderisce un gruppo di pochi grandi agricoltori aventi però alle loro dipendenze un forte numero di lavoratori, nei confronti di altra organizzazione cui aderiscono piccoli proprietari più numerosi ma aventi alle loro dipendenze minor numero di lavoratori. Il direttore dell'Ufficio del Lavoro tenga in ogni caso presente che dovrà essere assicurata la rappresentanza delle associazioni minoritarie, purché non fittizie.

Il secondo ordine di valutazione, investe, invece, la ripartizione delle rappresentanze tenendo conto delle categorie di-

stinte per settore produttivo (agricoltura, industria, commercio, artigianato, ecc.) secondo il prevalere dell'una sull'altra in ordine alle caratteristiche della provincia. È ovvio, pertanto, ad esempio, che in una provincia eminentemente agricola, la rappresentanza degli agricoltori debba avere carattere di preminenza, come in una provincia industriale la rappresentanza degli industriali debba prevalere sulle altre.

Per l'uno e l'altro ordine di valutazione, è necessaria la massima obiettività e, a tale scopo, sarà opportuno che si cerchi in ogni modo di promuovere accordi fra le organizzazioni sindacali; e, ove ciò non fosse assolutamente possibile, il direttore dell'Ufficio del Lavoro dovrà procedere direttamente alla ripartizione delle rappresentanze, sentito il Prefetto, avendo cura che i designati risiedano nel capoluogo della provincia onde assicurare la loro presenza alle riunioni.

Sulla scorta dei criteri succennati, il direttore dell'Ufficio del Lavoro dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile, a trasmettere al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (Direzione generale dell'Occupazione interna e delle Migrazioni), le proposte di designazione al fine di poter predisporre il decreto di costituzione della Commissione stessa.

La legge stabilisce che la Commissione provinciale duri in carica due anni; è ovvio che, in caso di dimissioni o comunque di carenza nella rappresentanza degli Enti predetti, si proceda alle relative sostituzioni.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro in caso di impedimento o comunque di assenza potrà delegare a presiedere alle riunioni della Commissione altro funzionario dell'Ufficio.

II. - Funzionamento.

La convocazione della Commissione avviene normalmente una volta al mese ed eccezionalmente ogni qualvolta se ne presenti l'urgenza.

La convocazione è effettuata in ogni caso dal direttore dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione, anche quando essa è promossa dai componenti della Commissione.

Nell'invito di convocazione saranno indicati gli argomenti

15 Settembre 1949

COLLOCAMENTO
(commissioni provinciali e comunali)

da trattare. L'invito sarà diramato almeno quattro giorni prima della riunione.

Il direttore dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione - che è presidente della Commissione - mantiene l'ordine nelle riunioni, dirigendo la discussione, ponendo le questioni di mano in mano che se ne presenta la necessità e provvedendo al buon andamento dei lavori.

Per la validità delle riunioni, è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei membri della Commissione, come del resto è stabilito per le riunioni della Commissione centrale.

Di ogni riunione, sarà redatto verbale in apposito registro, indicando il nome dei presenti. Esso sarà sottoposto alla firma dei componenti all'inizio della riunione successiva.

Qualora la riunione non possa aver luogo per mancanza di numero legale, si procederà alla redazione del verbale indicando il nome dei presenti.

Alle sedute della Commissione, non potranno partecipare membri estranei, a meno che esigenze tecniche non consiglino d'invitare rappresentanti di altri Enti non previsti dalla *legge 29 aprile 1949, n. 264*, onde porre la Commissione in grado di sentirli.

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano o a scrutinio segreto e le deliberazioni sono valide se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

È superfluo sottolineare la necessità che la Commissione tratti in ciascuna riunione solo gli argomenti elencati nell'avviso di convocazione, a meno che ragioni di urgenza non consiglino il Presidente d'inserire all'inizio della seduta nuovi argomenti.

III. - Compiti.

I compiti della Commissione provinciale in materia di collocamento sono fissati nell'art. 25 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, dove alle lettere a), b), c), è determinata la sua competenza per materia.

Indipendentemente, quindi, dalle direttive che, di mano in mano, si addimosterà necessario emanare da parte di questo Mi-

nistero, è opportuno sottolineare il preciso valore della ripartizione della materia che la legge assegna alla competenza della Commissione provinciale.

Secondo quanto disposto dalla disposizione contenuta nella lettera a), la Commissione provinciale decide sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo.

Sembra pacifico che la disposizione succennata tenda a fissare il potere decisorio della Commissione provinciale nei casi in cui per qualsiasi motivo possono sorgere contestazioni in materia di classificazione e di passaggio da settori a settori e da categorie a categorie.

Ora i passaggi possono riguardare o manodopera specializzata e qualificata oppure manovalanza generica.

Nel primo caso è ovvio che il lavoratore, il quale rivendica una qualificazione o una specializzazione contestata, debba dimostrare, mediante documentazione (certificati di scuole professionali, attestati di lavoro, ecc.) di avere raggiunto il necessario grado di capacità per esercitare la specializzazione o la qualificazione cui ritiene di avere diritto. In tal caso, la Commissione, oltre a valersi del parere dei suoi membri tecnici, potrà ricorrere a prove di esame presso scuole cui fanno capo corsi di addestramento professionale od eventualmente presso industrie locali.

Nel secondo caso - e, cioè, quando dalla documentazione esibita dal lavoratore non possa desumersi alcuna specifica attitudine professionale per cui egli deve essere considerato generico, nel senso più lato della parola - la Commissione provinciale potrà collocarlo indifferentemente nell'uno o nell'altro settore di produzione tenuto conto dei desideri dell'interessato, della situazione di occupazione e delle esigenze della produzione che si manifestano localmente.

Comunque, però, qualora per effetto dei predetti passaggi si abbiano a verificare trasferimenti da un Comune all'altro di una stessa provincia o di provincie diverse, risulta chiaro che i trasferimenti stessi devono essere effettuati con il rispetto della *legge 6 luglio 1939, n. 1092*, recante provvedimenti contro l'ur-

15 Settembre 1949

COLLOCAMENTO
(commissioni provinciali e comunali)

banesimo le cui disposizioni, non essendo in contrasto con la legge 29 aprile 1949, n. 264, non sono abrogate nè in tutto nè in parte nel loro valore sostanziale.

Per quanto si riferisce alla disposizione contenuta alla lettera b) - in base alla quale la Commissione provinciale decide sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori - appare chiaro che il potere decisorio della Commissione deve essere esercitato quando sorgano dubbi sull'applicazione dell'art. 14 che regola la particolare materia.

Ora, premesso che la legge sancisce il principio generale che la richiesta dei lavoratori deve essere numerica e che deve essere soddisfatta con appartenenti alla categoria e qualifica in essa indicate, essa muovendo dal principio di contemperare le esigenze sociali con quelle tecnico-economiche delle aziende, pone la eccezione alla regola per cui all'art. 14 - lettere a), b), c) e d) - ammette la richiesta nominativa per talune categorie di lavoratori.

Tengano presenti i direttori dell'Ufficio del Lavoro e le Commissioni provinciali che la indicazione delle categorie ha carattere tassativo per cui non sono ammesse interpretazioni analogiche o estensive.

Per quanto riguarda in particolare la facoltà di scelta di cui all'art. 14 - comma terzo, lettera a) - il datore di lavoro, quando la sua azienda non abbia più di cinque dipendenti, dovrà presentare all'Ufficio di Collocamento formale dichiarazione attestante che l'azienda non oltrepassa il limite predetto e, nel caso delle altre aziende, nel richiedere nominativamente all'Ufficio di Collocamento lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica, dovrà indicare i lavoratori scelti nella misura consentita (1/10 sempre che la richiesta sia per un numero di unità superiore alle nove).

Gli Ispettorati del Lavoro, di propria iniziativa o su segnalazione degli Uffici del Lavoro, dovranno vigilare affinché la disposizione di cui sopra non sia elusa elevando contravvenzione, quando le aziende, pur giovandosi del favore stabilito dalla legge sono in difetto sia in quanto eccedono il numero di cinque dipendenti che in quanto la percentuale di un decimo sia abusivamente elevata in ordine alla effettiva consistenza numerica

dei lavoratori dipendenti. E ciò a prescindere dalla eventuale azione penale per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale.

Anche sotto il profilo dell'esercizio di scelta dei lavoratori da parte dei datori di lavoro, occorre che le Commissioni provinciali, nel caso contestato, accertino con criteri rigorosi, se il lavoratore appartenga a categorie per le quali è ammessa la richiesta nominativa e si avvalgano per la decisione di merito sia dei tecnici appartenenti alle Commissioni stesse ed eventualmente della collaborazione tecnica del corpo insegnante delle scuole professionali.

Le Commissioni tengano, infine, presente che, in attesa della emanazione del decreto presidenziale per la fissazione entro un anno delle qualificazioni e delle specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa, restano ferme tutte le disposizioni emanate in materia e che non siano state espressamente abrogate da norme di legge.

Per quanto si riferisce alla disposizione contenuta alla lettera c), il Legislatore attribuisce alla Commissione il potere decisorio in materia di ricorsi contro i provvedimenti delle Sezioni, dei corrispondenti e degli incaricati in merito alle iscrizioni nelle liste di collocamento e dell'avviamento al lavoro.

Per quanto concerne i compiti in materia di corsi per disoccupati di cui al Titolo IV, Capo 2, della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, è da tenere presente il contenuto della *circolare n. 1 del 6 giugno u.s.*

IV. - Commissioni comunali.

L'art. 26 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, modificato dall'articolo unico della *legge 21 agosto 1949, n. 586*, prevede che il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, può autorizzare il Prefetto, ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento e i collocatori, corrispondenti od incaricati, una Commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell'Ufficio o da un suo incaricato, in qualità di Presidente, da sette rappresentanti dei lavoratori e da tre datori di lavoro.

15 Settembre 1949

COLLOCAMENTO
(commissioni provinciali e comunali)

Poichè nelle Commissioni comunali non viene espressamente definita la rappresentanza dei coltivatori diretti, si stabilisce che nell'ambito di quei comuni, in cui la coltivazione diretta costituisce l'attività produttiva prevalente uno dei posti assegnati ai tre rappresentanti dei datori di lavoro sia conferito ai coltivatori diretti sempre che la relativa associazione sia datrice di lavoro.

I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali sono richiesti dal direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro secondo le modalità e le proporzioni previste per la Commissione provinciale e da questi proposti al Prefetto per la nomina. Prima della nomina, il Prefetto curerà che le Organizzazioni esistenti nel Comune siano rappresentate in relazione alla consistenza numerica degli iscritti con il rispetto, comunque, della rappresentanza delle Associazioni minoritarie purchè non fittizie.

La Commissione dura in carica due anni.

La legge non prevede alcuna particolare modalità che regoli il funzionamento della Commissione comunale.

Tuttavia è bene porre in evidenza che essa non ha funzioni deliberanti ma soltanto consultive, sia per ciò che concerne la classificazione professionale dei lavoratori, il loro passaggio da un settore produttivo all'altro o da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo, sia per quanto riguarda le contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori, sia, infine, per tutte le questioni che il Presidente riterrà al suo esame.

Ma oltre queste funzioni, per le quali, sia pure con differente potere, valgono le disposizioni date in precedenza per la Commissione provinciale, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei direttori degli Uffici del Lavoro sui compiti e soprattutto sui limiti di competenza fra Commissione comunale e Ufficio di Collocamento per ciò che concerne l'imponibile di manodopera in agricoltura e i turni di lavoro a rotazione e compensazione.

Per ciò che riguarda l'imponibile di manodopera in agricoltura, è chiaro che sino a quando non sia modificato il *D.L.C. P.S. 16 settembre 1947, n. 929*, nessuna interferenza è ammessa fra le Commissioni comunali previste dal decreto predetto e quelle previste dalla *legge 29 aprile 1949, n. 264*, le quali ultime

dovranno limitarsi soltanto ad avere cognizione dello elenco dei disoccupati e delle giornate di lavoro loro assegnate per effetto dell'imponibile, ai fini di eventuali concessioni di sussidi di disoccupazione o di altri benefici, nonchè per determinare le precedenze nell'avviamento al lavoro allorchè i lavoratori in parola saranno disoccupati. Ciò che ovviamente non esclude che le due Commissioni provvedano di concerto ed eventualmente, sia pure nei limiti di competenza a ciascuna assegnati, vicendevolmente collaborino tanto per ciò che concerne l'avviamento al lavoro, per effetto del decreto d'imponibile dei disoccupati quanto per equamente ripartire i disoccupati tra i posti da occupare.

Per quanto si attiene ai turni di lavoro a rotazione e a compensazione si precisa che l'art. 16 dispone che, ove sia ritenuto opportuno dalla Commissione comunale, potranno essere stabiliti dei turni di lavoro per l'attività agricola ed edilizia a rotazione ed a eventuale compensazione fra tutti gli iscritti al collocamento delle categorie dei manovali e dei braccianti agricoli.

Trattandosi di disposizione che, per la prima volta, verrebbe attuata da organi statali preposti alla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro, si raccomanda che gli Uffici in indirizzo si avvalgano della collaborazione tecnica dei rappresentanti delle associazioni sindacali interessate nelle Commissioni provinciali e comunali per il collocamento, tenendo presente tuttavia che alla imposizione di detti turni, particolarmente per quanto riguarda i lavori edili, si debba ricorrere soltanto nei casi di grave depressione del mercato di lavoro locale, in quanto è noto che i costi dell'organizzazione aziendale vengono notevolmente maggiorati quando all'impresa è addetto un maggior numero di unità lavorative, ad orario di lavoro normale o ridotto anzichè un adeguato organico di maestranze, che, all'occorrenza, prestino anche lavoro straordinario. La durata dei turni, in ogni caso, dovrà essere subordinata all'andamento della depressione del mercato di lavoro.

Tenuto presente che le Commissioni comunali per il collocamento ai sensi dell'art. 16 - primo comma - sono competenti a dichiarare la opportunità o meno di sottoporre a turni di lavoro a rotazione ed eventuale compensazione i braccianti agricoli, compresi quelli a compartecipazione che non traggono da es-

15 Settembre 1949

COLLOCAMENTO
(commissioni provinciali e comunali)

sa occupazione sufficiente ed i manovali dell'edilizia, è necessario che esse si riuniscano periodicamente per stabilire ed eventualmente aggiornare i turni in parola, dandone comunicazione per l'attuazione o le variazioni alle sezioni di collocamento e ai collocatori dipendenti.

Le Commissioni comunali, nel determinare la durata dei turni, dovranno tenere nella maggiore evidenza le consuetudini e gli usi locali e in ogni caso dovranno contemperare le esigenze della disoccupazione con quelle della produzione.

Nei casi in cui, per generi di lavoro diversi, siano previsti dai contratti collettivi differenti tariffe salariali, dalle Commissioni comunali potrà essere esaminata la possibilità che la durata dei turni da distribuire a ciascun lavoratore sia stabilita in modo tale che, alla fine di ciascun periodo, fra i vari lavoratori ammessi al turno, tenuto anche conto dello stato di bisogno di ognuno di essi, si consegua la massima possibile perequazione dei compensi globali.

È compito degli Uffici di Collocamento, salvo quanto potrà essere disposto in sede di regolamento, distribuire le giornate di lavoro disponibili fra tutti gli iscritti nelle liste di collocamento. A tal fine, si dovrà tenere conto delle giornate di occupazione dei singoli lavoratori anche in settori non agricoli a ciclo stagionale, nonché delle giornate presunte occorrenti per la coltivazione del terreno condotto dai lavoratori collocandi che siano parzialmente occupati come mezzadri, compartecipanti, coloni parziari e coltivatori diretti e come tali non appartengano alle categorie previste dall'art. 11 - comma terzo - della legge. La determinazione del numero delle giornate presunte di occupazione potrà essere effettuata in base a quanto previsto dai patti di mezzadria, di compartecipazione di colonia parziaria, e, in mancanza, di essi, secondo la natura dei terreni e le consuetudini locali.

Gli Uffici di Collocamento, infine, dovranno provvedere alla compilazione dei fogli di avviamento in base ai turni e alla graduatoria delle precedenzae stabilite dalle Commissioni comunali.

Fissati così i criteri per la costituzione, il funzionamento e i compiti delle Commissioni provinciali e comunali previste

COLLOCAMENTO
(commissioni provinciali e comunali)

15 Settembre 1949

dalla *legge 29 aprile 1949, n. 264*, questo Ministero si riserva di impartire istruzioni circa l'applicazione delle singole disposizioni che regolano - al Titolo II della legge predetta - il collocamento, anche perchè le Commissioni predette possano avere il necessario orientamento - che deve manifestarsi uniformemente in tutte le provincie della Repubblica - per lo svolgimento delle loro funzioni.

Resto in attesa di riscontro, a cui i direttori degli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione allegheranno le proposte di designazione dei membri per la costituzione delle Commissioni provinciali.

Il Ministro
f.to Fanfani

19 Ottobre 1949 (n. 20)

LAVORO NOTTURNO
(panifici e pasticcerie)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 19 ottobre 1949

Prot. n. 9985/IID2

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato

e p.c.:

- A tutti i Prefetti

Loro Sedi

Oggetto: Lavoro notturno nei panifici.

A seguito delle precedenti circolari, con le quali questo Ministero impartiva istruzioni in merito alla applicazione della legge sul lavoro notturno nei panifici, si fa presente che, tenuto conto dell'attuale normalizzazione della produzione, è necessario il ritorno alla normalità anche per quanto riguarda le disposizioni contenute nella legge citata.

Mentre, pertanto, si avverte che d'ora innanzi è ripristinato in tutti i casi l'orario di inizio e di cessazione del lavoro di cui si tratta, secondo le norme stabilite dalla *legge 22 marzo 1908, n. 105*, si invita codesto Ufficio a disporre perchè la legge stessa abbia piena applicazione, intensificando la necessaria azione di vigilanza, alla quale dovrà far seguito la denuncia delle contravvenzioni all'autorità giudiziaria.

Si ricorda che la violazione della citata legge costituisce un reato ad esecuzione continuata, per cui le contravvenzioni debbono essere elevate tutte le volte che la violazione sia accertata.

Tenendo conto di tale natura giuridica delle infrazioni alla legge e dell'ammontare delle pene pecuniarie relative, il quale per effetto del *D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250*, è stato elevato di otto volte, si ritiene che l'assidua azione di sorveglianza dei Circoli dell'Ispettorato del Lavoro potrà avere l'esito desiderato.

Questo Ministero, inoltre, nell'intento di applicare in modo rigoroso le disposizioni di cui si tratta, ritiene di revocare la de-

LAVORO NOTTURNO
(panifici e pasticcerie)

19 Ottobre 1949 (n. 20)

lega, già deferita ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro durante la guerra, del potere di concedere le autorizzazioni al lavoro notturno.

Pertanto, mentre restano ferme le deroghe in corso, concesse da codesto Ufficio, le nuove domande dovranno essere trasmesse, opportunamente istruite e corredate dei pareri delle Associazioni sindacali, a questo Ministero, per le sue determinazioni.

Le presenti istruzioni valgono sia per la concessione delle deroghe previste dall'art. 5 della *legge 22 marzo 1908, n. 105*, sia per quelle previste dal *R.D.L. 17 marzo 1927, n. 386*.

I Circoli, quando lo ritengano necessario, potranno proporre ai Prefetti di dare, con i sistemi più opportuni, la massima diffusione al principio del ripristino della completa osservanza del divieto del lavoro notturno nei panifici, secondo le norme della *legge 22 marzo 1908, n. 105*.

Il Ministro

f.to Fanfani

7 Novembre 1949 (n. 21)

LAVORO NOTTURNO
(panifici e pasticcerie)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Roma, 7 novembre 1949

Divisione XVI

- Ai Circoli ed Uffici dell'Ispettorato del
Lavoro

Prot. n. 10028/II D2

Loro Sedi

Oggetto: Lavoro notturno panettieri - panifici elettrici.

Da parte della Federazione italiana panificatori è stata presentata la proposta di autorizzare i panifici ad iniziare i lavori alle ore una, quando, per mancanza di energia elettrica, non sia possibile provvedere altrimenti.

La proposta implica la deroga alle disposizioni della *legge 22 marzo 1908, n. 105*, la quale - come è noto - vieta di lavorare e di far lavorare nei panifici dalle ore 21 alle 4 e nel sabato dalle 23 alle 4.

Si prega codesto Ufficio di voler esaminare con sollecitudine se, nel caso, sussistano le ragioni di forza maggiore invocate dalla Federazione, e se, ed in qual modo, si possa ovviare ad esse senza ricorrere alla deroga e senza aumentare i costi di produzione.

Occorre anche esaminare la questione della concorrenza che eventualmente potrebbe essere determinata da una deroga concessa ai soli panifici che hanno forni ed altri apparecchi elettrici, ai danni dei panifici che non fanno uso di energia elettrica, determinando le cautele che a tale riguardo potrebbero essere adottate.

Si prega di riferire con la massima sollecitudine al riguardo, sentite le locali associazioni sindacali.

Il Direttore generale
f.to Angelelli

CANTIERI DI LAVORO
(disoccupati)

22 Novembre 1949

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 22 novembre 1949

Prot. n. 11457/AG.1

- A tutti gli Uffici Provinciali del Lavoro

Loro Sedi

e p.c.:

- All'Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Roma

Oggetto: Rifiuto da parte di disoccupati iscritti nelle liste di collocamento di accettare posti nei cantieri di lavoro.

Risulta a questo Ministero che, in varie località, taluni elementi, iscritti nelle liste di collocamento, pur avendo i requisiti per prestare la loro opera nei cantieri-scuola e di rimboschimento, preferiscono restare disoccupati anzichè attendere al lavoro loro offerto.

Ora, poichè i predetti risultano, tuttavia, quali privi di lavoro, nelle liste degli Uffici di Collocamento, e, come tali, potrebbero avere eventualmente diritto ai sussidi straordinari di disoccupazione, si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo sul disposto dell'art. 41 della *legge 29 aprile 1949, n.264*, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che l'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto quando il disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori od ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi, onde il direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione ordina di ufficio la cessazione del sussidio straordinario non appena gli risulti il verificarsi dell'ipotesi prevista. La disposizione predetta sta anche a significare che il rifiuto all'avviamento ai corsi ed ai cantieri - ove non sia fondato su giusti motivi quali, ad esempio, l'assoluta incapacità fi-

22 Novembre 1949**CANTIERI DI LAVORO
(disoccupati)**

sica - (tale valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale degli Uffici di Collocamento) costituisce ragione per ritenere che il disoccupato non versa in stato di bisogno, per cui egli dovrà essere preposto agli altri iscritti nelle liste di collocamento ai fini delle precedenza all'avviamento al lavoro.

I direttori degli Uffici del Lavoro dovranno rendere edotti di quanto sopra i disoccupati che si rifiutano di essere avviati ai corsi professionali e ai cantieri.

A prescindere da quanto sopra esposto, i direttori degli Uffici in indirizzo sono tenuti a disporre che, sulla scheda professionale e sull'attestato di iscrizione, sia annotato il fatto che il disoccupato ha rifiutato di assumere lavoro nei cantieri allo scopo di considerarlo come non bisognoso ai fini dell'avviamento al lavoro.

Il Ministro*f.to Fanfani*

LAVORO DOMENICALE
(aziende di credito)

28 Novembre 1949 (n. 27)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Roma, 28 novembre 1949

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

- Ai Prefetti

e p.c.:

Prot. n. 9834-I-C-8

- Ai Capi Circolo e Capi Ufficio dell'I-
spettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Lavoro domenicale nelle aziende di credito.

La Federazione italiana dipendenti aziende di credito ha prospettato a questo Ministero, come anche a quello dell'Interno, la opportunità di revocare i decreti prefettizi con i quali si autorizza l'esercizio semi-domenicale delle aziende stesse nelle zone in cui il commercio è particolarmente sviluppato in tali giorni.

Secondo la Federazione, i provvedimenti stessi sarebbero in contrasto con le disposizioni della *legge 22 febbraio 1934, n. 370*, sul riposo domenicale e settimanale, sia perchè le aziende suddette non rientrano tra quelle per le quali ai sensi dello art. 5 della legge stessa, è ammessa l'attività in tutti i giorni della settimana purchè si dia il riposo settimanale per turno ai dipendenti, sia perchè sarebbe anche inapplicabile alle banche l'art. 7 della legge stessa che si riferisce ai poteri attribuiti ai Prefetti di modificare, per ragioni di utilità pubblica, la disciplina dell'apertura e della chiusura delle aziende esercenti attività rivolte a soddisfare direttamente i bisogni del pubblico, in relazione all'obbligo del riposo domenicale dei dipendenti stabilito in linea di principio dalla legge.

La questione è stata esaminata da questo Ministero previe intese con quello dell'Interno, e in riferimento alla prassi interessata seguita dal Comitato interministeriale per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, le cui funzioni sono devolute alla Banca d'Italia in virtù del *D.L. 17 luglio 1947, n. 691*.

28 Novembre 1949 (n. 27)

LAVORO DOMENICALE
(aziende di credito)

In merito, questo Ministero precisa che se è vero che per lo spostamento dei giorni di chiusura del settimanale delle aziende del credito i Prefetti non possono far ricorso all'art. 5 della legge, il quale si riferisce alle aziende da esso esplicitamente elencate le quali sono dalla legge stessa autorizzate ad attuare il riposo per turno del personale dipendente è altrettanto vero che le aziende del credito sono da annoverarsi tra quelle attività che l'art. 7 considera come rivolte a soddisfare direttamente i bisogni del pubblico. Infatti, se l'articolo citato, si riferisce in primo luogo ai negozi di vendita, ciò non toglie che non debba applicarsi anche alle aziende di credito, la cui funzione, nei giorni di mercato o di notevole aumento del commercio, può essere particolarmente utile alla popolazione.

Questo Ministero ritiene, quindi, legittimi i provvedimenti adottati dai Prefetti in base all'art. 7 della legge, e particolarmente quelli riguardanti l'apertura semi-domenicale di cui alla lettera c) dell'articolo stesso, anche quando si riferiscono alle aziende del credito. È, però, necessario che i provvedimenti stessi non riguardino una singola azienda bancaria, ma siano estesi a tutte le aziende similari esistenti nella località, appunto perchè essi non sono adottati per ragioni tecniche aziendali ma per ragioni generali di pubblica utilità. È, poi, indispensabile che i Prefetti, prima di provvedere in merito, sentano il parere dei sindaci e delle associazioni sindacali competenti, il cui avviso sarà particolarmente utile non solo ai fini di giudicare sulla opportunità della adozione del provvedimento.

Si prega regolarsi in conformità.

Il Ministro
f.to Fanfani

COLLOCAMENTO
(aziende esenti)

11 Gennaio 1950

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 11 gennaio 1950

Divisione VIII

- Alla Confederazione Generale della
Industria Italiana

Prot. n. 11298/AG 13

e p.c.:

- A tutti gli Uffici Provinciali del Lavoro
- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- Alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro
- Alla Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro
- Alla Federazione Italiana del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Esenzione dall'obbligo di far ricorso agli Uffici di Collocamento per le aziende con non più di tre dipendenti (art. 11, legge 29 aprile 1949, n. 264).

In relazione al quesito contro indicato, si fa presente che questo Ministero ha avuto già occasione di risolverlo interpellando, anche in proposito, l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concordato nelle deduzioni che, qui di seguito, si espongono.

L'Avvocatura generale è stata, infatti, invitata a chiarire se la condizione di appartenere a zone mistilingui o montane, agli effetti dell'esonero della assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, si riferisca, in sede di interpretazione dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, alle sole

11 Gennaio 1950

COLLOCAMENTO
(aziende esenti)

aziende rurali, ovvero anche alle aziende in genere con non più di tre dipendenti.

Nel prospettare tale quesito, si è precisato che, secondo la interpretazione letterale, il legislatore, inserendo nell'articolo la congiunzione disgiuntiva «oppure», avrebbe inteso esonerare dall'obbligo dell'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento le aziende in genere con non più di tre dipendenti in qualunque zona si trovino e le aziende rurali con non più di sei dipendenti site nelle zone mistilingui o montane da determinarsi. Questa tesi è apparsa avvalorata anche dal disposto dell'art. 14, lett. a), con cui viene accordata facoltà di richiesta nominativa alle aziende con non più di cinque dipendenti, in quanto sembra rispecchiare l'intendimento del legislatore di graduare l'applicazione della disciplina di cui si tratta, escludendo totalmente dall'obbligo del ricorso preventivo all'Ufficio di Collocamento le aziende con non più di tre dipendenti e dando la facoltà a quelle occupanti da quattro a cinque dipendenti di inoltrare richieste nominative.

L'Avvocatura generale dello Stato, con parere del 3 ottobre (Part. 16439), faceva presente di «concordare pienamente con la interpretazione data dal Ministero all'art. 11, voce 6, della legge n. 264».

Appare, pertanto, indubbio che la congiunzione disgiuntiva «oppure», in tal caso, autorizza ad interpretare la voce 6 dello articolo in questione nel senso che sono esonerate dall'obbligo di assumere lavoratori iscritti nelle liste di collocamento le aziende con non più di tre dipendenti *ovunque situate* e le aziende rurali con non più di sei dipendenti, quando, invece, siano situate in zone mistilingui o montane da determinarsi.

Fermo restando ai datori di lavoro l'obbligo (ultimo comma, art. 11) di comunicare i nominativi degli assunti all'Ufficio di Collocamento della zona.

Il Ministro
f.to Fanfani

COLLOCAMENTO
(categorie particolari)

14 Gennaio 1950

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 14 gennaio 1950

Divisione VIII

- A tutti gli Uffici Regionali e Provin-
ciali del Lavoro

Prot. n. 12161/AG.13

Loro Sedi

Oggetto: Applicazione dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

In relazione alla possibilità di consentire, per determinate categorie di lavoratori, una speciale disciplina della funzione del collocamento (art. 23, legge 29 aprile 1949, n. 264), si invitano gli uffici in indirizzo a far conoscere, con separate relazioni, ogni utile elemento di valutazione del modo nel quale viene attualmente effettuato il collocamento delle seguenti categorie di lavoratori:

- 1) addetti allo spettacolo;
- 2) panettieri;
- 3) poligrafici e cartai;
- 4) lavoratori vetro bianco;
- 5) alberghieri.

A tale riguardo, gli Uffici in indirizzo svilupperanno ed aggiorneranno i dati già forniti in risposta alla richiesta contenuta nel questionario n. 7076 del 1° agosto 1949 con particolare riguardo alle caratteristiche di ogni speciale forma di collocamento e cioè:

- a) mobilità professionale della manodopera;
- b) possibilità di organizzare turni di lavoro;

14 Gennaio 1950

COLLOCAMENTO
(categorie particolari)

c) esigenza di particolare competenza tecnica del collocatore e conseguente necessità di collaborare con speciali commissioni tecniche di qualifica.

Si invitano gli Uffici in indirizzo a dare evasione alle richieste di cui sopra entro il mese corrente.

Il Ministro
f.to Fanfani

DONNE E MINORI
(lavoro notturno)

20 Gennaio 1950 (n. 29)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Roma, 20 gennaio 1950

Divisione XVI

- A tutti i Circoli ed Uffici dell'Ispettorato del Lavoro

Prot. n. 7a/II D2

Loro Sedi

Oggetto: Lavoro notturno delle donne e dei fanciulli nei panifici e nelle pasticcerie.

Dalle risposte di taluni Circoli dell'Ispettorato del Lavoro a proposito della circolare del 4 agosto 1949, n. 9624, riguardante il lavoro notturno delle donne nei panifici e nelle pasticcerie risulta che in linea di fatto, le disposizioni dell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sono osservate in quanto è esclusa l'occupazione delle donne di qualunque età nei panifici, mentre nelle pasticcerie le donne stesse lavorano solo nelle ore diurne.

Questo Ministero, comunque, mentre richiama nuovamente sull'argomento l'attenzione dei Circoli e degli Uffici dell'Ispettorato del Lavoro, desidera che gli vengano segnalati i casi di eventuale infrazione per poter valutare il grado di osservanza dei precetti relativi al divieto di lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.

Il Ministro

f.to Fanfani

27 Gennaio 1950

COLLOCAMENTO
(commissioni provinciali e comunali)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Divisione VIII

Roma, 27 gennaio 1950

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della
Massima Occupazione

Prot. n. 12487/AG.13

Loro Sedi

Oggetto: Commissioni provinciali e comunali per il collocamento.

Mentre è in corso l'entrata in funzione delle Commissioni provinciali per il collocamento, previste dall'art. 25 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, e in vista della costituzione delle Commissioni comunali di cui all'art. 26 della legge medesima e alla *legge 21 agosto 1949, n. 586*, si ritiene opportuno illustrare taluni particolari compiti e funzioni che le SS.LL. saranno chiamate ad assolvere nella qualità di presidenti delle Commissioni predette.

In linea generale, le SS.LL. dovranno preoccuparsi di veder realizzate, attraverso una serena e obiettiva valutazione dei singoli problemi e delle mutevoli situazioni locali, l'armonica composizione degli eventuali contrasti che potranno verificarsi in seno alle Commissioni, allo scopo di rendere efficace e sollecito il funzionamento delle stesse nell'interesse generale dei disoccupati.

Per questa opera equilibratrice e moderatrice, che richiede oculatezza e obiettività, si fa appello alla sensibilità delle SS. LL.

Ciò premesso, si ritiene opportuno chiarire quanto segue ad integrazione delle istruzioni già impartite con **circolare n. 9866 del 15 settembre 1949**:

1) L'art. 25 della *legge n. 264*, stabilisce che, in sede deliberativa, le Commissioni provinciali decidano, tra l'altro, sul passaggio dei lavoratori da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo.

27 Gennaio 1950

Omessi gli aspetti tecnici inerenti all'attuazione di tale norma, che già sono stati esaurientemente illustrati nella circolare surriferita, si invitano le SS.LL. a voler tener conto, nel consentire i suddetti passaggi da settore a settore produttivo, delle effettive capacità di assorbimento della provincia, in modo da evitare, nell'interesse della produzione e degli stessi disoccupati, che possano verificarsi situazioni di squilibrio tra richiesta e offerta di lavoro.

2) Per quanto riguarda le funzioni consultive demandate alle Commissioni provinciali, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità che, in relazione alle questioni concernenti il collocamento, le Commissioni stesse si limitino ad esprimere pareri di massima e a formulare proposte di carattere generale, limitando, inoltre, la proposta di istituire Commissioni comunali per il collocamento e quei Comuni per i quali l'istituzione delle Commissioni sia motivata da accertate e fondate esigenze di carattere organizzativo e funzionale.

3) Nel formulare alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro la richiesta di designazione dei propri rappresentanti, ai fini della costituzione delle Commissioni comunali previste dalla *legge 21 agosto 1949, n. 586*, le SS.LL. si attengano alle modalità e ai criteri già seguiti per la costituzione delle Commissioni provinciali e, in genere, alle specifiche istruzioni dettate in occasione della trasmissione del decreto ministeriale di istituzione della Commissione provinciale.

4) Le SS.LL. sono pregate di portare le presenti istruzioni, nonchè quelle contenute nella richiamata circolare del settembre u.s., a conoscenza di coloro ai quali, ai sensi della *legge n.586*, verrà eventualmente affidato l'incarico di presiedere le Commissioni comunali.

Si resta in attesa di assicurazione.

Il Ministro

f.to Fanfani

15 Febbraio 1950 (n. 31)

DONNE
(lavoro notturno)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro
Divisione XVI

Roma, 15 febbraio 1950

Prot. 316/1-H 3 gen.

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Lavoro notturno delle donne.

Questo Ministero delega agli Ispettorati del Lavoro la facoltà di concedere, per la prossima campagna, deroghe al divieto del lavoro notturno delle donne che saranno adibite alla lavorazione delle conserve di pomodoro ed a quelle della frutta e della verdura.

Come già nel decorso anno, le autorizzazioni che i competenti Circoli potranno concedere sono condizionate al concorde parere favorevole delle associazioni sindacali interessate e saranno subordinate all'osservanza, oltre che di quelle speciali condizioni che nella singolarità dei casi codesto Ufficio riterrà opportuno, alle seguenti condizioni di carattere generale:

- 1) che non vi siano uomini disoccupati i quali possono essere impiegati in dette lavorazioni;
- 2) che le donne adibite al lavoro notturno abbiano compiuto i 21 anni;
- 3) che ad esse siano concessi i prescritti riposi intermedi;
- 4) che il lavoro di ciascuna operaia non superi il limite di orario normale stabilito dalla legge;
- 5) che il lavoro compiuto in ore notturne venga retribuito con le maggiorazioni stabilite dal vigente contratto di lavoro.

Allo scopo di predisporre tempestivamente gli accertamenti preventivi ed il servizio di vigilanza conseguente alla osser-

DONNE
(lavoro notturno)

15 Febbraio 1950 (n. 31)

vanza delle condizioni cui le deroghe saranno subordinate, si prega di voler invitare le associazioni degli industriali a far presentare dagli imprenditori le domande per la deroga prima dello inizio delle lavorazioni stagionali predette e, rispettivamente, di interessare le associazioni dei lavoratori a comunicare le loro eventuali osservazioni in merito alla concessione di deroga a determinate zone, località e aziende singole.

A questo riguardo, si dispone che la mancata risposta dalle Associazioni alla richiesta del loro parere entro i termini perentori che saranno stabiliti da codesto Ufficio, dovrà essere interpretata nel senso che le associazioni non hanno osservazioni da fare in merito alla richiesta di deroga.

In caso di pareri discordi delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, codesto Ufficio riferirà a questo Ministero per le sue determinazioni, provvedendo tuttavia temporaneamente come riterrà più opportuno in considerazione dei motivi tecnici di ciascuna istanza, quando ne ricorra l'urgenza.

Codesto Ufficio riferirà sull'azione svolta, alla fine della campagna.

Il Ministro
f.to Marazza

22 Febbraio 1950 (n. 32)

DONNE
(lavoro notturno)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Roma, 22 febbraio 1950

Divisione XVI

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del La-
voro

Prot. n. 73/1/H3

Loro Sedi

Oggetto: Lavoro notturno delle donne.

La disciplina dell'ammissione delle donne al lavoro notturno presso le imprese industriali è seguita con particolare attenzione da questo Ministero in considerazione delle conseguenze di carattere igienico, morale e patrimoniale che derivano dallo impiego delle donne durante le ore notturne.

La questione, per la sua grande importanza sociale, ha formato oggetto di particolari convenzioni internazionali e di specifiche disposizioni di legge, le quali, oltre a stabilire il divieto del lavoro notturno e la durata del periodo di riposo, precisano i casi in cui si possono concedere deroghe a tale divieto.

Questo Ministero, in base alle disposizioni suddette, ha fatto un uso particolarmente cauto della facoltà di concedere le deroghe suddette, previ rigorosi accertamenti sulla sussistenza dei motivi tecnici che le possono giustificare e intese le associazioni sindacali.

Inoltre, il Ministero subordina le singole autorizzazioni a particolari condizioni e limitazioni che valgono a tutelare nel modo migliore le operaie che sono costrette a lavorare nelle ore notturne.

Per rendere ancora più efficiente tale tutela dal punto di vista igienico, questo Ministero ha voluto sentire il parere dell'Ispettorato medico, il quale - esaminando le conseguenze del lavoro notturno, dopo aver accennato alla sfavorevole influenza che sulla salute dell'uomo in generale e su quella delle donne e dei fanciulli in particolare può esercitare direttamente o indirettamente il lavoro notturno - osserva che le recenti ricer-

che sui casi detti «*bioritmi*» hanno dimostrato come quasi tutte le funzioni organiche presentano fasi di maggiore o minore attività correlativamente all'alternarsi dei periodi diurno o notturno e come solo lentamente e incompletamente l'uomo possa assuefarsi alla inversione di detti periodi in rapporto alla sua attività lavorativa ed al riposo.

L'Ispettorato stesso fa, inoltre, rilevare che, al danno fisiologico provocato dal lavoro notturno, concorrono pure vari elementi di ordine indiretto, legati alla insufficienza del riposo diurno (meno adatto per ritemperare le forze del lavoratore a causa delle sfavorevoli condizioni ambientali di luce, di rumore, ecc.) alla incongrua distribuzione dei pasti, consumati in ore inconsuete; al frequente abuso di eccitanti nervini (caffè, alcoolici, ecc.); al turbamento della vita familiare; alle occupazioni supplementari durante il giorno ecc.

È ovvio, inoltre, che, alle suddette cause di danno fisico, si aggiungono, nel caso delle lavoratrici, i pericoli morali cui le fanciulle e le donne minorenni possono essere specialmente esposte, nei tragitti, talora lunghi, che esse sono costrette a compiere in ore notturne fra l'abitazione e la fabbrica.

In considerazione di tali inconvenienti, questo Ministero si raccomanda ai Circoli di istruire le singole istanze con sempre maggiore cautela ed attenzione e di vigilare perchè la deroga per i casi di forza maggiore, prevista dall'art. 15 della *legge 26 aprile 1934, n. 653*, sia applicata soltanto quando effettivamente lo richiedano circostanze eccezionali e il lavoro notturno delle donne sia assolutamente indispensabile.

Quanto alle condizioni da osservare per l'esecuzione del lavoro notturno, è da tenere presente, oltre alle limitazioni finora suggerite, che di massima il lavoro notturno può essere ammesso per le donne di 21 anni e soltanto in via eccezionalissima per le ragazze di oltre 18 anni, con esclusione assoluta delle gestanti e delle puerpere e delle operaie che non intendono lavorare di notte.

Inoltre, il lavoro notturno non deve durare continuamente per più di sei notti, e deve essere interrotto almeno ogni quattro ore da una ora di riposo intermedio, da computare nella durata del lavoro.

22 Febbraio 1950 (n. 32)

DONNE
(lavoro notturno)

Nella determinazione dei turni di lavoro si dovrà tenere presente la necessità di far coincidere l'ora di entrata e di uscita dalle fabbriche con l'ora di cessazione e di riposo dei servizi pubblici di trasporto, promuovendo, se del caso, le opportune iniziative per le ditte interessate.

Sarà opportuno consigliare la diffusione dell'ottima iniziativa, adottata da talune imprese, di distribuire una bevanda o una minestra calda negli intervalli del lavoro notturno.

Le imprese nelle quali si istituisce il lavoro notturno dovranno essere particolarmente attrezzate dal punto di vista igienico e della sicurezza del lavoro.

Sarà opportuno, quando ne sia il caso, subordinare l'autorizzazione a specifiche condizioni di tale materia.

In ogni caso è necessario, al fine di alleviare l'affaticamento provocato dal lavoro notturno, che, a norma dell'art. 23 del *Regolamento generale per l'igiene del lavoro*, siano posti a disposizione delle donne sedie o panche in numero sufficiente, affinché esse possano rimanere sedute durante le soste del lavoro.

Allo stesso fine, sarebbe opportuno che, oltre i limiti dell'obbligo di legge, fosse dato modo alle donne di lavorare stando a sedere ogni qual volta la natura del lavoro e delle mansioni svolte lo consente.

Si prega di voler dare cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Ministro
f.to Marazza

COLLOCAMENTO
(commissioni comunali)

28 Febbraio 1950

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 28 febbraio 1950

- Ai Prefetti

Prot. n. 13132/A.G.13

Loro Sedi

Oggetto: Istituzione delle Commissioni comunali per il collocamento.

Allo scopo di evitare per iniziative di singoli o di gruppi che si addivenisse di fatto alla costituzione, in via elettiva, di Commissioni comunali per il collocamento che potessero illegalmente disturbare od esautorare nell'esercizio delle loro funzioni i collocatori comunali e ostacolare la regolare costituzione delle istituende Commissioni previste dalla *legge 21 agosto 1949, n. 586*, nuocendo al buon andamento ed alla imparzialità del servizio del collocamento e determinando nel contempo situazioni locali pregiudizievoli per l'ordine pubblico e la tranquillità sociale, questo Ministero, per accelerare i tempi, anzichè autorizzare volta per volta le SS.LL., ad istituire, con proprio decreto, le Commissioni in parola, concedeva in via preventiva e generale la suddetta autorizzazione.

Poichè, da segnalazioni pervenute, sembra cessata o quanto meno diminuita la possibilità che i citati inconvenienti abbiano a verificarsi, questo Ministero raccomanda alle SS.LL., di far uso prudente e ristretto dell'autorizzazione di cui sopra, considerando la istituzione delle Commissioni comunali, non già come un adempimento indispensabile, bensì sotto il profilo della loro effettiva corrispondenza a fondate ed accertate esigenze di carattere organizzativo e funzionale.

Giova ribadire in proposito che i fattori locali, di cui soprattutto si deve tener conto nella predetta valutazione, sono quelli inerenti allo stato della disoccupazione, alle capacità di assorbimento della manodopera disoccupata agli aspetti caratteristici della produzione.

28 Febbraio 1950

COLLOCAMENTO
(commissioni comunali)

In particolare si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul disposto dell'art. 16 - primo comma - della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, che demanda alle Commissioni comunali il giudizio sulla opportunità di predisporre per l'attività agricola ed edilizia turni di lavoro a rotazione tra i manovali e i braccianti agricoli disoccupati.

L'applicazione di tale norma richiede che l'istituzione delle Commissioni in oggetto sia considerata con particolare oculatezza nelle zone prevalentemente agricole e con notevole disoccupazione, nonchè in quelle dove siano in corso o allo studio lavori edili di un certo rilievo.

Si confida che le SS.LL. vorranno tener conto delle suddette raccomandazioni, intese ad evitare che le Commissioni comunali, anzichè apportare un positivo ed efficace contributo alla snellezza ed efficienza del servizio del collocamento, costituiscano una dannosa remora all'operato dei collocatori.

Il Ministro
f.to Marazza

IMMIGRAZIONE
(per lavoro)

28 Febbraio 1950

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 28 febbraio 1950

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Prot. n. 13134/I.N.

Loro Sedi

Oggetto: Istruttoria delle domande per il soggiorno in Italia per motivi di lavoro.

Come è noto, questo Dicastero, a seguito delle richieste che gli pervengono dal Ministero dell'Interno, interessa i dipendenti Circoli dell'Ispettorato del Lavoro per gli accertamenti sulle domande di cittadini stranieri, che chiedono di poter soggiornare in Italia a scopo di lavoro.

È ovvio che l'esito degli accertamenti predetti, nonché il relativo parere conclusivo, debbano essere partecipati al Ministero richiedente, esclusivamente da questo Ministero, il quale, caso per caso, oltre a considerare i risultati oggettivi delle indagini, valuterà, riferendosi anche allo stato della disoccupazione generale, l'opportunità di pronunciarsi a favore, o contro, le istanze predette.

Per le suesposte ragioni, si invitano gli Uffici, cui la presente è diretta, ogni qualvolta venga chiesto, direttamente o tramite questo Ministero, il loro intervento al fine di esperire indagini in merito alle domande di soggiorno di cittadini stranieri, ad indirizzare la risposta «soltanto» a questo Ministero, cessando, come si è dovuto constatare in varie occasioni, di darne notizia, separatamente, o per conoscenza, anche agli altri Enti cointeressati nell'istruttoria delle pratiche in questione.

Il parere di competenza sulla opportunità, o meno, di consentire agli stranieri di svolgere una attività lavorativa nell'ambito del territorio nazionale, dovrà essere, infatti, in definiti-

28 Febbraio 1950

IMMIGRAZIONE
(per lavoro)

va, espresso da questo Ministero, sulla base di tutti gli elementi di valutazione in suo possesso.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione e di adempimento.

Il Ministro
f.to Marazza

ASSEGNI FAMILIARI
(disoccupati)

1 Marzo 1950

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 1 marzo 1950

Prot. n. 11550/A/G/13

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Mas-
sima Occupazione

Loro Sedi

e p.c.:

- All'Istituto Nazionale Previdenza So-
ciale - Sede centrale

Roma

**Oggetto: Assegni familiari alle lavoratrici in dipendenza dello
stato di disoccupazione dei mariti.**

Viene segnalato a questo Ministero che alcuni lavoratori esercenti attività in proprio o per conto di terzi, allo scopo di far beneficiare le proprie mogli, anch'esse lavoratrici, degli assegni familiari per i figli minori a carico, si iscrivono una volta tanto come disoccupati, agli Uffici di Collocamento ed ottengono, periodicamente e senza difficoltà, il certificato di disoccupazione, che consente alle loro mogli l'attribuzione della qualifica di capo-famiglia ai fini della corresponsione degli assegni familiari per i predetti figli minori.

Onde ovviare a simili irregolarità che si ripercuotono a danno della gestione degli assegni familiari, si pregano le SS.LL. di esercitare un più assiduo controllo nei confronti dei dipendenti addetti al rilascio dei certificati in parola affinché i lamentati inconvenienti, se ad essi imputabili, siano del tutto eliminati.

Si raccomanda altresì alle SS.LL. di provvedere a fare effettuare dagli Organi di polizia periodici controlli al fine di accertare se coloro che normalmente richiedono i certificati in que-

1 Marzo 1950**ASSEGNI FAMILIARI
(disoccupati)**

stione si trovino o meno effettivamente occupati.

Sarà opportuno, infine, che siano denunciati immediatamente all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264 tutti quei lavoratori che si rendono responsabili del reato di cui trattasi.

Si resta in attesa di assicurazioni.

Il Ministro**Luigi Marazza**

APPRENDISTATO
(applicazione leggi sul lavoro)

15 Marzo 1950 (n. 34)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Roma, 15 marzo 1950

Divisione XVI

Prot. n. 541/III/04

- Agli Ispettorati del Lavoro
- Agli Uffici del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Allievi ed apprendisti - Applicabilità delle leggi sul lavoro.

Si sta diffondendo la pratica di affidare la formazione professionale dei giovani ad esercenti di botteghe artigiane in base ad accordi stipulati con enti pubblici, accordi secondo i quali gli esercenti assumono, sotto la vigilanza ed a spese dell'ente promotore, l'obbligo di insegnare per un periodo determinato nella loro azienda una determinata arte ai giovani senza percepire compenso da essi.

Alla fine del corso è rilasciato un attestato di profitto.

L'ente promotore provvede alle spese del corso e si riserva di corrispondere mensilmente ai giovani, secondo le proprie disponibilità, premi di frequenza o di diligenza, assumendo altresì a suo carico le spese per l'assicurazione infortuni sul lavoro. Essendo i giovani qualificati allievi e non apprendisti, viene dichiarata per essi l'esclusione da ogni diritto ad indennità di malattia, di ferie, di gratifiche e di licenziamenti.

Per decidere sull'applicabilità o meno della legislazione sul lavoro ai suddetti tipi di rapporto, occorre esaminare, non soltanto le clausole contrattuali che li regolano, ma anche il loro modo di esecuzione, che viene a qualificare la loro portata o la loro sostanza.

Gli Ispettorati del Lavoro seguiranno, perciò, con particolare cura lo svolgimento di essi segnalando a questo Ministero i casi dubbi per le conseguenti determinazioni.

Affinchè poi gli Ispettorati possano avere una direttiva in

15 Marzo 1950 (n. 34)

APPRENDISTATO
(applicazione leggi sul lavoro)

merito, ritengo opportuno porre in evidenza gli elementi differenzianti del rapporto di insegnamento (che dà luogo alla figura giuridica dell'allievo) dal rapporto di tirocinio che dà luogo alla figura giuridica dell'apprendista.

Nel rapporto di insegnamento oggetto del contratto è la prestazione del maestro, gratuita e retribuita, diretta alla formazione professionale dell'allievo, cosicchè il lavoro di costui non è giuridicamente dedotto in contratto come prestazione, ma è da considerarsi semplicemente come la condizione di fatto perchè l'insegnamento possa effettuarsi.

Invece, nel rapporto di tirocinio (che è un rapporto bilaterale di lavoro subordinato, a titolo oneroso) ricorrono due prestazioni d'opera giuridicamente correlativa e principali (il lavoro-insegnamento da una parte ed il lavoro-apprendistato dall'altra) ciascuna delle quali funziona reciprocamente da controprestazione.

In altri termini, nel rapporto di tirocinio, si ha l'obbligazione per il maestro di insegnare l'arte all'apprendista e l'obbligazione per costui di prestare la sua opera in modo da apprendere tale arte. L'insegnamento ha quindi una destinazione giuridica bilaterale in quanto corrisponde, non solo all'interesse dell'apprendista, ma anche a quello del maestro che, attraverso il tirocinio, utilizza nel suo interesse il lavoro del giovane man mano che progrediscono le sue capacità traendo da questa sua utilità crescente la retribuzione all'insegnamento.

Non è concettualmente necessario perciò che si abbia nel rapporto di tirocinio una retribuzione in numerario.

Infatti, l'art. 8 capoverso del *R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906* - che disciplina l'apprendistato per alcuni tipi di aziende industriali e commerciali - prevede l'ipotesi di apprendisti che, per i primi sei mesi di assunzione nelle aziende artigiane prestano gratuitamente in esse la loro opera, senza con questo far perdere al rapporto il suo carattere oneroso.

Quello che è essenziale, invece, per il rapporto di tirocinio, è che il lavoro del giovane sia inserito nella organizzazione e nel funzionamento dell'azienda quale forza produttiva ad utilità crescente.

Conseguenza necessaria delle suddette impostazioni è che, mentre nel rapporto di insegnamento la produzione che si ese-

gue nella scuola si svolge in funzione alle esigenze di esso insegnamento, sia nella specie che nella entità e nel suo ritmo giornaliero, nel rapporto di apprendistato è, invece, l'insegnamento che si svolge in funzione all'attività produttiva della azienda.

In sostanza, mentre il rapporto di insegnamento tende unicamente e direttamente alla formazione professionale, il rapporto di tirocinio tende invece a trarre utilità, per il datore di lavoro, dalla progressiva formazione professionale dell'apprendista. In conseguenza, come sopra si è accennato, può ritenersi in via di massima che ricorrono i caratteri della scuola quando l'insegnamento si svolge con programmi didattici preordinati, in reparti appositi dell'azienda distinti da quelli produttivi, cosicchè i lavori che in essa si eseguono dagli allievi sotto la guida di operai insegnanti, costituiscono l'applicazione pratica progressiva dei suddetti programmi e quindi sono contenuti, nei loro tipi e nella loro entità, nei limiti di detta applicazione. Come conseguenza necessaria di detta impostazione, si ha che la durata del lavoro giornaliero, ed il suo ritmo, intervallato da opportuni periodi di riposo, è alquanto minore di quello legale praticato nelle aziende produttive.

È, altresì, elemento indiretto qualificatore della scuola che i prodotti ottenuti dal lavoro degli allievi non vengano venduti a vantaggio dell'esercente, ma ceduti all'ente promotore, il quale provvede integralmente alle spese per il funzionamento della scuola.

Si ha, invece, in via di massima, un rapporto di tirocinio - e non di insegnamento - nel caso che questo si svolga in aziende produttive senza un programma didattico preordinato, in occasione ed in funzione della produzione che in esse si va attuando naturalmente.

A tal uopo, il giovane fa parte della squadra produttiva, composta prevalentemente di operai, ne segue lo stesso ritmo e la stessa durata di lavoro. La produzione, così ottenuta, è oggetto di vendita e di lucro da parte dell'azienda.

Fra le due suddette ipotesi estreme, possono poi ricorrere altri casi intermedi da risolversi in base ai criteri direttivi generali sopraindicati, tenendo presente che, in via di massima,

15 Marzo 1950 (n. 34)

APPRENDISTATO
(applicazione leggi sul lavoro)

l'insegnamento prestato nelle aziende ad organizzazione produttiva ed a fine di lucro si sostanzia normalmente in un rapporto di tirocinio.

Quando ricorre la figura dell'allievo, non si applicano le leggi previdenziali, che presuppongono un rapporto di lavoro subordinato retribuito, meno quella sugli infortuni sul lavoro; si applica la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, di diritto qualora si tratti di un insegnamento prestato in un laboratorio scuola con scopo di lucro, e subordinatamente a disposizione amministrativa; nel caso invece che detto scopo non ricorra si applica la legge sul riposo settimanale e festivo in quanto essa esige lo stato di fatto - non giuridico - di un lavoro subordinato, e tale è da considerarsi anche quella dell'allievo.

Non si applica in astratto la legge sugli orari del lavoro, poichè essa è riferibile solo agli operai ed agli impiegati. Ma è evidente che, se in un laboratorio scuola siano praticati per i giovani allievi orari superiori ed anche uguali a quelli costituenti il limite massimo consentibile per la tutela dell'igiene di maestranze adulte, è da presumersi, salvo l'esame di elementi di fatto in contrario, che non ricorra nell'occupazione di essi il puro scopo dell'insegnamento, ma questo sia concorrente al fine del datore di lavoro di trarre utilità dalla loro opera, e che quindi, sotto la denominazione di allievo, si nasconda la sostanza di un rapporto di apprendistato.

Quando, poi, si riscontri un rapporto di tirocinio, si applicano tutte le leggi sul lavoro, salvo le disposizioni speciali in tema di collocamento prescritte dall'art. 6 del *R.D. 21 settembre 1938, n. 1906*, confermate dall'art. 29 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, e le disposizioni in tema di apprendistato nelle piccole aziende e nelle botteghe artigiane di cui agli art. 57 e seguenti della legge suindicata.

Il Ministro
f.to Marazza

MINORI
(corsi di istruzione professionale)

17 Marzo 1950 (n. 35)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Roma, 17 marzo 1950

Divisione XVI

- Ai Circoli ed agli Uffici del Lavoro

Prot. n. 511/III-C.4

Loro Sedi

Oggetto: Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli allievi del laboratorio scuola.

Questo Ministero ha rilevato che la ammissione dei fanciulli al lavoro a scopo di istruzione professionale va largamente estendendosi, anche per effetto della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, e pertanto ritiene opportuno che i Circoli e gli Uffici dello Ispettorato del Lavoro intensifichino la loro vigilanza su tali forme di occupazione, dato che esse si prestano facilmente ad abusi e ad elusioni delle norme legislative sulla tutela del lavoro.

La *legge 26 aprile 1934, n. 653*, contiene una serie di disposizioni circa l'età e l'idoneità fisica per l'ammissione al lavoro e la tutela igienica delle donne e dei fanciulli, disposizioni che integrano quelle concernenti il lavoro in genere. La legge citata si applica non solo ai rapporti di lavoro subordinato presso le imprese delle categorie da esse considerate, ma anche ai rapporti aventi il fine di impartire una istruzione pratica o di conseguire una particolare qualifica (art. 1, comma 2°, e art. 2).

Il campo di applicazione della legge trascende, quindi, i confini del rapporto di lavoro subordinato stipulato con datori di lavoro, in quanto si estende anche a quelle forme di attività di istruzione pratica professionale che si svolgono nei laboratori scuola; applicabilità che è di diritto quando questo sia esercitato con fine di speculazione e che è condizionata a disposizioni del Ministero del Lavoro quando non ricorra detta finalità.

17 Marzo 1950 (n. 35)

MINORI
(corsi di istruzione professionale)

Lo scopo suddetto può essere rilevato da un complesso di circostanze, prima fra tutte quella che i laboratori scuola traggano, o intendano trarre, un utile dalla vendita dei manufatti cui è concorso il lavoro degli allievi, o che comunque questo si svolga in concorso, qualunque ne sia la misura, con il lavoro degli operai.

L'azione di vigilanza degli Ispettorati del Lavoro dovrà essere diretta con particolare attenzione verso i corsi eserciti da aziende private - comprese quelle artigiane - in cui non appare evidente il fine speculativo; e ciò non solo per cogliere, attraverso il modo di esecuzione del rapporto di insegnamento e dal complesso delle attività dell'azienda, la sostanza dello scopo effettivo, ma soprattutto per determinare se ricorrano le condizioni che rendono necessario ed opportuno l'assoggettamento del lavoro degli allievi alla tutela prescritta dalla *legge 26 aprile 1934, n. 653*. Non è, infatti, ammissibile che il lavoro del fanciullo, a qualunque titolo prestato, si svolga senza l'osservanza - volontaria o amministrativamente imposta - di quelle condizioni che costituiscono il limite minimo di tutela di detto lavoro.

I Circoli e gli Uffici dell'Ispettorato del Lavoro segnaleranno perciò, di volta in volta, a questo Ministero i laboratori scuola che, pur non essendo gestiti a scopo di lucro, ritengano opportuno assoggettare all'applicazione della *legge 26 aprile, 1934, n. 653*, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge, e delle esigenze dell'insegnamento professionale.

Il Ministro
f.to Marazza

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

25 Marzo 1950

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 25 marzo 1950

Prot. n. 13787/AG.13

- A tutti gli Uffici Regionali e Provin-
ciali del Lavoro

e p.c.:

- Al Ministero dell'Agricoltura e delle
Foreste - Direzione Generale Produ-
zione Agricola
- A tutti gli Ispettorati Provinciali
della Agricoltura

Loro Sedi

Oggetto: Applicazione del D.L.P. 1 luglio 1946, n. 31.

Con circolare n. 6320 del 20 gennaio 1947, questo Ministero ha fornito alcuni chiarimenti circa l'applicazione del D.L.P. 1 luglio 1946, n. 31, che reca provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

Tra l'altro nella circolare è stata affermata la opportunità di «consentire alcuni adattamenti tendenti a facilitare l'esecuzione dei lavori in quelle zone dove la proprietà terriera si presenta notevolmente frazionata e dove, pur sussistendo la necessità di riparare ai danni di guerra, il fenomeno della disoccupazione agricola non presenta aspetti particolarmente acuti».

In tali zone, limitatamente alle aziende classificate nella categoria delle piccole, è stato perciò disposto che «parte della manodopera da impiegare nei lavori ed in misura non superiore al 50 per cento, sia eventualmente costituita da familiari del

25 Marzo 1950

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

coltivatore diretto, del mezzadro o del colono parziario».

Senonchè viene ora segnalato che in alcune località, per mancanza di iscritti nelle liste di collocamento, non sarebbe possibile impiegare neppure il 50 per cento di disoccupati, mentre la proprietà terriera, notevolmente frazionata, occupa nuclei familiari esuberanti rispetto alla capacità di assorbimento delle singole aziende, pur non essendo consentito ai componenti di essi - perchè lavoratori in compartecipazione, mezzadri o coloni parziari - la iscrizione presso gli Uffici di Collocamento.

Ad eliminare tale stato di cose, da cui consegue sia la possibilità da parte delle aziende di conseguire i benefici di cui al *D.L.P. 1º luglio 1946, n. 31*, sia altresí quella parte dei membri esuberanti delle famiglie coloniche di poter beneficiare delle normali provvidenze sul collocamento, pur essendo essi disoccupati durante intere stagioni, si dispone quanto appresso:

1) fermo restando quanto stabilito con la *circolare n. 6320 del 20 gennaio 1947*, su richiesta delle aziende interessate e sentito il parere dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, è data facoltà agli Uffici provinciali del Lavoro di poter concedere uno speciale nulla osta per l'impiego esclusivamente di manodopera familiare, nella esecuzione dei lavori di cui al *D.L.P. 1º luglio 1946, n. 31*;

2) tale nulla osta è subordinato alla inesistenza in loco di manodopera agricola disoccupata ed alla constatazione di particolari difficoltà - la cui rilevanza deve essere accertata e valutata dagli Uffici provinciali del Lavoro - di poter adibire manodopera disoccupata proveniente da altre zone, secondo le vigenti disposizioni sulle migrazioni interne.

Il Ministro

f.to Marazza

COLLOCAMENTO
(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

24 Aprile 1950

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 24 aprile 1950

Divisione VIII

Prot. n. 14212/ 13/ Circ.

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione
 - Agli Ispettorati del Lavoro
 - Agli Ispettorati dell'Agricoltura
 - Agli Uffici del Genio Civile
 - Alle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura
 - A tutte le Organizzazioni Sindacali
- e p.c.:
- Ai Prefetti
- Loro Sedi**

Oggetto: Norme circa la disciplina del collocamento.

La prima fase di applicazione della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, ha posto in luce, attraverso la quotidiana attività amministrativa, aspetti di particolare complessità che rendono opportuna la emanazione di una circolare illustrativa di carattere generale.

La importanza giuridica, economica e sociale della legge e la particolare delicatezza e complessità degli adempimenti che essa richiede, hanno determinato, infatti, da parte degli Uffici chiamati ad applicarla, la formulazione di numerosi quesiti, che è necessario risolvere e definire, in attesa che siano emanate le speciali norme regolamentari di attuazione in corso di elaborazione.

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO
(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

1. - Scopi della legge.

La legge si ispira, evidentemente, ad una esigenza fondamentale di altissima importanza economica e sociale e cioè:

a) evitare - con l'attribuzione dell'esercizio del collocamento ad Uffici statali - parzialità nell'avviamento al lavoro dei disoccupati, il cui ordine di precedenza deve rispondere a criteri puramente obiettivi, particolarmente quando interessi lavoratori generici, nel cui settore è più grave la disoccupazione;

b) agevolare l'incontro tra il datore di lavoro ed il lavoratore nei casi in cui è prevista la richiesta nominativa, specie per le piccole imprese e botteghe artigiane, il cui rifiorire costituisce, non soltanto il ritorno ad una sana tradizione del lavoro italiano, ma anche il presupposto di sviluppi benefici alla nostra economia nazionale;

c) determinare lo stato di bisogno dei lavoratori, per favorire - a parità di altre condizioni - coloro che versano in situazione di maggiore necessità ai fini del conseguimento di un salario;

d) conservare, infine, al collocamento il carattere di pubblica funzione, i cui organi, stabiliti dalla legge, sono unici ed esclusivi.

Dai presupposti criteri informativi scaturiscono gli adempimenti degli Uffici provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione per l'attuazione della legge, sia dal punto di vista organizzativo che da quello funzionale; quelli degli Ispettorati del Lavoro per l'azione di vigilanza; quelli dei Prefetti, ai cui poteri è rimessa la tutela della funzione del collocamento esercitata da Organi dello Stato, nonché infine quelli delle Organizzazioni sindacali chiamate a partecipare, con titolo deliberativo o consultivo - a seconda dei casi - alle Commissioni di collocamento provinciali e comunali.

2. - Natura giuridica della funzione del collocamento - Tutela.

La legge (art. 7) definisce il «collocamento» funzione pubblica e ne affida l'esercizio agli Uffici provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, alle loro Sezioni staccate istituite nei centri industriali ed agricoli della provincia, nonchè ai loro collocatori, corrispondenti od incaricati negli altri Comuni ove se ne ravvisi la necessità.

La natura pubblicistica della funzione del collocamento è in aderenza alla dichiarazione statutaria che proclama la Repubblica fondata sul lavoro. Da ciò scaturisce che il lavoro considerato come prima fonte di reddito, abbia, nei suoi diversi aspetti, appropriata disciplina e adeguata tutela.

Il collocamento, esercitato, infatti, da Organi statali, con la effettiva partecipazione al controllo dell'esercizio della funzione dei rappresentanti delle categorie interessate dei lavoratori e dei datori di lavoro, traduce nella vita economica e sociale lo spirito della Costituzione perchè, mentre assicura la libertà di offerta e di domanda di lavoro, costituisce garanzia di imparzialità nei confronti di tutti i lavoratori ed elimina i conflitti di competenza nell'attuale sistema di associazioni professionali libere e, quindi, plurime per ciascuna categoria.

La pubblicità della funzione ne determina la gratuità e la esclusività, per cui la legge - art. 27 - stabilisce sanzioni contro chi, in violazione delle norme di legge, eserciti la mediazione, aggravandole se vi sia scopo di lucro.

La mediazione esercitata dagli Organi dello Stato nell'attuazione della disciplina del collocamento assume natura pubblicistica; ne consegue quindi che, oltre le sanzioni previste dalla legge in esame - allorchè, in concorrenza con la stessa funzione statale, si costituiscono organi di collocamento, espressione di private Associazioni sindacali, che ne assumano e ne attuino l'esercizio - verrebbe a raffigurarsi il reato di usurpazione di pubblica funzione e s'incorrerebbe nelle sanzioni penali previste dall'art. 347 del Codice penale e, nel momento stesso del compimento di un atto di collocamento, verrebbe altresì a configurarsi e a concretarsi, secondo quanto stabilisce l'art.

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO
(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

110 del Codice penale, la responsabilità di tutti coloro che avessero concorso negli atti preparatori univocamente diretti alla infrazione della legge penale.

Nelle sanzioni previste dalla legge e dal Codice penale risiede la tutela della gratuità e della esclusività della funzione pubblica del collocamento, secondo la definizione datane dallo art. 7 della legge.

3. - Le iscrizioni nelle liste di collocamento.

a) La legge (art. 8) sancisce l'obbligo - per chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui - di iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, o organi dipendenti dalla circoscrizione nella quale il lavoratore ha la residenza.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, saranno stabilite le eccezioni alla competenza territoriale come sopra indicata.

È evidente pertanto che chiunque assume lavoratori direttamente - e per tramite degli Uffici non statali e comunque non autorizzati - incorre nelle sanzioni previste dall'art. 27 della legge.

Come è ovvio, il compito della vigilanza per l'osservanza della legge, nei confronti dei datori di lavoro o dei lavoratori, è di competenza degli Ispettorati del Lavoro, i quali - particolarmente in sede di prima attuazione delle norme che si illustrano - dovranno svolgere una assidua, efficace azione ispettiva, atta a reprimere ogni evasione, anche per fissare sin dall'inizio, in stretta collaborazione con gli Uffici provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, i necessari presupposti perchè la disciplina del collocamento venga attuata con la più assoluta regolarità.

L'azione degli Ispettorati del Lavoro e degli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione, dovrà essere agevolata dai

Prefetti, dalle altre autorità della provincia e dalle stesse Associazioni sindacali mediante segnalazione agli organi competenti delle evasioni e degli abusi che venissero commessi in violazione della legge.

b) Per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il lavoratore, sia esso impiegato od operaio, deve presentare all'Ufficio di Collocamento, nella cui circoscrizione risiede, un documento di identificazione personale e lo stato di famiglia, nonchè il libretto di lavoro (per le categorie per le quali è prescritto). Il lavoratore potrà presentare inoltre - e sarà opportuno che gli Uffici di Collocamento lo rendano edotto di tale possibilità - certificati di servizio idonei ad integrare le risultanze del libretto di lavoro, titolo di studio o certificati di scuola o di corsi professionali o di qualificazione, nonchè documenti attestanti il possesso di titoli professionali per l'avviamento al lavoro.

L'Ufficio di Collocamento, accertata l'identità personale del richiedente, previo ammonimento sulle conseguenze penali di false dichiarazioni, raccoglie le dichiarazioni del lavoratore relative al suo stato di occupazione (lavoratori occupati in cerca di altra occupazione) o di disoccupazione; ai familiari a carico, al suo stato sanitario, ad eventuali redditi propri o di altri membri della famiglia o ad ogni altro elemento che concorra a determinare le sue condizioni economiche e provvede, quindi, a far sottoscrivere dal lavoratore le dichiarazioni rese.

Per l'eventuale accertamento delle dichiarazioni e della documentazione sopra accennata, l'Ufficio di Collocamento può rivolgersi alle competenti autorità investite di poteri di polizia e, ove accerti che il lavoratore, all'atto della sua iscrizione o della conferma di detta iscrizione, non abbia denunciato di essere già occupato, o abbia reso false dichiarazioni, provvederà per la denuncia ai fini delle sanzioni previste dalla legge.

L'Ufficio di Collocamento, dopo aver accertato che il lavoratore ha i requisiti necessari per essere iscritto nelle liste di collocamento (età, possesso del libretto di lavoro) lo assegna alla classe, al settore, alla categoria e alla qualifica, che gli competono e gli rilascia l'attestato di iscrizione nelle liste stesse.

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO

(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

Le iscrizioni devono essere annotate ed ordinate cronologicamente e gli attestati ad esse relativi, muniti di bollo di ufficio e delle firme del titolare dell'Ufficio o di altro impiegato autorizzato devono contenere le generalità dell'interessato, la classe di iscrizione, la qualifica professionale, la data di iscrizione, nonchè il giorno di presentazione per il primo controllo mensile.

In caso di smarrimento dell'attestato di iscrizione, l'Ufficio di Collocamento può rilasciare un altro con l'indicamento «duplicato». Di tale rilascio deve essere fatta annotazione sul retro della schedina pilota.

Per l'iscrizione degli invalidi militari e civili di guerra, delle vedove e degli orfani di guerra, degli invalidi del lavoro e dei t.b.c. dimessi dai luoghi di cura, l'Ufficio di Collocamento deve accertare, prendendo visione dei documenti in possesso dell'interessato, la professione o il mestiere esercitato precedentemente allo stato di invalidità, minorazione o malattia, la eventuale rieducazione professionale, la natura del mestiere che il richiedente è in grado di esercitare. L'Ufficio terrà soprattutto conto della qualificazione attribuita ai richiedenti dai competenti organi in sede di collocamento obbligatorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e dovrà comunicare alle Associazioni competenti l'avvenuto avviamento al lavoro degli appartenenti alle categorie precitate, eccettuati i tubercolotici dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica per i quali la comunicazione dovrà essere fatta all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. L'Ufficio stesso prenderà contatti con gli organi preposti al collocamento obbligatorio delle categorie suaccennate per ottenerne analoga comunicazione, onde poter provvedere per l'annotazione di occupazione nei confronti degli avviati al lavoro.

Le predette categorie dovranno essere iscritte nelle liste comunali di collocamento senza alcun titolo di precedenza, in quanto già si giovano di disposizioni di particolare favore per la loro occupazione obbligatoria.

Per quanto riguarda i lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, la legge non prevede particolari adempimenti ai fini della loro iscrizione nelle liste di collocamento. Ciò, però, non esclude che la materia in parola non debba essere di-

sciplinata - nell'ambito della legge stessa - con appropriate istruzioni soprattutto di carattere procedurale intese ad evitare alcuni inconvenienti, ripetutamente segnalati dagli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione, che qui di seguito si riassumono:

1) impossibilità di un efficace controllo dei disoccupati sia ai fini statistici che a quelli delle erogazioni ordinarie e straordinarie di benefici disposti in loro favore (indennità e sussidio straordinario di disoccupazione, distribuzioni di pacchi viveri, ecc.);

2) tendenza, per talune provincie, comuni o località, a monopolizzare il mercato del lavoro da parte delle cooperative, escludendone i disoccupati non soci regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

3) esautoramento - di conseguenza - della funzione del collocamento di competenza dello Stato.

Ad ovviare, per quanto possibile, agli inconvenienti sopra indicati dovranno essere tenuti presenti i seguenti punti:

1) poichè è nel sistema della legge che il datore di lavoro, per taluni casi, possa procedere ad assunzioni dirette, salvo a darne comunicazione nominativa entro breve termine agli Uffici di Collocamento, le cooperative saranno tenute a denunciare agli Uffici di Collocamento lo stato di occupazione dei soci allo inizio dei lavori appaltati;

2) poichè il *D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577*, negli artt. 13 e seguenti, stabilisce l'obbligo per le cooperative di iscriversi in apposito registro tenuto dalle Prefetture, gli Uffici del Lavoro cureranno tutte le volte che lo ritengano necessario, di ottenere dalle Prefetture stesse le notizie di cui avranno bisogno sulle cooperative di produzione e lavoro e dei loro soci.

Sulla scorta di tali notizie sarà soprattutto facile accertare se tutti i lavoratori occupati e denunciati come tali dalla cooperativa siano soci della medesima e se invece ve ne siano an-

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO
(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

che altri non soci non assunti per il tramite degli Uffici di Collocamento;

3) qualora sia necessario assumere altri lavoratori, una volta occupati i soci, le cooperative hanno obbligo di assumere tale manodopera tramite gli Uffici di Collocamento.

Per contro, il lavoratore socio di cooperative di produzione e lavoro non è esentato dall'obbligo dell'iscrizione nelle liste di collocamento ai fini dell'avviamento al lavoro, *quando sia inoperoso per inattività della cooperativa* e non trovi occupazione nella stessa.

Con tali disposizioni, mentre resta salvo il diritto delle cooperative di avvalersi dei soci per i lavori di appalti, si garantisce il necessario controllo del mercato di lavoro ai fini della discriminazione fra occupati e disoccupati e del diritto o meno ai particolari benefici disposti per questi ultimi.

Per quanto riguarda particolari categorie - come i marittimi e la gente dell'aria - per le quali siano previsti Uffici speciali di Collocamento non rientranti nella disciplina della legge in parola, la loro iscrizione nelle liste di collocamento sarà risolta in via concreta assegnando la qualifica secondaria posseduta (es.: manovale, meccanico, ecc.) ed il loro avviamento sarà attuato alle condizioni e secondo le modalità previste per gli altri disoccupati.

Dovrà, però, essere cura degli Uffici di Collocamento di far risultare su tutti i documenti, connessi alla iscrizione e alla schedatura dei lavoratori in questione, la posizione agli effetti della qualifica professionale in modo da non includere i lavoratori appartenenti alle categorie suaccennate nella rilevazione statistica dei disoccupati iscritti nelle comuni liste di collocamento degli Uffici del Lavoro; e ciò, come è ovvio, per evitare che siano considerati due volte disoccupati. A tal fine, i lavoratori in parola saranno considerati a parte, provvedendosi al loro raggruppamento interno con lo stesso sistema che si segue per le cinque classi stabilite dalla legge.

Analoghi criteri potranno essere seguiti per gli appartenenti alle cooperative e carovane portuali, quando siano soggetti a periodi di stasi per mancanza o deficienza di traffico marittimo.

4. - Raggruppamenti e classificazioni.

Ai fini della classificazione degli iscritti nelle liste di collocamento la legge (art. 10, 2° comma) ha previsto cinque classi, intendendo distinguere i lavoratori in diverse categorie a seconda della maggiore o minore incidenza sul mercato del lavoro;

1) «*Lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione*» - In tale classe devono essere inclusi tutti coloro che sono privi di occupazione per la risoluzione del rapporto di lavoro *immediatamente* precedente allo stato di disoccupazione e, cioè, coloro per i quali la risoluzione del rapporto di lavoro ha costituito la causa *immediata* e, pertanto, diretta ed esclusiva del passaggio allo stato di disoccupazione. Tale interpretazione del disposto della legge, in manifesta armonia con il criterio di carattere generale che ha guidato il legislatore, presupporrà - come è ovvio - da parte degli Uffici di Collocamento ogni possibile accertamento diretto a rilevare, in ogni singolo caso, la esistenza degli elementi di discriminazione che si sono sopra indicati ed ai quali, per logica ed evidente connessione, uno se ne aggiunge: la inesistenza, nel ciclo di automatiche alternanze di «esistenza di un rapporto di lavoro» e di «disoccupazione» che esprime la fisionomia propria di questa prima classe di lavoratori (di gran lunga la più numerosa ed importante per il mercato di lavoro) di eventuali soluzioni di continuità (ad es.: per esercizio di attività lavorativa non subordinata ma autonoma) tali da rimuovere o comunque alterare quei caratteri essenziali ai quali il legislatore si è ispirato nel prevedere le condizioni per la iscrizione nella prima classe.

2) Nella seconda classe vanno iscritti i *giovani di ambo i sessi*, di età inferiore ai 21 anni, o che abbiano anche superato tale età, ma vengano ad essere *rinviati dalle armi per assolvimento dei loro obblighi militari*, e tutti coloro che, prima della richiesta iscrizione, *non prestavano lavoro subordinato* (es.: proprietari che abbiano perduto o ai quali sia andata distrutta la proprietà; industriali, commercianti, artigiani, la cui attività sia

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO
(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

cessata per qualsiasi ragione, ecc. e siano pertanto in cerca di prima occupazione.

Si tratta di due categorie veramente omogenee aventi per carattere distintivo, la prima, l'età (il rinvio dalle armi e criterio integrativo ed accessorio rispetto a quello essenziale), la seconda, per mancanza di ogni precedente di lavoro subordinato. L'assegnazione di tali categorie alla seconda classe ha tratto evidentemente motivo dalla minore incidenza delle categorie stesse sul mercato del lavoro.

3) Nella terza classe vanno iscritte le *casalinghe senza precedenti lavorativi* che convivono nel nucleo familiare o non siano capo-famiglia.

4) Nella quarta classe vanno iscritti i *beneficiari di pensioni* dello Stato e degli Enti pubblici, degli Istituti di previdenza e assistenza sociale - *non in servizio*.

Si tratta qui - come è evidente - di coloro che fruiscono di un trattamento di pensione in dipendenza di una precedente attività e non per manifeste ragioni di equità, di chi beneficia di pensioni connesse a ben diverso titolo, quali quelle di guerra.

5) Nella quinta classe, infine, sono compresi *coloro che hanno un reddito derivante da prestazioni di lavoro*.

L'iscrizione dei lavoratori occupati in lavori subordinati in cerca di altra occupazione deve intendersi limitata ai casi di ricerca di impiego più aderente alle accertate capacità professionali, sia nell'ambito della stessa categoria sia in altra categoria. Esempio: sarà rifiutata l'iscrizione di un manovale occupato che richieda di essere iscritto in tale quinta classe per svolgere la medesima attività presso altra azienda.

Appare chiaro, altresì, che debbono essere considerati occupati in cerca di altra occupazione coloro i quali godono di un reddito di lavoro sia pur minimo a condizione però che esso sia sufficiente per vivere; un reddito, cioè, che non sia inferiore alle provvidenze di carattere ordinario concesse ai disoccupati.

Ai fini statistici si continuerà nei prospetti a tenere unite le classi quarta e quinta, data la loro modesta entità. Entro l'ambito delle classificazioni suddette i lavoratori iscritti nelle li-

ste di collocamento dovranno essere raggruppati (art. 10, 3° comma) nei diversi settori di produzione ed entro ciascun settore per categorie professionali, secondo le istruzioni impartite con la **circolare n. 00485 del 30 luglio 1948**.

Vi è da aggiungere a tale proposito che:

a) gli impiegati, sia amministrativi che tecnici, la manodopera generica e le altre categorie di lavoratori che possono essere utilizzati indifferentemente in qualsiasi settore produttivo (autisti, guardiani, custodi, cuochi, ecc.) dovranno costituire un particolare raggruppamento denominato «*varie*» in ciascuna classe, facendo corrispondere ad un settore di produzione, nell'interno del quale i lavoratori saranno raggruppati per qualifiche;

b) gli apprendisti, essendo essi prevalentemente di età inferiore agli anni 21, dovranno essere raggruppati tutti nella seconda classe e saranno ripartiti per settori di produzione. In ciascun settore, i predetti formeranno una categoria a sè stante, denominata «*apprendisti*» in seno alla quale saranno ulteriormente suddivisi in relazione alle qualifiche che aspirano a conseguire;

c) in riferimento al disposto dell'unito comma dell'art. 10 si chiarisce, innanzi tutto, che alla compilazione delle *liste separate* si dovrà procedere nel caso in cui, per esigenze locali o di altre zone verso cui tradizionalmente si registrano correnti migratorie, l'avviamento della manodopera *in lavori di breve durata e stagionali* si effettua anche con elementi non iscritti al collocamento e che normalmente svolgono altra attività.

Tali liste hanno soltanto valore di *prenotazione*; i lavoratori in esse inclusi, pertanto, non saranno nè in schede, nè in registri normali.

La compilazione delle liste deve essere fatta prima dell'inizio di ciascuna attività stagionale od appena si è avuta notizia del lavoro di breve durata.

Appare logico che, nell'avviamento al lavoro, sarà data la precedenza a quei lavoratori che risultano già iscritti all'Ufficio di Collocamento.

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO
(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

Ai fini statistici si farà soltanto semplice segnalazione a parte dei dati relativi al movimento della manodopera scritta nelle liste separate.

5. - Libretti di lavoro.

La legge (art. 9, 2° comma) inverte il sistema della tenuta del libretto di lavoro, perchè - contrariamente a quanto era disposto dalla *legge 10 gennaio 1935, n. 112* - durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, esso deve restare in deposito presso l'Ufficio di Collocamento competente.

Ne consegue che il lavoratore, se appartenga a categorie per le quali tale documento o il relativo attestato sostitutivo è prescritto, all'atto della sua iscrizione nelle liste di collocamento deve consegnarle all'Ufficio medesimo, il quale dovrà conferirgli un numero, indipendentemente da quello dato dal Comune, convalidandolo con il timbro e la data e curarne la custodia.

Con tale disposizione - che sarà compiutamente perfezionata in sede regolamentare - si intende ovviare, per quanto è possibile, all'inconveniente spesso rilevato di lavoratori, in possesso di due o più libretti di lavoro o di attestati sostitutivi, i quali in tal modo ottengono l'iscrizione nelle liste di collocamento ai fini del conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali mentre in effetti sono occupati.

Del deposito del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo dovrà essere fatta annotazione sul certificato di iscrizione, mediante indicazione del numero del libretto o certificato.

L'Ufficio di Collocamento dovrà restituire al lavoratore il documento all'atto dell'avviamento al lavoro.

6. - Richiesta di assunzione di lavoratori.

In corrispondenza dell'obbligo dell'iscrizione nelle liste di collocamento di chi aspiri ad essere avviato al lavoro, la legge (art. 13) stabilisce che, chiunque intenda assumere lavoratori deve farne richiesta al competente Ufficio di Collocamento nel-

la cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce.

In relazione a tale disposizione, si precisa che la richiesta di assunzione di lavoratori deve essere trasmessa per iscritto dai datori di lavoro ed indirizzata all'Ufficio summenzionato.

La richiesta deve contenere il numero dei lavoratori che si richiedono, l'esatta qualifica professionale e le eventuali caratteristiche particolari alle singole qualifiche; l'attività produttiva e l'indirizzo del datore di lavoro richiedente, la sede dello stabilimento o del cantiere ove i lavoratori devono presentarsi; eventuali indicazioni particolarmente in relazione alla natura del lavoro cui i lavoratori sono destinati e le condizioni offerte dai datori di lavoro (art. 14, ultimo comma).

Gli Uffici di Collocamento, nel soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica in essa indicata dovranno trasmettere al datore di lavoro il foglio di avviamento che dovrà contenere l'indicazione dell'Ufficio di Collocamento e del datore di lavoro richiedente, la data della richiesta, le generalità e la qualifica dei lavoratori avviati, il timbro dell'Ufficio e la firma del collocatore.

Il foglio di avviamento comprova che l'assunzione è stata effettuata a norma di legge.

Gli Uffici dovranno conservare copia del foglio di avviamento.

Qualora l'Ufficio di Collocamento non abbia la possibilità di soddisfare in tutto o in parte la richiesta con lavoratori del posto a norma delle disposizioni concernenti le migrazioni interne e dell'art. 13, 2° comma, della legge n. 264, dovrà regolarsi secondo i seguenti criteri di massima:

A - In caso di richiesta nominativa:

- 1) Trasferimenti tra Comuni della stessa provincia.

Il collocatore del Comune nel quale si svolgono i lavori, valutata la richiesta avanzata dal datore di lavoro per l'assunzione di personale qualificato o specializzato residente in altro Comune, decide in merito sulla base del disposto dell'art. 15 circa la preferenza nell'avviamento ai lavoratori che risiedono sul posto.

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO

(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

Nella valutazione il collocatore terrà conto non solo della disponibilità locale ma anche delle esigenze della produzione in genere ed in particolare del rapporto in corso di costituzione.

Nel caso di mancata adesione alla richiesta nominata, il collocatore offrirà al datore di lavoro la possibilità di scelta nello ambito degli iscritti aventi la medesima qualificazione o specializzazione.

Contro tale decisione il datore di lavoro può ricorrere alla Commissione provinciale di cui all'art. 25 - lettera b) della legge n. 264, la quale, in caso di mancato accoglimento del ricorso, deciderà sull'avviamento.

Nel caso che il collocatore decida di accogliere la richiesta di trasferimento, rilascerà al datore di lavoro la prescritta autorizzazione sotto la condizione risolutiva che il lavoratore richiesto sia iscritto nelle liste di collocamento del Comune di emigrazione.

A tal fine, nel consegnare l'autorizzazione al datore di lavoro, invierà copia dell'autorizzazione stessa all'Ufficio di Collocamento di emigrazione, all'Ufficio provinciale del Lavoro ed al proprio Comune.

Si intende che, per i casi disciplinati dalla legge contro lo urbanesimo, l'autorizzazione viene concessa dall'Ufficio di Collocamento del Comune di immigrazione per delegazione dell'Ufficio provinciale, e ciò sempre ai fini dello snellimento del servizio.

2) Trasferimenti tra Comuni di provincie diverse.

Il collocatore del Comune ove si svolgono i lavori, ricevuta e valutata la richiesta:

1) invia, nel caso che vi aderisca, la richiesta stessa al proprio Ufficio provinciale il quale, se dello stesso parere del collocatore, concederà l'autorizzazione alla ditta trasmettendone copia all'Ufficio provinciale di emigrazione, all'Ufficio di Collocamento di emigrazione, all'Ufficio anagrafe del Comune di immigrazione e all'Ufficio comunale di Collocamento d'immigrazione.

Tale autorizzazione, come la precedente, è data sotto la condizione risolutiva che il lavoratore richiesto sia iscritto nelle

liste di collocamento del Comune di emigrazione;

2) invia ugualmente la richiesta, nel caso che non vi aderisca, al proprio Ufficio provinciale che, se dello stesso parere, negherà l'autorizzazione. Contro tale diniego, il datore di lavoro potrà ricorrere alla Commissione provinciale presso l'Ufficio del Lavoro della provincia d'immigrazione.

B - In caso di richieste numeriche:

1) Trasferimenti fra Comuni della stessa provincia.

L'Ufficio di Collocamento del Comune ove si svolgono i lavori, quando non sia in grado di soddisfare in tutto o in parte la richiesta numerica, deve indirizzare la richiesta stessa, per la parte non soddisfatta, all'Ufficio provinciale del Lavoro da cui dipende, dandone contemporanea comunicazione al datore di lavoro dal quale avrà cura di farsi indicare per iscritto le condizioni particolari che saranno praticate ai lavoratori da far immigrare.

L'Ufficio del Lavoro è tenuto a soddisfare la richiesta entro cinque giorni dal suo ricevimento, autorizzando la migrazione da uno o più Comuni della propria provincia avuto riguardo alle situazioni locali della disoccupazione rilevate dai dati in proprio possesso.

L'autorizzazione sarà inviata alla Ditta, all'Ufficio di Collocamento e al Comune di immigrazione, all'Ufficio o agli Uffici di Collocamento di emigrazione. Questi ultimi comunicheranno alla Ditta, al Comune ed all'Ufficio di Collocamento di immigrazione i nominativi dei trasferiti.

2) Trasferimenti tra Comuni di provincie diverse.

L'Ufficio provinciale che non sia in grado di soddisfare in tutto od in parte la richiesta, la invia per la parte soddisfatta, all'Ufficio regionale del Lavoro, il quale provvederà su disposizioni ministeriali.

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO

(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

7. - Assunzioni dirette.

La legge prevede che il datore di lavoro, per alcune particolari categorie di lavoratori o al verificarsi di determinate circostanze per procedere a dirette assunzioni, senza farne richiesta, cioè, agli Uffici di Collocamento, si fa riferimento a quanto è stato previsto dall'art. 11, 3°, 5°, 6° comma e dall'art. 19.

È opportuno premettere che trattasi di categorie o di circostanze - ben definite dalla legge - onde non sono ammesse interpretazioni analogiche o estensive e che tali assunzioni sono, altresì, circondate da particolari cautele.

Per l'individuazione delle varie categorie contemplate nell'art. 11 (3° comma) valgono le norme del Codice civile, della legge sull'impiego privato e dei contratti collettivi aventi efficacia di norme giuridiche.

Così: per quanto riguarda il coniuge, i parenti e gli affini, non oltre il terzo grado del datore di lavoro resta inteso che la esenzione dell'obbligo non si estende, per esempio, agli affiliandi, anche se già conviventi, a meno che non sia stata accolta la domanda di affiliazione dalla competente autorità giudiziaria.

Così: nel personale avente funzioni direttive sono compresi soltanto quei lavoratori che esplicano le predette funzioni con responsabilità nell'andamento dell'azienda, quali i dirigenti amministrativi o tecnici, compresi quelli preposti all'esercizio di una impresa agricola, i fattori di campagna, gli istitutori ed i procuratori.

Così: nei lavoratori di concetto sono compresi soltanto gli impiegati che, non rivestendo la qualifica di dirigente, esplicano attività distinta da quelle di mera applicazione degli impiegati d'ordine.

Così: ben determinabili sono i lavoratori a compartecipazione, i mezzadri ed i coloni parziari il cui contratto ha proprie caratteristiche non confondibili con quelle inerenti al rapporto di subordinazione. Determinabili sono pure i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e ai servizi familiari, il cui elemento discriminante è conferito dalla natura fiduciaria delle rispettive prestazioni, e per i quali un apposito decreto del Ca-

po dello Stato disciplinerà le forme e le modalità della mediazione.

Nè nell'attesa delle regolamentazioni da farsi con decreto presidenziale, appare difficile determinare le aziende rurali con non più di sei dipendenti, limitatamente alle zone mistilingui e montane, dato che in tali casi la discriminazione è data, oltre che dal numero, dai particolari contratti di lavoro nei quali prevalgono consuetudini ed usi inveterati, per le aziende con non più di tre dipendenti, di cui è parola nello stesso art. 11, si precisa che il legislatore, inserendo nell'articolo la congiunzione disgiuntiva «oppure», ha inteso esonerare, dall'obbligo dell'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, le aziende in genere, con non più di tre dipendenti in qualunque zona si trovino, graduando così l'applicazione della disciplina prevista dalla legge, attraverso due mezzi:

a) la totale esclusione dall'obbligo del ricorso preventivo all'Ufficio di Collocamento per le aziende con non più di tre dipendenti;

b) la concessione della facoltà di inoltrare richiesta nominativa per le aziende con non più di cinque dipendenti (art. 14, lettera a).

Facile è anche la determinazione del personale dello Stato per cui è prevista l'esenzione dell'obbligo dell'assunzione per il tramite degli Uffici di Collocamento, in quanto l'obbligo stesso sussiste soltanto per il personale salariato (in genere operaio) per il quale non sia previsto concorso pubblico.

Devesi infine richiamare l'attenzione degli Uffici in indirizzo sul fatto che la facoltà di assumere direttamente le persone indicate nel terzo comma dell'art. 11 deve essere esercitata nell'ambito della legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo.

Più complessa appare, per contro, l'applicazione della norma contenuta nel penultimo comma dell'art. 11, laddove ammette il passaggio dei lavoratori *direttamente ed immediatamente* dall'Azienda nella quale sono occupati ad una altra.

Lo spirito di tale disposizione si informa al principio di lasciare talvolta libera la scelta dell'occupazione ai lavoratori e

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO
(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

così favorire il processo spontaneo di assestamento del lavoro lasciandone l'iniziativa ai lavoratori stessi.

Principio ben definito che non deve essere falsato o tradito, con abusi tendenti ad eludere la disciplina del collocamento, particolarmente da parte dei datori di lavoro, i quali devono avvalersi di tale disposizione soltanto per incrementare e migliorare le loro organizzazioni imprenditrici, anche sotto l'aspetto del passaggio di lavoratori da uno stabilimento all'altro di uno stesso complesso aziendale che attui lavorazioni diverse.

L'esenzione dall'obbligo è, però, subordinata alla condizione che il passaggio sia diretto ed immediato per cui non sono ammesse soluzioni di continuità nel tempo fra l'estinzione del rapporto di lavoro presso l'azienda lasciata dal lavoratore e la nascita del nuovo presso l'azienda assuntrice. In altri termini, il carattere della immediatezza è determinante ai fini della esenzione dall'obbligo, per cui se oggi si estingue il vecchio rapporto di lavoro, dovrà essere costituito il nuovo presso l'altra azienda.

Appare opportuno precisare che, al fine di evitare gli abusi, cui si è fatto cenno dianzi il passaggio diretto ed immediato da aziende ad aziende deve ritenersi consentito solo nel caso in cui il lavoratore sia assunto nella nuova azienda con qualifica eguale a quella rivestita nella azienda in cui prestava lavoro precedentemente.

Questo Ministero è, infatti, dell'avviso che il passaggio diretto ed immediato di un lavoratore, da una azienda all'altra, sia lecito, solo se venga attuato nel medesimo settore di produzione e non comporti variazioni nella categoria e nella qualifica del lavoratore.

È, infatti, evidente che, senza le cennate limitazioni, si verificherebbe l'eventualità di larghe evasioni alla disciplina del collocamento, la quale prevede, all'art. 10 della legge commentata, una precisa classificazione degli iscritti nelle liste di collocamento per settori produttivi, categorie professionali e qualifiche o specializzazioni.

Ad ovviare, inoltre, alla possibilità che, della citata disposizione, concernente il passaggio diretto ed immediato ad altra azienda, abbia a giovare soltanto un ristretto numero di lavo-

ratori - ciò che può particolarmente manifestarsi nel settore dell'edilizia allorchè alla chiusura di un cantiere segua, subito, la apertura di un altro - venendosi in tal modo a creare una posizione di privilegio in contrasto con lo spirito della legge - è opportuno che i direttori degli Uffici del Lavoro tengano presente che, in caso di abusi, si può sempre ricorrere alla istituzione dei turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge e che il passaggio diretto ed immediato del lavoratore da una azienda all'altra deve effettuarsi comunque con il rispetto della legge sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo.

È da notare, infine, che debbono escludersi dalla possibilità di passaggio diretto ed immediato da una azienda all'altra, senza far ricorso all'Ufficio di Collocamento, i lavoratori già addetti alle aziende di cui alla voce a) dell'art. 14 al punto 1 e 2, nonché al punto 6 dell'art. 11.

La legge pone, poi, un altro obbligo a carico del datore di lavoro; quello della comunicazione della avvenuta assunzione al competente Ufficio di Collocamento, obbligo che, se ha carattere tassativo per i lavoratori assunti, indicati nei numeri 4, 5 e 6, dell'art. 11 è ancora più rilevante per i lavoratori assunti secondo le modalità previste dal penultimo comma dell'articolo stesso.

L'osservanza di tali disposizioni è soprattutto affidata agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione e agli Ispettorati del Lavoro. Pertanto, mentre questi dovranno intensificare, anche sotto questo particolare profilo, l'azione di vigilanza presso le aziende, gli stabilimenti, i cantieri, ecc., gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione dovranno provvedere a notificare, a mezzo di comunicato sulla stampa locale e - d'accordo con i Prefetti - sul Foglio Annunzi Legali della provincia che, ai fini dell'accertamento della suaccennata disposizione, ogni datore di lavoro è tenuto a comunicare non oltre il quinto giorno dall'avvenuta assunzione l'elenco dei lavoratori provenienti da altra azienda ed assunti direttamente ed immediatamente, senza cioè che sia intercorso periodo di disoccupazione anche di brevissima durata.

È appena il caso di avvertire che, ove le assunzioni non fossero state effettuate nel senso e con il rispetto delle modalità

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO
(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

sopra indicate, i datori di lavoro incorrerebbero nelle sanzioni previste dall'art. 27 della legge.

L'art. 19, infine, prevede una particolare circostanza per esentare il datore di lavoro dall'obbligo dell'assunzione di lavoratori per il tramite degli Uffici di Collocamento: quella della urgente necessità di evitare danni alle persone o agli impianti.

La eccezionalità della modalità di assunzione, in tal caso, è determinata dai motivi che devono essere tanto gravi ed urgenti per cui, qualora non si provvedesse immediatamente per l'inizio di particolari operazioni di lavoro, ne potrebbero essere pregiudicate persone ed impianti; deve pertanto trattarsi, ad esempio, di lavori diretti a prevenire sinistri e calamità, a rimuovere ed attenuare i danni da questi provocati.

8. - Scambio di manodopera e di servizi.

La norma contenuta nell'art. 12 della legge non fa che ribadire nel più lato senso, la disposizione analoga del Codice civile (art. 2139).

Il motivo a cui essa si informa risponde a criteri di tecnica legislativa; essa tende, cioè, ad eliminare il dubbio che nel silenzio, la nuova legge non abbia confermato questa norma di diritto eccezionale.

Infatti, come tale la norma suddetta:

a) poggia sulla utilità derivante dalla specialità del rapporto;

b) non è capace di esenzione analogica, cioè non può regolare se non il caso espressamente contemplato.

La eccezione suddetta riguarda, pertanto, solo i piccoli imprenditori agricoli perchè la pratica tradizionale dello scambio di opere e servizi, che si vuol far salva, per le benefiche conseguenze economiche e sociali, appare come una necessità della organizzazione aziendale di tale categoria.

I piccoli imprenditori coltivatori diretti sono, di massima, gli agricoltori che esercitano le imprese prevalentemente con

il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia (art. 2083 C.C.) e che ricorrono al lavoro di estranei soltanto per un molto limitato numero di unità, procurandoselo con lo scambio di prestazioni dei vicini piccoli imprenditori proprietari, affittuari o mezzadri.

Le necessità imposte dalla loro modesta economia li costringe a coordinare e ad integrare il proprio lavoro con quello degli amici e dei parenti a cui fanno ricorso quando l'opera urge, salvo a ricambiare il servizio a suo tempo nel momento in cui a loro volta i vicini si trovano nei bisogni. Con lo scambio delle opere sono evitati l'esborso di salari per manodopera avventizia, le spese per una parte almeno del bestiame e degli strumenti e si fronteggiano le periodiche esigenze di maggior lavoro delle colture.

Per precisare il campo di applicazione di questo istituto è necessario che gli Uffici e gli Ispettorati del Lavoro si attenano a quanto è stato consacrato dall'uso. Come orientamento tengano comunque presente che lo scambio è di regola praticato fra parenti od amici e quasi sempre tra vicini se non tra confinanti e, pertanto, lo scambio di manodopera e di servizi non deve mai creare nuovo rapporto di lavoro.

Le prestazioni riguardano opere di aratura, di semina, di mediatura, di trebbiatura, di fienagione e di vendemmia.

Si concretizza, in tal caso, una forma di cooperazione i cui motivi risiedono nella solidarietà che unisce e sorregge i rurali nel comune lavoro.

Si badi che le prestazioni date e ricevute prescindono da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa. Non si fa, infatti, luogo a rifacimento di denaro o altri valori per le differenze; anche quando la consuetudine suggerisca (non obblighi) di offrire, a fine lavoro, una parte del raccolto.

Alla luce di tali elementi sarà facilmente accertabile quando si realizzino le condizioni di questa eccezionale forma di scambio di manodopera e di servizi.

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO

(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

9. - Richiesta numerica e richiesta nominativa.

La legge (art. 14) sancisce il principio generale che la richiesta dei lavoratori debba essere numerica e soddisfatta con appartenenti alla categoria e qualifica in essa indicati.

È manifesto che la legge, ispirandosi a ragioni sociali, ha dato prevalenza, sulla facoltà di esercizio di scelta da parte del datore di lavoro, al sistema che ammette quelle precedenze nell'avviamento che si appalesano necessarie per una equa distribuzione del lavoro e, del resto, a tale scopo - nel successivo art. 15 che appresso si illustrerà - ha anche fissato alcuni criteri preferenziali di natura puramente obiettiva.

Ed è soprattutto l'obiettività scrupolosa che deve presiedere agli avviamenti al lavoro in cui, pur tenendosi nel dovuto conto le capacità professionali dei lavoratori, deve essere attentamente esaminato lo stato di bisogno dei singoli.

Unica condizione che la legge pone negli avviamenti numerici e che il lavoratore sia della categoria e della qualifica richiesta, con ciò volendosi contemperare con le esigenze sociali quelle tecnico-economiche delle aziende, parimenti importanti, sia per il diretto interesse del datore di lavoro, sia per la tutela e l'incremento della produzione sotto il profilo dell'interesse nazionale.

Ed è su questa stessa necessità di contemperare le due esigenze che trovano fondamento l'eccezione alla regola per cui la legge ammette la richiesta nominativa per talune categorie di lavoratori così come sono elencate nell'art. 14 della lettera a), b), c) e d).

Ma anche in tal caso l'indicazione delle categorie ha carattere tassativo per cui non sono ammesse interpretazioni analogiche ed estensive.

Per quanto riguarda in particolare la facoltà di scelta, di cui all'art. 14, si fa riferimento alle istruzioni impartite con la circolare n. 9866 del 15 settembre 1949 e relative alle modalità che le aziende devono osservare nelle assunzioni dirette quando non abbiano più di cinque dipendenti oppure siano facoltizzate ad assumere nominativamente un decimo dei lavoratori richiesti.

A ciò si aggiunge, inoltre, che, alla facoltà di scelta, il da-

tore di lavoro può rinunciare, ed allora subentrano gli stessi criteri che si seguono per il soddisfacimento della richiesta nominativa.

L'esercizio della facoltà di scelta nominativa, come pure la richiesta numerica, implicano da parte dell'Ufficio, come già si è detto, fra l'altro, la valutazione della qualifica professionale e delle relative capacità. Valutazione che deve essere quanto più possibile rigorosamente esatta soprattutto per impedire che, spinto dal bisogno di un più facile collocamento, vi sia qualche disoccupato che si presenti con una qualifica che non gli spetta, fidando ad esempio in altri requisiti posseduti che possono assicurargli una precedenza nell'avviamento al lavoro: es. qualifiche di reduci di guerra ed assimilati.

In dettaglio, la legge non prevede le modalità, i procedimenti ed i mezzi di cui gli Uffici di Collocamento debbono valersi per pervenire a tale fine. In via esemplificativa ed in attesa che ciò sia definito, in sede regolamentare, si può affermare che, per l'accertamento delle qualifiche professionali diverse da quelle comuni, l'Ufficio potrebbe chiedere, ove sorgano contestazioni, che tecnici designati dalle Associazioni sindacali locali rappresentate nelle Commissioni provinciali e comunali di cui appresso, collaborino per l'individuazione di detti requisiti professionali. Potrebbe pure attuarsi, secondo l'esperienza fatta da alcuni Uffici provinciali del Lavoro, il criterio di avvalersi della collaborazione tecnica del Corpo insegnante delle scuole professionali specialmente per l'accertamento delle qualifiche professionali dei prestatori d'opera che non abbiano precedenti lavorativi. Detti istituti scolastici in genere si prestano a tale bisogno in quanto sono in stretto contatto con gli Uffici del Lavoro per l'organizzazione dei corsi di addestramento dei disoccupati.

Tengano, infine, presente gli Uffici di Collocamento che:

1) in attesa dell'emanazione del Decreto presidenziale per la determinazione delle qualificazioni e delle specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa, si ribadisce che restano ferme tutte le disposizioni che sono state emanate in materia e che non siano state espressamente abrogate da norme di legge;

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO
(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

2) sono tenuti a non soddisfare la richiesta, sia essa numerica e nominativa, quando le condizioni offerte ai nuovi assunti non siano conformi alle tariffe e ai contratti collettivi; nei fogli di avviamento dovrà in conseguenza essere espressamente dichiarato che il contratto individuale di lavoro viene stipulato sotto la osservanza dei minimi salariali e delle altre clausole normative stabilite nei contratti collettivi vigenti nel periodo di prestazione di lavoro.

A tal uopo occorre che il datore di lavoro dichiari preventivamente nella richiesta rivolta all'Ufficio di Collocamento che l'assumendo sarà retribuito in base alle prescritte tariffe salariali.

10. - Ordine di precedenza e di preferenza nell'avviamento al lavoro.

La legge (art. 15) determina quattro ordini di precedenza e di preferenza nell'avviamento al lavoro dei disoccupati e precisamente:

- 1) la residenza;
- 2) la qualificazione conseguita con la frequenza ai corsi professionali;
- 3) lo stato di bisogno e l'anzianità di iscrizione;
- 4) l'appartenenza ad aziende da cui i lavoratori furono licenziati per riduzione di personale e sempre che la riassunzione avvenga entro un anno dalla data di licenziamento.

È chiaro che la precedenza di cui al punto 4 (riassunzione dei licenziati da parte della stessa azienda) ha carattere assoluto sulle altre, nè varrebbe ad infirmare il valore la considerazione desumibile dal contesto delle diverse disposizioni, quale, ad esempio, quelle che il lavoratore riassumendo ha cambiato residenza dopo il suo licenziamento.

Anche qui, però, la legge subordina la riassunzione a due condizioni:

1) che il licenziamento effettuato dall'azienda presso cui si intende riprendere il lavoro sia avvenuto esclusivamente per *riduzione di personale*;

2) che non sia trascorso l'anno da detto licenziamento.

Dalla prima condizione si deduce che deve trattarsi di azienda la cui attività produttiva abbia carattere continuativo - non soggetta a soste ricorrenti o di natura stagionale - come avviene in alcuni settori dell'agricoltura e di aziende, la cui attività, pur continua, non sia subordinata all'esaurirsi di un determinato lavoro (es.: edilizia, costruzioni di case, costruzione di ponti, strade, ecc.). In questo ultimo caso, la riassunzione può avvenire nel tempo sempre che il lavoro e il complesso dei lavori in cui l'operaio prestò la sua opera sia il medesimo unico appalto.

Per contro, sembra possa raffigurarsi il verificarsi della condizione in parola anche quando la riduzione pervenga alla totale sospensione del lavoro o alla cessazione dell'attività della azienda, sempre che trattasi di attività definita nel genere di produzione, i cui cicli di lavoro abbiano normalmente carattere continuativo.

La seconda condizione (la riassunzione entro un anno) ha carattere tassativo, per cui scaduto il periodo fissato dalla legge, il lavoratore perde il diritto al titolo di precedenza.

Parimenti presente deve tenersi l'ipotesi configurata dall'art. 2112 del Codice civile per il caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, in forza della quale se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, ed il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dalla anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento. Tale norma ha valore anche in caso di usufrutti o di affitti dell'azienda.

Ora, sembra possa affermarsi che, se l'alienazione, la cessazione in usufrutto o in affitto dell'azienda non estingue il rapporto di lavoro, a meno che non sia intervenuta regolare disdetta, nei confronti dei prestatori d'opera tuttora occupati all'atto del trasferimento dell'azienda stessa, non possa negarsi la precedenza per l'eventualità di riassunzione a coloro che furono licenziati per riduzione di personale.

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO
(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

In altri termini, il cambiamento del titolo dell'azienda, quando essa continui la sua attività lavorativa nella stessa produzione, non dovrebbe essere di pregiudizio alla precedenza di cui trattasi.

Resta ora da chiarire quale ordine debba seguirsi nella riassunzione.

È chiaro che, se trattasi di lavoratore per cui è ammessa la richiesta nominativa e il datore di lavoro si avvale di tale facoltà, la questione non sorge, mentre per la richiesta numerica la precedenza è determinata dagli altri titoli preferenziali indicati dalla legge (residenza - stato di bisogno).

Il secondo elemento di preferenza in subordinazione a quello testè illustrato è dato dalla residenza, che vale come tale, indipendentemente dal fatto che essa sia stata acquistata più o meno di recente. Deve pertanto evitarsi, come talvolta è accaduto specialmente in piccoli centri rurali, che a cittadini sfollati o trasferiti in una determinata località sia obiettato che la residenza acquistata da poco tempo non debba valere agli effetti in parola oppure che sia addirittura necessario per la preferenza nell'avviamento essere nati nella località stessa.

Questo elemento della precedenza spettante ai lavoratori che risiedono nel comune ove si svolgono i lavori può essere esteso dalla Commissione provinciale, di cui all'art. 25 della legge, ove condizioni locali lo richiedano, per tutte o per alcune categorie di lavoratori residenti in comuni vicini: è evidente che la legge ha ipotizzato il caso in cui sia grave sperequazione fra il livello di disoccupazione del primo comune nei confronti dei secondi.

La Commissione, in tal caso, dovrà stabilire la percentuale spettante a ciascun comune sulle richieste relative di lavoratori.

Le richieste stesse dovranno essere effettuate all'Ufficio di Collocamento del Comune dove si svolgono i lavori, il quale provvederà a trasmetterle agli Uffici di Collocamento dei Comuni vicini secondo le rispettive percentuali. Gli Uffici evaderanno le richieste con i normali fogli di avviamento facendo riferimento alla deliberazione della Commissione provinciale.

Altro titolo di preferenza - ferme restando le precedenze stabilite dalla legge - è conferito ai lavoratori che abbiano conse-

guito una qualificazione professionale nei corsi previsti dal titolo IV della legge. Naturalmente, deve trattarsi di lavoratori che abbiano conseguito la qualificazione o la specializzazione richiesta e deve tenersi in evidenza che, nei loro confronti, sono sempre operanti i motivi di precedenza previsti dalla legge speciale e quindi dalla condizione di mutilato o invalido di guerra o del lavoro, di combattente, reduce, partigiano, ecc.

Ai fini dell'applicazione della preferenza in parola costituisce condizione essenziale l'esibizione all'Ufficio di Collocamento, da parte dei lavoratori, dell'attestato di frequenza e di idoneità previsto dall'art. 52, comma 4° della legge.

Determinate le precedenze e le preferenze come sopra esposto, l'avviamento al lavoro deve essere effettuato in modo che ottengano prima il lavoro coloro che versano in stato di maggior bisogno, considerando complessivamente:

- 1) il carico familiare;
- 2) l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento;
- 3) la situazione economica e patrimoniale.

Per determinare la graduatoria, gli Uffici di Collocamento dovranno tenere unicamente presenti gli elementi contenuti nella dichiarazione resa dal lavoratore all'atto della sua iscrizione e che siano comprovate dalla documentazione esibita o, se necessario, dagli accertamenti effettuati direttamente o tramite le competenti autorità.

Il carico familiare è desunto dallo stato di famiglia contenuto nel libretto di lavoro da separato certificato di data più recente e dagli atti notori eventualmente prodotti attestanti la vivenza a carico di altri componenti il nucleo familiare.

La situazione economica e patrimoniale potrà desumersi:

- 1) da redditi di capitale, misti di capitale e lavoro, nonché da terreni e fabbricati dei vari componenti il nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni del lavoratore e dell'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette ed in mancanza, dalla dichiarazione dell'Esattoria comunale;

- 2) dallo stato di occupazione dei componenti il nucleo familiare (all'uopo si presumono occupati quei componenti che non

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO
(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

siano iscritti nelle liste di collocamento ad eccezione dei minori di 14 anni, di coloro che frequentano una scuola professionale media o universitaria o non prestino lavoro retribuito, dei maggiori di anni 60 se uomini e di anni 55 se donne, degli inabili al lavoro e delle casalinghe che necessariamente devono accudire alle faccende domestiche;

3) dallo stato sanitario dei componenti il nucleo familiare desunto o dalla inabilità totale e permanente di alcuni di essi comprovata da idonei certificati.

Le istruzioni relative alla valutazione dello stato di bisogno e alla conseguente graduazione degli avviandi formeranno oggetto di una successiva circolare.

Si richiama, poi, l'attenzione degli Uffici di Collocamento sul problema della redistribuzione dei posti, tenuto conto che di alcuni nuclei familiari tutti i componenti, o la maggioranza, sono occupati, mentre di altri nuclei tutti i componenti o quasi sono disoccupati.

Poichè non sembra possibile procedere a sostituzione di personale occupato, in quanto ciò contrasterebbe con la costituzione in forza della quale tutti hanno diritto al lavoro e con i singoli diritti individualmente quesiti, il problema deve essere risolto per quanto possibile, in sede di valutazione ai fini dello avviamento al lavoro.

Si osserva da ultimo che, in base al penultimo comma dell'art. 15, il datore di lavoro può rifiutare di assumere i lavoratori avviati dall'Ufficio competente, che siano stati licenziati precedentemente per giusta causa.

In tal caso, il datore di lavoro dovrà restituire all'Ufficio di Collocamento il foglio di avviamento giustificando per iscritto il motivo della mancata assunzione, con riferimento ove possibile, alla comunicazione, a suo tempo fatta dall'Ufficio stesso, in occasione della cessazione del precedente rapporto di lavoro estinto per giusta causa (che, in caso di contestazione, deve risultare dai documenti di lavoro o comunque da documenti, quietanze, ecc. atti a stabilire che l'interessato abbia riconosciuto valido il motivo di licenziamento, oppure la definitiva decisione della competente autorità giudiziaria).

11. - Assunzione di lavoratori da parte delle amministrazioni dello Stato.

La legge (art. 17) concede la facoltà di esercizio di scelta dei lavoratori alle amministrazioni dello Stato, alle quali dal competente Ufficio di Collocamento deve essere dato in visione l'elenco dei disoccupati della specialità che viene richiesta.

È ovvio che è stato ipotizzato il caso della richiesta numerica, che può riferirsi anche a categorie specializzate, quando il datore di lavoro non ritenga di avvalersi della richiesta nominativa.

È previsto anche che le suaccennate Amministrazioni possono sottoporre gli assumendi ad opportuni esperimenti per accertarne la capacità tecnica. Da ciò consegue che i lavoratori avviati possono essere respinti, qualora a giudizio delle Amministrazioni interessate, non risultino idonei.

Tale facoltà, però, non esime le Amministrazioni dello Stato dall'assumere la manodopera in parola per il tramite degli Uffici di Collocamento, tanto che, ove nella circoscrizione dello Ufficio di Collocamento competente non si reperisca la manodopera richiesta, è previsto che le Amministrazioni statali stesse possono richiedere i lavoratori ad Uffici di Collocamento di altri Comuni.

Ciò importa la particolare procedura per le migrazioni interne (come sopra si è avuto occasione di chiarire, per assunzioni di manodopera da parte di qualsiasi privato datore di lavoro) con la sola differenza che, per le Amministrazioni in parola, lo Ufficio di Collocamento non può opporsi a che venga dato corso alla richiesta stessa.

12. - Turno di lavoro a rotazione e a compensazione.

Per quanto riguarda l'argomento sopraenunciato si fa riferimento a quanto è stato disposto in materia al paragrafo IV della più volte citata circolare n. 9866 del 15 settembre 1949.

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO
(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)**13. - Lavoratori occupati per effetto del D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929.**

L'art. 20 dispone che le Commissioni comunali, costituite a norma del *D.L. 16 settembre 1947, n. 929*, debbono comunicare all'Ufficio di Collocamento competente per territorio, l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli avviati al lavoro.

Da ciò emerge che, ove l'avviamento al lavoro sia disposto per effetto di decreto prefettizio per imponibile di manodopera in agricoltura, le competenze degli Uffici di Collocamento passano alle Commissioni comunali, all'uopo istituite, che hanno però l'obbligo di comunicare l'elenco degli occupati o le giornate di lavoro assegnate a ciascun lavoratore affinché non sia tenuto conto, non soltanto ai fini di eventuali concessioni di sussidi di disoccupazione o di altri benefici, ma anche per determinare le precedenzae negli avviamenti al lavoro allorchè i lavoratori in parola saranno in disoccupazione.

A tal fine gli Uffici del Lavoro, sentite le Commissioni provinciali di collocamento, potranno stabilire che gli elenchi predetti siano trasmessi agli Uffici di Collocamento competenti, periodicamente, tenuto conto, nel determinare il periodo, delle particolari situazioni locali e delle condizioni con cui è regolato l'imponibile di manodopera nella località.

14. - Licenziamenti.

La legge (art. 21) stabilisce che i datori di lavoro debbono comunicare, entro cinque giorni, i nominativi di prestatori di opera di cui per qualunque motivo, sia cessato il rapporto di lavoro.

L'ampia dizione della disposizione induce a ritenere che lo obbligo in parola sussista in ogni caso e cioè: sia in caso di licenziamento da qualsiasi ragione determinato, sia in caso di dimissioni del lavoratore. Ciò, però, non esclude che la cessazione del rapporto di lavoro debba essere concreta e non soltanto formale: in altri termini, se il datore di lavoro trasferisce il proprio dipendente da una categoria ad un'altra, non sembra

si abbia risoluzione, ma soltanto trasformazione del rapporto di lavoro.

Per contro in caso di controversie di carattere civile, avente per oggetto la risoluzione del contratto di lavoro, il datore di lavoro non è esonerato dal denunciare il licenziamento al competente Ufficio di Collocamento, in quanto in tal caso il lavoratore, di fatto, resta disoccupato.

Altresí tenuto conto che il licenziamento può essere produttore di effetti giuridici contestabili e quindi impugnato, pare ovvio che la denuncia di esso debba essere sottoscritta dal datore di lavoro responsabile e non da terzi; a meno che non trattisi di legali rappresentanti.

L'obbligo di cui sopra non incombe ai datori di lavoro dell'agricoltura quando trattasi di braccianti agricoli giornalieri data la occasionalità e saltuarietà della occupazione.

15. - Controllo dei disoccupati.

La legge (art. 22) prescrive che i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento (esclusi quelli partecipanti ai turni di lavoro di cui all'art. 16) hanno l'obbligo di dichiarare all'Ufficio competente, entro trenta giorni dalla fine del mese, nel quale fu fatta l'iscrizione e la successiva conferma, la permanenza nello stato di disoccupazione.

La necessità di tali operazioni di periodica revisione degli iscritti alle liste di collocamento risponde anzitutto allo scopo di ridurre l'inflazione delle iscrizioni stesse, in quanto una esatta rilevazione statistica dei senza lavoro costituisce, in sede di governo, l'orientamento per predisporre provvedimenti in materia di esecuzione di opere pubbliche, emigrazione, ecc. e per adottare una determinata politica assistenziale e previdenziale a favore dei disoccupati.

Mediante tale controllo si contribuisce non soltanto alla eliminazione, agli effetti dell'avviamento al lavoro, di un buon numero di disoccupati - che hanno trovato sistemazione in attività marginali - ma vengono altresí ridotte le possibilità di indebite percezioni, in occasione della corresponsione da parte

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO

(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

dei competenti organi erogatori dei soccorsi straordinari di contingenza (pacchi invernali, soccorsi E.C.A., iniziative locali, ecc.) come pure delle indennità ordinarie e dei sussidi straordinari di disoccupazione.

La dichiarazione di permanenza nello stato di disoccupazione deve essere resa personalmente dai lavoratori interessati nella sede dell'Ufficio di Collocamento e possibilmente nel giorno che di volta in volta viene indicato nell'attestato di iscrizione.

A comprova della dichiarazione l'Ufficio di Collocamento provvede a vistare l'attestato in corrispondenza della data in precedenza fissata e ad apporre il timbro e data della nuova presentazione, nonchè a prendere nota dell'avvenuta conferma della permanenza dello stato di disoccupazione.

Scaduto il termine di 30 giorni dalla fine del mese nel quale fu fatta la iscrizione o la successiva conferma, l'Ufficio provvede alla cancellazione dei lavoratori che non abbiano reso, entro il predetto termine, la prescritta dichiarazione, inviando la relativa comunicazione alla Commissione comunale per il massimo impiego di manodopera in agricoltura nella presunzione che il lavoratore abbia trovato un'altra occupazione.

In via eccezionale, il lavoratore che, per cause di forza maggiore ed indipendenti dalla sua volontà, non possa presentarsi personalmente a rendere la suaccennata dichiarazione, deve darne notizia all'Ufficio di Collocamento allegando alla comunicazione i documenti atti a comprovare lo stato di impedimento.

Sino a quando l'Ufficio di Collocamento non abbia accertato la sussistenza dei motivi d'impedimento adottati, l'iscrizione resta sospesa come pure restano sospesi tutti gli effetti che ne conseguono (anzianità di disoccupazione, erogazione ordinaria e straordinaria di sussidi, ecc.).

Si chiarisce, tuttavia, che l'Ufficio di Collocamento ha la facoltà di effettuare il controllo sulla permanenza dello stato di disoccupazione dei soli lavoratori *iscritti nelle proprie liste di collocamento*, con esclusione, quindi, dei disoccupati di altra località trasferitisi temporaneamente nel Comune per ragioni familiari o personali, senza aver ottenuto il requisito essenziale della residenza.

Da quanto sopra si è detto, emerge che, ai sensi del secondo comma delle disposizioni in parola, ha luogo la radiazione dalle liste di collocamento tutte le volte che i lavoratori, senza fondato motivo, non si siano presentati, o vero abbiano ritardato a presentarsi alla revisione mensile. In tal caso il lavoratore può iscriversi di nuovo, ma con effetto dalla data di ripresentazione.

Per quanto attiene ai motivi di forza maggiore che hanno impedito al lavoratore di presentarsi, nei termini prescritti, e necessaria, caso per caso, da parte dell'Ufficio di Collocamento una valutazione discrezionale che non può essere tassativamente definita. Gli Uffici di Collocamento devono procedere con cautela e ponderazione in considerazione delle conseguenze che un errato giudizio può importare. Infatti, per semplificare è diverso il caso di un disoccupato che viva solo e cada ammalato per oltre un mese da quello del disoccupato per il quale si verifichi la stessa situazione, ma che abbia famiglia. Nel primo caso è chiaro che il disoccupato potrà rendere nota e documentata all'Ufficio di Collocamento soltanto con notevole ritardo ma sempre utilmente, la sua mancata presentazione; mentre per il caso del secondo disoccupato è evidente che un componente della famiglia avrebbe dovuto o potuto ottemperare tempestivamente alle necessarie comunicazioni certificanti lo stato di impossibilità del congiunto a presentarsi alla revisione mensile. L'esempio - fra i tanti che si potrebbero citare - dimostra la delicatezza dell'indagine sulla quale si richiama l'attenzione, degli Uffici del Lavoro al fine di evitare ingiustizie e sperequazioni.

16. - Collocamento di determinate categorie .

L'art. 23 della nuova legge stabilisce che «ove per soddisfare particolari esigenze del lavoro e della produzione sia ravvisata, per determinate categorie di lavoratori la necessità di organizzare il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o nazionale, o, per categorie specializzate, con forme

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO

(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

particolari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, può essere disposto che le funzioni previste dal Titolo II (cioè quello in materia di disciplina dell'avviamento al lavoro) siano esercitate: 1) da uno o più Uffici esistenti per tutto il territorio nazionale o per il territorio di più provincie: ovvero 2) da Uffici speciali e funzionanti sotto il controllo del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e dei suoi organi periferici e delle Commissioni centrali e provinciali previste dagli artt. 1 e 25 e secondo le disposizioni di legge».

Poichè tale disposizione rinvia al suaccennato speciale provvedimento la disciplina dell'organizzazione del collocamento di determinate categorie di lavoratori (spettacolo, lavorazione vetro bianco, monda del riso, poligrafici, ecc.), non si ritiene di illustrare la materia, con la presente circolare, anche perchè la materia investe interessi di terzi non disciplinabili con provvedimento interno.

Nel frattempo gli Uffici del Lavoro, nelle cui circoscrizioni si presentino situazioni contingenti da risolvere facciano pervenire a questo Ministero i dati del problema tenendo presente la situazione di fatto e di diritto esistente.

17. - Disposizioni penali.

Dalla dizione dell'art. 27 della legge si desume che i reati attinenti alla disciplina del mercato della manodopera possono così distinguersi:

- 1) *Esercizio abusivo del mediatore*
- 2) *Trasgressioni proprie dei datori di lavoro*

a) assunzione di personale non per il tramite de l'Ufficio di Collocamento, sia direttamente che per mezzo di mediatori;

b) omessa denuncia, nel termine previsto, dei licenziamenti avvenuti.

3) *Trasgressioni proprie dei lavoratori*

1) La norma con la quale il legislatore intese proibire lo esercizio della mediazione privata vale per quelle categorie di lavoratori per le quali sono istituiti gli Uffici di Collocamento. Dato infatti che il collocamento è devoluto ad un organo statale non può tollerarsi una mediazione privata e la costituzione di Uffici al di fuori da quelli previsti dalla legge.

La natura giuridica del reato è quella di contravvenzione, il che si evince in modo indiretto dalla pena comminata - l'ammenda, nell'ipotesi del reato semplice, e l'arresto nell'ipotesi del reato aggravato.

L'elemento materiale del reato, consiste nell'esercizio della mediazione in violazione delle norme stabilite; ne consegue che un semplice atto di mediazione illecita (e non una serie) determina l'esistenza del reato.

E per atto di mediazione deve intendersi qualsiasi atto col quale si voglia avvicinare i contraenti per la stipulazione di un contratto di lavoro. Il reato quindi non può essere compiuto dal datore di lavoro o dal lavoratore ma da un terzo estraneo.

Poichè la legge sulla disciplina del mercato della manodopera si propone di sopprimere ogni forma di speculazione in danno dei prestatori d'opera in cerca di lavoro, la mediazione fatta a scopo di lucro costituisce una aggravante ed importa, la pena dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a L. 80.000.

2) I datori di lavoro violano le disposizioni relative alla disciplina del collocamento della manodopera disoccupata quando avvenga:

a) *l'assunzione di prestatori d'opera non per il tramite degli Uffici di Collocamento* - L'articolo, che si commenta, al secondo comma dispone: «I datori di lavoro, che non assumono per il tramite degli Uffici di Collocamento i lavoratori, sono puniti con l'ammenda da L. 2.000 a L. 10.000 per ogni lavoratore assunto». Oggetto della tutela penale e, come per tutti i reati previsti dalla legge sul collocamento, l'interesse pubblico riflettente la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro ed il regolare funzionamento degli Uffici di Collocamento.

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO
(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

Soggetto attivo del reato è il datore di lavoro e per tale deve intendersi colui che svolge un'attività produttiva nella quale impiega prestatori d'opera subordinata. Datore di lavoro può essere anche un ente ed, in questo caso, la responsabilità incombe alla persona incaricata di provvedere all'assunzione dei prestatori di opera, non alla persona che presiede l'ente.

L'elemento materiale del reato consiste nell'assunzione di personale disoccupato non iscritto negli Uffici di Collocamento, come pure nell'assunzione di personale disoccupato a mezzo di mediatori.

Occorre, a tal punto osservare che sussiste tuttora l'attuale validità dell'art. 2098 C.C., il quale stabilisce testualmente:

«Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali.

La domanda di annullamento è proposta dal Pubblico Ministero su denuncia dell'Ufficio di Collocamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore d'opera».

Ora, nei casi di illecita assunzione, a prescindere dall'intervento contravvenzionale degli organi ispettivi del lavoro e dal pagamento dell'ammenda (la quale sembra peraltro escludere ogni ulteriore esercizio di azione penale) l'Ufficio di Collocamento potrà valutare l'opportunità di dar corso all'azione di annullamento del rapporto di lavoro nel caso che la situazione antiggiuridica nuoccia all'interesse sociale che la legge ha inteso tutelare, come pure potrà ritenere soddisfacente la semplice regolarizzazione amministrativa, mediante iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; ciò specialmente ove trattisi di specializzati o qualificati.

b) il comma terzo dell'art. 27 stabilisce che il datore di lavoro il quale non faccia, nel termine di cui all'art. 21 della legge, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 1.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

Anche in tal caso:

Oggetto della tutela penale è l'interesse pubblico relativo alla applicazione delle norme concernenti il normale funzionamento degli Uffici di Collocamento.

Soggetto attivo del reato è il datore di lavoro.

L'elemento materiale del reato consiste nella omessa denuncia del licenziamento dei lavoratori e comunque della cessazione del rapporto di lavoro.

L'esistenza di una controversia di carattere civile, avente per oggetto gli effetti della risoluzione del contratto di lavoro, non esonera, quindi, il datore di lavoro dall'obbligo di denunciare il licenziamento al competente Ufficio di Collocamento.

3) Contravvenzioni dei prestatori d'opera alla disciplina del mercato della manodopera.

I prestatori d'opera possono trasgredire alle leggi sulla disciplina della manodopera, iscrivendosi nelle liste del collocamento o confermando l'iscrizione stessa, mentre è in atto un rapporto di lavoro subordinato.

Per tale solo fatto illecito la legge commina l'ammenda da L. 500 a L. 5.000, senza escludere le altre penalità, previste dalle relative disposizioni, nel caso in cui il lavoratore stesso abbia percepito indebitamente le indennità normali o il sussidio straordinario di disoccupazione, soccorsi di contingenza, ecc.

Naturalmente, per potersi ravvisare l'esistenza del reato in esame, occorre che il lavoratore abbia effettuato la propria iscrizione volontariamente e sapendo di essere addetto ad un determinato lavoro.

Così, si ritiene concludere per la non esistenza del reato in questione, quando il lavoratore, che abbia confermata la propria iscrizione nelle liste durante la prima settimana del mese, sia posteriormente assunto indebitamente e, cioè, non per il tramite dell'Ufficio di Collocamento da un datore di lavoro.

In tal caso, è evidente che rendesi perseguibile per il reato di cui al comma secondo dell'articolo, che si commenta, il solo datore di lavoro, a meno che il lavoratore nella successiva ope-

24 Aprile 1950

COLLOCAMENTO
(applicazione legge 29 aprile 1949, n. 264)

razione di controllo continui a rendere dichiarazioni di disoccupazione.

Quanto sopra viene comunicato sia per ciò che concerne la vigilanza che devono effettuare i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro, ai fini dell'osservanza della legge, sia per ciò che concerne le eventuali azioni, che potranno essere svolte dagli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione.

* * *

Le disposizioni ed i chiarimenti indicativi e i criteri di massima, contenuti nella presente circolare, tendono a porre in rilievo la portata delle disposizioni di legge sulla nuova disciplina del collocamento nella loro lettera e nel loro spirito.

Pertanto, non sarà difficile discernere le istruzioni a carattere illustrativo della legge e, quindi d' natura interpretativa, da quelle più strettamente esecutive, le quali, in un certo senso, anticipano l'emanazione del regolamento di attuazione in corso di perfezionamento.

La circolare vuol essere anche una traccia istruttiva per gli addetti al collocamento, al fine, non soltanto di una esatta applicazione della legge, ma anche perchè l'organizzazione interna degli Uffici risponda a criteri di uniformità, pur senza compromettere la necessaria elasticità in relazione alle diverse situazioni locali.

Le istruzioni, le disposizioni e i chiarimenti, qui contenuti, potranno, comunque, essere integrati e variati, quando al lume di una esperienza, sia pur breve matureranno nuovi problemi da risolvere e soluzioni da modificare.

Ciò premesso, mentre rivolgo invito a tutti gli Enti in indirizzo perchè per all'applicazione della legge sia data la più ampia ed efficace collaborazione dispongo che gli organi periferici di questo Ministero si attengano alle norme contenute nella presente circolare, comunicando ogni utile osservazione al riguardo.

Gradirò riscontro.

Il Ministro
f. to Marazza

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

11 Maggio 1950

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 11 maggio 1950

Divisione VIII

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione
- Agli Ispettorati del Lavoro

Prot. n. 14488/Mod.Cr

e p.c.:

- A tutte le Organizzazioni Sindacali
- Ai Prefetti

Loro Sedi

Oggetto: Modulario per il servizio di collocamento.

Premessa.

La complessità degli adempimenti previsti per la applicazione della Legge sul collocamento ha consigliato la diramazione di una dettagliata circolare, diretta a fornire agli Uffici di Collocamento, dopo la diramazione della circolare illustrativa generale della legge n. 264 e mentre è in corso il Regolamento relativo alla stessa legge, alcuni chiarimenti orientativi in merito all'uso dei moduli essenziali, in relazione agli argomenti di più controversa interpretazione.

La esperienza fornita dall'attività quotidiana degli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione e quella conseguente ai Convegni di studio tenutisi a Pavia, Roma e Salerno hanno suggerito l'adozione di un modulario completo che possa assicurare agli Uffici uniformità di funzionamento, rendere più facile per il collocatore l'assolvimento dei propri compiti, e costituire, infine, per il collocatore stesso, qualche cosa come una guida pratica per il lavoro che è chiamato a svolgere.

I criteri ai quali ci si è ispirati sono stati quelli della maggiore semplicità, anche laddove la complessità degli adempi-

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

menti ha reso inevitabile di accrescere il formulario di domande in apparenza minuziose. Ciò facendo, si è inteso mettere in rilievo il carattere fundamentalmente umano e sociale dell'opera del collocatore, la quale, anche quando agisce nel settore più strettamente tecnico, deve essere salvaguardata da ogni formalismo e conservare agilità, snellezza ed ogni possibilità di adattamento alle diverse situazioni.

I moduli necessari al servizio di collocamento sono i seguenti:

1. - Foglio notizie sulla situazione di occupazione e su quella economico-patrimoniale del nucleo familiare (Mod. C/5).

Il componente un nucleo familiare, che per primo si iscriva nelle liste di collocamento, avrà cura di far compilare e firmare il predetto foglio dal capo famiglia, quale risulta dallo stato di famiglia.

L'iscrivendo, come sopra specificato, dovrà a sua volta controfirmare il modulo e consegnarlo all'Ufficio unitamente al certificato di stato di famiglia.

Questo ultimo certificato, a cura dell'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette, recherà una dichiarazione relativa agli eventuali redditi accertati nei confronti dei componenti il nucleo familiare, elencati per voce.

Ai fini del collocamento, devono considerarsi componenti il nucleo familiare i parenti e gli affini entro il *secondo grado* conviventi e a carico, e cioè: coniuge, genitori, figli, nonni, fratelli, nipoti, (figli di figli), suoceri, generi, nuore e cognate.

Pertanto, gli altri eventuali appartenenti al nucleo familiare non compresi entro il secondo grado, che avanzino richiesta di iscrizione all'Ufficio di Collocamento, devono compilare separato modello C/5 e presentare un duplicato dello stato di famiglia.

Il nuovo modello C/5 riporta solamente i dati necessari alla individuazione della situazione economico-patrimoniale di occupazione di nucleo familiare: dati che, nella domanda di iscrizione già in uso presso gli Uffici, ciascun iscrivendo era

tenuto a fornire unitamente a quelli relativi alla propria posizione individuale.

Il modulo in esame è destinato ad avere notevole importanza ai fini della graduazione dello stato di bisogno dei lavoratori.

2. - Domanda di prima iscrizione (Mod. C/6).

Si è ritenuto di accogliere in separato modulo tutti i dati e notizie relativi alla posizione individuale di ciascun iscrivendo nelle liste di collocamento, allo scopo di evitare la ripetizione da parte di tutti componenti un nucleo familiare delle notizie riguardanti nel suo complesso il nucleo medesimo.

Dal modello C/6 si ricavano, infatti, elementi per determinare la classe, il settore, la categoria e la qualifica, e tutte le altre notizie sulla situazione del lavoratore relative alle precedenti ed alle preferenze nell'avviamento al lavoro.

La predetta domanda è compilata, di norma solo all'atto della prima iscrizione di un lavoratore all'Ufficio ed eccezionalmente ogni qualvolta il collocatore lo riterrà opportuno.

Sul modulo il collocatore, dovrà riportare:

- a) il numero di iscrizione quale risulta dall'apposito registro Mod. C/4;
- b) il numero della posizione familiare;
- c) il numero del libretto di lavoro, attribuito dall'Ufficio.

Naturalmente il numero del libretto, che il lavoratore deve trascrivere nel corpo della domanda, sarà quello attribuito dal Municipio.

L'addetto all'Ufficio, all'atto del ritiro del modulo, consegnerà all'iscrivendo il talloncino di ricevuta a comprova della presentazione della domanda. Tale talloncino, su cui sarà riportato il numero di iscrizione, sarà restituito dal lavoratore al momento in cui ritirerà dall'Ufficio l'attestato di iscrizione Mod. C/1.

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

Siffatta procedura è consigliata al fine di permettere all'Ufficio di raccogliere con la necessaria sollecitudine la domanda e gli altri documenti che il lavoratore è tenuto a consegnare o ad esibire e di svolgere successivamente, con esattezza le operazioni di iscrizione (assegnazione di classe, categoria, qualifica, ecc.).

Nella parte riservata alle note del Mod. C/6 il collocatore trascriverà le decisioni relative alla classificazione del lavoratore, come pure sintetiche notizie desunte da un eventuale breve colloquio.

In apposita pagina saranno riportati i pareri della Commissione comunale e le decisioni della Commissione provinciale in ordine ai reclami che il lavoratore ha facoltà di avanzare in base agli artt. 25 e 26 della *legge n. 264*.

La domanda di prima iscrizione servirà a raccogliere i documenti personali del lavoratore che il collocatore potrà ritenere utili di ritirare dopo che ne avrà fatta annotazione sul modulo (attestati di ditte, certificato di combattente, reduce, ecc.).

3. - Domanda di reinscrizione (Mod. C/7).

Deve essere compilata:

a) allorchè un lavoratore, già iscritto nelle liste e poi occupato, chiede di essere reinscritto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Tale circostanza dovrà essere documentata da indicazioni riportate sul libretto di lavoro;

b) allorchè un lavoratore, già iscritto nelle liste e poi radiato, avanza richiesta di rinnovazione della iscrizione.

La distinzione che si è fatta per le reinscrizioni richiederà necessariamente che sul modulo di statistica mensile si distinguano gli iscritti nel mese in:

- 1) nuovi iscritti (coloro che si iscrivono per la prima volta);
- 2) reinscritti e iscritti per rinnovazione di richiesta (i lavoratori specificati nelle lettere a) e b) del presente paragrafo).

La distinzione anzidetta è diretta a consentire di rilevare attraverso l'elaborazione statistica, se l'aumento della disoccupazione dipenda da licenziamenti da parte di aziende (reiscritti) ovvero da altre ragioni che inducono coloro che sono stati radiati o che non si sono mai iscritti a richiedere l'iscrizione (ad es. a seguito della diffusione di notizie relative alla concessione di provvidenze ai disoccupati iscritti all'Ufficio di Collocamento).

Il Mod. C/7 è inserito nel fascicolo della domanda di prima iscrizione del lavoratore interessato.

Il numero di iscrizione, che sarà riportato in alto sul modulo, sarà ricavato dal registro modello C/4.

4 - Registro per le iscrizioni (Mod. C/4).

Il registro (Mod. C/4) - già in uso presso alcuni Uffici di Collocamento per la normale iscrizione - è ora modificato nella sua struttura per adempiere ad una nuova funzione. In considerazione infatti, della estensione del sistema di iscrizione a schedario, si è resa indispensabile - come necessario complemento - l'adozione del Mod. C/4 modificato.

Esso serve segnatamente:

a) per trascrivere in rigoroso ordine cronologico le iscrizioni dei lavoratori, in conformità di quanto disposto dall'art. 10 della legge: «le iscrizioni nelle liste di collocamento devono essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della richiesta»;

b) per attribuire a ciascuna iscrizione o reinscrizione un numero progressivo che dovrà essere riportato sulle schede professionali, affinché queste, nell'ambito dello stesso punteggio, siano ordinate in relazione all'anzianità di iscrizione;

c) per consentire il controllo sul movimento delle iscrizioni e delle radiazioni, effettuato finora col semplice spostamento delle schede.

Le indicazioni sul registro consentiranno la più sicura e la

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

più facile ricerca delle date e dei motivi delle cancellazioni.

È prevista l'adozione del registro per tutte le categorie: la unica eccezione è contemplata per i giornalieri di campagna, che, a causa del continuo susseguirsi di periodi di occupazione e di disoccupazione, darebbero luogo a numerosissime operazioni di iscrizione e di reinscrizione.

Il registro sarà unico per tutte le classi e per tutti i settori.

Nei grandi centri sarà istituito un registro per ogni Ufficio di Collocamento regionale, giacchè è noto che quest'ultimo deve funzionare come Ufficio autonomo anche se - come appare evidente - il collocatore ne coordinerà il funzionamento con quello degli altri Uffici nel Comune.

L'addetto alla registrazione nel Mod. C/4 procederà alle iscrizioni solo nei confronti di coloro che hanno ottenuto la sigla, dall'apposito incaricato, comprovante la regolarità e la completezza della documentazione esibita.

Nel registro C/4 le iscrizioni prenderanno un numero cronologico progressivo (v. colonna n. 2). Nel caso di reinscrizione e rinnovate iscrizioni, a fianco del numero di nuova registrazione, dovrà essere indicato nelle apposite colonne quello già attribuito alla precedente registrazione (colonna n. 3 per le reinscrizioni e colonna n. 4 per le rinnovazioni di iscrizione).

Sarà quotidianamente riportata sul Mod. C/4 la classe attribuita a ciascun lavoratore iscritto. Nel caso di passaggio dell'iscritto da una classe ad un'altra, come pure da una categoria ad un'altra, nelle apposite colonne (6 e 8) saranno trascritte le necessarie variazioni ad inchiostro rosso.

Resteranno immutati il numero e la data di iscrizione.

Pure nel caso di variazione di qualifica si faranno le debite correzioni (colonna 7), senza portare alcun'altra variante ai dati prima segnati nel registro.

Giornalmente, al termine delle operazioni al pubblico, si provvederà a cancellare nel registro C/4 i lavoratori avviati, emigranti, ecc., e si indicherà la data relativa.

Le radiazioni, invece, saranno riportate nel registro nell'ultimo giorno del mese, indicando per ciascuna la data relativa. Per tutte le cancellazioni, qualunque sia il motivo che le abbia determinate, l'impiegato addetto alla tenuta del registro dovrà apporre la sua firma su tutti i documenti da cui si desumono le

variazioni: nulla osta (matrici), schede di controllo, copia delle lettere dell'Ufficio emigrazione, ecc.

Sarà cura degli Uffici incaricati dell'avviamento, del controllo mensile e dell'emigrazione di indicare il numero di iscrizione di ciascun lavoratore avviato, radiato od espatriato, sui nulla osta e sulle lettere di comunicazione; e ciò al fine di consentire all'addetto alle registrazioni nel Mod. C/4 di apportare con la maggiore sollecitudine e precisazione le varie variazioni o cancellazioni necessarie.

5. - Attestato di iscrizione (Mod. C/1).

Sarà rilasciato al lavoratore, a comprova della sua iscrizione nelle liste di collocamento, previo ritiro del talloncino che lo Ufficio deve avergli consegnato al momento della presentazione della domanda di prima iscrizione.

In caso di reinscrizione, l'attestato, già depositato in Ufficio al momento dell'avviamento al lavoro, sarà riconsegnato al lavoratore allorchè questi presenterà la relativa domanda ed il libretto di lavoro.

In caso, invece, di rinnovata iscrizione, il lavoratore, che è stato precedentemente radiato dalle liste, deve presentare il Mod. C/1 di cui è in possesso, unitamente alla domanda.

Sull'attestato in esame l'Ufficio dovrà trascrivere per ogni iscrizione o reinscrizione la data ed il relativo numero.

Il Mod. C/1 - come è noto - serve per riportare sul retro le date di presentazione dei lavoratori all'Ufficio per i controlli mensili.

In attuazione della nuova legge l'attestato Mod. C/1 costituisce ricevuta del libretto di lavoro, che, per l'art. 9, deve essere depositato dal lavoratore in Ufficio per tutto il periodo di iscrizione.

Tutti gli attestati di iscrizione devono essere ordinati alfabeticamente, sia quelli che i lavoratori sono tenuti a consegnare insieme alla domanda di reinscrizione nelle liste, nel momento in cui ne fanno richiesta, sia quelli ritirati dall'Ufficio in occasione degli avviamenti al lavoro, delle migrazioni, e - quando

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

possibile - anche per altri motivi che comportano la cancellazione dalle liste.

Gli attestati di iscrizione sussidiaria rilasciati alle categorie di lavoratori, il cui collocamento è disciplinato da leggi speciali, debbono riportare chiaramente scritta la qualifica di portuale, marittimo, gente dell'aria.

6. - Scheda professionale (Mod. C/2).

Prima di illustrare il predetto modulo giova subito indicare che le schede professionali saranno raggruppate in *tre distinti schedari*:

- a) schedario generale, per tutti i settori, escluso quello agricolo;
- b) schedario per i lavoratori agricoli, compresi i giomalieri di campagna, per i quali verranno emanate norme particolari;
- c) schedario per i lavoratori il cui collocamento è affidato ad altri Uffici previsti da leggi speciali. La scheda relativa - il normale modello C/2 - sarà inserita in quest'ultimo schedario allorchè i predetti lavoratori avanzeranno richiesta di essere iscritti sussidiariamente nelle liste di collocamento comune (marittimi, portuali, gente dell'aria, ecc.).

A questo punto, è necessario chiarire che il seguente personale - pure essendo iscritto in registri e matricole speciali e munito di speciali libretti di ricognizione o di certificati di iscrizione - è tenuto ad iscriversi agli Uffici di Collocamento, disciplinati dalla *legge n. 264*, non essendo previsto per esso alcun altro Ufficio: palombari in servizio locale, ormeggiatori e barcaioli (appartenenti al personale addetto ai servizi di bordo); personale tecnico delle costruzioni navali e quello amministrativo delle predette imprese; personale della navigazione interna; personale addetto ai servizi di terra delle imprese aeronautiche, con esclusione dei soli capi-scalo.

È facile dedurre che per il personale su specificato si compileranno le normali schede Mod. C/2 con l'indicazione della qualifica principale rivestita da ciascun lavoratore. Le schede

11 Maggio 1950

infine saranno comprese nello schedario generale di cui alla lettera a). Non così quelle che - come si è precisato alla lettera c) - riguardando lavoratori iscritti in via principale ed altri Uffici di Collocamento - riportano la qualifica sussidiaria con cui i lavoratori predetti chiedono di essere occupati attraverso gli Uffici di Collocamento previsti dalla *legge n. 264*. Le schede relative saranno inserite nello schedario specificato alla lettera a).

La nuova scheda professionale - Mod. C/2 - rispetto a quella attualmente in uso, è più semplice, giacchè non richiede la trascrizione di tutti i dati occorrenti alla valutazione dello stato di bisogno.

In particolare, si pone in rilievo che:

- a) le schede Mod. C/2 saranno adottate per tutte le categorie di lavoratori tranne che per i giornalieri di campagna;
- b) le schede sono di colore grigio cenere per gli uomini e rosa per le donne;
- c) le precedenza e le preferenze previste dalle Leggi e disposizioni vigenti devono essere indicate per ogni lavoratore negli appositi spazi;
- d) ogni qualvolta si verificano variazioni nel numero e nella data di iscrizione, nonchè nella classe, si avrà cura di fare le necessarie annotazioni nelle caselle a ciò destinate;
- e) deve essere riportato sul frontespizio il numero della posizione di famiglia ricavato dall'apposita cartella del nucleo familiare;
- f) va riportato il numero dei componenti il nucleo familiare, che siano giornalieri di campagna o altri lavoratori agricoli, con meno di 220 giornate di lavoro effettuate nella azienda propria o in quella a conduzione familiare, perchè il predetto numero di componenti costituisce elemento di valutazione della situazione familiare e personale del lavoratore, unitamente alla anzianità di iscrizione;
- g) le schede - tenute presenti le disposizioni impartite a suo tempo - devono essere raggruppate per classi; nell'ambito di esse per settori e, quindi, per categorie. Queste devono corrispon-

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

dere esattamente alle categorie indicate dal Ministero per la compilazione degli specchi statistici.

Nell'ambito delle categorie le schede saranno raggruppate per qualifiche, adottandosi le denominazioni in uso nelle singole provincie, finchè non saranno stabilite in via definitiva le voci delle qualifiche secondo la rilevazione lessicale in elaborazione presso questo Ministero.

h) gli impiegati, sia amministrativi che tecnici, la manodopera generica e le altre categorie di lavoratori, che possono essere utilizzati indifferentemente in qualsiasi settore produttivo, (autisti, guardiani, custodi, cuochi, ecc.) dovranno costituire un particolare raggruppamento denominato «*varie*» in ciascuna classe, come se si trattasse di un altro settore di produzione, nell'interno del quale i lavoratori saranno raggruppati per qualifica;

i) gli apprendisti (conformemente a quanto già prescritto con la circolare più volte richiamata), essendo prevalentemente di età inferiore agli anni 21, dovranno essere raggruppati *tutti* nella seconda classe e saranno ripartiti per settori di produzione. In ciascun settore i predetti formeranno una categoria a se stante, denominata «*apprendisti*», in seno alla quale saranno ulteriormente suddivisi in relazione alle qualifiche cui aspirano;

l) per i marittimi, i portuali e la gente dell'aria ed in genere per tutte quelle categorie per le quali sono previsti Uffici speciali di Collocamento, non rientranti nella disciplina della *legge n. 264*, la iscrizione (per così dire sussidiaria), sarà così contraddistinta:

- 1) dalla indicazione, sulla scheda professionale Mod. C/2, della qualifica secondaria nella quale l'interessato aspira ad essere sussidiariamente avviato al lavoro dall'Ufficio di Collocamento normale;
- 2) dalla indicazione, sui documenti più importanti (Mod. C/1, C/3, ecc.), della categoria di collocamento speciale cui lo interessato appartiene (portuale, marittimo, gente dell'aria).

Le schede professionali relative a tali categorie saranno raggruppate in separato schedario;

m) le schede professionali relative ai lavoratori avviati radiati, migrati, deceduti, ecc., saranno raccolte in schedario a parte in stretto ordine alfabetico.

Per poter procedere alla cancellazione dalle liste dei lavoratori deceduti si consiglia gli Uffici di prendere accordi con i rispettivi Comuni, affinché questi, mensilmente, comunichino l'elenco dei deceduti;

n) le schede dei lavoratori appartenenti ai nuclei familiari privi di reddito, sia da lavoro che extra lavoro, saranno, nella qualifica di appartenenza, raggruppati a parte, perchè il collocatore possa tenerle in evidenza e considerarle sempre, nello ambito delle qualifiche su specificate, come riferentesi ai lavoratori di maggior grado di bisogno. In altri termini le schede in questione saranno considerate come corrispondenti alla punta più elevata di stato di bisogno nei confronti di tutti gli altri lavoratori;

o) in caso di avviamento al lavoro l'addetto al relativo ufficio deve darne comunicazione agli uffici di iscrizione, di controllo e «pilota» perchè gli incaricati dei detti uffici ne prendano nota ed appongano la propria firma sui documenti presi in visione.

In conclusione la scheda Mod. C/2 serve per registrare il movimento professionale del lavoratore: essa deve essere compilata successivamente all'espletamento della pratica di iscrizione richiesta da ciascun lavoratore.

Ogni altra annotazione sarà fatta sulla scheda dopo che lo Ufficio avrà provveduto alle reiscrizioni ed agli avviamenti.

7. - Scheda Mod. C/3.

A) *Per il servizio di «pilota».*

Le variazioni apportate rispetto al modello già in uso possono essere così brevemente riassunte:

- a) in alto va segnato il numero della posizione familiare;
- b) nello spazio riservato alla posizione va riportata la spe-

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

ciale annotazione corrispondente alla valutazione dello stato di bisogno;

c) nella parte riservata alle iscrizioni si indicheranno la data ed il numero relativo;

d) per i giornalieri di campagna che trovano raggruppamento con un modello speciale nello schedario dei lavoratori agricoli, saranno indicati la data di iscrizione ed il numero delle giornate di lavoro riconosciute come effettuate all'atto di ciascuna iscrizione. Le predette indicazioni saranno trascritte anche nello spazio riservato al punteggio.

Le schede «pilota» vanno tenute in stretto ordine alfabetico e, qualunque sia la posizione successiva del lavoratore (avviato, radiato, emigrato, ecc.), non saranno mai rimosse dalla posizione che occupano nell'ordine sopra precisato.

B) Per il servizio di « controllo ».

Il controllo mensile sarà effettuato a mezzo delle schede Mod. C/3.

Pertanto, per ogni lavoratore devono essere compilati due Mod. C/3. Le schede controllo saranno raggruppate in tre parti: la prima destinata ai lavoratori da controllare; la seconda ai lavoratori controllati e la terza ai cancellati per qualsiasi motivo.

Pertanto, all'inizio di ogni mese - di mano in mano che si svolgeranno le operazioni di controllo - le schede dei lavoratori controllati saranno spostate dal primo al secondo raggruppamento e quelle dei lavoratori avviati, emigrati, ecc. dal primo al terzo raggruppamento. In quest'ultimo saranno pure inserite a fine mese le schede residue del primo gruppo, perchè relative ai non controllati e, quindi, radiati.

All'inizio del nuovo mese le schede dei controllati nel precedente saranno portate nel primo gruppo. Pure in questo saranno collocate quelle schede di lavoratori che durante il mese torneranno ad iscriversi.

Le schede dei non controllati a fine mese saranno passate - in caso di ripartizione del servizio in più uffici - agli addetti

alla iscrizione, allo schedario pilota ed allo schedario professionale, perchè questi facciano le dovute registrazioni e variazioni e restituiscano le schede Mod. C/3 dopo avere apposto la data e la sigla personale. Per evitare smarrimenti nei grandi uffici si consiglia la compilazione di elenchi dei nominativi non controllati.

9. - Certificato di avviamento al lavoro: Nulla osta: Mod. C/8.

Ciascun avviamento comporta la compilazione di tre copie, di cui due ricavate con la carta carbone.

La prima copia dovrà essere inviata alla ditta, la quale dovrà restituire il talloncino, fornendo assicurazione sulla avvenuta assunzione alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

Il talloncino porta lo stesso numero del foglio di avviamento, per il sollecito reperimento di quest'ultimo, allorchè a cura dell'Ufficio sarà allegato alla matrice del nulla osta. Anche il numero del predetto certificato sarà riportato sulle richieste della ditta.

La seconda copia del nulla osta sarà inviata alla sede provinciale dell'I.N.P.S.; la terza resta all'ufficio attaccata al blocco.

Ciascun blocco porterà un numero progressivo per i più facili reperimenti.

* * *

Si ritiene che, con la descrizione illustrativa dei moduli relativi all'avviamento al lavoro per tutti i settori (escluso quello agricolo, per il quale si faranno seguire particolareggiate istruzioni, in relazione anche al sistema di organizzazione degli schedari) sia chiarito l'assetto funzionale del collocamento e si renda con ciò possibile una immediata, pratica ed esatta attuazione degli adempimenti previsti dalla *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

Nella circostanza, ed allo scopo di rendere più agevole ed uniforme la corrispondenza degli Uffici di Collocamento, si allega, in facsimile, una breve raccolta di formulari di lettere di uso comune e generale, corrispondenti alle principali esigenze degli Uffici nelle loro relazioni con i vari Enti.

Si resta in attesa di assicurazione e di adempimento.

Il Ministro
f.to Marazza

* * *

Di seguito si riportano i Moduli allegati alla circolare numero 14488/Mod. C/2 dell'11 maggio 1950.

ALLEGATI

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

MOD. C/1

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima
Occupazione di.....

ATTESTATO DI ISCRIZIONE

(non sostituisce il libretto di lavoro nè il foglio di avviamento al lavoro)

nome cognome
categoria qualifica
classe libretto di lavoro n.

I S C R I Z I O N E							
Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.

Giorno di presentazione per il controllo mensile.....

IL COLLOCATORE

(timbro)

.....

.....li 195 ...

(Formato mm. 70 x 120)

272

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

11 Maggio 1950

(Retro del MOD. C/1)

REVISIONE MENSILE		

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

MOD. C/2

Posizione familiare n.....

Numero di iscrizione														
Data di iscrizione														
Punteggio														
Classe														
settore categoria														
qualifica principale														
qualifica secondaria														
libretto di lavoro n. titolo di studio														
corsi professionali														
giornalieri di campagna facenti parte del nucleo familiare n.														
cognome nome														
paternità nato il														
residente in via n.														
Precedenze														
Preferenze														
Note:														

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

11 Maggio 1950

(Retro del MOD. C/2)

AVVIAMENTI				AVVIAMENTI			
Data	Ditta	Qualifica	Data licenziamento	Data	Ditta	Qualifica	Data licenziamento

(Formato mm. 131 × 181)

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
 (organizzazione)

MOD. C/3

Posizione familiare n.....

nome cognome.....
 paternità maternità.....
 classe libretto di lavoro n.....
 settore categoria.....
 qualifica.....

PUNTEGGIO										

ISCRIZIONI							
Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.

276

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

11 Maggio 1950

(Retro del MOD. C/3)

CONTROLLO	

(Formato mm. 84 × 124)

11 Maggio 1950

277

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

(Registro MOD. C/4)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di

Ufficio Comunale di Collocamento di

REGISTRO PER LE ISCRIZIONI

(Formato mm. 420 x 298) (copertina)

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

11 Maggio 1950

(Esemplare di foglio del registro MOD. C/4)

Data	Iscrizione n. d'ordine progressivo	Riferimento precedenti iscrizioni		Cognome e nome	Qualifica	Classe	n. categoria in cui si qualifica al fini statistici	Data di cancellazione			Note	
		Rinnovata iscrizione	Reiscrizione					per avviamento	per adiazione	altri motivi: espari, m- graz. ecc.		

(Formato mm. 410 x 290)

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

MOD. C/5

Posizione familiare n.....

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima
Occupazione di.....FOGLIO NOTIZIE SULLA SITUAZIONE DI OCCUPAZIONE ED
ECONOMICO-PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE (1)

All'Ufficio comunale di Collocamento

Il sottoscritto di.....
 e di nato a il
 residente in via n...
 occupato..... in qualità di.....
 fornisce i seguenti dati e notizie sulla situazione di occupazione ed
 economico-patrimoniale del proprio nucleo familiare:

- *Componenti* (compreso il dichiarante) (2) di cui

	figli minori di anni 14 per gli operai e di anni 16 per gli impiegati e quelli che, pur avendo un'età superiore, frequenta- no una scuola professionale media o u- niversitaria e non prestano lavoro re- tribuito	n.
- 1) a carico	inabili (come da certificato medico che si allega)	•
	casalinghe non in cerca di lavoro	•
	uomini di età superiore agli anni 60 e donne di età superiore agli anni 55.	•

- 2) occupati

in lavoro autonomo:
 a) in qualità di coltivatori diretti (pic-
coli proprietari, affittuari, usufruttua-
ri, enfiteuti) o di coloni e mezzadri o di
altri lavoratori agricoli con più di 220

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

11 Maggio 1950

- | | | |
|--|---|---------|
| | giornate di lavoro all'anno (occupati nell'azienda agricola a conduzione familiare) | n. |
| | b) in altre attività..... | • |
| | <i>presso terzi:</i> | |
| | a) in qualità di salariati fissi, maestranze zootecniche, impiegati ed altri addetti stabilmente in agricoltura | • |
| | b) o in ogni altro settore produttivo | • |
- 3) giornalieri di campagna (compresi i lavoratori che, pur essendo occupati presso l'azienda agricola propria o familiare, non riescono a compirvi 220 giornate lavorative all'anno)
- 4) disoccupati (3)
- | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------|
| | - da fabbricati | L. |
| | - da terreni | • |
| - 5) Redditi | - da capitali | • |
| (ragguagliati a mese) | - da aziende agricole | • |
| | - da aziende commerciali | • |
| | - da lavoro autonomo | • |
| | - per n. pensionati | • |
- 6) Notizie relative alle aziende agricole condotte da uno o più componenti il nucleo familiare:
- a) superficie a conduzione diretta:
- ettari n. colture
- giornate di lavoro annualmente occorrenti per la normale conduzione n.
- b) superficie a mezzadria, a colonia, ecc.:
- ettari n. colture
- giornate di lavoro annualmente occorrenti per la normale coltivazione n.
- c) nominativi dei componenti il nucleo familiare, ai quali sono attribuite le giornate di lavoro eseguite nei fondi condotti direttamen-

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

te o a mezzadria, colonia, ecc., indicando il numero stesso a fianco di ciascun nominativo

- 7) Notizie relative alle altre aziende esercitate da uno o più componenti il nucleo familiare:
 - a) tipo dell'azienda
 - b) numero dei lavoratori occupati

(Coloro che fanno false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o che presentano false documentazioni sono puniti a termine degli artt. 495 e 496 del Codice penale).

Data, li 1950

IL CAPO NUCLEO FAMILIARE

IL LAVORATORE

(timbro dell'Ufficio)

- (1) Deve essere fatto compilare dal capo nucleo familiare a cura dell'iscrivendo su richiesta dell'Ufficio.
- (2) Sono da considerare componenti il nucleo familiare i parenti e gli affini del dichiarante entro il secondo grado e cioè: il coniuge, i genitori, i nonni, i fratelli, i nipoti (figli di figli), i suoceri, i generi, le nuore ed i cognati.
- (3) Il numero dei disoccupati si ottiene detraendo dal numero complessivo dei componenti del nucleo familiare, il numero di coloro che risultano a carico, occupati e giornalieri di campagna.

(Formato come esemplare)

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

11 Maggio 1950

MOD. C/6

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima
Occupazione di.....

N. di iscrizione
N. della posizione familiare
N. del libretto di lavoro

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

All'Ufficio di Collocamento di....

Il sottoscritto .. di
e di nato in (Prov.) il
residente in Via n.
- Capo famiglia (come dall'unito certificato di stato di famiglia allegato
al Mod. C/5) oppure
- componente la famiglia di
- *disoccupato* per la cessazione di precedente rapporto di lavoro con la
Ditta avvenuta il
- occupato alle dipendenze di con la
qualifica di
- *occupato* in proprio o nell'azienda familiare (si o no)
- *pensionato* (si o no)

C H I E D E

di essere iscritto nelle liste di collocamento di codesto Ufficio
- con la qualifica principale di (1)
- con la qualifica secondaria di
- come apprendista (indicare la qualifica da conseguire)
all'uopo deposita il libretto di lavoro n. e rende le seguenti
dichiarazioni della cui veridicità ed esattezza risponde ai sensi di legge:
- Titolo di studio
- diploma dei corsi di qualificazione professionale
- ente qualifica data
- ente qualifica data

(1) Se lavoratore agricolo indicare la voce sotto la quale è compreso negli elenchi dei contributi unificati in agricoltura: permanente - occasionale - eccezionale - ed il numero.

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

- Precedente attività di lavoro:
- In proprio:
- dal al genere di attività
- dal al genere di attività

(Talloncino da staccare)

Ufficio di Collocamento di

Ricevuta della domanda di prima iscrizione n.

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)

- Alle dipendenze di terzi:
- presso con la qualifica di
- presso con la qualifica di
- Stato di disoccupazione (indicare se totalmente disoccupato o se esercita attività marginali o saltuarie)
- Titoli valutabili agli effetti di disposizioni speciali (indicare se ex combattente, reduce, internato civile, orfano di guerra, vedova di guerra, profugo, partigiano, invalido del lavoro oltre il 40 per cento di minorazione o dimesso da luogo di cura sanatoriale per guarigione clinica)
- Sussidi percepiti (indicare l'Ente)
- Se iscritto ad altro Ufficio di Collocamento previsto da leggi speciali (indicare l'Ufficio)

Visto: Il Collocatore
(timbro dell'Ufficio)

IL DICHIARANTE

NOTE DEL COLLOCATORE:

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

11 Maggio 1950

PARTE I - PARERI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COLLOCAMENTO

In data 19.... La Commissione Comunale per il Collocamento
ha preso in esame: *OGGETTO*
.....
ed ha espresso il seguente parere

.....
(firma del collocatore)

In data 19.... La Commissione Comunale per il Collocamento
ha preso in esame: *OGGETTO*
.....
ed ha espresso il seguente parere

.....
(firma del collocatore)

In data 19.... La Commissione Comunale per il Collocamento
ha preso in esame: *OGGETTO*
.....
ed ha espresso il seguente parere

.....
(firma del collocatore)

PARTE II - DECISIONI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO

In data 19.... La Commissione Provinciale per il Collocamento
ha preso in esame: *OGGETTO*
.....
ed ha pronunciato la seguente decisione

Il Direttore dell'Ufficio del
Lavoro e della Massima Occupazione-Presidente

.....
(firma)

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

In data 19.... la Commissione Provinciale per il Collocamento ha preso in esame: *OGGETTO*

ed ha pronunciato la seguente decisione

Il Direttore dell'Ufficio del
Lavoro e della Massima Occupazione-Presidente

(firma)

NOTE DEL COLLOCATORE:

.....
.....
.....
.....

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

11 Maggio 1950

MOD. C.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima
Occupazione di

DOMANDA DI REISCRIZIONE

N. di iscrizione
N. posizione familiare

All'Ufficio di Collocamento di

Il sottoscritto di
domiciliato in Via n.
dimeso dal lavoro dalla Ditta
..... il
chiede di essere reiscritto nelle liste di collocamento con la qualifica
di
e dichiara che sono intervenute le seguenti variazioni alle notizie fornite
in precedenza

IL DICHIARANTE

VISTO: IL COLLOCATORE
..... (timbro dell'Ufficio)

NOTE:

(Formato come l'esemplare)

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

MOD. C/8

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima
Occupazione di.....

Ufficio di Collocamento di

N.

Alla Ditta

All'I.N.P.S. - Sede di

Con riferimento alla richiesta numerica n.
nominativa
del 195 si rilascia il presente CERTIFICATO DI
AVVIAMENTO AL LAVORO per i sottonotati lavoratori.

N. iscriz.	Cognome e nome	Paternità	N libretto lavoro	Qualifica	Titoli preferenziali

alle condizioni

IL COLLOCATORE

..... li 195.....

(timbro dell'Ufficio)

La Ditta è tenuta a comunicare *subito* all'Ufficio di Collocamento, i motivi della eventuale mancata assunzione di tutti o di una parte dei lavoratori.

Da staccare
ed inviare
all'Ufficio di
Collocamento

All'Ufficio di Collocamento di

Si conferma che l'assunzione dei lavoratori di cui
ai numeri è avvenuta a datare dal
195..... alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni

..... li 195..... LA DITTA

(Formato mm. 147 × 210)

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

11 Maggio 1950

MOD. C/Den/1 DENUNCIA PER FALSO STATO DI DISOCCUPAZIONE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Ufficio di Collocamento di

N. di prot. li 195.....
N. della cartella personale.

Oggetto: Denuncia per omessa dichiarazione dello stato di disoccupazione:
(cognome, nome e paternità del lavoratore)

- Al Pretore del Mandamento di
e p.c.:
- All'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di

Il lavoratore
(cognome, nome)
di e di nato a
(paternità) (maternità)
il domiciliato in Via n.....
all'atto della sua iscrizione ha dichiarato il
della conferma della sua precedente iscrizione
giorno 195... a questo Ufficio di Collocamento di essere
disoccupato.

Poichè dagli accertamenti esperiti a mezzo

.....
(indicare l'organo di polizia o il Comando dei Carabinieri incaricato)
è risultato ~~essere~~ essere stato il predetto lavoratore occupato

.....
(indicare la ditta presso la quale lavora od ha lavorato e la natura del lavoro
dal autonomo esplicito)
dal al si sporge denuncia avverso il nominato in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 (ultimo comma) della legge 29 aprile 1949 n. 264.

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)

(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici di Collocamento).

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

DENUNCIA LAVORATORI PER FALSA DICHIARAZIONE MOD. C/Den/2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Ufficio di Collocamento diProt. n. li 195
N. della cartella personale.**Oggetto: Denuncia per falsa dichiarazione:***(cognome, nome e paternità del lavoratore)*- Al Pretore del Mandamento di
e p.c.:
- All'Ufficio del Lavoro e del-
la Massima Occupazione diIl lavoratore
*(cognome e nome)*di e di nato a
(paternità) *(maternità)*

(prov.) il domiciliato in

Via n. il giorno 195 ...

ha di chiarato verbalmente
per iscritto al sottoscritto, Collocatore Comunale di.....

..... nell'esercizio delle sue funzioni, quanto segue

Poichè dagli accertamenti esperiti a mezzo di

(indicare l'organo di polizia o il Comando dei Carabinieri incaricati)
è risultato chesi sporge denuncia avverso il nominato in oggetto per falsa dichiara-
zione ad un pubblico ufficiale, a termine e per gli effetti degli artt.
495 e 496 del Codice Penale.

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)

(Non sarà riprodotto a stampa- servirà soltanto come fac-simile agli Uffi-
ci di Collocamento).

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

11 Maggio 1950

MOD. C/ Den/3

DENUNZIA DI DITTA PER FALSA DICHIARAZIONE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Ufficio di Collocamento di

Prot. n. li, 19....

Oggetto: Denuncia per falsa dichiarazione:
.....
(ragione sociale della Ditta)

- Al Pretore del Mandamento di
- e p.c.:
- All'Ufficio del Lavoro e della
Massima Occupazione di

La Ditta
(ragione sociale)
esercente
(indicare la natura dell'attività)
in
(indicare la località nella quale si svolgono i lavori)
con sede in

il giorno 19 nella persona del Sig.
(cognome, nome, paternità e domicilio del rappresentante legale o di chi è au-
torizzato ad agire in nome e per conto della Ditta)
ha dichiarato verbalmente al sottoscritto, Collocatore Comunale di ...
per iscritto nell'esercizio delle sue funzioni, quanto
segue

Poichè dagli accertamenti esperiti a mezzo di
.....
(indicare l'organo di polizia o il Comando dei Carabinieri incaricato)
è risultato che

.....
si sporge denuncia avverso la Ditta indicata in oggetto per falsa dichia-
razione ad un pubblico ufficiale, a termine e per gli effetti degli artt.
495 e 496 del Codice Penale.

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)

.....
(Non sarà riprodotto a stampa-Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici di
Collocamento).

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)DENUNCIA PER OMESSA COMUNICAZIONE
DI CESSAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO

MOD. C/Den/4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Ufficio di Collocamento di

N. di prot. li, 19.....

Oggetto: Denuncia per omessa comunicazione di cessazione di rapporto di lavoro:
(ragione sociale della Ditta)

- Al Pretore del Mandamento di
- e p.c.:
- All'Ufficio del Lavoro e della
Massima Occupazione di

La Ditta
(ragione sociale)
esercitante
(indicare la natura dell'attività)
in
(indicare la località nella quale si svolgono i lavori)
con sede in

ha omesso di denunciare, nei termini prescritti (art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264), a questo Ufficio di Collocamento la cessazione del rapporto di lavoro nei confronti de ... sottoindicat ... lavorator ...

Cognome	Nome	Paternità	Data cessazione rapporti di lavoro

Si denuncia, pertanto, la Ditta predetta a termine e per gli effetti dell'art. 27 - terzo comma - della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)

.....

(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici di Collocamento).

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

11 Maggio 1950

MOD. C/Den/5

DENUNCIA DI DITTA PER MANCATA
ASSUNZIONE A MEZZO DELL'UFFICIO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Ufficio di Collocamento di

N. di prot. li, 19.....

Oggetto: Mancata assunzione tramite l'Ufficio di Collocamento:
.....
(ragione sociale della ditta)

- Alla Questura di
- All'Ispettorato del Lavoro di
- Al Comando stazione carabinieri di
- e p.c.:
- All'Ufficio del Lavoro e della
Massima Occupazione di

La Ditta
(ragione sociale)

esercente
(indicare la natura dell'attività)

in
(indicare la località nella quale si svolgono i lavori)

con sede in ha assunto in data 19...
i lavoratori sottoelencati senza avere ottenuto il prescritto certificato
di avviamento al lavoro (art. 18 della legge 29 aprile 1949 n. 264) (ov-
vero senza aver ottenuto convalida per le assunzioni effettuate ai sen-
si dell'art. 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264):

Cognome	Nome	Paternità	Domicilio	Qualifica

Si denuncia la ditta stessa per i provvedimenti di competenza (art. 27 - secondo comma - della legge dianzi citata).

Si prega codesta di voler fornire notizie in ordine
alla presente denuncia, all'Ufficio del Lavoro e della
Massima Occupazione di

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)

(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici di Collocamento).

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)IRREGOLARI ASSUNZIONI LAVORATORI
DI ALTRI COMUNI

MOD. C/Den/6

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Ufficio di Collocamento di

N. di prot. lì, 195

Oggetto: Irregolari assunzioni di lavoratori di altri Comuni.

- Alla Prefettura di
- All'Ispettorato del Lavoro di
- Al Comando stazione carabinieri di
- e p.c.:
- All'Ufficio del Lavoro edella
Massima Occupazione di

La Ditta
(ragione sociale)
esercitante(indicare la natura dell'attività)
in
(indicare la località nella quale si svolgono i lavori)
con sede in ha assunto in data 195i lavoratori sotto elencati senza aver avanzato - ai sensi dell'art. 13
della legge 29 aprile 1949, n. 264 - la relativa richiesta a questo Uffi-
cio, competente per la circoscrizione in cui si svolgono i lavori, senza
avere ottenuto la prescritta autorizzazione e quindi senza essersi mu-
nita di regolare certificato di avviamento al lavoro (art.18 legge su citata).

Cognome	Nome	Paternità	Domicilio	Qualifica

Si denuncia la ditta per i provvedimenti di competenza (art. 27 ,
secondo comma, della legge n. 264).Si prega codest di voler fornire notizie in ordine alla presente
denuncia, all'Ufficio del Lavoro e della Massima Oc-
cupazione di

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)

(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici di
Collocamento).

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

11 Maggio 1950

MOD. C/Den/7

ESERCIZIO MEDIAZIONE IN VIOLAZIONE LEGGE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Ufficio di Collocamento di

Prot. n. li, 19.....

Oggetto: **Esercizio della mediazione in violazione alla legge 29 aprile**

1949 n. 264:

(cognome, nome, paternità)

(denominazione dell'Associazione)

- All'Ufficio del Lavoro e della
Massima Occupazione di

Quest'Ufficio di Collocamento ravvisa nei seguenti atti:

.....
.....
.....
.....
.....

compiuti da

.....
.....

gli estremi della violazione dell'art. 11 - primo comma - della legge
29 aprile 1949, n. 264.

Si comunica quanto sopra per quei provvedimenti che codesto Uffi-
cio riterrà opportuno di adottare.

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)

.....

(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac - simile agli Uffici di
Collocamento).

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

ESERCIZIO MEDIAZIONI VIOLAZIONE LEGGE

MOD. C/ Den/8

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Ufficio di Collocamento di

N. di prot. li, 19

Oggetto: Esercizio della mediazione in violazione della legge 29 aprile 1949, n. 264
(cognome, nome, paternità)
.....
(denominazione dell'Associazione)

- Alla Questura di
- All'Ispettorato del Lavoro di
- Al Comando stazione carabinieri di

Questo Ufficio ravvisa nei seguenti atti:

.....
.....
.....

compiuti da :
.....
.....

gli estremi della violazione all'art. 11 - primo comma - della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Si prega, pertanto, codesto di voler esperire i dovuti accertamenti e, se del caso, di denunciare l'infrazione al Magistrato competente.

Questo Ufficio gradirà ricevere notizie in ordine alla presente segnalazione.

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)

.....

(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici di Collocamento).

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

11 Maggio 1950

MOD. C/Iscr.

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Ufficio di Collocamento di

N. di prot. li, 19

Oggetto: Certificato di iscrizione.

A richiesta dell'interessato si rilascia

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO

del lavoratore
(cognome, nome, paternità)

domiciliato in Via n.

Dagli atti dell'Ufficio il predetto risulta
essere iscritto dal al a
essere stato iscritto dal al a
classe (1) settore
o categoria
con la qualifica di

IL COLLOCATORE

.....

- (1) Le iscrizioni nelle liste di Collocamento sono distinte nelle seguenti classi:
- a) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;
 - b) giovani di età inferiore ai 21 anni, od altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;
 - c) casalinghe in cerca di lavoro;
 - d) pensionati in cerca di occupazione;
 - e) lavoratori occupati in cerca di altra occupazione.

(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici di Collocamento).

11 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)INVITO AL LAVORATORE E NOTIFICA
SOSPENSIONE DI ISCRIZIONE

MOD. C/Inv/Soc

N.
(cartella familiare)MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di ...
Ufficio di Collocamento di

N. di prot. li, 19

- Al Sign.
.....
.....

L'iscrizione della S.V. nelle liste di Collocamento è sospesa dalla data odierna.

La S.V., pertanto, è invitata a presentarsi in Ufficio
.....
(via, numero, piano e sportello o stanza)
il giorno alle ore

Si avverte, altresì, che in caso di mancata presentazione, la S.V. sarà cancellata dalle liste di Collocamento.

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)

N.B.: Il lavoratore è tenuto ad esibire la presente cartolina all'Ufficio.

(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici di Collocamento).

LIBRETTO DI LAVORO
(stranieri o apolidi)

16 Maggio 1950 (n. 39)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 16 maggio 1950

Prot. n. 1059/III.A-3

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- Agli Uffici del Lavoro e della Massima
Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Rilascio del libretto di lavoro a stranieri o apolidi.

Questo Ministero, tenendo presenti le proposte a suo tempo pervenute dai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro e dagli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione, in seguito ad intese intercorse con il Ministero dell'Interno, ritiene opportuno di impartire le seguenti direttive circa la disciplina del collocamento e del rilascio dell'attestato sostitutivo del *libretto di lavoro* agli stranieri e agli apolidi:

1) Come indirizzo generale e inderogabile, in tutti i casi, i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro, ai quali per legge è affidato l'incarico del rilascio dell'attestato stesso alle categorie di cui si tratta, dovranno accertare con criteri di assoluto rigore, intesi gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione, se l'ammissione al lavoro degli stranieri e degli apolidi sia indispensabile per la loro particolare perizia tecnica e per la contemporanea mancanza di lavoratori italiani aventi requisiti tecnici corrispondenti a quelli degli stranieri o apolidi che desiderano essere occupati.

2) Quando si tratta di stranieri che non risiedono in Italia, esaurita l'istruttoria, che, caso per caso, viene effettuata su disposizione di questo Ministero con i criteri di cui al n. 1), i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro, in seguito ad autorizzazione di questo Ministero, dopo intese con quello dell'Interno, rilasceranno, previa ricevuta firmata dall'interessato, l'attestato sostitutivo del libretto di lavoro nel quale specificheranno:

16 Maggio 1950 (n. 39)

LIBRETTO DI LAVORO
(stranieri o apolidi)

- a) gli estremi dell'autorizzazione a soggiornare in Italia;
- b) la qualifica professionale dello straniero;
- c) l'imprenditore presso il quale il titolare dovrà essere assunto al lavoro;
- d) la scadenza della validità dell'attestato che sarà determinata dalla scadenza del permesso di soggiorno concesso, limitatamente alla specifica prestazione per la quale lo straniero è stato richiesto da imprese italiane.

Al termine del rapporto di lavoro, che al massimo coincide con la fine della prestazione, l'attestato deve essere restituito dall'imprenditore al Circolo che lo ha emesso ed il Circolo ne informerà l'Autorità di P.S. per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza. I Circoli dell'Ispettorato del Lavoro terranno un elenco degli attestati rilasciati, nel quale verranno riportati gli estremi annotati negli attestati. All'elenco sarà unito un fascicolo contenente la ricevuta delle consegne degli attestati all'atto del loro rilascio.

3) Quando si tratta di stranieri o di apolidi già da tempo residenti in Italia e che sono in possesso del permesso del soggiorno in Italia a tempo indeterminato, l'attestato sostitutivo del libretto di lavoro sarà rilasciato, senza che occorra autorizzazione del Ministero, dai Circoli solo quando sia stato accertato il possesso del permesso stesso e quando ricorrano le condizioni di cui al n. 1). L'attestato sarà rilasciato su richiesta dell'imprenditore e per la durata della specifica prestazione per la quale lo straniero o apolide è richiesto. Anche in questo caso il titolare dovrà rilasciare ricevuta dell'attestato che gli è stato consegnato. L'attestato dovrà essere restituito dall'imprenditore, al termine del rapporto di lavoro, al Circolo che lo ha emesso, il quale ne darà comunicazione all'Autorità di P.S. I Circoli terranno un elenco separato degli attestati rilasciati agli stranieri o apolidi della categoria contemplata dal presente numero.

4) Quando si tratta di stranieri e di apolidi che si trovano in Italia per breve soggiorno e non per ragioni di lavoro, i Cir-

coli dell'Ispettorato del Lavoro si asterranno da ogni iniziativa per le loro possibili richieste di avviamento al lavoro e, soltanto in seguito ad eventuale disposizione di questo Ministero, effettueranno, caso per caso, con i criteri esposti al n. 1), le indagini necessarie per accertare se ricorrano gli estremi che possano giustificare l'occupazione degli stranieri o apolidi, tenendo presente che per la categoria considerata in questo punto il rilascio dell'attestato sostitutivo del libretto di lavoro, modificando il titolo del permesso di soggiorno in Italia, ha carattere assolutamente eccezionale. Il rilascio stesso deve comunque avvenire in seguito ad autorizzazione di questo Ministero. I Circoli terranno anche in questi casi apposito registro corredato delle ricevute degli attestati consegnati ai titolari.

5) In tutti i casi contemplati dalla presente circolare, le assunzioni al lavoro devono essere effettuate direttamente per il tramite dei Circoli dell'Ispettorato del Lavoro e, poichè il permesso di lavoro è concesso per singole occupazioni presso determinati imprenditori, una volta scaduta la validità del permesso, gli stranieri o gli apolidi non possono essere iscritti presso gli Uffici di Collocamento, con tutte le conseguenze che derivano da tale divieto.

Allo scopo di assicurare il necessario collegamento con gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione, i Circoli comunicheranno a detti uffici gli estremi degli attestati rilasciati, la impresa nella quale il titolare è autorizzato a lavorare e la durata del rapporto di lavoro e, in genere, tutte le altre notizie, che riterranno opportune.

6) Si fa, infine, presente la necessità di ottenere un controllo degli stranieri e degli apolidi attualmente occupati al lavoro in Italia, ai fini del ritiro degli attestati di lavoro, alla fine del rapporto di lavoro. I Circoli possono, poi, utilizzare i vecchi libretti di lavoro di cui fossero eventualmente in possesso, opportunamente variandone il contenuto.

Si ricorda che i contributi per la previdenza e l'assistenza sociale sono dovuti per gli stranieri allorchè lavorano in Italia, nella misura e con le modalità previste dalle leggi in vigore.

Il Ministro
f.to Marazza

17 Maggio 1950

ASSISTENZA
(mondariso)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 17 maggio 1950

Prot. n. 14764/MI/7

- Al Direttore dell'Ufficio Regionale del
Lavoro e della Massima Occupazione

Milano

e p.c.:

- Alla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - Alto Commissariato per l'Igie-
ne e la Sanità Pubblica
- All'Istituto Nazionale della Previden-
za Sociale
- All'Istituto Nazionale per la Assicura-
zione contro gli Infortuni sul Lavoro
- All'Istituto Nazionale per la Assicura-
zione contro le Malattie
- Alla Croce Rossa Italiana - Comitato
Centrale
- All'Opera Nazionale Maternità ed In-
fanzia

Roma

- All'Ente Risi

Milano

- All'Istituto Nazionale Confederale di
Assistenza - Via Lucullo 6
- Al Patronato A.C.L.I.
- Alla Pontificia Commissione di Assi-
stenza
- All'Istituto O.N.A.R.M.O. di Assisten-
za Sociale

Roma

- Alle Prefetture di

Alessandria - Bergamo - Bologna - Bre-
scia - Cremona - Ferrara - Mantova - Mo-

ASSISTENZA
(mondariso)

17 Maggio 1950

dena - Parma - Piacenza - Reggio Emilia - Torino - Venezia - Varese - Vicenza - Padova - Rovigo - Treviso - Novara - Milano - Vercelli - Pavia

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro di

Milano - Torino - Brescia - Bologna - Cremona - Novara - Padova - Venezia - Como

- Agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione di

Alessandria - Bergamo - Bologna - Brescia - Cremona - Ferrara - Mantova - Modena - Parma - Piacenza - Reggio Emilia - Torino - Venezia - Varese - Vicenza - Padova - Rovigo - Treviso - Novara - Vercelli - Pavia

- Alla Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali

Loro Sedi

Oggetto: Costituzione del Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso.

Si comunica che, con *D.M.*, emanato in data 15 maggio, inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stato istituito il *Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso*, il quale, presieduto dalla S.V., è così composto:

- a) da un funzionario dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica;
- b) da un ispettore medico del lavoro;
- c) dai membri del Comitato interregionale migrazioni mondariso;
- d) da un rappresentante rispettivamente: dell'Ente Risi, dell'Opera Maternità e Infanzia, dell'Istituto Nazionale della Pre-

17 Maggio 1950

ASSISTENZA
(mondariso)

videnza Sociale, dell'Istituto Nazionale Assistenza Malattie, dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce Rossa Italiana; di ciascuno degli Enti che in base alla *legge 29 luglio 1949, n. 804*, sono autorizzati allo esercizio dell'Assistenza sociale, di ciascuno degli Enti od Organizzazioni che si siano impegnati a prestare, per l'assistenza alle mondariso, un adeguato contributo finanziario o di opere.

Oltre il Comitato interregionale, il decreto prevede la istituzione anche di *Commissioni provinciali*, la cui costituzione è, però, riservata alla determinazione dei Prefetti, territorialmente competenti, inteso il Comitato interregionale predetto.

Dette Commissioni saranno composte come segue:

- a) da un funzionario della Prefettura;
- b) da un funzionario dell'Ispettorato medico del lavoro, territorialmente competente;
- c) da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali degli agricoltori, dei coltivatori diretti e dei lavoratori ammesse a far parte della Commissione provinciale per il collocamento, istituita ai sensi dell'art. 25 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*;
- d) se possibile, da un rappresentante per ciascuno degli Enti o Organismi riportati alla lettera d) dell'art. 2.

Si prega la S.V. di voler adottare le determinazioni di competenza con la massima sollecitudine, in modo che le Commissioni in parola siano in grado di funzionare con l'inizio dei prossimi movimenti migratori.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Ministro

f to Marazza

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

17 Maggio 1950

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 17 maggio 1950

Prot. n. 14769/MOD/CIRC.

- Ai Direttori degli Uffici regionali e provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Modulario per il servizio del collocamento.

Alla circolare n. 14488 dell'11 maggio c.a., con la quale è stato adottato e illustrato il modulario relativo all'avviamento al lavoro dei disoccupati ai diversi settori della produzione (escluso quello agricolo), è stata allegata, allo scopo di rendere più agevole e uniforme la corrispondenza degli Uffici di Collocamento, una breve raccolta di *formulari* di lettere di uso comune e generale, corrispondenti alle principali esigenze degli Uffici nelle loro relazioni con i vari Enti.

Detti *Modelli*, che portano in calce la dicitura «non sarà riprodotto a stampa», dovranno per il momento servire solamente come fac-simile agli Uffici di Collocamento.

Tuttavia, sarà opportuno che, anche nell'uso di tali lettere, sia raggiunta quanto prima una completa e definitiva uniformità di formulazione, che servirà a rendere viepiù agile ed efficiente il servizio del collocamento.

A tale scopo le SS.LL. sono pregate di voler esprimere con cortese sollecitudine il proprio parere sui *modelli* in parola, corredandolo di proposte, apprezzamenti e suggerimenti anche in ordine ai quantitativi dei singoli moduli di cui potrà essere opportuno curare la stampa.

Il Ministro
f.to Rubinacci

17 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

DENUNCIA PER FALSO STATO DI DISOCCUPAZIONE

MOD. C/ Den/1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Ufficio di Collocamento diN. di prot. lì, 195
N. della cartella personale**Oggetto: Denuncia per omessa dichiarazione dello stato di disoccupazione:**
(cognome, nome e paternità del lavoratore)- Al Pretore del Mandamento di
e p.c.:
- All'Ufficio del Lavoro e della
Massima Occupazione diIl lavoratore
(cognome, nome)
di e di nato a
(paternità) (maternità)
il domiciliato in Via n. ...
della sua iscrizione
all'atto della conferma della sua precedente iscrizione ha dichiarato il
giorno 195 ... a questo Ufficio di Collocamento di
essere disoccupato.Poichè dagli accertamenti esperiti a mezzo
(indicare l'organo di poli-
.....
è risultato essere zia o il Comando dei Carabinieri incaricato
essere stato il predetto lavoratore occupato
(indicare la ditta presso la quale lavora od ha lavorato e la natura del lavoro
.....
dal autonomo esplicato)
dal al si sporge denuncia avverso il nominato in
oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 (ultimo comma) della legge
29 aprile 1949 n. 264.

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)

(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici
di Collocamento).

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

17 Maggio 1950

MOD. C/Den/2 DENUNCIA LAVORATORI PER FALSA DICHIARAZIONE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Ufficio di Collocamento di

Prot. n.
N. della cartella personale li, 195....

Oggetto: Denuncia per falsa dichiarazione:
.....
(cognome, nome e paternità del lavoratore)

- Al Pretore del Mandamento di
- e p.c.:
- All'Ufficio del Lavoro e della
Massima Occupazione di

Il lavoratore
(cognome, nome)
di e di nato a
(paternità) (maternità)
(prov.) il domiciliato in
Via n. il giorno 195
ha dichiarato verbalmente al sottoscritto, Collocatore Comunale di
per iscritto nell'esercizio delle sue funzioni, quanto segue: ...

Poichè dagli accertamenti esperiti a mezzo di
(indicare l'organo di polizia o il Comando dei Carabinieri incaricati)
è risultato che

si sporge denuncia avverso il nominato in oggetto per falsa dichiara-
zione ad un pubblico ufficiale, a termine e per gli effetti degli artt.
495 e 496 del Codice Penale.

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)
(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici
di Collocamento).

17 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

DENUNCIA DI DITTA PER FALSA DICHIARAZIONE

MOD. C/ Den/3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
 Ufficio di Collocamento di

Prot. n. li, 19

Oggetto: Denuncia per falsa dichiarazione:
(ragione sociale della Ditta)

- Al Pretore del Mandamento di

e p.c.:

- All'Ufficio del Lavoro e del-
la Massima Occupazione diLa Ditta
(ragione sociale)esercente
(indicare la natura dell'attività)in
(indicare la località nella quale si svolgono i lavori)

con sede in

il giorno 19 nella persona del Sig.

.....
(cognome, nome, paternità e domicilio del rappresentante legale o di chi è auto-.....
rizzato ad agire in nome e per conto della ditta)

ha dichiarato verbalmente al sottoscritto Collocatore Comunale di

per iscritto

..... nell'esercizio delle sue funzio-

ni, quanto segue

.....
Poichè dagli accertamenti esperiti a mezzo di
(indicare l'organo di polizia o il Comando dei Carabinieri incaricato)

è risultato che

.....
 si sporge denuncia avverso la Ditta indicata in oggetto per falsa di-
 chiarazione ad un pubblico ufficiale, a termine e per gli effetti degli
 artt. 495 e 496 del Codice Penale.

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)

(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici
di Collocamento).

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

17 Maggio 1950

MOD. C/Den/4

DENUNCIA PER OMESSA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Ufficio di Collocamento di

N. di prot. li, 19

Oggetto: Denuncia per omessa comunicazione di cessazione di rapporto di lavoro:
(ragione sociale della Ditta)

- Al Pretore del Mandamento di
e p.c.:
- All'Ufficio del Lavoro e della
Massima Occupazione di

La Ditta
(ragione sociale)
esercitante
(indicare la natura dell'attività)
in
(indicare la località nella quale si svolgono i lavori)
con sede in

ha omesso di denunciare, nei termini prescritti (art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264) a questo Ufficio di Collocamento la cessazione del rapporto di lavoro nei confronti de sottoindicat lavorator ...

Cognome	Nome	Paternità	Data cessazione rapporti di lavoro

Si denuncia, pertanto, la Ditta predetta a termine e per gli effetti dell'art. 27 - terzo comma - della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)

(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici di Collocamento).

17 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)DENUNCIA DI DITTA PER MANCATA ASSUNZIONE
A MEZZO DELL'UFFICIO

MOD. C/ Den/5

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Ufficio di Collocamento di

N. di prot. li, 19...

Oggetto: Mancata assunzione tramite l'Ufficio di Collocamento
(ragione sociale della ditta)

- Alla Questura di
- All'Ispezzione del Lavoro di
- Al Comando stazione carabinieri di
- e p.c.:
- All'Ufficio del Lavoro e della
Massima Occupazione di

La Ditta
(ragione sociale)
esercitantein
(indicare la località nella quale si svolgono i lavori)
con sede in ha assunto in data 19..
i lavoratori sottoelencati senza avere ottenuto il prescritto certificato
di avviamento al lavoro (art. 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264) (ov-
vero senza aver ottenuto convalida per le assunzioni effettuate ai sen-
si dell'art. 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264):

Cognome	Nome	Patemità	Domicilio	Qualifica

Si denuncia la ditta stessa per i provvedimenti di competenza (art.
27 - secondo comma - della legge dianzi citata).Si prega codest di voler fornire notizie in ordine alla pre-
sente denuncia, all'Ufficio del Lavoro e della Massima Occu-
pazione di

(timbro dell'Ufficio)

IL COLLOCATORE
.....(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici
di Collocamento).

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

17 Maggio 1950

MOD. C/Den/6

IRREGOLARI ASSUNZIONI LAVORATORI
DI ALTRI COMUNI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Ufficio di Collocamento di

N. di prot. li, 195

Oggetto: Irregolari assunzioni di lavoratori di altri Comuni.

- Alla Prefettura di
- All'Ispettorato del Lavoro di
- Al Comando stazione carabinieri di
- e p.c.:
- All'Ufficio del Lavoro e della
Massima Occupazione di

La Ditta
(ragione sociale)
esercente
(indicare la natura dell'attività)
in
(indicare la località nella quale si svolgono i lavori)
con sede in ha assunto in data 195 ..
i lavoratori sotto elencati senza aver avanzato - ai sensi dell'art. 13
della legge 29 aprile 1949, n. 264 - la relativa richiesta a questo Uffi-
cio, competente per la circoscrizione in cui si svolgono i lavori, senza
aver ottenuto la prescritta autorizzazione e quindi senza essersi muni-
ta di regolare certificato di avviamento al lavoro (art. 18 legge su ci-
tata).

Cognome	Nome	Paternità	Domicilio	Qualifica

Si denuncia la ditta per i provvedimenti di competenza (art. 27 - se-
condo comma - della legge n. 264).

Si prega codest di voler fornire notizie in ordine alla presente
denuncia, all'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazio-
ne di

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)

(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici

17 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

ESERCIZIO MEDIAZIONE IN VIOLAZIONE LEGGE

MOD. C/ Den/7

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Ufficio di Collocamento di

N. di prot. li, 19

Oggetto: Esercizio della mediazione in violazione alla legge 29 aprile 1949, n. 264:
(cognome, nome, paternità)
.....
(denominazione dell'Associazione)

- All'Ufficio del Lavoro e della
Massima Occupazione di

Quest'Ufficio di Collocamento ravvisa nei seguenti atti:

.....
.....
.....
.....
.....

compiuti da:
.....
.....

gli estremi della violazione all'art. 11 - primo comma - della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Si comunica quanto sopra per quei provvedimenti che codesto Ufficio riterrà opportuno di adottare.

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)

(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici di Collocamento).

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

17 Maggio 1950

MOD. C/ Den/ 8

ESERCIZIO MEDIA ZIONE VIOLAZIONE LEGGE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Ufficio di Collocamento di

N. di prot. li, 19

Oggetto: **Esercizio della mediazione in violazione alla legge 29 aprile 1949, n. 264:**
(cognome, nome, paternità)
.....
(denominazione dell'Associazione)

- Alla Questura di
- All'Ispettorato del Lavoro di
- Al Comando stazione carabinieri di

Questo Ufficio ravvisa nei seguenti atti:

.....
.....
.....
.....
.....

compiuti da

gli estremi della violazione all'art. 11 - primo comma - della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Si prega, pertanto, codesto di voler esperire i dovuti accertamenti e, se del caso, di denunciare l'infrazione al Magistrato competente.

Questo Ufficio gradirà ricevere notizie in ordine alla presente segnalazione.

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)

(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici di Collocamento).

17 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

MOD. C/Isr.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
 Ufficio di Collocamento di

N. di prot. li, 19....

Oggetto: Certificato di iscrizione.

A richiesta dell'interessato si rilascia

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO

del lavoratore
 (cognome, nome, paternità)
 domiciliato in Via n.

Dagli atti dell'Ufficio il predetto risulta:
 essere iscritto dal a
 essere stato iscritto dal al
 classe (1) settore
 o categoria
 con la qualifica di

IL COLLOCATORE

.....

- (1) Le iscrizioni nelle Liste di Collocamento sono distinte nelle seguenti classi:
- a) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;
 - b) giovani di età inferiore ai 21 anni, od altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;
 - c) casalinghe in cerca di lavoro;
 - d) pensionati in cerca di occupazione;
 - e) lavoratori occupati in cerca di altra occupazione.

(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici di Collocamento).

COLLOCAMENTO
(organizzazione)

17 Maggio 1950

MOD. C/Inv/Soc

INVITO AL LAVORATORE E NOTIFICA
SOSPENSIONE DI ISCRIZIONE

N.
(cartella familiare)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di
Ufficio di Collocamento di

N. di prot. li, 19....

- Al Sign.

L'iscrizione della S.V. nelle Liste di Collocamento è sospesa dalla data odierna.

La S.V., pertanto, è invitata a presentarsi in Ufficio
.....
(via - numero - piano e sportello o stanza)
il giorno alle ore

Si avverte, altresì, che in caso di mancata presentazione, la S.V. sarà cancellata dalle Liste di Collocamento.

IL COLLOCATORE

(timbro dell'Ufficio)

.....

N.B.: Il lavoratore è tenuto ad esibire la presente cartolina all'Ufficio.

(Non sarà riprodotto a stampa - Servirà soltanto come fac-simile agli Uffici di Collocamento).

17 Maggio 1950

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 17 maggio 1950

Prot. n. 14770/13-CIRC.

- Ai Prefetti
e p.c.:
- Ai Direttori degli Uffici provinciali
del Lavoro
Loro Sedi

Oggetto: Commissioni comunali per il collocamento.

A seguito della circolare n. 13132 del 28 febbraio 1950, concernente l'istituzione delle Commissioni comunali per il collocamento, previste dalla legge 21 agosto 1949, n. 586, si invita la S.V. a trasmettere copia dei decreti istitutivi dei suddetti organismi già emanati e in via di emanazione.

Nell'occasione si prega, altresì, di voler corredare detto documento di una relazione esplicativa dei criteri seguiti nell'assegnazione delle diverse rappresentanze spettanti alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno alle Commissioni di cui trattasi.

Il Ministro
f.to Rubinacci

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
(lavoratori disoccupati o in soprannumero)

23 Maggio 1950 (n. 11)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dell'Occupazione
e dell'Addestramento professionale

Divisione XXXI

Roma, 23 maggio 1950

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- Agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione

e p.c.:

- Ai Commissari del Governo per le Regioni a Statuto Speciale
- Alle Prefetture della Repubblica
- All'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
- Agli Enti Promotori di Corsi di Addestramento Professionale

Loro Sedi

Oggetto: Corsi per l'addestramento professionale dei lavoratori disoccupati o in soprannumero.

1) *Mezzi usati per l'addestramento.*

L'addestramento professionale dei disoccupati e dei lavoratori in soprannumero, a norma della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, è realizzato attraverso:

- corsi per disoccupati;
- corsi aziendali o interaziendali di riqualificazione;
- cantieri-scuola.

2) *Esclusione dei cantieri scuola.*

Le modalità di cui alla presente non riguardano i cantieri-scuola, che sono disciplinati da norme proprie, per l'attuazione delle quali valgono altre istruzioni.

23 Maggio 1950 (n. 11)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
(lavoratori disoccupati o in soprannumero)3) *Vari tipi di corsi.*

Rispetto agli scopi perseguiti dai vari tipi di corsi, si distinguono:

a) corsi di primo addestramento, istituiti per formare, specialmente con esercitazioni pratiche, capacità di lavoro in elementi anche giovani di età inferiore ai 18 anni che abbiano bisogno di acquisirle per essere avviati ad un mestiere;

b) corsi di qualificazione, istituiti per operai non ancora qualificati che aspirano a diventare operai qualificati, in relazione al mestiere esercitato o ad un mestiere affine;

c) corsi di specializzazione, istituiti per operai qualificati che desiderano specializzarsi nello stesso mestiere;

d) corsi di perfezionamento, tendenti ad approfondire la capacità professionale di operai qualificati o specializzati per adeguarla a particolari lavorazioni o a nuovi processi di tecnica produttiva;

e) corsi di riqualificazione o rieducazione professionale, istituiti per coloro che abbiano bisogno di acquistare una capacità professionale diversa da quella precedentemente posseduta, in vista di particolari esigenze del mercato interno del lavoro o di possibilità di emigrazione.

4) *Corsi integrativi.*

I corsi di primo addestramento di cui alla lettera a) possono essere seguiti da corsi di qualificazione per gli allievi che abbiano superato le relative prove finali; così come i corsi di qualificazione di cui alla lettera b) e quelli di specializzazione di cui alla lettera c) possono essere seguiti da corsi di perfezionamento per gli allievi che ne abbiano superato le prove finali.

5) *Preminenza dello scopo addestrativo.*

In ogni caso, pur non dimenticando i fini assistenziali che i corsi conseguono, è attribuito valore assolutamente preminente

te agli scopi addestrativi, senza dei quali l'attività dei corsi verrebbe ad essere snaturata.

È proibito rigorosamente valersi dei corsi per mascherare rapporti di lavoro veri e propri, pur ammettendo che fini addestrativi notevoli possano conseguirsi consentendo, in alcuni casi, agli allievi dei corsi di partecipare a lavorazioni facenti parte di normali cicli produttivi.

Corsi di addestramento professionale per disoccupati.

6) Enti promotori.

I corsi di addestramento professionale possono essere promossi da amministrazione dello Stato, da comuni o da altri enti, nonché da istituzioni e associazioni.

7) Formulazione delle proposte.

Le proposte per la istituzione di corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati, corredate del programma tecnico-didattico e firmate dal legale rappresentante dell'ente promotore, devono essere redatte in cinque copie secondo il modello riprodotto nell'allegato A, e devono contenere l'indicazione (nome, cognome, paternità e qualifica rivestita in seno allo ente) della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare in nome e per conto dell'ente promotore.

8) Durata e orario giornaliero.

La durata del corso può essere prevista da 2 a 8 mesi. Nella proposta deve essere indicato il numero dei giorni di effettiva durata del corso. L'orario giornaliero deve corrispondere a quello normale di lavoro, con un minimo di 6 ore giornaliero.

9) Numero delle sezioni e degli allievi.

Per ogni corso può essere previsto un numero massimo di 30 allievi, raggruppati in unica sezione.

23 Maggio 1950 (n. 11)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
(lavoratori disoccupati o in soprannumero)

Qualora, per giustificate esigenze locali, si debba reclutare per un corso un numero maggiore di allievi, gli stessi possono essere raggruppati in sezioni comprendenti da 20 a 30 unità.

Per ogni sezione può essere previsto un istruttore pratico, ed eventualmente, un aiuto-istruttore.

Per determinate categorie di mestiere, riferentesi specialmente all'artigianato artistico o di qualità, può essere consentita la istituzione di corsi con un numero di allievi minore di quello medio.

10) *Insegnanti, istruttori e segretari.*

La scelta del personale insegnante, istruttore e di segreteria, affidata all'ente promotore, deve effettuarsi sulla base di adeguate attitudini tecniche e didattiche, e deve, preferibilmente, cadere su persone che, a parità di altre condizioni, risultino disoccupate.

11) *Compensi per i direttori.*

Per la direzione di un corso può essere prevista una spesa massima di L. 10.000 mensili.

Se un'unica persona è addetta alla direzione di 2, 3 o più corsi, la spesa complessiva non deve superare, rispettivamente, L. 14.000 o L. 16.000 mensili.

12) *Compenso per gli insegnanti, gli istruttori e gli aiuto-istruttori.*

Il compenso previsto per l'insegnante non può superare L. 350 l'ora, quello per l'istruttore L. 200 l'ora e quello per l'aiuto-istruttore L. 150 l'ora.

13) *Compensi per lavori di segreteria.*

La spesa prevista per la segreteria di un corso non può superare la somma di L. 6.000 mensili.

Se un'unica persona è addetta alla segreteria di più corsi, la spesa complessiva non deve superare L. 2.000 per ogni corso oltre il primo.

14) *Personale di servizio e di custodia.*

Il compenso al personale di servizio e di custodia, eventualmente addetto ai corsi, deve essere previsto forfettariamente in misura, in ogni caso, non superiore al 60 per cento del compenso previsto per il personale di segreteria.

15) *Spese per consumi.*

Nella proposta possono essere previste spese per consumi (materiali per esercitazioni, utensileria di rapido consumo, dispense, testi, materiale didattico, etc.). Dette spese non devono superare il 50 per cento dell'ammontare del trattamento economico degli allievi, computato nella proposta, escluso il premio finale e l'eventuale secondo assegno giornaliero di L. 100 e relative integrazioni, qualora trattasi di corsi dei settori industriale e marittimo; del 40 per cento per il caso di corsi del settore commerciale e del 30 per cento per il caso di corsi del settore agricolo.

Tali quote sono state valutate determinandone con latitudine i limiti massimi, allo scopo di garantire un normale funzionamento a qualunque tipo di corso. Quindi, entro tali limiti, che solo eccezionalmente dovrebbero essere raggiunti, l'ente promotore da un canto e l'Ufficio del Lavoro in sede di selezione delle proposte dall'altro, valuteranno, caso per caso, l'ammontare prevedibile delle spese.

Qualora il numero dei frequentanti dovesse risultare inferiore a quello originariamente previsto, le spese per consumi dovranno essere ridotte in proporzione. Tale riduzione dovrà risultare all'atto della chiusura delle scritture contabili.

16) *Locali e attrezzature.*

Gli enti promotori devono disporre di idonei locali per lo svolgimento dei corsi che propongono di istituire. Tali locali ai sensi dell'art. 47 della legge 29 aprile 1949, n. 264, possono anche essere demandati a scuole a termine dell'art. 4 del R.D.L. 21 giugno 1938, n. 1380.

È da sottolineare al riguardo la necessità che per l'uso di

23 Maggio 1950 (n. 11)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
(lavoratori disoccupati o in soprannumero)

tali locali siano presi tempestivi accordi in sede di progettazione del corso onde assicurarsi che i medesimi siano effettivamente disponibili per l'epoca prevista per lo svolgimento del corso.

Poichè gli enti promotori devono disporre di attrezzature idonee ai tipi di corsi proposti, non può, di norma, esserne finanziato l'acquisto.

17) *Spese di organizzazione.*

Per le spese di organizzazione può essere prevista una quota da stabilire, normalmente, in misura non superiore alle seguenti aliquote del costo totale del corso, escluso l'importo delle indennità agli allievi e quello delle spese per acquisto di eventuali attrezzature:

- L. 12.000 qualora il costo del corso, detratte le spese suddette, non superi le L. 200.000;

- L. 18.000 qualora il costo del corso, detratte le spese suddette, non superi le L. 300.000;

- L. 22.000 qualora il costo del corso, detratte le spese suddette, non superi le L. 400.000.

Oltre le L. 400.000 può applicarsi forfettariamente la quota massima di L. 25.000.

Gli importi predetti, compensativi delle spese di illuminazione, pulizia, cancelleria, posta, registri, pubblicità, etc. riguardano anche ogni altra spesa di carattere generale che l'ente promotore sostiene per lo svolgimento dei corsi.

Ove si renda necessario il riscaldamento, l'ente promotore ne indicherà a parte la spesa, sulla opportunità e ammontare della quale l'Ufficio del Lavoro dovrà pronunciarsi particolarmente.

18) *Trattamento economico degli allievi.*

Il trattamento economico degli allievi deve essere preventivato tenendo conto del solo assegno giornaliero di frequenza di L. 200 e del premio finale di L. 3000 per tutti gli allievi previsti per il corso. Successivamente, ad iscrizione avvenuta, stabilita la posizione degli allievi rispetto all'assicurazione contro la disoccupazione ed accertata la loro posizione di famiglia,

sulla base delle attestazioni fornite dalle locali sedi dell'I.N.P.S. alle quali, a mente del punto 27), è stato comunicato l'elenco dei disoccupati ammessi ai singoli corsi, deve essere calcolato, per ogni allievo, l'eventuale maggiore onere da sostenere per tutta la durata del corso. Tale maggiore onere deve essere comunicato a questo Ministero soltanto con il primo rendiconto parziale, per le necessarie integrazioni del finanziamento originariamente disposto, mentre nei successivi rendiconti parziali sarà indicato l'onere effettivamente sostenuto nel periodo a cui si riferisce il rendiconto stesso.

Al riguardo occorrerà tenere presente che coloro che non percepiscono il sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione, hanno diritto, oltre all'assegno giornaliero di L. 200, ad un secondo assegno giornaliero di L. 100 aumento di L. 60 per ogni figlio, per il coniuge o per ciascuno dei genitori a carico, esclusi, quindi, altri parenti e gli affini.

19) *Inoltro delle proposte.*

Entro il 15 luglio di ogni anno, l'ente promotore deve presentare all'Ufficio del Lavoro competente per territorio le proposte dei corsi che si propone di svolgere, nel numero di esemplari indicato al n. 7.

Le proposte non devono contenere cancellature, abrasioni, correzioni, etc. Eventuali modifiche da introdurre dall'Ufficio del Lavoro devono essere annotate, con opportuni richiami, in calce alle proposte.

Le proposte in cui siano state preventivate spese eccedenti i limiti massimi consentiti, sono respinte all'ente promotore dall'Ufficio del Lavoro che le ha ricevute.

20) *Controllo delle proposte e piano annuale.*

Affinchè tutte le iniziative e le attività inerenti alla istituzione ed allo svolgimento di corsi per la formazione professionale risultino aderenti alle effettive esigenze delle varie provincie e si sviluppino secondo programmi prestabiliti sulla base delle esigenze stesse ogni Ufficio del Lavoro deve:

23 Maggio 1950 (n. 11)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
(lavoratori disoccupati o in soprannumero)

a) esercitare anzitutto un accurato controllo delle proposte ricevute dal punto di vista tecnico, didattico e finanziario. Per controllo tecnico deve intendersi l'esame di merito della congruità e idoneità delle attrezzature a disposizione e della congruità dei consumi preventivati e delle spese di organizzazione. Mediante il controllo didattico deve accertarsi che le materie di insegnamento e la serie delle esercitazioni proposte garantiscano il conseguimento degli scopi perseguiti dai vari tipi di corsi. Il controllo finanziario deve accertare che le voci di spesa preventivate rientrino nei limiti stabiliti nella presente circolare;

b) sottoporre al parere della Commissione provinciale per il collocamento, entro il successivo 25 luglio, le proposte avanzate dai vari enti promotori per la istituzione di corsi nel territorio della provincia;

c) valendosi delle proposte che hanno superato il controllo di cui alla lettera a), e tenuto conto del parere della Commissione provinciale per il collocamento, predisporre un piano annuale di corsi di addestramento nel quale essi siano elencati secondo un ordine di precedenza da assegnare ai singoli corsi nello ambito della intera provincia, in relazione alla entità e ai vari aspetti della disoccupazione, alle esigenze di manodopera e alle possibilità di emigrazione.

Di ciascun corso deve essere indicato: l'ente promotore, la località, il tipo, il mestiere, la durata, il numero degli allievi, la spesa di gestione, la spesa per gli allievi, la spesa totale, il parere espresso dalla Commissione provinciale per il collocamento.

Le proposte non incluse nel piano predetto devono essere ugualmente trasmesse a questo Ministero, in elenco a parte, compilato con l'osservanza dello stesso criterio seguito per il piano.

21) *Inoltre del piano annuale.*

L'Ufficio del Lavoro entro il 31 luglio, deve trasmettere a questo Ministero le proposte dei corsi unilateralmente al piano che le comprende.

Ogni proposta deve essere controdistinta:

- dal numero d'ordine;
- dalla sigla della provincia interessata;
- dall'anno a cui si riferisce;
- dalla natura del corso (1).

22) *Piani aggiuntivi.*

L'Ufficio del Lavoro, dopo la formulazione del piano annuale, accertato l'insorgere di eventuali esigenze eccezionali, può proporre l'istituzione di nuovi corsi. Le relative proposte saranno inoltrate appena esaminate, munite del parere della Commissione provinciale per il collocamento.

23) *Piano nazionale.*

È compito di questo Ministero coordinare sul piano nazionale i singoli piani provinciali per la formulazione di un piano generale annuale da sottoporre alla Commissione centrale per lo avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, di cui al titolo I della legge.

24) *Data di inizio e manifesti.*

L'inizio dei corsi deve avere luogo nei 20 giorni successivi a quello della data di trasmissione del provvedimento interministeriale di autorizzazione, salvo che una data posteriore non sia

(1) La matricola di ogni proposta, per esigenze di uniformità, deve riprodurre la formula esemplificativa seguente:

25/NA/1950-51/D

in cui:

- 25 è il numero d'ordine;
- NA indica la provincia di Napoli;
- 1950-51 l'esercizio finanziario interessato;
- D la natura del corso (per disoccupati). (Si indica invece A per i corsi aziendali o interaziendali).

23 Maggio 1950 (n. 11)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
(lavoratori disoccupati o in soprannumero)

stata, a suo tempo, indicata nelle relative proposte.

Per i corsi dei settori dell'agricoltura e della pesca può essere consentito di derogare a tali termini, ove la deroga sia richiesta da esigenze stagionali.

È opportuno che la istituzione dei corsi sia resa nota a mezzo di manifesti riproducenti il testo di cui al modello allegato E. Ulteriori notizie e chiarimenti possono essere aggiunti nei manifesti stessi, purchè non contrastanti con il testo medesimo.

Copie di detti manifesti devono essere affisse, per tutta la durata del corso, nell'aula delle lezioni teoriche e, ove si renda possibile, presso la sede delle esercitazioni pratiche.

25) *Ammissione degli allievi.*

Ai corsi sono ammessi i lavoratori disoccupati che risultano iscritti nelle liste degli Uffici di Collocamento da almeno 10 giorni dalla data di inizio dei corsi stessi.

Qualora durante lo svolgimento dei corsi si verifichi l'avviamento al lavoro di alcuno degli allievi ovvero alcuno di questi abbandoni i corsi o ne sia radiato, ai posti che ne risultano disponibili possono essere sostituiti altri disoccupati purchè in possesso di preparazione adeguata alla entità del programma già svolto, semprechè la sostituzione avvenga in periodo non eccedente la quinta parte della durata del corso.

Possono frequentare i corsi, come uditori, lavoratori anche non disoccupati, in numero non superiore ad un quarto degli allievi frequentanti. Detti uditori la cui frequenza non deve comportare oneri di sorta, potranno sostenere, a domanda, prove finali e conseguire attestati di frequenza.

26) *Selezione degli allievi.*

Allo scopo di assicurare ad ogni corso un esito soddisfacente, sia dal punto di vista disciplinare che da quello tecnico-didattico, relativo al mestiere, arte o professione per il quale il corso stesso è istituito, occorre che si provveda ad una oculata selezione degli allievi, tenendo conto dell'attitudine di ciascun candidato all'esercizio del mestiere per cui il corso è istituito,

ed evitando di avviare allo stesso corso elementi professionalmente eterogenei.

Per operare tale selezione occorre procedere ad accertamenti che vadano, per quanto è possibile, più in là dei precedenti di lavoro semplicemente dichiarati dagli aspiranti.

In sede di selezione, è opportuno convincere gli aspiranti che i corsi non sono istituiti a fini assistenziali, ma allo scopo, essenziale, di trasformare manodopera generica non qualificata in buone e capaci maestranze; il che servirà anche a favorire il rispetto di una conveniente disciplina e di un soddisfacente andamento generale dei corsi.

L'Ufficio del Lavoro selezionerà, d'intesa con la direzione dei corsi, gli aspiranti, valendosi - ove possibile - della visita medica preventiva e del concorso di esperti di orientamento professionale.

A selezione ultimata, l'Ufficio del Lavoro può autorizzare, ferma restando la categoria professionale, già individuata, il mutamento del tipo di corso, ove esso si renda indispensabile per adeguare il programma didattico al livello medio culturale e professionale degli allievi.

27) *Denuncia di inizio.*

L'ente promotore deve tempestivamente comunicare all'Ufficio del Lavoro, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale, all'Ispettorato del Lavoro, al Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica e alle locali Associazioni sindacali la data di inizio dei corsi e, ad inizio avvenuto, segnalare i nominativi degli iscritti a detta sede provinciale dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale.

L'Ufficio del Lavoro deve comunicare a questo Ministero la data di inizio dei corsi istituiti nel territorio di propria circoscrizione, entro 10 giorni dal loro inizio.

28) *Registro di presenza.*

Presso la sede di ciascun corso deve essere tenuto un registro, o una serie di fogli preventivamente vistato e numerato dall'Ufficio provinciale del Lavoro, per le annotazioni relative alle

23 Maggio 1950 (n. 11)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
(lavoratori disoccupati o in soprannumero)

presenze giornaliere degli allievi. Dette presenze sono documentate giornalmente dalla firma di entrata e di uscita di ogni singolo allievo e, in calce al relativo foglio, dalla controfirma dell'insegnante. Sullo stesso registro o foglio deve essere notato giornalmente il programma teorico e pratico svolto.

29) *Indennità di presenza.*

La corresponsione dell'indennità di presenza agli allievi è effettuata periodicamente, sulla base delle presenze registrate come sopra, e le relative quietanze, firmate dagli allievi, devono essere allegate ai rendiconti. L'eventuale secondo assegno di L. 100 e relative integrazioni devono essere corrisposti appena accertata la posizione dei singoli allievi. Le somme corrispondenti devono essere prelevate anche dalla prima rata di finanziamento.

30) *Registro di carico.*

Si rende necessaria la tenuta di un registro di carico delle eventuali attrezzature, degli utensili da inventariare, nonché delle utensilerie di rapido consumo e dei materiali per le esercitazioni. A detto registro devono essere uniti le fatture e gli altri documenti giustificativi delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali registrati, documenti che, a fine corso, devono essere allegati al rendiconto finale.

31) *Sospensione e radiazione degli allievi indisciplinati o negligenti.*

Il direttore del corso può sospendere gli allievi che si rendano indisciplinati o negligenti o che si siano ripetutamente assentati dalle lezioni senza giustificato motivo, proponendone successivamente la radiazione all'Ufficio del Lavoro. L'Ufficio stesso, sulle proposte di radiazione, decide in via definitiva e ne determina la decorrenza, invitando l'I.N.P.S. a sospendere il sussidio straordinario di disoccupazione agli allievi radiati.

32) *Prove finali.*

L'Ente promotore, almeno 20 giorni prima della fine di ciascun corso, deve stabilire, d'intesa con l'Ufficio del Lavoro, il diario delle prove finali affinché queste possano avere luogo non oltre i 10 giorni successivi alla fine del corso.

33) *Commissione d'esame.*

La commissione d'esame, presieduta da un delegato di questo Ministero, è costituita dal direttore del corso, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori della categoria professionale alla quale il corso si riferisce, designati dal direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro. Può partecipare un rappresentante del Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Normalmente, salvo cioè ordine contrario, delegato di questo Ministero a presiedere detta commissione è il direttore dell'Ufficio del Lavoro.

34) *Ammissione alle prove finali.*

Sono ammessi alle prove finali coloro che abbiano frequentato i corsi con assiduità e diligenza.

35) *Contenuto delle prove finali.*

Le prove finali hanno carattere eminentemente pratico e vertono su opere e su nozioni attinenti all'attività professionale oggetto del corso.

36) *Attestato e premio finali.*

Coloro i quali hanno superato la prova finale hanno diritto, oltre che ad un premio di L. 3.000, al rilascio di un attestato, il quale, firmato dal delegato ministeriale e registrato dall'Ufficio provinciale del Lavoro, costituisce, a parità di altre condizioni, titolo di preferenza all'avviamento al lavoro o alla emigrazione.

23 Maggio 1950 (n. 11)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
(lavoratori disoccupati o in soprannumero)37) *Definitività delle autorizzazioni.*

Approvato il preventivo di spesa ed emesso il provvedimento di autorizzazione dei corsi, non possono essere prese in considerazione richieste intese a trasformare la destinazione professionale dei corsi stessi o a modificarne o integrarne le voci di spesa ad eccezione delle integrazioni previste per il maggiore onere di cui al punto 18. L'Ufficio del Lavoro segnalerà tempestivamente quei corsi che, autorizzati, non rispondano più a mutate esigenze locali o generali, affinché gli stessi possano essere revocati.

Gli enti promotori potranno rivolgere eventuali altre richieste attinenti allo svolgimento dei corsi per il tramite dell'Ufficio del Lavoro territorialmente competente.

Ove si renda necessario cambiare - nell'ambito, s'intende, dello stesso comune - i locali destinati allo svolgimento dei corsi, l'Ufficio del Lavoro competente può concedere la necessaria autorizzazione dopo avere accertata l'idoneità dei nuovi locali ad accogliere i corsi da trasferire. Della concessa autorizzazione deve essere data notizia a questo Ministero. Analogamente il suddetto Ufficio può autorizzare variazione di orario ai fini di un più proficuo rendimento dei corsi.

38) *Responsabilità della gestione.*

L'ente promotore, in favore del quale è concessa l'autorizzazione per l'attuazione di corsi da esso promossi, assume la responsabilità dello svolgimento dei corsi stessi e della gestione finanziaria dei fondi messi a disposizione.

Tali fondi devono essere depositati, separatamente da ogni altro deposito, in apposito conto bancario o postale, i cui estremi devono essere comunicati a questo Ministero.

39) *Rate di finanziamento.*

Il finanziamento dei corsi di addestramento professionale si effettua normalmente mediante erogazioni successive che vengono disposte la prima al momento dell'approvazione del corso e le rimanenti all'atto dell'approvazione dei rendiconti parziali re-

lativi ai 2/3 del totale delle erogazioni già effettuate.

40) *Rendiconti parziali.*

Appena impiegati i 2/3 del totale delle erogazioni ricevute, l'ente promotore provvede a compilare il rendiconto parziale, secondo il modello di cui all'allegato B.

Nel compilare detto rendiconto si deve indicare nella colonna delle «spese previste» quelle preventivate per l'intera durata del corso, mentre nella colonna delle «spese effettive» devono indicarsi quelle già sostenute. Quest'ultime devono essere riportare nel riepilogo delle spese di ciascun successivo rendiconto parziale oltre che in quello del rendiconto finale, nonchè del prospetto della «situazione ente gestore».

Il prospetto di cui alla lettera G (recuperi) va compilato soltanto in sede di rendiconto finale.

Nel primo rendiconto parziale deve essere indicata nella tabella I, la somma totale necessaria per sostenere, per l'intera durata del corso, il maggiore onere relativo agli assegni integrativi di presenza (colonna 5) e agli assegni familiari (colonna 7), da corrispondere in relazione alla accertata posizione dei singoli allievi. Nello stesso rendiconto ed in quelli successivi deve essere indicato, nella colonna delle spese «effettive» in corrispondenza dei numeri 22 e 23, l'ammontare del maggiore onere sostenuto dall'ente alla data della compilazione del rendiconto parziale, per il pagamento dei predetti assegni integrativi.

Il rendiconto, corredato di idonea documentazione, deve essere presentato al competente Ufficio del Lavoro per un accurato esame e per l'apposizione, se del caso, del visto di regolarità.

41) *Inoltro dei rendiconti.*

Il rendiconto parziale, munito del visto di regolarità, deve essere inoltrato a questo Ministero dall'Ufficio del Lavoro entro i 5 giorni successivi alla presentazione di esso da parte dell'ente promotore interessato.

23 Maggio 1950 (n. 11)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
(lavoratori disoccupati o in soprannumero)

Nell'effettuare l'invio del rendiconto parziale, l'Ufficio del Lavoro restituisce all'ente promotore la documentazione presentata a corredo del rendiconto stesso, affinché possa essere utilizzata per documentare il rendiconto finale.

42) *Rendiconti irregolari.*

L'Ufficio del Lavoro, nel caso che riscontri irregolarità nel rendiconto o nella relativa documentazione, tali da dover negare il visto di regolarità, provvede a chiedere i necessari chiarimenti o le opportune rettifiche all'ente promotore, ovvero a denunciare le irregolarità riscontrate al competente Ispettorato del Lavoro.

Nel caso in cui le irregolarità siano da consigliare la sospensione del corso iniziato, l'Ufficio del Lavoro o, in sede di ispezione, l'Ispettorato del Lavoro, provvedono ad informare tempestivamente questo Ministero proponendo i provvedimenti che giudicano convenienti ed esponendo le ragioni che la motivano.

43) *Approvazione dei rendiconti.*

Questo Ministero esaminati i rendiconti parziali muniti del visto di regolarità, provvede, se del caso, alla loro approvazione ed alla emissione del mandato relativo alla successiva erogazione.

44) *Rendiconto finale.*

Il rendiconto finale ha lo scopo di fornire una rappresentazione completa, precisa ed analitica della gestione di ciascun corso nonché dei risultati tecnico-didattici conseguiti. Esso deve pertanto constare di due parti, relative ai due suindicati argomenti, ed adattarsi anche esso allo schema previsto dal modello di cui al predetto allegato B.

Il rendiconto finale, corredato di idonea documentazione, deve essere presentato entro 15 giorni dal termine degli esami finali dall'ente promotore all'Ufficio del Lavoro, che vi appone, se del caso, il visto di regolarità.

45) *Responsabilità rispetto a rendiconti vistati.*

Il visto di regolarità dell'Ufficio del Lavoro, sia sul rendiconto parziale che su quello finale, non esonera l'ente promotore da eventuali responsabilità inerenti alla gestione tecnico-didattica e finanziaria del corso, successivamente accertate in sede di revisione ministeriale.

46) *Documentazione dei rendiconti.*

È raccomandabile che la documentazione, specie quando assuma proporzioni notevoli, sia raggruppata in correlazione alle varie voci (A, B, C, ecc.) del rendiconto, ordinandola nello interno di ciascun gruppo con opportuni riferimenti numerici (A/1, A/2, A/3 B/7, B/8, B/9 etc.).

La voce n. 18 (utensileria di lento consumo), di cui alla lettera D (attrezzature e utensilerie) del prospetto, deve comprendere gli utensili di lento consumo che, a differenza degli utensili di rapido consumo, devono essere inventariati e valutati in conformità dei costi rilevabili dalle fatture da acquisto.

Per quanto concerne la voce G (recuperi) è da chiarire:

a) che al n. 31 del rendiconto sotto la voce «materiali per esercitazioni, residuati» deve annotarsi il valore di acquisto dei materiali residuati dalle esercitazioni. Tali materiali devono essere inventariati indicando, per ciascuna voce d'inventario, quantità e prezzo, conforme - quest'ultimo - alle fatture relative. Lo inventario deve essere inviato in due esemplari, uno dei quali sarà trattenuto dall'Ufficio del Lavoro;

b) che per le voci di cui ai nn. 32 e 34 del rendiconto riguardanti il valore dell'utensileria di rapido consumo e del materiale didattico e scolastico residuati, si deve seguire lo stesso criterio di cui alla precedente lettera a);

c) che i valori di cui ai nn. 35, 36 e 37 del rendiconto devono essere specificati a parte per ogni voce con inventari particolareggiati, accompagnati dalle relative fatture d'acquisto, analogamente a quanto è stato stabilito per la voce n. 18, ripetuta al n. 33;

23 Maggio 1950 (n. 11)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
(lavoratori disoccupati o in soprannumero)

d) che i beni prodotti dagli allievi, di cui al n. 38 del rendiconto devono essere elencati a parte e valutati in base ai prezzi di mercato. Quelli eventualmente eseguiti per conto di terzi o, comunque, venduti devono essere annotati separatamente. Nel caso in cui tali prodotti siano rappresentati da beni immobili, come edifici, capannoni, ecc., oltre ai dati di valutazione, deve esserne annotata l'ubicazione. All'occorrenza le annotazioni devono essere corredate da più precisa descrizione ovvero da disegni, fotografie, ecc.

47) *Destinazione dei materiali inventariati.*

Per i materiali inventariati, l'Ufficio del Lavoro dispone:

- o l'alienazione, se trattasi di materiali che possono essere venduti senza subire deprezzamento sensibile;
- o la cessione in deposito, per conto dell'Ufficio stesso, all'ente promotore interessato;
- o la diretta assunzione in deposito.

Il materiale da alienare deve essere sottoposto alla preventiva perizia di un funzionario del Genio civile competente per territorio, al fine di determinarne il prezzo di mercato all'ingrosso da servire di base alla Commissione più sotto specificata per l'aggiudicazione delle vendite.

Ogni vendita deve effettuarsi a cura di una Commissione, composta:

- del direttore dell'Ufficio del Lavoro o di un dipendente funzionario di sua fiducia, che la presiede;
- di un funzionario del Genio civile, designato dall'Ufficio del Genio civile competente per territorio;
- di un funzionario dell'Intendenza di finanza, designato dalla Intendenza di finanza competente per territorio;
- di un rappresentante dell'ente gestore.

Per la vendita di merci, il cui ammontare, secondo la perizia, non superi le diecimila lire, deve essere seguita la procedura

della trattativa privata; se l'ammontare supera le diecimila lire la commissione anzidetta deve invitare il maggior numero possibile di aspiranti all'acquisto a maggiorare, con offerta in busta chiusa, il prezzo base.

Tutte le buste devono essere aperte in unica seduta. Nel caso di offerte pari, la Commissione mette in gara gli autori di esse.

Qualora l'ammontare delle merci da vendere superi le centomila lire, si deve seguire la procedura della licitazione privata prevista dalle norme della contabilità generale dello Stato.

I materiali in deposito, diretto o indiretto, devono essere utilizzati in corsi futuri, nelle cui proposte, pertanto, dovrà esserne tenuto conto mediante espresso riferimento, da introdurre a cura dell'ente promotore, ovvero in sede di controllo, da parte dell'Ufficio del Lavoro.

48) *Libro di magazzino.*

In relazione a quanto sopra, si determina la necessità della tenuta, da parte di ogni Ufficio del Lavoro, di apposito libro di magazzino, nel quale tutti i materiali in deposito, sia diretto che indiretto, devono essere registrati, per poi mantenere aggiornate le relative annotazioni di carico e scarico.

49) *Assicurazione contro gli infortuni degli allievi.*

La gestione dell'assicurazione contro gli infortuni degli allievi è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che vi provvede con l'osservanza delle seguenti norme.

50) *Oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni.*

Gli allievi sono assicurati contro gli infortuni quando le esercitazioni che formano oggetto del corso concernono, anche solo in parte, lavorazioni soggette all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura o contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

23 Maggio 1950 (n. 11)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
(lavoratori disoccupati o in soprannumero)

L'assicurazione copre qualunque rischio inerente alle esercitazioni tutte, sia pratiche che teoriche, che in detti corsi si effettuano.

51) *Prestazioni a favore degli infortunati.*

a) In agricoltura. - Nei confronti degli allievi che frequentano corsi del settore agricolo per i quali, secondo quanto è detto al punto 50, è da applicarsi la legge sugli infortuni in agricoltura, le prestazioni assicurative, economiche, sanitarie, protettive ed assistenziali, sono quelle di cui alla *legge 20 febbraio 1950, n. 64*, concernente nuove prestazioni per infortuni agricoli, per le persone indicate alla lettera a) dell'art. 1 del *D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450*.

Per gli infortuni agricoli avvenuti precedentemente all'entrata in vigore della summenzionata legge, si osserveranno le norme del *D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450*, nonché quelle del regolamento approvato con *D.L.L. 21 novembre 1918, n. 1889*, e delle successive modificazioni.

b) Nell'industria. - Nei confronti degli allievi che frequentano corsi del settore industriale per i quali, secondo quanto è detto al punto 50, è da applicarsi la legge sugli infortuni nella industria, le prestazioni assicurative, economiche, sanitarie, protettive ed assistenziali, saranno quelle previste dal *R.D. 17 agosto 1935, n. 1765*, dal *R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276*, dal regolamento approvato con *R.D. 25 gennaio 1937, n. 200*, dalla *legge 12 aprile 1943, n. 455*, e dalle successive modificazioni, considerando, quale salario assicurativo da servire di base per il calcolo degli indennizzi economici, quello appresso indicato:

a) per la indennità di inabilità temporanea assoluta, la metà della retribuzione media che, in base ai contratti collettivi od ai patti di lavoro vigenti nella località nella quale si effettua il corso, sarebbe dovuta all'allievo infortunato se lavorasse alle altrui dipendenze con la qualifica a lui spettante prima dello inizio del corso;

b) per la rendita di inabilità permanente e per la rendita ai superstiti, la retribuzione indicata al precedente punto 1, ridotta, anzichè alla metà, ai due terzi, fermo restando il disposto del terzo comma dell'art. 39 del *R.D. 17 agosto 1935, n. 1765*, modificato con la *legge 3 marzo 1949, n. 52*, che fissa in L. 120.000 ed in L. 270.000 rispettivamente, il minimo ed il massimo di retribuzione annua per la liquidazione delle rendite.

52) *Salario assicurato.*

Per l'accertamento del salario assicurato, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si riferirà a quanto sarà in proposito certificato dall'Ufficio del Lavoro, mediante attestazione che l'ente promotore curerà di allegare alla denuncia di infortunio.

53) *Denuncia degli infortuni.*

a) In agricoltura. - Nei casi in cui, con riferimento al punto 51, lettera a), alla assicurazione si provvede in conformità della legge per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, l'ente promotore deve avviare subito gli allievi infortunati al medico condotto del luogo, il quale, oltre a provvedere alla cura, deve trasmettere la denuncia dell'infortunio alla sede dell'I.N.A.I.L. competente per territorio, com'è di regola per tutti gli infortuni in agricoltura.

b) Nell'industria. - Nei casi in cui, con riferimento al punto 51, lettera b), alla assicurazione si provvede in conformità della legge per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, l'ente promotore deve rimettere direttamente alla sede dell'I.N.A.I.L., competente per territorio, la denuncia di ciascun infortunio, come disposto dallo art. 11 del *R.D. 17 agosto 1935, n. 1765*.

54) *Esonero dell'obbligo di presentare denunce di esercizio.*

L'ente promotore è esonerato dal presentare le denunce di esercizio previste dall'art. 8 del detto *R.D. 17 agosto 1935, n. 1765*.

23 Maggio 1950 (n. 11)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
(lavoratori disoccupati o in soprannumero)55) *Onere dell'assicurazione.*

L'onere dell'assicurazione in agricoltura è a carico delle proprietà agricole e forestali, che vi provvedono attraverso i contributi in atto, senza alcun ulteriore onere; nell'industria è a carico di questo Ministero, in quanto la gestione affidata alla I.N.A.I.L. è assunta da questo ultimo per conto di questa Amministrazione.

56) *Trattamento previdenziale del personale addetto ai corsi.*

L'assicurazione contro gli infortuni di cui ai punti precedenti non riguarda direttori, insegnanti, istruttori, aiuto-istruttori e personale comunque addetto ai corsi. Il trattamento previdenziale in genere di tale personale è soggetto alle normali disposizioni della legislazione sociale applicabili al rapporto che si costituisce tra il personale medesimo e gli enti promotori dei corsi.

Corsi aziendali o interaziendali di riqualificazione.57) *Imprese promotrici.*

Le imprese industriali, a ciclo non stagionale, che occupano almeno mille dipendenti e che siano costrette a ridurre la propria funzionalità per effetto di una maestranza qualitativamente non rispondente alle esigenze aziendali o quantitativamente inadeguata alle proprie possibilità funzionali o economiche, possono chiedere la istituzione di corsi di riqualificazione per maestranze di età non superiore ai 45 anni, qualora almeno due terzi dei lavoratori interessati desiderino frequentarli. Analogamente più imprese industriali, con meno di mille dipendenti ciascuna, possono chiedere di aprire corsi interaziendali, purchè i due terzi dei lavoratori interessati desiderino frequentarli.

58) *Domande di istituzione.*

Le suddette imprese devono rivolgere domanda documentata a questo Ministero, a mezzo dell'Ispettorato del Lavoro competente, che la inoltra munita del proprio parere sulla opportunità di istituire il corso e sulla razionalità della sua organizzazione.

Le imprese promotrici devono unire alla domanda di cui sopra una proposta, in cinque copie, per ciascun corso secondo il modello di cui all'allegato A, in quanto utilizzabile, nonché la documentazione relativa ai requisiti richiesti dalla legge.

L'Ispettorato deve, fra l'altro, accertare che la paga oraria indicata nelle proposte dalle imprese promotrici, ai fini del calcolo della integrazione salariale a carico del Fondo di cui allo art. 56 della legge, corrisponda effettivamente a quella della categoria professionale per cui il corso è proposto.

59) *Durata.*

I corsi aziendali o interaziendali hanno una durata da 3 ad 8 mesi e si svolgono in locali distinti da quelli adibiti dalle imprese alla normale produzione.

60) *Trattamento economico degli allievi.*

Agli operai frequentanti detti corsi è corrisposta una integrazione salariale nella misura di due terzi della retribuzione globale per le ore da 24 a 40 settimanali a carico della Cassa di integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. Inoltre a carico del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori» è corrisposta settimanalmente una somma pari all'integrazione di cui sopra oltre l'integrazione giornaliera di L. 100. Agli stessi sono corrisposti gli assegni familiari nella misura prevista per la categoria cui i lavoratori appartengono, a carico della rispettiva Cassa per gli assegni familiari. Non spetta invece il premio finale di L. 3.000.

23 Maggio 1950 (n. 11)

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
(lavoratori disoccupati o in soprannumero)61) *Oneri a carico delle aziende.*

Sono a carico delle imprese promotrici dei corsi le spese per l'istituzione, l'attrezzatura ed il funzionamento dei corsi stessi, quelle per l'assicurazione contro gli infortuni ed eventualmente quelle derivanti da istituti contrattuali. Sono del pari a carico delle imprese promotrici le spese per le indennità di licenziamento nella ipotesi prevista dalla legge, all'art. 55, secondo comma.

62) *Applicazione delle norme relative ai corsi per disoccupati.*

Per il funzionamento dei corsi, la tenuta dei registri, lo svolgimento delle prove finali, il rilascio degli attestati e la presentazione dei rendiconti, sia parziali che finali redatti secondo il modello riprodotto nell'allegato C, valgono le norme stabilite per i corsi per i disoccupati.

63) *Trasmissione di dati statistici.*

L'Ufficio del Lavoro deve trasmettere a questo Ministero, entro il giorno 10 di ogni mese, un prospetto statistico compilato secondo il modello riprodotto nell'allegato D.

64) *Applicabilità di norme precedenti.*

Le istruzioni di cui alla presente annullano le precedenti che non risultino in armonia con esse.

I corsi già autorizzati, anche se non ancora iniziati, restano disciplinati dalle istruzioni vigenti al tempo della loro autorizzazione.

* * *

La esatta applicazione delle norme legislative, secondo le modalità indicate nella presente circolare, è presupposto indispensabile per il conseguimento di risultati soddisfacenti da corsi rivolti all'addestramento dei lavoratori.

Non è superfluo sottolineare che, per esatta applicazione, non deve intendersi mera osservanza formale delle disposizioni, ma loro intelligente interpretazione, con l'ausilio, oltre che della logica, di cognizioni didattiche e tecniche tenendo nel dovuto conto anche l'ambiente in cui i corsi dovranno avere vita.

Questo Ministero confida, oltre che nella collaborazione degli Uffici del Lavoro e dei Circoli dell'Ispettorato del Lavoro, nello spirito di iniziativa e nelle capacità organizzative e didattiche degli enti promotori.

Il Ministro

f.to Marazza

24 Maggio 1950 (n. 41)

ORARIO DI LAVORO
(riposo settimanale, negozi)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti di
lavoro

Roma, 24 maggio 1950

Divisione XVI

- A tutti i Prefetti della Repubblica

Prot. n. 612/I-C-6

Loro Sedi

Oggetto: Riposo settimanale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che, secondo informazioni da essa ricevute, alcuni Prefetti manifestano una eccessiva larghezza nell'uso dei poteri che sono loro conferiti dalla legge circa le autorizzazioni al lavoro festivo.

Questo Ministero ritiene che la segnalazione si riferisca specificatamente all'applicazione dell'art. 7 della *legge 22 febbraio 1934, n. 370*, il quale prevede, alle lettere b) e c), che i Prefetti possono autorizzare l'esercizio domenicale o semidomenicale delle aziende esercenti la vendita al minuto e, in genere, delle aziende rivolte a soddisfare i bisogni del pubblico.

In merito si reputa opportuno far presente che la legge precisa i casi e le circostanze nei quali ricorre l'esercizio di tale facoltà e ne lascia al prudente giudizio dei Prefetti la valutazione.

Nell'applicazione pratica di detta disposizione, affinché i provvedimenti siano adottati con giusto criterio discrezionale, è necessario che i Prefetti concedano le autorizzazioni di cui si tratta soltanto in considerazione delle necessità obiettive, tassativamente previste dalla legge e cioè, quando per *ragioni transitorie*, si determini un movimento di traffico di *eccezionale intensità*, ovvero quando e in quelle zone in cui il commercio locale tragga sviluppo dall'affluenza in domenica della popolazione rurale o della abitudine di questa di fare acquisti in tale giorno.

Il che significa che l'attività svolta in quei giorni a causa delle suddette condizioni specifiche deve avere un peso decisi-

ORARIO DI LAVORO
(riposo settimanale, negozi)

24 Maggio 1950 (n. 41)

vo nel funzionamento delle aziende, in confronto all'attività degli altri giorni della settimana.

Si pregano i sigg. Prefetti di trasmettere con cortese sollecitudine copia dei provvedimenti adottati nel 1949 e nel corrente anno, riferiti ai singoli comuni della provincia, con una relazione illustrativa, corredata dai singoli pareri dei Sindaci e delle Associazioni sindacali, affinché questo Ministero possa essere in grado di riferire al più presto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nello stesso tempo, si segnala l'opportunità che, ricorrendo la necessità di stabilire il giorno di chiusura settimanale a termini della lettera a) dell'art. 7, questo sia fissato in giorno festivo o domenicale, sempre che, tuttavia, ciò non pregiudichi lo interesse pubblico e previo parere dei Sindaci e delle Associazioni sindacali.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta.

Il Ministro
f.to Marazza

27 Maggio 1950 (n. 15074/13)

COLLOCAMENTO
(graduatoria di precedenza)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 27 maggio 1950

Divisione VIII

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Mas-
sima Occupazione

Circ. n. 15074/13/ Circ.

Loro Sedi

Oggetto: Redistribuzione delle disponibilità di lavoro.

È da tempo allo studio di questo Ministero il problema di una più equa redistribuzione delle disponibilità di lavoro, intesa ad eliminare o a ridurre, nei limiti del possibile, l'eventuale contrasto tra situazione di privilegio e di assoluto bisogno e ad assicurare almeno una fonte di reddito per ciascuna famiglia di disoccupati.

In attesa che il lavoro delicato e complesso al quale attende una apposita Commissione possa concretarsi in un eventuale provvedimento legislativo, sembra opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di tener conto di ogni possibilità di legittimo intervento, sia nel campo dei licenziamenti che in quello degli avviamenti al lavoro, in modo da tendere fin d'ora, e sia pure gradualmente, a conseguire lo scopo voluto.

Per tale effetto le SS.LL. dovranno principalmente:

1) ottenere, mediante tempestivi contatti con le Organizzazioni dei datori di lavoro, che si conservi la necessaria validità ai principi socialmente apprezzabili ai quali fu anche ispirata la legge 20 marzo 1940, n. 233, conferendo quindi opportuni motivi di precedenza ai capi di famiglia numerosa sia in sede di avviamento al lavoro che, in linea ovviamente protettiva, in occasione di licenziamenti per riduzione di personale.

In proposito questo Ministero fa pieno affidamento sul vigile e responsabile senso di equilibrio delle SS.LL. che, lungi dal pretendere drastiche applicazioni della norma, dovranno invece

assiduamente, e di volta in volta, trovare il punto di incontro fra due talora contrastanti ordini di motivi: di carattere sociale gli uni, contenuti nella istanza di una equa ripartizione delle disponibilità di lavoro; di natura economica gli altri, derivanti dalle inderogabili esigenze della produzione.

2) tenere al massimo conto, in sede di avviamenti al lavoro, lo stato di bisogno dei singoli disoccupati, sulla base dei criteri stabiliti dalla *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

Pertanto, le SS.LL. sono tenute a considerare, caso per caso:

a) il carico familiare del disoccupato, quale risulta dal libretto di lavoro aggiornato o da altri certificati di data più recente esibiti dall'interessato;

b) l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento;

c) la situazione economica e patrimoniale del disoccupato quale emerge dai documenti presentati dall'interessato e dalle informazioni direttamente assunte dalle SS.LL. intorno ai redditi di capitale, di capitale e lavoro, di terreni e fabbricati, nonché allo stato di occupazione dei componenti il nucleo familiare.

In proposito dovranno essere presunti occupati quei componenti del nucleo familiare che non risultino iscritti nelle liste di collocamento, fatta eccezione per i minori di 14 anni, per coloro che frequentano una scuola professionale media universitaria e non prestino lavoro retribuito, per i maggiori di 60 anni se uomini e di 45 se donne, per gli inabili al lavoro e per le casalinghe che accudiscano alle faccende domestiche;

d) lo stato sanitario dei componenti il nucleo familiare, desunto dalla inabilità, temporanea o permanente, di alcuni di essi, comprovata da idonei certificati.

Per quanto concerne la identificazione del concetto di «nucleo familiare», questo Ministero, allo scopo di adottare un criterio di uniforme e agevole applicazione in attesa di più specifiche norme, è venuto nella determinazione di considerare persone di famiglia del disoccupato (salvo quanto stabilito appresso) quelle per le quali quest'ultimo avrebbe diritto alla perce-

27 Maggio 1950 (n. 15074/13)

COLLOCAMENTO
(graduatoria di precedenza)

zione degli assegni familiari qualora prestasse lavoro subordinato alle altrui dipendenze.

In relazione a quanto sopra, le SS.LL. sono invitate ad attenersi alle norme vigenti in materia di assegni familiari per la individuazione sia del capo di famiglia che dei membri di questa ultima; ciò naturalmente, ai fini specifici cui il precedente punto 2) è diretto e con particolare riguardo alle limitazioni previste dal secondo comma - lettera c) - dello stesso punto 2).

Eventuali situazioni di fatto non tutelate dal diritto (quali ad esempio, quella dei figli adulterini, di persone conviventi non unite da vincolo matrimoniale, etc.) potranno essere prese in considerazione solo eccezionalmente, e sempre previo parere della Commissione provinciale per il collocamento, formulato caso per caso in sede consultiva.

Si rimane in attesa di un cenno di ricezione e di assicurazione.

Il Ministro**f.to Marazza**

COLLOCAMENTO
(alberghi)

31 Maggio 1950 (n. 14620/13)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Divisione VIII

Circ. n. 14620/13,CR

Roma, 31 maggio 1950

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Massi-
ma Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Collocamento nel settore alberghiero.

Per opportuna notizia si comunica che la speciale materia del collocamento nel settore alberghiero verrà compiutamente regolata con provvedimento di prossima emanazione.

In tale imminenza le SS.LL. sono invitate a disporre affinché i dipendenti Uffici di Collocamento, negli avviamenti al lavoro di questo delicato settore, adottino criteri di prudente e intelligente elasticità atti a tutelare le caratteristiche essenzialmente fiduciarie del rapporto di lavoro che ne consegue.

Si gradirà un cenno di ricezione ed assicurazione di adempimento.

Il Ministro

f.to Rubinacci

6 Giugno 1950

COLLOCAMENTO
(donne)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Divisione VIII

Roma, 6 giugno 1950

- Agli Uffici Regionali e Provinciali
del Lavoro e della Massima Occu-
pazione

Prot. n. 15246/13/CIRC.

- Agli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Collocamento manodopera femminile.

Alcune Associazioni sindacali dei lavoratori hanno richiamato l'attenzione dello scrivente sul problema dell'avviamento al lavoro delle donne capofamiglia, delle minorate del lavoro e delle vedove ed orfane di guerra, chiedendo l'esatta osservanza, da parte degli organi attuanti il servizio di collocamento, dei provvedimenti legislativi vigenti in materia.

In argomento si osserva:

1) La legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, riguarda indistintamente i lavoratori dell'uno e dell'altro sesso.

Pertanto, laddove è indifferente, sia dal punto di vista tecnico che professionale, l'assunzione di personale maschile o femminile, la scelta della manodopera da collocarsi dovrà essere effettuata senza alcuna distinzione di sesso, avviando, di conseguenza, i lavoratori che risultino maggiormente bisognosi e con maggior carico di famiglia secondo le precedenze stabilite dall'art. 15 della citata legge n. 264.

Se, invece, è tradizionalmente e uniformemente riconosciuto nelle aziende appartenenti allo stesso settore produttivo di una determinata zona che, per esigenze tecniche, l'impiego di manodopera femminile o di età minore sia più proficuo, gli Uffici del Lavoro dovranno aderire alle richieste avanzate in tal senso dai datori di lavoro.

COLLOCAMENTO
(donne)

6 Giugno 1950

2) Il *D.L. 3 ottobre 1947, n. 1222*, relativo alla assunzione obbligatoria dei minorati del lavoro presso le imprese private, si riferisce sia agli uomini che alle donne. Sicchè anche le mutilate ed invalide del lavoro concorrono, a parità con gli uomini, a saturare la percentuale di assunzioni obbligatorie prevista dal decreto.

3) Il *D.L.I. 4 agosto 1945, n. 453*, riguardante la assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private e il *D.L.L. 26 marzo 1946, n. 138*, contenente norme integrative per la riassunzione e l'assunzione dei reduci nelle pubbliche amministrazioni, contemplano espressamente le vedove e gli orfani di guerra (orfane incluse) tra i beneficiari delle disposizioni in essi contenute.

In tal senso, si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

Il Ministro
f.to Marazza

16 Giugno 1950 (n. 42)

ORARIO DI LAVORO
(negozi)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Roma, 16 giugno 1950

Divisione XVI

- A tutti i Prefetti

e p.c.:

Prof. n. 980/1/B/7

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Parere delle Associazioni sindacali - Provvedimenti
prefettizi - art. 2, legge 16 giugno 1932, n. 973.**

L'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, attribuisce ai Prefetti la facoltà di stabilire nei giorni diversi dalla domenica la chiusura totale o parziale, come pure l'orario giornaliero di apertura o chiusura dei negozi ed esercizi di vendita.

La predetta disposizione prescrive tuttavia, non solo che il Prefetto senta le Autorità comunali, ma precisa che il provvedimento è emanato solo quando esista la concorde richiesta delle Associazioni sindacali.

In seguito alla soppressione dell'ordinamento sindacale fascista disposto dal D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369, è stato proposto il quesito se viga ancora il suddetto obbligo della concorde richiesta delle Associazioni predette quale condizione per il legittimo esercizio delle potestà discrezionali deferite ai Prefetti del citato art. 2.

In argomento, questo Ministero ha creduto opportuno sentire il Consiglio di Stato, il quale, ritenuto che la suddetta condizione presuppone l'esistenza di Associazioni sindacali di diritto pubblico aventi la rappresentanza legale dell'intera categoria, ha soppresso il parere che attualmente non sussiste l'obbligo del Prefetto di determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e degli esercizi di vendita nei giorni diversi dalla domenica, in seguito a concorde richiesta delle Associazioni sindacali.

Pertanto, l'iniziativa di adottare i provvedimenti di cui si tratta può essere presa anche direttamente dai Prefetti, i quali, tuttavia, oltre al parere delle autorità comunali è opportuno, sebbene giuridicamente non necessario, sentano il parere delle Associazioni sindacali interessate, salvo la loro piena competenza di valutazione e determinazione discrezionale.

I provvedimenti prefettizi devono comunque essere adottati per determinati casi di attività e, pertanto, non possono essere circoscritti a singole imprese.

Questo Ministero aderisce al suddetto parere e prega le SS.LL. di uniformarsi ad esso.

Il Ministro

f.to Marazza

30 Giugno 1950

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 30 giugno 1950

Divisione VIII

- Ai Direttori degli Uffici Regionali del
Lavoro e della Massima Occupazione

e p.c.:

- Alla Direzione Generale Affari Gene-
rali e del Personale

Prot. n. 15911/ MOD/B

Loro Sedi

**Oggetto: Corso per funzionari addetti al coordinamento ed alla
assistenza tecnica degli Uffici di Collocamento.**

Le SS.LL. sono invitate a segnalare con ogni possibile sollecitudine, ed in ordine preferenziale, i nominativi di n. 5 funzionari di qualifica non inferiore a quella di Vice-segretario, destinati a seguire il «Corso per funzionari addetti al coordinamento ed all'assistenza tecnica degli Uffici di Collocamento» preannunciato con **circolare n. 15 del 22 maggio u.s.**

Si rimane in attesa di urgente riscontro.

p. Il Ministro

f.to Tucci

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

3 Luglio 1950

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 3 luglio 1950

Prof. n. 15909/IMA/CIRC.

- A tutti i Prefetti
- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Norme circa la massima occupazione in agricoltura.

Al paragrafo 3 della circolare 10095/IMA 34, diramata da questo Ministero in data 21 ottobre 1947, e stato specificato che, agli effetti dell'applicazione del D.L. 16 settembre 1947, n. 929, contenente norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli, le Commissioni comunali devono essere istituite, per iniziativa dell'Ufficio provinciale del Lavoro, solo in quei Comuni nei quali i disoccupati agricoli superano il numero di cinquanta. Quando non si raggiunge tale numero, le funzioni delle Commissioni sono svolte dall'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura.

Ora, considerato che in molti Comuni gli Uffici dell'U.C.S. E.A. sono in corso di soppressione, in seguito a recenti disposizioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, si ravvisa la necessità di affidare ad altri organi le funzioni inerenti al collocamento del bracciantato agricolo, nei Comuni dove i disoccupati non raggiungano il numero di 50 unità.

In conseguenza, i dipendenti Uffici provinciali del Lavoro sono pregati di voler disporre acchè l'incarico di cui trattasi sia devoluto ai collocatori comunali.

Il Ministro
f.to Rubinacci

10 Luglio 1950

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 10 luglio 1950

Divisione VIII

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione
- Agli Ispettorati del Lavoro

Prot. n. 14771/MOD/Circ
All. n. 5

e p.c.:

- A tutte le Organizzazioni Sindacali
- Ai Prefetti

Loro Sedi

**Oggetto: Avviamento al lavoro dei lavoratori agricoli - Relativo
modulario.**

Premessa.

Dopo la circolare n. 14212/13 del 24 aprile 1950, diretta a fornire, sulla base di una esperienza applicativa di parecchi mesi, una illustrazione il più possibile ampia della disciplina della funzione del collocamento dettata dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e dopo la circolare n. 14488 dell'11 maggio 1950, dalla quale sarà apparsa evidente la cura riposta nell'aggiornamento dei formulari, allo scopo di rendere agevole il lavoro dei collocatori e di evitare innovazioni profonde, che avrebbero potuto incidere negativamente nell'applicazione delle nuove norme, è ora necessario por mano alla disciplina pratica di un aspetto innovativo della legge, diretto a contemperare le esigenze produttive con quelle di un sano criterio di giustizia distributiva del lavoro, limitando opportunamente i poteri discrezionali di scelta del collocatore, mediante valutazioni più rigide dello stato di bisogno.

Tale problema, derivante dalla interpretazione e dalla applicazione dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, verrà quanto prima affrontato da questo Ministero con l'adozione di criteri di carattere pratico, atti a consentire un allargamento del-

l'attuale tripartizione dello stato di bisogno (*bisognosi - meno bisognosi - autosufficienti*) in una più ampia scala di graduazione.

In tal modo la selezione degli avviandi al lavoro potrà essere effettuata con un meccanismo più rispondente, sia ai criteri di giustizia distributiva delle possibilità di lavoro, sia alle esigenze funzionali in materia di assistenza attiva o produttiva (*cantieri-scuola e corsi di addestramento*) e di assistenza sociale normale.

Con la presente circolare - affrontando in tal modo l'accennato problema generale in quello che è uno degli aspetti socialmente più sentiti, si prende in esame la posizione dei lavoratori «*giornalieri di campagna*» del settore agricolo, per i quali, sia per le peculiari caratteristiche del rapporto di lavoro, sia per il rilevante numero di lavoratori appartenenti alla categoria, si riconosce la necessità di una speciale disciplina nella selezione degli elementi da avviare al lavoro, insieme all'altra, non meno avvertita, di attuare una speciale forma di avviamento che potrà essere denominata «per avvicendamento o per turni». Tale forma di avviamento è stata suggerita, anche sotto il profilo economico, dalla opportunità di impedire, per quanto possibile, la formazione di zone con disponibilità di lavoro inutilizzate per lunghi periodi di tempo, e risponde inoltre alle esigenze di ogni altra forma di avvicendamento che possa essere adottata in occasione di lavori di pubblica utilità o della eccezionale istituzione dei turni a rotazione e compensazione di cui all'art. 16 della legge sul collocamento.

* * *

Schedario dei lavoratori agricoli e tipi di avvicendamento.

È già stato accennato alla necessità di adottare per il settore agricolo una distinta organizzazione funzionale per le caratteristiche particolari del collocamento delle varie categorie di questo settore della attività produttiva.

Infatti, ai fini della determinazione delle modalità di at-

10 Luglio 1950

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

tuazione degli avvicendamenti, che spesso e in talune zone si rendono indispensabili, bisogna tener conto del fatto che nel settore agricolo vi sono usi locali, spesso anche varianti fra regione e regione, che non possono essere trascurati nella predisposizione del nuovo sistema organizzativo del servizio di collocamento. Per giunta, proprio a causa di tale situazione, non è possibile neppure conseguire l'unificazione e l'uniformità generale nello svolgimento del servizio con la conseguente adozione di moduli uniformi per tutte le provincie.

L'attento esame delle singole situazioni ha, però, consentito, con gli opportuni adattamenti suggeriti dall'esperienza di vari uffici, di conseguire un assetto organizzativo di facile attuazione, e che, nel rispetto di tutte le particolari disposizioni della *legge n. 264* in materia di collocamento e di assistenza dei lavoratori agricoli, consente, fra l'altro, il necessario adattamento alle varie esigenze del settore agricolo e agli usi locali.

Ciò premesso, le liste degli iscritti nelle liste di collocamento del settore agricolo possono essere così distinte:

a) lavoratori con qualifiche per cui, al momento della iscrizione, si presume la possibilità di un avviamento con rapporto di lavoro a carattere continuativo presso un unico datore di lavoro, con un numero di giornate nell'anno non inferiore alle 220;

b) lavoratori agricoli con rapporto di lavoro a carattere non continuativo (giomalieri di campagna suddivisi in permanenti-abituali - occasionali - eccezionali);

c) lavoratori agricoli con rapporto di lavoro a carattere non continuativo (giomalieri di campagna suddivisi come al punto b), per i quali in talune zone, come detto in precedenza, è opportuno ricorrere ad un sistema organizzativo diverso da quello che viene indicato al punto b).

Ciò per la necessità di dover tenere conto - a causa della eccedenza di manodopera rispetto alle possibilità di occupazione, dei salari percepiti dai lavoratori per ciascun tipo di lavoro svolto, non solo, ma anche in ragione dell'opportunità di una equa ripartizione del numero delle giornate di lavoro (a seconda della situazione di ciascun nucleo familiare) tra tutti i lavoratori disponibili in modo che il periodo di lavoro (o numero di giornate) assegnato a ciascun lavoratore, risulti distribuito nel tem-

po, ad evitare il succedersi di un lungo periodo di disoccupazione ad un periodo relativamente breve di lavoro.

È evidente che tale classificazione c) sostituisce la seconda di cui al punto b) e viceversa. È pure evidente che, per i lavoratori i quali richiedono di prestare la loro attività nel settore agricolo solo in determinati periodi dell'anno, non si procederà alla classificazione con i sistemi suindicati, ma si provvederà alla rispettiva inclusione nelle liste di prenotazione, di cui si parlerà in altra sede.

* * *

Operazioni e modulario.

In corrispondenza dei tre tipi di liste di iscrizione dei lavoratori agricoli presso gli Uffici di Collocamento vengono adottati tre sistemi di avviamento distinti secondo il tipo di rapporto di lavoro che con essi si inizia.

Verrà trattato a parte il particolare ed eccezionale avviamento da effettuare in occasione della adozione di turni di cui allo art. 16 della legge.

A) Lavoratori agricoli e rapporti di lavoro con disciplina normale di avviamento.

Il sistema di avviamento ed il relativo modulario per questa categoria di lavoratori agricoli sono quelli illustrati con la circolare già citata n. 14488 dell'11 maggio 1950. Va precisato che circa la selezione dei lavoratori avviandi sarà conservata per il momento la tripartizione in atto (*autosufficienti - meno bisognosi - bisognosi*). In un secondo tempo, come accennato nella premessa, saranno emanate nuove disposizioni onde consentire una selezione dei lavoratori, in base allo stato di bisogno, più rispondente alla lettera ed allo spirito dell'art. 15

10 Luglio 1950

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

della legge.

B) *Giornalieri di campagna* (limitatamente a quelli il cui rapporto di lavoro non è subordinato ad avvicendamento, o il cui rapporto di lavoro comporta avvicendamenti a largo respiro).

La selezione dei lavoratori agricoli di questa categoria sarà effettuata tenuto conto del numero di giornate che ciascun lavoratore presuntivamente compie nell'anno come coltivatore diretto, colono parziario o mezzadro, e tenendo conto del numero di giornate corrispondenti alla quota parte di reddito familiare extra lavoro e misto di capitale e lavoro.

Tali dati - come sarà detto in seguito - vengono indicati negli appositi spazi del frontespizio del *modello C/2 bis*.

Il computo delle giornate di cui sopra, ai fini della valutazione dello stato di bisogno di ciascun lavoratore, risulterà più conforme al disposto dell'art. 15 della legge, quando si potrà tenere conto, con apposito stampato, della situazione economico-patrimoniale dei nuclei familiari.

Per la categoria in esame i moduli da adottare sono quelli normali, salvo le necessarie variazioni dei modelli C/2 e C/8.

I moduli da adottare sono, pertanto i seguenti:

C/5, C/6, C/7, C/1, C/2 *bis* in luogo del C/2 normale (vedi illustrazione qui appresso).

C/2 bis - Tale scheda sostituisce la normale scheda professionale C/2 a causa della necessità di disporre di un congruo spazio per la registrazione dei vari periodi di lavoro svolti nell'anno, con l'indicazione specifica delle giornate in cui il lavoro viene svolto.

Le relative annotazioni vanno effettuate nella parte interna, dove sono predisposti gli spazi per 24 mesi con a fianco le giornate di ciascun mese.

È evidente la necessità di dover provvedere al rinnovo completo dello schedario *C/2 bis* alla fine dei due anni.

Le segnalazioni, che i datori di lavoro sono tenuti a fare settimanalmente, mediante la restituzione del *modello C/8 bis*, qui appresso illustrato, forniranno i dati necessari all'aggiornamento di cui sopra.

Nel frontespizio della scheda *C/2 bis* saranno indicate le

giornate presuntivamente effettuate nell'anno dal lavoratore. (Nel calcolo presuntivo bisogna tener conto anche delle giornate presuntivamente effettuate nelle aziende agricole a conduzione diretta o parziaria).

È appena il caso di precisare che se il numero di giornate complessivamente attribuite raggiunga o superi le 220, il lavoratore non potrà essere considerato giornaliero di campagna e dovrà quindi essere inserito nelle schede di tipo A; anzi, in proposito, si precisa che l'Ufficio di Collocamento provvederà ad includerlo nella quinta classe, ossia fra gli occupati in cerca di occupazione.

È ovvio che il raggruppamento delle schede per giornate di lavoro, distribuite in ordine crescente di giornate attribuite, costituirà la successione preferenziale dei lavoratori giornalieri di campagna da avviarsi.

Tale sistema di precedenza non va evidentemente inteso in forma rigida, ma deve essere applicato dal collocatore con opportuno discernimento, al fine di evitare una lunga permanenza dello stato di disoccupazione di coloro ai quali è stato attribuito un numero piuttosto elevato di giornate.

C/8 bis - Il *modello C/8 bis* sostituisce il certificato normale di avviamento al lavoro *modello C/8*.

L'integrazione del *modello C/8* per questa categoria di lavoratori agricoli è resa necessaria allo scopo di conoscere settimanalmente le giornate di lavoro realmente effettuate ed i relativi guadagni, per l'aggiornamento della scheda *C/2 bis*.

Le medesime segnalazioni possono essere utili ai fini dell'accertamento delle giornate per la compilazione degli elenchi anagrafici del Servizio Contributi Unificati in Agricoltura.

Lo stampato predisposto sarà raccolto in blocchi da 300 fogli, in due tipi:

- 1) per n. 10 nominativi per foglio
- 2) per n. 25 nominativi per foglio.

Ciascun avviamento comporta la compilazione di tre copie, di cui due ricavate con carta ricalco.

Si tenga presente che:

a) la prima e la seconda copia dovranno essere inviate alla ditta, la quale, alla fine di ogni settimana, dovrà restituirle en-

10 Luglio 1950

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

trambe all'Ufficio di Collocamento, completate di ogni dato in esse richiesto e firmate in calce;

b) la terza copia (matrice) non verrà staccata dal blocco che rimane presso l'Ufficio.

All'atto in cui l'azienda riconsegnerà le due copie del foglio di avviamento *mod. C/8 bis*, il collocatore ne rilascerà ricevuta staccando il talloncino all'uopo predisposto in calce alla prima copia, completato dei dati in esso richiesti, timbrato e firmato. Ciò, allo scopo di dare all'azienda la possibilità di comprovare la avvenuta assunzione dei lavoratori tramite il competente Ufficio di Collocamento.

I dati forniti dalle aziende con la restituzione all'Ufficio di Collocamento delle prime due copie, dovranno essere settimanalmente trascritti tanto sul *mod. C/2 bis* - com'è detto nella descrizione del modello stesso - quanto sul *mod. C/10* - di cui si darà descrizione nel corso della presente circolare.

C) *Giornalieri di campagna a frequente avvicendamento.*

In questa categoria vanno iscritti, come già detto, tutti i lavoratori agricoli il cui avviamento al lavoro è subordinato ad avvicendamenti frequenti.

Il sistema può essere opportunamente adattato a tutti i casi nei quali si presenti la necessità di avvicendamento (lavori pubblici, turni a rotazione e compensazione, ecc.).

I moduli destinati a questo tipo di avviamento sono i seguenti:

C/5 - C/6 - C/7 - C/1 - C/2 - C/3 - C/8 bis - C/9 bis - C/10.

In sostanza, si tratta di moduli già illustrati, salvo le seguenti varianti:

- 1) modifiche di uso del *C/2*;
- 2) adozione del *C/9 bis*;
- 3) adozione del *C/10*.

C/2 - Per questo tipo di avviamento è opportuno tener presente che non è necessario ricorrere alla scheda *C/2 bis* già illustrata. In realtà, la scheda *C/2 bis* è stata introdotta per i

lavoratori giornalieri di campagna allo scopo di avere una analitica situazione delle giornate di lavoro effettuate da ciascuno di essi.

Tale esigenza si presenta evidentemente anche per il terzo tipo di avviamento, ma la necessità di disporre, in questo caso, di un maggior numero di dati, ha suggerito l'adozione dei *mod. C/9 bis* e *C/10* che verranno illustrati in seguito.

Qui è sufficiente chiarire che, per questo tipo di avviamento, a tergo della scheda *C/2* saranno trascritti, con opportuni adattamenti delle colonne esistenti, le giornate compiute nell'anno, l'importo complessivo dei salari percepiti, la qualifica e l'annata agraria cui la trascrizione si riferisce.

È appena il caso di avvertire che le schede *C/2* riservate ai lavoratori agricoli il cui avviamento è soggetto agli avvicendamenti, saranno raccolte in apposita sezione dello schedario professionale dei lavoratori agricoli.

In detta sezione sarà opportunamente adottata la ripartizione delle schede per qualifica professionale e, nell'ambito della qualifica, sarà mantenuto l'ordine alfabetico.

C/10 - Registro per le rilevazioni settimanali delle ore, giornate e salari.

Il registro è un complesso di fogli grandi con un intercalare per ciascun foglio (ciò allo scopo di evitare, ogni quadrimestre, la trascrizione dei nominativi e delle altre notizie riguardanti ciascun lavoratore). Ciascun Ufficio di Collocamento comunale o frazionale sarà dotato di un numero di fogli sufficiente per la iscrizione dei lavoratori disoccupati da avviare al lavoro col sistema degli avvicendamenti frequenti.

Nell'impianto del registro, a seconda delle consuetudini od esigenze locali, i lavoratori iscritti potranno essere suddivisi in gruppi, o secondo il sesso, o per qualifica, o per residenza, o per gruppo familiare, ecc. Il sistema attualmente adottato in prevalenza è quello del raggruppamento per sesso.

Il registro è composto di cinque parti, la quinta delle quali si ripete per ciascun mese dell'anno.

La prima parte è composta di tre colonne:

- nella prima si indica il numero d'ordine dell'iscritto;

10 Luglio 1950

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

- nella seconda indica il numero della scheda familiare (*modello C/9 bis*) cui appartiene il lavoratore;
- nella terza, con testata in bianco, potranno essere indicati, a seconda delle necessità locali, o il numero di riferimento negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, o il numero del libretto di lavoro, o altro dato ritenuto utile.

La seconda parte è composta di due colonne:

- nella prima saranno indicati il cognome ed il nome del lavoratore;
- nella seconda sarà indicata la paternità.

La terza parte è composta di sei colonne (*Notizie varie*) con testata in bianco dove si potranno indicare tutti quegli altri elementi relativi alla posizione professionale o familiare del lavoratore ritenuti utili o necessari ai fini dell'avviamento al lavoro; ad esempio, se capo famiglia - n. persone a carico - n. familiari che lavorano - se pensionato - terreno in proprietà ed a compartecipazione - se appartenente a famiglia mezzadrile, ecc. ovvero il numero delle giornate di lavoro che in via presuntiva potranno essere compiute durante l'annata, ovvero altri indici di avviamento, calcolati sulla base dello stato economico familiare, per una più equa distribuzione di lavoro.

La parte quarta è composta di tre colonne: ore, giorni e salari.

In esse vanno indicati il numero complessivo delle ore e giorni di lavoro effettuati, nonchè il salario percepito da ciascun lavoratore nell'annata agraria precedente.

È evidente che, nel primo anno di adozione del modello, la quarta parte resterà in bianco.

La quinta parte, che si ripete per ciascun mese dell'anno, si suddivide in tre sezioni:

- la prima, che rileva il totale delle ore e giornate di lavoro effettuato ed i salari riscossi nel mese dallo stesso lavoratore. I dati settimanali saranno dedotti dalla copia del certificato di avviamento *mod. C/8 bis* che, a fine di ogni settimana, la ditta dovrà restituire, completato di ogni dato richiesto, all'Ufficio competente:

- la seconda, che rileva i totali delle ore e giornate effettuate e dei salari riscossi da ciascun lavoratore nel mese in corso;
- la terza, che rileva i totali delle ore e giornate di lavoro effettuate ed i salari riscossi da ciascun lavoratore nei mesi precedenti; ciò allo scopo di avere sempre aggiornata per ognuno la situazione lavorativa. Si tenga presente che alla fine di ogni mese i totali delle giornate effettuate e dei salari di ogni lavoratore dovranno essere trascritti nella scheda familiare *mod. C/9 bis* allo specchio F.

Alla fine di ogni anno, poi, il totale delle giornate effettuate e dei salari percepiti da ciascun lavoratore nell'anno stesso saranno trascritti e distinti sul retro della scheda professionale *mod. C/2*, come già chiarito in sede di descrizione degli adattamenti da apportare alla scheda stessa in occasione di avviamenti per avvicendamento frequente.

C/9 bis - Cartella del nucleo familiare - (riservata, beninteso ai nuclei familiari dei lavoratori agricoli soggetti, nell'avvicendamento al lavoro, a frequenti avvicendamenti).

È composta di un foglio a doppia facciata e serve, pertanto, a registrare i dati di due nuclei familiari; ciascuna facciata comprende una intestazione e sette specchi, contraddistinti con le lettere A, B, C, D, E, F e G.

Nell'intestazione sono indicati:

- l'Ufficio compilatore competente per territorio;
- il nominativo del capo famiglia e la relativa residenza;
- il numero d'ordine della scheda;
- l'annata agraria alla quale si riferiscono le scritturazioni.

A) Il primo *Specchio* comprende lo stato di famiglia con i dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare convivente. I dati, ricavabili dal *mod. C/5*, possono essere controllati presso gli Uffici anagrafici di ogni Comune.

B) Lo *Specchio B* è suddiviso in due parti:

- 1) La prima, superiore, indica la somma delle giornate la-

10 Luglio 1950

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

vorative che sono assorbite dal nucleo familiare per lavori effettuati in proprio nelle varie colture in terreni condotti direttamente a qualsiasi titolo (coltivazione diretta, colonia, mezzadria, enfiteusi, ecc.). Si devono distinguere le colture, la loro superficie ed il numero delle giornate necessarie per la buona coltivazione delle superfici stesse, da valutarsi in via presuntiva.

2) La seconda parte - inferiore - riporta il totale delle presumibili giornate lavorative derivanti da redditi di lavoro in settore non agricolo o da redditi extra lavoro o derivanti da capitale e lavoro.

La traduzione in giornate del reddito extra agricolo, espresso in lire, può essere agevolmente eseguita a seconda delle consuetudini locali.

C) - *Lo Specchio C* (assegnazione giornate secondo la capacità lavorativa) è composto di tre colonne:

1) La prima comprende il numero d'ordine che richiama quello segnato a fianco dei nominativi scritti nella parte A - Stato di famiglia.

2) La seconda «capacità lavorativa» rappresenta numericamente la possibilità di assorbimento di lavoro dei singoli membri componenti il nucleo familiare, senza tener conto del lavoro che essi già compiono in proprio e che è indicato, complessivamente per la famiglia, nello *Specchio B*.

L'espressione numerica della capacità lavorativa è il rapporto che intercorre tra l'unità lavorativa intera (uomo valido dai 18 ai 60 anni) e le altre unità lavorative familiari che possiedono una minore possibilità di assorbimento in relazione all'età, al sesso e ad altri elementi che dovranno essere equamente valutati, derivanti da particolari od eccezionali situazioni di fatto.

3) La terza - «assegnazione giornate» - è destinata alla «traduzione in giornate da assegnare» della capacità lavorativa che resta disponibile dopo aver dedotto dalla capacità complessiva della famiglia la somma dei redditi familiari.

In relazione a tale esigenza, nella colonna in esame, si effettuano le seguenti operazioni:

a) si trascrive, a fianco della lettera a), il totale indicato a piè della colonna precedente;

b) si segna, a fianco della lettera b), il numero indicante le unità di capacità lavorativa per reddito agricolo, numero che si ottiene dividendo il totale delle giornate di cui allo specchio B - parte superiore, precedentemente descritta - diviso per 220, che rappresenta il numero medio di giornate fissato dalla legge (art. 32) perchè il lavoratore agricolo si possa considerare occupato;

c) si segna poi, a fianco della lettera c), il numero indicante le unità di capacità lavorativa per redditi extra agricoli, numero che si ottiene dividendo il totale delle giornate di cui allo Specchio B - parte inferiore già descritta - diviso per 300, cifra che corrisponde ai giorni lavorativi dell'anno;

d) si indica in d) la somma delle cifre di b) e c);

e) si segna in e) la differenza tra a) e d); questo dato indica la capacità lavorativa netta del nucleo familiare.

A questo punto, per l'ulteriore prosecuzione delle operazioni, è necessario conoscere:

1) il numero di giornate disponibili nel territorio considerato a titolo di giornate retribuibili a paga oraria (lavori in economia);

2) il numero presuntivo di giornate disponibili nel territorio, considerato a titolo di compartecipazione e desunto dagli ettari coltura destinati allo scopo. I due dati di cui sopra possono essere ricavati dalle dichiarazioni dei piani culturali presentati dalle aziende agricole oppure dalle rilevazioni dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura;

3) il numero complessivo delle unità di capacità lavorativa esistenti nel territorio considerato, numero che si ottiene sommando tutte le espressioni di capacità lavorativa familiari nette.

Ciò ottenuto, si passa a calcolare:

1) la quota parte di giornate di cui al punto 1) spettanti per lavori in economia ad ogni unità lavorativa nel territorio considerato: la quota si ottiene dividendo il numero considerato in 1) per quello considerato in 3);

10 Luglio 1950

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

II) la quota parte di giornate di cui al punto 2) spettante per lavori in compartecipazione ad ogni unità lavorativa nel territorio considerato: la quota si ottiene dividendo il numero considerato in 2) per quello considerato in 3).

Moltiplicando, poi per le unità di capacità lavorativa netta di ciascun nucleo familiare - compresa sotto e) - le quote parti così calcolate e spettanti ad ogni singola unità lavorativa, si avranno rispettivamente i numeri indicanti il totale delle giornate assegnabili ad ogni nucleo familiare, sia per i lavori retribuiti a tariffa oraria sia per i lavori a compartecipazione.

I prodotti così ottenuti si indicheranno rispettivamente alle lettere f) e g) dello specchio.

D) - *Lo Specchio D* è suddiviso in 5 colonne nelle quali si indicheranno rispettivamente le colture, gli ettari per coltura che verranno assegnati ad ogni famiglia, le giornate impiegabili dai componenti la famiglia a questo scopo, e, a fine lavorazione, i guadagni conseguiti in quintali di prodotti e lire corrispondenti.

È evidente che il totale delle presunte giornate impiegabili per la coltivazione degli Ha - coltura assegnati dovrà essere eguale a quello calcolato e indicato alla lettera g) dello *Specchio C*.

Per fare ciò è necessario:

a) conoscere per ogni coltura l'ettarato disponibile e assegnabile in compartecipazione in tutto il territorio del Comune;

b) calcolare le giornate impiegabili in detto ettarato;

c) ripartire dette giornate per ogni nucleo familiare con lo stesso sistema indicato più sopra per il conteggio totale delle giornate assegnabili per lavoro a compartecipazione ad ogni nucleo familiare;

d) in base al rapporto Ha-giornate precisare per ogni famiglia il numero degli ettari spettante per ogni coltura.

E) - *Lo Specchio E* è composto di due colonne: la prima indica il numero d'ordine; la seconda il cognome e nome dei componenti il nucleo familiare (già indicati allo *Specchio A*) che esplicano attività lavorativa.

F) - Lo *Specchio F* riporta per ogni componente il nucleo familiare, di cui allo *Specchio E*, il numero delle giornate e i salari percepiti in ogni mese dell'anno. Tali dati verranno trascritti dal *modello C/10* a fine di ogni mese. A fine anno, si provvederà ad indicare nelle ultime due colonne il totale delle giornate di lavoro compiuto nell'anno e i salari percepiti da ogni lavoratore.

È evidente che il collocatore, nell'avviare al lavoro i disoccupati e i diversi nuclei familiari, dovrà tener conto del dato calcolato alla lettera f) dello *Specchio C*), in modo da mantenere pressochè costante nel tempo il rapporto fra nucleo e nucleo familiare ed equamente distribuito nel tempo l'avviamento di ogni lavoratore.

G) - Lo *Specchio G* è il riassunto generale del mod. *C/9 bis* nei confronti dei componenti il nucleo familiare, che esplicano attività lavorativa (v. *Specchio E*), ed è composto di quattro colonne. Nella prima colonna si riportano le giornate desunte dallo *Specchio B* opportunamente ripartite. Nella seconda colonna si riportano le giornate effettuate dal lavoratore in lavori a partecipazione che si desumono dallo *Specchio D*. Nella terza colonna si riportano i totali delle giornate, di cui alla penultima colonna dello *Specchio F*.

La quarta colonna (totale generale) rappresenterà per ogni lavoratore componente la famiglia la somma delle tre colonne precedenti. Rispecchierà in tal modo il numero delle giornate di lavoro eseguite dallo stesso lavoratore nella triplice forma di attività.

* * *

Turni a rotazione e a compensazione (Art. 16).

La legge, all'art. 16, prevede la possibilità della istituzione dei turni a rotazione ed a compensazione per i lavoratori agricoli ed i manovali dell'edilizia.

10 Luglio 1950

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

Come già detto nella presente circolare per l'attuazione dei predetti turni possono essere utilizzati i modelli disposti per i lavoratori giornalieri di campagna.

Pertanto, si possono configurare tre ipotesi:

- 1) - turni a rotazione tra soli lavoratori agricoli;
- 2) - turni a rotazione tra soli manovali edili;
- 3) - turni a rotazione ed a compensazione tra lavoratori agricoli e manovali edili.

Nei suddetti tre casi si è ricondotti evidentemente ai due tipi di avviamento per avvicendamento B) e C) già descritti nella presente circolare.

Sia infatti che si tratti di soli lavoratori agricoli o di soli manovali edili, sia che si tratti degli uni e degli altri, l'adozione dei due sistemi di avviamento già esaminati non presenta inconvenienti.

Poichè sarà necessario disporre di un prospetto di turni al fine di seguirne programmaticamente lo sviluppo, è stato predisposto il *modello C/12*. Esso può essere considerato quale uno scadenziario dei turni stessi, atto ad offrire al collocatore la possibilità di compiere le necessarie operazioni di avvicendamento con tempestività.

Prospetto modello C/12: Effettuazione dei turni.

Per ogni ditta tenuta all'osservanza dei turni potranno essere riservate nel prospetto più righe, perchè siano indicate le diverse qualifiche dei lavoratori ammessi al turno presso la ditta stessa.

Nelle colonne «periodo di effettuazione dei turni» sarà precisato l'intero periodo di tempo nel quale la ditta sarà tenuta all'osservanza dei turni; nelle colonne «genere di turni» sarà indicato se trattasi di turni quindicinali, settimanali, mensili, ecc. Infine nelle due colonnine riservate alle notizie concernenti «lo avviamento per turni», sarà segnata, dopo il primo avviamento al lavoro, la data in cui l'Ufficio dovrà provvedere alla rinnovazione per turno dei lavoratori già al lavoro. Oltre alla data predet-

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

10 Luglio 1950

ta, sarà riportato il numero dei lavoratori in corrispondenza delle diverse qualifiche ammesse alla rotazione.

Effettuato quindi il primo avviamento, il collocatore avrà cura di segnare nello stesso tempo la data di avvicendamento dei lavoratori secondo le modalità stabilite dalla Commissione comunale riportandone gli estremi nelle finche a ciò destinate.

In siffatto modo il collocatore, scorrendo il prospetto, sarà in grado di conoscere preventivamente il giorno in cui dovrà procedere all'avviamento per turno dei lavoratori.

Unitamente alla assicurazione di adempimento delle istruzioni contenute nella presente circolare saranno gradite, da parte dei dipendenti Uffici del Lavoro, eventuali notizie ed osservazioni.

Il Ministro

f.to Marazza

10 Luglio 1950

**COLLOCAMENTO
(agricoltura)**

MOD. C/2 Bis

N. Libretto di lavoro - Classe Posizione familiare n..

SCHEDA PER GIORNALIERI AGRICOLI

Cognome Nome

di nato a il

residente il Via n.

Qualifica principale

Qualifica secondaria

Classificazione negli elenchi anagrafici in agricoltura nell'anno precedente: Permanente, abituale, occasionale, eccezionale, speciale n.

Giornalieri di campagna compresi nel nucleo familiare n.

Altri lavoratori compresi nel nucleo familiare n.

Altri familiari non idonei al lavoro n.

Note:

Giornate di lavoro presunte impiegate nei fondi a conduzione diretta compresa quella parziaria n.			Giornate di lavoro presunte corrispondenti alla quota parte di reddito familiare extra lavoro e misto di capitale e lavoro n.						
AVVIAMENTO AL LAVORO				Numero giornate lavoro effettuate	AVVIAMENTO AL LAVORO				Numero giornate lavoro effettuate
Data di avvio	N. Bollettario	dal	al		Data di avvio	N. Bollettario	dal	al	

Formato cm. 26 x 20.

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)

18 Luglio 1950

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 18 luglio 1950

Prof. n. 16308/13/Circ.

- *Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazione*

Loro Sedi

e p.c.:

- *All'Istituto Nazionale per l'Assicura-
razione contro le Malattie
Via Cesare Beccaria 16*

Roma

Oggetto: Notizie sul movimento della manodopera.

In accoglimento di richiesta in tal senso avanzata dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, si prescrive che gli Uffici in indirizzo, ogni qualvolta ne siano richieste dalle Sedi provinciali dell'I.N.A.M., possano comunicare a queste ultime la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro dei prestatori d'opera assunti per il loro tramite.

p. Il Ministro
f.to Rubinacci

26 Luglio 1950 (n. 46)

TUTELA MATERNITÀ

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro
Divisione XVI

Roma, 26 luglio 1950

Prot. n. 1026/I-H-4

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del
Lavoro
Loro Sedi

Oggetto: Riposi per allattamento.

L'art. 14 del R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, relativo alla tutela della maternità delle lavoratrici, stabilisce per l'imprenditore l'obbligo di concedere due periodi di riposo durante la giornata alle madri che allattano direttamente i propri bambini.

In proposito è stato prospettato il quesito se tale disposizione debba essere applicata soltanto in favore delle lavoratrici che allattano al seno, ovvero debba riguardare anche le lavoratrici che allattano i propri bambini con sistemi artificiali, sempre che esse curino direttamente l'allattamento.

Trattandosi di adottare una interpretazione di massima che ha notevole importanza ai fini della tutela che la legge intende raggiungere, questo Ministero ha reputato opportuno di sentire al riguardo il parere del Consiglio di Stato, il quale si è espresso nel senso che la norma deve essere interpretata in senso estensivo e, cioè, che la condizione dell'allattamento diretto va riferito, non al modo con il quale l'allattamento è curato, bensì alla circostanza se sia o meno curato dalla madre.

Aderendo a tale parere, questo Ministero ritiene che la concessione obbligatoria dei riposi per allattamento ricorra in tutti

i casi nei quali la lavoratrice allatti al seno o si incarichi essa stessa, senza l'ausilio di terze persone, del nutrimento del proprio bambino con sistemi artificiali.

Si prega di regolarsi in conformità.

Il Ministro

f.to Marazza

31 Luglio 1950

COLLOCAMENTO
(facchini)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 31 luglio 1950

Prof. n. 16032/13/F.33/Circ.

- Agli Uffici Regionali e provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazione
- Agli Ispettorati del Lavoro

e p.c.:

- Ai Prefetti

Loro Sedi

- Al Sindacato Nazionale Facchini
Via Boncompagni 19

Roma

- Alla Federazione Italiana addetti In-
dustria Zucchero Alcool
Via Riva Reno 53

Bologna

**Oggetto: Avviamento dei lavoratori per la campagna saccarifera
1950.**

Con foglio n. 1527 del 14 giugno 1950 il Sindacato Nazionale Facchini con sede in Roma - Via Boncompagni n. 19 - ha diramato una circolare ai Sindacati Provinciali Facchini e alle Commissioni interne e Sindacati della F.I.A.I.Z.A. - loro sedi - per trasmettere due accordi intervenuti tra il Sindacato Nazionale Facchini (20 marzo 1950) e la Federazione Italiana Addetti Industria Zucchero Alcool (F.I.A.L.Z.A.) (7 giugno 1950) per disciplinare, in sede sindacale, la stipulazione di un contratto nazionale o di contratti provinciali per l'assunzione durante la campagna 1950 dei lavori di facchinaggio delle bietole da parte delle carovane al predetto Sindacato aderenti.

Nell'accordo del 20 marzo è previsto, fra l'altro, che le carovane facchini, oltre al lavoro personale effettivo, assumeranno un numero di altri lavoratori addetti allo scarico bietole pa-

ri a quello impiegato nella campagna 1949, e che presso ogni carovana per la durata dell'ammasso bietole funzionerà un Consiglio di Gestione formato da tre rappresentanti dei lavoratori avventizi, incaricato dell'applicazione dell'accordo.

Nell'accordo del 7 giugno 1950 è detto, fra l'altro, «Le carovane dei facchini, stipulati i contratti, provvederanno ad assumere tutta la manodopera necessaria direttamente dalle Leghe Braccianti locali e fra il personale disoccupato della F.I.A.I. Z.A. (Federazione Italiana Addetti Industria Zucchero Alcool).

L'assunzione di tutta la manodopera dovrà avvenire di comune accordo fra le tre organizzazioni interessate sotto la diretta direzione della Camera del Lavoro.

Comune per Comune dette organizzazioni stabiliranno ad inizio campagna, sulla base della reale situazione di disoccupazione esistente, se dovranno essere fatti dal personale cosiddetto assunto o avventizio uno o più turni di lavoro».

Si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo sui predetti accordi la cui applicazione darebbe luogo a palesi gravi violazioni alle vigenti disposizioni di legge sul collocamento.

È evidente che nei predetti accordi l'assunzione della manodopera per la campagna saccarifera 1950 è stata regolata con carattere monopolistico a favore dei lavoratori iscritti ai sindacati contraenti, in violazione della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, che specifica quali sono gli organi che devono provvedere allo avviamento al lavoro.

In particolare non può essere consentito che le carovane dei facchini assumano la manodopera necessaria direttamente dalle leghe dei Braccianti locali, nè che l'assunzione della manodopera stessa sia fatta sotto la diretta direzione della Camera del Lavoro, compiti questi di esclusiva competenza degli Uffici di Collocamento e dei collocatori comunali.

Nè tanto meno può essere consentito che siano le organizzazioni interessate a stabilire se dovranno essere fatti o meno dei turni di lavoro, funzione anche questa di esclusiva competenza degli Uffici di Collocamento e delle commissioni comunali.

Si invitano pertanto gli Ispettorati del Lavoro e gli Uffici

31 Luglio 1950**COLLOCAMENTO**
(facchini)

provinciali del Lavoro, per quanto di competenza, ad esercitare la più accorta sorveglianza sull'assunzione dei lavoratori per la campagna saccarifera 1950, intervenendo energicamente per reprimere ogni violazione di legge.

Si gradiranno notizie sull'azione svolta al riguardo.

p. Il Ministro

f.to Rubinacci

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

7 Agosto 1950

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Divisione VIII

Roma, 7 agosto 1950

Prof. n. 16753/ A.1.circ.

- Ai Capi Circolo dell'Ispettorato del
Lavoro

Loro Sedi

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Massi-
ma Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Invio moduli e circolari alle Organizzazioni sindacali.

Viene riferito che taluni degli Uffici in indirizzo, nell'invio di moduli o di altri documenti per i quali sia prescritto il parere o la conoscenza delle Organizzazioni sindacali, trascurano talvolta alcune di queste ultime, facendo invece riferimento solo ad alcune fra esse.

Poichè dal fatto deriva evidente pregiudizio agli aderenti alle Organizzazioni trascurate, cui viene in tal modo preclusa la possibilità di conoscere tempestivamente quanto di diritto o interesse, si fa invito alle SS.LL. di voler scrupolosamente per il futuro evitare l'eventuale ripetersi del segnalato inconveniente.

Si rimane in attesa di un cenno di assicurazione.

p. Il Ministro

f.to Rubinacci

12 Agosto 1950 (n. 45)

LAVORO NOTTURNO
(panifici e pasticcerie)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 12 agosto 1950

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Lavoro notturno dei panettieri.

Sono pervenute lagnanze da parte di alcune associazioni sindacali, le quali hanno fatto presente il vivo malcontento esistente presso i lavoratori addetti alla panificazione, specie in alcune regioni meridionali, per il motivo che vengono obbligati dai rispettivi datori di lavoro a panificare nelle ore notturne, nonostante il noto divieto contenuto nell'art. 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105.

Tale stato di cose verrebbe anche favorito dalla circostanza che i vari Circoli dell'Ispettorato del Lavoro non effettuerebbero visite frequenti presso le varie aziende, ma solo saltuarie, determinando pertanto la possibilità di una persistente evasione del divieto suddetto.

Pur comprendendo le difficoltà per molti Circoli, stante l'attuale loro organizzazione, di procedere ad una continua, generale e sistematica vigilanza in materia, tuttavia ritengo necessario che si faccia da tutti gli uffici competenti il massimo sforzo per assicurare la più vasta applicazione della legge. A tal uopo, per costringere all'osservanza di essa i recalcitranti e i recidivi, sarà opportuno che verso costoro la vigilanza assuma una particolare frequenza, con denunce conseguenti all'Autorità giudiziaria, e ciò fino a che non si sia reintegrato il rispetto della legge.

LAVORO NOTTURNO
(panifici e pasticcerie)

12 Agosto 1950 (n. 45)

Questo sistema non soltanto aumenterà l'efficacia repressiva delle sanzioni, ma ne intensificherà l'effetto intimidatorio verso gli altri esercenti.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

Il Ministro
f.to Marazza

13 Agosto 1950

COLLOCAMENTO
(personale colonie estive)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 13 agosto 1950

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro
- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
Loro Sedi

Prot. n. 17477/13/F/37

Oggetto: Personale addetto alle colonie estive.

Questo Ministero, in relazione a numerose richieste di chiarimenti inoltrate dagli Uffici provinciali del Lavoro ravvisa la opportunità di regolare, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge, il problema del collocamento del personale nelle colonie estive.

Ciò nel duplice intento di *facilitare* le amministrazioni delle colonie che, nella loro quasi totalità, hanno finalità prevalentemente assistenziali e non possono quindi sopportare oneri rilevanti per le retribuzioni del personale, e, nel contempo, di *offrire* possibilità di lavoro alla manodopera disoccupata locale.

In proposito, questo Ministero ritiene che si debbano distinguere varie ipotesi e cioè:

1) *Personale direttivo, di sorveglianza o comunque avente mansioni di fiducia.*

Per tale personale è da applicarsi l'art. 14 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, che prevede, per ovvi motivi, la richiesta nominativa. L'assunzione, dato il carattere strettamente fiduciario del rapporto di lavoro che viene ad instaurarsi, può avvenire anche fuori della provincia in cui si trova la sede della colonia purchè, s'intende, in conformità con le norme che disciplinano le migrazioni interne.

2) *Personale di fatica.*

In tale ipotesi, la soluzione varia a seconda della gratuità o meno della prestazione lavorativa.

a) nel primo caso la mancanza di un requisito essenziale, la retribuzione, sembra escludere (art. 2004 del Codice civile) l'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, soggetto, come tale, al suo sorgere, alle norme che regolano il collocamento.

Il vitto e l'alloggio che vengono generalmente corrisposti al personale volontario in questione, pur attenuando lo stretto criterio della gratuità della prestazione, non sembra infatti che concretino gli estremi di un vero e proprio salario.

b) nel secondo caso invece, la soluzione deve necessariamente, essere diversa. Infatti, trattandosi di manodopera per la quale non si richiede alcuna qualificazione o specializzazione, viene in questione l'art. 14 della citata legge (richiesta numerica) da effettuarsi in loco (art. 13, primo comma, della stessa legge).

Di conseguenza, per quanto riguarda il personale di dette colonie estive, nulla osta che il personale volontario venga assunto nelle provincie di provenienza.

Per quanto concerne invece il personale di fatica retribuito, si precisa che le colonie estive dovranno far ricorso agli Uffici provinciali del Lavoro delle località in cui hanno sede, ed assumere il personale iscritto nelle liste di collocamento di dette località.

A tal uopo, si chiarisce che deve intendersi per personale di fatica quello rientrante nelle seguenti categorie:

13 Agosto 1950

COLLOCAMENTO
(personale colonie estive)

1) - Uomini di fatica (facchini); 2) - Lavandaie; 3) Stiratrici;
4) - Rammendatrici; 5) - Donne addette pulizia locali; 6) - Aiuto
cuoca - Garzoni cucina.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricezione.

Il Ministro
f.to Marazza

DONNE
(lavoro notturno)

10 Ottobre 1950 (n. 51)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 10 ottobre 1950

Prot. n. 1834/I-H-3

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Lavoro notturno delle donne.

Con circolare n. 31 del 15 febbraio u.s., questo Ministero dava istruzioni in merito alle autorizzazioni al lavoro notturno delle donne addette alla lavorazione delle conserve di pomodoro e della frutta e verdure, in relazione all'art. 16, lettera c), della legge 26 aprile 1934, n. 653, delegando ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro la facoltà di concedere tali autorizzazioni nel caso di parere concorde delle Associazioni sindacali, e riservandosi la decisione in merito a quelle istanze per le quali vi fosse dissenso tra le associazioni stesse.

Nella pratica attuazione di tali istruzioni, dai rapporti di taluni Circoli dell'Ispettorato del Lavoro è risultato che alcune Associazioni sindacali dei lavoratori hanno espresso parere contrario alla concessione delle deroghe, obiettando che al lavoro notturno, il quale dovrebbe essere svolto dalle donne, potrebbe invece essere adibita maestranza maschile adulta.

Sorge così il problema se per le industrie di cui si tratta lo impiego delle donne nel lavoro notturno sia o meno imposto da esigenze di carattere tecnico e se in relazione alle condizioni obiettive dei vari stabilimenti si possa adottare un criterio uniforme nella decisione delle istanze per deroga al divieto del lavoro notturno delle donne, in modo da eliminare talune sperequazioni di valutazione che si verificano presso i vari Circoli dell'Ispettorato del Lavoro.

Si prega di riferire in merito con cortese sollecitudine, ferma restando per ora la validità delle istruzioni precedentemente impartite con la citata circolare.

Il Direttore generale
f.to Angelelli

10 Ottobre 1950 (n. 52)

LAVORO DISCONTINUO
(addetti caldaie)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 10 ottobre 1950

Prof. n. 2020/I-B-3

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del La-
voro

Loro Sedi

Oggetto: Orario di lavoro- Lavori discontinui - Personale addetto al funzionamento caldaie a vapore con bruciatore a nafta.

La Confederazione Generale dell'Industria Italiana ha segnalato a questo Ministero che diverse aziende hanno installato nei propri stabilimenti delle moderne caldaie a vapore con bruciatore a nafta, il cui esercizio richiederebbe, da parte del personale addettovi, un lavoro limitato alla semplice sorveglianza del funzionamento dell'impianto, regolante ogni tanto, a mezzo di appositi rubinetti, l'afflusso della nafta nel bruciatore.

In base a tali circostanze di fatto detta Confederazione ritiene discontinua, ai fini dell'orario di lavoro, la prestazione del personale addetto alle caldaie a vapore di cui trattasi e chiede di conseguenza che venga esaminata la possibilità di emanare un provvedimento contenente una voce aggiuntiva, relativa alla categoria dei lavori in oggetto, alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con *R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657*.

Affinchè questo Ministero possa avere tutti gli elementi indispensabili per esaminare la proposta, si invitano gli Uffici cui la presente è diretta a esprimere in merito il loro parere.

Il Ministro
f.to Marazza

COLLOCAMENTO
(coadiutori frazionali)

30 Ottobre 1950

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 30 ottobre 1950

Divisione VIII

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazione
- Ai Prefetti della Repubblica

Prot. n. 19194/13.C

e p.c.:

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
Loro Sedi

Oggetto: Nomina dei coadiutori frazionali.

Alcuni Uffici provinciali del Lavoro hanno prospettato allo scrivente la questione concernente la possibilità di nomina dei coadiutori frazionali nei comuni dove non è stata istituita la Commissione comunale per il collocamento.

Questo Ministero, al riguardo, è dell'avviso che si possa procedere legittimamente alla nomina dei suddetti coadiutori anche nei Comuni in cui non esiste la Commissione comunale per il collocamento.

La legge 21 agosto 1949, n. 586, infatti, nello stabilire che «i coadiutori sono nominati dal direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro tra i lavoratori del Comune, sentita la Commissione comunale» presuppone che la Commissione stessa sia stata costituita. E poichè tale costituzione non è obbligatoria, in quanto, come prescrive la legge, essa «può essere autorizzata», se ne deduce che sarebbe contro lo spirito e la lettera della legge stessa sia il rendere obbligatoria la costituzione della Commissione comunale per il solo fatto che si debba nominare un coadiutore, sia il negare quest'ultima nomina laddove manchi la Commissione comunale.

Si gradirà un cenno di riscontro.

p. Il Ministro
f.to Rubinacci

3 Novembre 1950 (n. 53) RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Prot. n. 2706/I-C-8

Roma, 3 novembre 1950

- Ai Capi Circolo dell'Ispettorato del
Lavoro
Loro Sedi

Oggetto: Riposo domenicale.

Questo Ministero, attraverso le relazioni dei Circoli dello Ispettorato del Lavoro, ha dovuto rilevare che, in taluni casi, le imprese industriali non osservano il precetto del riposo domenicale stabilito dall'art. 3 primo comma della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

La disapplicazione della legge si verificherebbe specialmente da parte delle industrie all'aperto, le quali, abusando della facoltà di spostamento del giorno di riposo previsto dall'art. 9 della legge stessa, fanno lavorare anche quando nella settimana non si sono avute interruzioni di attività dovute ad intemperie per 24 ore consecutive.

Si richiama, pertanto, in materia l'attenzione delle SS.LL., affinché si vigili per l'applicazione dell'obbligo suddetto.

p. Il Ministro

f.to Rubinacci

ASSISTENZA
(lavoratori agricoli)

12 Novembre 1950

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 12 novembre 1950

Prot. n. 19494/13.F.6

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Disciplina dell'assistenza per talune categorie di lavoratori agricoli.

Come è noto, con *decreti ministeriali 15 e 21 febbraio 1949* (*Gazz. Uff. 9 marzo 1949*) sono state dettate norme intese a predisporre e disciplinare le migrazioni stagionali della manodopera addetta ai lavori di monda, taglio e raccolta del riso, e a coordinare le iniziative rivolte all'assistenza della manodopera stessa.

Ragioni di equità e di giustizia consigliano che un analogo trattamento sia riservato anche alle seguenti categorie di lavoratori dell'agricoltura, che, come il personale occupato nei lavori della campagna risicola, periodicamente migrano in gruppi considerevoli in occasione ed a causa dello svolgimento di talune lavorazioni agricole a carattere stagionale:

- 1) lavoratori addetti alla mietitura del grano;
- 2) lavoratori addetti alla raccolta delle olive ed ai frantoi;
- 3) lavoratori addetti ai lavori boschivi e forestali.

A tal fine, gli Uffici in indirizzo sono pregati di voler ragguagliare lo scrivente sulle forme di assistenza eventualmente già in atto, nell'ambito delle rispettive provincie, a favore delle suddette categorie e di voler esprimere suggerimenti e proposte e fornire elementi di giudizio che permettano una esauriente valutazione, nei loro aspetti generali e particolari, delle esigenze proprie dei lavoratori in parola.

Il Direttore generale
f.to Tucci

30 Novembre 1950 (n. 54)

MINORI
(libretto di lavoro)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 30 novembre 1950

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del
Lavoro

Prot. n. 2984/B.8

Loro Sedi

e p.c.:

- All'Ispettorato Medico del Lavoro

Roma

Oggetto: Rilascio del libretto di lavoro a fanciulli di età compresa fra i 12 e i 14 anni.

Come è noto, questo Ministero, preoccupato a suo tempo del rilevante numero di domande per rilascio di libretti di lavoro a minori di 14 anni pervenute ai vari Circoli dell'Ispettorato e delle relative conseguenze, quali il tentativo dei datori di lavoro di sottrarsi, attraverso l'assunzione dei minori, agli obblighi loro derivanti dalle leggi sulla previdenza e dai contratti collettivi per quanto concerne i minimi salariali, nonchè nell'intento di non pregiudicare l'avviamento al lavoro dei fanciulli di età superiore ai 14 anni, ritenne opportuno, con **circolare n. 16** in data **29 luglio 1949**, impartire disposizioni ai vari Circoli al fine di vietare, in linea di massima, l'ulteriore concessione di autorizzazioni per il rilascio dei libretti in questione.

È ovvio che, nell'impartire le disposizioni suindicate, questo Ministero intese riservarsi la facoltà, ai sensi dell'art. 7 della *legge 26 aprile 1934, n. 653*, di autorizzare il rilascio dei libretti di lavoro per motivi specialissimi e precisamente nel caso che ricorressero gli estremi dell'indigenza grave.

Ciò stante, questo Ministero, allo scopo di rendere più rapida l'evasione delle domande pervenute a seguito dell'emanazione della citata circolare, è venuto nella determinazione di rivedere la prassi finora seguita al riguardo, nel senso di domanda-

re nuovamente ai Circoli dell'Ispettorato l'esame e l'eventuale accoglimento delle domande per rilascio di libretti di lavoro a fanciulli di età compresa fra i 12 e i 14 anni, facendo comunque presente l'opportunità che tali autorizzazioni vengano concesse solo in caso di estremo bisogno e sempre che risulti da apposito certificato medico che i fanciulli siano fisicamente idonei al lavoro cui si intende avviarli e venga accertato che le occupazioni, cui saranno in conseguenza addetti, siano compatibili con le esigenze della tutela della salute e della moralità del fanciullo.

Ove, però, venga accertato che egli sarà assunto in servizio quale apprendista, con i conseguenti diritti ed obbligazioni che da tale rapporto derivano, la valutazione della condizione di bisogno della famiglia dovrà essere fatta con maggior larghezza e potrà da essa anche prescindersi. Si intende che sarà cura dell'Ispettorato del Lavoro di vigilare, poi, che il rapporto di apprendistato, dato il modo come viene eseguito, non simuli un normale rapporto di lavoro.

In linea normale, l'autorizzazione dovrà essere rifiutata quando non ricorrano gli estremi di cui al 2° comma dell'art. 7 della *legge 26 aprile 1934, n. 653*, ma i Circoli potranno segnalare a questo Ministero i casi in cui si abbiano condizioni particolarmente gravi di bisogno della famiglia del fanciullo ed altre particolari condizioni che consiglino la sua occupazione, per le eventuali valutazioni di questo Ministero.

Si pregano pertanto i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro di volersi regolare in conformità.

Perchè, poi, lo scrivente possa essere tenuto al corrente delle autorizzazioni concesse dai vari Circoli, si prega di voler far conoscere a questo Ministero - Direzione generale dei Rapporti di lavoro - Div. XVI - entro la prima decade di ogni mese, il numero complessivo delle richieste per il rilascio di libretti di lavoro pervenute nel corso del mese precedente, e quelle delle autorizzazioni rilasciate secondo lo schema qui appresso riportato:

30 Novembre 1950 (n. 54)

MINORI
(libretto di lavoro)

Nominativo	Fanciulli		Fanciulle	
	dai 12 ai 13 anni	dai 13 ai 14 anni	dai 12 ai 13 anni	dai 13 ai 14 anni

p. Il Ministro
f.to Rubinacci

LAVORO NOTTURNO
(panifici e pasticcerie)

30 Novembre 1950 (n. 55)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Roma, 30 novembre 1950

Divisione XVI

- Agli Ispettorati del Lavoro

Prot. n. 2985/II/D 2

Loro Sedi

Oggetto: Deroghe al divieto del lavoro notturno nella industria della panificazione.

Allo scopo di rendere più rapida la procedura prevista dall'art. 7 del *Reg. 28 giugno 1908, n. 432*, per la concessione di deroghe al divieto del lavoro notturno nella industria della panificazione, ritengo opportuno che gli Ispettorati del Lavoro, ove stimino inaccoglibili le istanze di deroga presentate a' sensi dell'art. 5 capoverso della *legge 22 marzo 1908, n. 105*, ne diano senz'altro motivata comunicazione agli interessati, avvertendoli che, ove intendano tuttavia insistere nella loro domanda, questa sarà trasmessa al Ministero per le determinazioni di sua competenza.

Si considereranno, perciò, decadute per implicita rinuncia le domande per le quali non vi sia stata la suindicata conferma da parte degli interessati. Viceversa, le domande per le quali la conferma stessa sia pervenuta, saranno dagli Ispettorati del Lavoro, unitamente al loro parere, trasmesse a questo Ministero, che delibererà ai sensi di legge.

p. Il Ministro
f.to Rubinacci

5 Dicembre 1950

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 5 dicembre 1950

- Ai Direttori degli Uffici Regionali del
Lavoro e della Massima Occupazione

Prof. n. 20032/13/Circ.

Loro Sedi

Oggetto: Istituzione di un Servizio Ispettivo per il coordinamento funzionale e l'assistenza tecnica agli Uffici di Collocamento presso gli Uffici regionali del Lavoro e della Massima Occupazione.

La nuova disciplina del collocamento, stabilita dalla *legge 29 aprile 1949, n. 264*, e dai successivi provvedimenti di carattere regolamentare, ha imposto a questo Ministero un riesame approfondito dell'attività dei propri Organi periferici, in conseguenza del quale si è adottata la decisione di costituire, presso ogni Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione, un Servizio ispettivo per il coordinamento funzionale e l'assistenza tecnica agli Uffici di Collocamento.

L'istituendo Servizio oltre ad esercitare, mediante ispezioni, le ordinate funzioni di vigilanza svolgerà un'opera continua di informazione, di consiglio, di assistenza tecnica destinata a seguire l'operato degli addetti all'organizzazione periferica del collocamento nella loro sempre più complessa azione.

Al fine di preparare all'esercizio delle nuove funzioni un primo nucleo di funzionari questo Ministero ha curato la attuazione in Siena di un Corso di addestramento conclusosi il 21 Ottobre u. s.

Il Corso, al quale le SS.LL. hanno partecipato in veste di Osservatori, si è proposto - come è noto - di ricapitolare per i funzionari chiamati a frequentarlo sia i fondamentali giuridici che le caratteristiche essenziali dei singoli Istituti e delle singole procedure della funzione del collocamento in modo da consentire agli Allievi l'adempimento dei nuovi compiti con il valido aiuto della preparazione e delle direttive ricevute.

A completamento di tale preparazione di carattere teorico-pratico si dispone ora che gli Allievi del Corso, per i quali non siano insorte difficoltà connesse con il necessario trasferimento dalle sedi attuali a quelle degli Uffici regionali, siano inviati in missione per un periodo di circa quindici giorni presso altri Uffici regionali e provinciali, secondo la tabella allegata.

Nella scelta delle zone da visitare si è tenuto conto, per quanto conciliabile con le esigenze dell'itinerario, della opportunità di portare i futuri Ispettori in provincie di particolare interesse per i problemi del collocamento sia nel settore dell'industria e del commercio che in quello agricolo o per particolari caratteristiche di depressione economica e sociale.

I funzionari inviati in missione, resisi conto delle condizioni di lavoro nelle singole zone e delle procedure di collocamento ivi praticate, dovranno studiare l'organizzazione degli Uffici visitati con speciale riguardo a quei problemi locali che, per ragioni di affinità, possano costituire motivo di utile osservazione per la risoluzione di analoghi problemi nelle provincie di provenienza. Ciascun funzionario compilerà, al termine della missione che avrà luogo dal 9 al 23 dicembre p.v., una dettagliata relazione contenente, per ciascun Ufficio visitato, una premessa di carattere descrittivo ed una esposizione sintetica delle osservazioni formulate su ogni problema preso in esame. La relazione dovrà pervenire a questo Ministero entro il 15 gennaio 1951 in duplice copia, una indirizzata alla Direzione generale dell'Occupazione interna (Divisione VIII) e l'altra alla Direzione generale del Personale (Divisione V).

* * *

Con il 1° gennaio 1951 si inizierà, presso gli Uffici Regionali in indirizzo, il funzionamento del Servizio ispettivo indicato in oggetto con le caratteristiche e secondo le modalità che di seguito si espongono:

5 Dicembre 1950

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)**A) Personale.**

Il personale addetto al Servizio ispettivo è designato nominativamente dal Ministero.

I funzionari addetti dovranno essere destinati *esclusivamente* ai compiti ispettivi dai quali non potranno essere distolti per lo svolgimento di altre mansioni.

In relazione alle disponibilità di personale gli effettivi di ogni Servizio non potranno superare un massimo di cinque unità.

B) Calendario delle ispezioni.

Le ispezioni dovranno essere effettuate secondo un calendario che le SS.LL. predisporranno mensilmente in modo da impegnare l'opera di ogni funzionario fuori sede per non oltre quindici giorni al mese ed in modo, comunque, da non eccedere le somme a tale scopo messe a disposizione dalla Direzione generale del Personale.

Nella prima fase della attività ispettiva il calendario dovrà prevedere la visita dei più importanti centri della Regione in modo da permettere agli ispettori una immediata conoscenza delle condizioni generali locali del mercato di lavoro e dei provvedimenti di cui, in conseguenza, potrà essere considerata opportuna l'adozione.

C) Aspetti ed oggetto della attività dei servizi ispettivi.

Come si è accennato l'attività dei Servizi di nuova istituzione avrà tre aspetti distinti: quello del tradizionale controllo ispettivo, che si esaurirà nell'esame degli atti compiuti dal collocatore nell'esercizio delle proprie funzioni; quello dell'assistenza tecnica, che si concretterà in un'opera continua di informazione del collocatore diretta, essenzialmente, a completare la preparazione professionale; quello del coordinamento funzionale nell'ambito della Regione attraverso il quale, in virtù delle segnalazioni e delle proposte degli Uffici a quest'Or-

gano Centrale, potrà giungersi ad una generale ed uniforme organizzazione delle strutture fondamentali sulle quali si basa oggi la funzione del collocamento.

Oggetto di tale azione ispettiva dovrà essere l'attività esercitata nel settore del collocamento dagli Uffici, previsti dall'art. 24 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, compresi nell'ambito delle circoscrizioni regionali di rispettiva competenza.

D) Adempimenti ispettivi.

- 1) - *Assunzione preventiva di dati e di informazioni sugli Uffici di Collocamento della circoscrizione regionale.*

I Servizi in oggetto hanno incarico di curare fin da ora, in attesa di ulteriori istruzioni di dettaglio, la predisposizione e la tenuta da parte di ciascun Ufficio Provinciale del Lavoro, dei seguenti documenti:

- a) Cartella dei collocatori comunali

Ciascuna cartella, ordinata alfabeticamente per Comune, dovrà contenere in separati fascicoli tutti i documenti di natura personale relativi ai diversi collocatori succedutisi in ciascun comune (atti e documenti personali - lettere di nomina, licenziamento o dimissioni - informazioni - rilievi di carattere disciplinare - esposti o reclami a carico - etc.).

La cartelliera sarà tenuta dall'Ufficio di segreteria di ciascun Ufficio provinciale e custodita fra gli atti riservati a disposizione degli Ispettori.

- b) Cartelliera delle condizioni di lavoro nei Comuni

Ciascuna cartella, ordinata alfabeticamente per Comune, dovrà contenere i seguenti fascicoli distribuiti per materia:

- a) attività industriali, commerciali ed agricole; lavori pubblici di maggior rilievo; dati complessivi sulla occupazione;

- b) dati sulla disoccupazione (lavoro disponibile con la indicazione di ogni elemento attinente al comportamento delle se-

5 Dicembre 1950

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)

guenti «variabili generali»; movimento naturale della popolazione; distribuzione della popolazione per età lavorativa; migrazioni interne ed internazionali; efficienza produttiva della popolazione lavoratrice; distribuzione della popolazione per qualificazione di impiego, per industrie e per mercati di lavoro; mobilità del lavoro; politica locale del lavoro, durata e intensità del lavoro; eventuale penosità del lavoro; remunerazione del lavoro;

c) ogni utile informazione sulle autorità e sugli esponenti sindacali della zona.

La Cartelliera dovrà essere custodita dal Capo del Servizio Collocamento di ciascun Ufficio provinciale a disposizione degli Ispettori.

2) *Preparazione della ispezione.*

Ogni sopraluogo presso gli Uffici di Collocamento dovrà essere dal funzionario incaricato preparato accuratamente con particolare riguardo alla preventiva valutazione dell'ambiente nel quale opera il collocatore. Potranno riuscire a tale effetto di particolare utilità i documenti indicati nel precedente punto 1.

L'Ispettore dovrà inoltre avvalersi di ogni informazione che possa giungere in suo possesso, anche attraverso i colloqui che dovrà avere con esponenti ed autorità locali, con componenti delle Commissioni provinciali e comunali ed anche, quando sia il caso, con lavoratori iscritti o meno agli Uffici di Collocamento.

3) *Condotta della ispezione.*

L'ispezione, che dovrà essere effettuata senza preannunzio anche quando rivesta prevalenti finalità di assistenza tecnica, dovrà dare al collocatore la sensazione di un controllo benevolo ma profondo ed accurato.

Come regola di carattere psicologico, affidata alla sensibilità dei funzionari addetti al servizio ispettivo, si consiglia, al termine di ogni sopraluogo, di esternare esplicitamente al collocatore che ne risulti meritevole un segno di compiacimento; per i rilievi invece, nei casi di rilievi di irregolarità o di non sostanziale disordine, si preferirà l'osservazione verbale unita a

precise direttive, mentre, nei casi più gravi, sarà indispensabile l'immediato ripristino dell'ordine e della regolarità amministrativa ad opera dell'Ispettore, seguito da rilievo scritto e, se necessario, dalla proposta di sostituzione dall'incarico del collocatore.

L'ispezione dovrà essere completa ed attenersi oltre alla verifica della tenuta di tutti gli atti d'Ufficio (registri, registri del protocollo o del carico del materiale, ecc.) anche alla regolarità delle operazioni del collocamento, ai rapporti tra il collocamento e le autorità e gli esponenti politici e sindacali del luogo, nonché all'operato delle commissioni provinciali o comunali e di quelle speciali previste dalla legge.

Per quanto concerne le eventuali possibilità di dare incremento allo stato della occupazione, gli ispettori avranno cura di prendere contatto con le autorità locali per esaminare con queste il programma dei lavori pubblici in corso e da iniziare, le possibilità offerte da nuove iniziative industriali, le ripercussioni nel campo della disoccupazione per imminenti cessazioni di attività, la istituzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento, la opportunità di dar luogo a turni di lavoro nell'edilizia o nella agricoltura, l'attuazione in loco delle province previste dal *D.L. 16 settembre 1947, n. 1929*, e così via.

Al termine del sopralluogo l'Ispettore dovrà informare in modo concreto il Direttore regionale su ogni aspetto del problema del collocamento nelle località visitate. A tal fine dovrà essere compilata, secondo la traccia contenuta in un modulo da predisporre a cura delle SS.LL. ed il cui facsimile dovrà pervenire allo scrivente entro il 31 gennaio p.v., una dettagliata relazione contenente ogni proposta ed indicazione utile per la eliminazione degli inconvenienti, irregolarità o difficoltà riscontrate.

E) Relazioni al Ministero.

a) Relazioni ordinarie.

Entro la prima decade dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre, ciascun Ufficio regionale dovrà inviare a questo Ministero - Direzione generale dell'Occupazione interna e delle Migrazioni - e alla Direzione generale degli Af-

5 Dicembre 1950

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)

fari generali e del Personale, una relazione sulla attività svolta dai Servizi Ispettivi nel bimestre precedente, con l'indicazione degli inconvenienti riscontrati, dei provvedimenti adottati e dei miglioramenti della efficienza del servizio eventualmente conseguiti e delle proposte che si ritenessero apportare. Di tali relazioni dovranno formare particolare oggetto gli argomenti indicati nella circolare riservata n. 16315, indirizzata alle SS. LL. in data 18 luglio u.s. La copia di relazione indirizzata alla Direzione generale dell'Occupazione interna e delle Migrazioni dovrà essere corredata da copia di tutte le relazioni dei funzionari ispettori.

b) *Relazioni straordinarie.*

Dovranno essere inviate a questo Ministero per la segnalazione di carattere straordinario, tale da richiedere il pronto e diretto intervento degli Organi centrali.

A cura delle SS.LL. una copia della presente circolare sarà consegnata a ciascun addetto agli Uffici Ispettivi.

Si resta in attesa di assicurazione di osservanza e di adempimento.

p. Il Ministro

f.to Rubinacci

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)

5 Dicembre 1950

Allegato A

Servizi ispettivi regionali di destinazione	Nominativo dei funzionari comandati in missione	Indicazione delle località di missione	
		Dal 9 al 16 dic.	Dal 17 al 25 dic.
Torino	Zanetta Giovanni	Lecce	Bologna
«	Bonacossa Pietro	«	«
Genova	Pellegrini Luigi	Frosinone	Bari
Trento	Bortolini Giuseppe	Foggia	Bologna
«	Boninsegna Silvano	«	«
Venezia	Zaggia Giuseppe	«	«
«	Faccone Giovanni	«	«
Bologna	Codeluppi Erio	L'Aquila	Bari
«	Federici Pio	«	«
Firenze	Rellini Giamp.	Reggio Emilia	Milano
«	Paolella Mario	«	«
Ancona	Ciavatta Corrado	Rovigo	Firenze
«	Pagnanelli Gino	«	«
Roma	Bruni Tommaso	Modena	Milano
«	Battisti Francesco	«	«
Napoli	Carullo Giuseppe	«	«
«	Simiani Giovanni	«	«
R. Calabria	Cotronfo Giorgio	Reggio Emilia	«
«	Zappavigna Bruno	«	«
Bari	De Robertis Giulio	Forli	«
«	Magno Donato	«	«
Palermo	Lanzarotta Salvat.	«	Firenze
«	Nagar Francesco	«	«
Cagliari	Loj Libero	Reggio Emilia	«
Muncea	Mungianu Vittorio	«	«

12 Dicembre 1950 (n. 56) RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 12 dicembre 1950

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del
Lavoro

Prot. n. 2903-I-C 8

Loro Sedi

Oggetto: Riposo settimanale degli addetti alle mense aziendali in industrie a processo continuativo.

La legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo settimanale e domenicale prevede all'art. 5, n. 2, che, per il personale addetto alle attività industriali a processo continuativo, il riposo settimanale possa cadere in giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni.

Al personale delle aziende industriali suddette vengono somministrati giornalmente i pasti per mezzo delle mense aziendali in esse installate, le quali è indispensabile che funzionino anche nelle giornate della domenica per i lavoratori di turno.

Questo Ministero, considerata la necessità del funzionamento delle mense aziendali parallelamente alla attività delle industrie e tenuto conto della stretta relazione che esse hanno con l'attività lavorativa, ritiene che esse possano rientrare fra le attività di cui alla voce n. 25, tabella III, annessa al D.M. 22 giugno 1935, e che quindi anche al personale addetto alle mense si possa concedere il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni.

Si pregano i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro di volersi regolare in conformità.

Il Ministro

f.to Marazza

TUTELA MATERNITÀ

5 Gennaio 1951 (n. 57)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 5 gennaio 1951

Prot. n. 3196-I-H-4

- Agli Ispettorati del Lavoro
- Agli Uffici del Lavoro
- Ai Prefetti

e p.c.:

- Alle Associazioni Sindacali dei Datori
di Lavoro e dei Lavoratori

Loro Sedi

Oggetto: Applicazione della legge sulla maternità.

Segnalo alla particolare attenzione delle SS.LL. la *legge 12 dicembre 1950, n. 986*, pubblicata nella *Gazz. Uff. 20 dicembre 1950*, la quale stabilisce che il divieto di licenziamento delle operaie gestanti o puerpere, stabilito dall'art. 3 della *legge 26 agosto 1950, n. 860*, abbia applicazione dal 20 dicembre p.v.

L'art. 31 di tale legge - alla quale quella suindicata n. 986 si connette - prescrive che il certificato medico di gravidanza, indicante la data presunta del parto, faccia stato a tale riguardo nonostante qualsiasi errore di previsione. In argomento, fino a che non sarà emanato il regolamento previsto dall'art. 35 della suindicata legge n. 860, potranno avere applicazione, per quanto riguarda la disciplina per il rilascio dei certificati medici, le norme stabilite dal *R.D. 12 dicembre 1938, n. 2237*, ed in particolar modo gli artt. 1, 2, 5 e 8.

Pertanto, per il disposto derivante dal coordinamento degli artt. 3 e 31 della cennata legge n. 860, con la esibizione da parte della donna al proprio datore di lavoro del certificato medico di gravidanza, diventa operativo il divieto di licenziamento, di cui all'art. 3 della suindicata legge n. 860.

Il datore di lavoro ha, tuttavia, facoltà di sottoporre a visita medica di controllo la donna che abbia esibito il certificato di gravidanza. Nel caso di contraddizione fra i due certi-

5 Gennaio 1951 (n. 57)

TUTELA MATERNITÀ

ficati potrà intervenire l'Ispettorato del Lavoro in virtù della funzione di vigilanza che ad esso spetta per l'applicazione della suddetta legge.

Tuttavia, fino a che non verrà risolta la contraddizione suindicata attraverso le determinazioni dell'Ispettorato, rimane ferma, agli effetti del divieto di licenziamento, l'efficacia del certificato medico esibito dalla lavoratrice.

Prego le SS.LL. di segnalarmi i particolari problemi di ordine interpretativo cui darà luogo l'interpretazione della legge in esame.

Il Ministro

f.to Marazza

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

5 Gennaio 1951

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 5 gennaio 1951

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro

Prot. n. 21213/IMA/Circolare

e p.c.:

- Ai Prefetti

Loro Sedi

Oggetto: Penali per inadempienza in materia di assunzione di manodopera agricola.

Come è noto il *D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929*, contenente norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli, all'art. 15, comma 4, stabilisce che le somme riscosse a titolo di penale per inadempienza all'obbligo dell'assunzione della manodopera devono essere versate dai Sindaci alle Commissioni provinciali di cui all'art. 2 per essere destinate a lavori agricoli di utilità collettiva.

Con la circolare ministeriale n. 10095/IMA/34, datata 21 ottobre 1947 al paragrafo 9, è stato poi precisato che le Commissioni provinciali dovranno aprire un apposito conto corrente presso una Banca locale di diritto pubblico, facendo ad esso affluire i fondi che loro pervengono, e che i prelevamenti abbiano luogo con firma congiunta del Presidente della Commissione provinciale e di un membro della stessa o del segretario.

In contrasto con tali disposizioni è stato rilevato invece che alcuni Uffici del Lavoro hanno intestato il conto al direttore dell'Ufficio stesso, determinando una irregolarità procedurale cui questo Ministero intende ovviare.

Gli Uffici in indirizzo - ove non l'avessero già fatto - sono pertanto pregati di volersi uniformare alle norme impartite, dando sollecita assicurazione di adempimento.

p. Il Ministro
f.to Rubinacci

9 Gennaio 1951

COLLOCAMENTO
(bieticoltori)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 9 gennaio 1951

Prot. 18036/13.F.33

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazione
- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

e p.c.:

- All'Associazione Nazionale Bieticol-
tori - Via Barberini 86

Roma

**Oggetto: Avviamento al lavoro dei lavoratori addetti alle ope-
razioni di pesatura, campionamento e analisi bietole.**

L'Associazione Nazionale Bieticoltori - Ente con persona-
lità giuridica soggetto alla tutela del Ministero della Agricoltura e Foreste - stipula ogni anno, come è noto, con la Società Produttori Zucchero, un contratto di compra-vendita delle bietole per conto dei propri associati e ne sorveglia l'applicazione valendosi - oltre che del personale di ruolo - anche di numeroso personale avventizio, il quale, in parte, è addetto all'analisi delle bietole e, in parte, alle operazioni di pesatura e campionamento dei carichi, pulizia, scollettatura e taratura dei campioni.

Dell'avviamento al lavoro del personale addetto a queste ultime operazioni di pesatura ecc. si sono occupati, nella presente campagna, gli Uffici provinciali del Lavoro, i quali, giustamente, hanno ritenuto, richiamandosi alla *legge 29 aprile 1949, n. 264*, che l'avviamento stesso dovesse avvenire esclusivamente per il tramite dei propri organi di collocamento.

A tale riguardo, la suddetta Associazione ha fatto osservare allo scrivente che, in realtà, i pesatori, campionatori, taratori, ecc., non compiono alcuna operazione materiale, bensì una azione di sorveglianza e di controllo sul personale delle fabbri-

che addetto alle operazioni stesse: mansioni che, oltre a rivestire carattere fiduciario, possono considerarsi di concetto, in quanto presuppongono la conoscenza delle norme che regolano la materia e particolare competenza nella risoluzione delle controversie, che, frequentemente, insorgono nella pratica.

L'Organizzazione dei bieticoltori, considerata la particolare natura delle prestazioni compiute dai lavoratori in parola, ha, in conseguenza, chiesto che sia consentito ai propri associati di assumere i lavoratori stessi senza far ricorso ai competenti Uffici di Collocamento.

Questo Ministero, in proposito, non potendo accogliere detta richiesta di esonero in quanto l'art. 11 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, ha stabilito tassativamente le categorie di lavoratori esonerate dall'obbligo dell'avviamento al lavoro per il tramite degli Uffici di Collocamento, si è reso, tuttavia, conto della spiccata natura fiduciaria dei rapporti di lavoro di che trattasi, nonchè del carattere di stagionalità, come pure delle speciali esigenze tecniche che le relative lavorazioni presentano.

In conseguenza, è venuto nella determinazione di attuare lo avviamento al lavoro di tale categoria di prestatori d'opera ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge n. 264, e con le modalità previste nella circolare n. 14212 del 24 aprile 1950 (Cfr.: par. 9, punto C).

Si precisa, al riguardo, che potranno iscriversi in apposite liste separate tutti coloro che abbiano la capacità professionale di svolgere le mansioni sopra cennate (taratori, campionatori, ecc.) e trattandosi, nel caso specifico, di lavorazione che viene esercitata nella fase preliminare a quella industriale propriamente detta, anche i lavoratori agricoli in genere (cioè manovali e braccianti agricoli compresi quelli a compartecipazione, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori, ecc.).

I datori di lavoro sono, d'altra parte, legittimati ad esercitare la richiesta nominativa per quei lavoratori ai quali sia riconosciuta la capacità professionale inerente alle qualifiche di cui al *D.M. 16 settembre 1940* (qualificazioni e specializzazioni per le quali è consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa all'Ufficio di Collocamento per l'assunzione di lavoratori dell'industria).

Si gradirà assicurazione di adempimento.

p. Il Ministro
f.to Rubinacci

9 Gennaio 1951

COLLOCAMENTO
(commissioni comunali)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 9 gennaio 1951

- Ai Prefetti della Repubblica
- Agli Uffici Regionali del Lavoro e
della Massima Occupazione

Prof. n. 21215/13-C/Circ.

Loro Sedi

Oggetto: Istituzione delle Commissioni comunali per il collocamento.

Con circolare in data 28 febbraio 1950, n. 13132/AG/13, questo Ministero, allo scopo di evitare che, per iniziative di singoli o di gruppi, si addivenisse di fatto alla costituzione in via elettiva di Commissioni comunali per il collocamento, ha ritenuto opportuno, anzichè autorizzare di volta in volta le SS.LL. ad istituire, con proprio decreto, le Commissioni in parola, concedere in via preventiva e generale la suddetta autorizzazione.

Nel contempo, lo scrivente, però, raccomandava alle SS.LL. di fare uso prudente e ristretto dell'autorizzazione di cui sopra, considerando la istituzione delle Commissioni comunali, non già come un adempimento indispensabile, bensì sotto il profilo della effettiva corrispondenza a fondate ed accertate esigenze di carattere funzionale ed organizzativo.

È noto, altresì, che a tale circolare, faceva seguito la richiesta di invio di copia dei decreti istitutivi degli organismi in questione, già emanati o in via di emanazione, e di una relazione esplicativa dei criteri eseguiti nell'assegnazione delle diverse rappresentanze alle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Ora, dalla situazione generale rilevata nella massima parte delle provincie in relazione alla istituzione delle suddette Commissioni, questo Ministero ha tratto la convinzione che sia da ritenersi sufficiente l'attrezzatura collegiale finora costituita, sia nei capoluoghi di provincia, che presso le sezioni staccate

COLLOCAMENTO
(commissioni comunali)

9 Gennaio 1951

e i collocatori comunali.

Da ciò consegue che le SS.LL. per l'avvenire non debbono avvalersi della cennata autorizzazione preventiva e generale.

Qualora sorga, tuttavia, in talune località la necessità di istituire gli organismi in argomento le SS.LL. sono tenute a sottoporre a questo Ministero di volta in volta le eventuali proposte di istituzione corredate di una breve relazione in cui si precisino i motivi determinati, come ad esempio: aumento della disoccupazione locale, situazione politico-sindacale, mancanza della commissione comunale per la massima occupazione in agricoltura, ecc.

Si resta in attesa di assicurazione di osservanza e di adempimento.

p. Il Ministro
f.to Rubinacci

25 Gennaio 1951

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 25 gennaio 1951

Divisione VIII

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazione

Prot. 22271/Mod/Circ.

Loro Sedi

Oggetto: Modulario per il Servizio del collocamento.

A cura della Direzione generale del Personale e degli Affari generali - Div. IV - è in corso di completamento la fornitura agli Uffici in indirizzo degli stampati costituenti il *modulario* di cui all'oggetto.

In dipendenza di tale effettuata fornitura gli Uffici stessi sono invitati a dar piena attuazione alle istruzioni contenute nella *circolare n. 14488/Mod/Cr. dell'11 maggio 1950.*

Si rimane in attesa di assicurazione e di adempimento.

p. Il Ministro

f.to Rubinacci

MINORI
(anni 14, libretto di lavoro)

7 Febbraio 1951 (n. 59)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro
Divisione XV

Roma, 7 febbraio 1951

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del
Lavoro

Prot. n. 3310/B-8

Loro Sedi

Oggetto: Rilascio libretto di lavoro a fanciulli di età compresa fra i 12 e i 14 anni.

Qualche Circolo dell'Ispettorato del Lavoro si è rivolto a questo Ministero per avere chiarimenti in merito all'applicazione della circolare n. 54 in data 30 novembre 1950, relativa al rilascio del libretto di lavoro a fanciulli di età compresa fra i 12 e i 14 anni.

In particolare è stato chiesto a questo Ministero se, ai fini del rilascio del libretto di lavoro, l'idoneità fisica dei fanciulli al lavoro cui si intende avviarli, da accertarsi dall'Ufficiale Sanitario, debba intendersi come un'idoneità fisica *generica* al lavoro, ovvero *specifico* per il lavoro che dovranno esplicare.

Al riguardo questo Ministero, considerata la necessità di adottare per questi fanciulli, di ancor tenera età, una particolare forma di tutela, ritiene opportuno che la loro idoneità fisica al lavoro sia dall'Ufficiale Sanitario riferita al *lavoro specifico*; e a tal riguardo, al fine di agevolare il compito, sia dell'Ufficiale Sanitario, sia dell'Ufficio competente ad istruire la pratica, sarebbe utile richiedere, in sede di istruttoria della pratica stessa, un'apposita dichiarazione del padre, o di chi ne fa le veci, in merito al genere di lavoro cui il fanciullo sarà prevedibilmente avviato.

Al fine poi di conciliare le esigenze del lavoro con quelle della tutela della salute e della moralità del fanciullo e di poterlo seguire nel corso delle sue prestazioni, questo Ministero ravvisa l'opportunità che siano invitati i legittimi rappresen-

7 Febbraio 1951 (n. 59)

MINORI
(anni 14, libretto di lavoro)

ti del minore ad indicare, unitamente al genere di lavoro, anche la ragione sociale della ditta che lo assumerà, nonchè il nominativo delle ditte presso cui successivamente il fanciullo sarà avviato.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di volersi regolare in conformità.

Il Ministro
f.to Marazza

TUTELA MATERNITÀ

8 Febbraio 1951 (n. 60)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Roma, 8 febbraio 1951

Divisione XVI

- Agli Ispettorati del Lavoro
- Agli Uffici del Lavoro
- Ai Prefetti

e p.c.:

- Alle Associazioni Sindacali dei datori
di Lavoro e dei Lavoratori

Loro Sedi

Oggetto: Applicazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

La legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle madri lavoratrici, è entrata in vigore il 4 gennaio 1951, fatta eccezione:

- a) dell'art. 3 sul divieto dei licenziamenti che, per la legge 12 dicembre 1950, n. 986, è entrato in vigore il 20 dicembre 1950;
- b) dell'art. 23 della citata legge n. 860, per cui l'obbligo dei datori di lavoro al pagamento all'Istituto nazionale assicurazione malattia di un contributo supplementare è entrato in vigore dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 3 novembre 1950.

Correlativamente:

a) - il 4 gennaio 1951 ha avuto effetto l'abrogazione del R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, sulla tutela della maternità delle lavoratrici;

b) - il 1 gennaio 1951 è stata soppressa l'assicurazione per la nuzialità e la natalità, istituita con R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, (art. 24 legge n. 8) dalla stessa data il contributo previsto dalle tabelle A), B), C) e D), allegate al decreto-legge citato è dovuto all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani. L'art. 24 della citata legge 26 agosto 1950, n. 860, che

sancisce tali disposizioni, mantiene fermi in argomento i sistemi di accertamento e di revisione dei contributi fino a quella data in vigore e rinvia ad apposita convenzione le modalità di versamento dei relativi importi all'Ente creditore.

In difetto di un regolamento per l'applicazione della legge in esame, questa trova la sua disciplina nelle sue norme e, per la parte non espressamente regolata, nei principi generali di diritto desumibili dal coordinamento di esse e delle altre disposizioni contenute nelle varie leggi di tutela del lavoro e delle leggi previdenziali. Per quanto, però, riguarda i certificati medici, per i quali gli artt. 31 e 32 della legge pongono alcuni principi fondamentali identici a quelli stabiliti dalla precedente legislazione sulla tutela della maternità, occorre, in attesa di un apposito nuovo regolamento, far ricorso a quello approvato con R.D. 12 dicembre 1938, n. 2237, il quale fra l'altro, all'art. 1, stabilisce che i certificati medici, secondo il modulo da esso R.D. stabilito, e gli accertamenti a tal uopo necessari saranno effettuati gratuitamente dagli ufficiali sanitari, dai medici condotti, dai medici delle istituzioni assistenziali e dal medico di fiducia della gestante, il cui certificato però dovrà essere vistato dal Sindaco.

I certificati di malattia ed i certificati per aborto sono regolati rispettivamente dagli artt. 5 e 6 del citato regolamento, mentre che gli articoli seguenti stabiliscono l'obbligo del datore di lavoro di esigere dalla donna, alla ripresa del lavoro dopo il termine di interdizione dal lavoro (che per la legge vigente n.860 è regolata dagli artt. 5 e 6) un certificato dell'Ufficio di stato civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, dal quale risulti la data del parto.

Si richiama, altresì, la particolare attenzione sull'art. 8 del regolamento suindicato, il quale determina alcuni obblighi del datore di lavoro discendenti dai principi generali di diritto, come ad esempio quello di rilasciare, alla donna, ricevuta dei documenti da essa esibiti, di conservare per un anno tali documenti a dimostrazione dell'osservanza delle norme di legge e di fare agli Istituti, chiamare a prestare attività assistenziale, le necessarie comunicazioni per la liquidazione di quanto possa spettare alla donna.

L'art. 4 della legge vigente n. 860 stabilisce il divieto di adibire le donne gestanti ai lavori pericolosi ed insalubri previ-

sti dalle disposizioni vigenti. Con tale formula la legge fa evidentemente riferimento ai lavori elencati nelle tabelle emanate per la applicazione della *legge 26 aprile 1934, n. 653*, sul lavoro delle donne e dei fanciulli e cioè non soltanto di quei lavori per i quali è vietata la occupazione ma anche a quelli per i quali la occupazione della donna è sottoposta a cautele e condizioni.

Raccomando agli Ispettorati del Lavoro di vigilare perchè la legge in esame, date le finalità cui si ispira, abbia la più ampia applicazione e di dare tutti quei suggerimenti che appariranno a tal uopo opportuni.

Si raccomanda, poi, a tutti gli Uffici ed a tutti gli Enti cui la presente è diretta di segnalare a questo Ministero le questioni ed i dubbi di interpretazione cui essa possa dar luogo, affinchè siano date tempestivamente le opportune istruzioni.

Il Ministro

f.to Marazza

14 Febbraio 1951

COLLOCAMENTO
(portuali)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 14 febbraio 1951

Prof. 23173/13-F/47

- Ai Direttori degli Uffici Regionali
del Lavoro e della Massima Occupa-
zione

Loro Sedi

Oggetto: Collocamento dei lavoratori dei porti.

Come alle SS.LL. è noto, il collocamento dei lavoratori dei porti è attualmente regolato dalle seguenti norme che ne prevedono l'esercizio da parte di Organi dipendenti o controllati dal Ministero della Marina mercantile:

- Art. 110 del Codice della Navigazione;
- Capo I - Titolo III - Parte I^a del Regolamento per la navigazione interna, approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631;
- R.D.L. 1^o febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
- R.D.L. 23 ottobre 1927, n. 2162, e norme integrative contenute nel D.M. 30 giugno 1950 (Gazz. Uff. 22 luglio 1950, n. 166);
- R.D.L. 24 gennaio 1929, n. 166, e relative norme di attuazione contenute nel D.M. 19 aprile 1929.

Questo Ministero, allo scopo di consentire ai lavoratori di che trattasi la possibilità di trovare occupazione anche presso datori di lavoro sottoposti alla disciplina fissata dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, dispose, con circolare 14212 del 24 aprile 1950, che, analogamente a quanto consentito per i prestatori di opera marittimi e per la gente dell'aria, anche agli appartenenti a cooperative e carovane portuali venisse consentita l'iscrizione nelle liste degli Uffici di Collocamento dipendenti da questo Ministero stesso, con cautele e secondo modalità che nella citata circolare venivano precisate.

COLLOCAMENTO
(portuali)

14 Febbraio 1951

A seguito di segnalazioni pervenute circa inconvenienti generatisi in conseguenza dell'attuazione di tale disciplina (inconvenienti derivanti soprattutto dal mancato scambio di notizia delle iscrizioni e degli avviamenti fra autorità marittime ed Uffici del Lavoro e della massima occupazione), si dispone che le SS.LL. riferiscano con urgenza allo scrivente circa ogni disfunzione eventualmente verificatasi in connessione con la materia di cui è oggetto la presente, nelle circoscrizioni regionali di rispettiva competenza.

Si rimane in attesa di assicurazione e di urgente adempimento.

Il Ministro
f.to Marazza

3 Marzo 1951

MIGRAZIONI INTERNE

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Divisione VIII

Prot. 23790/M-5

Roma, 3 marzo 1951

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Migrazioni interne - Stampati per rilevazioni statistiche.

Per le rilevazioni statistiche di codesto Ufficio, relative all'oggetto, si trasmettono:

- 1) 250 stampati riguardanti i trasferimenti delle famiglie coloniche;
- 2) 250 stampati relativi ai movimenti migratori nel settore dei lavori industriali e commerciali;
- 3) 250 stampati concernenti i movimenti migratori nel settore delle lavorazioni agricole.

Si prega di accusare ricevuta.

p. Il Ministro

f.to Tucci

COLLOCAMENTO
(vetro)

12 Marzo 1951

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 12 marzo 1951

Divisione VIII

Prot. 24085/13.F.17

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione
- Agli Ispettorati del Lavoro

Loro Sedi

e p.c.:

- Alla Confederazione Generale della Industria Italiana
- Alla Confederazione Italiana dello Artigianato
- Alla Confederazione Nazionale dello Artigianato
- Alla C.G.I.L.
- Alla C.I.S.L.
- Alla U.I.L.

Roma

Oggetto: Collocamento di lavoratori del vetro.

In seguito a richieste da più parti pervenute si conferma che il collocamento dei prestatori d'opera indicati all'oggetto è disciplinato attualmente dalle norme contenute nella *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

Si rende noto nel contempo che, in vista delle specifiche esigenze di tale ramo di attività e della conseguente necessità di organizzare con forme particolari il collocamento dei prestatori d'opera addettivi, è in corso di elaborazione presso questo Ministero uno schema di provvedimento da emanarsi ai sensi dell'art. 23 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

p. Il Ministro

f.to Tucci

21 Marzo 1951

COLLOCAMENTO
(ex-detenuiti)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Divisione VIII

Prof. n. 21858/13 F 24

Roma, 21 marzo 1951

- A tutti gli Uffici Regionali e provin-
ciali del Lavoro e della Massima Oc-
cupazione

Loro Sedi

Oggetto: Detenuti dimessi dalle carceri.

Da alcuni Uffici è stato posto a questo Ministero il quesito se al detenuto, dimesso dalle carceri, debba riconoscersi l'anzianità di iscrizione all'Ufficio di Collocamento quale disoccupato per il suo ulteriore avviamento al lavoro.

Dopo attento esame della questione e considerata la diversa posizione in cui si troverebbero taluni ex-detenuiti, questo Ministero è dell'avviso che, in favore di coloro i quali siano stati assoggettati a misure detentive e che dimostrino di essere stati prosciolti in sede istruttoria, venga riconosciuta l'anzianità di iscrizione che precedette il loro arresto. Ciò per evitare che, al danno morale e materiale in cui sono incorsi, debba aggiungersi anche un mancato avviamento al lavoro e, quindi, ogni concreta possibilità di reintegrazione nella comunità sociale.

p. Il Ministro

f.to Tucci

COLLOCAMENTO
(passaggio di settore)

24 Marzo 1951

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 24 marzo 1951

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Massa
Occupazione

Prof. n. 24300/13 Circ.

Loro Sedi

Oggetto: Ricorsi in materia di passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo.

Allo scopo di assicurare, in sede di esame dei ricorsi relativi all'argomento indicato in oggetto, la maggior completezza di omogeneità di elementi di valutazione da parte della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati si invitano le SS.LL. ad attenersi al seguente formulario:

- 1) - il ricorrente è iscritto nelle liste di collocamento? da quando?
- 2) - quale è l'età del ricorrente?
- 3) - si trova il ricorrente in condizioni di idoneità fisica per esercitare la propria attività nel settore nel quale desidera passare?
- 4) - quale è la situazione del nucleo familiare al quale il ricorrente appartiene?
- 5) - è veramente cessata ogni effettiva possibilità di avviamento al lavoro nel settore al quale il ricorrente appartiene?
- 6) - esistono concrete possibilità di avviamento al lavoro nel caso che il ricorso venga accolto? derivano tali possibilità da una specifica richiesta alla quale l'Ufficio di Collocamento possa dare accoglimento immediato?
- 7) - è il ricorrente in possesso di titoli di studio o di attestati,

24 Marzo 1951

COLLOCAMENTO
(passaggio di settore)

con particolare riguardo a quelli rilasciati da scuole e corsi a carattere professionale?

- 8)- quali sono i motivi immediati che hanno determinata l'istanza di passaggio, con speciale riferimento alle aspirazioni personali del ricorrente?
- 9)- quali sono i precedenti lavorativi del ricorrente? (specificando se sia in atto prestatore d'opera subordinata o eserciti attività di diversa natura)
- 10)- il ricorrente ha altre possibilità di reddito? in caso affermativo, quali?

Le SS.LL. sono anche invitate ad unire alle notizie richieste dal formulario che precede un estratto della decisione adottata dalla Commissione provinciale.

p. Il Ministro
f.to Tucci

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)

28 Marzo 1951

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 28 marzo 1951

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione

Prot. n. 24450/Mod/Circ.

Loro Sedi

Oggetto: Modulario per il Servizio del Collocamento.

Onde ottenere un più rapido disbrigo delle pratiche relative, si rammenta che ogni richiesta od osservazione concernente i quantitativi di moduli del collocamento attualmente in corso di fornitura va indirizzata alla competente Divisione IV presso la Direzione generale del Personale e degli Affari generali, e non alla Divisione VIII della Direzione generale dell'Occupazione interna e delle Migrazioni.

A questa ultima Divisione dovranno essere, invece, rivolte tutte le eventuali richieste di chiarimenti riguardanti l'uso di detti moduli.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

p. Il Ministro
f.to Rubinacci

28 Marzo 1951

CANTIERI SCUOLA
(disoccupati)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 28 marzo 1951

Prot. n. 24451/13.Circ.

- Agli Uffici Regionali e Provinciali
del Lavoro e della Massima Occupa-
zione

Loro Sedi

**Oggetto: Avviamento al lavoro dei disoccupati allievi di Can-
tieri-scuola.**

In seguito a richieste formulate da taluni Uffici in merito all'argomento di cui è oggetto la presente, ed a conferma dell'avviso già più volte da questo Ministero espresso, si chiarisce che i lavoratori avviati ai *Cantieri-scuola* previsti dal Capo V della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, conservano a tutti gli effetti la qualità di disoccupati.

Si prescrive pertanto:

a) sul retro della *Scheda mod. C/2* dovrà essere annotato, per ciascun allievo, ogni periodo di attività prestato nel *Cantiere-scuola*;

b) l'avvenuto avviamento presso tali Cantieri ed il periodo di attività ivi prestato non hanno influenza, sia agli effetti del computo dell'anzianità di disoccupazione che rimane immutata, sia nei confronti della posizione dei singoli allievi nella graduatoria delle precedenze per i normali avviamenti al lavoro.

Si rimane in attesa di assicurazione di adempimento.

p. Il Ministro
f.to Rubinacci

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

28 Marzo 1951

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 28 marzo 1951

A tutti gli Uffici Regionali e Provin-
ciali del Lavoro e della Massima Oc-
cupazione

Prot. n. 2441/IMA.Circ.

Loro Sedi

**Oggetto: D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929, sull'imponibile
di manodopera - Situazione aziende agricole.**

Il D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929, che detta norme per il massimo impiego di lavoratori agricoli, all'art. 3, stabilisce che, all'inizio di ogni annata agraria, le Commissioni comunali devono trasmettere a quelle provinciali gli elenchi delle aziende agricole esistenti nel territorio, nonchè i dati relativi alla superficie ed alla qualità delle colture, alla forma di conduzione ed al numero dei lavoratori stabilmente occupati nelle aziende.

Tali elenchi venivano per il passato compilati sulla base di quelli posseduti dagli Uffici comunali statistici economici della Agricoltura.

Ma poichè un recente provvedimento legislativo ha stabilito la soppressione di detti Uffici, le Commissioni comunali si trovano nella impossibilità di poter venire in possesso dei necessari dati atti ad una razionale ed obiettiva valutazione della situazione delle aziende agricole ai fini della determinazione del carico di manodopera.

È sorta, perciò, la necessità di ottenere, per altra via, i dati in parola ed unica soluzione possibile si ritiene possa essere quella di avvalersi degli elementi in possesso degli Uffici contributi unificati.

È stato, pertanto, interessata della questione la Sede Centrale del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che ha in conseguenza provveduto ad impartire istruzioni ai dipendenti Uffici provinciali affinché forniscano alle Commissioni comunali ove le stes-

28 Marzo 1951

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

se li richiedano, i dati necessari ed ogni altra collaborazione per la compilazione degli elenchi delle aziende da assoggettare all'obbligo dell'assunzione della manodopera agricola.

Tanto si comunica perchè gli Uffici in indirizzo possano orientarsi in conseguenza.

p. Il Ministro

f.to Rubinacci

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)

3 Aprile 1951

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione e
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 3 aprile 1951

- Ai Direttori degli Uffici Regionali del
Lavoro e della Massima Occupazione

Prof. n. 24870/13-E/Circ.

Loro Sedi

**Oggetto: Servizi Ispettivi regionali per il coordinamento funzio-
nale e l'assistenza tecnica agli Uffici di Collocamen-
to - Relazioni bimestrali.**

Si è rilevato che taluni Uffici regionali non hanno tuttora provveduto a trasmettere la relazione ordinaria di cui alla lettera E) della circolare n. 20032 del 5 dicembre 1950.

Nel richiamare tali Uffici ad una maggiore tempestività nella trasmissione di tale relazione alle prefissate scadenze e nell'invitarli, qualora non vi abbiano nel frattempo provveduto, ad inviare senza indugio quella relativa al bimestre - gennaio febbraio c.a., si prega di voler chiarire le ragioni del frapporto ritardo, ricordando che i Servizi di cui in oggetto debbono considerarsi istituiti, e funzionanti, anche se con un solo elemento fin dalla data del 1° gennaio c.a.

Questo Ministero si riserva di accertare a mezzo di diretti sopralluoghi, l'ottemperanza degli Uffici in indirizzo alle disposizioni contenute nella già ricordata circolare n. 20032.

Si rimane in attesa di pronto adempimento.

p. Il Ministro

f.to Tucci

5 Aprile 1951

COLLOCAMENTO
(commissioni provinciali e comunali)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 5 aprile 1951

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazione

Prot. n. 23793/IMA/Circ.

Loro Sedi

**Oggetto: Gettone di presenza ai componenti delle Commissioni
provinciali e comunali.**

Sono pervenute da parte di taluni Uffici provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione delle richieste per essere autorizzati a corrispondere il gettone di presenza ai membri delle Commissioni provinciali e comunali costituite ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e del D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929.

In proposito si precisa che, a norma del D.L.C.P.S. 7 dicembre 1946, n. 623, il gettone di presenza per le sedute tenute dalle predette Commissioni, deve essere corrisposto soltanto ai membri rappresentanti l'Amministrazione dello Stato o altri enti pubblici, e non anche ai membri estranei all'Amministrazione dello Stato che rappresentino interessi di enti, associazioni, categorie, privati, o simili, cui per l'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 623, non può essere attribuito alcun gettone di presenza a carico del bilancio statale.

Tale disposizione resta ferma anche con l'entrata in vigore della legge 4 novembre 1950, n. 888, la quale si limita a modificare l'entità del gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute e a ridurre a 15 il numero massimo dei gettoni che possono essere attribuiti.

Per la liquidazione dei gettoni di presenza saranno osservate le modalità previste dalla circolare n. 784/21.C del 20 aprile 1949.

p. Il Ministro

f.to Rubinacci

TUTELA MATERNITÀ

14 Aprile 1951 (n. 62)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 14 aprile 1951

Prot. n. 3971/1/H/4

- Agli Ispettorati del Lavoro
- Agli Uffici del Lavoro
- Ai Prefetti

e p.c.:

- Alle Associazioni sindacali dei Datori
di Lavoro e dei Lavoratori

Loro Sedi

Oggetto: Applicazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Con la circolare n. 60 in data 8 febbraio 1951 questo Ministero ha fatto, fra l'altro, presente che, in attesa del nuovo regolamento per l'applicazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, occorre far ricorso, per quanto concerne il rilascio dei certificati medici, a quello approvato con R.D. 12 dicembre 1938, n. 2237.

Poichè - come è noto - tale R.D. è stato modificato col successivo R.D. 13 settembre 1940, n. 1702, è ovvio che, per quanto riguarda il rilascio dei certificati medici, dovrà farsi ricorso alle norme modificative di tale ultimo decreto.

Pertanto, detti certificati devono essere redatti in duplice copia e contenere le indicazioni di cui all'art. 1 del decreto citato. Inoltre, i datori di lavoro sono tenuti, ai sensi del successivo art. 2, ad inviare copia del certificato di gravidanza allo Ispettorato del lavoro competente, comunicando contemporaneamente la data in cui la lavoratrice sarà allontanata dal lavoro per iniziare il riposo obbligatorio anteparto.

p. Il Ministro

f.to Rubinacci

14 Aprile 1951 (n. 63)

TUTELA MATERNITÀ

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Roma, 14 aprile 1951

Divisione XVI

Prot. n. 3973/1/H/4

- Agli Ispettorati del Lavoro
- Agli Uffici del Lavoro
- Ai Prefetti
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro
- All'Istituto Nazionale per la Assicurazione contro le Malattie

Loro Sedi

Oggetto: Legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Come è noto, la *legge 26 agosto 1950, n. 860*, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri fa discendere dalla esibizione del certificato di gravidanza determinati effetti giuridici in ordine alla permanenza del rapporto di lavoro alle assenze dal lavoro e al relativo trattamento economico, devolvendo all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie il compito di provvedere ad una particolare indennità durante il periodo di assenza obbligatoria della donna per i casi di gestazione e di parto.

È, perciò, necessario che i datori di lavoro, ai quali il certificato stesso deve essere esibito dalla lavoratrice, ne inviino una copia all'Ispettorato del Lavoro ed una altra all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie per agevolare gli adempimenti di loro spettanza.

p. Il Ministro
f.to Rubinacci

COLLOCAMENTO
(alberghi e pubblici esercizi)

16 Aprile 1951

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 16 aprile 1951

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Massi-
ma Occupazione

Prot. n. 25069/13.F/44

Loro Sedi

Oggetto: Disciplina del collocamento dei dipendenti da aziende alberghiere e da pubblici esercizi.

Come già più volte reso noto, la disciplina del collocamento dei dipendenti da aziende alberghiere e da pubblici esercizi sarà prossimamente regolata da apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi degli artt. 8 e 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Lo schema di tale emanando decreto, da sottoporsi alla firma del Capo dello Stato non appena pubblicato un provvedimento legislativo - che, fra altre modifiche alla legge n. 264, proroga il termine di un anno stabilito dal IV comma dell'art. 14 della legge n. 264 - prevede all'art. 5 la facoltà di richiesta nominativa, per le seguenti categorie di lavoratori:

1) *Personale impiegatizio* (non di concetto) addetto a: segreteria, controllo e sorveglianza-amministrazione-cassa e magazzino-ricevimento.

2) *Personale addetto al servizio ristorante, bar, caffè, pasticceria, ed altri servizi similari* per le seguenti qualifiche: 1° maitre - 2° maitre - 3° maitre - 1° e 2° barman (o barman unico) - cameriere ai piani (*chef d'étage*) - cameriere ai vini - trinciatore - cameriere di sala e sottocameriere (*chef de rang* e *demi chef*) (categorie di lusso - extralusso - I^a categoria - I^a pensioni) banconiere - carrellista di stazione - bigliardiere.

3) *Personale addetto al servizio di portineria* per le seguenti qualifiche: 1° portiere (o portiere unico) - 1° portiere notte (o

16 Aprile 1951

COLLOCAMENTO
(alberghi e pubblici esercizi)

portiere unico) - 2° portiere - conduttore - guardia di notte - postino - vestiariste addette al guardaroba dei clienti.

4) *Personale addetto al servizio piani* per le seguenti qualifiche: 1° governante (o governante unica) - 2° governante - facchino ai piani - cameriera ai piani.

5) *Personale addetto al servizio cucina e reparti annessi* per le qualifiche di: capo cuoco - sottocapocuoco - cuoco capo partita - cuoco unico - cantiniere - dispensiere - spillatore.

6) *Personale addetto al servizio di guardaroba* per le seguenti qualifiche: 1° guardarobiere (o guardarobiere unico) - 2° guardarobiere - capo lavanderia.

7) *Personale operai vari*: controllore non amministrativo - autista.

8) *Personale addetto agli stabilimenti balneari ed alberghieri diurni* per le seguenti qualifiche: capo bagnino - interpreti - massaggiatori.

9) *Personale operai ausiliari*: giardiniere - addetto al deposito bagagli.

Tanto si comunica in linea strettamente riservata e personale alle SS.LL. affinché possano nelle more trarre utile guida per la adozione di quei criteri di prudente e intelligente elasticità già raccomandati con precedente circolare n. 14620/13-cr. del 31 maggio 1950.

Si rimane in attesa di un cenno di ricezione.

p. Il Ministro
f.to Rubinacci

COLLOCAMENTO
(industria farmaceutica)

16 Aprile 1951

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 16 aprile 1951

Prof. n. 25311/13/F/50

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione
- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- e p.c.:
- Ai Prefetti
- Loro Sedi

Oggetto: Personale addetto all'industria farmaceutica - Richiesta nominativa.

L'Associazione Nazionale degli Industriali dei Prodotti chimico-farmaceutici ha fatto rilevare la particolare natura e la estrema delicatezza delle lavorazioni che si compiono nelle aziende farmaceutiche ed ha, in conseguenza rappresentato allo scrivente la necessità di autorizzare gli imprenditori interessati ad avvalersi, in occasione dell'assunzione della manodopera loro occorrente, della facoltà di richiesta nominativa.

Questo Ministero, ritenute, in linea di massima, fondate le considerazioni esposte della citata organizzazione sindacale a sostegno della suddetta istanza e sollecitato in proposito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, è venuto nella determinazione di disporre che gli Uffici di Collocamento diano corso alle richieste nominative avanzate dalle aziende di cui trattasi relative ai lavoratori qualificati o specializzati ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato il 16 settembre 1947 e tuttora in vigore per gli addetti all'industria chimica e chimico-farmaceutica; ciò in attesa che il Decreto presidenziale di cui all'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, regoli compiutamente e definitivamente la materia.

In tali sensi, si rimane in attesa di un cortese cenno di adempimento.

p. Il Ministro
f.to Rubinacci

30 Aprile 1951

COLLOCAMENTO
(lavori stagionali)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Divisione VIII

Roma, 30 aprile 1951

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazio-
ne

Prot. n. 25613/Mod./Circ.

Loro Sedi

Oggetto: Applicazione dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, relativo alla compilazione di liste separate di collocamento per lavori di breve durata o stagionali - Mod. C/14.

A conferma ed integrazione di quanto già disposto con circolare n. 14212 del 24 aprile 1950, si dispone:

a) le liste separate di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, dovranno esser compilate, dagli Uffici di Collocamento, ogni qualvolta per esigenze locali o di altre zone verso cui tradizionalmente si registrano correnti migratorie, l'avviamento della manodopera a lavori di breve durata e stagionali si effettui anche con elementi non iscritti al collocamento e che normalmente svolgono altra attività.

In via esemplificativa, tali liste separate sono da compilare:

- per i lavoratori addetti alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso;
- per gli aspiranti ai lavori di mietitura, ai lavori di raccolta delle olive, alle operazioni di pesatura, campionamento e analisi bietole;
- per coloro che aspirano, in caso di necessità, ad esser adibiti a lavori di breve durata come la spalatura della neve, ecc.

b) Alla compilazione delle liste deve procedersi, previo avviso scritto al pubblico, all'inizio di ciascuna attività stagionale o appena si è avuta notizia dell'imminente inizio dei lavori di breve durata.

COLLOCAMENTO
(lavori stagionali)

30 Aprile 1951

c) Le liste hanno soltanto valore di prenotazione; i lavoratori in esse inclusi, pertanto, non dovranno esser registrati nè in schede nè in registri normali nè essere soggetti ai controlli normali quando essi siano occupati in una qualsiasi attività o comunque non iscritti agli Uffici di Collocamento e aspirino ad essere avviati temporaneamente a lavori stagionali o di breve durata.

d) Dovranno avere precedenza negli avviamenti relativi, i lavoratori che, avendo attuato le iscrizioni nelle liste speciali, risultino iscritti nelle liste normali in una delle prime due classi di cui all'art. 10 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

L'occupazione di tali soggetti darà luogo alle conseguenti registrazioni sui documenti relativi.

e) Segnalazioni statistiche a parte saranno fatte per il movimento di manodopera iscritta nelle liste separate, limitatamente ai non iscritti nelle liste normali, sia al momento della iscrizione sia allorchè si provveda all'avviamento.

Per l'applicazione delle suddette norme gli Uffici in indirizzo dovranno far uso dello stampato *Mod. C/14* di cui si allega esemplare.

Con riferimento a quanto sopra i direttori regionali, sentiti gli Uffici rispettivamente dipendenti ed attenendosi a criteri della maggior economia, sono invitati a far conoscere con cortese urgenza e, comunque, non oltre i giorni 15 dalla data della presente il quantitativo di tali moduli ritenuto necessario e sufficiente per l'espletamento del Servizio.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione di adempimento.

p. Il Ministro
f.to Rubinacci

30 Aprile 1951

COLLOCAMENTO
(lavori stagionali)MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di

LISTE DI PRENOTAZIONE

MOD. C/14

N. ord.	Nome e Cognome	Paternità	Indirizzo	Componenti il nucleo familiare		Iscrizione al collocamento		Iscrizione e lenchi anagrafici		Data di avviamento	Note
				occupati	disoccupati	Cls.	Cat.	Qual.	N.		

Il retro del presente Mod. C/14 è identico al verso ad esclusione della leggenda.
(Formato: 30 x 40)

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

5 Maggio 1951

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 5 maggio 1951

Prot. n. 24441/IMA.Circ.

- *A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione*

Loro Sedi

Oggetto: Decreto legge 16 settembre 1947, n. 929, sull'imponibile di manodopera - Situazione aziende agricole.

Errata Corrige - Nella circolare pari numero del 28 marzo scorso foglio n. 2, rigo 4° , dove è detto: «che non ha in conseguenza provveduto etc.» deve leggersi: «che ha in conseguenza provveduto etc.» (1).

p. Il Ministro
f.to Rubinacci

(1) Testo già corretto a pag. 428.

7 Maggio 1951

ASSEGNI FAMILIARI
(disoccupati)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 7 maggio 1951

Prot. n. 25908/13 Circolare

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazione

e p.c.:

- All'Istituto Nazionale della Previden-
za Sociale

Loro Sedi

Oggetto: Indebite percezioni di assegni familiari.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha segnalato il verificarsi, piuttosto frequente, di indebite erogazioni di assegni familiari ai lavoratori riconosciuti capi-famiglia per lo stato di «disoccupazione» del padre.

Tale stato di «disoccupazione» è attualmente certificato dallo attestato di iscrizione *Mod. C/1*, il quale, come è noto, viene rilasciato a tutti indistintamente gli iscritti agli Uffici di Collocamento in una delle cinque classi previste dall'art. 10 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

In proposito è da rilevarsi che l'attuale ripartizione degli iscritti nelle predette classi risponde alla essenziale esigenza di permettere la rilevazione e la conoscenza dell'entità della massa di lavoratori disponibili nel territorio della Repubblica e che pertanto il concetto di «disoccupato» per tale scopo, ha significato ed ampiezza maggiori di quello voluto ad altri fini, fra cui quelli connessi con la percezione degli assegni familiari.

Ciò premesso, al fine di evitare il ripetersi delle segnalate indebite percezioni da parte di non aventi diritto occorre garantire che il trasferimento della qualifica di capo famiglia sia limitato ai soli casi in cui il precedente titolare della qualifica stessa risulti iscritto in una delle prime due classi previste dal citato art. 10 della *legge n. 264*.

442

ASSEGNI FAMILIARI
(disoccupati)

7 Maggio 1951

Per tale effetto gli Uffici in indirizzo sono invitati a disporre con urgenza che su tutti gli attestati *Mod. C/1* in possesso degli iscritti nelle classi 3[^], 4[^] e 5[^] venga apposta una annotazione del seguente tenore: «Non valido ai fini degli assegni familiari».

Si rimane in attesa di assicurazione di adempimento.

p. Il Ministro
f.to Rubinacci

7 Maggio 1951 (n. 64)

RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE
(industria metano)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 7 maggio 1951

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Prot. n. 3905-I-C-6

Loro Sedi

Oggetto: Industria del metano: proposta per una nuova voce aggiuntiva alla tabella III di cui al D.M. 22 giugno 1935 (determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale).

Il Circolo di Padova ha sottoposto all'esame di questo Ministero la proposta per una nuova «voce» da aggiungere alla tabella III, annessa al *D.M. 22 giugno 1935*, che determina le attività per le quali è applicabile l'art. 5 della *legge 22 febbraio 1934, n. 370*, sul riposo domenicale e settimanale.

Secondo quanto riferisce il suddetto Circolo, detta voce, relativa all'industria del metano, troverebbe la sua giustificazione giuridica nel fatto che le caratteristiche tecniche del processo produttivo e le necessità di impiego rendono indispensabile in tale industria anche durante la domenica il funzionamento degli impianti di ricerche ed estrazione, così come gli impianti di compressione, ricomprensione e distribuzione del metano. Tutto il complesso di tale attività produttiva dovrebbe essere raggruppato, pertanto, in una «voce», la quale disciplini in modo unitario la materia.

Quest'ultima è stata così concentrata dal Circolo proponente:

RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE
(industria metano)

7 Maggio 1951 (n. 64)

N. d'ordine	Natura dell'industria esercitata	Operazione per le quali è concessa la deroga
	Ricerche-Estrazione-compresione-Distribuzione metano	<p>Per il personale addetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla perforazione dei pozzi ed alla manutenzione delle sonde; - alla sorveglianza dei compressori ed al servizio di rampa; - alla sorveglianza dei metanodotti limitatamente alle operazioni di spurgo dei sifoni, alla manovra delle saracinesche di intercettazione, nonché alla sorveglianza ed alla manutenzione degli apparecchi di misura, controllo e sicurezza; - alla distribuzione del metano limitatamente al cambio bombole e riempimento bombole alla colonnina.

Affinchè questo Ministero possa avere tutti gli elementi indispensabili per l'esame della summenzionata proposta, si invitano gli Uffici cui la presente è diretta a voler esprimere, dopo aver esperito gli accertamenti del caso, il loro parere in merito.

p. Il Ministro
f.to Angelelli

11 Maggio 1951 (n. 66)

ORARIO DI LAVORO
(aziende di credito)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro
Divisione XVI

Roma, 11 maggio 1951

Prot. n. 4105-1-1-1

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Aziende di credito - Registrazione dell'orario giornaliero individuale di lavoro.

L'Associazione sindacale fra le aziende del credito ha sottoposto a questo Ministero il quesito se le aziende bancarie possano omettere nel libro paga, o nel documento equipollente, l'indicazione giornaliera del lavoro ordinario prestato da ogni singolo dipendente, prescritta dall'art. 12 del *R.D. 10 settembre 1923, n. 1955*, che approva il regolamento per l'applicazione del *R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692*, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro. Il quesito trae origine da una richiesta qui rivolta - tramite la suddetta Associazione - dalla Banca Mutua Popolare di Verona ed intesa ad ottenere l'autorizzazione ad adottare, in luogo dei regolamentari libri paga, fogli stipendio di particolare modello sui quali figurano, oltre alle normali voci di retribuzione mensile, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate da ciascun dipendente.

Sembra a questo Ministero che, nei confronti del personale delle Banche, retribuito in misura fissa, ed obbligato ad una prestazione giornaliera di lavoro ordinario costantemente uniforme quanto all'ora di inizio e di cessazione, l'indicazione sul libro paga della durata giornaliera del lavoro individuale normale non rivesta carattere di assoluta inderogabilità. In casi del genere, infatti, la questione non dovrebbe essere considerata esclusivamente sotto il profilo giuridico ma sotto quello dell'opportunità pratica di consentire alle aziende, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori retribuiti mensilmente in base alle tabelle del contratto nazionale di lavoro ad essi applicabile e per le normali ore di lavoro, di utilizzare sistemi di registrazione più rispon-

ORARIO DI LAVORO
(aziende di credito)

11 Maggio 1951 (n. 66)

denti alle moderne esigenze della contabilità anche se diversi dal comune modello di libro paga.

In considerazione di tali criteri di praticità e tenuto conto che l'organizzazione amministrativa e contabile di cui sono dotate le aziende del credito offre un apprezzabile affidamento circa l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, questo Ministero esprime l'avviso che possa ritenersi soddisfatta la prescrizione dell'art. 12 del menzionato *R.D. n. 1955* anche nel caso in cui sia adottato il sistema di annotazione della giornata di presenza. Ciò a condizione che abbia luogo, con mezzi idonei, la registrazione della durata dell'eventuale lavoro straordinario, e sia chiaramente indicato, per ogni lavoratore, l'importo della retribuzione mensile.

Quanto sopra si comunica agli Uffici in indirizzo per opportuna conoscenza e per l'adozione di quegli eventuali accorgimenti che si rendessero necessari ai fini della prescritta azione di controllo.

Il Ministro
f.to Marazza

21 Maggio 1951 (n. 69)

DONNE
(lavoro notturno)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 21 maggio 1951

Prot. n. 4265/I-H-3

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Lavoro notturno delle donne.

Questo Ministero delega agli Ispettorati la facoltà di concedere deroghe al divieto del lavoro notturno delle donne che saranno adibite in quest'anno alla lavorazione della conserva di pomodoro ed a quelle della frutta e della verdura.

Come già nel decorso anno, le autorizzazioni che i competenti Circoli potranno concedere sono condizionate al concorde parere favorevole delle associazioni sindacali interessate e saranno subordinate all'osservanza, oltre che in quelle speciali condizioni che nella singolarità dei casi codesto Ufficio riterrà opportuno, alle seguenti condizioni di carattere generale:

- 1) che non vi siano uomini disoccupati i quali possono essere impiegati in dette lavorazioni;
- 2) che al lavoro notturno vengono adibite soltanto donne che abbiano compiuto i 21 anni, che non siano gestanti o puerpere e che vi si prestino volontariamente;
- 3) che ad esse vengano concessi i prescritti riposi intermedi da computarsi nella durata del lavoro e sia distribuita una minestra o bevanda calda;
- 4) che il lavoro di ciascuna operaia non superi il limite di orario normale stabilito dalla legge;
- 5) che il lavoro compiuto in ore notturne venga retribuito con le maggiorazioni stabilite dal vigente contratto di lavoro.

Allo scopo di predisporre tempestivamente gli accertamenti preventivi ed il servizio di vigilanza conseguente alla osservan-

za delle condizioni cui le deroghe saranno subordinate, si prega di volere invitare le associazioni degli industriali a far presentare dagli imprenditori le domande per la deroga prima dell'inizio della lavorazione stagionale predetta e, rispettivamente, di interessare le associazioni dei lavoratori a comunicare le loro eventuali osservazioni in merito alla concessione di deroghe a determinate zone, località, ed aziende singole.

La mancata risposta delle associazioni alla richiesta del loro parere entro i termini perentori che saranno stabiliti da codesto Ufficio, dovrà essere interpretata nel senso che le associazioni non hanno osservazioni da fare in merito alla richiesta di deroga.

In caso di pareri discordi delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, codesto Ufficio riferirà sollecitamente a questo Ministero per le sue determinazioni, provvedendo tuttavia temporaneamente come riterrà più opportuno in considerazione dei motivi tecnici di ciascuna istanza, quando ne ricorra l'urgenza.

Codesto Ufficio riferirà sulla azione svolta, alla fine della campagna.

p. Il Ministro
f.to Rubinacci

23 Maggio 1951 (n. 68)

GIORNI FESTIVI

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 29 maggio 1951

- Ai Prefetti

Prot. n. 4044/I-C-7

Loro Sedi

Oggetto: Disciplina dell'orario dei negozi commerciali in occasione delle festività nazionali.

È a conoscenza di questo Ministero che in molte città di Italia, a seguito di disposizione prefettizia, i negozi hanno avuto talvolta facoltà di restare aperti nei giorni dichiarati festivi dalla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Poichè è stata contestata la legittimità di tali provvedimenti, questo Ministero, allo scopo di esaminare preliminarmente la questione giuridica e le necessità di fatto che possono aver consigliato l'adozione di detti provvedimenti, prega di comunicare quali ne siano state le ragioni determinanti di pubblica necessità.

p. Il Ministro

f.to Angelelli

RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE
(industria pastificazione)

29 Maggio 1951 (n. 70)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro
Divisione XVI

Roma, 29 maggio 1951

Prot. n. 4045-I-C/8.

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
Loro Sedi

Oggetto: Riposo settimanale e domenicale - Inclusione della industria della pastificazione nella tabella attività continuative.

La S.A. Paolo Agnesi e Figli ha chiesto a questo Ministero che la voce n. 7 della tabella I delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della *legge 22 febbraio 1934, n. 370*, sul riposo domenicale e settimanale, venga estesa all'intero ciclo produttivo, anzichè essere limitata all'asciugamento ed alla essiccazione delle paste alimentari, allorchè esso si svolga in modo completamente automatico e con collegamento continuo dalla macchina produttrice agli essicatoi.

Poichè la richiesta investe la questione generale circa la modifica della voce citata, si pregano gli Uffici cui la presente è diretta di voler esperire gli opportuni accertamenti in merito e di riferire le risultanze degli stessi allo scrivente.

p. Il Ministro
f.to Angelelli

2 Giugno 1951 (n. 74)

LAVORO DISCONTINUO

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 2 giugno 1951

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Prot. n. 4454.I.B.7

Loro Sedi

Oggetto: Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 - Interpretazione della voce n. 14.

Con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, fu emanata una tabella indicante le occupazioni che richiedono il lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione di orario di 8 ore.

In tale tabella, al n. 14, fra le occupazioni discontinue, si include quella dei « commessi di negozi » nelle città con meno di 50.000 abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro.

Essendo sorta una divergenza circa l'interpretazione da dare al termine città, usato dalla legge nella citata voce n. 14, e cioè se deve tenersi conto dell'intera popolazione del comune, o di quella agglomerata nel centro urbano, questo Ministero ha ritenuto opportuno sentire al riguardo il parere del Consiglio di Stato, data la complessità e l'importanza che la questione riveste.

Detto Consesso, pur rilevando che tale questione non è di facile e sicura soluzione, ha ravvisato come maggiormente prudente la interpretazione letterale della disposizione di cui si tratta, e che quindi, il termine « città » deve essere inteso come riferito al comune e non al centro agglomerato.

Si pregano i Circoli del Lavoro di conformarsi a quanto sopra nell'applicazione della norma in questione.

p. Il Ministro

f.to Rubinacci

DONNE E MINORI
(industria bozzoli)

11 Giugno 1951 (n. 72)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Roma, 11 giugno 1951

Divisione XVI

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro

Prot. n. 4285/I-H-3

Loro Sedi

Oggetto: Lavoro delle donne e dei fanciulli nell'industria dei bozzoli.

Questo Ministero delega, per la campagna in corso, agli Ispettorati del Lavoro la facoltà di concedere deroghe al divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli nell'industria dei bozzoli.

Le deroghe dovranno essere subordinate al concorde parere favorevole delle associazioni sindacali interessate ed alle seguenti condizioni:

- 1) che non vi sia nella zona personale maschile disoccupato che possa essere adibito alla lavorazione in ore notturne;
- 2) che ciascun operaio non superi i limiti di orario stabilito dalla legge;
- 3) che il lavoro notturno venga retribuito con le maggiorazioni stabilite dal vigente contratto di lavoro;
- 4) che siano concessi riposi intermedi di durata non inferiore ad una ora, e venga distribuita, se possibile, una minestra o bevanda calda e, infine, a quelle altre condizioni speciali che nella singolarità dei casi saranno dagli Ispettorati ritenute necessarie.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di riferire a questo Ministero sui provvedimenti che da essi saranno adottati.

Il Ministro
f.to Marazza

23 Giugno 1951 (n. 67)

LIBRETTO DI LAVORO
(coloni)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 23 giugno 1951

Prot. n. 4193.III.A 1

- Agli Uffici regionali e Provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Rilascio dei libretti di lavoro ai coloni.

Qualche Ufficio del Lavoro ha chiesto di conoscere se le Commissioni provinciali per il collocamento siano competenti a decidere circa le richieste per rilascio del libretto di lavoro avanzate da quei coloni che, non potendo più lavorare nel fondo affidato alla famiglia o non traendo da questo reddito sufficiente, desiderano occuparsi in qualità di operai agricoli.

Ciò premesso, ritengono alcuni che le richieste dei coloni ad occuparsi in qualità di operai agricoli comporterebbero, se accolte, un loro *passaggio di categoria* e pertanto competente a decidere sulle richieste di cui innanzi sarebbero le commissioni provinciali per il collocamento, ai sensi dell'art. 25 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

Ritengono altri che, nel caso in esame, non trattasi di passaggio di categoria, in quanto i coloni non hanno in precedenza svolta alcuna attività alle dipendenze altrui, per cui la competenza a decidere sulle richieste dei coloni circa il rilascio del libretto di lavoro spetterebbe ai sindaci, ai sensi della *legge 10 gennaio 1935, n. 112*, relativa al rilascio del libretto di lavoro.

Al riguardo, sembra anche a questo Ministero che debba accogliersi tale ultima interpretazione, la quale scaturisce dalla dizione stessa del citato art. 25, secondo cui le Commissioni provinciali per il collocamento decidono esclusivamente sulla classificazione professionale dei lavoratori, al passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo, sempre che trattasi di prestatori d'opera subordinata iscritti nelle liste di collocamento e già provvisti quindi di libretto di lavoro.

I coloni, invece - come è noto - non sono soggetti di rapporto di lavoro subordinato ma di un rapporto a carattere associativo, per cui, finchè rimangono tali, non è applicabile nei loro confronti la disciplina giuridica del collocamento.

Pertanto, la posizione dei coloni è identica a quella di tutti coloro, quali gli artigiani, i commercianti, i professionisti, ecc., che, senza aver svolta precedente attività lavorativa alle dipendenze di terzi, desiderino esercitare tale attività e allo scopo si rivolgono al Sindaco del comune di residenza, affinchè conceda loro il libretto di lavoro, ai sensi della *legge 10 gennaio 1935, n. 112*.

La Commissione provinciale per il collocamento sarà, viceversa, competente a decidere sulla classificazione professionale del cessato colono soltanto ove, all'atto dell'iscrizione di questo ultimo nelle liste di collocamento con qualifica diversa di quella di operaio generico dell'agricoltura, sorgano contestazioni sulla attribuzione della qualifica stessa.

Il Ministro

f.to Marazza

2 Luglio 1951 (n. 76)

MINORI
(libretto di lavoro)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 2 luglio 1951

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- Agli Uffici del Lavoro

Prot. n. 4462/B-18

Loro Sedi

Oggetto: Rilascio del libretto di lavoro a fanciulli minori di 14 anni.

Come è noto, con la circolare n. 54 in data 30 novembre 1950, con la quale questo Ministero ha devoluto ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro la facoltà di concedere il nulla-osta per il rilascio dei libretti di lavoro a fanciulli di età compresa fra i 12 e i 14 anni, è stato fatto, fra l'altro, presente che, ove i fanciulli vengano assunti in qualità di apprendisti, la valutazione della condizione di bisogno della famiglia dovrà essere fatta con maggiore larghezza e potrà da essa anche prescindere.

Al riguardo, peraltro, qualche Circolo dell'Ispettorato del Lavoro ha rilevato, che tale maggiore larghezza per il rilascio del libretto di lavoro, prevista per i fanciulli assunti quali apprendisti, potrebbe dare luogo all'inconveniente di una eccessiva estensione della concessione del libretto di lavoro ai minori di 14 anni, e ciò per un quadruplice ordine di motivi.

Anzitutto, qualora gli interessati venissero a conoscenza che la qualifica di « apprendista » comporterebbe una favorevole valutazione delle domande per rilascio dei libretti di lavoro, detta qualifica sarebbe senz'altro fatta valere dai richiedenti anche se le condizioni di lavoro non corrispondessero a quelle che effettivamente configurano il rapporto di apprendistato.

In secondo luogo, l'accertamento di tali condizioni che potrebbero essere effettuabili solo *a posteriori*, si presenterebbe difficile, in quanto non sarebbe soltanto la natura del lavoro rilevabile all'atto dell'ispezione che potrebbe far dedurre la giusta attribuzione della qualifica di apprendista, ma soprattutto il

sistema adottato dal datore di lavoro in un periodo di adeguata durata e la possibilità di utile insegnamento deducibili dai lavori fatti eseguire al fanciullo in successivo tempo, e con modalità più o meno appropriate al futuro conseguimento di una determinata qualifica professionale.

In terzo luogo - secondo quanto è dato dedurre dalla pratica - le aziende, allo scopo di mantenere la convenienza economica ritraibile dal lavoro dei minori di 14 anni, sarebbero sospinte a licenziare questi ultimi al compimento di detta età per sostituirli con altri di età inferiore, il che confermerebbe la preponderanza di fini speculativi e non di un beninteso avviamento professionale, nell'avvalersi dell'opera dei fanciulli inferiori ai 14 anni.

Infine, l'impossibilità di adottare sanzioni penali, quando anche fosse accertato che la qualifica del fanciullo non è propriamente quella di apprendista, incoraggerebbe a simulare l'attribuzione di tale qualifica.

È evidente che con le istruzioni date dalla circolare suindicata del 30 novembre 1950, n. 54, questo Ministero ha rimesso all'apprezzamento discrezionale degli Ispettorati il rilascio del libretto di lavoro agli apprendisti in deroga ai limiti legali di età, e ciò al fine di facilitare la formazione professionale di costoro.

Tale fine determina i limiti dell'esercizio della cennata discrezionalità. Si conviene sulle difficoltà di un accertamento a priori dei presupposti di fatto costituenti gli estremi del rapporto di apprendistato, ma l'Ispettorato, dall'indagine sul modo come si svolge il lavoro nell'azienda in cui il fanciullo dovrebbe occuparsi e, soprattutto, dall'accertamento se vi sono o sono stati già occupati in modo professionalmente idoneo altri apprendisti, può trarre un criterio per decidere sull'opportunità o meno di autorizzare la concessione del libretto di lavoro richiesto.

Condizione necessaria per questi accertamenti è, evidentemente, la predeterminazione dell'azienda in cui il fanciullo dovrà essere occupato e, quindi, la possibilità della richiesta nominativa da parte del datore di lavoro.

Questa richiesta è già consentita, oltre che dal *D.M. 1 ottobre 1942*, anche dall'art. 14, lettera a), della *legge 29 aprile 1949*, n. 264, quando si tratta di aziende che non abbiano stabilmente

2 Luglio 1951 (n. 76)

MINORI
(libretto di lavoro)

più di cinque dipendenti e, cioè, generalmente per quelle aziende artigiane, le quali per un complesso di fattori, meglio si prestano alla fase iniziale della formazione dell'apprendista e per le quali gli artt. 57 e 58 della legge suindicata prevedono particolari cautele. Ma anche al di fuori delle ipotesi suddette l'interesse della formazione professionale consiglia di dare corso alla richiesta nominativa quando il datore di lavoro, per un complesso di circostanze che l'Ispettore del Lavoro è in grado di accertare e di valutare, dia garanzia di procedere effettivamente alla formazione suddetta.

Perciò in questo campo è necessaria una stretta collaborazione fra l'Ispettorato del Lavoro e l'Ufficio del Lavoro, al quale il primo darà comunicazione delle autorizzazioni da esso rilasciate, per la concessione del libretto di lavoro ad apprendisti in deroga ai limiti normali di età.

Deriva da queste direttive la conseguenza che sul libretto di lavoro dovrà essere, nei casi suindicati, apposta l'indicazione degli estremi identificatori della azienda in cui il fanciullo dovrà essere occupato e che il libretto è valido solo per l'occupazione in detta azienda.

Cosicchè, ove il fanciullo si dimetta o venga licenziato, dovrà essere ripetuta la domanda per il rilascio di un nuovo libretto e per la rettifica delle annotazioni in argomento su quello già rilasciato.

L'applicazione delle suddette direttive eviterà altresì lo inconveniente prospettato della sostituzione, da parte del datore di lavoro, dell'apprendista che venga a compiere i 14 anni con altro di età inferiore, poichè di fronte ad una tale condannevole pratica l'Ispettorato dovrà astenersi di autorizzare la occupazione di altri apprendisti nell'azienda in cui ciò si verifica.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di volersi attenere alle disposizioni della presente circolare.

Il Ministro
f.to Marazza

MASSIMA OCCUPAZIONE
(disposizioni interne ministeriali)

6 Luglio 1951

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 6 luglio 1951

Prot. n. 27793/13-F/11

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Massima
Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Problemi della massima occupazione.

Gli Uffici in indirizzo sono stati chiamati dalle norme contenute nel *D.L. 15 aprile 1949, n. 381*, nella *legge 29 aprile 1949, n. 264*, ed altre disposizioni legislative ad effettuare interventi o ad apportare il proprio contributo alla soluzione di problemi relativi al conseguimento della massima occupazione.

Onde fornire a questo Ministero un quadro quanto più completo dell'attività svolta in tale settore, le SS.LL. sono pregate di voler curare la compilazione e la trasmissione a questo Ministero, entro le date del 1° marzo e del 1° settembre, dell'allegato questionario, tenendo presente che ciascuna delle parti che lo compongono dovrà essere contenuta in gruppi di fogli separati, ognuno dei quali porterà sul frontespizio l'indicazione dell'Ufficio e quella della particolare materia trattata.

Si rimane in attesa di assicurazione e di adempimento nei termini prescritti a cominciare dal 1° settembre p.v.

p. Il Ministro
f.to Tucci

6 Luglio 1951

MASSIMA OCCUPAZIONE
(disposizioni interne ministeriali)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Relazione dell'Ufficio ^{regionale} provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di
sull'attività svolta sulla base dei mezzi offerti dalle vigenti norme legislative per conseguire la massima occupazione di manodopera.

PARTE PRIMA

Osservazioni generali

* * *

PARTE SECONDA

Attività svolta e programmata in relazione ai mezzi offerti dalla legge 29
aprile 1949, n. 264A) - *Art. 16 della legge (Istituzione di turni di lavoro):*

- 1) I turni di lavoro prescritti dal sopracitato articolo di legge sono stati istituiti?
- 2) In quale località della provincia?
- 3) Quale è stato il volume di manodopera disoccupata complessivamente impiegato? (dati complessivi provinciali distinti per settore).
- 4) A quali inconvenienti o difficoltà ha dato luogo l'effettuazione dei turni?
- 5) Nel caso di non istituzione di turni illustrarne le ragioni.
- 6) Quale somma di lavoro e quale impiego di personale e di mezzi ha imposto all'Ufficio l'effettuazione dei turni?
- 7) Osservazioni e suggerimenti.

B) - *Artt. dal 46 al 56 della legge 29 aprile 1949, n. 264* (Corsi per disoccupati e corsi aziendali di riqualificazione):

- 1) Sono stati istituiti nella provincia i corsi per disoccupati previsti dalle disposizioni succitate?
- 2) Nel proporre il piano di tali corsi quali sono state le previsioni di effettive necessità del mercato di lavoro prese a base dall'Ufficio?
- 3) Quale è stato il volume di manodopera disoccupata assorbita in tali corsi? (specificare i dati complessivi provinciali distinti per settore produttivo).
- 4) È stata svolta dall'Ufficio una appropriata azione affinché gli allievi disoccupati, alla fine dei rispettivi corsi, trovassero occupazione adeguata al maggior grado di qualificazione conseguita?
- 5) Quanti di tali allievi, alla fine dei rispettivi corsi, sono stati occupati per effetto del loro perfezionamento professionale? (specificare i dati per settore produttivo).
- 6) Nel caso di non effettuazione dei corsi illustrarne le ragioni.
- 7) Quale somma di lavoro e quale impiego di personale e di mezzi ha imposto all'Ufficio l'effettuazione dei corsi?
- 8) Osservazioni e suggerimenti.

C) - *Artt. 57 e 58 della legge* (Facilitazioni alle piccole aziende ed alle botteghe artigiane):

- 1) Le disposizioni sopracitate hanno avuto applicazione nella provincia?
- 2) Relazione sull'azione svolta dall'Ufficio e sui risultati conseguiti e formulazione di ogni osservazione e suggerimento ritenuti utili.

D) - *Artt. dal 59 al 61 della legge* (Cantieri scuola):

- 1) Sono stati istituiti nella provincia i cantieri scuola previsti dalla disposizione sopracitata?

6 Luglio 1951

MASSIMA OCCUPAZIONE
(disposizioni interne ministeriali)

- 2) Nel proporre il piano di tali cantieri, quale valutazione della entità della disoccupazione nelle varie località della provincia è stata fatta dall'Ufficio?
- 3) Quale è stato il volume della manodopera disoccupata assorbita in tali cantieri scuola? (specificare i dati complessivi provinciali distinti per settore produttivo).
- 4) Nel caso di non istituzione dei cantieri specificare le ragioni.
- 5) Quale somma di lavoro e quale impiego di personale e mezzi ha imposto all'Ufficio la istituzione e la effettuazione dei corsi?
- 6) Osservazioni e suggerimenti.

* * *

PARTE TERZA

Attività svolta e programmata nel settore dell'agricoltura in relazione ai singoli provvedimenti legislativi.

A) - *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, concernente norme sulla bonifica integrale:*

- Premesso che la legge non presenta più importanza rilevante agli effetti di un programma di massima occupazione, si domanda tuttavia:

- 1) l'Ufficio del Lavoro è chiamato a collaborare, ai fini della colonizzazione, nella redazione dei piani di bonifica inerenti ai comprensori di 1^a e 2^a categoria?
- 2) Sempre sotto il profilo della colonizzazione, è richiesto l'intervento dell'Ufficio del Lavoro in relazione alle opere di miglioramento fondiario, indipendenti da un piano generale di bonifica, localmente ed eventualmente in atto?
- 3) Osservazioni e suggerimenti.

6 Luglio 1951

MASSIMA OCCUPAZIONE
(disposizioni interne ministeriali)

- 7) Quale somma di lavoro e quale impiego di personale e mezzi ha imposto all'Ufficio l'applicazione del provvedimento?
- 8) Osservazioni e suggerimenti.
- C) - *D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929: Norme circa il massimo impiego dei lavoratori agricoli (dati relativi all'annata agraria 1949-1950):*
- 1) Il decreto ha avuto attuazione nella provincia?
- 2) Quali inconvenienti si sono rilevati nella sua applicazione?
- 3) Quante Commissioni comunali sono state costituite? (indicare il numero dei comuni della provincia, il numero dei comuni nei quali l'imponibile è stato applicato dal decreto prefettizio, il numero di questi ultimi nei quali la Commissione comunale è stata costituita).
- 4) Quanti lavoratori disoccupati sono stati avviati?
- 5) Quale è stato l'effettivo contributo che il provvedimento ha portato nell'avviamento della disoccupazione?
- 6) Quale somma di lavoro e quale impiego di personale e mezzi ha imposto all'Ufficio la applicazione del provvedimento?
- 7) Osservazioni e suggerimenti.
- D) - *Legge 4 agosto 1948, n. 1094: Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione:*
- Premesso che l'art. 4 del provvedimento dà valore di legge allo accordo stipulato il 24 giugno 1947 tra le Organizzazioni sindacali dell'agricoltura (tregua mezzadrile) ed al regolamento che lo accompagna, e che tali documenti prevedono fra l'altro, che il ricavato del 4 per cento della produzione lorda vendibile del podere, da prelevarsi sulla parte padronale, debba essere impiegato per opere di miglioria nell'azienda da far eseguire da operai agricoli della zona preferibilmente nel periodo invernale di massima disoccupazione, si domanda:
- 1) la legge, per quanto specificatamente riguarda il reinvestimento in opere di miglioria della quota del 4 per cento, ha avuto applicazione nella provincia?

- 2) In caso negativo specificarne le ragioni.
 - 3) In caso affermativo specificare quali e di quale entità siano stati i riflessi del provvedimento in relazione al conseguimento di una maggior occupazione, dando, qualora possibile, il numero globale provinciale dei disoccupati assorbiti nelle singole annate agrarie in tali lavori.
 - 4) Quale è stata l'opera dell'Ufficio svolta al riguardo, sia esterna (contatti con gli enti pubblici ed organizzazioni sindacali interessati) che interna (istruzioni ai collocatori)?
 - 5) Quale somma di lavoro e quale impiego di personale e mezzi ha imposto all'Ufficio l'attuazione del provvedimento?
 - 6) Osservazioni e suggerimenti.
- E) - *D.L. 24 febbraio 1948, n. 114: Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina ed in particolare a favore delle cooperative regolarmente costituite i cui soci sono tuttora lavoratori agricoli.*
- 1) Il decreto ha trovato applicazione nella provincia?
 - 2) In caso affermativo specificare:
 - a) se e quale opera sia stata svolta dall'Ufficio in materia;
 - b) se e quali riflessi l'applicazione del decreto abbia avuto in relazione ad una maggior occupazione di lavoratori;
 - c) se e quale somma di lavoro e quale impiego di personale e mezzi ha imposto all'Ufficio l'opera svolta;
 - d) osservazioni e suggerimenti.
- F) - *Legge 12 maggio 1950, n. 230: Colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini:*
- Premesso che la legge si propone di promuovere o effettuare direttamente la trasformazione fondiario-agraria dell'Altipiano della Sila, che comporta l'esproprio di terreni di proprietà privata e la loro distribuzione ai contadini sotto la forma di concessione in proprietà, si chiede:
- 1) gli Uffici del Lavoro territorialmente competenti sono chiamati a collaborare sotto il profilo della colonizzazione, alla reda-

6 Luglio 1951

MASSIMA OCCUPAZIONE
(disposizioni interne ministeriali)

zione dei piani di trasformazione fondiario-agraria e di espropriazione?

- 2) Gli Uffici del Lavoro territorialmente competenti sono chiamati a collaborare con gli ispettori agrari provinciali ai fini dello accertamento della qualifica di lavoratore della terra e della capacità professionale del personale al quale, a norma dello art. 16 della *legge 12 maggio 1950, n. 230*, devono essere assegnati i terreni trasferiti in proprietà dell'opera?
- 3) Gli Uffici predetti sono chiamati a collaborare alla promozione e organizzazione dei corsi speciali gratuiti di istruzione professionale, di cui all'art. 22 della legge suddetta?
- 4) Quali riflessi l'applicazione della legge ha avuto in relazione ad una maggiore occupazione di lavoratori?
- 5) Se e quale somma di lavoro e quale impiego di personale e mezzi ha imposto a ciascuno degli uffici interessati l'opera svolta.
- 6) Osservazioni e suggerimenti.

G) - *Legge 21 ottobre 1950, n. 841: Espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione di terreni ai contadini.*

- Premesso che la legge persegue gli stessi scopi di cui alla legge 12 maggio 1950, n. 230, sulla colonizzazione dell'Altipiano della Sila, si ripete, con riferimento agli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, previsti dall'art. 2 della legge in parola il questionario già formulato alla lettera F).

* * *

PARTE QUARTA

Attività svolta e programmata nel settore dell'edilizia in relazione a singoli provvedimenti legislativi

A) - *Legge 2 luglio 1949, n. 408 contenente disposizioni per agevolare la costruzione di case per lavoratori:*

- 1) La legge ha trovato applicazione nella Provincia?
 - 2) In caso affermativo specificare:
 - a) se e quale opera sia stata svolta dall'Ufficio in materia;
 - b) se e quali riflessi l'applicazione della legge abbia avuto in relazione ad una maggiore occupazione di lavoratori;
 - c) se e quale somma di lavoro e quale impiego di personale e mezzi ha imposto all'Ufficio l'opera svolta;
 - d) osservazioni e suggerimenti.
- B) - *Legge 25 giugno 1949, n. 409: Disposizioni per agevolare la costruzione di case danneggiate da eventi bellici.* (Rispondere alle stesse domande di cui al precedente punto A).
- C) - *Legge 28 febbraio 1949, n. 43: Provvedimenti per incrementare la occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.*
(Rispondere alle stesse domande di cui al precedente punto A).
- D) - *Testo unico delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265:*
- Premesso che gli artt. 223 e 224 del provvedimento prevedono rispettivamente:
 - il primo l'obbligo del proprietario di casa rurale, adibita ad abitazione, di mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità sancite nei regolamenti locali di igiene e sanità, o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni e completamenti;
 - il secondo l'obbligo per tutti i proprietari terrieri di dotare le stalle rurali, adibite a più di due capi adulti di concimaie atte ad evitare disperdimenti di liquidi si domanda:
(Rispondere alle stesse domande di cui al precedente punto A).

6 Luglio 1951

MASSIMA OCCUPAZIONE
(disposizioni interne ministeriali)

PARTE QUINTA

Attività svolta dall'Ufficio in relazione ai singoli provvedimenti concernenti l'obbligo, per determinate categorie di datori di lavoro, di assumere lavoratori appartenenti a particolari categorie.

Premesso che il complesso di provvedimenti in appresso elencati mira a tutelare un interesse pubblico di carattere essenzialmente sociale, derivante dalla particolare qualità dei lavoratori al cui beneficio i singoli provvedimenti si indirizzano, si domanda di indicare, separatamente per provvedimento:

- a) quali di essi abbiano applicazione nella Provincia;
- b) quale sia l'effettivo contributo che l'Ufficio porta per l'attuazione di ciascuno di essi;
- c) quale sia l'assorbimento di manodopera cui la loro applicazione ha dato luogo (dati relativi agli ultimi due anni di applicazione, distintamente per anno e per settori produttivi);
- d) quali siano gli inconvenienti rilevati nella loro attuazione;
- e) quale somma di lavoro e quale impiego di personale e mezzi ha imposto all'Ufficio l'opera svolta per l'attuazione di ciascun provvedimento;
- f) osservazioni e suggerimenti.

I provvedimenti cui gli Uffici dovranno riferirsi sono i seguenti:

- A) - *D.L. 3 ottobre 1947, n. 1222: Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.*
- B) - *D.L. 15 aprile 1948, n. 538: Avviamento al lavoro dei dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare.*
- C) - *D.L.L. 4 agosto 1945, n. 453: Assunzione obbligatoria di reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e imprese private (disposizioni prorogate di anno in anno).*
- D) - *Legge 3 giugno 1950, n. 375: Riforma della legge 21 agosto 1921 n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.*

MASSIMA OCCUPAZIONE
(disposizioni interne ministeriali)

6 Luglio 1951

PARTE SESTA
Quadro della distribuzione e della utilizzazione del personale nei Servizi interessanti il Collocamento ed i problemi della massima occupazione, nell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di

Dir. I	Dir. II	Dir. III	Segr. I	Seg.	Seg. V	I Appl.	Applicati	Alun. ord.	Uscieri	Collocatori com. fraz.	Totale	Servizi di appartenenza
												- Direzione e Segreteria - Servizio Isp. Reg. per il coordinamento funzionale ed assistenza tecnica agli Uffici di Collocamento - Servizio collocamento - Addetti all'Ufficio di Collocamento comunale del capoluogo di Regione e Provincia - Addetti a servizi o comunque ad incarichi inerenti alla M.O. - Addetti alla emigrazione - Addetti al servizio erogazione I.N.P.S. - Addetti agli altri servizi dello U.L.M.O. (numero complessivo) - Addetti alle Sezioni staccate - Addetti agli Uffici di Collocamento comunali
TOTALE												

14 Luglio 1951

COLLOCAMENTO
(spettacolo)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Divisione VIII

Roma, 14 luglio 1951

Prof. n. 27925/13.F.45

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazione
- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Organizzazione e disciplina del servizio del collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

Il D.P.R. 5 giugno 1950 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 157 del 12 luglio 1950) concernente la «Organizzazione del Servizio di collocamento per i lavoratori dello Spettacolo», è stato emanato in attuazione degli artt. 8 e 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevedono, rispettivamente, la esenzione per gli aspiranti al collocamento, dall'obbligo di iscriversi nelle relative liste presso gli Uffici della circoscrizione nella quale abbiano la residenza, e la possibilità che le funzioni del collocamento siano esercitate da uno o più degli Uffici esistenti per tutto il territorio nazionale o per il territorio di più provincie, ovvero da Uffici speciali, nei casi in cui per soddisfare particolari esigenze della produzione sia ravvisata, per determinate categorie di lavoratori, la necessità di organizzare il servizio del collocamento con carattere interprovinciale o nazionale, o, per categorie specializzate, con forme particolari.

L'esigenza di una disciplina particolare del collocamento dei lavoratori dello spettacolo, riconosciuta anche nel passato, era stata tutelata dalla legislazione preesistente attraverso le norme contenute nel D.M. 18 giugno 1932 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 145 del 24 giugno 1932) e, poi, nel decreto 1° marzo 1939 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 73 del 25 marzo 1939), con cui, nel determinare le categorie di lavoratori dello spettacolo per le quali veniva consentito il collocamento a carattere nazionale, si istituì l'Ufficio nazionale per il collocamento dei lavoratori dello

spettacolo con Uffici di corrispondenza nei centri principali.

Il D.P.R. che qui si illustra, distingue i lavoratori dello spettacolo in tre gruppi (Art. 1):

- A) - quello del personale impiegatizio ed operaio dipendente da esercizi teatrali, cinematografici, sportivi, da case da gioco, da spettacoli viaggianti, da stabilimenti di produzione cinematografica, di doppiaggio, di sviluppo e stampa, da case di noleggio cinematografico, da aziende di trasmissione radiofonica e televisiva;
- B) - quello degli orchestrali, dei corali e dei ballerini;
- C) - quello degli artisti e tecnici della produzione cinematografica, degli spettacoli teatrali, delle case da gioco municipali, fatta eccezione per coloro che essendo investiti di funzioni direttive sfuggono per effetto dell'art. 11, terzo comma, n. 2, della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, alla disciplina generale del collocamento.

L'avviamento al lavoro degli appartenenti al primo gruppo (che possono essere definiti lavoratori ausiliari dello spettacolo), nonchè degli orchestrali, corali e ballerini, deve essere effettuato (art. 2), previa iscrizione in speciali elenchi dagli Uffici e con le modalità di cui al Titolo II della *legge n. 264*.

Devono essere, pertanto, iscritti in tali elenchi tutti i lavoratori che professionalmente ed abitualmente prestino la loro opera in imprese del settore spettacolo o che, possedendo i requisiti specifici, aspirino a prestare nelle stesse la loro attività professionale. *La iscrizione negli elenchi speciali non è per altro condizione tassativa per l'avviamento ad imprese dello spettacolo per i lavoratori che siano in possesso di qualifiche che comportano l'esercizio di mansioni tali da poter essere esplicate in altri settori.*

Il collocamento degli artisti e dei tecnici è invece riservato ad un Ufficio Speciale con sede presso l'Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Roma e proprie Sezioni presso gli Uffici regionali del Lavoro e della Massima Occupazione di Milano e di Napoli (Art. 3).

La distinzione dei lavoratori dello spettacolo nelle tre suddette categorie ed il diverso trattamento ad esse usato, muovono

14 Luglio 1951

COLLOCAMENTO
(spettacolo)

dall'ovvia considerazione che, mentre per il personale ausiliario, composto - come si è detto - da impiegati ed operai, nonché per gli orchestrali, i corali ed i ballerini, non esistono ragioni particolari che consiglino di affidarne il collocamento ad uffici diversi da quelli che provvedono all'avviamento al lavoro delle varie categorie di disoccupati, per gli artisti e tecnici occorre invece considerare, in sede di collocamento:

- 1) che tale personale è caratterizzato da estrema mobilità;
- 2) che i contratti individuali che lo riguardano presentano grande varietà e particolari caratteristiche;
- 3) che generalmente il rapporto con il datore di lavoro è di breve durata;
- 4) che la qualità dell'opera prestata richiede una particolare competenza in chi deve provvedere all'avviamento;
- 5) che la dizione «artisti e tecnici» di cui alla lettera C) dell'art. 1 è usata in senso lato ed ampiamente comprensivo di tutte le categorie cui, sotto il profilo artistico e tecnico, sia conferito personale contributo di collaborazione.

Tutti questi fattori, mentre hanno suggerito di affidare il collocamento del personale artistico e tecnico ad un unico Ufficio che, articolandosi con le due Sezioni istituite nei maggiori centri di formazione dei complessi artistici, sia in grado di assolvere tempestivamente ed efficacemente i propri compiti, hanno consigliato, in armonia con il sistema vigente per il collocamento in generale, di affiancare al suddetto Ufficio (art. 4) un Organo collegiale, composto da funzionari del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e della Presidenza del Consiglio ed a rappresentanti delle Associazioni degli Industriali dello Spettacolo e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo, che, in veste consultiva, possa dare un efficace contributo al collocamento in questo particolare settore, caratterizzato da una estrema varietà e fluidità di situazioni tecniche e giuridiche per le quali appare quanto mai opportuno ispirarsi a criteri di elastico e prudente apprezzamento.

In armonia con le disposizioni del decreto, la predetta Commissione svolge la sua funzione consultiva in via diretta ed im-

mediata per il personale artistico e tecnico (al cui collocamento attende, come si è detto, lo speciale Ufficio di Roma) ed in via indiretta e mediata per il personale ausiliario e gli orchestrali, i corali ed i ballerini, relativamente ai quesiti formulati, in materia di avviamento del suddetto personale, dalle Commissioni provinciali per il collocamento.

La composizione stessa della Commissione, nella quale sono rappresentati la Pubblica Amministrazione e le categorie degli industriali e dei lavoratori dello spettacolo, garantisce altresì il contenimento degli eventuali contrasti nel quadro della tutela della dignità dello spettacolo e delle legittime esigenze dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera.

Il principio sancito dalla *legge n. 264*, secondo cui il collocamento è funzione pubblica, trova conferma, in relazione a tutti i lavoratori dello spettacolo, nell'art. 5 del decreto che fa divieto ai datori di lavoro dell'industria dello spettacolo, a decorrere dal 1° gennaio 1951, di assumere detto personale, qualora esso non risulti iscritto negli elenchi speciali o presso l'Ufficio Speciale o presso una delle due Sezioni.

L'art. 6 consente poi che, in attesa di quanto potrà essere stabilito ai sensi del penultimo comma dell'art. 14 della *legge 19 aprile 1949, n. 264*, (che prevede l'emanazione di norme relative alla determinazione delle qualificazioni e delle specializzazioni per le quali sarà consentito al datore di lavoro di esercitare la richiesta nominativa), il personale di cui alla lettera A) dell'art. 1 possa essere richiesto nominativamente quando sia contemplato nelle disposizioni che disciplinano l'esercizio della facoltà di scelta (*D.M. 1° ottobre 1942*).

Analoga facoltà di scelta è concessa ai datori di lavoro per gli orchestrali, i corali ed i ballerini (lettera B) e per tutto indistintamente il personale artistico e tecnico (lettera C), nei riguardi del quale ricorrono quelle caratteristiche di particolare specializzazione o qualificazione espressamente menzionate nell'art. 14 della *legge n. 264*, ai fini della ammissibilità di richieste nominative.

Infine, l'art. 7, tenendo conto delle particolari esigenze dei lavoratori di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 e allo scopo anche di tutelare la dignità e la mobilità dello spettacolo, autorizza il collocamento su base nazionale o interprovinciale dei suddetti lavoratori.

14 Luglio 1951

COLLOCAMENTO
(spettacolo)

Tale possibilità, per gli artisti e per i tecnici è in stretta e logica connessione con la costituzione di un unico Ufficio Speciale, mentre per gli appartenenti alle categorie di cui alla lettera B), sussistendo talora la necessità di spostamento al seguito dei vari complessi artistici e non essendosi ritenuto opportuno, come per il passato avveniva, di far iscrivere presso lo Ufficio nazionale di Collocamento gli «orchestrali, corali e ballerini viaggianti», si è consentito agli Uffici di Collocamento di adottare in tali casi provvedimenti che autorizzano prestazioni lavorative al di fuori del rispettivo ambito territoriale.

Si è evitato in tal modo agli appartenenti alle predette categorie il disagio relativo alle pratiche di iscrizione presso l'Ufficio Speciale per l'utilizzazione in complessi artistici viaggianti che costituisce, come è noto, più una eccezione che una eventualità normale o frequente.

A complemento delle predette nozioni di carattere illustrativo del Decreto presidenziale vengono appresso precisate, sentito anche sull'argomento il parere della Commissione consultiva, le categorie di lavoratori alle quali le norme del decreto stesso si riferiscono:

I. - Lavoratori dello spettacolo (art. 1 del Decreto presidenziale):**LETTERA A:**

Tutti gli impiegati ed operai delle aziende dello spettacolo ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie: impiegati amministrativi, manovali comuni, portieri e custodi, addetti alle pulizie, addetti agli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria, addetti alla manutenzione degli immobili, mobili ed impianti. *I predetti lavoratori, quindi, pur essendo iscritti nelle comuni liste di collocamento, potranno essere avviati alle aziende dello spettacolo.*

LETTERA B:

Orchestrali: La categoria comprende tutti coloro che fanno parte organica di una orchestra, comprese le cosiddette prime par-

ti. Non devono essere considerati orchestrali i musicisti concertisti anche se normalmente siano accompagnati da orchestre.

Coralisti: appartengono alla categoria coloro che fanno parte organica di un complesso corale, esclusi pertanto i cantanti solisti (primari e comprimari, utilité, generici dotati di mezzi vocali), che rientrano nella categoria indicata alla lettera C.

Ballerini: sono coloro che fanno parte organica di un balletto sia lirico (tersicorei) che di operetta e rivista. Sono esclusi i ballerini solisti di cui alla lettera C.

Si chiarisce che, laddove un complesso strumentale, vocale o di ballo, sia organicamente costituito per effettuare prestazioni di palcoscenico denominate «numeri di varietà», i lavoratori dello spettacolo componenti il complesso stesso devono essere considerati come appartenenti alle categorie di cui alla lettera C) e avviati al lavoro secondo le modalità previste per queste ultime.

LETTERA C:

Artisti: non si appalesa utile in questa sede procedere alla elencazione dei vari ruoli artistici, dato il carattere onnicomprensivo della espressione «artisti» usata dal Decreto presidenziale. È necessario però chiarire che tra gli artisti vanno compresi i generici cinematografici delle categorie extra e prima, mentre i generici delle altre categorie, che sono generalmente assunti nel luogo di lavorazione, sono assimilati ai lavoratori di cui alla lettera B.

Tecnici: si ritiene invece opportuno elencare le principali qualifiche dei tecnici anche perchè il Decreto presidenziale comprende nella lettera C) soltanto quelli appartenenti alle seguenti aziende:

Produzione cinematografica: direttore di produzione - ispettore di produzione - segretario di produzione - cassiere di produzione - segretario di edizione - scenotecnico - arredatore - tecnico delle luci - tecnico del colore - costumista - figurinista - assistente operatore - operatore fotografico - montatore - assistente montatore - truccatore - aiuto truccatore - parrucchiere - aiuto parrucchiere - capo squadra macchini-

14 Luglio 1951

COLLOCAMENTO
(spettacolo)

sta - macchinista di scena - capo squadra elettricista - elettricista di scena - fonico - recordista - amministratore.

Esercizi teatrali: amministratore di formazione artistica - direttore di scena - tecnico dell'allestimento scenico - tecnico delle luci - costumista - figurinista - elettricista di compagnia - macchinista di compagnia - macchinista di teatro - attrezzista di compagnia - sarta di compagnia - tappezziere di compagnia.

Case da gioco municipali: direttore e ispettore degli impianti ramo gioco - capo e sottocapo tavolo roulette e 30-40 - cassiere principale - impiegato roulette e 30-40 - impiegato baccarat - cambiatore cartiere - interprete.

II - Datori di lavoro dell'industria dello spettacolo (art. 5 del Decreto presidenziale):

Sono considerati tali, su conforme parere della Commissione consultiva, gli imprenditori già inquadrati nella cessata Federazione Nazionale Industriali dello Spettacolo, e cioè:

- produttori di pellicole cinematografiche
- case di sviluppo e stampa delle pellicole cinematografiche
- case di doppiaggio e sincronizzazione di pellicole cinematografiche
- importatori commercianti e noleggiatori di pellicole cinematografiche
- esercenti sale cinematografiche
- esercenti teatri
- società ed enti di concerti
- enti lirici dei teatri lirici
- enti lirici
- teatri sociali e comunali
- imprese di spettacoli lirici
- compagnie di spettacoli di operetta, varietà e riviste

COLLOCAMENTO
(spettacolo)

14 Luglio 1951

- compagnie e impresari di spettacoli di prosa
- imprese di spettacoli viaggianti
- sale da ballo
- sale da pattinaggio
- fabbriche di dischi fonografici
- industrie affini al teatro ed al cinema
- editori di musica e di teatro
- editori fonomeccanici
- audizioni radiofoniche
- ippodromi, autodromi, velodromi, cinodromi
- imprese sportive varie
- concessionari di case da gioco
- proprietari ed allevatori di cavalli puro sangue da corsa al galoppo - proprietari ed allevatori guidatori da corsa al trotto - proprietari cavalli da caccia
- stabilimenti di produzione cinematografica
- capi orchestra.

Sono, inoltre, datori di lavoro dello spettacolo ai fini del collocamento i pubblici esercizi con orchestre o spettacoli di arte varia.

Laddove le norme vigenti per l'esercizio delle predette attività stabiliscano il possesso della licenza di esercizio o di altra autorizzazione (permesso di agibilità) dovrà essere tenuto conto di tale requisito ai fini dell'accertamento della qualità di datore di lavoro dello spettacolo.

Premessi i chiarimenti di cui sopra, si impartiscono le seguenti direttive di massima:

Commissioni provinciali per il collocamento:

Gli Uffici in indirizzo devono prendere al più presto contatti con i dirigenti delle Organizzazioni sindacali locali dello spettacolo (datori di lavoro e lavoratori) ed invitare a partecipare alla

14 Luglio 1951

COLLOCAMENTO
(spettacolo)

prima riunione della Commissione provinciale i rappresentanti delle stesse allo scopo di esaminare le questioni inerenti al collocamento per tale settore.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto presidenziale per i punti in contestazione devono essere formulati quesiti alla Commissione consultiva.

Nelle successive riunioni, quando all'o.d.g. siano iscritti argomenti relativi al collocamento dello spettacolo, potranno essere invitati a partecipare alle stesse, per esclusive finalità di concreta collaborazione consultiva, i rappresentanti predetti.

È, quindi, ovvio che questi non avranno diritto a voto e dovranno fornire un apporto di natura tecnica prevalentemente in ordine alle questioni relative alla classificazione professionale dei lavoratori dello spettacolo delle categorie di cui alle lettere A) e B) dell'art. 1 del Decreto presidenziale.

Iscrizioni:

Per le iscrizioni negli elenchi speciali dei lavoratori di cui alle lettere A) e B) ci si richiama alle disposizioni impartite da questo Ministero a proposito della generalità dei lavoratori, anche per quanto concerne il deposito del Libretto di lavoro.

È prevedibile che gli Uffici incontreranno alcune difficoltà nell'accertamento delle qualifiche, specialmente in relazione a quelle degli orchestrali, corali, ballerini e generici cinematografici, per le quali occorre individuare bene i ruoli ed il grado di efficienza dei singoli elementi ai fini dello spettacolo.

Nel caso, poi, che le vigenti norme condizionino l'attribuzione di una determinata qualifica al possesso di un titolo di studio o di un diploma di abilitazione, l'attribuzione stessa non potrà aver luogo in difetto di detti titoli. All'uopo si ricorda che:

a) per l'esercizio delle mansioni di operatore cinematografico da cabina è previsto il requisito della autorizzazione rilasciata dalla Prefettura (escluso l'operatore per macchine a passo ridotto);

b) per l'esercizio nelle mansioni di orchestrale nelle orchestre sinfoniche e liriche (comprese quelle della R.A.I.) è previsto il requisito del diploma o della corrispondente licenza di gra-

do superiore relativa allo strumento od agli strumenti che si vogliono suonare nella orchestra; nelle orchestre di operetta l'attestato di compimento del periodo medio oppure, se il corso regolare di studio consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo inferiore o il corrispondente diploma di licenza normale.

Tali requisiti non sono necessari per le orchestre dei caffè, cinematografi, sale da ballo con un numero di persone non superiore alle sei, per le orchestre costituite in occasione di saggi scolastici da allievi di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; per le bande musicali (artt. 1, 3 e 4 della legge 4 giugno 1934, n. 977).

È opportuno precisare che l'art. 7 della citata legge consente che gli orchestrali, i quali alla data di pubblicazione della legge non possedessero i requisiti predetti, ma esercitassero da almeno tre anni le relative mansioni, possano previo favorevole giudizio di idoneità espresso da una speciale Commissione, essere autorizzati all'esercizio. In relazione a tale norma dovrà essere sempre annotato, in sede di iscrizione, se gli orchestrali siano o meno in possesso dei titoli di cui sopra.

Per tutti gli artisti ed i tecnici delle categorie indicate nell'art. 5 del Decreto presidenziale l'iscrizione deve essere effettuata presso l'Ufficio speciale o presso le Sezioni di Milano o di Napoli.

Pertanto gli Uffici dovranno astenersi dall'iscrivere nelle proprie liste comuni o speciali tutti gli artisti ed i tecnici della produzione cinematografica, degli spettacoli teatrali e delle case da gioco municipali. Tuttavia, allo scopo di agevolare i lavoratori suddetti, gli Uffici del Lavoro potranno raccogliere le domande di iscrizione con la relativa documentazione, rilasciata ricevuta, e rimetterle con ogni urgenza all'Ufficio Speciale il quale provvederà alle incombenze necessarie.

Si precisa all'uopo che, sempre per il personale artistico e tecnico, non è richiesto per ora il deposito del libretto di lavoro.

Avviamenti:

Nessuna particolare disposizione si ritiene di dover impartire per quanto concerne gli avviamenti degli appartenenti alle ca-

14 Luglio 1951

COLLOCAMENTO
(spettacolo)

tegorie contemplate nella lettera A) dell'art. 1 del Decreto presidenziale, che dovranno avvenire in conformità delle disposizioni, concernenti la generalità dei lavoratori, contenute nella *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

Appare solamente opportuno chiarire che l'eventualità prevista dall'art. 19 della *legge n. 264* (assunzioni effettuate direttamente in caso di urgenza) è ammissibile, nel settore dello spettacolo, solo quando l'assunzione urgente sia determinata dalla necessità di sostituire improvvisamente un elemento già regolarmente avviato, la cui assenza potrebbe compromettere la buona riuscita dello spettacolo.

In tal caso l'imprenditore potrà assumere direttamente il prestatore d'opera, ma dovrà regolarizzare la situazione entro 24 ore se la prestazione è avvenuta nella zona di competenza dello Ufficio di Collocamento o entro 48 ore negli altri casi.

Quanto precede vale anche per gli orchestrali, corali e ballerini. Tuttavia gli Uffici, prima di effettuare l'avviamento, dovranno acquisire agli atti copia del contratto individuale di lavoro.

Tale prescrizione è preordinata alla finalità di assicurare il rispetto delle condizioni contrattuali per quanto attiene al termine generalmente inserito nei contratti per tale categoria e, conseguentemente, all'accertamento della «disponibilità» degli appartenenti alla stessa.

Si dispone, pertanto, che il foglio di avviamento riproduca la data di scadenza indicata nel contratto individuale e che la protrazione delle prestazioni dopo tale termine implichi la richiesta di un nuovo nulla-osta, a tempo determinato o indeterminato.

Per quanto concerne il rilascio agli orchestrali, corali e ballerini viaggianti, dei nulla-osta valevoli fuori del territorio di giurisdizione dei singoli Uffici, questi ultimi dovranno ottenere dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo la preventiva autorizzazione, che potrà essere permanente o temporanea e riguardare tutto il territorio nazionale o soltanto alcune provincie.

Giova considerare a questo punto il caso, ricorrente con una certa frequenza specialmente nei confronti della categoria degli «orchestrali», di personale già occupato in altre attività che chie-

da di essere avviato al lavoro, in via sussidiaria ed occasionale, presso imprese esercenti l'industria dello spettacolo.

Sono ben noti a questo Ministero i motivi di risentimento e le istanze che, in linea generale, una siffatta richiesta suscita nei disoccupati, sia per la doppia occupazione che, in caso di accoglimento, essa procura ai richiedenti, sia per la concorrenza che, sul mercato del lavoro, viene ad essere esercitata a danno dei disoccupati da chi già ha una fonte di reddito.

Limitandoci al settore in argomento e alla categoria degli orchestrali in particolare (per l'assunzione dei quali, come è noto, è ammessa la richiesta nominativa), non si ritiene opportuno, stante la delicatezza del problema, impartire istruzioni rigide e tassative valevoli in ogni e qualsiasi situazione, ma suggerire che, nei singoli casi, il problema medesimo sia prudentemente ed equamente valutato in maniera da conciliare due opposte esigenze: quella di carattere sociale, intesa ad assicurare una equa ripartizione delle disponibilità di lavoro mediante la eliminazione o la riduzione, nei limiti del possibile, dell'eventuale contrasto tra situazioni di privilegio e di assoluto bisogno; quella, di ordine tecnico, inerente alle necessità spesso inderogabili della attività produttiva.

Ufficio speciale per il Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo.

Generalità:

Le norme sull'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale e delle dipendenti Sezioni di Milano e di Napoli nonché l'illustrazione dello speciale modulario non formano oggetto della presente circolare.

Si reputa opportuno tuttavia chiarire che sono di esclusiva competenza del predetto Ufficio:

- a) tutte le operazioni relative al collocamento delle categorie di cui alla lettera C) dell'art. 1 del decreto presidenziale;
- b) l'emissione dei pareri per il rilascio di nulla-osta di agibilità;

14 Luglio 1951

COLLOCAMENTO
(spettacolo)

c) la consulenza in materia di rilascio delle tessere di qualificazione professionale per le riduzioni ferroviarie;

d) l'emissione dei pareri circa l'ingresso in Italia e le proroghe di soggiorno di artisti stranieri.

Schedari:

Presso l'Ufficio speciale e presso le Sezioni è istituito uno schedario nazionale degli artisti e dei tecnici.

Le schede sono di tipo speciale allo scopo di adeguarle alle esigenze dello speciale collocamento, per cui è prevista sempre la richiesta nominativa; esse comprendono il preciso accertamento dei dati somatici, del ruolo, del repertorio, guardaroba, strumenti, attrezzi, ecc.

Mediante un sistema giornaliero di informazioni, dallo schedario, identico per la sede e per le sezioni, deve emergere la disponibilità degli artisti e tecnici iscritti.

Non è prescritto per ora il deposito del libretto di lavoro e dello stato di famiglia bensì solo quello della tessera di qualificazione professionale.

L'attività dell'ufficio è sussidiata dall'apporto tecnico di « esperti » in materia di collocamento dello spettacolo.

Nulla-osta di agibilità:

E noto che gli artt. 68 e 69 del T.U. delle leggi di P.S. dispongono che:

- 68 (Art. 67 T.U. 1926) - senza licenza (71-73-74) del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, rappresentazioni, teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione (116-123 r.).

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

- 69 (Art. 68 T.U. 1926) - senza licenza (71) dell'Autorità locale di P.S. è vietato dare, anche temporaneamente, per mestie-

re, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista, rarità, persone, animali, gabinetti ottici o di altri oggetti di curiosità ovvero dare audizioni all'aperto.

Allo scopo soprattutto di evitare violazioni delle norme sul collocamento dei lavoratori dello spettacolo ed infiltrazioni nei complessi spettacolistici di elementi non muniti dei necessari requisiti, l'Ufficio speciale di Collocamento degli artisti dello spettacolo è chiamato a dare il proprio parere in merito all'opportunità di concedere o meno il permesso di agibilità, curando, previamente, di accertare che i contratti di lavoro siano stati debitamente denunciati agli organi competenti, che siano rispettate le norme sul collocamento, che tutti gli artisti scritturati siano in possesso della corrispondente qualifica professionale e non abbiano contratto precedenti impegni, per lo stesso periodo di tempo, con altri datori di lavoro.

Si chiarisce che, a norma di istruzioni a suo tempo impartite dalla Presidenza del Consiglio - Servizio per il Teatro - il rilascio delle autorizzazioni di Polizia è subordinato alla preventiva esibizione del nulla osta di agibilità, rilasciato, su domanda presentata tramite le Prefetture territorialmente competenti, dal capo comico, dal proprietario del locale, o anche dal singolo artista (limitatamente ai numeri di varietà), dalla Presidenza stessa o, in via provvisoria (per le compagnie di nuova formazione, la attività delle quali sia limitata ad una sola località), oppure in via occasionale, per l'esercizio di numeri d'arte o varietà, dagli addetti stampa presso le Prefetture.

Detto permesso di agibilità contenente l'elencazione dei singoli componenti il complesso artistico, viene rilasciato a tempo determinato e perde efficacia nel caso che allo spettacolo partecipino elementi diversi da quelli indicati. Ciò che, comportando la ineffettività dello spettacolo, costituisce un valido strumento per realizzare l'osservanza delle norme sul collocamento.

Da quanto precede consegue che l'Ufficio speciale, per emettere il prescritto parere, ha spesso l'esigenza di acquisire localmente le notizie necessarie, tramite gli Uffici del Lavoro; si dispone pertanto che gli Uffici in indirizzo evadano le richieste dell'Ufficio speciale in via di assoluta urgenza.

14 Luglio 1951

COLLOCAMENTO
(spettacolo)

Per quanto concerne poi il nulla osta rilasciato dagli addetti stampa, in via provvisoria od occasionale, gli Uffici in indirizzo potranno espletare i relativi accertamenti senza preventiva richiesta dell'Ufficio speciale, ma dovranno dare immediata comunicazione allo stesso del loro esito specificando i nominativi dei lavoratori interessati ed i periodi di ingaggio.

Artisti stranieri:

Per l'ingaggio in Italia degli artisti stranieri il Ministero dell'Interno richiede alla Presidenza del Consiglio - Direzione generale dello Spettacolo - il relativo parere.

La Presidenza, a sua volta, richiede all'Ufficio speciale di accertare l'esistenza di un contratto di ingaggio e di esprimere il parere circa l'eventuale turbativa al collocamento degli artisti italiani che potrebbe essere provocata dalle prestazioni di stranieri.

Anche per tale incombenza ricorre per l'Ufficio speciale la necessità di interessare gli Uffici del Lavoro, i quali dovranno fornire le notizie richieste in via di assoluta urgenza.

Ogni richiesta che eventualmente fosse inoltrata direttamente agli Uffici del Lavoro deve essere inviata all'Ufficio speciale, al quale solamente compete di valutare la situazione generale della occupazione degli artisti.

p. Il Ministro
f.to Rubinacci

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

6 Agosto 1951

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 6 agosto 1951

Prot. n. 28991/IMA/Circ.

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929, sul massimo impiego di lavoratori agricoli - Dati statistici.

Questo Ministero ha ravvisato la necessità di venire in possesso di dati statistici relativi alla applicazione, nelle singole provincie, delle disposizioni contenute nel *D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929, sull'imponibile di manodopera in agricoltura.*

In conseguenza gli Uffici cui la presente circolare è diretta avranno cura di compilare e trasmettere, entro un mese dal termine dell'annata agraria - sempre che nelle rispettive provincie il decreto di cui sopra abbia avuto attuazione - un prospetto statistico come in appresso indicato:

Provincia di

Unità lavorative disponibili all'inizio della annata agraria			Unità lavorative impiegate nell'annata			Giornate lavorative effettuate nell'annata		
U.	D.	Totale	U.	D.	Totale	U.	D.	Totale

L'imponibile è stato attuato in n. Comuni.

p. Il Ministro
f.to Murdaca

6 Agosto 1951

LIBRETTO DI LAVORO
(stranieri)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 6 agosto 1951

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- Agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione

Prot. n. 28992/IR/Circ.

Loro Sedi

Oggetto: Rilascio di libretto di lavoro agli stranieri in possesso di autorizzazione a soggiornare in Italia.

Alcuni Uffici dell'Ispettorato del Lavoro hanno chiesto chiarimenti circa il rilascio dell'attestato sostitutivo del libretto di lavoro a stranieri in possesso di autorizzazione a soggiornare in Italia a tempo determinato per scopo di lavoro.

Al riguardo si precisa che anche per gli stranieri con permesso di soggiorno a tempo determinato vanno applicate le disposizioni previste per gli stranieri con permesso di soggiorno a tempo indeterminato e di cui al punto 3° della circolare n. 39 del 16 maggio 1950.

I Circoli dell'Ispettorato, quindi, dovranno rilasciare, senza che occorra alcuna autorizzazione ministeriale, l'attestato sostitutivo del libretto di lavoro.

Detto attestato sarà consegnato su richiesta dell'imprenditore e dovrà essere restituito dallo stesso, al termine del rapporto di lavoro, al Circolo che lo ha emesso, che ne darà comunicazione all'Autorità di P.S.

p. Il Ministro
f.to Murdaca

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)

13 Agosto 1951

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 13 agosto 1951

Prot. n. 29117/MOD/Circ.

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Massi-
ma Occupazione

Loro Sedj

Oggetto: Modulario per il collocamento.

Si è rilevato - e in conseguenza devesi lamentare - che alcuni Uffici del Lavoro non hanno applicato integralmente le istruzioni ministeriali concernenti l'uso del nuovo modulario per il collocamento.

Lo scrivente deve quindi richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che dette disposizioni siano scrupolosamente osservate sia per assicurare l'uso uniforme, da parte degli Uffici di Collocamento della Repubblica, del modulario di che trattasi, sia per evitare una conseguente dannosa difformità di indirizzo in occasione degli avviamenti al lavoro.

Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che di una non rigorosa osservanza delle cennate istruzioni saranno ritenuti in futuro, personalmente responsabili, i direttori degli Uffici regionali e provinciali del Lavoro alcuni dei quali, del resto, hanno attivamente e lodevolmente collaborato alla compilazione del modulario in questione, nonchè alla redazione delle circolari contenenti le istruzioni per l'uso del medesimo.

Si resta in attesa di assicurazione d'adempimento.

p. Il Ministro

f.to Tucci

20 Agosto 1951

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 20 agosto 1951

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali
del Lavoro

Prot. n. 29260/IMA.Circ.

e p.c.:

- A tutte le Prefetture

Loro Sedi

**Oggetto: Applicazione D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929. -
Richiesta di autorizzazione ad emettere decreto di im-
ponibile.**

Nell'imminenza della nuova annata agraria, i Prefetti delle provincie interessate richiederanno agli Uffici del Lavoro, ai fini dell'applicazione del *decreto legislativo 16 settembre 1947 n. 929*, i pareri ed i dati di cui è cenno nella *circolare ministeriale n. 5991/IMA.34 del 10 dicembre 1948*.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici in indirizzo, perchè ottemperino, con ogni possibile cura alle disposizioni già impartite, tenendo presente che pareri e dati, di rilevante importanza per la Commissione Centrale, debbono avere come caratteristica quella di rispecchiare in maniera completa ed obiettiva la reale situazione locale, secondo il duplice ordine del collocamento della manodopera agricola disoccupata e di quello inerente all'incremento della produzione.

Nell'occasione, richiamati i principi sopraccennati, si precisa che, ad integrazione delle incombenze di cui alla citata *circolare n. 5991/IMA/34*, è necessario aggiungere i dati relativi alla consistenza della popolazione attiva agricola e quelli inerenti alla manodopera disoccupata da collocare agli effetti dello imponibile.

Resta inteso che, qualora la richiesta di autorizzazione che il Prefetto avanzerà dovesse riferirsi indiscriminatamente a tut-

488

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

20 Agosto 1951

ti i Comuni o a determinate zone della provincia, i due ordini di dati dovranno essere forniti per cifre globali; non così, invece, qualora detta richiesta dovesse essere fatta soltanto per alcuni Comuni, nel qual caso i dati statistici verranno distinti con riferimento ai singoli Comuni.

p. Il Ministro
f.to Murdaca

20 Agosto 1951

MASSIMA OCCUPAZIONE
(disposizioni interne ministeriali)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 20 agosto 1951

Prot. n. 29349/13.F.11

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Massi-
ma Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Problemi della massima occupazione.

Ad integrazione delle istruzioni contenute nella **circolare numero 27793/13-F/11 del 6 luglio 1951**, si dispone che la prima segnalazione dei dati ivi richiesti debba riflettere, il periodo di attività d'Ufficio compreso fra le date del 1° gennaio 1950 e del 30 giugno 1951.

p. Il Ministro
f.to Frattali

LAVORO DISCONTINUO
(aeroporti)

20 Agosto 1951 (n. 77)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Prot. n. 4892-I-B-3

Roma, 20 agosto 1951

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Orario di lavoro - Personale addetto presso gli aeroporti nazionali alle operazioni di rifornimento carburanti e lubrificanti agli aerei di trasporto - Personale tecnico-amministrativo.

L'Unione Petrolifera ha chiesto a questo Ministero che il lavoro del personale operaio degli aeroporti, addetto alla materiale condotta delle autocisteme che si recano sotto bordo per i rifornimenti degli aerei, il lavoro del personale che esegue le operazioni di consegna e travaso di carburanti e lubrificanti, nonché il lavoro del personale tecnico ed amministrativo, tra cui quello che svolge operazioni contabili, quali la fatturazione con le relative registrazioni e le operazioni valutarie e doganali, sia considerato discontinuo.

A conforto di tale richiesta, l'Unione cita le voci n. 8 e n. 36 della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con *R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657*, e che si riferiscono al personale addetto ai trasporti di persone e di merci ed agli operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina.

Premesso che, allo stato della attuale legislazione, non si può concludere che le citate voci si riferiscano anche alle categorie segnalate, giacchè le voci stesse, essendo eccezioni alla disposizione di carattere generale sulla limitazione obbligatoria della durata del lavoro, devono essere interpretate restrittivamente e secondo la loro dizione letterale, questa Amministrazione ritiene che per introdurre delle nuove voci apposite nella tabella di cui sopra, introduzione prevista dall'art. 6 del *Reg. 10*

20 Agosto 1951 (n. 77)

LAVORO DISCONTINUO
(aeroporti)

settembre 1923, n. 1955, sia innanzitutto necessario espletare delle indagini di carattere strettamente tecnico nei luoghi di lavoro.

Si invitano, pertanto, gli Uffici cui la presente è diretta ad effettuare dette indagini riferendo le risultanze delle stesse nonché il proprio parere in merito.

p. Il Ministro

f.to Raja

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

21 Agosto 1951

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 21 agosto 1951

Prot. n. 28990/IMA

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali
del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Commissioni provinciali e comunali per l'imponibile di manodopera in agricoltura.

Come è noto, la *legge 22 febbraio 1951, n. 64*, ha disposto la soppressione degli U.P.S.E.A. e delle loro organizzazioni periferiche.

Di conseguenza la consistenza numerica dei componenti le Commissioni provinciali e comunali istituite a norma del *D.L. C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929*, risulta diminuita di un'unità.

Allo scopo, pertanto, di eliminare gli inconvenienti che da tale squilibrio potrebbero eventualmente derivare, e tenuto conto che la composizione delle suddette Commissioni, essendo fissata dalla legge, può essere modificata solamente mediante un provvedimento legislativo, si ritiene che per il momento, in attesa delle nuove norme modificative della *legge n. 929*, sia opportuno adottare il principio secondo cui, a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il Ministro

f.to Rubinacci

24 Settembre 1951 (n. 79)

TUTELA MATERNITÀ
(tabacchi)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 24 settembre 1951

- Agli Ispettorati del Lavoro

Prot. n. 5172-I-H.4

Loro Sedi

Oggetto: Applicazione della legge sulla maternità alle lavoratrici del tabacco.

L'Associazione produttori tabacchi ha chiesto che, alle donne in istato di gravidanza, addette ai magazzini dei concessionari per la lavorazione della foglia di tabacco, venga applicato il periodo di riposo di sei settimane che l'art. 5 della legge sulla tutela della maternità fissa per le attività diverse da quelle industriali ed agricole.

Detta Associazione fonda tale richiesta sulla considerazione che, essendo la durata media della lavorazione in esame da due a tre mesi - eccezionalmente fino a sette od otto mesi - con la concessione dei periodi massimi di riposo, non solo si porrebbe un grave onere alle aziende, ma potrebbe verificarsi l'ipotesi che detti periodi eccedessero la durata del contratto, con la possibile conseguenza che l'inizio del riposo potrebbe coincidere con la data della stessa assunzione in servizio. In tale ipotesi, essendo l'onere della prestazione degli assegni correlativi a carico dell'I.N.A.M., il sistema suindicato potrebbe prestarsi ad assunzioni simulate.

A prescindere da tale aspetto della questione, essa si sostanzia nel determinare la natura delle attività che si svolgono nei cennati magazzini. Tale attività consisterebbe nella cernita e nell'impacchettamento delle foglie di tabacco, ai fini della conservazione, della selezione e della consegna.

Trattasi, quindi, di attività che non si potrebbe considerare di natura industriale poichè non implica trasformazione di materia prima; nè sarebbe per sua natura nemmeno complementare esclusivamente dell'attività agricola, poichè in detti magazzini la

attività verte anche, ed in vari casi esclusivamente, su tabacchi prodotti da terzi. Tratterebbesi, quindi, di lavori complementari tanto dell'attività agricola quanto di quella industriale, perchè destinati a conservare prodotti agricoli da consegnarsi ad aziende di trasformazione del prodotto.

Stante, perciò, la natura particolare di detta attività, che non è in sè nè industriale nè agricola, la predetta Associazione ritiene che, nella ipotesi in esame, debba essere applicabile il periodo di sospensione obbligatoria del lavoro di sei settimane prescritta per i lavori che non sono nè agricoli, nè industriali. I contratti collettivi, che per l'applicazione di alcune leggi previdenziali definiscono in un senso o nell'altro dette attività, non porterebbero argomenti pertinenti alla questione, essendo le clausole da essi stabilite o conseguenza di principi giuridici propri di tali leggi o conseguenza dell'intento di raggiungere determinati specifici effetti pratici.

I Circoli dell'Ispettorato del Lavoro, nella cui circoscrizione si svolge l'attività in esame, sono perciò pregati di esprimere sollecitamente il loro parere sul quesito proposto, ponendo in rilievo gli elementi di fatto all'uopo influenti.

Nello stesso tempo si prega di sospendere, in attesa delle determinazioni di questo Ministero, eventuali prescrizioni divergenti dalla interpretazione sopraindicata che, allo stato degli atti, sembra la più probabile.

p. Il Ministro
f.to Raja

5 Ottobre 1951

LIBRETTO DI LAVORO
(lavoratori agricoli)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 5 ottobre 1951

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Prot. n. 29008/13/Circ.

e p.c.:

- Alla Confederazione Generale della A-
gricoltura Italiana (rif. nota n.9827)

Roma

Oggetto: Libretto di lavoro in agricoltura.

È stato segnalato a questo Ministero che i funzionari dei Circoli dell'Ispettorato del Lavoro in indirizzo stanno effettuando sopralluoghi presso le aziende agricole per accertare se i lavoratori (agricoli) sono in possesso del libretto di lavoro e del certificato sostitutivo e, constatata la quasi generale mancanza di detto documento, procedono ad intimazioni e diffide nei riguardi dei titolari delle aziende.

Al riguardo viene fatto rilevare che alcuni Sindaci hanno dichiarato di non poter fornire ai lavoratori interessati il cennato libretto di lavoro in quanto, stante l'alto numero dei prestatori d'opera sprovvisti di tale documento, il rilascio del libretto stesso (o del certificato sostitutivo) comporterebbe per le singole Amministrazioni locali una notevole spesa di stampa.

Ciò premesso, lo scrivente invita codesti Circoli dell'Ispettorato a soprassedere per il momento, dall'effettuare le surriferite diffide in quei Comuni ove i Sindaci non siano in grado di poter provvedere alla fornitura di che trattasi, tanto più che è in fase di avanzata elaborazione, presso questo Ministero, un progetto di legge che regolamenterà *ex-novo* la materia dei libretti di lavoro in aderenza ai principi informativi dell'attuale ordinamento democratico.

Si gradirà un cortese cenno di assicurazione di adempimento.

p. Il Ministro
f.to Murdaca

COLLOCAMENTO
(accertamenti Ispettorati lavoro)

15 Ottobre 1951

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 15 ottobre 1951

Divisione VIII

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazione
- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Prot. n. 30965/13.Circ.

Loro Sedi

Oggetto: Richieste di accertamenti agli Ispettorati del Lavoro.

Alcuni Circoli dell'Ispettorato del Lavoro hanno reso noto che gli Uffici di Collocamento sono soliti inoltrare richieste di indagini dirette ad accertare se i lavoratori assunti in seguito a scelta nominativa esplichino effettivamente l'attività professionale connessa alla qualifica per cui sono stati assunti e se i passaggi dei prestatori d'opera direttamente e immediatamente dalle aziende nelle quali sono occupati ad altre siano stati effettuati nel medesimo settore di produzione e non abbiano comportato variazioni, per i lavoratori stessi, di categoria e qualifica.

L'espletamento di detti accertamenti, viene sottolineato al riguardo, finirebbe con l'assorbire una rilevante parte del servizio ispettivo del lavoro e ciò a detrimento degli altri compiti di istituto, nonchè dell'opera collaborativa delle Stazioni dei Carabinieri prevista dalla circolare ministeriale n. 16/8463/3 del 29 giugno 1951.

Questo Ministero, in proposito, riconosce fondate, in linea di massima, le considerazioni di cui sopra sia perchè l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di connessione tra la qualifica professionale e le mansioni di fatto esercitate dai lavoratori richiederebbe, in molti casi, ripetuti sopralluoghi presso una medesima azienda per ogni singola segnalazione degli Uffici di Collocamento, sia perchè, in relazione ai passaggi diretti e immediati di prestatori d'opera da una azienda all'altra, non ravvisa, per il momento, l'opportunità di perseguire penalmente, le aziende interes-

15 Ottobre 1951**COLLOCAMENTO**
(accertamenti Ispettorati lavoro)

sate che non osservino i criteri limitativi posti con la circolare n. 14212/13 del 24 aprile 1950; e ciò in attesa che il regolamento di attuazione del titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, di prossima emanazione, disciplini, in via definitiva l'ipotesi in esame.

Tutto ciò premesso si pregano i direttori degli Uffici regionali e provinciali del Lavoro di impartire le necessarie istruzioni ai dipendenti Uffici di Collocamento, affinché questi facciano uso ristrettissimo, per i casi di che trattasi, della facoltà di denuncia loro conferita dalle vigenti disposizioni di legge (ad esempio: passaggi da azienda agricola ad altra del settore industriale o commerciale come pure da qualsiasi azienda ad altra con dequalificazione del lavoratore interessato etc.).

p. Il Ministro

f.to Murdaca

COLLOCAMENTO
(graduatoria di precedenza)

15 Ottobre 1951

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 15 ottobre 1951

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro

Prot. n. 30988/13.F.2/Circ.

Loro Sedi

Oggetto: Graduazione dello stato di bisogno per l'avviamento al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento.

Si è notato che taluni Uffici, talvolta senza provvedere a notizie lo scrivente, hanno adottato sistemi di punteggio intesi ad oggettivare, per il conseguimento dello scopo indicato in oggetto, l'intensità del grado di bisogno degli iscritti nelle liste di collocamento.

Non si può in proposito non rilevare che le diversità di singoli tipi di punteggio, a questo Ministero resi noti, nonché il differente metro di valutazione cui essi sono commisurati, ha creato situazioni di fatto difformi nelle diverse zone di applicazione, in contrasto con le esigenze di uniformità di criteri e procedure da questo Ministero perseguite. In relazione a quanto sopra si prescrive:

- che tutti gli Uffici i quali alla data di ricezione della presente abbiano già posto in pratica applicazione siffatti sistemi di punteggio, in tutto o in parte del territorio di rispettiva competenza, salvo successive disposizioni, ne mantengano in linea di fatto l'uso;

- che detti Uffici, anche se l'abbiano in precedenza fatto, provvedano ad inviare allo scrivente Ministero - Divisione VIII - copia delle disposizioni diramate per lo scopo;

- che gli Uffici i quali, alla data di ricezione della presente, non abbiano ancora posti in pratica applicazione sistemi di punteggio, si astengano da ogni iniziativa in materia, inviando a questo Ministero copia dei progetti eventualmente preparati.

Si rimane in attesa di un cenno di assicurazione e di adempimento.

Il Ministro
f.to Rubinacci

15 Ottobre 1951

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 15 ottobre 1951

Divisione VIII

- Ai Direttori degli Uffici Regionali del
Lavoro e della Massima Occupazione

Prot. n. 30997/13-E/Circ.

Loro Sedi

Oggetto: Servizi ispettivi regionali per il coordinamento funzionale e l'assistenza tecnica agli Uffici di Collocamento - Relazioni bimestrali.

A seguito a parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 20032/13/Circ. del 5 dicembre 1950, si dispone che le relazioni bimestrali sull'attività dei Servizi in oggetto indicati, a partire da quella riferentesi al bimestre gennaio-febbraio 1951, non debbano più essere corredate dei verbali compilati dai Sigg.ri Ispettori per ciascuno degli Uffici visitati.

Tali verbali dovranno essere conservati fra gli atti degli Uffici regionali dalle SS.LL. diretti, a disposizione di questo Ministero.

Il Ministro
f.to Rubinacci

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

17 Ottobre 1951

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 17 ottobre 1951

Prof. n. 31026/IMA/Circ.

- A tutti i Prefetti

e p.c.:

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Imponibile di manodopera. Data di emanazione e pubblicazione dei decreti prefettizi.

L'art. 1 del D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929, dispone, all'ultimo comma, che, contro il decreto del Prefetto, emesso per stabilire l'obbligo dell'assunzione della manodopera agricola disoccupata nella provincia, è dato ricorso entro il termine di giorni 15 dalla pubblicazione, alla Commissione Centrale per la massima occupazione in agricoltura istituita presso questo Ministero.

I ricorrenti interessati hanno spesso avuto alcune perplessità ed incertezze per quanto concerne il computo del *dies a quo* e del *dies ad quem* agli effetti della decorrenza del termine di cui sopra.

I lamentati inconvenienti sono stati determinati, sia dalla a volte rilevante discrepanza tra la data di emanazione del decreto prefettizio e quella di pubblicazione del Foglio Annunci Legali, sia dalla circostanza che, frequentemente, tra quest'ultima data e quella dell'effettiva ricezione o di presa visione del decreto da parte degli interessati, intercorre un lasso di tempo tale da ridurre notevolmente i termini dei 15 giorni stabiliti dalla legge.

Si è ritenuto pertanto necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. su quanto sopra, perchè si compiacciano di impartire le opportune disposizioni atte ad eliminare i citati inconvenienti.

Il Ministro
f.to Rubinacci

9 Novembre 1951

COLLOCAMENTO
(commissioni comunali)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 9 novembre 1951

- Ai Prefetti

e p.c.:

Prot. n. 31622/13-C/Circ.

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Massi-
ma Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Istituzione delle Commissioni comunali per il colloca-
mento.

È stato segnalato a questo Ministero che, talvolta, le SS.LL. si trovano nella impossibilità di procedere alla autorizzata istituzione di Commissioni comunali per il collocamento, in quanto, specialmente per divergenze sorte dalle organizzazioni interessate circa la ripartizione dei posti disponibili, le Associazioni stesse si rifiutano di designare i nominativi dei propri rappresentanti in seno a detti organismi.

Al riguardo, si osserva che, nei casi in cui la costituzione delle Commissioni in parola è stata autorizzata dallo scrivente, il funzionamento delle stesse si rende indispensabile ai fini della applicazione della disciplina giuridica dell'avviamento al lavoro posta dalla *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

In conseguenza, si dispone che, ove alcuna delle organizzazioni sindacali invitate dal direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro a fornire i nominativi dei propri rappresentanti si sottragga a tale adempimento, le SS.LL., trascorsi sessanta giorni dalla data del cennato invito provvedano d'ufficio alla nomina dei rappresentanti della Associazione stessa nella persona degli esponenti più noti nell'ambiente sindacale e secondo i criteri di ripartizione fissati.

COLLOCAMENTO
(commissioni comunali)

9 Novembre 1951

È ovvio, poi, che, qualora tali rappresentanti non intervengano alle sedute della Commissione comunale, questa possa regolarmente funzionare semprechè sia presente il numero legale; cioè secondo le norme di carattere generale che regolano lo svolgimento delle riunioni, la metà più uno dei membri di detto organismo.

Sarà gradito un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro

f.to Rubinacci

5 Dicembre 1951

COLLOCAMENTO
(commissioni provinciali)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 5 dicembre 1951

Divisione VIII

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro

Prot. n. 32502/13.C.Circ.

Loro Sedi

Oggetto: Commissioni provinciali per il collocamento.

Nella imminente scadenza del biennio previsto dall'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, ed in attesa della emanazione della legge sindacale, le SS.LL. sono invitate a voler riservatamente procedere ad una quanto più approssimativa valutazione della consistenza numerica delle Associazioni sindacali esistenti nelle provincie di rispettiva competenza.

Con particolare cura le SS.LL. dovranno rivolgere la propria attenzione a quelle Associazioni che, per l'esser state costituite in data successiva a quella di nomina delle attuali Commissioni provinciali, non sono in queste oggi rappresentate.

In esito agli accertamenti compiuti, le SS.LL. faranno pervenire dettagliata relazione allo scrivente entro e non oltre la data del 31 dicembre c.a.

Il Ministro
f.to Rubinacci

LAVORO NOTTURNO
(panifici e pasticcerie)

7 Dicembre 1951 (n. 81)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 7 dicembre 1951

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Prot. n. 5810-II-D.2

Loro Sedi

Oggetto: Lavoro notturno dei panettieri.

Continuano a pervenire a questo Ministero segnalazioni e lamentele sulla persistente violazione della *legge 22 marzo 1908, n. 105*, relativa all'abolizione del lavoro notturno dei fornai, particolarmente per quanto concerne l'orario di lavoro e le norme igienico-sanitarie.

Lo scrivente, pur rendendosi conto della tuttora deficiente organizzazione dei Circoli dell'Ispettorato del Lavoro, per quanto attiene al servizio ispettivo, e della attuale inadeguatezza delle sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori, deve, tuttavia, sottolineare l'assoluta esigenza che i Circoli stessi compiano il massimo sforzo perchè le disposizioni della citata legge siano integralmente osservate da parte dei datori di lavoro, in attesa che il potenziamento dei servizi ispettivi e l'adeguamento delle pene pecuniarie scoraggino definitivamente i recidivi a violare la legge.

Pertanto, mentre si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo sulle precedenti circolari emanate in materia, si raccomanda ulteriormente che, ogni qualvolta sia possibile, i trasgressori siano denunciati all'Autorità giudiziaria.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro

f.to Rubinacci

22 Dicembre 1951

COLLOCAMENTO
(graduatoria di precedenza)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 22 dicembre 1951

Prot. n. 32848/13.Circ.

*- A tutti gli Uffici Regionali e Provin-
ciali del Lavoro e della Massima Oc-
cupazione***Loro Sedi****Oggetto: Certificati di possidenza rilasciati a lavoratori disoc-
upati per la iscrizione nelle liste di collocamento.**

Il Ministero delle Finanze - Direzione generale delle Imposte dirette - in seguito ad interessamento dello scrivente ha comunicato di aver precisato ai vari Uffici distrettuali dipendenti le modalità del rilascio, ai lavoratori disoccupati, dei certificati di possidenza, in esenzione da qualsiasi diritto.

Ovviamente restano esclusi dalla esenzione i certificati richiesti con procedura d'urgenza.

p. Il Ministro*f.to Murdaca*

COLLOCAMENTO
(indennità di disoccupazione)

22 Dicembre 1951

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 22 dicembre 1951

Prot. n. 32849/13 Circ.

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Massima
Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Revisione dei disoccupati fuori residenza.

È stato prospettato allo scrivente il caso di disoccupati che, trovandosi, per motivi di contingenza, a dimorare (perchè, ad esempio, ammalati o perchè soccorsi da un parente o da persona amica) in luogo lontano dal Comune di residenza e fuori della circoscrizione dell'Ufficio di Collocamento in cui risultano iscritti, non possono presentarsi a quest'ultimo per la revisione mensile del proprio stato di disoccupazione.

Perchè le SS.LL. abbiano a tenere un comportamento uniforme in simili casi, questo Ministero reputa necessario richiamare l'attenzione loro su quanto chiarisce in merito.

Il fatto che il disoccupato dimori fuori il comune di residenza, e sia, quindi, lontano dall'Ufficio di Collocamento presso cui è iscritto e nel quale deve presentarsi per il periodico controllo del suo stato di disoccupazione, può rendere scomodo, ma non impossibile, adempiere all'obbligo della presentazione necessaria per gli accertamenti suddetti.

Pertanto, è nell'interesse del predetto lavoratore sia rimanere iscritto presso l'Ufficio di Collocamento esistente nella circoscrizione della propria residenza, anzichè in quello della sua dimora temporanea, quanto di spostarsi, una volta ogni trenta giorni, dalla dimora alla residenza per dar modo all'Ufficio di far verificare direttamente la sua condizione di disoccupato.

Gli Uffici del Lavoro, tuttavia, nei casi di maggior rilievo (malattie del lavoratore con relativo ricovero ospedaliero, even-

22 Dicembre 1951

COLLOCAMENTO
(indennità di disoccupazione)

ti luttuosi familiari ecc.) valuteranno se ricorra l'applicazione dell'art. 22, u.c., della *legge n. 264 del 1949*, il quale - come è noto - prescrive che la cancellazione di ufficio dalle liste di collocamento del disoccupato (che non abbia ottemperato all'obbligo della dichiarazione di permanenza nello stato di disoccupazione) possa essere revocata in caso di comprovato grave impedimento.

Il Ministro
f.to Rubinacci

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

12 Gennaio 1952

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 12 gennaio 1952

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro

Prot. n. 33352/IMA/Circ.

Loro Sedi

Oggetto: D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929, sul massimo impiego dei lavoratori agricoli - Dati statistici.

Nell'elaborazione dei dati statistici di cui alla circolare n. 28991/IMA.Circ. del 6 agosto scorso anno, relativa all'applicazione nelle singole provincie delle disposizioni contenute nel D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929, sull'imponibile di manodopera in agricoltura, si è rilevata la necessità, per questo Ministero, di disporre di fonti maggiormente analitiche.

Pertanto, gli Uffici in indirizzo avranno cura di compilare e trasmettere in duplice copia a questo Ministero, entro e non oltre il giorno 10 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre una breve relazione indicante separatamente per ciascuno dei mesi del trimestre precedente i seguenti dati:

- 1) in quanti e quali Comuni della provincia sia stato effettivamente attuato l'imponibile;
- 2) quale sia stato il numero (distinto per uomini e donne) delle unità lavorative impiegate in ciascun Comune e globalmente nell'intera provincia;
- 3) quale sia stato il numero (distinto per uomini e donne) delle operazioni di avviamento effettuate, considerando che ciascuna unità lavorativa può essere stata avviata più volte;
- 4) quale sia stato il numero di giornate lavorative effettuate in ciascun comune e globalmente nell'intera provincia;
- 5) motivate e concrete previsioni circa il numero di lavoratori che verranno occupati nel trimestre successivo a quello cui i dati precedenti si riferiscono, distinguendo le previsioni mensilmente e per comune.

p. Il Ministro
f.to Tucci

17 Gennaio 1952 (n. 83)

RICORRENZE FESTIVE

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 17 gennaio 1952

Prot. n. 0137/1-C7

- All'on. Presidenza del Consiglio dei Ministri
- All'on. Ministro dell'Interno
- Ai Prefetti
- Ai Capi dei Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- Ai Direttori degli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro

e p.c.:

- Alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana
- Alla Confederazione Generale Italiana del Commercio
- Alla Confederazione Italiana dei Sindacati Lavoratori
- Alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro
- Alla Unione Italiana del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Interpretazione della legge 27 maggio 1949, n. 260, che detta norme in materia di ricorrenze festive.

L'art. 5, comma 1°, della *legge 27 maggio 1949, n. 260*, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive, stabilisce che, in occasione delle festività a carattere nazionale, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute e che per effetto di tali festività non abbiano prestato la loro opera, la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa.

Come è noto, detta disposizione legislativa ha dato adito, per

quanto conceme in particolare il diritto dei lavoratori alla retribuzione e l'ammontare di questa, a due antitetiche interpretazioni.

In base ad una prima interpretazione, che si attiene al significato proprio delle parole, e perciò grammaticale, si sostiene da alcuni che la *conditio sine qua non* per la corresponsione della retribuzione debba ricercarsi nella mancata prestazione di lavoro che abbia nella festività la sua causa efficiente. Circa il trattamento economico si afferma che la legge intende per «normale retribuzione» quella retribuzione che si sarebbe dovuta effettivamente corrispondere, ove vi fosse stata prestazione di lavoro in relazione all'orario praticato di fatto nell'impresa. Lo scopo della legge sarebbe, pertanto, quello di risarcire il danno relativo al mancato guadagno da parte dei lavoratori retribuiti non in misura fissa, dovuto a fattori estranei alla volontà dei lavoratori stessi, i quali avrebbero certamente prestato la loro opera se la giornata non fosse stata riconosciuta festiva. Di conseguenza, nell'eventualità che la festività ricorra in un giorno in cui i lavoratori in questione siano assenti per turni di riposo, e quindi non esplicino alcuna attività lavorativa «non» a causa della festività, che solo per mera coincidenza è caduta durante il turno di riposo, i medesimi non dovrebbero percepire alcuna retribuzione.

Di contro, si afferma che anche al prestatore di lavoro assente per turno di riposo sia dovuta la normale retribuzione giornaliera, in quanto allo scopo precipuo della legge di cui è parola sarebbe quello di solennizzare determinate ricorrenze a carattere nazionale disponendo all'uopo a favore dei lavoratori, che nei giorni considerati festivi non prestino comunque la loro opera, la normale retribuzione giornaliera. Quest'ultima dovrebbe essere intesa, quindi, come una gratifica e non come un risarcimento del danno per il mancato guadagno; come logica conseguenza, essa dovrebbe essere quella prevista dalle norme generali di legge o di contratto.

Ciò premesso, data l'importanza che assume la soluzione della dibattuta questione nell'ambito dell'applicazione della legge, questo Ministero ha creduto opportuno sentire in argomento il Consiglio di Stato, il quale, dopo aver osservato che, nella imprecisione della dizione letterale della legge, è necessario esaminare la questione medesima alla stregua dei precedenti legislativi

e dello spirito informatore della legge, esprime il suo pensiero nel senso che sotto si riporta:

«Sotto il primo punto di vista è da ricordare che la regolamentazione dell'obbligo di un particolare trattamento per i lavoratori nelle ricorrenze delle festività nazionali fu introdotta con la legge 11 aprile 1938, n. 331, e fu poi disciplinata, per il settore dell'industria, dal contratto collettivo nazionale 27 aprile 1938 (*Boll. Uff. Min. Corporazioni 1938, fasc. 209, all. 1659*) e dallo altro contratto in data 28 ottobre 1942, applicato di fatto per quanto non pubblicato nel Bollettino predetto. Nuove norme furono poi dettate, specie per la determinazione delle nuove festività nazionali, col *D.L.L. 22 aprile 1946, n. 185*, che ripeté l'obbligo della corresponsione della normale retribuzione, comprendendosi ogni accessorio di essa. Infine, la materia ha avuto un nuovo riassetto nella legge vigente 27 maggio 1949, che, oltre a determinare *ex novo* la solennità nazionali e le festività nazionali, ha dettato, per queste ultime, le disposizioni su riprodotte, ripetendo sostanzialmente le norme del *decreto n. 185 del 1946*, introducendo per altro la distinzione fra lavoratori retribuiti in misura fissa o non.

Ora è da rilevare che, già fin dalla fase della disciplina sindacale corporativa della materia, si era dato, con i contratti collettivi sindacali, alla «normale retribuzione» di cui trattasi, il senso che essa dovesse essere rapportata anzichè all'orario contingente praticato dall'impresa, a quello riferentesi a un esercizio normale di essa. Si stabilì, infatti, che si dovesse corrispondere la retribuzione commisurata all'orario «normale» giornaliero di stabilimento, con un minimo di 6 ore e 40 minuti per i lavoratori a tempo, e alla paga base per i cottimisti, maggiorata della percentuale minima di cottimo contrattuale e, in mancanza di norme contrattuali, al guadagno medio giornaliero percepito nel periodo di paga in cui cade la festività; e si introdusse anche la norma che, per i lavoratori, cui si richiedesse la effettuazione del lavoro nel giorno di festività, dovesse essere corrisposta, oltre alla retribuzione per il lavoro eseguito, una giornata di retribuzione normale secondo i criteri suindicati, ponendo così una netta distinzione fra le due retribuzioni considerate, e cioè fra quella per il lavoro eseguito e l'altra a carattere straordinario. Da tale netta distinzione si deduce che l'una retribuzione si differenzia dall'altra.

Considerando, poi, la questione dal punto di vista dello spirito informativo della legge, questa Sezione è indotta a ritenere, fra le due tesi suaccennate, che la particolare remunerazione di cui trattasi abbia carattere di gratifica e non di risarcimento di danni.

È da osservare, infatti, che, in generale, ogni concetto di indennizzo puro e semplice va scomparendo dal campo della legislazione del lavoro, ove nello stesso settore degli infortuni le prestazioni sono ispirate a quello della loro sufficienza e della loro adeguatezza alle esigenze della vita, in conformità a quanto prevede lo stesso art. 38 della Costituzione. In particolare poi deve essere osservato che il criterio del risarcimento del danno, se venisse accettato, porterebbe, nei casi, purtroppo frequenti, di sospensione o di riduzione del lavoro in alcuni giorni della settimana, ad escludere l'obbligo di qualsiasi corresponsione, quando la festività ricorresse in un giorno di sospensione predeterminata e totale del lavoro. Tale conseguenza contrasta però con lo scopo della legge tendente a garantire ai lavoratori i mezzi per poter convenientemente trascorrere il giorno della festività nazionale.

Ciò trova conferma nel fatto che, fin dalla fase della disciplina sindacale corporativa, i contratti collettivi precisarono che la retribuzione era dovuta anche quando i lavoratori risultavano assenti dal lavoro; ed è da escludersi che la vigente legge abbia voluto peggiorare la situazione preesistente e disporre per i lavoratori condizioni meno favorevoli delle precedenti, non solo per ovvie considerazioni di ordine generale, ma anche perchè dal Ministro proponente in sede di approvazione del disegno di legge venne dichiarato, nella seduta del 25 maggio 1949, che esso avrebbe determinato un miglioramento della situazione.

D'altra parte, la legge 27 maggio 1949, n. 260, nell'art. 5, comma secondo, non trascura di far distinzione - come si era fatto nei precedenti contratti collettivi - fra retribuzione straordinaria normale e retribuzione effettiva per le ore di lavoro prestate. Lo stesso criterio si deduce anche chiaramente da quanto è disposto dal 3° comma dello stesso art. 5 per i lavoratori retribuiti a misura fissa».

17 Gennaio 1952 (n. 83)

RICORRENZE FESTIVE

Questo Ministero ritiene di doversi attenere al parere espresso in proposito dal Consiglio di Stato ed invita le SS.LL. di uniformarsi ad esso nell'esercizio della propria opera di vigilanza.

p. Il Ministro

f.to Del Bo

LAVORO NOTTURNO
(panifici e pasticcerie)

30 Gennaio 1952 (n. 86)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Prot. n. 0254/II-A.2

Roma, 30 gennaio 1952

- Ai Capi dei Circoli dell'Ispettorato del
Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Legge sulla abolizione del lavoro notturno dei fornai.

Questo Ministero ha bisogno di conoscere il numero e la natura delle autorizzazioni, concesse in deroga a quanto stabilito dalla *legge 22 marzo 1908, n. 105*, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, che siano attualmente in vigore.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler compiere le necessarie indagini per accertare, con cortese sollecitudine, i seguenti dati:

- 1) quanti e quali siano i panifici esistenti nelle singole provincie comprese nella loro giurisdizione;
- 2) quali siano le ditte, che fruiscono alla data della presente circolare di una deroga alla legge in questione, con l'indicazione dell'organo che l'ha rilasciata, dei motivi in base ai quali detta deroga è stata concessa, nonchè della data di decorrenza e della durata di essa.

Si gradirà ricevere comunicazione dei risultati delle indagini.

p. Il Ministro

f.to *Purpura*

25 Febbraio 1952

MIGRAZIONI INTERNE

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 25 febbraio 1952

Divisione VIII

- Agli Uffici Regionali del Lavoro e della
Massima Occupazione

Prot. n. 8/34702/HM/Circ.

e p.c.:

- Alla Direzione Generale del Personale
e degli Affari Generali - Divisione
IV

Loro Sedi

Oggetto: Modulario per migrazioni interne.

È intendimento di questo Ministero predisporre un *modulario per le migrazioni interne* che sia adottato uniformemente da tutti gli Uffici di Collocamento.

A tal fine, gli Uffici in indirizzo sono pregati di voler far pervenire allo scrivente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della presente nota, copia dei moduli attualmente in uso nell'ambito regionale, corredati da una relazione illustrativa, e di voler altresì precisare quale sia, sempre nell'ambito della regione, il fabbisogno annuale di detti modelli.

p. Il Ministro

f.to Frattali

MINORI
(pubblici esercizi)

29 Febbraio 1952 (n. 87)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Roma, 29 febbraio 1952

Prot. n. 0312/I.H.7

- Ai Capi-Circolo dell'Ispettorato del Lavoro
e p.c.:
- Ai Prefetti

Loro Sedi

Oggetto: Infrazioni alle leggi 22 febbraio 1934, n. 370, e 26 aprile 1934, n. 653.

Pervengono a questo Ministero segnalazioni e lamentele per il fatto che i pubblici esercizi (caffè, bars, ristoranti e trattorie) non sempre osservano le disposizioni relative al riposo domenicale e settimanale (*legge 22 febbraio 1934, n. 370*) e alla tutela dei fanciulli (*legge 26 aprile 1934, n. 653*), specie per quel che riguarda l'assunzione dei minori degli anni 18 negli esercizi in cui si somministrano bevande alcoliche.

Lo scrivente si rende conto che la deficienza di personale dei Circoli dell'Ispettorato del Lavoro e la inadeguatezza delle penalità pecuniarie, anche dopo l'aumento disposto col *D.L.C. P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250*, rendono difficile la repressione delle citate inosservanze.

Tuttavia, attesi gli scopi sociali delle leggi suddette si invitano le SS.LL. a voler dare disposizione perchè sia intensificata al massimo l'azione di vigilanza e si intervenga energicamente nei riguardi dei trasgressori, al fine di indurli alla integrale applicazione delle leggi suindicate, in attesa che l'ulteriore assegnazione di personale ai Circoli stessi e l'entrata in vigore del provvedimento relativo all'aumento delle sanzioni pecuniarie per la violazione delle norme sul riposo domenicale e settimanale già all'esame del Consiglio dei Ministri, rendano più agevole la vigilanza e scorraggino i trasgressori delle leggi sulla tutela del lavoro.

Si gradirà un cenno di riscontro e di assicurazione.

p. Il Ministro
f.to Del Bo

29 Febbraio 1952 (n. 88)

DONNE E MINORI
(lavoro notturno)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Roma, 29 febbraio 1952

Divisione XVI

- Ai Capi Circolo dell'Ispettorato del Lavoro

Prot. n. 0531-I.H.3

e p.c.:

- Ai Prefetti
- Alle Associazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Legge 7 dicembre 1951, n. 1630 - Interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, relativo alla definizione del periodo di lavoro notturno vietato alle donne e agli adolescenti.

La Gazz. Uff. n. 26 in data 31 gennaio scorso pubblica la legge 7 dicembre 1951, n. 1630, contenente l'interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, relativo alla definizione del periodo di lavoro notturno vietato alle donne e agli adolescenti.

Nel richiamare su di essa l'attenzione delle SS.LL. questo Ministero ritiene opportuno, ai fini dell'azione di vigilanza, far presente quanto segue.

La legge 26 aprile 1934, n. 653, riproducendo ed unificando nell'art. 12 il contenuto delle Convenzioni internazionali del lavoro n. 4, concernente il lavoro notturno delle donne, e n. 6, concernente il lavoro notturno degli adolescenti - entrambe ratificate dall'Italia - stabilisce, come è noto, che nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze è vietato il lavoro notturno per le donne di qualsiasi età, e per i minori degli anni diciotto, facendo salve le disposizioni previste dagli articoli seguenti.

Con successivo art. 13, il legislatore definisce il termine «notte» e precisa che per tale deve intendersi un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le 5, rinviando, per quanto concerne i panifici, alla legge particolare.

Tale articolo, peraltro, così com'è formulato, potrebbe indurre in equivoco per il fatto che in esso non viene specificato che il rinvio alla legge della panificazione deve intendersi riferito solamente ai minori degli anni 18 e non anche alle donne.

Questa imprecisazione di carattere formale è stata riscontrata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, ed il Governo italiano si è impegnato ad eliminarla allo scopo di evitare possibili incertezze nell'applicazione della legge.

Assolvendo a tale impegno, questo Ministero si è reso promotore per l'emanazione della legge in questione, la quale precisa appunto che il rinvio alla legge sulla panificazione, di cui si fa menzione nell'art. 13 della *legge 26 aprile 1934, n. 653*, deve intendersi riferito esclusivamente ai lavoratori di sesso maschile e di età inferiore ai 18 anni.

In relazione a quanto sopra, al fine di ovviare ad ogni possibile incertezza, a mente delle norme contenute negli articoli 12 e 13 della *legge 26 aprile 1934, n. 653*, e della *legge 22 marzo 1908, n. 105*, sull'abolizione del lavoro notturno dei fomai, si precisa che:

1) il lavoro notturno nelle aziende industriali è vietato per le donne, intendendo per termine «notte» un periodo di almeno 11 ore, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5;

2) il lavoro notturno nelle aziende industriali è pure vietato per i minori degli anni 18, intendendo anche in tal caso per termine «notte» quello di cui al n. 1), salvo per le aziende di panificazione, nel qual caso l'intervallo considerato è quello corrente fra le ore 21 e le ore 4.

p. Il Ministro
f.to Del Bo

7 Marzo 1952 (n. 89)

RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE
(negozi)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Roma, 7 marzo 1952

Divisione XVI

- Ai Capi Circolo dell'Ispettorato del La-
voro

Prot. n. 0589-I-B-7

e p.c.:

- Ai Prefetti

Loro Sedi

**Oggetto: Procedura contravvenzionale in merito alle violazioni
alle norme prefettizie sull'orario di negozi.**

È stato chiesto a questo Ministero se le sanzioni previste dall'art. 27 della *legge 22 febbraio 1934, n. 370*, sul riposo settimanale e domenicale, siano applicabili per le contravvenzioni alle norme contenute nei provvedimenti prefettizi in materia di orario dei negozi.

Al riguardo, questo Ministero esprime il parere che la risposta non può che essere affermativa.

Infatti, quando la *legge 16 giugno 1932, n. 973*, che è tuttora in vigore per la parte concernente questa materia, stabilisce nell'art. 3 le sanzioni per le suddette contravvenzioni, sembra, data anche la formulazione dell'articolo che voglia rendere ad esse applicabili, per la strettissima analogia di materia, le *medesime sanzioni stabilite per le trasgressioni alle norme sul riposo domenicale e settimanale*, e che, di conseguenza, nell'indicare le sanzioni applicabili, abbia richiamato la *legge 7 luglio 1907, n. 489*, per il motivo che questa legge dettava, in quel tempo, la disciplina del riposo domenicale e settimanale.

Essendo stata quest'ultima legge abrogata e sostituita dalla *legge 22 febbraio 1934, n. 370*, che ha organicamente regolata tutta la materia, attualmente alle contravvenzioni suddette sembrano applicabili le sanzioni di cui all'art. 27 di tale legge.

p. Il Ministro
f.to Raya

LIBRETTO DI LAVORO
(esuli)

7 Aprile 1952

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 7 aprile 1952

Prot. n. 8/36400/IR/Circ.

- Ai Capi Circolo degli Ispettorati del
Lavoro

Loro Sedi

e p.c.:

- Al Ministero dell'Interno - Direzione
generale Affari Generali e Personale -
Divisione Opzioni
- Al Ministero degli Affari Esteri - Dire-
zione Generale A.P. 4

Roma

- Agli Uffici Regionali e Provinciali
del Lavoro e della Massima Occupa-
zione

Loro Sedi

Oggetto: Rilascio dei libretti di lavoro agli esuli dalla Jugoslavia.

Alcuni Ispettorati del Lavoro hanno segnalato il caso di quei cittadini italiani residenti in Jugoslavia alla data del 10 giugno 1940, che, non avendo, per scarsa conoscenza delle disposizioni contenute nel Trattato di pace, esercitato il diritto di opzione o non avendo ottenuto, in seguito all'esercizio di tale diritto, il benestare del Governo jugoslavo, rientrano in Italia per fissarvi la propria residenza.

È evidente che qualora si adottasse nei confronti di detti lavoratori la normale procedura per il rilascio del permesso di soggiorno in Italia ai cittadini stranieri (accertamento della indispensabilità del prestatore d'opera per l'azienda richiedente e mancanza nella zona di lavoratori italiani disoccupati in possesso

7 Aprile 1952

LIBRETTO DI LAVORO
(esuli)

delle medesime capacità professionali), un rilevante numero di cittadini in questione non otterrebbe il citato permesso di soggiorno, trattandosi, per lo più, di manodopera non altamente qualificata.

Ciò premesso, si invitano le SS.LL., in occasione dei rituali accertamenti richiesti dallo scrivente su domanda avanzata alla competente Questura (Ufficio Stranieri) da parte dei lavoratori in argomento per ottenere il permesso di soggiorno in Italia a scopo di lavoro, ad eseguire le indagini stesse con criteri di maggiore liberalità in considerazione della particolare situazione in cui si trovano tali ex-cittadini italiani.

Tuttavia, attesi i motivi che determinano la concessione della cennata agevolazione, si ritiene opportuno limitare l'agevolazione stessa soltanto a coloro che dimostrino di possedere i seguenti requisiti che avrebbero loro consentito, a suo tempo, il valido esercizio del diritto di opzione e precisamente: 1) cittadinanza italiana al 15 settembre 1947; 2) lingua d'uso italiana.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione di adempimento.

p. Il Ministro
f.to Tucci

COLLOCAMENTO
(industria farmaceutica)

12 Maggio 1952

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 12 maggio 1952

Prot. n. 8/37119/H.Circ.

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione
- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- e p.c.:
- Ai Prefetti
- Loro Sedi

Oggetto: Personale addetto all'industria farmaceutica - Richiesta nominativa.

Questo Ministero, con circolare in data 16 aprile 1951, numero 25311/13/F/50, ha impartito istruzioni agli Uffici di Collocamento affinché sia dato corso alle richieste nominative avanzate dalle aziende dell'industria farmaceutica relativa ai lavoratori qualificati o specializzati ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 16 settembre 1947 e tuttora in vigore per l'industria di che trattasi.

Poichè, in sede di applicazione delle surriferite istruzioni, sono state avanzate perplessità circa l'assunzione nominativa delle operaie infialettatrici, e ciò in dipendenza della distinzione in due categorie di tali lavoratrici prevista dal cennato contratto di lavoro (infialettatrici a mano provette ed infialettatrici e saldatrici a mano od a macchina), si precisa che gli imprenditori interessati potranno avvalersi della facoltà di richiesta nominativa per tutte le infialettatrici e saldatrici sia che esse appartengano alla prima categoria quanto alla seconda.

p. Il Ministro

f.to Tucci

16 Maggio 1952

COLLOCAMENTO
(orfani)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 16 Maggio 1952

Prot. n. 8/37222/H/Circ.

Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Massi-
ma Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Preferenza nell'avviamento al lavoro degli orfani dei lavoratori.

È stata prospettata a questo Ministero la situazione di un rilevante numero di orfani di lavoratori, i quali, pur avendo conseguito una idonea preparazione durante lo svolgimento di appositi corsi di istruzione professionale effettuati dall'Ente Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Lavoratori Italiani, non sono riusciti a trovare una adeguata occupazione.

Lo scrivente, al riguardo, rendendosi conto della necessità di favorire nell'avviamento al lavoro la cennata categoria dei prestatori d'opera, ma essendo, d'altra parte, nella impossibilità di derogare alle disposizioni della vigente disciplina giuridica del collocamento in tema di preferenze, è venuto nella determinazione di facilitare gli orfani dei lavoratori almeno in occasione degli avviamenti al lavoro ai cantieri scuola.

Ciò premesso, si invitano le SS.LL. ad impartire le opportune disposizioni ai dipendenti Uffici di Collocamento affinché in sede di avviamento al lavoro presso i cantieri scuola sia data la preferenza agli orfani in esame purchè questi risultino regolarmente iscritti nelle liste di collocamento.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

p. Il Ministro

f.to Tucci

DONNE
(lavoro notturno)

30 Maggio 1952 (n. 93)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Prot. n. 1448.I.H.3

Roma, 30 maggio 1952

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Campagna per la lavorazione delle conserve del pomodoro, della frutta e della verdura - Deroche al lavoro notturno delle donne.

Approssimandosi il periodo della campagna per la lavorazione delle conserve di pomodoro, della frutta e della verdura, questo Ministero ritiene opportuno di dover impartire le disposizioni di cui appresso al fine di disciplinare il lavoro notturno delle donne che verranno adibite a tale attività.

Le domande per la concessione delle deroghe al lavoro notturno delle donne dovranno essere inoltrate a questo Ministero tramite i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio, i quali dovranno corredare le domande stesse del proprio motivato parere, nonchè di quello delle associazioni sindacali interessate.

A tale riguardo, e al fine di predisporre tempestivamente gli accertamenti previsti, questo Ministero reputa opportuno che i Circoli in indirizzo promuovano indagini nei confronti delle aziende che presenteranno domanda di autorizzazione a derogare al divieto del lavoro notturno delle donne allo scopo di accertare se, nei singoli casi, ricorrano le condizioni previste dal 3° comma dell'art. 2 della legge 26 aprile 1934, n. 653, (lavori non faticosi o pericolosi, che si svolgono in ambienti igienici e che non siano di lunga durata), interpellando anche al riguardo le associazioni sindacali interessate.

La mancata risposta delle associazioni alla richiesta del loro parere entro i termini perentori che saranno stabiliti dai Circoli, dovrà essere interpretata nel senso che le associazioni non

30 Maggio 1952 (n. 93)

DONNE
(lavoro notturno)

hanno osservazioni da formulare in merito alla richiesta di deroga.

Su tali domande, che saranno trasmesse dai vari Circoli corredate come sopra indicato, questo Ministero adotterà, ai sensi dell'art. 16, lettera c), della *legge 26 aprile 1934, n. 653*, le proprie determinazioni, le quali saranno comunicate ai Circoli stessi, perchè a fine campagna essi possano riferire allo scrivente sull'azione di vigilanza svolta nel settore in questione.

p. Il Ministro
f.to Raja

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)

4 Giugno 1952

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 4 giugno 1952

Prot. n. 8/37584/1/Circ.

- Ai Direttori degli Uffici Regionali del
Lavoro e della Massima Occupazione
Loro Sedi

Oggetto: Relazioni bimestrali sulla attività del Servizio Affari regionali nel coordinamento funzionale e l'assistenza tecnica agli Uffici di Collocamento (Mod.Isp./006).

A seguito a parziale modifica delle istruzioni contenute nella circolare n. 20032 del 5 dicembre 1950, si dispone che, a partire dal bimestre luglio-agosto del c.a., le SS.LL. provvedano a compilare la relazione in oggetto secondo il tracciato contenuto nel fac-simile allegato (Mod. Isp./006).

A tale schema le SS.LL., per ovvie ragioni di organizzazione di lavoro, sono tenute a conformarsi fedelmente.

Ciascuna delle parti in cui la relazione è divisa dovrà essere contenuta in gruppi di fogli separati, ciascuno dei quali, nello angolo sinistro in alto, dovrà portare le seguenti indicazioni:

- Ufficio regionale compilatore;
- la dicitura «Relazione bimestrale ispettiva»;
- bimestre cui si riferisce.

Si conferma che la relazione in oggetto, da trasmettersi al Ministero entro la prima decade dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, dovrà essere compilato in duplice copia, delle quali l'una diretta alla Direzione generale Occupazione interna e Migrazioni (Div. VIII) e l'altra a quella degli Affari generali e del Personale.

Si rimane in attesa di un cenno di assicurazione di adempimento.

p. Il Ministro

f.to Tucci

4 Giugno 1952

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)

RISERVATA

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE
diMOD. Isp./006
(fac-simile)

Servizio Affari regionali

- Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale della Occupazione interna e delle Migrazioni - Div. VIII
- Alla Direzione Generale degli Affari generali e del Personale

Loro Sedi

Oggetto: Relazione sull'attività del Servizio Affari regionali nel coordinamento funzionale e l'assistenza tecnica agli Uffici di Collocamento, durante il bimestre

.....

Parte I

- Osservazioni di carattere generale circa l'attività del Servizio nel bimestre, e proposte per il miglioramento tecnico del Servizio
-

Parte II

- Personale e organizzazione funzionale degli Uffici di Collocamento
- Principali fatti e problemi rilevati
- Osservazioni
- Proposte
- Prescrizioni agli Uffici

Parte III

- Locali, attrezzature di Ufficio, cancelleria e stampati
- Principali fatti e problemi rilevati
- Osservazioni
- Proposte
- Prescrizioni agli Uffici

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)

4 Giugno 1952

Parte IV

- Le operazioni del collocamento
 - Principali fatti e problemi rilevati
 - Osservazioni
 - Proposte
 - Prescrizioni agli Uffici
 - Assistenza tecnica fornita

Parte V

- Le Commissioni comunali per il collocamento
 - Principali fatti e problemi rilevati
 - Osservazioni
 - Proposte
 - Prescrizioni agli Uffici
 - Assistenza tecnica fornita

Parte VI

- L'assistenza tecnica (problemi ed osservazioni generali - preparazione e addestramento professionale dei collocatori)
-
-

Parte VII

- Opera esplicata dall'Ufficio Regionale per ottenere un maggiore coordinamento funzionale nell'ambito di propria competenza territoriale - Risultati conseguiti.
-
-

Parte VIII

- Altri argomenti e problemi,
-
-

IL DIRETTORE

4 Giugno 1952

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 4 giugno 1952

Prot. n. 8/37587/P.Circ.

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazione
Loro Sedi**Oggetto: Prospetto della situazione organizzativa del Servizio
del collocamento (Mod. Isp./051).**

A seguito ed integrazione delle istruzioni già impartite con la circolare n. 23974/13 P in data 7 marzo 1951, si prescrive che il prospetto in oggetto specificato, che per necessità organizzativa si designa come Mod. Isp./051, venga per l'avvenire semestralmente compilato dagli Uffici in indirizzo.

Il prospetto, redatto su tracciato conforme a quello di cui al fac-simile allegato alla circolare cui si fa seguito, dovrà riflettere la situazione al 31 dicembre ed al 30 giugno di ciascun anno, ed essere custodito in apposita raccolta agli atti di ciascun Ufficio.

Copia del Mod. Isp./051 dovrà essere trasmessa rispettivamente entro le date del 31 gennaio e del 31 luglio di ciascun anno, alla Div. VIII di questo Ministero ed all'Ufficio regionale del Lavoro territorialmente competente che lo custodirà agli atti del Servizio Affari Generali.

Si sottolinea, in particolare, la necessità che i totali richiesti alla base delle colonne 4,5 e 6 del Mod. Isp./051 vengano effettuati a cura degli Uffici compilatori.

Le istruzioni contenute nella presente circolare avranno effetto a partire dalla data del 30 giugno p.v.

Si rimane in attesa di assicurazione e di adempimento.

p. Il Ministro

f.to Tucci

LIBRETTO LAVORO
(stranieri)

6 Giugno 1952

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 6 giugno 1952

Prot. n. 37126/TR/I.R.

- Al Circolo Regionale dell'Ispettorato
del Lavoro per la Toscana

Firenze

e p.c.:

- A tutti i Circoli degli Ispettorati del
Lavoro

Loro Sedi

(Risposta f.O N. 16202 del 10 maggio
1952)

Oggetto: Rilascio del libretto di lavoro a cittadini svizzeri.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesto Circolo porta a conoscenza dello scrivente, chiedendo istruzioni al riguardo, una protesta appoggiata dal Consolato Svizzero di Firenze e formulata a seguito del diniego di rilascio del libretto di lavoro alla cittadina svizzera Hausman Jolanthe, la quale, munita della prescritta autorizzazione per il soggiorno nel territorio della Repubblica, intenderebbe prestare la propria attività alle dipendenze di imprenditore italiano.

Questo Ministero, in proposito, fa presente che la circolare n. 39 del 16 maggio 1950, citata da codesto Ispettorato, relativa al rilascio del documento in questione agli stranieri ed apolidi, non deve ritenersi operante nei confronti dei cittadini svizzeri che abbiano ottenuto dalla competente Autorità di P.S. l'autorizzazione per il soggiorno in Italia a scopo di lavoro od anche per diverso motivo sia a tempo determinato che indeterminato.

Il 22 giugno 1948, infatti, la Delegazione italiana incaricata di esperire i negoziati relativi alla emigrazione di lavoratori italiani in Svizzera indirizzava, in via diplomatica, alla Delegazione svizzera una nota con la quale veniva accolto il desiderio

6 Giugno 1952

LIBRETTO LAVORO
(stranieri)

espresso da questa ultima Delegazione in merito all'estensione delle disposizioni dell'art. 6 della dichiarazione concernente la applicazione della Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare del 22 luglio 1868 alle categorie di lavoratori svizzeri non contemplate da detto articolo.

Nel documento citato si precisava testualmente che «il Governo italiano si dichiara disposto ad applicare l'art. 6 della Dichiarazione anche alle altre categorie professionali di lavoratori ed a diramare istruzioni in tal senso alle Prefetture».

L'art. 6 della surriferita dichiarazione del 5 maggio 1934, ora esteso, con la nota del 22 giugno 1948, alle altre categorie professionali, stabilisce che l'autorizzazione di soggiorno nel territorio della Repubblica Italiana a cittadini svizzeri conferisce loro il diritto di lavorare in Italia indipendentemente dalle condizioni del mercato di lavoro.

Ciò premesso, codesto Circolo dovrà, senz'altro, rilasciare il libretto di lavoro a quei cittadini svizzeri che, in possesso della regolare autorizzazione di soggiorno in Italia, ne facciano espressa richiesta.

Si gradirà, tuttavia, che codesto Circolo e quelli in indirizzo, cui la presente è diretta per opportuna norma, ponga lo scrivente in condizione di conoscere, a mezzo di opportune periodiche relazioni, le modalità quantitative e qualitative del movimento degli stranieri di cui trattasi allo scopo di valutare i riflessi della corrente immigratoria sul mercato nazionale della manodopera.

p. Il Ministro

f.to Frattali

COLLOCAMENTO
(lavoratori occupati in più aziende)

10 Giugno 1952

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Divisione VIII

Roma, 10 giugno 1952

Prot. n. 8/37705/H.Circ.

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro
- Ai Capi Circolo dell'Ispettorato del
Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Occupazione del medesimo lavoratore presso due o più aziende.

Alcuni Uffici del Lavoro hanno chiesto a questo Ministero se sia legittimo rilasciare fogli di avviamento al lavoro a lavoratori che siano già occupati alle dipendenze altrui e che intendano integrare il loro reddito con altre sussidiarie prestazioni di lavoro subordinato.

In merito al problema sopraprospettato lo scrivente osserva:

Premesso che la *legge 10 gennaio 1935, n. 112* - istitutiva del libretto di lavoro - prevede, all'art. 6, la possibilità che il lavoratore presti la propria opera alle dipendenze di più datori di lavoro (in tal caso il libretto dovrà restare depositato presso uno dei datori di lavoro) e ferma restando la competenza degli Uffici di Collocamento ad effettuare qualsiasi avviamento al lavoro, esclusi i casi tassativamente previsti dalla legge, devesi tener presente, che, in argomento, possono verificarsi varie ipotesi e precisamente:

- 1) lavoratori occupati in cerca di diversa occupazione sostitutiva della precedente (*art. 10, legge 29 aprile 1949, n. 264*);
- 2) lavoratori occupati parzialmente che intendano integrare il loro reddito con prestazioni lavorative sussidiarie alle dipendenze di altri imprenditori ma sempre, complessivamente, nei limiti dell'orario di lavoro normale (maggiorato o no dello straordinario) consentito dalle vigenti norme protettive in materia;

10 Giugno 1952

COLLOCAMENTO
(lavoratori occupati in più aziende)

3) lavoratori occupati ad orario normale che desiderino effettuare prestazioni di lavoro integrative della principale per un periodo di tempo non superiore alla misura massima dell'orario straordinario di lavoro consentito dalle disposizioni in vigore;

4) lavoratori occupati come al precedente punto 3 i quali, pur effettuando, in via continuativa e presso una medesima azienda il normale orario di lavoro maggiorato dello straordinario, intendono, comunque, prestare la loro attività anche alle dipendenze di altro datore di lavoro.

Sembra, pertanto, a questo Ministero che, solo in quest'ultima ipotesi, l'Ufficio di Collocamento debba rifiutarsi di lasciare il prescritto foglio di avviamento, in quanto le prestazioni lavorative degli interessati si attuerebbero oltre i limiti posti, in linea protettiva, dalla vigente legislazione sull'orario del lavoro.

Negli altri casi suesposti l'avviamento al lavoro da parte degli Uffici deve considerarsi legittimo, sempre che i lavoratori da avviarsi siano in possesso di qualifiche per le quali è consentita agli imprenditori la scelta nominativa.

Per la manodopera generica, invece, il cui avviamento, come è noto, è determinato dalla valutazione dello stato di bisogno eseguita dall'Ufficio di collocamento non potrà consentirsi, in alcun modo, l'occupazione plurima almeno fino a che, nelle liste di collocamento, vi siano iscritti lavoratori privi di qualsiasi fonte di sostentamento.

È, infine, appena il caso di precisare che, per l'attuazione pratica delle presenti istruzioni, sarà sufficiente che gli Uffici di Collocamento, prima di rilasciare il foglio di avviamento al lavoro a prestatori d'opera già occupati alle dipendenze altrui, si accertino, mediante apposita dichiarazione del datore di lavoro principale, che detti lavoratori non effettuino, in atto, un orario di lavoro giornaliero o settimanale complessivamente pari a quello massimo permesso dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Compiuto tale accertamento, e nell'ipotesi del rilascio del foglio di avviamento al lavoro, si dovrà fare constatare su detto documento il periodo lavorativo effettuato dal prestatore d'opera

COLLOCAMENTO
(lavoratori occupati in più aziende)**10 Giugno 1952**

nella azienda principale nonchè il rimanente periodo nel quale, ai sensi delle cennate vigenti disposizioni, il lavoratore può essere ulteriormente occupato alle dipendenze di terzi.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

p. Il Ministro**f.to Murdaca**

14 Giugno 1952

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 14 giugno 1952

Prot. n. 8/37586/1.Circ.All.2

- Ai Direttori degli Uffici Regionali del
Lavoro e della Massima Occupazione
Loro Sedi**Oggetto: Servizio Affari regionali - Programma mensile delle vi-
site agli Uffici di Collocamento (Mod.Isp./010 e Isp./
011).**

A seguito ed integrazione delle istruzioni contenute nella circolare n. 20032 del 5 dicembre 1950, si prescrive che le SS.LL. diano notizia a questo Ministero, Divisione VIII, anticipatamente mese per mese, del calendario delle ispezioni da effettuarsi da parte dei funzionari addetti al coordinamento funzionale e alla assistenza tecnica agli Uffici di Collocamento.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro il giorno 1 di ciascuno dei mesi cui si riferisce, su prospetto conforme a quello tracciato nell'allegato fac-simile *Mod.Isp./010*.

Nei mesi in cui non sia possibile predisporre visite ispettive il *Mod. Isp/010* dovrà essere ugualmente inviato con l'annotazione «negativo» e con la indicazione dei motivi che non hanno consentito la programmazione.

Per i mesi, invece, in cui l'attività effettivamente esplicata non corrisponda a quella prevista, gli Uffici dovranno inviare, entro il giorno 1° del mese successivo, una comunicazione delle varianti effettuate al programma, indicandone i motivi.

La comunicazione dovrà essere effettuata su prospetto conforme a quello tracciato nell'allegato fac-simile *Mod.Isp./011*.

Si rimane in attesa di un cenno di assicurazione di adempimento.

p. Il Ministro

f.to Tucci

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)

14 Giugno 1952

Fac-Simile Mod. Isp/010

Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione
di

Servizio Affari regionali

Comunicazione del Programma di visite Ispettive predisposto per il mese di195

Indicazione dei funzionari che effettueranno le missioni (qualifica, cognome e nome)	Indicazione degli Uffici provinciali del Lavoro e della M.O. da cui dipendono gli Uffici di Collocamento da visitare	Indicazione degli Uffici di Collocamento da visitare	Durata delle visite		Scopo della missione	
			dal	al		
1	2	3	4	5	6	7

Data e timbro d'Ufficio

IL DIRETTORE REGIONALE

Fac-Simile Mod. Isp./011

Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione
 di
 Servizio Affari regionali
 Prospetto delle variazioni al programma di visite ispettive comunicate con Mod.Isp/010, per il mese ...
 195

Visite programmate e non effettuate - (indicazione degli Uffici non visitati e dei motivi della mancata ispezione)	Visite effettuate oltre il programma previsto							Scopo della visita
	Indicazione dei funzionari che hanno effettuato la visita	Uffici provinciali dai quali dipendono gli Uffici visitati	Uffici visitati	Durata missione			8	
				dal	al	totale giorni		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Data e timbro d'Ufficio

IL DIRETTORE REGIONALE

14 Giugno 1952

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)

MINORI
(esercizi pubblici)

20 Giugno 1952 (n. 94)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 20 giugno 1952

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Prot. n. 1430/I.H.7

e p.c.:

- Alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi

Roma

Oggetto: Assunzione dei minori degli anni 18 negli esercizi in cui si somministrano bevande alcoliche.

È stato segnalato a questo Ministero che l'azione svolta da alcuni Circoli dell'Ispettorato del Lavoro, a seguito delle disposizioni impartite dallo scrivente con circolare n. 87, specie per quel che attiene all'assunzione dei minori degli anni 18 negli esercizi in cui si somministrano bevande alcoliche, ha dato luogo a degli inconvenienti, nel senso che detti Circoli si sono avvalsi, nell'elevare contravvenzione nei riguardi dei trasgressori, del disposto dell'art. 101 del *T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di P.S.*, anzichè dell'art. 6, lettera f), della *legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.*

Tali inconvenienti sono derivati soprattutto dal fatto che il surrichiamato art. 101 del *T.U. della legge di P.S.* contiene una dizione molto più restrittiva di quella dell'art. 6 della *legge del 1934*, in quanto mentre il primo esclude l'impiego dei minori degli anni 18 dallo svolgimento di *qualsiasi attività* presso gli esercizi di vendita al minuto di bevande alcoliche, anche se tale attività non è strettamente attinente alla vendita stessa, il secondo invece limita il divieto dell'occupazione dei minori degli anni 18 esclusivamente alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche; il che non esclude la possibilità per l'esercente dei locali in questione di adibire i minori ad attività diver-

20 Giugno 1952 (n. 94)

MINORI
(esercizi pubblici)

se, quali, ad esempio, la vendita di pasticceria, la pulizia del locale, la somministrazione del caffè espresso, ecc.

Ciò premesso, è da tener presente che tali considerazioni, formulate dallo scrivente su di un piano puramente teorico, devono ritenersi superate in quanto il suddetto art. 101 del *T.U. della legge di P.S.* è stato espressamente abrogato dall' art. 25, n. 6, della *legge 26 aprile 1934, n. 653*.

In relazione a quanto sopra, è ovvio che i Circoli in indirizzo, nell'esplicazione della loro azione di vigilanza, dovranno attenersi alla disposizione contenuta nel citato art. 6 della *legge 26 aprile 1934, n. 653*, e non a quella dell'art. 101 del *T.U. della legge di P.S.*, per cui resta fermo che i minori degli anni 18 potranno essere adibiti a lavori che non siano quelli relativi alla somministrazione diretta delle bevande alcoliche.

Infine, perchè i Circoli in indirizzo, nell'applicazione del surrichiamato art. 6 non abbiano ad incorrere in qualche possibile equivoco, si precisa che erroneamente nell'art. 25, n. 6, della legge in questione, sono riportati come abrogati i commi 3° e 4° dell'art. 101 del *T.U. della legge di P.S.* Tale errore è evidente per il fatto che detto art. 101 è costituito da soli tre commi; e, pertanto, l'abrogazione non può riferirsi che ai commi 2° e 3°, i quali sono gli unici con cui la legge abrogatrice ha connessione.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

p. Il Ministro

f.to Raja

TUTELA MATERNITÀ

28 Luglio 1952 (n. 95)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Roma, 28 luglio 1952

Divisione XVI

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del La-
voro

Prot. n. 2252 I.H.5

Loro Sedi

Oggetto: Camere di allattamento e asili nido.

Come è noto, l'art. 11 della *legge 26 agosto 1950, n. 860*, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, obbliga i datori di lavoro ad istituire la camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici, nel caso in cui nell'azienda siano occupate almeno 30 donne coniugate di età non superiore ai 50 anni.

Inoltre, l'Ispettorato del Lavoro può disporre che, in sostituzione della camera di allattamento, il datore di lavoro istituisca nelle adiacenze dei locali di lavoro, un asilo nido per i bimbi delle lavoratrici, di età non superiore ai 3 anni.

Ciò premesso, e nell'intento di poter procedere ad una rapida applicazione delle norme contenute nel regolamento di esecuzione della legge suindicata, non appena verrà emanato, sarebbe opportuno che i Circoli in indirizzo procedessero, sin da ora, ad un esatto censimento delle aziende industriali che si trovano nelle condizioni previste dal predetto art. 11, ai fini della istituzione della camera di allattamento o degli asili-nido, prendendo al riguardo gli opportuni accordi con le locali sedi dell'O.N.M.I. per quanto concerne il loro allestimento ed esercizio.

Si resta in attesa di dettagliate informazioni circa l'azione che i Circoli riterranno di svolgere nelle circoscrizioni di rispettiva competenza.

Il Ministro

f.to Rubinacci

30 Luglio 1952 (n. 96)

RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Roma, 30 luglio 1952

Divisione XVI

- Ai Capi degli Ispettorati del Lavoro

Prot. n. 2371-I.C.8

Loro Sedi

Oggetto: Legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale.

Come è noto, la *legge 22 febbraio 1934, n. 370*, stabilisce lo obbligo di concedere ogni settimana, un riposo di 24 ore consecutive, che di regola deve cadere nella giornata della domenica, ai lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze altrui.

La stessa legge prevede all'art. 5 per il personale addetto all'esercizio di talune attività, peraltro espressamente determinate in apposite tabelle, approvate con *D.M. 22 giugno 1935*, la possibilità di concedere il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni.

Risulta a questo Ministero che attualmente si verificano numerose infrazioni all'osservanza della legge in parola, da parte dei datori di lavoro in genere ed in particolare delle imprese edili.

Giova, a tale proposito, ricordare come l'istituto del riposo domenicale e settimanale, la cui importanza risulta evidente per l'esplicita dichiarazione contenuta nell'art. 36 della Costituzione ha lo scopo di soddisfare una esigenza, determinata da motivi di carattere sociale, religioso e soprattutto di ordine fisiologico. Infatti, risulta necessario ed indispensabile, ai fini della tutela fisica, che il lavoratore, dopo aver prestato la propria opera ininterrottamente per tutta una settimana ed a volte anche durante la notte, fruisca di una giornata di riposo onde recuperare le energie perdute e ritemperare il proprio fisico.

Pertanto, allo scopo di reprimere gli abusi che particolarmente si verificano nel settore dell'edilizia e per raggiungere così una sempre maggiore applicazione della legge in questione le SS.

LL. sono invitate ad attenersi a quanto segue:

a) la concessione del riposo domenicale o settimanale da parte dei datori di lavoro, deve essere sempre accertata in occasione di ogni ispezione effettuata presso le aziende dagli ispettori del lavoro;

b) a voler predisporre frequenti e sistematici servizi di vigilanza per il rispetto del riposo festivo soprattutto presso i cantieri per le costruzioni edilizie.

Si confida nel vigile interessamento delle SS.LL. per una integrale ed efficiente applicazione delle disposizioni impartite con la presente circolare.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Ministro

f.to Rubinacci

30 Luglio 1952 (n. 97)

LAVORO NOTTURNO
(panifici e pasticcerie)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro
Divisione XVI

Roma, 30 luglio 1952

Prot. n. 2372-II-D.2

- Ai Capi Circolo dell'Ispettorato del Lavoro

e p.c.:

- Ai Prefetti

Loro Sedi

Oggetto: Legge 11 febbraio 1952, n. 63 - Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sulla abolizione del lavoro notturno dei fornai.

La Gazz. Uff. n. 48 del 25 febbraio scorso ha pubblicato la legge 11 febbraio 1952, n. 63, contenente modificazioni agli artt. 1 e 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, relativa alla abolizione del lavoro notturno dei fornai.

Nel richiamare su di essa l'attenzione delle SS.LL. si ritiene opportuno, ai fini dell'azione di vigilanza, specificare i criteri ispiratori delle norme che formano oggetto della legge in questione.

La Convenzione internazionale n. 6, concernente il lavoro notturno dei fanciulli nell'industria, dispone che i minori degli anni 18 non possono essere adibiti al lavoro notturno in stabilimenti industriali per un periodo di 11 ore, nel quale deve essere compreso l'intervallo fra le ore 22 e le ore 5.

La stessa Convenzione prevede che, allorquando la legislazione di un Paese vieta il lavoro di notte a tutto il personale delle panetterie, al periodo compreso tra le 22 e le 5, potrà essere sostituito il periodo tra le 21 e le 4.

Quanto previsto dalla Convenzione internazionale di cui trattasi, è stato trasfuso negli articoli da 12 a 16 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli e nell'art. 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione

del lavoro notturno dei fornai.

Tuttavia, la sopracitata *legge 26 aprile 1934*, nello stabilire il divieto del lavoro notturno per i minori degli anni diciotto e nel riportare la definizione del termine notte, all'art. 13, fa salve le disposizioni della legge sulla panificazione le quali, allorchè consentono, in via di eccezione, per la giornata del sabato, la protrazione del lavoro fino alle ore 23, vengono ad essere difformi dai principi fissati nella Convenzione internazionale, in quanto permettono implicitamente ai minori degli anni diciotto di lavorare fino alle ore 23.

Pertanto, al fine di uniformare integralmente la legislazione nazionale alle disposizioni della Convenzione e nell'intento di corrispondere a una sentita esigenza di carattere igienico e sociale, è stata emanata la legge di cui all'oggetto, la quale, all'art. 1 primo comma, stabilisce esplicitamente che la protrazione del lavoro fino alle ore 23, nella giornata del sabato, è consentita «limitatamente al personale di età superiore ai 18 anni».

Allo scopo, poi, di aumentare l'efficacia repressiva delle sanzioni e per intensificarne l'effetto intimidatorio verso gli evasori del divieto sancito dalla legge, col successivo art. 2 della *legge 11 febbraio 1952, n. 63*, si è provveduto, non solo ad aumentare le pene pecuniarie stabilite dall'art. 7 della *legge del 1908*, ma anche a comminare, in caso di recidiva, oltre l'aggravamento della pena prevista dal Codice penale, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio dell'industria fino ad un mese.

Il nuovo testo legislativo non fa menzione dell'autorità competente ad applicare quest'ultimo provvedimento; tuttavia non vi è dubbio che l'irrogazione della pena in questione è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria.

E ciò si evince sia dalla lettera che dal senso logico della norma, la quale, disponendo che «in caso di recidiva, oltre l'aggravamento della pena previsto dal Codice penale, si può applicare la sospensione dall'esercizio dell'industria fino ad un mese», ha voluto evidentemente stabilire che il giudice, nell'accertare e nel dichiarare la recidiva, non solo deve aumentare la pena base irrogata per la violazione, ma può sospendere l'esercizio dell'industria per la durata massima di un mese.

30 Luglio 1952 (n. 97)

LAVORO NOTTURNO
(panifici e pasticcerie)

Invero, se il legislatore non avesse inteso attribuire alla facoltà discrezionale di detta autorità l'applicazione della sospensione, come pena accessoria, sarebbe stato superfluo il richiamo, nello stesso comma, delle norme generali sull'aggravamento di pena per il caso di recidiva, le quali norme sarebbero state applicabili a prescindere da qualsiasi espresso riferimento.

Nè possono sorgere dubbi in proposito per il fatto che, ai sensi dell'art. 35 del Codice penale, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte consegue il diritto alla condanna, nel caso che la pena inflitta non sia inferiore ad un anno di arresto, mentre la legge in esame prevede la sospensione per un reato punibile con l'ammenda ed inoltre rimette l'applicazione della stessa sospensione alla facoltà discrezionale del giudice.

Infatti, il Codice penale contiene norme generali, le quali sono bensì applicabili anche alle materie regolate da altre leggi penali, ma solo in quanto non sia da queste stabilito altrimenti (art. 16 Codice penale).

Pertanto, è da ritenere ammissibile che le norme contenute in leggi speciali - come nel caso di cui si tratta - stabiliscano deroghe alle norme generali.

Infine, allo scopo di eliminare l'insorgere di eventuali contestazioni relative al pagamento della retribuzione ai dipendenti dell'azienda durante il periodo di chiusura dell'azienda stessa - in seguito alla condanna di sospensione - l'art. 2 della nuova legge ha espressamente sancito l'obbligo per l'esercente inadempiente di corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione normale, rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga.

Ciò premesso, si invitano le SS.LL. a voler disporre perchè sia intensificata al massimo l'azione di vigilanza e si intervenga energicamente nei riguardi dei trasgressori al divieto sancito della legge sulla panificazione.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro e di assicurazione.

Il Ministro
f.to Rubinacci

COLLOCAMENTO
(assunzioni dirette)

27 Agosto 1952

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 27 agosto 1952

Prot. n. 8/39342/H/Circ.

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazione
- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

**Oggetto: Assunzione diretta della manodopera - art. 19 della legge
29 aprile 1949, n. 264.**

Con circolare n. 14212 del 24 aprile 1950, contenente norme circa la disciplina del collocamento, questo Ministero chiariva, tra l'altro, il significato dell'art. 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (è data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la manodopera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da urgente necessità di evitare danni alle persone o agli impianti) e, in proposito, precisava testualmente: «La eccezionalità delle modalità di assunzione, in tal caso, è determinata dai motivi che devono essere tanto gravi ed urgenti per cui, qualora non si provvedesse immediatamente per l'inizio di particolari operazioni di lavoro, ne potrebbero essere pregiudicate persone ed impianti, deve pertanto trattarsi, ad esempio, di lavori diretti a prevenire sinistri e calamità, a rimuovere ed attenuare i danni da questi provocati».

In sede di applicazione della legge n. 264 del 29 aprile 1949 e della circolare n. 14212 sopracitata, relativamente al disposto dell'art. 19 della legge stessa, lo scrivente ha avuto più volte occasione di rilevare che alcuni Uffici ed Ispettorati del Lavoro hanno interpretato in modo diverso, la norma di cui trattasi determinando, così, incertezze e difformità di prassi.

In particolare i dubbi interpretativi si riferiscono al significato da attribuirsi al termine «impianti».

Per taluni Uffici tale locuzione dovrebbe essere interpretata restrittivamente nel senso che «impianti» sarebbe da intender-

27 Agosto 1952

COLLOCAMENTO
(assunzioni dirette)

si quel complesso di beni strumentali che normalmente necessitano alla impresa per l'esercizio dell'attività produttiva per altri, invece, al termine in questione sarebbe da attribuirsi un significato lato e generico comprensivo, quindi, di ogni elemento materiale usato dall'imprenditore per il raggiungimento del fine produttivo e, cioè, anche delle materie prime.

Questo Ministero, al riguardo, è dell'avviso che piuttosto la seconda che la prima delle due surriferite tesi debba trovare accoglimento da parte degli uffici in indirizzo specialmente nei casi in cui si abbiano fondati motivi di ritenere che i danni tenuti investirebbero un complesso di materie prime il cui valore eguali in via relativa, quello degli impianti o addirittura lo superi.

Tale è, ad esempio, il caso di piccoli stabilimenti dell'industria conserviera che pur avendo attrezzature tecniche di modesta entità acquistano per la lavorazione ingenti quantitativi di prodotti ortofrutticoli particolarmente deperibili.

Lo scrivente, infatti, pur rendendosi conto che la dizione adottata dal legislatore nel formulare la disposizione in esame possa lasciare adito a perplessità, ritiene che la predetta legge n. 264 del 29 aprile 1949 abbia voluto soprattutto contemperare l'esigenza sociale della massima occupazione dei lavoratori con quella economica di assicurare (se non di potenziare) la produzione nazionale.

Ora non sembra che l'interpretazione restrittiva della norma di cui all'art. 19 della legge sul collocamento salvaguardi le due citate finalità, in quanto l'impedire ai datori di lavoro l'assunzione diretta di manodopera ogni qualvolta si tratti di evitare il deperimento o la distruzione di materie prime, si risolve, in ultima analisi, in un danno alla produzione e in una diminuzione delle possibilità di occupazione per i lavoratori.

Tutto ciò premesso, questo Ministero esprime l'avviso che i datori di lavoro siano legittimati ad avvalersi, per l'assunzione dei lavoratori, della procedura prevista dal più volte ripetuto art. 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, allorchè ricorrano le ipotesi sopra illustrate.

p. Il Ministro
f.to Murdaca

COLLOCAMENTO
(commissioni comunali)

4 Ottobre 1952

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 4 ottobre 1952

Prot. n. 8/39917/N

- Ai Prefetti

e p.c.:

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Ricostituzione delle Commissioni comunali per il collocamento.

Come è noto alle SS.LL., alcune Commissioni comunali per il collocamento, istituite a suo tempo, ai sensi dell'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 586 - che modifica l'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264 - sono recentemente scadute, ed altre stanno per scadere, perchè già trascorso il biennio, previsto dalla legge, di durata in carica dei membri componenti le medesime.

Alcuni Uffici del Lavoro, in proposito, hanno formulato il quesito se si debba provvedere alla ricostituzione delle Commissioni comunali di cui trattasi presupponendo tuttora valida la precedente autorizzazione concessa alle SS.LL. dallo scrivente in occasione della prima istituzione di tali organismi, oppure se sia necessario che le Commissioni Provinciali per il collocamento, nella loro rinnovata composizione, facciano, ai sensi del cennato articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 586, nuove proposte e che le SS.LL., prima di emanare i relativi decreti, attendano l'autorizzazione ministeriale.

Lo scrivente al riguardo, è del parere che, in base al più volte ricordato articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 586, le Commissioni provinciali per il collocamento debbano riprodurre le proposte di istituzione degli organismi in parola per quelle lo-

4 Ottobre 1952

COLLOCAMENTO
(commissioni comunali)

calità in cui sia ravvisata l'urgente necessità di affiancare l'opera del collocatore con un organismo a carattere collegiale e che le SS.LL. non possano emanare i relativi decreti di ricostituzione sino a che non intervenga l'apposita autorizzazione di questo Ministero.

Ciò premesso, nel mentre si pregano le SS.LL. di osservare rigorosamente la cennata procedura, stabilita dalla legge, in occasione della rinnovazione delle Commissioni comunali per il collocamento, si richiama l'attenzione delle SS.LL. stesse sui criteri illustrati nelle precedenti istruzioni emanate in materia da questo Ministero e, in particolare, sulla circolare n. 13132 del 28 febbraio 1950, laddove è detto che l'istituzione delle Commissioni comunali in questione non va considerata come un adempimento indispensabile, ma bensì sotto il profilo della loro effettiva corrispondenza a fondate ed accertate esigenze di carattere organizzativo e funzionale.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione di adempimento.

Il Ministro

f.to Rubinacci

COLLOCAMENTO
(sospesi)

4 Ottobre 1952

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 4 ottobre 1952

Prot. n. 39918/H.Circ.

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazione
 - Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- Loro Sedi

Oggetto: Iscrizione dei lavoratori temporaneamente sospesi dal lavoro agli Uffici di Collocamento.

Alcuni Uffici del Lavoro hanno segnalato allo scrivente che le Sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale richiedono ai lavoratori sospesi dal lavoro, che intendano usufruire del sussidio di disoccupazione, di esibire una certificazione degli stessi Uffici del Lavoro attestante che gli assicurati hanno dovuto sospendere le loro prestazioni a seguito di interruzione o di riduzione dell'attività produttiva delle aziende da cui dipendono.

Questo Ministero, al riguardo, non ritenendo che gli Uffici di Collocamento siano legittimati a rilasciare le cennate attestazioni (soprattutto perchè non sono in possesso di precisi elementi sui quali basare l'esattezza delle stesse) e ad evitare, in conseguenza, che da tale situazione vengano ad essere danneggiati i lavoratori interessati, è dell'avviso che la questione possa essere risolta nel modo seguente.

È ben vero che il lavoratore sospeso continua ad essere parte di un rapporto di lavoro subordinato (da ciò, in genere, la computabilità del periodo di sospensione ai fini della liquidazione delle indennità conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro), ma poichè, in effetti, il lavoratore stesso non percepisce retribuzione alcuna (in caso contrario, infatti, non potrebbe usufruire del sussidio di disoccupazione) nulla vieta che, previa dichiarazione di sospensione dal lavoro da parte dell'azienda interessata, il prestatore d'opera si iscriva nelle liste di collocamen-

4 Ottobre 1952

COLLOCAMENTO
(sospesi)

to quale disoccupato con diritto, eventualmente, ad essere avviato al lavoro presso diverso imprenditore in concorrenza con gli altri disoccupati.

In altri termini, considerato che il lavoratore sospeso temporaneamente dalla prestazione lavorativa per il suenunciato motivo può essere assimilato al disoccupato vero e proprio e poichè la legge non limita l'iscrizione agli organi di collocamento ai soli disoccupati ma genericamente a chiunque aspiri ad occuparsi alle dipendenze altrui, ne consegue che gli Uffici del Lavoro potranno rilasciare ai lavoratori sospesi, che avanzino domanda all'I.N.P.S. per ottenere il sussidio di disoccupazione, i medesimi documenti normalmente richiesti, a questo scopo, dalle sedi provinciali dell'Istituto.

È appena il caso di aggiungere che durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento il lavoratore dovrà lasciare in deposito presso l'Ufficio il proprio libretto di lavoro, e che, nelle ipotesi di avviamento al lavoro richiesto dal disoccupato presso altri imprenditori, il rapporto di lavoro sospeso sarà considerato risolto a tutti gli effetti (eccezion fatta, ovviamente, per i casi di avviamento a lavori di carattere occasionale o di breve durata).

Il Ministro*f.to Rubinacci*

LIBRETTO DI LAVORO
(sammarinesi)

10 Ottobre 1952

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 10 ottobre 1952

Prot. n. 8/40.035/IR-Circ.

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- Agli Uffici del Lavoro e della Massima
Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Cittadini sammarinesi - Permesso di soggiorno in Italia.

Alcuni Circoli dell'Ispettorato del Lavoro hanno chiesto allo scrivente istruzioni circa il rilascio del libretto di lavoro a cittadini sammarinesi che domandano di soggiornare in Italia per motivi di lavoro, precisando al riguardo che, trattandosi nella maggior parte dei casi, di lavoratori non in possesso di particolari qualifiche professionali, l'applicazione troppo restrittiva nei loro confronti delle norme contenute nella circolare ministeriale n. 1059/III/A.3 in data 16 maggio 1950, secondo la quale l'ammissione degli stranieri è subordinata al verificarsi di determinate condizioni, non consentirebbe che ad un esiguo numero di essi di ottenere il citato permesso di soggiorno.

Si ritiene opportuno far presente, al riguardo, che le relazioni fra lo Stato italiano e quello sammarinese, per quanto riguarda il trattamento dei rispettivi cittadini, sono regolate da una convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata in data 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320.

L'art. 4 di detta Convenzione così si esprime: «I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dello altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione od arte e potranno accedere a qualsiasi impiego a parità di condizioni con i nazionali».

In dipendenza della cennata convenzione i cittadini sammarinesi sono da equipararsi a tutti gli effetti ai cittadini italiani, nè possono ritenersi applicabili nei loro confronti le restrizioni di cui alla summenzionata circolare stabilite per gli altri stranieri ed apolidi.

10 Ottobre 1952

LIBRETTO DI LAVORO
(sammarinesi)

In conseguenza gli Uffici in indirizzo sono invitati a rilasciare, senz'altro, il libretto di lavoro ai cittadini in questione qualora questi ultimi possano dimostrare di aver trovato occupazione presso una azienda nazionale.

Gli stessi potranno, altresì, iscriversi nelle liste di collocamento presso i competenti Uffici del Lavoro, dovendosi ritenere applicabili nei loro confronti, per il successivo eventuale avviamento al lavoro, le disposizioni attualmente vigenti per i prestatori d'opera italiani.

p. Il Ministro

f.to Bersani

LAVORO DISCONTINUO
(aeroporti)

19 Novembre 1952 (n. 103)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Prot. n. 3824-I-B.3

Roma, 19 novembre 1952

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: D.P.R. 16 agosto 1952, n. 1238 - Integrazione della tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, concernente le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Sulla *Gazz. Uff.* del 2 ottobre u.s., è stato pubblicato il D. P. 16 agosto 1952, n. 1238, con il quale, alla tabella delle lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, è stata aggiunta la seguente voce n. 45: «Operai addetti presso gli aeroporti, alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del Lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità».

Come si rileva dal contesto, con detta voce si è riconosciuto il carattere di discontinuità anche alle lavorazioni compiute dagli operai addetti presso gli aeroporti, per rifornire gli aerei di carburante e di lubrificante e per il riempimento delle relative autocisterne, a meno che l'Ispettorato del Lavoro non accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità.

A suo tempo, questo Ministero, su richiesta dell'Unione Petrolifera, predispose una indagine, a mezzo dei Circoli dell'Ispettorato del Lavoro, al fine di accertare il carattere delle prestazioni effettuate dal personale operaio, tecnico ed amministrativo in servizio presso gli aeroporti. Da tale indagine, risultò che potevano essere considerate di natura discontinua solo le prestazioni eseguite dal personale operaio addetto al rifornimento vero e proprio degli aerei e al deposito dei carburanti e lubrificanti (impian-

19 Novembre 1952 (n. 103)

LAVORO DISCONTINUO
(aeroporti)

to fisso) con esclusione di quelle effettuate dal personale addetto ai servizi amministrativi e doganali, essendo esse di natura continua.

Per quanto sopra detto, questo Ministero, sentito in merito anche il parere del Consiglio di Stato e considerata l'impossibilità di poter addivenire ad una valutazione univoca e generale della natura delle operazioni di cui si tratta, in quanto le condizioni determinanti la discontinuità o la continuità delle prestazioni possono variare da un aeroporto all'altro, in relazione alla intensità del traffico che in essi si svolge, alla organizzazione e alla disponibilità del personale e dei mezzi tecnici, ritenne opportuno che fosse aggiunta una nuova voce, alla tabella delle lavorazioni discontinue, comprendente gli addetti alle operazioni di rifornimento e al deposito dei carburanti e dei lubrificanti (operai), con esclusione degli addetti ai servizi amministrativi e doganali (impiegati).

Infine, poichè per il variare delle situazioni locali ed aziendali possono presentarsi dei casi in cui anche il lavoro svolto dagli operai non riveste il carattere della discontinuità, è stata riservata all'Ispettorato del Lavoro la facoltà di escludere dalla applicazione della norma, quel personale per il quale a suo giudizio non ricorrano i caratteri della discontinuità.

p. Il Ministro

f.to Bersani

COLLOCAMENTO
(donne)

1 Dicembre 1952

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 1 dicembre 1952

Prot. 8.41064/IR

- Agli Uffici Regionali del Lavoro e della Massima Occupazione

e p.c.:

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Donne italiane coniugate con ex militari polacchi.

A suo tempo è stata prospettata a questo Ministero la particolare situazione in cui sono venute a trovarsi molte cittadine italiane che, a seguito di matrimonio contratto con ex militari polacchi, vengono considerate straniere e, come tali, sono state licenziate dai posti di lavoro, ed è stata loro preclusa la possibilità di iscriversi nelle liste di collocamento.

Recentemente, però, il Ministero degli Affari Esteri ha dato comunicazione che in base al contenuto dell'art. 5 della legge sulla cittadinanza, emanata in Polonia l'8 gennaio 1951 ed entrata in vigore il 19 dello stesso mese, la donna straniera che contrae matrimonio con un polacco non acquista la cittadinanza del marito.

In conseguenza della norma succitata le donne italiane sposatesi con gli ex militari polacchi mantengono la cittadinanza originaria, e ciò a mente del noto disposto dell'art. 10 della legge sulla cittadinanza italiana (*legge 13 giugno 1912, n. 555, modificata dal R.D.L. 1 dicembre 1934, n. 1997*), per il quale la donna cittadina che si mariti ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che, *per fatto del matrimonio*, a lei si comunichi.

Tuttociò premesso, questo Ministero invita gli Uffici in indirizzo a fornire immediate istruzioni alle dipendenti Sezioni staccate ed ai collocatori comunali affinchè provvedano alla reinscrizione (con la precedente anzianità di disoccupazione) delle la-

1 Dicembre 1952

COLLOCAMENTO
(donne)

voratrici a suo tempo, eventualmente, radiate dalle liste di collocamento per i motivi suesposti, ed alla non accettazione delle dichiarazioni di licenziamento fatte dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 21 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, quando i licenziamenti stessi siano stati esclusivamente determinati dalla errata convinzione che le lavoratrici di cui trattasi abbiano perduto la cittadinanza italiana.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione di adempimento.

Il Ministro

f.to Rubinacci

COLLOCAMENTO
(alberghi)

2 Gennaio 1953

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 2 gennaio 1953

Prot. n. 8/41622/HF/44/Circ.

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Massi-
ma Occupazione

e p.c.:

- Ai Capi dei Circoli dell'Ispettorato del
Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Collocamento nel settore alberghiero.

È stato segnalato a questo Ministero che alcuni Uffici di Collocamento adotterebbero criteri estremamente restrittivi in occasione degli avviamenti al lavoro di manodopera presso aziende alberghiere.

In merito lo scrivente fa osservare che l'azione amministrativa svolta da tali Uffici, pur uniformandosi formalmente alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di collocamento, particolarmente per quanto riguarda il principio della territorialità negli avviamenti al lavoro, non risulta, tuttavia, rispondente alle istruzioni impartite a suo tempo da questo Ministero con circolare n. 25069/13 F.44 del 16 aprile 1951 e precedente n. 14620/13-CR in data 31 maggio 1950, con la quale si raccomandava agli organi del collocamento di adottare, negli avviamenti al lavoro del delicato settore alberghiero una relativa elasticità ed accorgimenti atti a tutelare le caratteristiche essenzialmente fiduciarie del rapporto di lavoro in discorso.

Nel ricordare, pertanto, che è in corso di approvazione un apposito provvedimento che regolerà compiutamente la speciale materia del collocamento nel cennato settore, si pregano gli Uffici in indirizzo di non voler applicare con criteri eccessivamente restrittivi le disposizioni di carattere generale ora vigenti in materia di collocamento alle aziende alberghiere, le quali, specialmente per quanto concerne la manodopera qualificata e specializ-

2 Gennaio 1953

COLLOCAMENTO
(alberghi)

rata, presentano esigenze degne di seria considerazione per le particolari cure che devono rivolgersi alla clientela internazionale che frequenta i centri turistici e climatici del territorio nazionale.

I capi dei Circoli dell'Ispettorato del Lavoro, cui la presente è diretta per conoscenza, sono in conseguenza pregati di esaminare, l'opportunità, caso per caso, di diffidare i datori di lavoro che, eventualmente, abbiano compiuto irregolarità nelle assunzioni di manodopera, evitando, nei limiti del possibile, di procedere immediatamente a carico degli stessi in via contravvenzionale.

Si gradirà un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro

f.to Rubinacci

LAVORO NOTTURNO
(panifici e pasticcerie)

19 Gennaio 1953 (n. 106)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 19 gennaio 1953

- Ai Capi Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Prot. n. 5120.II.D.2

Loro Sedi

Oggetto: Legge 11 febbraio 1952, n. 63, concernente modificazioni alla legge 22 febbraio 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai. - Contributi assicurativi. - Retribuzioni erogate periodo chiusura panifici.

Come è noto, la legge 22 marzo 1908, n. 105, stabilisce il divieto del lavoro notturno nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie.

La successiva legge 11 febbraio 1952, n. 63, ha provveduto ad aumentare le pene pecuniarie stabilite dall'art. 7 della legge del 1908, ed a comminare, in caso di recidiva, oltre l'aggravamento della pena prevista dal *Codice penale*, anche la pena accessoria della sospensione dell'esercizio dell'industria fino ad un mese, con l'obbligo per l'esercente di corrispondere, durante il periodo di chiusura della azienda ai propri dipendenti la normale retribuzione, rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga.

In relazione a quanto sopra, è stato chiesto a questo Ministero se la retribuzione corrisposta, durante il periodo di chiusura dell'azienda, in seguito alla condanna di sospensione, sia assoggettabile a contribuzione e conseguentemente al diritto o meno da parte del lavoratore alla marca assicurativa.

Questo Ministero ritiene al riguardo che le retribuzioni di cui trattasi, siano assoggettabili all'obbligo contributivo in parola in quanto l'art. 24 del regolamento approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, stabilisce testualmente: «che nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata e la causa, per i quali è continuata la corresponsione della paga, deve essere anche continuato il pagamento del contributo».

19 Gennaio 1953 (n. 106)

LAVORO NOTTURNO
(panifici e pasticcerie)

In base a quanto precede, gli esercenti le aziende di panificazione hanno l'obbligo di computare i contributi assicurativi e previdenziali sulle retribuzioni erogate ai propri dipendenti, durante il periodo di chiusura dell'esercizio, conseguente a condanna di sospensione.

p. Il Ministro

f.to Raja

COLLOCAMENTO
(passaggio di settore)

22 Gennaio 1953

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 22 gennaio 1953

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Massi-
ma Occupazione

Prot. n. 8/41988/H/Circ.

Loro Sedi

**Oggetto: Ricorsi dei lavoratori in materia di passaggio da un set-
tore produttivo all'altro, da una categoria all'altra dello
stesso settore produttivo, e di cambio della qualifica
professionale.**

A seguito della circolare n. 24300/13 del 24 marzo 1951, lo scrivente, nell'intento di semplificare l'istruttoria dei ricorsi in oggetto, ha rilevato l'opportunità di predisporre l'unito fac-simile di modulo che, compilato a cura delle SS.LL., dovrà contenere i necessari elementi di valutazione dei ricorsi stessi.

Detto modulo, corredato dalla istanza dell'interessato nonché di eventuale connessa documentazione, sarà inviato a questo Ministero in sei copie.

In conseguenza le SS.LL. dovranno opportunamente chiarire ai ricorrenti, in sede di comunicazione del rigetto della loro domanda da parte della Commissione provinciale per il collocamento, che l'eventuale ricorso al Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale deve essere inoltrato per il tramite dell'Ufficio del Lavoro competente entro 30 giorni dalla data della suddetta comunicazione.

Si gradirà cenno di ricezione della presente.

Il Ministro
f.to Rubinacci

22 Gennaio 1953

COLLOCAMENTO
(passaggio di settore)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dell'Occupazione interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

RELAZIONE dell'Ufficio del Lavoro di
in merito al ricorso inoltrato al Ministero per il Lavoro e la Previdenza
sociale dal lavoratore

- 1) - Motivi addotti dall'interessato nel ricorso avverso deliberazione della Commissione provinciale per il collocamento concernente il diniego di
.....
.....
.....
- 2) - Motivi di rigetto del ricorso da parte della Commissione provinciale per il collocamento.
.....
.....
- 3) - Elementi di informazione e di valutazione del ricorso in esame.
Il ricorrente nato il ^è non è iscritto nelle liste di collocamento dal
Il ricorrente ^{si trova} non si trova in condizioni di idoneità fisica per esercitare la propria attività nel settore (o categoria) nel quale desidera passare.
La situazione numerica ed economica del nucleo familiare al quale il ricorrente appartiene è la seguente:
.....
.....

Ogni possibilità di avviamento al lavoro nel settore al quale il ricorrente appartiene ^è non è cessato.
Esistono concrete possibilità di avviamento al lavoro nel caso di accoglimento del ricorso.
L'interessato ^{è in possesso} non è in possesso di una legittima richiesta nominativa di assunzione.

COLLOCAMENTO
(passaggio di settore)

22 Gennaio 1953

Eventuali nuovi motivi immediati che hanno indotto il lavoratore a ricorrere avverso la deliberazione della Commissione provinciale.

.....
.....
.....
.....

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEL LAVORO

Eventuali osservazioni della Direzione generale della Occupazione interna e delle Migrazioni:

.....
.....
.....
.....

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO: Si trasmetta per il prescritto parere ai sensi del penultimo comma dello art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro.

IL MINISTRO

5 Febbraio 1953 (n. 107)

TUTELA MATERNITÀ

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 5 febbraio 1953

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del La-
voro

Prot. n. 5297-I-H-4

Loro Sedi

Oggetto: Legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Qualche Circolo dell'Ispettorato del Lavoro ha chiesto di conoscere se sia legittimo il comportamento di alcune aziende che, quantunque in possesso del certificato medico attestante lo stato di gravidanza delle loro dipendenti esibito prima del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro, sospendono dall'attività lavorativa le gestanti, non corrispondendo, di conseguenza, alcuna retribuzione.

Il quesito è da porre in relazione al fatto che, quando la gestante, sospesa dal lavoro, entra nel periodo di assenza obbligatoria, non riceve dall'I.N.A.M. alcuna indennità, poichè l'Istituto sostiene che, nei due periodi di paga immediatamente precedenti quello dell'assenza obbligatoria, non vi è stata corrispondenza di salario, essendo l'operaia già sospesa dal lavoro.

A tal riguardo, questo Ministero ritiene dover distinguere le due ipotesi; e, cioè, quella in cui la sospensione sia dovuta a decisione unilaterale del datore di lavoro, da quella in cui tale sospensione avvenga per accordo sindacale.

Nel primo caso, essendo la sospensione della prestazione lavorativa attribuibile a fatto imputabile all'imprenditore, la lavoratrice ha ugualmente diritto al pagamento della mercede, e ciò conformemente ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed alla esigenza sociale di effettiva tutela della lavoratrice madre, secondo lo spirito informatore della *legge n. 860 del 1950*.

Difatti, col provvedimento di sospensione dal lavoro adottato dall'imprenditore nei confronti dell'operaia gestante non verrebbe garantita, neanche sotto il profilo giuridico, la continuazio-

ne del rapporto di lavoro a favore di quest'ultima, perchè il relativo contratto verrebbe a mancare di alcuni dei requisiti essenziali; e cioè dell'oggetto, che costituisce il contenuto del vincolo obbligatorio ed è rappresentato dalla prestazione lavorativa e dalla controprestazione remunerativa, nonchè della causa, che costituisce il fine economico-giuridico e che rappresenta la ragion d'essere del rapporto stesso.

Questi requisiti hanno la massima importanza perchè sono necessari per la esistenza stessa del contratto di lavoro, in quanto la loro mancanza ne produrrebbe la nullità assoluta.

Del resto anche l'interpretazione logica dell'art. 3 della legge in parola conferma l'intenzione del legislatore, che vuol garantire alla lavoratrice un rapporto di lavoro effettivo, cioè completo delle prestazioni corrispettive, senza le quali il rapporto medesimo sarebbe inesistente e, di conseguenza, in caso di sospensione deliberata dall'imprenditore, la lavoratrice avrebbe una conservazione soltanto platonica del posto di lavoro.

Inoltre, il requisito del corrispettivo è anche indispensabile agli effetti della determinazione della misura della indennità giornaliera di maternità, la quale, secondo l'art. 17 della legge stessa, è dovuta dall'Istituto assicuratore per tutto il periodo di assenza obbligatoria previsto dagli artt. 5 e 6, ma solo in quanto vi sia retribuzione, la cui corresponsione importa per il datore di lavoro l'obbligo del versamento dei relativi contributi.

Ove invece la sospensione dalla attività lavorativa avvenga per accordo sindacale, tale sospensione deve ritenersi legittima.

Premesso quanto sopra, ove trattasi di decisione unilaterale di sospensione dal lavoro senza corresponsione di salario, si invitano i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro a voler svolgere opera di persuasione presso le Ditte in questione perchè recedano da tali arbitrari provvedimenti, riassumendo *attivamente in servizio* le operaie in parola, significando che, in caso di reiterato atteggiamento negativo, codesti Circoli dovranno inoltrare il verbale di contravvenzione all'Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di volersi regolare in conformità.

Il Ministro

f.to Rubinacci

5 Febbraio 1953 (n. 108)

LAVORO NOTTURNO
(panifici e pasticcerie)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro
Divisione XVI

Roma, 5 febbraio 1953

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
Loro Sedi

Prot. n. 5385/II/D/2

Oggetto: Legge 12 maggio 1908, n. 105, e R.D.L. 17 marzo 1927, n. 186, sulla disciplina del lavoro notturno nella industria della panificazione e della pasticceria - Quesito.

Come è noto, la legge 22 marzo 1908, n. 105, stabilisce il divieto del lavoro notturno nelle aziende per la produzione del pane e delle pasticcerie, ma prevede la possibilità che siano concesse, in determinate occasioni, deroghe a tale divieto da parte del Consiglio comunale o di questo Ministero, a seconda dei casi.

Inoltre, in tale materia è in vigore il R.D.L. 17 marzo 1927, n. 386, il quale dispone che il Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale può con proprio decreto autorizzare gli esercenti i panifici di notevole potenzialità, tecnicamente organizzati per la lavorazione meccanica, che abbiano fomi a regime continuo e che rispondano alle necessarie condizioni igieniche, a lavorare ed a far lavorare in ore notturne, prescrivendo le condizioni e le cautele opportune.

Come è a conoscenza dei Circoli, cui la presente è diretta, spesso vengono inoltrate a questo Ministero da parte di aziende industriali per la produzione del pane, istanze intese ad ottenere deroghe al divieto del lavoro notturno, in base al citato R.D.L. 17 marzo 1927, n. 386, nonché istanze per il rilascio di autorizzazioni a lavorare durante le ore notturne da parte di ditte esercenti biscottifici o fabbriche per la produzione dei panettoni, panforti, pandolci e simili.

In relazione a tali richieste e in applicazione delle disposizioni di legge più sopra citate, sorgono due problemi dei quali il primo riguarda l'esatta determinazione del concetto di notevole

potenzialità, al fine di stabilire quali panifici possano rientrare in tale categoria e l'altro, se le industrie per la produzione di biscotti e panettoni possano o meno essere assimilate alle aziende industriali che producono il pane o a quelle che producono pasticcerie, ovvero all'industria alimentare e dolciaria.

Per quanto riguarda la prima questione, è noto che la legge non contiene elementi atti a definire chiaramente e con precisione ciò che deve intendersi per notevole potenzialità, per cui si prospettano le seguenti soluzioni; e cioè che la notevole potenzialità di un panificio sia da porre in relazione a quella degli altri panifici esistenti nello stesso Comune, oppure sia da determinarsi in senso assoluto, vale a dire riferita a quella derivante dalle attrezzature e dagli impianti meccanici dei forni, nonché dal tipo e dalla consistenza della lavorazione meccanica tecnicamente organizzata, elementi tutti i quali concorrono a stabilire l'ammontare della produzione.

Circa l'altro problema, sembra che esso possa essere suscettibile di una delle seguenti soluzioni:

1) secondo una prima tesi si ritiene che i biscottifici e le fabbriche di panettoni possono essere assimilati alle pasticcerie e ciò in base al parere espresso nella sessione del 10-11 febbraio 1917 dal soppresso Comitato permanente per il lavoro, istituito a norma dell'art. 5 della *legge 29 giugno 1902, n. 246*, presso il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, in seno al Consiglio superiore del Lavoro, organo consultivo dell'Ufficio centrale del Lavoro.

In detta sessione, il Comitato del Lavoro espresse l'avviso che la fabbricazione dei biscotti doveva considerarsi come pasticceria, avendone tutti i caratteri essenziali, respingendo le ragioni di carattere tecnologico prospettate dagli industriali, quali l'economia di combustibile e quelle di ordine economico, quali la concorrenza estera.

In tal senso, furono respinte le domande presentate dalle primarie fabbriche di biscotti, intese ad ottenere l'esonero dall'osservanza del riposo notturno.

2) Secondo una altra tesi, si sostiene che i biscottifici e le fabbriche di panettoni debbono ritenersi assimilati ai panifici, in considerazione dell'evoluzione della lavorazione e della pro-

5 Febbraio 1953 (n. 108)

LAVORO NOTTURNO
(panifici e pasticcerie)

duzione dei biscotti, che oggi si svolge con sistemi ed attrezzature meccaniche moderni, su larga scala, ed a ciclo di lavorazione affine a quello per la produzione del pane.

3) Infine, è stato espresso l'avviso che le fabbriche in questione debbano rientrare fra quelle comprese nel settore dell'industria alimentare, alla stregua delle fabbriche per la produzione della pasta, del cioccolato, delle caramelle e simili, e quindi escluse dal campo di applicazione delle disposizioni di legge le quali stabiliscono il divieto del lavoro notturno nelle aziende per la produzione del pane e delle pasticcerie.

Tale tesi si basa sul fatto che, mentre nel passato la produzione dei biscotti e dei panettoni avveniva in quantità relativamente modesta, in speciali reparti annessi ai panifici, attualmente, invece - come già detto più sopra - essa è effettuata in stabilimenti con attrezzature meccaniche particolari, ove vengono confezionati solamente speciali prodotti alimentari, fatta esclusione per il pane.

Stante la notevole importanza che le questioni suesposte rivestono ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge attualmente in vigore sul lavoro notturno nelle aziende per la produzione del pane e delle pasticcerie, si pregano i Circoli dello Ispettorato del Lavoro di voler far conoscere il proprio parere in merito, con cortese urgenza e comunque non oltre il 28 febbraio p.v.

p. Il Ministro

f.to Raja

COLLOCAMENTO
(rimpatriati)

23 Febbraio 1953

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 23 febbraio 1953

- Agli Uffici Regionali del Lavoro

Prot. n. 8.42551/HF/1/Circ.

Loro Sedi

Oggetto: Reimpiego dei lavoratori rimpatriati dal Brasile.

Come è noto alle SS.LL., sono rimpatriati dal Brasile nei singoli luoghi di origine gruppi di lavoratori prevalentemente agricoli, i quali non hanno trovato colà possibilità di impiego adeguato alle loro ripartizioni ed attitudini professionali.

Poichè costoro, all'atto della partenza, liquidarono ogni loro avere risultano ora estremamente bisognosi e meritevoli di concreta assistenza specialmente dei componenti organi del collocamento.

Al riguardo questo Ministero, pur riconoscendo le difficoltà che certamente si frapperanno ad un sollecito avviamento al lavoro di detti rimpatriati soprattutto per la nota attuale insufficienza di richieste numeriche di manovalanza comune da parte degli imprenditori, invita le SS.VV. a considerare che, in base ai criteri stabiliti dalla vigente disciplina giuridica del collocamento (art. 15, comma 4º della *legge n. 264 del 1949*) detta manodopera, che versa, si ripete, in estremo stato di bisogno, dovrà legittimamente essere preferita nell'avviamento ai normali impieghi ed a quelli straordinari (opere pubbliche, cantieri di lavoro, corsi professionali ecc.).

In tale senso, si prega di impartire le dovute istruzioni ai dipendenti Uffici e di assicurarne l'adempimento.

p. Il Ministro

f.to Bersani

5 Marzo 1953

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dell'Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 5 marzo 1953

Prot. n. 8.42649/HM

- Ai Direttori degli Uffici regionali e
Provinciali del Lavoro e della Massi-
ma Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Modello C/13.

La Direzione generale del Personale e degli Affari generali - Divisione IV - ha provveduto recentemente ad inviare a tutti gli Uffici regionali e provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione un congruo numero di *modelli C/13*.

Il *modello* in oggetto, compilato dagli Uffici regionali e provinciali del Lavoro per ciascun Comune della circoscrizione, è suggerito dalla necessità di poter contare, *in sede provinciale*, su una situazione panoramica costantemente aggiornata della fisionomia economica di ciascun Comune. I dati in esso riassunti si riferiscono ai singoli settori produttivi e riproducono in sintesi le possibilità di occupazione delle singole aziende, i provvedimenti vari per lenire la disoccupazione (cantieri di lavoro, di rimboschimento, corsi professionali, ecc.), le opere pubbliche in corso.

Il *modello C/13*, completo di tutti i dati che gli Uffici potranno reperire, dovrà essere inserito nella «*Cartelliera delle condizioni di lavoro nei Comuni*», di cui alla *circolare n. 20032*, diramata in data 5 dicembre 1950 a tutti gli Uffici regionali del Lavoro, contenente le disposizioni qui di seguito trascritte:

«Le *cartelliere*, ordinate alfabeticamente per Comune, dovranno contenere i seguenti fascicoli distribuiti per materia:

a) attività industriali, commerciali ed agricole; lavori pubblici di maggior rilievo; dati complessivi sulla occupazione (*modello C/13*);

COLLOCAMENTO
(disposizioni interne ministeriali)

5 Marzo 1953

b) dati sulla disoccupazione (lavoro disponibile con la indicazione di ogni elemento attinente al comportamento delle seguenti «variabili generali»: movimento naturale della popolazione; distribuzione della popolazione per età lavorativa; migrazioni interne ed internazionali; efficienza produttiva della popolazione lavorativa; distribuzione della popolazione per qualificazione d'impiego, per industrie e per mercati di lavoro; mobilità del lavoro; politica locale del lavoro; durata ed intensità del lavoro; eventuale penosità del lavoro; remunerazione del lavoro);

c) ogni utile informazione sulle autorità e sugli esponenti sindacali della zona.

Le «*cartelliere*» dovranno essere custodite dal Capo Servizio collocamento di ciascun Ufficio provinciale».

Il Ministro

f.to Rubinacci

8 Aprile 1953 (n. 109)

RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE
(industria olearia)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 8 aprile 1953

Prot. n. 6120-I.C.8

- Ai Capi Circolo dell'Ispettorato del La-
voro

Loro Sedi

Oggetto: Legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale. - D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323 - Nuovo sistema di accertamento imposta di fabbricazione sugli olii di semi.

Sulla Gazz. Uff. del 30 ottobre 1952, n. 253, è stato pubblicato il D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, relativo al nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli olii di semi, il quale, all'art. 8, dispone che le lavorazioni di semi che importano una durata superiore ad una intera giornata debbono essere effettuate con orario continuativo nelle 24 ore e proseguire ininterrottamente fino ad esaurimento della partita di semi da lavorare e quelle che importano una durata non superiore alle 24 ore debbono essere effettuate pure con orario continuativo per tutto il tempo necessario alla lavorazione dichiarata, per cui in certi casi il lavoro deve necessariamente essere svolto anche durante la giornata della domenica.

Alcuni Circoli dell'Ispettorato del Lavoro hanno espresso lo avviso che tale disposizione sia in contrasto con le norme sul riposo domenicale e settimanale, stabilite dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, in quanto la lavorazione dei semi e dei frutti oleosi, effettuata nelle fabbriche di olii di semi, non è contemplata fra le attività di cui al D.M. 22 giugno 1935 (la tabella II, n. 9, cita solo la produzione dell'olio di olive fresche) per le quali solamente, a norma dell'art. 5 della legge citata, il riposo settimanale spettante al personale addetto a tali attività può cadere in giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni.

Al riguardo, questo Ministero fa presente che il D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, ha apportato una modifica all'art. 5 della

RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE
(industria olearia)

8 Aprile 1953 (n. 109)

legge sul riposo domenicale e settimanale, nel senso di prevedere anche per il personale addetto alla produzione di olii di semi la possibilità che il riposo settimanale possa cadere in giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni, senza peraltro alterare lo spirito e la portata della legge stessa.

Si invitano i Circoli, cui la presente è diretta, di volere attenersi, nell'esplicazione dell'attività di vigilanza, all'avviso espresso da questo Ministero.

p. Il Ministro

f.to Bersani

10 Aprile 1953

COLLOCAMENTO
(donne)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 10 aprile 1953

Divisione VIII

- Agli Uffici Regionali del Lavoro e della
Massima Occupazione

Prot. 8/43375/IR-Circ.

e p.c.:

- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Donne italiane coniugate con ex militari polacchi.

Con circolare n. 8/41064 del 1° dicembre 1952, di pari oggetto, questo Ministero ha reso noto che, in base al disposto dell'art. 5 della legge sulla cittadinanza, emanata in Polonia il giorno 8 gennaio 1951 ed entrata in vigore il 19 dello stesso mese, la donna straniera che contrae matrimonio con un cittadino polacco non acquista la cittadinanza del marito.

In conseguenza della cennata disposizione, è stato precisato nelle predette istruzioni, le donne italiane sposatesi con gli ex militari polacchi mantengono la cittadinanza originaria, e ciò a mente dell'art. 10 della legge sulla cittadinanza italiana (*legge 13 giugno 1912, n. 555, modificata dal R.D.L. 1 dicembre 1932, n. 1997*), per il quale la donna cittadina che si mariti ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che *pel fatto del matrimonio* a lei si comunichi.

Ciò premesso, si ritiene necessario fare presente agli Uffici in indirizzo che, recentemente, il Ministero degli Affari esteri ha interpellato l'Ambasciata italiana di Varsavia per conoscere esattamente se, in base alla nuova legislazione polacca in materia di cittadinanza, le cittadine italiane sposatesi con polacchi prima dell'entrata in vigore di tale legislazione, debbono considerarsi o meno, tuttora, cittadine italiane.

La citata Ambasciata italiana ha espresso l'avviso, al riguardo, che «non possa darsi efficacia retroattiva al primo comma del-

COLLOCAMENTO
(donne)

10 Aprile 1953

l'art. 5 della legge polacca sulla cittadinanza dell'8 gennaio 1951, che stabilisce che il matrimonio fra un cittadino polacco e una persona di diversa nazionalità non porta cambiamento della cittadinanza del coniuge. Il che, d'altronde, appare confermato dal disposto del primo comma del precedente art. 2, per il quale
.... *«vengono considerati cittadini polacchi coloro che, al momento della entrata in vigore della legge erano in possesso della cittadinanza polacca in base alle disposizioni allora vigenti».*

In relazione a quanto precede viene, quindi, precisato che solamente le donne maritate con polacchi anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge polacca sulla cittadinanza (19 gennaio 1951), avrebbero, in base alla legge precedente, acquistato la cittadinanza del coniuge.

In tali sensi, pertanto, gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione considereranno rettificata la surrichiamata circolare n. 8/41064 del 1° dicembre 1952.

p. Il Ministro

f.to Murdaca

15 Aprile 1953

COLLOCAMENTO
(liste disoccupati)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Divisione VIII

Roma, 15 aprile 1953

- Ai Direttori degli Uffici Regionali del
Lavoro e della Massima Occupazione

Prot. n. 8/43562/H/

Loro Sedi

Oggetto: Dichiarazione mensile dei lavoratori circa la permanenza nel loro stato di disoccupazione effettuata in Ufficio diverso da quello territorialmente competente.

È stata più volte prospettata allo scrivente l'opportunità di stabilire determinate modalità atte a consentire ai lavoratori, sia pure in casi di comprovata necessità, di effettuare la dichiarazione di permanenza nel loro stato di disoccupazione presso Uffici di Collocamento con sede in Comuni diversi da quelli in cui i prestatori d'opera interessati hanno la propria residenza.

Questo Ministero, al riguardo, con **circolare n. 32849/13 del 22 dicembre 1951**, ha espresso parere sostanzialmente contrario ad autorizzare la revisione mensile dello stato di disoccupazione dei lavoratori in Uffici territorialmente incompetenti.

Tuttavia, a seguito di nuove istanze pervenute allo scrivente da parte di alcuni Uffici del Lavoro nonché di lavoratori, si è ritenuto utile di riesaminare - *ex novo* - la questione e di sentire in argomento - prima di decidere in via definitiva - il parere delle SS.LL., sia sull'opportunità di una modifica delle istruzioni sinora emanate in materia da questo Ministero, sia, eventualmente, in merito alle necessarie modalità da stabilirsi onde evitare un sovraccarico di lavoro agli Uffici di Collocamento, sia, infine, per fissare i limiti entro i quali i lavoratori interessati potranno avvalersi della facoltà di dichiarare presso Ufficio diverso da quello in cui sono iscritti il permanere del loro stato di disoccupazione.

Nel mentre, quindi, si pregano le SS.LL. di fare conoscere, con ogni possibile sollecitudine, il proprio avviso sul problema in esame, si ritiene opportuno riportare, qui di seguito, a titolo

esclusivamente orientativo, due possibili diverse soluzioni che potrebbero essere adottate:

Esse, in breve, possono così riassumersi:

a) il lavoratore (che - come è noto - è tenuto a presentarsi all'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza per dichiarare la permanenza nel suo stato di disoccupazione e che, viceversa, non può effettuare tale adempimento perchè temporaneamente assente dalla località di residenza), potrebbe essere autorizzato a presentarsi all'Ufficio di Collocamento nella cui circoscrizione si trova per effettuare la cennata dichiarazione e, conseguentemente, per fare apporre sul proprio attestato d'iscrizione (*Mod. C.1*) il timbro di tale Ufficio. Quest'ultimo, per suo conto, dovrebbe dare immediata comunicazione all'Ufficio in cui il presentatore d'opera è iscritto dell'avvenuta presentazione dell'interessato; e ciò allo scopo di evitare che il medesimo venga radiato dalle liste di collocamento.

Detto speciale procedimento sarebbe consentito per un solo mese e, quindi, nel mese successivo, il lavoratore dovrebbe rendere la già citata dichiarazione all'Ufficio in cui è iscritto, presentando, contemporaneamente, idonea documentazione per giustificare la sua mancata presentazione, nel mese precedente, all'Ufficio stesso.

b) Nel caso che il lavoratore iscritto nelle liste di collocamento sia, per fondati motivi, impossibilitato a recarsi presso lo Ufficio di Collocamento presso il quale è iscritto, presenterà all'Ufficio competente del luogo di temporanea dimora, idonea documentazione relativa all'impedimento esistente, unita a domanda di conferma nelle liste di collocamento diretta all'Ufficio della località ove il prestatore d'opera ha la sua residenza stabile.

L'Ufficio di Collocamento del luogo di temporanea dimora alla domanda di conferma e alla documentazione relativa all'impedimento unirà il *Mod. c/1*, depositato dall'interessato, e invierà la pratica all'Ufficio di Collocamento ove il lavoratore risulta iscritto, richiedendo la restituzione del *Mod. c/1*, regolarmente vistato, qualora la documentazione inviata sia ritenuta probante.

15 Aprile 1953**COLLOCAMENTO
(liste disoccupati)**

La restituzione al prestatore d'opera del cennato *Mod. c/1*, regolarmente vistato, attesterà l'avvenuta conferma dell'iscrizione del medesimo nelle liste di collocamento in qualità di disoccupato.

p. Il Ministro*f.to Murdaca*

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

21 Aprile 1953

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Divisione VIII

Prot. 8.43680/IMA/circ.all.1

Roma, 21 aprile 1953

- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali
del Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929, sul massimo impiego dei lavoratori agricoli - Dati statistici.

A modifica delle circolari n. 28991/IMA del 6 agosto 1951 e n. 33352/IMA del 12 gennaio 1952 di questo Ministero, recanti disposizioni per il rilevamento e la compilazione dei dati relativi all'imponibile della manodopera agricola disoccupata, gli Uffici in indirizzo sono pregati di tenere presente quanto appresso specificato:

1) I dati statistici devono essere trasmessi entro un mese dallo scadere di ogni singolo trimestre dell'annata agraria, riportandoli su di un modulo identico a quello allegato alla presente circolare;

2) nella sezione 1^a del modulo verrà indicato il numero delle unità lavorative disponibili all'inizio dell'annata agraria, intendendosi per tali tutti i braccianti agricoli iscritti nell'elenco dei lavoratori di cui all'art. 3 del D.L. 16 settembre 1947, n. 929, con la specifica avvertenza di considerare disoccupati solo coloro i quali, al momento della compilazione dell'elenco, non abbiano una stabile occupazione in agricoltura. A tale riguardo si tenga anche presente quanto disposto al n. 5 della circolare ministeriale n. 10095/IMA/34 del 21 ottobre 1947;

3) la sezione 2^a si compone di tre colonne a) b) c). In essa vanno indicate le unità lavorative avviate e precisamente nella colonna a) il numero degli avviati nel trimestre precedente, nella colonna b) le eventuali variazioni in più verificatesi nel tri-

21 Aprile 1953

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

mestre in esame, nella colonna c) il totale complessivo.

Si tenga presente che i dati in questione hanno lo scopo di poter rilevare non solo trimestralmente, ma anche per tutta l'annata agraria, il numero dei lavoratori che hanno beneficiato del provvedimento di imponibile.

Allo scopo di evitare eventuali errate interpretazioni, si consideri pure che uno stesso nominativo deve essere compreso nel dato statistico una sola volta, per tutta la durata dell'annata agraria, anche se durante questa, per lo stesso lavoratore, sono intervenuti due o più rapporti di lavoro.

4) La sezione 3^a riguarda il numero di giornate lavorative effettuate. È pure questa divisa in tre parti. Nella colonna a) verrà riportato il numero complessivo di giornate lavorative effettuate nel trimestre precedente; nella colonna b) quelle effettuate nel trimestre in esame; nella colonna c) il totale complessivo.

5) La sezione 4^a è riservata alle eventuali osservazioni degli Uffici del Lavoro.

6) In occasione della trasmissione dei dati relativi al primo trimestre dell'annata agraria, infine, verrà riportato, in calce al modulo, l'elenco dei comuni in cui è in atto l'imponibile.

p. Il Ministro

f.to Murdaca

COLLOCAMENTO
(agricoltura)

21 Aprile 1953

Provincia di		2			3			4
1	Unità lavorative iscritte all'inizio della annata agraria	Unità lavorative avviate			Giornate lavorative effettuate			Osservazioni
		Trimestre			Trimestre			
N.	a	b	c	a	b	c		

L'imponibile viene attuato nei seguenti N. Comuni della Provincia

5 Maggio 1953

COLLOCAMENTO
(invalidi ed orfani)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 5 maggio 1953

Divisione VIII

Prof. n. 8/43220/GS.Circ.

- Agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione
- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro
- Alle Sezioni Provinciali dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio
- Alle Rappresentanze Provinciali della Opera Nazionale Invalidi di Guerra

e p.c.:

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- A tutti i Ministeri
- All'Unione Nazionale Mutilati in Servizio - Sede Centrale
- All'Opera Nazionale Invalidi di Guerra
- All'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra
- All'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra
- Alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana
- Alla Confederazione Generale del Commercio
- Alla Confederazione Italiana degli Agricoltori
- All'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito
- All'Associazione Nazionale fra le Imprese assicuratrici
- Alla Federazione Nazionale Aziende Elettriche Municipalizzate - Via del Parlamento, 9
- Alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro

COLLOCAMENTO
(invalidi ed orfani)

5 Maggio 1953

- *Alla Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori*

Loro Sedi

Oggetto: Legge 24 febbraio 1953, n. 142. Collocamento obbligatorio degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio.

Come noto, nella *Gazz. Uff. n. 74 del 30 marzo u.s.* è stata pubblicata la *legge 24 febbraio 1953, n. 142*, concernente il collocamento obbligatorio degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio.

Già, con la *legge 15 luglio 1950, n. 539*, era stata sancita l'applicabilità ai mutilati e invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

Tra i benefici oggetto di tale estensione assumevano particolare rilievo le provvidenze sancite dalla *legge 3 giugno 1950, n. 375*, concernenti il collocamento obbligatorio dei minorati di guerra; senonchè, la disposizione estensiva non essendo integrata da disposizioni particolari intese a coordinare l'applicazione con le provvidenze di cui sopra, questo Ministero venne nel convincimento che, pur non potendosi porre in dubbio l'inclusione del collocamento obbligatorio fra i benefici in parola, la norma non avrebbe potuto trovare pratica applicazione se non fosse intervenuta una apposita legge formale intesa a chiarirne e ad articolarne ulteriormente il contenuto in correlazione con la citata legge n. 375.

In considerazione di ciò, questo Ministero, confortato nel proprio parere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Consiglio di Stato, ritenne di dover venire incontro alle legittime rivendicazioni della categoria interessata facendosi promotore del provvedimento in oggetto, sul quale si ritiene ora necessario richiamare l'attenzione degli Enti e degli Uffici in indirizzo, chiedendo brevemente il significato e la portata delle singole disposizioni allo scopo di consentire un'applicazione quanto possibile uniforme ed integrale.

5 Maggio 1953

COLLOCAMENTO
(invalidi ed orfani)**Soggetti attivi e passivi del provvedimento.**

Agli effetti della legge in esame - art. 2 - sono considerati «invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

Sono considerati orfani di caduti per servizio coloro dei quali il padre, o la madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima, siano morti per causa di servizio ordinario alle dipendenze dello Stato o degli altri Enti di cui al precedente comma».

L'inciso «durante il servizio *militare o civile*», potrebbe ingenerare il dubbio di una non ben definita distinzione fra invalidi per servizio ed invalidi di guerra.

Si osserva in proposito che, nella specie, trattasi di servizio militare *non di guerra*, mentre gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, che definiscono la figura dell'invalido di guerra - militare e civile -, prevedono espressamente che la lesione o l'infermità si siano verificate o aggravate per servizio di guerra o comunque per un fatto di guerra.

In altri termini, gli invalidi di guerra si distinguono dagli invalidi per servizio militare e dagli invalidi per servizio in genere in relazione alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il fatto che ha determinato l'invalidità. Così come gli orfani dei caduti per servizio si distinguono dagli orfani di guerra in relazione alle circostanze di tempo e di luogo che hanno determinato la morte del padre o della madre «esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima».

Per quanto concerne i soggetti passivi della legge è appena il caso di osservare che la medesima si rivolge alle Pubbliche Amministrazioni ed ai privati datori di lavoro previsti rispettivamente dagli artt. 9, 10 e 12 e dall'art. 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Le condizioni che determinano l'esclusione dal collocamento - art. 3 - degli appartenenti alle categorie contemplate dalla legge, sono le medesime previste dall'art. 3 della citata legge n. 375

COLLOCAMENTO
(invalidi ed orfani)

5 Maggio 1953

e dall'art. 5 del regolamento approvato con *D.P. 18 giugno 1952, n. 1176.*

Organi preposti al collocamento.

A differenza di quanto previsto dalla legge n. 375, nonché dalla *legge 26 luglio 1929, n. 1397*, il collocamento degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio -art. 4 - è affidato agli Uffici regionali e provinciali del lavoro, presso i quali saranno formati, con la collaborazione delle sezioni provinciali dell'U.N.M.S., due elenchi provinciali rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani aspiranti al collocamento.

Tale collaborazione, resa opportuna e necessaria in relazione ai compiti istituzionali dell'Unione, non va intesa nel senso di una ingerenza o di una facoltà di questa ultima di sindacare l'operato degli Uffici del Lavoro, sebbene nel senso di una necessaria consulenza tecnica in sede di compilazione degli elenchi in parola.

L'inclusione di un rappresentante dell'Unione nei Consigli direttivi delle Rappresentanze provinciali O.N.I.G. - art. 5 - non comporta l'attribuzione ai predetti organi di una competenza a decidere in ordine a questioni concernenti il collocamento degli invalidi per servizio in concomitanza con le competenze degli Uffici del lavoro. Con l'aggiunta della lettera g) all'art. 4 della legge n. 375, il legislatore ha inteso far sí che gli interessi degli invalidi per servizio fossero rappresentati anche in seno all'organo collegiale cui sono demandate le massime funzioni in materia di collocamento degli invalidi di guerra, in relazione soprattutto al fatto che le riserve di posti istituite in favore degli invalidi per servizio sono comprese nelle aliquote già riservate agli invalidi civili di guerra, con la conseguente necessità di rendere possibile un contemperamento dei due ordini di interessi, per evitare che le legittime aspirazioni degli invalidi di guerra possano essere soddisfatte a detrimento dei diritti degli invalidi per servizio o viceversa. In altri termini l'ingerenza del rappresentante dell'Unione nelle deliberazioni dei consigli direttivi è limitata alle questioni nelle quali siano in gioco interessi o diritti della categoria rappresentata.

5 Maggio 1953

COLLOCAMENTO
(invalidi ed orfani)

Inoltre l'inclusione in parola risponde alla opportunità di prevenire contestazioni pregiudizievoli al buon andamento del servizio.

In relazione a quanto disposto dal citato art. 5, sarà cura della Presidenza dell'Unione Nazionale Mutilati per servizio di designare, entro il minor tempo possibile, le persone ritenute idonee a rivestire la carica di membro dei Consigli Direttivi provinciali dell'O.N.I.G. e le Prefetture della Repubblica, con le stesse modalità seguite per la costituzione dei predetti Consigli, vorranno provvedere sollecitamente alle relative nomine.

Ovviamente la competenza degli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione si estende a tutte quelle funzioni connesse con il servizio del collocamento che, per gli invalidi di guerra, sono affidate ai Consigli Direttivi delle Rappresentanze provinciali dell'O.N.I.G. nonchè alle Rappresentanze medesime, così ad esempio:

a) a norma dell'art. 12 della legge in esame le denunce periodiche di cui agli artt. 11 e 17 della legge 375, integrate dei dati relativi agli invalidi per servizio, dovranno essere inviate oltre che alle Rappresentanze provinciali dell'O.N.I.G., anche agli Uffici del Lavoro competenti per territorio.

b) i datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ad assumere invalidi per servizio non vi abbiano provveduto direttamente, debbono a norma dell'art. 15, farne richiesta in tempo debito agli Uffici predetti;

c) gli Uffici medesimi sono i soli organi competenti - art. 16 - ad esprimere il parere circa l'ammontare delle ammende di cui agli artt. 12 e 15 della legge in sede di definizione amministrativa alle relative contravvenzioni.

Pertanto, in analogia con quanto disposto dall'art. 23 della legge n. 375, circa la definizione amministrativa delle contravvenzioni, il Prefetto, sentito il parere del Direttore del competente Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, determinerà con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli artt. 12 e 15 della legge in esame, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

In ordine a quanto sopra i Circoli dell'Ispettorato del Lavoro dovranno far pervenire agli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione copia conforme dei verbali di contravvenzione, trasmessi alle Prefetture, corredandola di tutti gli atti che possano ritenersi utili ai fini del parere di merito che i Direttori di detti Uffici sono tenuti ad esprimere a norma di legge.

Vigilanza.

La vigilanza per l'applicazione della legge è demandata a questo Ministero che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del Lavoro.

Pertanto le eventuali inadempienze dovranno essere segnalate ai Circoli territorialmente competenti del predetto Organo che è il solo incaricato delle funzioni ispettive in materia di collocamento degli invalidi in questione.

Collegi medici.

L'art. 7 della legge prevede l'integrazione dei collegi medici di cui all'articolo omologo della legge n. 375 con l'immissione di un rappresentante designato dalla locale sezione dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio, portando il numero dei membri da tre a quattro.

Si richiamano al riguardo le disposizioni di cui alla circolare di questo Ministero 8 ottobre 1951 n. 30711.

Sarà pertanto cura delle predette sezioni provinciali di provvedere nel più breve termine alla designazione dei sanitari in parola cosicchè le Prefetture possano dar corso agli adempimenti di competenza per le relative nomine.

Poichè, come noto, a norma dell'art. 13 del Regolamento approvato con D.P. 18 giugno 1952, n. 1176, il Collegio medico giudica a maggioranza di voti, può verificarsi il caso che, essendo ora i sanitari del Collegio in numero pari, non sia possibile raggiungere la maggioranza.

In tale ipotesi, trattandosi di deliberazioni riguardanti persone, e trattandosi altresì di applicare norme a carattere spicca-

5 Maggio 1953

COLLOCAMENTO
(invalidi ed orfani)

tamente assistenziale, si esprime l'avviso che, in armonia con i principi generali di diritto, la parità di voti debba essere interpretata nel senso più favorevole all'invalido interessato.

Iscrizione degli invalidi ed orfani negli elenchi provinciali e relativo tesseramento.

In analogia con quanto previsto per gli invalidi di guerra, all'invalido iscritto negli elenchi provinciali gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione rilasceranno una tessera personale di iscrizione contenente le notizie di cui all'art. 8 della legge.

In attesa che da parte di questo Ministero si provveda a fornire agli Uffici l'apposito tesserino a stampa, gli Uffici stessi provvederanno mediante il rilascio di un attestato provvisorio, redatto in conformità dell'allegato Mod. C.I.S./2.

Analogo certificato, a carattere non provvisorio (All. Mod. C.I.S. 3) verrà rilasciato agli orfani dei caduti per servizio iscritti nei rispettivi elenchi, sulla scorta dei documenti di cui al comma ultimo dell'art. 6 della legge. Poichè detto certificato è documento valido ad ogni effetto, ai fini del godimento di tutte le provvidenze e i benefici vigenti in favore della categoria, esso dovrà essere rilasciato ogni qualvolta l'interessato ne faccia richiesta per gli usi consentiti dalla legge.

In materia di iscrizione è appena il caso di rilevare che le norme di cui all'art. 9 - 3° comma - della *legge 29 aprile 1949, n. 264* e le relative disposizioni amministrative concernenti la iscrizione, negli elenchi dei disoccupati comuni, degli invalidi di guerra, si intendono estese agli invalidi per servizio.

Percentuali riservate agli invalidi per servizio.

Come noto, a norma dell'art. 9 della legge, le riserve di posti istituite in favore degli invalidi per servizio sono comprese nel numero dei posti già riservati agli invalidi civili per fatto di guerra.

Pertanto le assunzioni obbligatorie di invalidi per servizio vengono computate a copertura delle percentuali stabilite dall'art. 2 della *legge 3 giugno 1950, n. 375*, e non possono essere effettuate in eccedenza alle dette percentuali.

L'inclusione di posti riservati agli invalidi per servizio nella percentuale spettante agli invalidi civili di guerra può far sorgere il dubbio se le Pubbliche Amministrazioni, in caso di indisponibilità di invalidi per servizio, possano o debbano far luogo ad assunzioni di invalidi civili di guerra in sostituzione.

Come noto, l'art. 37 del più volte citato regolamento n. 1176, autorizza le Amministrazioni e gli Enti di cui all'art. 9 della legge n. 375 ad assumere elementi validi in sostituzione di invalidi di guerra, quando sia documentata dall'Opera Invalidi la non disponibilità di questi ultimi.

Resta però fermo, a mente dello stesso art. 37, l'obbligo delle Amministrazioni di ristabilire in prosieguo di tempo le proporzioni prescritte dalla legge tra personale valido ed invalido, in occasione di assunzioni a posti resisi successivamente disponibili.

Tale disposizione mira a consentire alle Amministrazioni di far luogo tempestivamente a tutte le assunzioni necessarie in relazione alle esigenze del servizio, facendo salve nel contempo le precedenza stabilite in favore degli invalidi delle diverse categorie.

Ma, ove fosse consentito di assumere invalidi civili di guerra in luogo degli invalidi per servizio mancanti a copertura dei posti riservati a quest'ultima categoria, sembra ovvio che la riserva istituita in favore degli invalidi per servizio verrebbe ad essere illegittimamente diminuita.

Analoghe considerazioni valgono nell'ipotesi contraria, quando cioè si facesse luogo all'assunzione di invalidi per servizio in luogo degli invalidi civili di guerra mancanti.

Pertanto si ritiene doversi escludere qualsiasi forma di composizione tra le due categorie in parola. Solo in via transitoria si ritiene debba applicarsi la norma prevista dall'art. 50 del regolamento n. 1176; pertanto le Pubbliche Amministrazioni ed i privati datori di lavoro che si trovino ad avere occupato, per effetto di assunzioni già disposte al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'intero numero di invalidi di guerra

5 Maggio 1953.

COLLOCAMENTO
(invalidi ed orfani).

in applicazione delle percentuali stabilite dalla *legge 3 giugno 1950, n. 375*, saranno tenute ad assunzioni di invalidi per servizio non appena si determineranno le vacanze dei posti ricoperti da invalidi di guerra di cui all'art. 2 della legge predetta.

Così pure le Pubbliche Amministrazioni ed i privati datori di lavoro che abbiano già alle loro dipendenze, alla entrata in vigore della legge in esame, un numero di invalidi per servizio superiore a quello stabilito dal precedente art. 8, potranno computare gli invalidi per servizio eccedenti l'aliquota dallo stesso articolo prevista in luogo di invalidi civili di guerra di cui fossero scoperti.

Nessun particolare problema sorge invece per quanto concerne l'applicazione degli artt. 55 e seguenti della *legge 26 luglio 1929 n. 1397*, istitutiva dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra, per l'estensione dei benefici ivi contemplati agli orfani dei caduti per servizio.

La legge sopracitata, infatti, non contempla alcuna discriminazione analoga a quella di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 375, essendo considerati orfani di guerra tutti «coloro dei quali il padre o la madre, esercitante la patria potestà o la tutela legale, sia morto in dipendenza della guerra».

Pertanto, sia in materia di impiego privato, sia in materia di pubblico impiego, l'estensione di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge in esame comporta semplicemente l'acquisizione, da parte degli orfani dei caduti per servizio, degli stessi diritti già riconosciuti agli orfani di guerra.

Termini per le assunzioni presso i privati datori di lavoro.

L'art. 19 della legge n. 375 assegnava ai privati datori di lavoro, per l'assunzione dei minorati di guerra, un termine rispettivamente di 4 e 8 mesi a seconda che si trattasse di operai o di impiegati.

Il disposto dell'art. 18 della legge in esame non comporta, ad avviso dello scrivente, il ripristino dei predetti termini in sede di collocamento degli invalidi per servizio. Infatti, come già osservato, le riserve di posti istituite per gli invalidi per servi-

zio sono comprese in quelle già esistenti in favore degli invalidi civili per fatto di guerra. Pertanto nessun nuovo onere deriva ai privati datori di lavoro dall'entrata in vigore della legge n. 142, ed ogni dilazione nell'assunzione dei minorati per servizio apparirebbe immotivata.

Situazioni e denunce periodiche del personale dipendente da Enti pubblici e Imprese private.

Ai fini del controllo sull'applicazione della legge da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati datori di lavoro assumono particolare rilevanza le disposizioni contenute negli artt. 10 e 12.

È appena il caso di rilevare che, per le aziende aventi sede in più province, l'Ufficio del Lavoro competente in tali adempimenti è quello della provincia nella quale l'Azienda ha la sede principale.

In particolare, sarà cura degli Uffici regionali e provinciali del Lavoro, sulla scorta delle situazioni notificate dagli Enti pubblici locali, a norma del 2° comma dell'art. 10, di far giungere a detti Enti gli opportuni rilievi circa eventuali inadempienze, dandone notizia alle competenti Prefetture.

Per quanto invece riguarda i privati datori di lavoro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 14 della legge n. 375, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 12, dovranno essere tenute presenti le norme di cui agli artt. 17 e 18 della legge n. 375, nonché l'art. 27 del relativo regolamento.

Nel caso di constatata inadempienza, sia per quanto concerne l'invio delle situazioni periodiche, sia per quanto riguarda la occupazione dei minorati e degli orfani, gli Uffici in parola, provvederanno alle relative prescrizioni dandone comunicazione ai competenti Circoli dell'Ispettorato del Lavoro.

Circa l'uso degli stampati allegati al regolamento n. 1176 (Mod. C.L.6 e C.L.10) si precisa:

1) l'uno e l'altro modello contengono delle finche in bianco che dovranno essere utilizzate per gli invalidi e gli orfani per servizio;

5 Maggio 1953

COLLOCAMENTO
(invalidi ed orfani)

2) per l'inoltro a questo Ministero dei Mod. C.L. 6 debitamente compilati, continueranno a provvedere esclusivamente le rappresentanze provinciali C.N.I.G.

3) il Mod. C.L. 9, attualmente in uso per le denunce del personale dipendente dalle Aziende in ogni singola provincia, che dovrà essere compilato in modo da comprendere i dati relativi agli invalidi per servizio e agli orfani dei caduti per servizio, sarà inviato anche agli Uffici regionali e provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione.

Si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo sull'art. 18 della legge, a norma del quale, per quanto non disciplinato dalla legge medesima, valgono in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari concernenti il collocamento degli invalidi di guerra.

Il Ministro*f.to Rubinacci*

LAVORO NOTTURNO
(industria bozzoli)

6 Maggio 1953 (n. 111)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro
Divisione XVI

Roma, 6 maggio 1953

Prot. n. 6241/I.H.3

- A tutti i Circoli e Sezioni dell'Ispettorato del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Lavoro notturno delle donne nella industria dei bozzoli.

Questo Ministero, in vista della prossima campagna bacologica, reputa opportuno che i Circoli in indirizzo provvedano, con l'urgenza che il caso richiede, ad uniformarsi alle seguenti istruzioni, che avranno valore anche per le future campagne, salvo che lo scrivente ritenga in avvenire di impartire diverse disposizioni:

1) promuovere indagini nei confronti delle aziende che presenteranno domande di autorizzazione a derogare al divieto del lavoro notturno delle donne allo scopo di accertare che, nei singoli casi, i lavori non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata;

2) trasmettere sollecitamente a questo Ministero l'elenco delle ditte istanti per le quali si ravvisi l'opportunità di concedere l'autorizzazione, unitamente al parere di codesti Uffici ed a quello delle Associazioni sindacali.

Poichè ragioni tecniche impongono una immediata evasione delle richieste di deroga, i Circoli in indirizzo potranno, nella attesa che questo Ministero adotti su tali richieste le proprie determinazioni, ritenere operative le istanze trasmesse come sopra con parere favorevole.

Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

p. Il Ministro

f.to Raja

28 Maggio 1953 (n. 112)

TUTELA MATERNITÀ
(lavoro straordinario)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 28 maggio 1953

Prot. n. 6361-I-H-4

*- A tutti i Circoli e Sezioni dell'Ispettorato del Lavoro***Loro Sedi****Oggetto: Legge 26 agosto 1950, n. 860 - Lavoro straordinario lavoratrici madri in corso di allattamento.**

Qualche Circolo dell'Ispettorato del Lavoro ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alla richiesta di alcune lavoratrici madri, aventi in corso un allattamento, intesa a poter effettuare del lavoro straordinario, anche di due ore al giorno.

Al riguardo, l'avviso dello scrivente è che tutte le cause capaci di allontanare la madre dal neonato ostacolano il normale svolgimento delle funzioni materne, le quali non si esauriscono con il parto, ma si completano con l'allattamento e con l'assistenza diretta al bambino nel primo periodo della vita.

Agli stessi concetti si è ispirata evidentemente la vigente legislazione, fissando in due mesi dopo il parto il periodo di tempo in cui il lavoro è inibito alla donna (art. 5) e concedendole la facoltà di prolungare l'assenza dal lavoro fino a sei mesi dopo il parto (art. 6), non soltanto allo scopo di consentire il ripristino dello stato fisico della donna stessa, alterato dalla gravidanza e dal traumatismo del parto, ma anche per assicurare al neonato la vicinanza e l'assistenza della madre nel periodo più delicato della sua vita.

Analogamente la disposizione, la quale autorizza la donna, per un periodo di un anno dal parto, ad assentarsi due volte nella giornata di lavoro allo scopo di provvedere all'allattamento (art. 9), tende non solo ad attenuare gli inconvenienti di ordine sanitario, che possono in taluni casi derivare alla donna stessa dalla ripresa del lavoro, riducendo la durata giornaliera di questo, ma anche e soprattutto ad assicurare al bambino l'alimentazione

al seno materno con gli intervalli di tempo richiesti dalle esigenze fisiologiche.

È ovvio che tali esigenze fondamentali di ordine biologico sarebbero del tutto compromesse, qualora la lavoratrice che allatta il proprio bambino al seno dovesse praticare un orario di lavoro eccedente la durata normale.

D'altra parte si ritiene di dover prospettare gli ostacoli d'ordine pratico che sembrano opporsi alle prestazioni di lavoro straordinario, nei casi in esame, stante la impossibilità, o almeno la difficoltà di conciliare le esigenze fisiologiche dell'allattamento, il quale va praticato normalmente ad intervalli di tre ore, con quelle tecnico-organizzative dell'azienda, la quale è tenuta a rispettare le norme sull'orario di lavoro e sui riposi intermedi stabiliti dalla legge di tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Per effetto dell'art. 18 di detta legge, infatti, prolungando l'orario di lavoro oltre le otto ore, debbono essere prolungati di mezz'ora anche i riposi intermedi e, pertanto, la permanenza minima della nutrice nell'azienda viene a protrarsi, oltre che per effetto delle prestazioni straordinarie, anche a causa dei riposi intermedi obbligatori. In conseguenza delle disposizioni sopracitate e delle esigenze dell'allattamento, la donna avrebbe la necessità di fruire, dopo il lavoro ordinario, di un altro intervallo di tempo per dare al bambino l'altra poppata coincidente con il periodo di lavoro straordinario. Non essendo, però, prevista dalla legge la concessione di un ulteriore periodo di riposo per allattamento, si deve ritenere implicitamente che il legislatore non abbia inteso ammettere l'eventualità che il lavoro potesse protrarsi oltre le otto ore, nella quale ipotesi non avrebbe potuto omettere di tener conto delle esigenze fondamentali dell'alimentazione del bambino.

Alla luce delle considerazioni suesposte, di carattere biologico, legislativo e pratico, questo Ministero esprime il parere che non possa essere ammessa l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario da parte delle donne che allattano direttamente il proprio bambino, almeno per tutta la durata dell'allattamento al seno, in quanto la esecuzione di lavoro oltre il limite dell'orario normale contrasterebbe con i principi che informano la legge vigente e pregiudicherebbe il conseguimento delle provvidenze che essa ha voluto assicurare alle operaie madri ed al bambino.

Il Ministro

f.to Rubinacci

12 Giugno 1953 (n. 114)

DONNE
(lavoro notturno)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Prot. n. 6457/I-H-3

Roma, 12 giugno 1953

- A tutti i Circoli e Sezioni dell'Ispettorato
del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Campagna per la lavorazione delle conserve del pomodoro, della frutta e della verdura - Deroghe al divieto del lavoro notturno delle donne.

Questo Ministero, in vista della prossima campagna per la lavorazione delle conserve di pomodoro, della frutta e della verdura, reputa opportuno di dover impartire le disposizioni di cui appresso, che avranno valore anche per le future campagne, salvo che lo scrivente ritenga in avvenire di impartirne di diverse.

Anzitutto, le istanze per la concessione delle deroghe al divieto del lavoro notturno femminile dovranno essere trasmesse sollecitamente a questo Ministero, corredate del motivato parere di codesti Circoli e di quello delle Associazioni sindacali interessate.

Gli Uffici in indirizzo dovranno, poi, promuovere indagini nei confronti delle aziende che presenteranno le suddette domande allo scopo di accertare che, nei singoli casi, i lavori non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata.

Poichè le ragioni tecniche impongono una immediata evasione delle richieste di deroga, codesti Circoli potranno, nell'attesa che questo Ministero adotti su tali richieste le proprie determinazioni, ritenere operative le istanze trasmesse come sopra con parere favorevole.

Sulle domande, che saranno trasmesse dai vari Circoli, corredate nel senso surrichiamato, questo Ministero adotterà, ai

598

DONNE
(lavoro notturno)

12 Giugno 1953 (n. 114)

sensi dell'art. 16 lettera c) della *legge 26 aprile 1934, n. 653*, le proprie determinazioni, le quali saranno comunicate ai Circoli stessi, perchè a fine campagna essi possano riferire allo scrivente sull'azione di vigilanza svolta nel settore in questione.

p. Il Ministro

f.to *Purpura*

22 Giugno 1953

COLLOCAMENTO
(sospesi)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 22 giugno 1953

Divisione VIII

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione
- Ai Circoli dell'Ispettorato del Lavoro

Prot. n. 8/44703/H circ.

Loro Sedi

Oggetto: Iscrizione dei lavoratori temporaneamente sospesi dal lavoro agli Uffici di Collocamento.

Questo Ministero in base alle osservazioni effettuate nella prima fase di pratica applicazione della **circolare ministeriale n. 8/39918-H del 4 ottobre 1952**, di pari oggetto ha rilevato talune difficoltà che si riferiscono particolarmente al deposito presso il competente Ufficio di Collocamento, del libretto di lavoro da parte degli iscrivendi lavoratori sospesi ed all'avviamento al lavoro dei cennati prestatori d'opera presso altre aziende con la conseguente risoluzione del precedente rapporto di lavoro.

Ciò considerato, nell'intento di eliminare i cennati inconvenienti si ritiene necessario integrare come segue le istruzioni già impartite in materia.

Per quanto riguarda l'iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori sospesi dovranno essere iscritti nelle liste separate previste dall'art. 10, ultimo comma, della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, senza peraltro alcun obbligo di depositare, presso il competente Ufficio, il libretto di lavoro.

Sarà, invece, sufficiente che gli interessati depositino presso il predetto Ufficio un certificato dell'azienda da cui dipendono attestante l'avvenuta sospensione dal lavoro, la presumibile durata di essa e tutte le opportune indicazioni circa le generalità del lavoratore, i suoi precedenti lavorativi e la qualifica professionale.

È appena il caso di aggiungere a questo proposito che i lavoratori in parola dovranno rendere mensilmente al competente

COLLOCAMENTO
(sospesi)

22 Giugno 1953

Ufficio la dichiarazione di permanenza nel loro stato di disoccupazione (determinata dalla sospensione dal lavoro) prevista dall'art. 22 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

In merito, infine, all'eventuale avviamento al lavoro della manodopera in questione si dispone che al lavoratore sospeso, iscritto nelle liste di collocamento, non debba essere rilasciato il foglio di avviamento al lavoro se non previa esibizione al competente Ufficio di Collocamento, da parte del medesimo, del proprio libretto di lavoro o di una dichiarazione dell'azienda che continua a detenere tale documento attestante, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della *legge 10 gennaio 1935, n. 112*, (nel caso che il lavoratore presti la propria opera alle dipendenze di più datori di lavoro, il libretto dovrà restare depositato presso uno dei datori di lavoro, mentre gli altri dovranno essere muniti di una dichiarazione attestante detto deposito da rilasciarsi dal datore di lavoro che detiene il libretto) il deposito presso di essa del documento in parola.

In tal modo, si renderanno necessarie, per la costituzione del nuovo rapporto di lavoro, opportune intese tra il lavoratore temporaneamente sospeso dal lavoro e l'azienda dalla quale il medesimo tuttora dipende.

p. Il Ministro

f.to Murdaca

1 Luglio 1953

COLLOCAMENTO
(spettacolo)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Divisione VIII

Roma, 1 luglio 1953

Prot. n. 8/44872/F.Circ.

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro- All'Ufficio Speciale di Collocamento
per i Lavoratori dello Spettacolo

Loro Sedi

Oggetto: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneità all'esercizio della professione di orchestrale e di dirigente di complessi bandistici (legge 2 aprile 1953, n. 295).

La legge 2 aprile 1953, n. 295, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 102 del 5 maggio u.s., stabilisce, all'art. 1, che tutti gli orchestrali sprovvisti dei titoli di studio prescritti dalle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge n. 977 del 4 giugno 1934 (diploma o licenza di grado superiore conseguito in un Conservatorio di musica o Istituto musicale per far parte di orchestre sinfoniche o liriche; attestato di compimento del periodo medio quando si voglia far parte di orchestra di musica varia), e che alla data del 5 maggio 1953 abbiano esercitato da almeno tre anni la professione, per poter continuare a far parte di orchestre devono chiedere ed ottenere apposito giudizio di idoneità della Commissione nominata con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.

In relazione a quanto sopra ed in attesa delle ulteriori istruzioni che questo Ministero si riserva di fornire in seguito, si dispone che gli Uffici di Collocamento, considerato il termine di tre mesi previsto dal 2° comma dell'art. 3 della legge n. 295, fino alla data del 5 agosto p.v. continuino a procedere alle iscrizioni ed agli avviamenti al lavoro dei prestatori d'opera in questione secondo le modalità fin qui seguite.

Si rimane in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Ministro
f.to Rubinacci

COLLOCAMENTO
(rimpatriati)

6 Luglio 1953

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione e
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 6 luglio 1953

Prot. n. 8/44932/HF-1

- Ai Direttori degli Uffici Regionali del
Lavoro e della Massima Occupazione
Loro Sedi

Oggetto: Reimpiego di lavoratori rimpatriati dal Brasile.

Viene autorevolmente segnalato allo scrivente che, nonostante le provvidenze attuate dagli Enti assistenziali (sia statali, locali, o privati) in favore delle famiglie di lavoratori italiani rimpatriate dal Brasile, detti lavoratori versano, tuttora, in istato di grave disagio economico.

Questo Ministero, in conseguenza, sia per evitare che il rimpatrio dal Brasile di alcune centinaia di emigrati costituisca un motivo di perturbamento dell'ordine pubblico, sia e soprattutto per venire incontro alle legittime aspirazioni dei connazionali che ritornano in Patria dopo il tentativo di emigrazione nel cennato Stato sudamericano, si rivolge alle SS.LL. affinché svolgano un particolare interessamento inteso a procurare ad ogni nucleo familiare rimpatriato una occupazione almeno per il capo famiglia.

Soltanto in tal modo, infatti, l'azione assistenziale dei competenti Enti pubblici e privati, rivolta a reperire un alloggio ed il minimo di arredamento indispensabile per le famiglie di cui trattasi che tutto alienarono nella speranza di trovare una stabile sistemazione nel Brasile, potrà conseguire le finalità che si propone.

Ciò premesso, lo scrivente, facendo seguito alla circolare n. 8/42551 del 23 febbraio u.s., pari oggetto, invita le SS.LL. a considerare, con maggiore attenzione, il particolare stato di bisogno dei lavoratori di cui trattasi in sede di avviamento al lavoro ai normali impieghi ed a quelli straordinari (cantieri di lavoro, opere pubbliche etc.), ma, soprattutto, ad interessarsi presso le aziende locali affinché, in caso di assunzione di prestatori d'opera, avanzino preferibilmente richieste nominative di as-

6 Luglio 1953

COLLOCAMENTO
(rimpatriati)

sunzione in favore dei lavoratori rimpatriati dal Brasile l'elenco dei quali unitamente alla indicazione dei necessari elementi sarà fornito alle aziende stesse da parte delle SS.LL.

Analoghe disposizioni, conseguentemente, dovranno essere impartite, a cura delle SS.LL., ai dipendenti direttori degli Uffici del Lavoro.

Ad ogni buon fine, questo Ministero gradirà ricevere (per tramite delle SS.LL.), fin da ora, da parte di ogni Ufficio provinciale del Lavoro, un progetto con la indicazione numerica delle citate famiglie, residenti nella provincia, nonchè delle unità lavorative di ciascun nucleo familiare attualmente occupate con precisione, anche, della natura del lavoro e della sua presumibile durata.

Per il futuro, infine, dovranno essere segnalati allo scrivente gli avviamenti di lavoratori rimpatriati dal Brasile, disposti dai competenti Uffici, i nominativi dei prestatori d'opera interessati e la loro appartenenza o meno a nuclei familiari privi di altri redditi di lavoro.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione di adempimento e dei richiesti prospetti.

Il Ministro*f.to Rubinacci*

CONTRATTO A TERMINE

4 Agosto 1953

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Roma, 4 agosto 1953

Divisione XVII

- A tutti gli Ispettorati del Lavoro
- A tutti gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro

Prot. n. 23552/7-G

Loro Sedi

Oggetto: Assunzioni a tempo determinato.

Pervengono a questo Ministero diverse segnalazioni su una sempre più diffusa tendenza da parte di aziende ad assumere i lavoratori con contratto a termine, anche quando non ricorrano le condizioni per una esatta applicazione dell'art. 2097 C.C.

La natura civilistica della norma predetta vieta un intervento coattivo da parte degli organi di vigilanza e di polizia giudiziaria per il rispetto della stessa, spettando la sua interpretazione ed applicazione alla Autorità Giudiziaria unicamente su richiesta delle parti ritenute lese nei propri diritti.

Tuttavia, una diffusa estensione del fenomeno sopra indicato non manca di destare preoccupazioni a questo Ministero, per le minori garanzie che la attuazione di esso determina nella tutela dei rapporti di lavoro e per i giustificati malumori che il fenomeno stesso può produrre nelle classi lavoratrici e nelle associazioni sindacali che i loro interessi rappresentano.

Poichè la questione ha importanza sociale non trascurabile, a questo Ministero interessa conoscere, per il tramite dei propri Uffici periferici, quale sia la effettiva entità del fenomeno segnalato, quali le cause reali che determinano nelle aziende la volontà di ricorrere, nonostante le precise disposizioni di legge vigenti al riguardo, alla forma dell'assunzione dei lavoratori a tempo determinato, quali i settori produttivi dove più diffuso si presenta il fenomeno e più accentuata la tendenza all'assunzione a termine dei lavoratori o delle lavoratrici, in quali regioni o località il fenomeno assume maggiore rilevanza.

Interessa, infine, conoscere se e quali preoccupazioni, malumori o reazioni provoca nelle classi lavoratrici e nelle associa-

4 Agosto 1953

CONTRATTO A TERMINE

zioni sindacali la accertata esistenza del fenomeno.

Gli Ispettorati del Lavoro e gli Uffici del Lavoro sono pregati di volere, con i mezzi a loro disposizione, per le zone e nei limiti di rispettiva competenza, svolgere opportune indagini ed assumere informazioni al riguardo, riferendo a questo Ministero le notizie relative e le proprie eventuali considerazioni.

p. Il Ministro

f.to Del Bo

COLLOCAMENTO
(reduci)

5 Agosto 1953

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni
Divisione VIII

Roma, 5 agosto 1953

Prot. n. 8/45388/N.circ.

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Massa
Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Commissioni provinciali per il collocamento - Rappresentanza dei reduci di guerra e dalla prigionia ed equiparati.

Com'è noto alle SS.LL., l'art. 25 della *legge 29 aprile 1949, n. 264*, nello stabilire la composizione delle Commissioni provinciali per il collocamento, non ha previsto che la categoria dei lavoratori in oggetto sia, in via diretta, rappresentata nei predetti organismi collegiali.

Ciò, evidentemente, è stato determinato dalla convinzione del legislatore che l'interesse all'avviamento al lavoro dei reduci di guerra ed equiparati (come, del resto di altre categorie quali gli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio, ecc.), tutelato da una particolare legislazione, non poteva trovare ulteriore specifica tutela da parte delle Commissioni di cui trattasi soprattutto in considerazione delle finalità che la citata *legge n. 264 del 29 aprile 1949* si è proposta nel fissare le attribuzioni delle Commissioni stesse, attribuzioni che si concretano in una proficua collaborazione tra le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e l'Organo statale preposto al collocamento dei prestatori d'opera intesa a garantire, *in generale*, l'ordinato ed imparziale esercizio della complessa e delicata funzione dello avviamento al lavoro.

Tuttavia, allo scopo di conoscere se, ed in quale misura, i lavoratori reduci di guerra od equiparati siano, indirettamente, rappresentati in seno alle Commissioni provinciali per il collo-

5 Agosto 1953

COLLOCAMENTO
(*reduci*)

camento, si pregano le SS.LL. di precisare, con ogni sollecitudine, se e quanti rappresentanti dei lavoratori, membri dei suddetti organismi collegiali dalle SS.LL. rispettivamente presieduti, siano in possesso della qualifica di reduce o di invalido di guerra o di ex combattente.

Il Ministro
f.to Rubinacci

COLLOCAMENTO
(liste disoccupati)

3 Settembre 1953

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Divisione VIII

Roma, 3 settembre 1953

Prot. n. 8/45891/H/Circ.

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Dichiarazione mensile dei lavoratori circa la permanenza nel loro stato di disoccupazione effettuata in ufficio diverso da quello territorialmente competente.

È stata più volte prospettata allo scrivente l'opportunità di stabilire determinate modalità atte a consentire ai lavoratori, sia pure in casi di comprovata necessità, di effettuare la dichiarazione di permanenza nel loro stato di disoccupazione presso gli Uffici di Collocamento con sede in Comuni diversi da quelli in cui i prestatori d'opera interessati hanno la propria residenza.

Questo Ministero, al riguardo, con circolare n. 32849/13 del 22 dicembre 1951, ha espresso parere sostanzialmente contrario ad autorizzare la revisione mensile dello stato di disoccupazione dei lavoratori in uffici territorialmente incompetenti.

Tuttavia, a seguito di nuove istanze pervenute allo scrivente da parte di alcuni Uffici del Lavoro nonché di lavoratori, si è ritenuto utile di riesaminare - *ex novo* - la questione e di adottare in argomento, sentito il parere dei Direttori degli Uffici regionali del Lavoro, la seguente diversa soluzione.

Il lavoratore che desidera trasferirsi temporaneamente in altro Comune e rendere la dichiarazione mensile di permanenza nello stato di disoccupazione presso quell'Ufficio di Collocamento si presenterà all'Ufficio del Comune di residenza per chiedere la autorizzazione ad effettuare tale adempimento in Ufficio diverso.

Il collocatore, qualora ritenga di poter concedere detta autorizzazione, apporrà sul *mod. C/1* dell'interessato e sul *mod. C/3* dell'Ufficio l'annotazione «Autorizzato il controllo presso l'Ufficio di Collocamento di» (Timbro e visto del collocatore).

3 Settembre 1953

COLLOCAMENTO
(liste disoccupati)

Il collocatore dell'Ufficio menzionato nei *modd. C/1 e C/3* deve ritenersi autorizzato, in forza della cennata annotazione, ad effettuare il controllo mensile apponendo il proprio timbro e visto sul *mod. C/1* esibito dal lavoratore.

L'autorizzazione è valida per il periodo (non inferiore ad un mese) che l'Ufficio di Collocamento del Comune in cui il prestatore d'opera risiede riterrà opportuno di stabilire.

Nel mese (o nei mesi) successivo il collocatore, allorchè il prestatore d'opera, rientrato nel luogo di residenza, si presenterà all'Ufficio per il controllo mensile, potrà accertarsi se nel mese (o nei mesi) precedente il lavoratore stesso abbia provveduto a rendere la dichiarazione di permanenza nel suo stato di disoccupazione presso l'Ufficio di Collocamento designato. Nel caso che dal *mod. C/1* non risulti l'avvenuta presentazione del lavoratore presso quest'ultimo Ufficio si procederà alla radiazione del medesimo dalle liste di collocamento e, ove intervenga esplicita richiesta, alla sua reinscrizione con anzianità *ex nunc*.

Nella ipotesi, infine, che il lavoratore sia, per fondati motivi (eventi luttuosi, malattie di familiari, etc.) impossibilitato a recarsi presso l'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza, e non possa, quindi, chiedere la preventiva autorizzazione per rendere la più volte citata dichiarazione mensile in altro Ufficio, presenterà all'Ufficio del luogo di temporanea dimora una idonea documentazione, relativa allo impedimento esistente, unita a domanda di conferma nelle liste di collocamento diretta allo Ufficio del Comune di residenza.

L'Ufficio di Collocamento del luogo di temporanea dimora del lavoratore esaminerà la documentazione relativa e qualora i motivi addotti dall'interessato siano fondati, apporrà il visto di controllo sul *mod. C/1* e contemporaneamente trasmetterà la domanda e la documentazione, nonchè notizia dell'avvenuto controllo, all'Ufficio del Comune in cui il prestatore d'opera risiede.

Ove il collocatore della località di temporanea residenza del lavoratore non ritenga fondati i motivi addotti dall'interessato dovrà trasmettere la pratica, per la definitiva decisione, all'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza del prestatore di opera.

Questa ultima procedura - si intende - sarà seguita solo in via eccezionale e per fondati e impellenti motivi.

610

COLLOCAMENTO
(liste disoccupati)

3 Settembre 1953

Con le istruzioni di cui sopra questo Ministero ritiene di avere risolto il problema di cui trattasi nel modo più semplice possibile evitando un sensibile aggravio di lavoro agli Uffici di Collocamento e, in via generale, il ricorso allo scambio di corrispondenza tra Ufficio e Ufficio.

Gli Uffici in indirizzo sono, quindi, pregati di impartire, nei sensi suesposti, le necessarie istruzioni ai dipendenti collocatori.

Il Ministro

f.to Rubinacci

7 Settembre 1953 (n. 117)

DONNE E MINORI
(lavoro notturno)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 7 settembre 1953

Prot. n. 8270-A-9

- Ai Capi Circolo dell'Ispettorato del La-
voro

Loro Sedi

Oggetto: Divieto di lavoro notturno - Deroghe.

Questo Ministero ha dovuto rilevare il numero crescente di domande avanzate da aziende, direttamente o tramite codesto Ispettorato, tendenti ad essere autorizzate a derogare al divieto del lavoro notturno posto dalla *legge 26 aprile 1934, n. 653*, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, e dalla *legge 22 marzo 1908, n. 105*, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai.

Poichè la eccessiva frequenza di tali istanze e delle relative concessioni di deroga frustrano gli scopi che le norme vigenti in materia vogliono perseguire, questo Ministero - come è noto alle SS.LL. - ha concesso le deroghe stesse solo in casi eccezionali e per le ipotesi espressamente previste dalla legge. Perseguendo in detto indirizzo, si rinnova ai Capi Circoli dello Ispettorato l'invito di istruire le singole istanze con la massima sollecitudine, effettuando i necessari accertamenti sulla sussistenza delle circostanze e degli elementi addotti dagli interessati e contemplati dalle singole leggi.

Nella attesa che sulle istanze stesse - le quali devono essere rimesse a questo Ministero col motivato parere di codesto Circolo e, ove occorra, delle organizzazioni sindacali di categoria - lo scrivente adotti le proprie determinazioni, le SS.LL. dovranno astenersi dal rilasciare autorizzazioni o benestari provvisori, onde evitare che questo Ministero debba, poi, limitarsi a concedere delle sanatorie.

I Capi Circoli, inoltre, archivieranno quelle istanze di deroghe per limitati periodi avanzate tardivamente - e ne avvertiranno

senz'altro gli interessati - mentre dovranno affrettarsi ad istruire le altre che, pur tempestivamente presentate, prevedono imminente l'inizio del periodo per il quale la deroga è richiesta.

Infine, le SS.LL., nelle more della istruttoria delle singole istanze, sottoporranno a particolare vigilanza le ditte richiedenti, allo scopo di accertare che esse continuino ad uniformarsi alle norme di carattere generale e non abbiano, quindi, a preconstituire o scontare le situazioni di eccezione, che si prefiggono di conseguire appunto con la richiesta di deroga.

Si attende un cenno di assicurazione.

p. Il Ministro

f.to Del Bo

8 Settembre 1953

COLLOCAMENTO
(facchini)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 8 settembre 1953

Divisione VIII

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazione

Prot. n. 8.45990/H/F/

e p.c.:
- Ai Circoli Regionali dell'Ispettorato
del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: Lavoratori addetti al carico ed allo scarico delle merci.

A complemento di quanto è già stato brevemente illustrato nel *Notiziario n. 7 del 1° Luglio 1952* (par. 107) si precisa che i datori di lavoro, i quali eseguiscano anche, in via non continuativa, operazioni di carico e scarico di merci in genere, debbono avvalersi, senza far ricorso agli Uffici di Collocamento, esclusivamente di facchini liberi esercenti (riuniti o meno in carovane) abilitati all'esercizio di tale attività professionale mediante apposita autorizzazione dell'Autorità di P.S. In conseguenza la manodopera iscritta nelle liste di collocamento e fisicamente idonea al disimpegno di detti lavori (ma non munita della cennata autorizzazione) potrà essere avviata dai competenti Uffici soltanto nel caso in cui i facchini locali non siano in numero sufficiente ad assolvere lavori di carico e scarico loro affidati dalle aziende interessate.

Infatti essendo tuttora in vigore i contratti collettivi di lavoro, relativi alle operazioni di facchinaggio, stipulati durante il cessato regime corporativo - e ciò ai sensi dell'art. 43 del *D.L. L. 23 novembre 1944, n. 369* (soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste) - dovrà ritenersi attualmente operante anche la clausola - costantemente inserita nelle predette regolamentazioni - la quale testualmente stabilisce:

«Le aziende *omissis* potranno effettuare per-

COLLOCAMENTO
(facchini)

8 Settembre 1953

sonalmente o a mezzo di propri dipendenti *a carattere stabile e continuativo* le operazioni di carico e scarico entro e fuori dell'azienda.

Al di fuori dei casi suddetti le aziende non potranno avvalersi, per le operazioni di facchinaggio, se non dell'opera di coloro che esercitano abitualmente il mestiere di facchino (Cfr. ad esempio il contratto nazionale di lavoro per i facchini liberi esercenti stipulato a Roma il 28 febbraio 1939 pubblicato nel B.U. M.C. 15 marzo stesso anno).

Si aggiunge, inoltre, che la *circolare* del Ministero dell'Interno n. 10.15.507 del 22 settembre 1946, diretta ai Prefetti della Repubblica, dispone quanto segue:

«Risulta al Ministero che in talune piazze l'attività di facchino viene attualmente esercitata anche da persone non munite del certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del vigente T.U. delle leggi di P.S. e da persone che hanno ottenuto siffatta iscrizione pur esercitando presentemente attività professionale diversa da quella di cui trattasi.

Di tale circostanza approfittano aziende poco scrupolose per remunerare il lavoro a prezzi inferiori a quelli stabiliti dalle tariffe regolarmente approvate.

Per ovviare agli inconvenienti lamentati è necessario che gli Organi di polizia curino l'osservanza della citata disposizione *omissis*

p. Il Ministro

f.to Del Bo

18 Settembre 1953 (n. 116)

RICORRENZE FESTIVE

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 18 settembre 1953

Prot. n. 8445-I.C.7.

- Ai Capi Circolo dell'Ispettorato del La-
voro

Loro Sedi

**Oggetto: Interpretazione della legge 27 maggio 1949, n. 260, che
detta norme in materia di ricorrenze festive.**

Come è ben noto alle SS.LL., con la circolare n. 83 del 17 gennaio 1952, questo Ministero impartì delle disposizioni in ordine all'applicazione dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive.

Al riguardo, questo Ministero ritenne opportuno sentire anche l'autorevole parere del Consiglio di Stato, il quale con una elaborata motivazione espresse l'avviso che i datori di lavoro erano tenuti a corrispondere nei giorni di festività nazionali non lavorati, l'intera retribuzione corrispondente all'orario di lavoro fissato dal contratto collettivo, affermando così il principio che scopo precipuo della legge era quello di solennizzare le ricorrenze festive a carattere nazionale, sicchè la retribuzione giornaliera corrisposta doveva essere intesa come una gratifica e non come un risarcimento del danno subito dal lavoratore per il mancato guadagno.

Dopo l'emanazione della detta circolare sono sorti due fatti nuovi, e cioè la difformità delle pronunzie della Magistratura ordinaria al riguardo e la presentazione di una proposta di legge, di iniziativa parlamentare, che regola compiutamente la materia.

Più precisamente avendo, in applicazione delle disposizioni impartite, vari Circoli dell'Ispettorato del Lavoro provveduto a denunciare all'Autorità giudiziaria le ditte inadempienti, alcuni Giudici hanno condannato le ditte, mentre altri le hanno assolte perchè il fatto non costituisce reato.

Inoltre, questo Ministero, di fronte alle numerose incertezze presentate fin dalla prima applicazione della legge in parola, aveva provveduto ad elaborare un apposito disegno di legge con il quale si tendeva non solo a chiarire il precetto legislativo, ma anche a disciplinare diversamente la materia. In seguito per motivi di opportunità detto disegno di legge fu accantonato, avendo gli on. Repossi, Fassina ed altri presentato alla Camera dei Deputati una proposta di legge per interpretare l'art. 5 della legge suddetta. Questa, approvata dalla Camera dei Deputati, fu esaminata anche dalla X Commissione permanente del Senato, il quale predispose un nuovo testo, che differiva da quello approvato dalla Camera dei Deputati per il fatto che con esso si modificava sostanzialmente il concetto espresso dall'art. 5 della legge «con valore innovativo».

La proposta di legge non ebbe più seguito per l'avvenuto scioglimento del Senato. Recentemente una nuova proposta di legge è stata presentata dal sen. Bitossi e da altri in materia di ricorrenze festive, di ferie e di gratifiche natalizie.

Ciò stante, in attesa che la giurisprudenza della Magistratura ordinaria acquisti un valore di uniformità, e in attesa che la materia possa ricevere una definitiva regolamentazione attraverso una delle due proposte di legge succitate, questo Ministero - anche allo scopo di evitare che l'azione dell'Ispettorato del Lavoro possa ricevere delle smentite da parte della Autorità giudiziaria - ritiene che sia quanto mai opportuno soprassedere temporaneamente alla azione intrapresa a seguito della **circolare n. 83 del 17 gennaio 1952**.

Si pregano le SS.LL. di voler regolare la propria attività in conformità.

Questa disposizione ha *carattere strettamente riservato*.

Il Ministro

f.to Rubinacci

20 Ottobre 1953 (n. 119)

PROSPETTI PAGA

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 20 ottobre 1953

Prot. n. 8930-I.J.1

- Ai Capi Circolo dell'Ispettorato del Lavoro

e p.c.:

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Massima
Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Legge 5 gennaio 1953, n. 4: Prospetti di paga.

La Gazz. Uff. della Repubblica Italiana ha pubblicato la legge 5 gennaio 1953, n. 4, contenente «norme circa l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga».

Dal gennaio ad oggi, nella prima applicazione della legge, sono sorti dei dubbi e si sono manifestate delle incertezze. Un indice di ciò è dato dai numerosi quesiti, che, da parte di alcuni Ispettorati del Lavoro o da parte di aziende interessate o di associazioni sindacali competenti, sono stati rivolti a questo Ministero, il quale ha, di volta in volta e caso per caso, espresso il suo avviso in merito.

Allo scopo, però, di assicurare uniformità di interpretazione e di applicazione della legge suddetta, si ritiene opportuno - con la presente circolare - di fornire alcuni chiarimenti e di impartire istruzioni, che siano di guida per tutti coloro che o sono destinatari delle norme giuridiche o sono chiamati ad assicurarne la osservanza.

I. - Finalità della legge.

Come è noto, nel passato numerosi contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute

te, disponevano, per alcuni settori economico-produttivi l'obbligo dei datori di lavoro di consegnare ai propri dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, una «busta paga» od altro documento equipollente.

Detto documento aveva lo scopo di consentire ad ogni lavoratore di conoscere l'entità delle varie competenze corrispostegli (stipendio o paga base; compensi per lavoro straordinario, per lavoro notturno e per lavoro festivo; indennità di varia indole; utile di cottimo; rimborsi; premi, gratifiche; assegni familiari, ecc.), delle varie ritenute gravanti sul lordo delle competenze (oneri previdenziali e fiscali; acconti; trattenute per sanzioni disciplinari; addebiti vari, ecc.), oltrechè di verificare la esattezza degli importi medesimi e quindi del netto corrisposto.

L'adozione della busta paga permetteva anche una più agevole azione di vigilanza agli organi ispettivi, i quali erano allora chiamati a controllare l'applicazione dei contratti collettivi (applicazione tutelata da sanzioni penali). Inoltre, essi dal raffronto delle buste paga con i vari documenti aziendali - libri paga, copie delle denunce ai vari Istituti previdenziali, ecc. - avevano modo di accertare la rispondenza delle registrazioni eseguite dalle aziende.

Soppresso l'ordinamento sindacale-corporativo, l'obbligo delle buste-paga era rimasto solo per quelle categorie economiche e produttive per le quali era stato previsto dai contratti collettivi di lavoro suddetti, i quali conservavano la loro efficacia obbligatoria in base al disposto dell'art. 43 del *D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369*.

La necessità della sua estensione a tutte le categorie dei lavoratori, soprattutto di quelle più povere, a salari più bassi, e quindi più bisognose della tutela della legge, si era acuita in questi ultimi anni. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale aveva predisposto nel 1951 un disegno legge, il quale però incontrò obiezioni, rilievi e difficoltà soprattutto per ragioni tecniche da parte di alcune categorie, le quali erano e sono preoccupate della adozione del sistema.

Fortunatamente sovvenne l'iniziativa parlamentare. Una proposta di legge, presentata dall'on. Palenzona ed altri, ha avuto il consenso dei due rami del Parlamento ed è giunta felicemente in porto, dando vita alla *legge 5 gennaio 1953, n. 4*.

Questa, infatti, intende

20 Ottobre 1953 (n. 119)

PROSPETTI PAGA

- a) disciplinare in maniera uniforme e generale la materia;
- b) porre in condizione il lavoratore di controllare con facilità se è stato trattato conformemente a quanto gli compete;
- c) salvaguardare il prestigio degli organi statali di ispezione e dei funzionari che ne esercitano l'azione, col porli in grado di accertare in ogni momento la esatta corrispondenza delle annotazioni risultanti dal prospetto di paga con le registrazioni eseguite sui libri paga.

2. - Campo di applicazione.

L'art. 1 della legge introduce l'obbligo, per tutti i datori di lavoro in senso lato, di consegnare ai propri dipendenti, contemporaneamente alla retribuzione, un «prospetto di paga», nel quale siano indicati tutti gli elementi che compongono la retribuzione e le singole trattenute.

Dal contenuto dell'articolo stesso si desume che, salvo le esclusioni delle quali si dirà appresso, il precetto legislativo è rivolto indistintamente a tutti i datori di lavoro, per i quali ricorra l'obbligo di corrispondere la retribuzione per il lavoro prestato alle proprie dipendenze.

Per una esatta applicazione della legge, occorre riferirsi quindi all'esistenza del rapporto di lavoro, il quale comporta per il lavoratore, accanto all'obbligo della prestazione del lavoro con diligenza soggettiva ed oggettiva, con fedeltà e con subordinazione, anche il diritto alla retribuzione.

La legge si applica alle società di fatto, rispetto ai soci che rivestano la figura di «dipendenti» delle società stesse. Si applica anche alle società cooperative, le quali - per l'ultimo comma dell'art. 1 - sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti.

3. - Esclusione dell'obbligo del prospetto di paga.

La legge prevede espressamente i casi in cui l'obbligo della adozione del prospetto di paga non si applica. Occorre distingue-

re al riguardo i prestatori d'opera dai datori di lavoro.

1. Per quanto attiene ai *lavoratori*, l'obbligo è limitato agli impiegati, agli operai e alle categorie intermedie. Esso non si estende ai dirigenti di aziende, come è espressamente detto dall'art. 1 della legge.

La ragione della esclusione è evidente e si collega alla distinzione dei lavoratori, posta dall'art. 2095 del *Codice civile*, in dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati e operai.

La necessità della tutela giuridica perseguita dalla legge in esame non si riscontra per la categoria dei dirigenti, i quali conoscono perfettamente l'ammontare complessivo delle loro retribuzioni e i vari elementi costitutivi.

È dubbio se l'obbligo si estenda ai parenti, che lavorano alle dipendenze del datore di lavoro. La questione, che ha grande importanza per le botteghe artigiane, potrebbe sorgere per i parenti ed affini non conviventi.

Invero, per quelli conviventi essa discende dalla *mens legis* e dallo stesso sistema giuridico in materia di lavoro. I parenti ed affini non oltre il terzo grado, conviventi con il datore di lavoro ed a suo carico, sono quasi sempre esclusi dalle leggi di tutela del lavoro: così per gli assegni familiari, per il libretto di lavoro, per il collocamento, per l'orario di lavoro, per il riposo, ecc. Sono essi inclusi nella disciplina dettata dalla legge infortuni, ma per scopi ben definiti, che non si ritiene ricorrano nella legge in esame. Nel caso di parenti conviventi, è poi molto difficile discernere la misura e la composizione della retribuzione e degli altri benefici che derivano dalla comunione familiare del datore di lavoro.

Ma anche per i parenti ed affini non conviventi occorre giungere alla stessa conclusione negativa. Lo scopo della legge è di tutelare il lavoratore dipendente, di chiarificare i rapporti economici intercorrenti tra il datore di lavoro ed i suoi dipendenti; essa non vuole nè deve creare motivi di discordie o di dissidi nella famiglia, la cui unità spirituale va invece tutelata dalla legge e integrata e potenziata.

Vi sono, poi, ragioni di opportunità. Le esagerazioni in materia sociale fanno più male che bene, conducono a rendere evanescente o discrezionale una tutela giuridica, che, mossa da interessi superiori, deve invece essere precisa e chiara.

20 Ottobre 1953 (n. 119)

PROSPETTI PAGA

2. Per quanto riguarda i *datori di lavoro*, l'obbligo dell'adozione del prospetto di paga, per il disposto dell'art. 4 della legge, non riguarda:

- a) le Amministrazioni dello Stato e le relative Aziende autonome;
- b) le Regioni, le Provincie ed i Comuni;
- c) le aziende agricole che impiegano, nell'annata agraria, manodopera salariata per un numero di giornate lavorative non superiori a 3.000;
- d) i privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.

La elencazione fatta dalla legge è *tassativa*. Se ve ne fosse bisogno, una conferma di questa tesi potrebbe essere rilevata dai lavori parlamentari, i quali in materia sono chiarissimi e determinanti: quindi, non possono applicarsi criteri di interpretazione analogica.

La esclusione dell'obbligo per le aziende agricole che durante l'annata agraria impiegano manodopera salariata per un numero di giornate lavorative pari o inferiori a 3.000, è dettata dal carattere familiare o dalla limitata dimensione delle aziende stesse. Si tratta, in effetto, di piccole imprese che sarebbero state costrette a inutili fatiche e a difficili formalità contabili, che soprattutto in alcune regioni d'Italia, è illusione voler richiedere.

Nell'applicazione pratica della norma legislativa, si incontreranno indubbiamente delle difficoltà nello stabilire se una determinata azienda rientri o meno nella tutela voluta dalla legge. Si reputa, pertanto, utile rammentare, al riguardo, che si potranno rilevare elementi precisi:

- presso gli Uffici provinciali per i contributi agricoli unificati, in quelle provincie nelle quali è in atto l'accertamento sull'impiego effettivo di manodopera previsto dall'art. 5 del *D.L. 23 gennaio 1948, n. 59*, concernente «modificazioni alla procedura per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati»; si ritiene, però, non consigliabile, che gli Ispettori si basino esclusivamente sui dati rilevati nelle provincie ove l'accertamento per la riscossione dei contributi unificati sia attuato con metodo induttivo;

- dagli elenchi di cui all'art. 3 (voce 2) del *D.L. 16 settembre 1947, n. 929*, contenente norme sul massimo impiego di lavoratori agricoli.

Elementi utili di giudizio, infine, gli Ispettori del Lavoro potranno rilevare presso i competenti Uffici di Collocamento, che, pertanto, sono invitati con la presente circolare a dare la propria collaborazione ai funzionari preposti alla vigilanza.

Sempre in materia di aziende agricole, si rammenta che l'inizio dell'annata agraria non è lo stesso in tutte le zone del territorio nazionale; quindi, ai fini della vigilanza sull'applicazione della legge presso le aziende agricole che non rientrano nell'esclusione, dovrà aversi cura di accertare, per le singole località, tale data.

La esclusione dell'obbligo previsto alla voce d) dell'art. 4 della legge - per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari - è chiara.

Pur tuttavia, è sorta questione se i proprietari di fabbricati siano o meno obbligati a consegnare il prospetto in parola al personale di custodia o di pulizia degli immobili. Al riguardo si osserva che l'esclusione di tale obbligo può operare soltanto quando l'immobile, non trattandosi di condominio, è abitato unicamente dal proprietario del medesimo, dai suoi familiari, ospiti e personale di servizio e non nel caso in cui lo stabile è, sia pure in parte, affittato a terzi o quando il proprietario vi eserciti attività professionali, industriali, commerciali, ecc.

4. - Requisiti del prospetto paga.

La legge - come si evince anche dalle discussioni svolte presso le Commissioni parlamentari della Camera e del Senato in sede deliberante - non ha stabilito, volutamente, un particolare modello di prospetto di paga: e ciò allo scopo di consentire ai datori di lavoro di usare qualunque tipo di prospetto confacente ai propri sistemi amministrativo-contabili.

Basterà solamente che il documento contenga le indicazioni di cui all'art. 1 della legge stessa, e cioè:

- a) il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore;

20 Ottobre 1953 (n. 119)

PROSPETTI PAGA

- b) il periodo cui la retribuzione si riferisce;
- c) gli elementi di cui si compone la retribuzione;
- d) le singole trattenute;
- e) la firma, sigla o timbro del datore di lavoro.

In ordine a dette *indicazioni* ed in relazione alle discussioni svoltesi in sede parlamentare, va tenuto presente quanto segue:

1) Sui prospetti di paga, in luogo del *nome e cognome*, della qualifica dei dipendenti e della causale dei singoli importi delle competenze e delle ritenute, i datori di lavoro possono indicare sigle o numeri convenzionali e prefissati (indicazioni in codice), con i quali contraddistinguere il nominativo di ciascun lavoratore, nonchè la qualifica ed i titoli delle varie competenze e delle ritenute. Ciò si rende necessario allo scopo di consentire la compilazione dei prospetti di paga a mezzo di particolari macchine contabili, che, pur potendo scrivere cifre o sigle caratteristiche, non scrivono parole.

2) La *qualifica* dei lavoratori deve essere riportata sul prospetto di paga (anche se espressa, come detto innanzi, in codice). Con tale locuzione, deve intendersi non la generica «categoria» d'impiegato, intermedio od operaio, ma la specifica indicazione dalla quale si desume immediatamente quali siano le attribuzioni di ogni lavoratore o almeno il suo grado nella scala gerarchica di ciascuna delle tre categorie surrichiamate. Così, ad esempio: per gli impiegati deve essere specificato se hanno mansioni d'ordine, di concetto, ecc.; per gli operai deve essere specificato, almeno, se sono manovali comuni, specializzati, operai qualificati, oppure operai specializzati.

Qualora qualcuna di dette qualifiche sia a sua volta ripartita in classi o sottogruppi, che comportino una differenziazione nella misura della retribuzione, (come ad esempio per gli specializzati dell'industria edilizia, che sono suddivisi in due categorie con distinte retribuzioni) dovrà essere riportata, sul prospetto di paga, la annotazione relativa.

Tale interpretazione deriva sia dalle finalità cui tende la legge, fra le quali va compresa quella di consentire al lavoratore di verificare se la retribuzione di cui gode corrisponda al minimo pre-

visto dal contratto collettivo per la sua qualifica, che dal fatto che il *Codice Civile*, all'art. 2095, definisce «categorie» e non «qualifiche» gli attributi di dirigente, impiegato ed operaio, ai quali va aggiunto quello di equiparato (*alias* intermedio), istituito successivamente in forza di contratti collettivi di lavoro.

3) In ordine alla *retribuzione*, si evince, dall'interpretazione letterale del primo comma dell'art. 1, che devono essere indicati sul prospetto di paga tutti, senza eccezione, gli elementi che la compongono.

Per le retribuzioni che sono pagate parte in denaro e parte in natura, il prospetto di paga dovrà contenere solo la indicazione della somma in denaro. La descrizione o la valutazione della retribuzione in natura avrebbe solamente scopi contabili e quindi diversi da quelli della legge in questione.

D'altra parte, siccome il prospetto di paga deve essere consegnato al momento in cui si verifica la corresponsione della retribuzione e questa, quando è in natura, in alcuni casi è concessa nel corso di tutto il periodo di paga (come si verifica per il vitto e per l'alloggio), sarebbe materialmente impossibile ai datori di lavoro di adempiere, per questa parte della retribuzione, al precetto di cui all'art. 3 della legge.

E ancora non è materialmente possibile operare ritenute o detrazioni sulla parte di retribuzione in natura, che poi non potrebbero essere congruamente indicate se non in forma di numerario.

4) Sul prospetto di paga deve indicarsi l'ammontare delle somme afferenti al *lavoro straordinario, notturno e festivo*, relativi al periodo di retribuzione al quale il prospetto di paga si riferisce.

5) È stato, altresì, chiesto se nel caso di corresponsione di *acconti* occorra consegnare ai lavoratori un prospetto di paga unitamente all'acconto medesimo.

A tal riguardo questo Ministero ritiene che non ricorra tale obbligo, in quanto gli acconti - come già accennato - debbono essere registrati fra le voci afferenti alle ritenute, sul prospetto di paga che sarà consegnato all'atto della corresponsione della retribuzione.

6) Il secondo capoverso dell'art. 1 dispone che il prospetto di paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro.

20 Ottobre 1953 (n. 119)

PROSPETTI PAGA

ro o di chi ne fa le veci. Si precisa che esso contiene una elencazione di obblighi non concorrenti ma alternativi, nel senso che sia sufficiente che il prospetto di paga porti: o l'indicazione della ditta, ottenuta a stampa o con timbro o con altro mezzo indelebile, oppure la firma del datore di lavoro o quella di chi ne fa le veci.

7) È stato, inoltre, chiesto a questo Ministero se, nel caso che in *due periodi di paga consecutivi non si verificano* variazioni negli elementi della retribuzione e in quelli delle trattenute, sia consentito che, nel prospetto di paga afferente al secondo periodo, anzichè registrare tutte le indicazioni di legge, possa essere riportata la semplice annotazione: «nulla è variato rispetto al prospetto di paga del periodo che precede».

Al riguardo si ritiene che non sia possibile ricorrere ad un tale sistema, che sarebbe contrario alla lettera e allo spirito della legge. Una conferma di questa soluzione è data dai lavori parlamentari. Nella proposta di legge dell'on. Palenzona era stata prevista una possibilità del genere, ma la medesima è stata poi scartata nel corso delle discussioni in seno alla Commissione della Camera.

8) Sempre in ordine ai requisiti del prospetto di paga occorre dire che alcune aziende *usano* consegnare a ciascun dipendente una *busta* (su cui sono indicati il nome della ditta nonché il cognome, nome e qualifica del lavoratore interessato) contenente, oltre al denaro dovuto, una *strisciolina di carta con lo sviluppo meccanografico delle competenze*. Al riguardo è stato chiesto se il sistema in questione - composto di busta e strisciolina l'una integrativa dell'altra - possa considerarsi rispondente ai requisiti di cui all'art. 1 della legge.

Lo scrivente propende per l'affermativa, purchè tanto sulla busta quanto sulla strisciolina - contenenti nel loro insieme tutte le indicazioni prescritte dall'art. 1 della legge - sia riportata una indicazione di riferimento, anche se espressa in codice, in modo da evitare l'arbitraria sostituzione della busta o della strisciolina da parte di chi ne avesse interesse.

5. - Documenti equipollenti al prospetto di paga.

L'assenza di una forma prestabilita dalla legge per i prospetti di paga fa sorgere, indirettamente, il problema dei documenti equipollenti ai medesimi.

Al riguardo occorre fissare due punti fermi.

1) - Alcuni contratti collettivi di lavoro prevedono l'adozione di documenti che potrebbero servire agli stessi scopi cui tende il prospetto di paga.

Così, ad esempio, il «Patto collettivo nazionale di lavoro per i salariati fissi dell'agricoltura» stipulato il 31 luglio 1951, prevede la istituzione, a mezzo di accordi integrativi provinciali, di particolari libretti individuali, denominati «libretti sindacali di lavoro», sui quali devono essere registrate, oltre alle indicazioni previste dalla *legge 5 gennaio 1953, n. 4*, molti altri dati. Secondo il combinato disposto dagli artt. 4 e 7 del patto medesimo, allorchè si instaura un rapporto di lavoro, devono essere redatti contemporaneamente due dei suddetti «libretti sindacali», dei quali uno deve essere trattenuto dal datore di lavoro e l'altro dal lavoratore. Su tali libretti, oltre alle registrazioni attinenti al contratto individuale concordato, devono, nel corso del rapporto di lavoro, essere registrati tutti gli elementi della retribuzione in denaro od in natura, tanto in acconto che a saldo, le ritenute, le assenze dal lavoro e relativa durata, le ferie, le indennità di licenziamento, ecc.

A tal riguardo si ritiene che il libretto sindacale di cui trattasi possa essere considerato, in via di massima, equipollente al prospetto di paga e quindi sostitutivo di quest'ultimo, semprechè esso contenga *tutte* le indicazioni prescritte per i prospetti di paga e uno dei due esemplari sia consegnato effettivamente al lavoratore, lasciandolo in suo possesso, e continuamente aggiornato a cura del datore di lavoro ogni qualvolta venga corrisposta la retribuzione.

In alcune provincie, nelle quali i datori di lavoro assumono intere famiglie di salariati, è stato introdotto l'uso di «libretti sindacali di lavoro» afferenti ad interi nuclei familiari. In merito si osserva che, qualora da questi libretti non si possano desumere le competenze e le ritenute interessanti *ciascun componente*

20 Ottobre 1953 (n. 119)

PROSPETTI PAGA

del nucleo familiare, non potrà ammettersi la loro equipollenza con il prospetto di paga previsto dalla legge, salvo che, ed è evidente, abbandonandosi il criterio con cui furono concepiti i modelli di libretti in questione, sia adottato un libretto per ciascun componente del nucleo familiare anzichè un libretto cumulativo.

2) - La obbligatorietà della consegna del prospetto di paga unitamente alla retribuzione, è indipendente dall'obbligo, previsto da alcuni contratti collettivi di lavoro, di consegnare ai dipendenti unitamente alle competenze, o in altro momento, particolari documenti dimostrativi di determinati elementi della retribuzione o delle ritenute, come per es.: bollette di cottimo, notifica di multe disciplinari o di addebiti, ecc.

Questi documenti devono, perciò, considerarsi integrativi del prospetto di paga: ed è indubbia la loro utilità ai fini del controllo delle indicazioni di cui al prospetto in parola.

6. - Rispondenza del prospetto di paga con i libri paga.

L'art. 2 della legge stabilisce che «le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo».

Questa disposizione va interpretata nel senso che la rispondenza deve verificarsi quando i libri paga, o documenti equipollenti, esistano in base ad un obbligo previsto dalla legge e semprechè le registrazioni su questi siano fedeli.

Ma non va interpretata nel senso che si sia inteso di estendere l'obbligo della tenuta dei libri paga a quelle aziende, per le quali, come le agricole, tale obbligo non sussiste.

7. - Consegna del prospetto di paga.

1) - La consegna del prospetto paga è regolata dagli artt. 1 e 3 della legge.

È stato chiesto a questo Ministero che differenza sussista fra l'obbligo di cui alla prima parte dell'art. 1 «di consegnare,

all'atto della corresponsione della retribuzione, (*omissis*), un prospetto di paga» e quello di cui all'art. 3 ove è detto che il prospetto medesimo «deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui viene consegnata la retribuzione».

Al riguardo si fa presente che nessuna differenza esiste fra i due obblighi: con l'art. 3 il legislatore ha inteso ribadire e precisare in modo inequivocabile che la consegna della retribuzione e del prospetto di paga debbono avvenire contemporaneamente.

Ben si intende, poi, che la consegna del prospetto di paga non va riferita al momento in cui finisce il periodo retributivo, ma a quello in cui viene effettivamente corrisposta la retribuzione, secondo le norme contrattuali e la consuetudine in atto.

2) - I prospetti di paga, consegnati ai dipendenti nei termini di legge, debbono essere lasciati ad essi definitivamente.

Questa precisazione è necessaria. Al fine di dissipare incertezze in ordine all'applicazione delle disposizioni sul bollo nei confronti delle buste paga, nel 1932 il Ministero delle Finanze - Direzione generale delle tasse sugli affari - con propria circolare precisò che le buste medesime, comunque redatte, avendo carattere prevalente di atti interni di amministrazione delle aziende, erano esenti da tassa di bollo, salvo che nel caso in cui fossero fatte firmare dagli aventi diritto, dovendosi, allora, assolvere la tassa di bollo ordinaria per quietanza.

Dal contenuto di dette circolari, alcune aziende trassero erroneamente il convincimento di poter chiedere la restituzione delle buste paga dopo che gli interessati ne avevano presa visione ed avevano ritirato il denaro contenutovi.

8. - Penalità.

L'applicazione della legge è assicurata e rafforzata da norme penali.

Sono considerate contravvenzioni:

- a) la mancata o la ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga;
- b) la omissione o la inesattezza delle registrazioni.

20 Ottobre 1953 (n. 119)

PROSPETTI PAGA

La pena prevista è l'ammenda, che sarà da L. 1.000 a L. 5.000 per ogni lavoratore, cui la contravvenzione si riferisce.

9. - Azione di vigilanza.

Nel richiamare sulle varie disposizioni della *legge 5 gennaio 1953, n. 4*, la particolare attenzione dei dipendenti uffici, questo Ministero non si nasconde le difficoltà di una pronta, sollecita e integrale applicazione di esse, dovute soprattutto alla ignoranza della legge o a ragioni di ordine tecnico-contabile specie da parte delle aziende agricole, delle aziende artigiane o di piccole aziende industriali e commerciali.

D'altra parte, le incertezze che hanno dato luogo ai quesiti sopra riportati denotano che non solamente i datori di lavoro che devono ottemperare al precetto legislativo, ma anche gli uffici preposti alla vigilanza, nonché le associazioni sindacali, hanno rilevato difficoltà d'ordine interpretativo.

Questo Ministero, pertanto, raccomanda agli Ispettorati del Lavoro, di svolgere, nella prima applicazione della *legge 5 gennaio 1953, n. 4*, prevalentemente una azione di divulgazione e di persuasione, piuttosto che un'azione repressiva.

Tale criterio dovrà essere seguito soprattutto nei confronti delle aziende appartenenti a quei settori economico-produttivi, per i quali i contratti collettivi, stipulati ai sensi della *legge 3 aprile 1926, n. 563*, non avevano ancora sancito l'obbligo della busta o del prospetto paga (per esempio aziende agricole ed artigiane).

Sarà, pertanto, opportuno che gli Ispettori del Lavoro, salvo la ipotesi che essi si trovino in presenza di casi gravi, prima di deferire le aziende inadempienti all'Autorità giudiziaria, rilascino alle ditte stesse le prescrizioni del caso a norma dell'art. 5 della *legge di conversione 16 giugno 1932, n. 886*, riservandosi di adottare, in un secondo tempo, provvedimenti di rigore.

Gli Ispettorati del Lavoro sono pregati di dare notizia a questo Ministero, con dettagliata relazione, in ordine alla applicazione della legge in parola nell'anno 1953 precisando il numero delle aziende visitate, il genere e numero delle prescrizioni im-

20 Ottobre 1953 (n. 119)

PROSPETTI PAGA

partite e delle contravvenzioni eventualmente elevate. Essi vorranno, altresì, segnalare le eventuali incertezze che sorgessero nella interpretazione dei vari articoli del provvedimento legislativo, proponendo eventualmente anche le soluzioni che ritenessero possibili in relazione alle singole situazioni.

L'invio della relazione dovrà avvenire entro il mese di gennaio 1954.

Il Ministro

f.to Rubinacci

6 Novembre 1953 (n. 120)

ISPettorato DEL LAVORO
(denuncia contro ditte)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro

Roma, 6 novembre 1953

Divisione XVI

- A tutti i Circoli e Sezioni dell'Ispettorato del Lavoro

Prot. n. 6782/A/9

Loro Sedi

Oggetto: Richiesta da parte dei lavoratori di dichiarazioni relative a denunce contro ditte da essi presentate all'Ispettorato del Lavoro.

Taluni Circoli dell'Ispettorato del Lavoro hanno segnalato a questo Ministero che, da parte dei lavoratori che hanno inoltrato denunce a carico di ditte per infrazioni alle leggi sociali, pervengono richieste tendenti ad ottenere attestati dai quali risulti l'invio di tali denunce agli Ispettorati stessi. Risulta inoltre che in alcune richieste manca la specificazione del motivo, mentre in altre è genericamente accennato che gli attestati dovrebbero essere esibiti all'Autorità giudiziaria in cause civili pendenti.

Essendo stato posto a questo Ministero il quesito sulla possibilità o meno di far luogo al rilascio dei suddetti attestati ai lavoratori, l'Amministrazione scrivente esprime l'avviso che non sussistano particolari motivi per non aderire alle richieste degli interessati, sia ai fini della eventuale esibizione in giudizio delle dichiarazioni in parola, sia per la definizione di pratiche di carattere amministrativo. Infatti, il rilascio, da parte di codesti Uffici, degli attestati di cui trattasi non solo non sembra possa condurre a conseguenze pregiudizievoli, ma, particolarmente in materia assicurativa, l'attestazione delle denunce presentate agli Ispettorati contro le ditte inadempienti all'osservanza delle leggi sul lavoro, può tornare utile agli stessi lavoratori. Ciò in quanto, nelle more del giudizio penale da instaurarsi contro le aziende contravvenute, i lavoratori, con la esibizione di tali attestati agli Istituti previdenziali, potranno fruire di quelle prestazioni

ISPETTORATO DEL LAVORO
(denuncia contro ditte)

6 Novembre 1953 (n. 120)

alle quali hanno diritto indipendentemente dall'effettivo versamento dei relativi contributi da parte dei datori di lavoro.

In rapporto a quanto precede, si invitano codesti Ispettorati a voler uniformare la loro azione ai criteri suesposti, dando corso alle richieste presentate dai lavoratori nei sensi di cui sopra.

Si gradirà un cortese cenno d'intesa al riguardo.

Il Ministro

f.to Rubinacci

10 Novembre 1953 (n. 121)

DONNE E MINORI
(lavoro notturno)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale dei Rapporti
di lavoro

Divisione XVI

Roma, 10 novembre 1953

Prot. n.9166-I.H.3.

- Ai Capi Circolo dell'Ispettorato del La-
voro

Loro Sedi

Oggetto: Applicazione della legge 26 aprile 1934, n. 653 - Disciplina istanze di deroga al divieto del lavoro notturno femminile.

In diverse occasioni questo Ministero ha dovuto rilevare che talune aziende adibiscono al lavoro notturno personale femminile ancor prima di inoltrare la domanda per ottenere l'autorizzazione a derogare al divieto sancito dalla *legge 26 aprile 1934, n. 653*, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

Appare superfluo sottolineare la gravità di tali abusi che si risolvono, sostanzialmente, oltre che in una inammissibile elusione delle finalità di ordine sociale che il legislatore ha inteso perseguire, in un esautoramento del potere di imperio che caratterizza il precetto legislativo.

Già con *circolare n. 117, del 7 settembre u.s.*, sono state impartite alle SS.LL. istruzioni intese, tra l'altro, ad evitare che le ditte richiedenti abbiano a preconstituire, sia pure nelle more dell'istruttoria delle singole istanze di deroga, situazioni di eccezione che, in ogni caso, debbono essere ovviamente circoscritte alle ipotesi previste dalla legge. Pertanto, nel richiamare la particolare attenzione delle SS.LL. sulla stretta osservanza di tali direttive di massima, si invitano i Capi Circolo dell'Ispettorato del Lavoro ad intervenire energicamente nei confronti delle aziende che si rendessero responsabili degli abusi sopra rilevati. Inoltre, in casi del genere, le ditte, previa diffida dall'utilizzare nel lavoro notturno personale femminile prima che sia pervenuta da parte di questa Amministrazione l'eventuale autorizzazione, dovranno essere invitate a presentare la domanda di dero-

DONNE E MINORI
(lavoro notturno)

10 Novembre 1953 (n. 121)

ga entro un margine di tempo che, rispetto all'inizio del periodo per cui la deroga è richiesta, sia sufficiente a mettere in grado gli Ispettorati del Lavoro ad esperire i necessari accertamenti sulla sussistenza delle circostanze addotte dalle aziende interessate.

Si confida nell'azione che, nei sensi suespressi, le SS.LL. vorranno svolgere adottando tutte le misure che saranno ravvisate opportune per una efficiente disciplina della materia.

Si resta in attesa di un cenno di adempimento.

p. Il Ministro

f.to Del Bo

16 Novembre 1953

COLLOCAMENTO
(passaggio di settore)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 16 novembre 1953

Divisione VIII

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Massi-
ma Occupazione

Prot. n. 8/47355/H/Circ.

Loro Sedi

Oggetto: Ricorsi di lavoratori in materia di passaggio da un settore produttivo all'altro, da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo, e cambio della qualifica professionale.

Con riferimento alla circolare n. 24300/13 del 24 marzo 1951, integrata dalla circolare n. 8/41988/H del 22 gennaio c.a., si ritiene necessario far rilevare che continuano a pervenire allo scrivente numerosi ricorsi di lavoratori avverso le deliberazioni delle Commissioni provinciali per il collocamento.

Poichè tale inoltrato diretto viene a ritardare notevolmente il sollecito corso delle pratiche in questione, si raccomanda alle SS.LL. di volere, in sede di comunicazione del rigetto della domanda da parte dei predetti organismi collegiali, invitare gli interessati ad inoltrare l'eventuale ricorso a questo Ministero, tramite i competenti Uffici del Lavoro, sempre entro i trenta giorni dalla data della cennata comunicazione, chiarendo, altresì, opportunamente che il ricorso medesimo, se privo della prescritta relazione, non potrà essere esaminato da parte dello scrivente.

Si gradirà cenno di ricezione della presente.

p. Il Ministro
f.to Delle Fave

MIGRAZIONI INTERNE

9 Dicembre 1953

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALEDirezione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Divisione VIII

Roma, 9 dicembre 1953

Prot. 8/26/ZA/circ.

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro e della Media Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Pratiche contabili relative alle migrazioni interne; alle Commissioni M.O.A. e per il collocamento dei lavoratori DI.IL.TB; ai sopraluoghi tecnici e alla fornitura di stampati.

Si comunica che a decorrere dal 1 novembre c.a., in seguito alla istituzione del Servizio per l'emigrazione, l'amministrazione dei fondi di bilancio relativi ai capitoli:

- 95) Somma da erogare per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori e delle famiglie migranti nell'interno dello Stato;
- 96) Indennità ai membri delle Commissioni M.O.A. (D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929);
- 97) Indennità di missione e rimborso spese di trasporto per sopraluoghi tecnici;
- 98) Stampati per il funzionamento delle Commissioni M.O.A.;
- 99) Indennità ai membri delle Commissioni per il collocamento dei disoccupati involontari (D.I.), dei mutilati e invalidi del lavoro (I.L.) e dei lavoratori ex tubercolotici (TB);

è passata alla competenza della Div. VIII della Direzione generale della Occupazione interna e delle Migrazioni.

Per quanto sopra, tutte le pratiche di natura contabile - (richieste di anticipazione di fondi, autorizzazioni e liquidazioni di spese, resa dei conti ecc.) attinenti ai fondi dei citati capitoli, dovranno, d'ora in poi, essere indirizzate alla predetta Div. VIII e non più all'Ufficio Contabilità, passato a far parte del Servizio per l'emigrazione.

9 Dicembre 1953

MIGRAZIONI INTERNE

Al fine di eliminare nel più breve termine possibile gli eventuali residui di pagamenti, a tutto l'esercizio 1952-53, si prega di inviare con sollecitudine, alla stessa Div. VIII, duplice copia dei *Mod. 62 C.G.* da compilarsi, separatamente, per l'esercizio finanziario e per il capitolo di bilancio cui le spese si riferiscono.

p. Il Ministro

f.to Altarelli

23 Dicembre 1953

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Divisione VIII

Prot. n. 8/48090/HF.6.Circ.

Roma, 23 dicembre 1953

- Ai Direttori degli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e della Massi-
ma Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Assistenza alla manodopera migrante nel territorio dello Stato per attendere a lavorazioni agricole stagionali.

Tre anni or sono, questo Ministero, desiderando estendere ad altre categorie di lavoratori dell'agricoltura occupati in attività a carattere stagionale le provvidenze già in atto da tempo a favore della manodopera risicola, sollecitò, con circolare n.19494/13.F.6. del 12 novembre 1950, le SS.LL. a fornire elementi di giudizio e ad esprimere suggerimenti e proposte atti a valutare le esigenze proprie dei lavoratori addetti:

- a) alla mietitura del grano;
- b) alla raccolta delle olive;
- c) ad attività boschive e forestali.

Le notizie fornite, anche se frammentarie e generalmente insufficienti, permisero di individuare nella manodopera femminile adibita in Puglia, Lucania e Calabria alla raccolta delle olive quella che, tenuto conto delle modeste disponibilità di bilancio dello scrivente, appariva, nel settore della produzione agricola stagionale, maggiormente bisognosa di assistenza.

L'intervento assistenziale, operato nel 1951 e rinnovato negli anni successivi a beneficio delle suddette lavoratrici, resta tuttavia un punto di partenza, essendo sempre intendimento di questo Ministero pervenire, sia pure con la necessaria gradualità imposta da difficoltà di ordine tecnico e finanziario, ad una efficiente ed organica assistenza di tutte le categorie migranti dell'agricoltura occupate in attività stagionali.

23 Dicembre 1953

MIGRAZIONI INTERNE

Ciò comporta, però, la premessa di approfondire l'esame dei problemi e delle esigenze proprie degli assistendi, affinché, dimesso ogni empirismo e con esatta conoscenza di causa, sia possibile operare fin dall'inizio nel modo più conveniente.

A tal fine le SS.LL. sono pregate di integrare con la massima urgenza e, comunque, non oltre il 31 gennaio p.v., le notizie già fornite in merito alle tre categorie in discorso, offrendo, tra lo altro, le seguenti precisazioni:

a) consistenza numerica, nell'ambito provinciale e regionale delle tre categorie;

b) consistenza numerica, sempre nell'ambito provinciale e regionale e, distintamente, per categoria, della manodopera locale;

c) consistenza numerica, come sopra, della manodopera «forestiera esterna», ossia proveniente da altra provincia;

d) consistenza numerica della manodopera «forestiera interna», ossia proveniente da Comune appartenente alla stessa provincia di quello di impiego;

e) centri di emigrazione e di immigrazione.

Le notizie che si richiedono (per le quali le SS.LL., in reciproca collaborazione, si avvalgano di ogni attendibile fonte di informazione) potranno essere opportunamente estese ad altre categorie migranti dell'agricoltura che abbiano a presentare eventualmente una certa consistenza locale e appaiano meritevoli di assistenza.

Il Ministro

f.to Rubinacci

640

COLLOCAMENTO
(spettacolo)

29 Dicembre 1953

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale della Occupazione
interna e delle Migrazioni

Roma, 29 dicembre 1953

Prot. n. 8/48192/F

- All'Ufficio speciale di Collocamento
per i Lavoratori dello Spettacolo

Roma

- Agli Uffici Regionali e Provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazione

Loro Sedi

Oggetto: Collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Agibilità di complessi nazionali e stranieri.

Si trasmette, in allegato, copia della circolare n. 010740/TC.1 diramata in data 17 novembre 1953 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Direzione generale dello Spettacolo - per la disciplina dell'argomento in oggetto.

p. Il Ministro

f.to Altarelli

29 Dicembre 1953

COLLOCAMENTO
(spettacolo)PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Servizi Spettacolo, Informazioni
e Proprietà Intellettuale

Roma, 17/novembre 1953

Direzione
generale dello Spettacolo-Teatro
Divisione I- Alle Prefetture della Repubblica Ad-
detti ed Uffici Stampa

e p.c.:

Prot. n. 010740/TC.1

- Al Ministero degli Affari Esteri

- Al Ministero dell'Interno

- Al Ministero del Lavoro

Roma

Oggetto: Agibilità di complessi nazionali e stranieri.

La frequenza con la quale taluni titolari di compagnie di riviste ed avanspettacolo eludono le disposizioni che disciplinano il rilascio del nulla osta di agibilità artistica contenute nella circolare n. 5533.TC. in data 16 giugno 1948, agendo nelle varie piazze a mezzo di nulla-osta provvisori rilasciati dalle Prefetture competenti per territorio, rende opportuna una messa a punto sulle norme riguardanti tale istituto ed in particolare sulle condizioni cui va subordinato il rilascio dell'autorizzazione provvisoria. In proposito, mentre si richiama l'attenzione di codeste Prefetture sul carattere *eccezionale* conferito dalla circolare sopra richiamata alla facoltà attribuita agli addetti stampa di rilasciare autorizzazioni provvisorie di agibilità, si precisa che detta facoltà è da considerarsi effettivamente limitata ai casi in cui si tratti di consentire l'inizio del lavoro a complessi di nuova formazione, costituiti nella provincia ed agenti nella provincia medesima che abbiano provveduto ad inoltrare regolare domanda di agibilità debitamente corredata a questa Presidenza. A completare tali chiarimenti si segnala, inoltre, la necessità di non accogliere richieste di nulla osta provvisorio in tutti i casi in cui il titolare del complesso risulti in possesso di altra autorizzazione del genere rilasciata dalla Prefettura della provincia di provenienza.

Questa Presidenza ha avuto modo, inoltre, di rilevare che non sempre le Prefetture rimettono a questi Uffici, per la decisione, le richieste di autorizzazione per l'ingresso e l'agibilità in Italia prodotte da

artisti isolati e da complessi stranieri che vengono in tali casi ammessi al lavoro con provvedimento talvolta non giustificato nemmeno da motivi di comprensibile urgenza. Tale rilievo ha messo ancora una volta in evidenza la necessità di attuare una uniforme disciplina della materia che risponda meglio al fine di esercitare un efficiente controllo del movimento artistico straniero in Italia in difesa degli interessi delle categorie nazionali interessate.

In relazione alla su esposta esigenza si fa presente che l'ammissione al lavoro degli artisti e complessi stranieri deve essere in ogni caso disciplinata nel modo seguente:

Ferma restando la necessità del visto lavorativo d'ingresso delle Autorità Consolari Italiane del luogo di origine in tutti i casi in cui tale visto non risulti abolito da particolari accordi internazionali, per quanto si riferisce al giudizio sulla opportunità di immettere al lavoro elementi stranieri, le Prefetture (Uffici Stampa) dovranno in ogni caso trasmettere a questa Presidenza la domanda documentata prodotta dall'interessato e dall'*impresa ingaggiante* per la relativa decisione che terrà conto, oltre dei vari requisiti dell'artista o del complesso, anche della situazione artistica nazionale del momento.

È da tenersi presente, poi, in linea generale, che l'agibilità individuale o collettiva per gli stranieri può essere concessa alle seguenti condizioni:

- 1) favorevole esito della domanda di soggiorno presentata al Ministero dell'Interno,
- 2) permesso di soggiorno concesso limitatamente al periodo dell'ingaggio contrattuale che giustifica la domanda.
- 3) impegno formale assunto dal dirigente della formazione di lasciare il territorio nazionale non appena terminato il contratto con la *impresa ingaggiante*. L'impegno deve essere integrato da un documento attestante l'avvenuto deposito presso un Istituto bancario di una somma sufficiente a coprire le spese di viaggio di rimpatrio alla fine della tournée.
- 4) È da considerarsi vietata, in ogni caso, l'ammissione al lavoro di artisti entrati in Italia con visto turistico o di transito ed a quelli di scarsa notorietà o comunque facilmente sostituibili con elementi nazionali. Tale divieto non è applicabile soltanto nei riguardi dei cittadini svizzeri i quali, una volta entrati in Italia, possono essere senza altro autorizzati ad esplicare attività lavorativa qualora richiedano di risiedere nel territorio italiano per motivi di lavoro.

29 Dicembre 1953

COLLOCAMENTO
(spettacolo)

5) la domanda di ingresso deve contenere il parere dell'Ufficio Collocamento Lavoratori dello Spettacolo, delle Associazioni di categoria dell'E.N.P.A.L.S. quando si tratti di complessi. Per gli stranieri ingaggiati da locali notturni e «*dancing*» occorre anche il parere della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (F.I.P.E.).

In relazione a numerose richieste su chiarimenti pervenute a questa Presidenza in merito alle modalità occorrenti per l'ingresso e l'agibilità in Italia di complessi ed artisti isolati stranieri scritturati da imprese musicali (liriche e concertistiche), si prega portare a conoscenza degli interessati che nessuna nuova disposizione è stata emanata in questi ultimi tempi in tale materia mentre si è provveduto soltanto ad una più rigorosa applicazione delle norme concordate con il Ministero degli Esteri, il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Lavoro che vietano l'attività ingaggiatrice di artisti o di complessi stranieri da parte di agenti teatrali la cui attività è notoriamente considerata molto sfavorevolmente in quanto essi traggono da tale mediazione speculativa non autorizzata illeciti guadagni a tutto danno delle imprese interessate e dei lavoratori stranieri che aspirano a lavorare in Italia. Nel confermare, pertanto, alle imprese ed agli enti cennati le modalità sopra esposte per ottenere l'ingresso e l'agibilità in Italia di complessi stranieri, si prega di invitare a produrre direttamente, in caso di ingaggio di artisti stranieri domanda in carta da bollo da L. 200 a questa Presidenza corredandola dell'elenco artistico e dei pareri dell'E.N.P.A.L.S., dell'Ufficio Collocamento Lavoratori Spettacolo, e delle Associazioni di categoria.

Gli Enti Autonomi Lirici e tutti gli altri Enti sottoposti per legge alla vigilanza di questa presidenza faranno pervenire la domanda munita soltanto del parere dell'Ufficio di Collocamento.

Pregasi assicurare.

Il Sottosegretario di Stato

f.to Andreotti

Il presente Volume di Documenti - corrispondente al III Volume della Collana delle Relazioni sulla «osservanza delle norme protettive di lavoro» - contiene le Circolari diramate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel periodo dal 1944 al 1953.

Nelle successive seconda e terza Parte - pubblicate nei Volumi seguenti - saranno riportate le Circolari diramate dal 1954 alla data finale di stampa.

STAMPATO DAL SERVIZIO MULTILITH DELLA CAMERA DEI DEPUTATI